


MIGRAZIONI INTERNE E FORME DI DIPENDENZA LIBERA E SERVILE NELLE CAMPAGNE BASSOMEDIEVALI DALL'ITALIA NORD-OCCIDENTALE ALLA CATALOGNA

a cura di

ROSA LLUCH BRAMON - PERE ORTI GOST
FRANCESCO PANERO - LLUÍS TO FIGUERAS



CENTRO
INTERNAZIONALE
DI STUDI SUGLI
INSEGUIMENTI
MEDIEVALI

DIPARTIMENTO
DI LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE
E CULTURE MODERNE
UNIVERSITÀ DI TORINO



INSEDIAMENTI UMANI, POPOLAMENTO, SOCIETÀ

*collana diretta da
Francesco Panero e Giuliano Pinto*

8

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

**MIGRAZIONI INTERNE E FORME
DI DIPENDENZA LIBERA E SERVILE
NELLE CAMPAGNE BASSOMEDIEVALI**
DALL'ITALIA NORD-OCCIDENTALE
ALLA CATALOGNA

a cura di

**ROSA LLUCH BRAMON - PERE ORTI GOST
FRANCESCO PANERO - LLUÍS TO FIGUERAS**

Cherasco 2015

Atti del Convegno, Torino e Cherasco, 24-25 novembre 2014
organizzato con il patrocinio di
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
e Culture Moderne dell'Università di Torino
Consiglio Regionale del Piemonte
Associazione dei Consiglieri della Regione Piemonte
Centro Internazionale di Studi sugli Insempiamenti Medievali - Città di Cherasco
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo
e della Formazione dell'Università di Sassari
Centre de Recerca d'Història Rural Institut
de Recerca Històrica de la Universitat de Girona
Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica
Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona

Le ricerche sono state parzialmente finanziate e il volume è stato pubblicato con contributi dei seguenti Enti:

Centro Internazionale di Studi sugli Insempiamenti Medievali

Università di Torino - Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne

Banca d'Alba



Università di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione

Regione Autonoma della Sardegna, L.R. 7 agosto 2007, n. 7, Annualità 2010 (crp-26114)

Ove non indicato diversamente, le fotografie sono degli autori dei testi. L'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini è stata richiesta agli Enti conservatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
2015

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEMPIAMENTI MEDIEVALI
Palazzo Comunale - Via Vittorio Emanuele II, 79 - 12062 Cherasco (CN)
Tel. 0172 427010 - Fax 0172 427016
www.cisim.org

ISBN 978-88-94069808

Introduzione

Il tema delle migrazioni interne è stato più volte affrontato negli ultimi decenni dalla storiografia contemporanea, che di volta in volta si è soffermata sulle migrazioni di fine Ottocento oppure del Cinque/Seicento, del basso Medioevo o di altri periodi storici.

Le relazioni presentate nel corso di questo Convegno hanno cercato di mettere a confronto la condizione giuridica dei contadini e le forme di dipendenza con il problema delle migrazioni interne. In altre parole, l'attenzione è stata circoscritta alle questioni relative alle possibilità concrete di emigrare, da parte di contadini alla ricerca di condizioni migliori di vita, e alle forme di opposizione signorile ai movimenti emigratori. Del resto è ben noto che la terra senza uomini nel Medioevo valeva ben poco e che dunque grandi proprietari, signorie territoriali e comuni urbani soprattutto nel corso dei secoli XII-XIV miravano ad attrarre sulle proprie terre uomini sottratti ad altri territori.

Se la possibilità di abbandonare il manso o la terra in concessione era riconosciuta ai contadini personalmente liberi, quali possibilità di emigrare avevano invece quei *rustici* che avevano rinunciato espressamente, attraverso un contratto agrario, alla libertà di abbandonare la terra che coltivavano?

Nel Convegno di Prato del 2013, dedicato a «Schiavitù e servaggio nell'economia europea», la definizione di "servaggio" da parte dei relatori è stata quanto mai ampia ed eterogenea, giungendo in qualche caso a comprendere in questa categoria anche contadini personalmente liberi, ma soggetti alla prestazione di *corvées* per la terra avuta in concessione. È noto, tuttavia, che la *corvée* di per sé non consente di appurare se i dipendenti fossero servi o liberi, come già dichiaravano giudici di tribunali e giuristi medievali. Infatti, per stabilire se il dipendente fosse di condizione servile, nel Medioevo bisognava documentare l'esistenza di rapporti di subordinazione ereditari, comprovati dalla discendenza da *servi et ancillae* oppure da atti di autodedizione in stato di servaggio "personale e reale".

I giuristi italiani dei secoli XII-XIV (glossatori e commentatori del diritto giustiniano, che in alcune regioni riprendeva a essere applicato anche nelle varie tipologie di pattuizione agraria) avevano ben chiaro che solo il

contadino il quale attraverso un contratto avesse accettato di essere *colonus/villanus/ascripticius*, oppure *homo alterius* o *homo proprius/solidus* o *homo de corpore* per sé e per i propri discendenti in linea retta – e inoltre, con una seconda scrittura, avesse dichiarato espressamente di essere tale –, si sarebbe potuto considerare *de iure* un dipendente perpetuo, soggetto a servaggio e rivendicabile dal signore/proprietario terriero in tribunale in caso di emigrazione. In particolare, dopo l'area tosco-emiliana, anche la Lunigiana e la Liguria di Levante forniscono una documentazione significativa a questo proposito, sia sul piano della contrattualistica agraria di quei secoli, sia riguardo all'abolizione dei vincoli servili scaturiti dalla specifica pattuizione fra signori e contadini sulla base dell'applicazione pratica della normativa giustiniana.

Invece *enphiteotae*, *libellarii*, *massarii*, *rustici*, *homines* (senza altra qualifica) – in particolare nella Pianura Padana, come è stato osservato da alcuni relatori – conservavano la condizione di libertà personale anche quando avessero assunto in concessione terre a tempo indeterminato. I rapporti di dipendenza si interrompevano infatti al momento dell'emigrazione: in tal caso, spesso, i proprietari esigevano la restituzione delle terre assegnate a tempo indeterminato al contadino, che emigrando, magari per trasferirsi in una villanova o in un borgo franco, passava sotto la giurisdizione di un altro signore o di un comune urbano.

Anche sui due versanti della regione alpina occidentale – per la quale negli ultimi anni si è talvolta insistito sull'introduzione di pesanti vincoli al territorio o al manso avuto in concessione perpetua nei confronti di *taillables et mainmortables*, ma anche di *homines ligii* durante gli ultimi due secoli del Medioevo – la mobilità contadina fra le convalle o fra i due versanti montani si rivela essere di forte intensità dal secolo XII in poi, come hanno dimostrato alcune relazioni presentate al Convegno. I protagonisti di questi movimenti migratori non erano solo piccoli allodieri ed enfiteuti, ma soprattutto coltivatori dipendenti, pastori, manovali e artigiani alla ricerca di lavori stagionali nelle basse valli o di condizioni di vita migliori sul piano economico, che si sarebbero tradotte spesso in uno stanziamento definitivo nel luogo di immigrazione. Dunque, questo intenso movimento di persone – in contrapposizione al quale non è documentato un processo puntuale di contrasto e di rivendicazione da parte degli antichi signori, salvo poche eccezioni – è incompatibile con una situazione di accentuati legami al territorio o al sedime abitativo, ipotizzati da alcuni storici d'Oltralpe, secondo i quali *homines ligii*, *talliabiles* e uomini soggetti alla manomorta sarebbero stati ridotti in condizione di servaggio e avrebbero caratterizzato alcune zone del Delfinato e della Savoia alla fine del Medioevo. In altri ter-

mini, i caratteri della dipendenza rurale in queste due regioni sembrerebbero più simili a quelli dell'area padana che a quelli della Toscana o della Catalogna.

Tuttavia in alcune regioni europee, come la Catalogna, appunto, oltre ad alcuni tipi di patti agrari particolarmente vincolanti per la persona del dipendente (documentati già nel secolo XII), si affermarono nel corso del Duecento usi locali che riconoscevano l'applicazione di *malae consuetudines* imposte dai signori che, seppure non generalizzate, limitavano fortemente l'emigrazione dei contadini liberi (o già liberi); inoltre con il tempo alcune disposizioni legislative orientavano a riconoscere come consuetudine il *ius maletractandi* dei signori nei confronti dei propri contadini dipendenti, come se fossero *homines solidi/proprii*, quantunque un editto di re Alfonso I, della fine del secolo XII, riconoscesse espressamente a ogni "persona ingenua", ossia che non fosse di dichiarata condizione ascrittizia, di trasferirsi liberamente sotto un'altra giurisdizione, signorile o regale che fosse. Lo *status* dei *pagenses de redimentia* (remenças, remences) – che presupponeva il pagamento di un riscatto (*redimentia*) e l'autorizzazione dei signori a emigrare – finiva pertanto per assimilare agli *ascripticii* molti contadini catalani.

Ecco dunque l'interesse per il confronto fra regioni europee con caratteristiche socio-economiche abbastanza simili nel basso Medioevo (anche se, ovviamente, sono indubbie le differenziazioni ambientali, per esempio tra montagna e pianura, che hanno conseguenze dirette sulle economie locali). Lo scopo principale del Convegno è stato pertanto quello di riflettere sul tema della mobilità geografica dei contadini e sulle migrazioni verso città, villenove di fondazione regia e signorile, borghi franchi comunali, contestualizzando la condizione economica e giuridica dei contadini migranti attraverso la contrattualistica agraria, le forme di autodedizione in stato di servaggio, le consuetudini scritte, gli statuti, le affrancazioni dagli oneri di dipendenza signorile. In breve, le relazioni presentate, e qui raccolte, mirano a mettere in luce la complessità delle forme di dipendenza bassomedievali nella "macroregione" europea che va dalla Catalogna all'area alpina occidentale, dal Piemonte alla Liguria e alla Lunigiana, evidenziando sia la coesistenza in uno stesso territorio di contadini dipendenti liberi e contadini in condizione di servaggio, sia i loro rapporti articolati con le signorie territoriali e le signorie fondiarie, con i comuni urbani e le comunità organizzate di centri minori.

Nella tavola rotonda conclusiva si sono infine focalizzati alcuni aspetti della dipendenza libera e servile confrontando con il tema sviluppato nel Convegno – in riferimento alla vasta area compresa fra le Alpi occidentali,

i Pirenei sud-orientali, l'Appennino nord-occidentale e il Mediterraneo settentrionale – lo sviluppo dei rapporti di subordinazione contadina in altre regioni italiane e iberiche, arricchendo così gli aspetti euristici del dibattito storiografico sul servaggio bassomedievale e sulle forme di dipendenza contadina.

Introducció

El tema de les migracions internes ha estat tractat altres vegades en les darreres dècades per la historiografia europea, que de tant en tant s'ha dedicat a estudiar les migracions del final del segle XIX, a vegades dels segles XVI i XVII, de la baixa Edat Mitjana o d'altres períodes històrics.

Les ponències presentades durant aquest col·loqui han intentat confrontar la condició jurídica dels pagesos i les formes de dependència amb el problema de les migracions internes. En d'altres paraules, l'atenció s'ha posat en les qüestions relatives a les possibilitats concretes d'emigrar, per part dels pagesos a la recerca de condicions millors de vida, i a les formes d'oposició senyorial als moviments migratoris. D'altra banda, és sabut que la terra sense homes a l'Edat Mitjana valia ben poc i que, per tant, els grans terratinents, els senyors jurisdiccionalis i les universitats urbanes, sobretot durant els segles XII-XIV, van intentar atreure a les seves pròpies terres homes procedents d'altres territoris.

Si la possibilitat d'abandonar el mas o la terra establerta era reconeguda als pagesos personalment lliures, quines possibilitats d'emigrar tenien els *rustici* que havien renunciat expressament, a través d'un contracte agrari, a la llibertat d'abandonar la terra que conreaven?

Al Congrés de Prato de l'any 2013, dedicat a l'«Schiavitù e servaggio nell'economia europea», la definició de servitud per part dels ponents fou àmplia i heterogènia com mai, incloent en aquesta categoria fins i tot els pagesos personalment lliures, però sotmesos a la prestació de *corvées* per la terra que tenien establerta. Es pot constatar també que la *corvée* per ella mateixa no permet precisar si els dependents eren serfs o lliures, com ja havien declarat els jutges dels tribunals i els juristes medievals. En efecte, per establir si el dependent era de condició servil, a l'Edat Mitjana calia documentar l'existència de relacions de subordinació hereditàries, comprovades per la descendència de *servi et ancillae* o per actes d'autodonació en servitud “personal i real”.

Els juristes italians dels segles XII-XIV (glossadors i comentaristes del dret justinianeu, que en algunes regions es reprengué per ser aplicat fins i tot en les diverses tipologies de contractació agrària) tenien ben clar que només el pagès que a través d'un contracte havia acceptat ser *colonus/villa-*

nus/ascripticius, o *homo alterius* o *homo proprius/solidus* o *homo de corpore* per si mateix i per als seus descendents en línia directa – i, d'altra banda, amb una segona escriptura, havia declarat expressament de ser-ho –, podria ser considerat *de iure* un dependent perpetu, sotmès a la servitud i exigible pel senyor/propietari de la terra en un tribunal en cas d'emigració. En concret, després de l'àrea toscana-emiliana, també de la Lunigiana i de la Ligúria de Llevant forneixen una documentació significativa respecte a aquest tema, sigui en el pla dels contractes agraris d'aquells segles, sigui pel que fa a l'abolició dels vincles servils derivats d'una negociació específica entre els senyors i els pagesos sobre la base de l'aplicació pràctica de la normativa justiniana.

En canvi, *enphiteotae*, *libellarii*, *massarii*, *rustici*, *homines* (sense cap altre qualificatiu) – particularment a la Planura Padana, com ha estat observat per alguns dels ponents – conservaven la condició de llibertat personal fins i tot quan havien rebut en concessió la terra per un temps indeterminat. Les relacions de dependència s'interrompien de fet en el moment de l'emigració: en tal cas, sovint, els propietaris exigien la restitució de les terres concedides per un temps indeterminat al pagès, que emigrant, potser per anar a una vila nova o a un burg franc, passava a la jurisdicció d'un altre senyor o d'una comunitat urbana.

Fins i tot a les dues vessants de la regió alpina occidental – per la qual els darrers anys s'ha insistit en la introducció de forts vincles al territori o al mas que era concedit a perpetuïtat en contraposició als *taillables et mainmortables*, però també als *homines ligii* durant els darrers dos segles medievals – la mobilitat pagesa entre les valls veïnes o entre les dues vessants de les muntanyes resulta ser molt intensa des del segle XII en endavant, com han demostrat algunes ponències presentades en el Col·loqui. Els protagonistes d'aquests moviments migratoris no eren només petits aloers, sinó sobretot pagesos dependents, pastors, peons i artesans a la recerca de feines estacionals a les parts baixes de les valls o de condicions de vida millors en el pla econòmic, que s'haurien traduït sovint en un establiment definitiu. Per tant, aquest intens moviment de persones – en contra del qual no està documentat un procés puntual d'oposició o de reivindicació per part dels antics senyors, excepte en comptades excepcions – és incompatible amb una situació de lligam accentuat al territori o als llocs de residència, plantejat per alguns historiadors dels Alps, segons els quals *homines ligii*, *talliabiles* i homes sotmesos a la mà morta haurien estat reduïts a la condició servil i haurien caracteritzat algunes zones del Delfinat i de la Savoia al final de l'Edat Mitjana. En altres paraules, el caràcter de la dependència rural en aquestes dues regions semblaria més similar al de l'àrea padana que als de l'àrea de la Toscana o de

Catalunya. Però en algunes regions europees, com a Catalunya, precisament, sobre alguns tipus de pactes agraris particularment vinculants per a la persona del dependent (documentats ja al segle XII), es van consolidar, durant el segle XIII, usos locals que reconeixien l'aplicació dels *malae consuetudines* imposades pels senyors que, encara que no generalitzats, limitaven fortament l'emigració dels pagesos lliures (o ja lliures); així mateix amb el temps algunes disposicions legislatives portaven a reconèixer com a costum el *ius maletractandi* dels senyors contra els seus propis pagesos dependents, com si fossin *homines solidi/proprii*, encara que una disposició del rei Alfons I, al final del segle XII, reconegués expressament que tota “persona ingènua”, sempre que no fos de declarada condició adscriptícia, podia passar lliurement a una altra jurisdicció senyorial o reial. L'*status* dels *pagenses de redimentia* (remences) – que pressuposava el pagament d'un rescate (*redimentia*) i l'autorització dels senyors per emigrar – acabà, per tant, per assimilar molts pagesos catalans als *ascripticii*.

D'aquí, per tant, l'interès per la comparació entre regions europees amb característiques socioeconòmiques bastant semblants a la baixa Edat Mitjana (tot i que, òbviament, són indubtables les diferenciacions ambientals, per exemple, entre muntanya i plana, que tenen conseqüències directes sobre l'economia local). L'objectiu principal del Col·loqui ha estat, per tant, el de reflexionar sobre el tema de la mobilitat geogràfica dels pagesos i sobre l'emigració cap a les ciutats, les viles noves de fundació reial o senyorial, els burgs francs comunals, contextualitzant la condició econòmica i jurídica dels pagesos emigrants a través dels contractes agraris, les formes d'autodonació a l'estat de servitud, els costums escrits, les ordinacions i els afranquiments de les càrregues de dependència personal. En resum, les ponències presentades, recollides aquí, pretenien aclarir la complexitat de les formes de dependència baixmedieval a la “macroregió” que va de Catalunya a l'àrea alpina occidental, del Piemont a la Ligúria i a la Lunigiana, evidenciant tant la coexistència en un mateix territori de pagesos dependents lliures i de pagesos sotmesos a la servitud, com les seves relacions articulades amb les senyories jurisdiccionals i les senyories territorials, amb les universitats urbanes i les comunitats organitzades dels centres menors.

La taula rodona conclusiva finalment s'ha focalitzat en alguns aspectes de la dependència lliure i servil confrontant-los amb el tema desenvolupat al Col·loqui – en relació a la vasta àrea compresa entre els Alps occidentals, els Pirineus sud-orientals, els Apenins nord-occidentals i la Mediterrània septentrional – el desenvolupament de relacions de subordinació pagesa en altres regions italianes i ibèriques, enriquint així els aspectes heurístics del debat historiogràfic sobre la servitud baixmedieval i sobre les formes de dependència pagesa.

*La mobilità geografica
contadina*

Mobilità contadina e servaggio (Catalogna, Aragona e Francia meridionale)

LLUÍS TO FIGUERAS¹

Gli ultimi quindici anni sono stati particolarmente fecondi per gli studi del servaggio bassomedievale nella corona d' Aragona e nel sud della Francia. In questi anni sono state pubblicate diverse monografie che analizzano la condizione servile da una prospettiva regionale². In generale queste nuove ricerche mettono l'accento sulle specificità e nel particolare contesto spiegano il maggiore o minore grado di permanenza del servaggio medievale e la sua rilevanza nelle strutture sociali.

Nonostante le molte varianti regionali, la prospettiva comparativa è stata utile per una migliore comprensione del servaggio nelle regioni del Mediterraneo e per mettere in discussione alcune idee preconcepite circa la questione. Una di queste era credere che i servi fossero sottoposti a un regime di prestazioni e servizi di lavoro particolarmente duro, che li metteva in una situazione d' inferiorità rispetto al resto della popolazione rurale. Per

¹ Questo contributo fa parte del progetto di ricerca «Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV» (HAR2011-27121) e del gruppo di ricerca consolidato «Renda i fiscalitat a la Catalunya medieval» (2014SGR1154).

² Un buon punto di partenza è la pubblicazione del volume 112-2 di «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge» (2000) che raccoglie gli atti dei convegni “Les formes de la servitude: esclavages et sergages de la fin de l'Antiquité au monde moderne” (Nanterre, 1997) e “La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée?” (Roma, 1999). Dopo, senza voler essere esaustivi, possiamo citare R. LLUCH, *Els remences. La senyoria de l'almoïna de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005; B. CURSENTE, *Une histoire de questalité. Serfs et libres dans le Béarn médiéval*, Pau 2011; N. CARRIER, *Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VI^e-XI^e siècle)*, Parigi 2012; C. LALIENA CORBERA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII*, Zaragoza 2013. E si sono anche pubblicati gli atti di altre riunioni scientifiche che in modo più o meno diretto si sono dedicate a indagare il tema del servaggio: *Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media. XXVIII Semana de Estudios Medievales (Estella, 2001)*, Logroño 2002 e S. CAVACIOCCHI (ed.), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea secc. XI-XVIII / Serfdom and slavery in the European economy 11th-18th centuries*, Firenze 2014. Possiamo citare anche gli articoli pubblicati da V. FARIAS, *Entre ofensiva monàrquica i resistència señorial: sobre els orígens de la “servitud” dels homes de mas a la Catalunya dels segles XII-XIV*, in «Recherques: història, economia, cultura», 45-46 (2003), pp. 139-170; e J.J. LARREA, *La condició del campesinado navarro-aragonés entre los siglos XI y XII: una revisión crítica*, in «En la España Medieval», 29 (2006), pp. 383-409.

questo motivo si è ritenuto che la classe servile costituisse un gruppo sociale al limite della sussistenza e senza nessun'altra possibilità di sconfinare la povertà se non attraverso la fuga o l'emigrazione verso la città o in terre lontane. Questa visione dei servi come un gruppo sociale particolarmente vulnerabile e indifeso di fronte allo sfruttamento signorile è dovuta in parte all'influenza della storiografia inglese. Ma ora sappiamo che il servaggio delle regioni mediterranee non assomiglia al *villeinage* inglese. D'altra parte, un'analisi comparativa del servaggio nelle regioni mediterranee offre alcuni indizi preziosi per la comprensione più accurata del fenomeno servile³. Nonostante ciò, sono ancora molti gli aspetti in cui è necessario approfondire la ricerca. In un recente lavoro, Roland Viader sottolinea alcuni dei problemi che ancora circondano la conoscenza del servaggio medievale. Infatti, spesso la ricerca storica è ridotta all'analisi dell'insieme dei carichi e delle limitazioni che impone il servaggio. Pertanto si può confondere il servaggio con i segni che, a certe condizioni, permettono di riconoscerlo e di conseguenza è difficile stabilire confronti su una scala che vada oltre il livello regionale⁴.

Ma oggi abbiamo più dati per capire la persistenza del servaggio durante il basso medioevo. Qui abbiamo l'intenzione di concentrarci su tre aspetti del servaggio nei quali è possibile un'analisi comparativa. Prima di tutto la questione dei beni patrimoniali dei contadini servi, o il servaggio come strumento di controllo della circolazione della terra tra le famiglie contadine. In secondo luogo, il ruolo del diritto e dei notai, cioè i quadri giuridici che definiscono la condizione servile. E infine, qual è la relazione tra il servaggio e la mobilità contadina.

1. Patrimoni dei contadini sottomessi al servaggio

Il servaggio del basso medioevo, a differenza di altre forme di servitù precedenti, è strettamente legato alla terra. Con poche eccezioni, gli uomini sottomessi al servaggio della Linguadoca sono anche gli uomini di *mansata*, nel Béarn sono gli uomini dei «casaux» e nella Catalogna Vecchia gli uomini dei «mansos». In generale il rapporto servile nei confronti di un si-

³ Sull'importanza della prospettiva comparativa e le diverse tradizioni storiografiche: P. FREEDMAN, M. BOURIN, *Introduction* in ID. (eds.), *Forms of servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance, and Expansion*, Turnhout 2005, pp. 1-16.

⁴ R. VIADER, *Le servage en Gascogne et en Languedoc aux XIII^e et XIV^e siècles. Quelques éléments de réflexion*, in N. CARRIER (ed.), *Nouveaux servages et société en Europe (XIII^e-XX^e siècle)*, Rennes 2011, pp. 41-66.

gnore dipende dal possesso in concessione delle terre da questo stesso signore. Ecco perché la distinzione tra legame «personale» e legame «reale» cessa di avere senso⁵. Nelle regioni mediterranee, in generale, il servaggio viene interpretato come un meccanismo che consente ai signori di rafforzare un controllo sui beni degli agricoltori e non tanto un insieme di carichi che facevano più oneroso il possesso servile, o, detto in un altro modo, non era il prilievo signorile quello che giustificava l'esistenza del servaggio medievale.

Pierre Bonnassie ha sottolineato adeguatamente il rapporto tra il possesso servile e il feudo nobile, partendo dall'esempio della Catalogna. In entrambi i casi, la concessione si associava a un servizio, di tipo militare in un caso e di lavoro contadino nell'altro. Diversi obblighi che pesano sui 'feudi' servili contadini avevano un parallelo nelle condizioni imposte ai feudi nobili. Uno dei più evidenti sarebbe l'obbligo di risiedere permanentemente nel manso da parte dei servi nello stesso modo che i nobili feudatari dovevano risiedere giorno e notte (*die nocteque*) nel castello, nelle concessioni della guardia dei castelli («castlanies»). Vi erano poi le condizioni imposte sulla trasmissione ereditaria del feudo, o nel caso degli agricoltori gli impedimenti o le limitazioni sulla trasmissione collaterale delle terre in concessione e degli altri beni (*mainmorte* o *exorquia*) o la frammentazione dell'eredità. Anche la fedeltà esclusiva a un unico signore (*solidantia*) o il giuramento con omaggio costituiscono una prova di queste analogie tra le forme di dipendenza servile e feudale nella Catalogna del XII e XIII secolo⁶. Tutto questo può aiutare a spiegare perché in alcune regioni come la Catalogna Vecchia, dove non c'era una tradizione della servitù nell'alto medioevo, sono state create le basi del servaggio nel basso medioevo.

P. Bonnassie ha anche dimostrato come la costruzione della feudalità nobiliare nelle terre catalane non nasce attraverso le concessioni di feudi dal potere dei conti ma al contrario da un patto che ha permesso ad alcuni nobili di consegnare castelli o beni a condizione di poterli recuperare in feudo. Questo ha permesso ai nuovi signori di ottenere il sostegno politico dei suoi vassalli e allo stesso tempo acquisire determinati diritti sui loro beni

⁵ M. BOURIN, *Les hommes de mansata en Bas-Languedoc*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen âge», 112-2 (2000), p. 895.

⁶ Tuttavia P. Bonnassie segnala anche ciò che distingue la dipendenza nobile di quella servile: la radicale diversità del servizio richiesto all'una e all'altra, e che a partire del XII secolo si riflette anche nella terminologia: P. BONNASSIE, *Le servage: une sous-féodalité ? Le témoignage des documents catalans (fin XI^e-XII^e siècle)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen âge», 112-2 (2000), pp. 643-661.

patrimoniali per una parte, mentre d'altra parte, i vassalli consolidavano il proprio dominio sociale⁷. Una riflessione simile può essere applicata al 'feudo' servile nella concessione di «casaux» o mansi (*mansos*).

In Linguadoca e Catalogna, come è già stato detto, il possesso di terre di *mansata* o di un manso è uno degli elementi che dà significato al servaggio. Grazie alla dipendenza servile i signori rinforzavano i propri diritti sui beni delle famiglie contadine. Nella regione di Tolosa, il possesso servile è il «caselage», ma questo non era costituito solo dalla terra ceduta in concessione dal signore, ma da tutte le possessioni dei servi. Le consuetudini di Tolosa, della seconda metà del secolo XIII, nell'articolo 155 includono in modo esplicito nel «caselage» i beni che possedeva il servo in allodio, e l'articolo 148 permetteva ai signori il controllo della successione di tutti i beni dei servi, inclusi quelli che avevano da altri signori⁸. Una logica simile può essere trovata nei costumi della diocesi di Girona che consentono ai signori di riscuotere una tassa per le transazioni di tutte le terre dei mansi dei propri servi, anche se non erano di loro dominio, quindi anche quelle terre che i servi avevano potuto acquisire in altre signorie o avuto in allodio⁹. In breve, la dipendenza servile permise al signore di acquisire un controllo non solo sulla popolazione contadina ma anche sul suo patrimonio.

Alcuni degli indicatori più comuni del servaggio del basso medioevo sono precisamente le tasse che penalizzano la trasmissione disordinata dei possessi contadini. In casi specialmente critici, come per esempio in caso di assenza di successione diretta o quando non c'era un testamento che potesse evitare la frammentazione del patrimonio – anche quando si ipotecavano i beni per garantire la dote che portava la moglie del titolare del patrimonio –, il signore poteva intervenire. Ma più usuale, andando avanti nel basso medioevo, era far pagare una tassa specifica. Sono i cattivi usi («mals usos») signorili caratteristici del servaggio che sono documentati in Cata-

⁷ P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle. Croissance et mutations d'une société*, Tolosa 1975-76, vol. 2, pp. 687-711 e pp. 736-780. Casi simili nella Linguadoca dei Trencavel: H. DÉBAX, *La féodalité languedocienne XI^e-XII^e siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel*, Tolosa 2003, pp. 152-157.

⁸ VIADER, *Le servage en Gascogne et en Languedoc* cit., pp. 41-66. Anche i "costumi" dei cavalieri di Narbona, dal 1232, richiedono che le acquisizioni dei servi debbano essere considerate parte della *mansata* quando si trasmette in eredità.

⁹ L. TO FIGUERAS, *Habitat dispersé et structures féodales dans l'Espagne du Nord au Moyen âge central*, in B. CURSENTE (ed.), *L'habitat dispersé dans l'Europe médiévale et moderne (Flaran, XVIII)*, Tolosa 1999, pp. 121-144 (specialmente p. 139). Un ragionamento simile in CARRIER, *Les usages de la servitude* cit., pp. 171-176 e 179-180.

logna (*exorquia, intestia, ferma d'espoli*). Nella Bassa Linguadoca il servaggio si concentra sempre più sull'«échoite», vale a dire sulla confisca da parte del signore dei beni dei servi morti senza discendenza, che cerca di evitare tutto ciò che non sia la trasmissione dei patrimoni per successione diretta e dei quali possiamo trovare paralleli in diverse regioni¹⁰.

Tuttavia questo servaggio non è incompatibile con un consolidamento dei diritti dei contadini sui propri patrimoni. La diffusione dei segni della dipendenza servile – omaggio e giuramento, oltre al vocabolario servile, tasse specifiche o rituali che rendevano visibile la dipendenza ereditaria – si verifica allo stesso tempo che i contadini hanno ottenuto il riconoscimento del possesso perpetuo delle terre in concessione. Dal XIII secolo i contadini catalani avevano come minimo un diritto sopra i loro patrimoni fondiari basato sull'enfiteusi, che i signori non potevano espropriare senza una causa fondata. È possibile che prima della fine del XII secolo non sia stato esattamente così¹¹. Quando gli storici hanno presentato la dicotomia tra possesso servile e possesso enfiteutico, a partire dal XIII secolo, in realtà hanno voluto evidenziare che in alcuni casi l'enfiteusi era l'unico quadro giuridico che regolava i rapporti tra signori e contadini, contrapposti ad altri dove si inseriva anche la dipendenza servile. Ma i contadini sottomessi al servaggio, in molti casi, godevano anche di un regime enfiteutico di possessione delle terre, almeno a partire dal XIII secolo. Questo permetteva loro, per esempio, di partecipare a un mercato della terra che si rivela abbastanza attivo da consentire di creare disuguaglianze nel seno delle comunità rurali¹². Già prima della peste nera del XIV secolo gli inventari dei domini signorili o le fonti notarili generalmente rivelano casi di accumulazione patrimoniale, anche da parte di alcuni servi in possesso di mansi o di altre unità fondiarie. In aggiunta, le possessioni servili, regolamentate attraverso l'enfiteusi, a partire dal XIII secolo, almeno, erano basate su contratti scritti e su inventari signorili formalizzati davanti a un notaio. Questo implicava che i signori non potevano aumentare arbitrariamente la ren-

¹⁰ BOURIN, *Les hommes de mansata en Bas-Languedoc* cit., pp. 905-907.

¹¹ Pere Benito ha descritto in dettaglio i progressi del possesso ereditario attraverso la frammentazione delle dominicature prima della generalizzazione dei meccanismi dell'enfiteusi nella contea di Barcellona: P. BENITO, *Senyoria de la terra i tinença de la terra al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcellona 2003, pp.179-217.

¹² J.M. SALRACH, *El mercado de la tierra en la economía campesina medieval. Datos de las fuentes catalanas*, in «Hispania. Revista española de historia», LV/191 (1995), pp. 921-952 e M. AVENTÍN, *La societat rural a Catalunya en temps feudals. Vallès oriental, segles XIII-XVI*, Barcellona 1996, pp. 181-283.

dita feudale e che stava diventando più difficile introdurre elementi di arbitrarietà, come la «*taille à merci*» nelle esazioni signorili¹³.

Dal XIII secolo, i servi non erano precisamente un gruppo sociale impoverito: possedevano terre in proporzioni considerevoli e un accesso alle risorse comunitarie fondamentali che in generale situava i loro possedimenti sopra il limite di sussistenza. Evidentemente ci sono tante variazioni regionali. Uno dei casi più significativi è quello del Béarn nel basso medioevo dove i «*questaux*» sono anche i titolari dei «*casaux*», vale a dire aziende agricole o patrimoni relativamente grandi che, inoltre, in molti luoghi monopolizzavano l'accesso al pascolo e agli spazi comuni di montagna. Infatti, la «*questa*» la prestazione che identificava questi dipendenti, si giustificava per poter accedere agli spazi incolti. Una prova della capacità di questi possessori di «*casaux*» guasconi è che sulle loro terre si potevano creare altre aziende agricole subordinate («*botoys*») dove si installavano i figli secondogeniti degli eredi dei «*casaux*». Ciò permise di rafforzare ancor di più l'egemonia sociale dei «*questaux*», che divennero dei signori su piccola scala¹⁴.

Senza arrivare a costituire un'élite con queste caratteristiche in altre regioni, i servi erano spesso contadini con importanti patrimoni e risorse che li situavano al di sopra della massa della popolazione rurale. In particolare il fatto di disporre di aziende agricole relativamente coerenti, era un vantaggio rispetto ai contadini senza terra o con una quantità di terra insufficiente per alimentare la propria famiglia. Inoltre la tendenza a fissare le riscossioni più arbitrarie come la «*tallia*» o la «*questa*» in un pagamento regolare, come pure la conversione dei servizi di lavoro e gli obblighi servili in tributi in moneta, a lungo termine li favoriva¹⁵.

In alcune regioni come l'Aragona e la Navarra, l'asservimento della popolazione non sembra essere andato così in là come nelle regioni limitrofe della Catalogna Vecchia e il Béarn. Se una tradizione che si fa risalire a Eduardo de Hinojosa considerava i «*mezquinos*» delle fonti aragonesi e navarresi dei secoli XI-XII come «*servi della gleba*», la questione è ancora in discussione tra gli specialisti che si sono occupati del tema più recentemente¹⁶. I livelli delle esazioni sui contadini erano molto elevati a quel

¹³ P. ORTI GOST, L. TO FIGUERAS, *Serfdom and Standards of Living of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348*, in S. CAVACIOCCHI (ed.), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea* cit., pp. 155-172.

¹⁴ CURSENTE, *Une histoire de la questalité* cit., pp. 78-79.

¹⁵ BOURIN, *Les hommes de mansata en Bas-Languedoc* cit., pp. 883-917.

¹⁶ LARREA, *La condición del campesinado navarro-aragonés* cit., pp. 383-409.

tempo come pure le esigenze dei servizi di lavoro. Inoltre, è significativo che ci fossero restrizioni alla libera trasmissione dei patrimoni. Per esempio, secondo il «Fuero General» di Navarra, il signore poteva impadronirsi delle terre dei suoi «villanos», un altro nome che può essere applicato ai contadini asserviti, se questi morivano senza eredi legittimi¹⁷. In Navarra, ma soprattutto in Aragona, le usanze ereditarie che favorivano la ripartizione dei beni e non praticavano la primogenitura, rendono più difficile identificare un tipo di patrimonio servile com'erano i «casaux» dei «questaux» guasconi o i mansi dei servi «remences» catalani, almeno fino al XIV secolo. Tuttavia Carlos Laliena ha segnalato il protagonismo della colonizzazione agricola nel processo di imposizione del servaggio in Navarra e Aragona. In parte perché nei patti di concessione della terra potevano includere la condizione di convertirsi in un dipendente del signore della terra («collazo») oltre al compromesso di sottomettersi ai tributi che identificavano la condizione servile¹⁸. Ma i contadini di Navarra e Aragona, nel basso medioevo, avevano anche dei diritti sulla terra che coltivavano: la potevano trasmettere in eredità e, in circostanze normali, non potevano essere espulsi. Certamente, però, con la diffusione dei «Fueros» di Aragona promulgati nel 1247 che seguivano da vicino il modello del «Fuero» di Jaca, si è imposto in tutto il nord di questo regno un modello enfiteutico senza costrizioni servili, ed è con questo quadro giuridico che dal XIII secolo si sviluppa un vero mercato della terra¹⁹.

Il mercato della terra ha permesso che in luoghi dove la signoria era molto frammentata, i contadini cumulassero terre di più di un signore, però la loro dipendenza personale era unica e ciò ha contribuito a strutturare gerarchicamente la società rurale²⁰. Ma la servitù del basso medioevo era anche una questione giuridica. L'arrivo di nuove idee e nuove istituzioni che relazioniamo con il diritto comune sono essenziali per comprendere lo sviluppo del servaggio del basso medioevo nelle regioni mediterranee.

¹⁷ LALIENA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra* cit., pp. 225-226.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 187 e 211.

¹⁹ *Ibid.*, p. 238 e pp. 273-278. L'autore segnala chiaramente una serie di restrizioni al mercato della terra, per esempio in Navarra, dove era normale che i «collazos» potevano solamente vendere i propri beni fondiari a fratelli o cugini: un modo di ricomporre i patrimoni frammentati dalle spartizioni successive.

²⁰ Una situazione di questo tipo si produce in Catalogna Vecchia e anche in alcune regioni del regno della Borgogna: CARRIER, *Les usages de la servitude* cit., p. 172.

2. I quadri giuridici e il servaggio

Uno degli indicatori, che è stato spesso utilizzato per misurare i progressi della servitù dal secolo XI, è l'esistenza di transazioni che si riferiscono a uomini e donne. Contadini che si trasferivano da un signore a un altro. Infatti, P. Bonnassie aveva già sottolineato l'esistenza, a partire dal secolo XI, di operazioni di questo tipo. Gli esempi più antichi che ha documentato si riferiscono alle contee di Urgell e Pallars dove, però, il servaggio del basso medioevo non si è sviluppato così come è accaduto in maggior misura a est, nella diocesi di Girona²¹. Anche in Aragona e soprattutto in Navarra si possono trovare casi simili. Tutti i contadini situati sotto il livello degli «infanzones» e che non vivevano in un nucleo dotato di un privilegio specifico erano uomini di un signore che li poteva offrire, vendere o legare attraverso un testamento²², e per questo si possono considerare sottomessi a una condizione servile, malgrado la grande diversità di situazioni concrete. In Navarra e Aragona in un contesto di progressiva frammentazione della signoria e di moltiplicazione dei livelli di dominio nella documentazione dei secoli XI e XII possono apparire esempi di signori che dispongono di contadini («mezquinos» o più tardi «collazos»), come individui isolati o addirittura parte di questi stessi²³. Tuttavia queste transazioni, nelle contee catalane come in altri luoghi, per la maggior parte non sono molto esplicite sulle circostanze che le circondano. Le donazioni o le vendite possono fare riferimento a diritti sopra queste persone e non necessariamente implica che ci fosse un trasferimento di questi servi che nonostante il cambio di signore, sicuramente non vedevano alterata la propria situazione. Nulla sembra indicare che i signori fossero in grado di forzare il trasferimento dei propri uomini e donne. Queste transazioni di persone, come è già stato detto, possono essere frutto di una frammentazione dei diritti signorili giurisdizionali.

Comunque, dalla seconda metà del XII secolo, in varie regioni i documenti non si limitano a menzionare le transazioni tra signori dei propri uo-

²¹ P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle. Croissance et mutations d'une société*, Tolosa 1975-76, vol. II, pp. 812-816.

²² LARREA, *La condición del campesinado navarro-aragonés entre los siglos IX y XII* cit., p. 397.

²³ J.J. LARREA, *La Navarre du IV^e au XII^e siècle. Peuplement et société*, Bruxelles 1998, pp. 541-588; LALIENA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XII* cit., p. 122, p. 211 e p. 233-236. Però è significativo che in alcuni dei casi navarresi del XIII secolo questi «collazos» contribuiscano economicamente al cambio di signore, cioè al suo trasferimento ad una signoria diversa.

mini (a volte qualificati come «homines proprii») ma citano il termine servitù o anche il lemma *coloni*. Le carte di emancipazione parlano di liberare gli uomini e le donne o in generale di liberare dal giogo della servitù gli abitanti di un luogo, in termini molto più espliciti che in passato²⁴, anche se le carte di franchigia dei borghi o città sono un buon esempio dell'ambiguità di questo vocabolario o almeno del suo uso in realtà molto diverse.

Ciò si spiega in parte perché nelle regioni mediterranee, il servaggio del basso medioevo si consolida grazie all'arrivo del diritto comune e delle sue formalità e per questo motivo si può distinguere dalle altre forme di servitù dell'alto medioevo che avrebbero potuto sopravvivere più o meno marginalizzate secondo il luogo. Per il caso della Catalogna Paul Freedman è stato il primo a segnalare giustamente che l'idea di una condizione giuridica trasmissibile per eredità si manifesta in documenti di auto-donazione o riconoscimento servile nei quali i contadini accettavano liberamente il nuovo statuto giuridico per sé e i propri discendenti²⁵. Questi tipi di documenti proliferano solo a partire dal XII secolo quando la penetrazione delle idee del diritto romano rendeva molto più espliciti i termini della dipendenza personale. Riconoscimenti servili simili esistevano in altre regioni e questa è una prova della diffusione degli usi legali attraverso specialisti del diritto che però avessero un'influenza innegabile nella società del tempo. Per esempio nel Béarn, una regione dove l'impatto del servaggio era anche relativamente elevato, si possono documentare casi simili. L'anno 1326 un uomo riconosce, davanti a un notaio, di essere un uomo servo e «questal», di possedere un casale ricevuto dal suo signore, e di rinunciare esplicitamente ai suoi diritti, oltre a impegnarsi a non abbandonare la signoria e, qualora lo facesse, a ritornare entro il termine di due giorni²⁶. Nel corso del XIII-XV secolo in Catalogna Vecchia, gli archivi notarili e gli inventari signorili (*caputbrevis*) registrano centinaia di riconoscimenti servili davanti ai

²⁴ Evoluzione semantica ben descritta da M. MOUSNIER, *Dono unum hominem meum. Désignations de la dépendance du XI^e au XIII^e siècle en Languedoc occidental*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen âge», 111-1 (1999), pp. 51-60. Nella donazione di un «manso» al monastero di St. Daniel de Girona, da parte della signora Saurina di Palera, si specifica che chi lo abita può redimersi, cioè togliersi dal collo il giogo del servaggio (*iugo servitutis*) pagando però la «remença», che in questo caso era fissata in cinque solidi: J.M. MARQUÈS, *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)*, Barcellona 1997, p. 195-196, doc. 127.

²⁵ P. FREEDMAN, *The enservment process in Medieval Catalonia: Evidence from Ecclesiastical Sources*, «Viator», 13 (1982), pp. 225-244, e ID., *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge 1991, pp. 89-118.

²⁶ CURSENTE, *Une histoire de la questalité* cit., p. 47.

notai, rinforzati da tributi e giuramenti, che rendevano evidente la libera decisione di ammettere una rinuncia ai propri diritti. In un documento del 1217 un uomo di Linguadoca riconosceva che era l'uomo degli Ospitalieri come lo era stato suo padre e come lo sarebbero stati i suoi discendenti fino alla fine dei tempi. Ma l'atto notarile richiedeva inoltre che questa autodonzione non fosse forzata e che il compromesso si firmasse liberamente²⁷.

Il diritto e i giuristi giocavano un ruolo ambiguo, che poteva stare tanto al servizio dei signori quanto delle forze contrarie alla diffusione del servaggio, come le autorità urbane²⁸. Se da un lato la generalizzazione dei riconoscimenti e autodonzioni ha accompagnato la definitiva imposizione del servaggio, occorre ricordare che il nuovo contesto politico-sociale con nuove istanze giudiziali rendeva ogni volta più necessario per i signori armarsi di documenti scritti in debita forma per evitare la contestazione dei propri diritti, in un contesto di crescente competenza giurisdizionale²⁹. In parte, dunque, i giuristi che concettualizzavano il servaggio in termini di categorie giuridiche adottate dal diritto romano rendevano evidenti le difficoltà per poter giustificare un asservimento legale dinnanzi ai tribunali. Davanti allo sviluppo delle istanze giudiziali era necessario ottenere dai contadini rinunce esplicite ai propri diritti. L'esistenza di tribunali dove si potevano trovare argomenti giuridici contro il mantenimento di una dipendenza equiparata alla servitù spiega la proliferazione di documenti indicativi del servaggio. In questo stesso senso si spiega l'inserimento di certe clausole in questi riconoscimenti servili come quella che indica la rinuncia esplicita a trasferirsi in città o borghi e fare appello ai loro privilegi, senza il permesso del signore, o quelle che stipulavano la rinuncia della prescrizione³⁰.

Nella Catalogna Vecchia quando i documenti diventarono più espliciti riguardo al carattere ereditario del servaggio e riguardo all'impossibilità di abbandonare la terra della signoria da parte dei contadini asserviti si generalizzò anche la possibilità di liberarsi da questi vincoli attraverso il pagamento di un riscatto, la «remença». Rosa Lluch ha dimostrato fino a che

²⁷ BOURIN, *Les hommes de mansata en Bas-Languedoc* cit., pp. 911-912.

²⁸ E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996.

²⁹ V. FARIAS ZURITA, *Entre ofensiva monàrquica i resistència señorial: sobre els orígens de la "servitud" dels homes de mas a la Catalunya dels segles XII-XIV*, in «Recerques: història, economia, cultura», 45-46 (2003), pp. 139-170.

³⁰ FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., p. 96. Sull'importanza di queste clausole: E. CONTE, *Declino e rilancio della servitù: tra teoria e pratica giuridica*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 112-2 (2000), pp. 663-685.

punto i pagamenti dei riscatti o «remences» divennero abituali dalla seconda metà del XII secolo³¹. La «remença» non si riferiva all'impossibilità di abbandonare la terra, ma piuttosto all'obbligo di pagare un tributo al signore per ottenere il suo consenso. La quantità di pagamenti documentati permettono dunque dubitare della sua efficacia come strumento per impedire la mobilità contadina. Un contingente molto importante di coloro che pagavano il riscatto erano ragazze «vergini» che potevano liberarsi pagando una tassa fissata dalla consuetudine in una quantità simbolica e che non poteva esser respinta dal signore. O più esattamente, nel caso in cui i signori rifiutassero di accettare il prezzo simbolico del riscatto, la famiglia della ragazza poteva depositarlo sull'altare della chiesa e il pagamento si considerava valido. La fissazione del prezzo della «remença» per le ragazze «vergini» si è potuto produrre relativamente presto nella diocesi di Girona dal momento che si possono documentare esempi fin dalla prima metà del XIII secolo³². L'accettazione di questi casi era un esercizio di realismo da parte dei signori perché in un mondo dove la signoria era molto frammentata era facile che il matrimonio implicasse cambiare di dominio. Nonostante per altri casi non esistesse una tassa determinata per il riscatto o «remença», tutto sembra indicare che anche qui di solito si giungeva a un accordo sul pagamento, che in teoria era in relazione con la quantità di denaro che il servo si portava con sé dal patrimonio familiare.

La questione fondamentale, però, non era tanto evitare la mobilità contadina ma come ottenerne un profitto. In questo senso l'applicazione della «remença» assomiglia alle tasse di mutazione pagate per le alienazioni dei beni immobili in concessione. Nonostante le restrizioni, in generale, i signori autorizzavano le transazioni e in cambio si tenevano una parte del valore dei beni. Nei due casi l'imposizione di una tassa signorile non sembra essere stata sufficiente per impedire i movimenti o le transazioni, bensì permetteva ai signori di tenersi una parte dei capitali che circolavano tra le famiglie contadine, sia attraverso la compra-vendita sia attraverso i pagamenti delle doti e i diritti di legittima.

³¹ LLUCH, *Els remences* cit., pp. 201-284. Sulle prime menzioni della «remença» e dei «mals usos»: G. FELIU, *Els antecedents de la remença i els mals usos*, in «Quaderns de la Selva», 13 (2001), pp. 209-228 (ristampato in ID., *La llarga nit feudal. Mil anys de pugna entre senyors i pagesos*, Valencia 2010, pp. 153-168).

³² FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., pp. 227-230. Un esempio di famiglia che lascia i soldi sopra l'altare della chiesa in: J.M. PONS GURI, *Document d'aplicació del dret senyorial*, in ID., *Recull d'estudis d'història jurídica catalana*, Barcellona 1989, III, pp. 193-196.

La documentazione della diocesi di Girona ha anche permesso di constatare che nella immensa maggioranza dei casi, coloro che pagavano il riscatto non lo facevano per rimanere liberi dal vincolo servile, bensì per cambiare signoria. Appena ottenuta la carta di 'redenzione' che lo faceva libero, il contadino normalmente firmava una autodonazione del suo corpo a un nuovo signore. Nei casi più frequenti, come il trasferimento per causa matrimoniale, i signori del luogo di destinazione chiedevano ai coniugi che si installavano nei propri domini di liberarsi dei loro vincoli di dipendenza previ, oltre che firmare e giurare una autodonazione. In questo modo si assicuravano che tutti gli occupanti dei loro mansi erano uomini «solius», vale a dire che non avevano nessun altro signore.

Se occasionalmente si trovano esempi di signori che reclamano contadini fuggitivi per esigerne il ritorno, spesso non conosciamo abbastanza le circostanze, però tutto fa pensare che si tratti di una misura di pressione per ottenerne il pagamento della «remença» o sicuramente la cessione del possesso che i signori non potevano confiscare se non rispettando un procedimento strettamente regolato. In realtà, per quei casi dove il fuggitivo era di una famiglia che ancora occupava terre nel dominio, era sufficiente per i signori indirizzarsi a questi per negoziare il pagamento della «remença» corrispondente. Non dobbiamo scartare neanche il fatto che persone che vivevano fuori dal manso familiare potevano diventare eredi del patrimonio e per questo si chiedeva loro di rendere effettiva la residenza permanente, che si può dunque interpretare come servaggio. In questo caso e in altri l'interesse del signore non era necessariamente quello di far tornare il servo fuggitivo bensì ottenere l'occupazione efficace e produttiva dei poteri del suo dominio.

Nelle contee catalane, come in altre regioni, il servaggio si inseriva in una società dove c'erano tanti tipi di vincoli di dipendenza, alcuni dei quali implicavano una limitazione alla libertà di movimento. Per esempio, nei contratti di apprendistato era anche prevista la residenza continuata degli apprendisti nelle botteghe dei maestri e la cattura di chi andava via senza permesso. Però gli esempi del genere potrebbero moltiplicarsi.

3. Mobilità contadina e servaggio

La mobilità contadina ha avuto un'influenza decisiva nella scomparsa del servaggio nel basso medioevo. In alcune regioni finì per fare scomparire lo status servile, però in altre contribuì ad adattarlo a una nuova situazione. Ci sono molte evidenze della importanza crescente che acquisiscono i movimenti di popolazione dal XII secolo. I contadini potevano approfittare

tare della concorrenza tra le signorie per abbandonare quelle più oppressive o per trovare quelle che offrivano maggiori opportunità per il loro futuro. Una lamentela (*querimonia*) del XII secolo, presentata dagli abitanti delle località di Caldes e Llagostera segnala che un centinaio di giovani avevano abbandonato la signoria per fuggire dal duro regime che era stato loro imposto per installarsi in altri domini dove le cose potevano andare meglio. Il testo segnala che si trattava di giovani che avevano denaro e che pertanto la loro emigrazione era una perdita significativa dal punto di vista della signoria³³.

La mobilità contadina aveva anche altri destini. Un gran numero di piccole città o borghi che proliferavano in tutte le regioni del Mediterraneo nord-occidentale hanno attratto immigranti provenienti dalle comunità contadine. Questo è un fenomeno che si può rilevare nel corso dei secoli XII-XIII tanto in Linguadoca, in Guascogna, come in Catalogna e Aragona. Che si tratti di «bastides», «vilesnoves» o «castra», in un modo o in un altro, la formazione di nuovi nuclei urbani o semiurbani viene alimentata da eccedenze demografiche delle popolazioni contadine, sia per l'abbandono dei loro antichi luoghi di residenza, sia per un movimento più sottile dei figli o figlie che non ereditavano il patrimonio. Secondo i contesti regionali possiamo trovare un movimento o l'altro, però in generale la concentrazione della popolazione in nuovi nuclei di tipo urbano richiedeva una simile concentrazione della signoria che visibilmente mancava in alcuni luoghi come la Catalogna Vecchia.

Lo storico dei «remences» catalani J. Vicens Vives già aveva sottolineato molto tempo fa che il servaggio era una risposta al fenomeno delle migrazioni verso le città o verso le terre sottratte ad al-Andalus³⁴. In realtà i due fenomeni si completano. Non c'è dubbio sulle migrazioni «popolari» verso terre conquistate nel XII e XIII secolo nel sud della Corona d'Aragona; è una questione sopra la quale esiste già una abbondante bibliografia, però non dobbiamo dimenticare che una parte importante dei coloni dei territori conquistati venivano da nuclei urbani e nel futuro risiederanno in altri nuclei urbani, in un paesaggio abbastanza diverso da quello che si associa col servaggio del basso medioevo. In questo senso, forse, non sarebbe male ricordare che una delle principali iniziative per il ripopolamento nella

³³ T.N. BISSON, *Tormented voices. Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia. 1140-1200*, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1998, p. 100.

³⁴ J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas (en el siglo XV)*, Barcellona 1945 (ed. 1978, p. 21) sulla questione cfr. anche FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., pp. 138-139 e pp. 144-145.

regione di Valencia, alla fine del regno di Giacomo I, è consistita nell'indirizzarsi alle autorità municipali di Barcellona³⁵, e che una parte degli effettivi colonizzatori si nutriva precisamente degli stessi settori delle milizie urbane che avevano partecipato alla conquista. Una parte sostanziale degli eccedenti demografici delle comunità contadine già stava contribuendo alla crescita dei borghi e piccole città del nord della Catalogna o Aragona, proprio come succedeva anche in Linguadoca o in Guascogna.

Non ci dobbiamo sorprendere che i titolari dei mansi, i detentori dei principali patrimoni agricoli, non fossero tra i primi candidati all'emigrazione. L'installazione in terre lontane senza dubbio aveva i suoi rischi e implicava uno sforzo importante per mettere in funzionamento una nuova azienda agricola. Proprio come afferma P. Freedman «i *tenentes* insediati sui mansi, come lo erano i contadini della Catalogna Vecchia, e specialmente quelli che erano soggetti ai «mals usos», non erano elementi marginali o sradicati. Erano quasi proprietari (anche se erano oppressi) che detenevano possessi interi, più che i giornalieri che si affannavano per vivere in condizioni di sostanziale mancanza di terra». Erano questi ultimi, quelli che erano più disposti ad andare via per colonizzare nuove terre³⁶. In molte regioni mediterranee erano i figli dei possessori di mansi o dei «casaux» coloro che riempivano i nuovi borghi o le città. E il tipo di dipendenza dei nuclei urbani in generale escludeva il servaggio, attraverso franchigie concesse alla collettività.

L'esistenza delle franchigie urbane sembra essere stata sufficiente in diversi luoghi per porre fine al servaggio, attraverso la progressiva inclusione della popolazione rurale in un sistema che annullava progressivamente alcuni dei suoi elementi più caratteristici³⁷. Nel Béarn, dopo le *bastides*, la formazione dei borghi, permette di estendere le franchigie agli abitanti. In

³⁵ Lettera del re Giacomo I ai «consellers» di Barcellona del 1270: J. TORRÓ, *El naixement d'una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276)*, Valencia 1999, pp. 100-101. Sulle origini dei 'popolatori' del regno di Valencia e i movimenti migratori che comporta la colonizzazione del territorio conquistato si veda anche E. GUINOT, *Els fundadors del regne de València: repoblament, antroponímia i llengua a la València medieval*, Valencia 1999 e più recentemente A. FURIÓ e F. GARCIA-OLIVER, *The horizons of the city. Rural mobility in a frontier land (The valencian country, 1250-1350)*, in S. CAROCCI (ed.), *La mobilità sociale nel medioevo*, Roma 2010, pp. 513-554.

³⁶ FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., p. 145 (traduzione catalana: *Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval*, Vic 1993, p. 163).

³⁷ Anche se questi processi sembrano essere gradualisti: M. MOUSNIER, *Ville et servage en Languedoc Toulousain: l'air de la ville rend-il libre?*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen âge», 112-2 (2000), pp. 919-939.

molti casi queste franchigie si concretano nel «For di Morlaàs» che si utilizza ripetutamente come modello, per molte comunità del sudovest francese, tra i quali possiamo includere le collettività contadine³⁸. Anche se ci sono ancora gruppi di servi «questaux» alla fine del XIV secolo, come dimostra la lista di Gaston Fébus del 1387, il movimento di creazione di *bastides* e borghi franchi mette in crisi il mondo dei «questaux» e la sua egemonia locale. Alle liberazioni collettive si aggiungono le individuali che esimono dal pagamento della «questa», la tassa servile per eccellenza, in cambio di un canone fisso in denaro. Anche in Aragona, l'evoluzione a partire del XIII secolo, presenta molti elementi comuni con la realtà della Guascogna. Il servaggio è andato sparendo in parallelo alla diffusione del «Fuero» di Jaca a livello di tutto il regno, fino a giungere ai «Fueros» generali promulgati nel 1247³⁹. Vale a dire, nelle regioni dove c'era un'importante riorganizzazione del popolamento e dei cambi giurisdizionali significativi questi potevano provocare indirettamente la dissoluzione dei vincoli servili.

Il trasferimento in borghi e città poteva danneggiare i signori dei domini confinanti o vicini. La creazione di nuovi centri urbani si faceva spesso in un contesto di concorrenza. Pertanto la creazione di nuovi insediamenti urbani a volte era combattuta con tutti i mezzi possibili da parte delle signorie vicine. In questo contesto è possibile che alcuni signori abbiano tentato di frenare i movimenti di popolazione o come minimo la partenza dei contadini dei propri domini, però è dubbio che i meccanismi del servaggio fossero realmente efficaci in questo senso. Per il caso dell'Aragona, Carlos Laliena, afferma giustamente che la cattura dei servi fuggitivi era un processo troppo costoso quando risultava facile trovare giovani contadini disposti a riempire i vuoti lasciati dagli emigranti. Pertanto la strategia signorile, più realista, si limitava ad assicurare che i contadini abbandonassero i loro diritti sulla terra in concessione⁴⁰. Il «Fuero General» di Navarra, obbligava il «villano» ad avere la casa abitata, però in caso contrario si limitava a prevedere un rituale che implicava l'abbandono del possesso nelle mani del suo signore. Vale a dire che era sufficiente rendere pubblico il desiderio di lasciare la terra in concessione con l'impossibilità di pagare la «pecha» e fare i servizi di lavoro previsti. Secondo una pratica

³⁸ CURSENTE, *Une histoire de questalité* cit., p. 111. Sul processo di fondazione dei borghi, *castra e bastides*: B. CURSENTE, *Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (XI^e-XV^e siècle)*, Tolosa 1998, pp. 169-215.

³⁹ LALIENA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII* cit., p. 239.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 75; LARREA, *La Navarre du IV^e au XII^e siècle* cit., p. 554.

che si ritrova in altri contesti, i signori si limitavano quindi a esigere dai fuggitivi il pagamento dei tributi pendenti⁴¹. Non c'è dunque l'imposizione di un riscatto come quello che si esigeva nelle contee catalane, ossia la «remença». È importante constatare che l'obbligazione di cedere il possesso al signore si basava sull'idea che questi beni immobili in definitiva appartenevano al signore. Questo stesso principio lo troviamo in altre regioni più a ovest nella Penisola iberica⁴². In pratica, i signori si limitavano a imporre la necessità di trovare un sostituto che svolgesse funzioni simili al contadino che se ne andava o, detto in un altro modo, cercavano di limitare l'ambito della libera disponibilità del possesso terriero a persone della stessa condizione sociale. Non è difficile trovare esempi in ogni parte di questa limitazione alla libera disposizione dei beni, in particolare nei nuclei che ricevevano «fueros» o «franchises». Se ciò era così negli ambiti protetti dalle franchigie, poteva esserlo ancora con più ragione negli spazi che ne rimanevano al margine.

Queste limitazioni alla mobilità ricordano anche quelle che sperimentavano i musulmani («mudéjares») nei territori conquistati dai cristiani durante il XII-XIII secolo al sud della Corona d'Aragona. Per poter abbandonare la signoria, i «mudéjares», dovevano pagare tutti i debiti che avessero verso il loro signore. È possibile che un certo livello di indebitamento verso il signore fosse uno strumento destinato a ostacolare i movimenti dei contadini musulmani, che potevano essere considerati fuggitivi se non pagavano precedentemente quello che dovevano. Parlando degli «eixarics», cioè dei musulmani che non formavano parte di una comunità («aljama») strutturata, J. Torrò afferma che la loro installazione implicava un indebitamento con sementi, attrezzi o soldi per il mantenimento iniziale, e questo debito era il meccanismo utilizzato per trattenerli se volevano cambiare signore, pur non essendo formalmente legati alla terra⁴³. Di fatto le comu-

⁴¹ LALIENA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII* cit., pp. 221-225.

⁴² José Luis Martín ha potuto domandarsi se non c'erano contadini di «remença» in Castiglia e Leon, basandosi su questo argomento, dal momento che i signori, secondo alcuni «fueros», potevano prendere tutto o parte dei beni dei contadini che abbandonavano il dominio: J.L. MARTÍN, *¿Campesinos de remensa en Castilla y León? (Siglos XII-XIII)*, in «En la España medieval (Estudios en memoria del Profesor D. Salvador de Moxó, II)», 3 (1982), pp. 37-48. Si veda la critica pertinente di P. MARTÍNEZ SOPENA, *Liberté et servitude paysanne en Castille et León, du X^e au XIII^e siècle*, in D. BOISSEUIL, P. CHASTANG, L. FELLER, J. MORSEL (edd.), *Écritures de l'espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts à Monique Bourin*, Parigi 2010, pp. 595-612.

⁴³ Anche se J. Boswell aveva fatto notare che la terminologia servile era usata per parlare di questi musulmani chiamati «eixarics», Torrò puntualizza che non erano propriamente vincolati alla terra come servi: J. TORRÓ, *El naixement d'una colònia. Dominació i resistència a la fron-*

nità musulmane obbligate a vivere con poche risorse, erano un'importante fonte di manodopera per i cristiani. Gli eccedenti demografici forzati a lasciare l'«aljama» di origine passavano a convertirsi in «eixarics» che lavoravano con contratti di breve durata per i nobili, ecclesiastici e cittadini. Però alla fine del medioevo, quando il contesto di declino demografico si faceva più evidente, i «mudéjares» potevano tentare di sfruttare le diversità delle signorie e trasferirsi dall'una all'altra alla ricerca di condizioni più vantaggiose. In particolare, i «mudéjares» potevano tentare di trasferirsi al dominio reale, e i nobili si lamentavano amaramente delle facilità che gli si dava a questo proposito. Sicuramente la scarsità della manodopera agraria situava i «mudéjares» del XV secolo in una posizione relativamente migliore comparata con quella dei loro predecessori del XIII secolo, ma è significativo che le richieste signorili non si limitino al pagamento dei debiti pendenti ma anche al fatto che alcuni «mudéjares» potevano tenere terre dalle signorie d'origine dopo essersi installati in una comunità di dominio reale⁴⁴. Ancora una volta, quindi, uno dei principali punti di conflitto nella mobilità contadina era precisamente che chi lavorava la terra non era più sottomesso alla giurisdizione del suo signore.

Se guardiamo di nuovo il caso della Guascogna, le carte di franchigia che proliferavano tra il 1250 e il 1350 indicano, a volte molto esplicitamente, che non si possono ammettere tra i nuovi abitanti i titolari di «casaux» o «casalatges», che inoltre si paragonavano a feudi che richiedevano un omaggio «questal». Per esempio, a Bellocq, il primo borgo che riceve la denominazione di «bastida», l'anno 1281, si escludono esplicitamente i possessori di «casaux» o i loro figli, eccetto quelli che vivono nel territorio della *bastide*. In generale i nuovi insediamenti urbani erano destinati ad accogliere i figli che non avevano ereditato il *casal* o che non potevano installarsi nelle loro terre, cioè gli «esterlos». Il problema lo costituiscono in alcuni casi i titolari dei «botoys», aziende agricole di secondo livello, che si assegnano ai secondogeniti dei possessori dei «casaux», i «questaux». In effetti, i «botoyers» possono installarsi in un luogo franco però trattenere le terre, comportando perdite di potenziali contribuenti alla «questa» comunitaria. O al contrario alcuni titolari di case potevano di-

tera valenciana (1238-1276), Valencia 1999, p. 98 e pp. 196-197; J. BOSWELL, *The Royal Treasure: Muslim communities under the Crown of Aragon in the fourteenth century*, New Haven 1977, pp. 40-41.

⁴⁴ M. MEYERSON, *The muslims of Valencia in the Age of Fernando and Isabel: Between Coexistence and Crusade*, Berkeley 1991, pp. 18-33 (*Els musulmans de València en l'època de Ferran i Isabel: entre la coexistència i la croada*, Valencia 1994, pp. 55-61).

ventare beneficiari della franchigia senza avere bisogno di trasferirsi realmente al borgo. In alcuni casi i possidenti si vedono obbligati a cedere i propri diritti sulla terra prima di installarsi in un luogo franco o eventualmente negoziare con il signore la conversione del servaggio e la «questa» in una rendita fondiaria. Si tratta di una fase di trasformazione del potere sugli uomini in un dominio sulla terra⁴⁵.

Nella Catalogna Vecchia, dove il servaggio dei contadini dei mansi era ben consolidato verso il XIII secolo, le fondazioni di nuovi insediamenti di tipo urbano non implicavano necessariamente cambi sostanziali nella condizione giuridica dei nuovi abitanti. I «costums» della diocesi di Girona si riferiscono al gruppo di uomini giovani (*iuvenes homines*), cioè *homines proprii* che mantenevano il vincolo servile, la dipendenza personale, pur non vivendo in un manso. Erano i contadini senza potere che in alcuni luoghi costituivano il contingente di abitanti dei piccoli nuclei proto-urbani («celleres») documentati al principio del XIV secolo. Si tratta, come gli «esterlos» del Béarn, dei secondogeniti dei titolari dei mansi, i fratelli più giovani, e da qui il nome assegnato nella nomenclatura giuridica. Si è potuto constatare in alcuni luoghi la rivalità che c'era tra questi gruppi e quelli dei titolari dei mansi che avevano più risorse, per esempio a proposito della contribuzione rispettiva all'opera della chiesa pievana⁴⁶.

Nella regione montuosa dell'antica contea di Besalú, la creazione di una nuova popolazione («pobla»), a Santa Pau, in una data così tardiva come l'anno 1300, permette di documentare il processo di formazione del nuovo insediamento urbano con molti dettagli grazie all'esistenza di un ricco fondo notarile. La carta di franchigia concessa dal signore della valle si riferisce esplicitamente agli uomini giovani che si convertono in abitanti permanenti della «cellera» che si creava accanto al castello. Pertanto il nuovo nucleo incastellato si nutriva dei secondogeniti e delle secondogenite dei mansi, e il fatto d'installarsi non implicava l'eliminazione dei vincoli di dipendenza. Al contrario, i nuovi abitanti si compromettevano a risiedervi in modo permanente e rendevano omaggio al loro signore seguendo gli usi servili caratteristici dei contadini dei mansi. Le franchigie di Santa Pau, del 1300, registrano la liquidazione di alcuni «mals usos» e altri diritti signo-

⁴⁵ VIADER, *Le servage en Gascogne et en Languedoc aux XIII^e et XIV^e siècles* cit., pp. 41-66.

⁴⁶ J.M. PONS GURI (ed.), *Les col·leccions de costums de Girona*, Barcelona 1988, pp. 87-89, p. 344; «Cellera» è il nome che ricevono gli insediamenti che si creavano attorno alle chiese: E. MALLORQUÍ, *Les celleres medievals de les terres de Girona*, in «Quaderns de la Selva», 21 (2009), pp. 117-148; ID., *Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV*, Barcellona 2011, pp. 381-383.

ri, mantenendo però la «remença» caratteristica del servaggio, sebbene questa diventi un tributo fisso. Secondo il testo, le donne vergini di Santa Pau potevano emanciparsi pagando solo i 2 soldi e 8 denari che stabilivano gli usi e i costumi della terra, le altre donne pagando 10 soldi e gli uomini giovani pagandone 20, oltre ad una libbra di cera in tutti i casi per la signora del castello⁴⁷. Il caso di Santa Pau era particolarmente conservatore perché il nuovo nucleo fortificato era promosso dallo stesso signore che possedeva i mansi dei dintorni. Le franchigie non pretendevano di attirare uomini di altre signorie ma «giovani» che continuavano a essere vincolati allo stesso signore del manso di origine. Un caso simile è quello di Hostalric, una piccola *villa* costruita su iniziativa del visconte di Cabrera accanto a uno dei suoi castelli al sud di Girona. Secondo la carta di popolamento i suoi abitanti sarebbero stati franchi e liberi, e tra gli altri privilegi avevano garantita la libertà di movimento con eccezione, però, di quelli che erano «homines proprii» del visconte che non potevano scegliere un altro signore o andare via senza ottenerne la licenza, cioè, probabilmente, pagando la «remença»⁴⁸. Nonostante le franchigie concesse agli abitanti del nuovo borgo, questi potevano mantenere i legami di dipendenza servile verso il proprio signore quando questo era anche il signore dell'insediamento.

Orbene, la mobilità verso i nuovi borghi in generale si realizzava spesso in un clima di concorrenza perché i signori dei nuovi nuclei urbani non

⁴⁷ «Item quod omnes iuvenes homines dicte cellarie presentes et futuri possint semper se redimere a nobis et nostris heredibus et successoribus cum viginti solidis presentis monete barchinonense de terno, quos donet tamen quilibet ipsorum inter omnia pro redempcione, et ultra donet quilibet unam libram cere domine castri que ipsam redempcionem firmaverit et laudaverit. Item quod quelibet iuvenis femina corrupta et quelibet mulier vidua habitatrix dicte cellarie volens se redimere a domino possit hoc facere cum decem solidis predictae monete, quos tamen donet inter omnia pro redempcione, et domina castri habeat inde a qualibet ipsarum unam libram cere pro firma sua redempcionis predictae. Item quod quelibet femina virgo dicte cellarie possit se redimere semper a domino ad bonum usum et consuetudinem terre, scilicet, cum duobus solidis et VIIIo denariis predictae monete, quos tamen donet pro redempcione, et unam libram cere domine castri, ut est dictum de alis». Le franchigie stabilivano anche quale doveva essere la tassa richiesta in concetto di «ferma d'espolti», l'altro «mal ús» caratteristico del servaggio del quale non venivano esenti. J. SOLER I JIMÉNEZ, *La formació de la pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331)*, Barcellona 2008, pp. 153-158.

⁴⁸ «Exceptis personis hominum nostrorum propriorum, qui alium dominum sine voluntate nostra facere non possint nec ad alium locum se transferre». A. MARTÍNEZ GIRALT, *Els orígens del mercat i de la vila nova d'Hostalric (1242-1243) (Acta Hostalrici, 1)*, Hostalric 2008, pp. 18-19. Un'altra concessione ambigua per quanto riguarda la «remença», soppressa solo per le vergini e per gli uomini e donne sposati all'interno del dominio: E. MALLORQUÍ, M. VARAS, *Un privilegi de Jaume I per als habitants de Caldes, Llagostera i Santa Seclina*, in «Quaderns de la Selva», 11 (1999), pp. 109-123.

erano gli stessi dei mansi dei dintorni e perché spesso c'erano altri nuclei insediativi vicini con i quali s'istituiva una rivalità⁴⁹. È il caso delle fondazioni reali del XIII secolo che si situano ai margini delle contee d'Empúries in uno spazio pieno di piccoli domini signorili. Uno dei casi più conosciuti è quello della città di Figueres promossa dal re Giacomo I o da suo figlio, l'infante Pietro, nuovo insediamento che riceve una generosa carta di franchigia nel 1267. In questo borgo, come in altri casi, si riconosceva immediatamente ai nuovi 'popolatori' la condizione di abitanti del posto, e pertanto il semplice fatto di trasferire il domicilio poteva implicare un cambio di signoria. In questo caso, in aggiunta, la carta di franchigia alludeva esplicitamente agli uomini che accorrevano al borgo provenienti da qualsiasi tipo di dominio (nobiliare, ecclesiastico o da un'altra città). In questa regione nella seconda metà del XIII secolo, la «remença» era pienamente consolidata e pertanto bisogna supporre che gli immigranti avrebbero dovuto pagare per ottenere il diritto di abbandonare i propri mansi o la località d'origine; nonostante la carta del 1267 riconoscesse agli abitanti i diritti di trasferirsi a Figueres senza dover pagare nessuna «remença»⁵⁰. In altri casi le franchigie comportano di alterare i diritti del signore del nuovo nucleo di popolamento verso i suoi uomini; però in questi casi, e in altri simili, il re interferiva nei diritti dei signori dei mansi da dove provenivano i nuovi abitanti del borgo.

Inoltre Figueres ottenne abbastanza successo da attrarre i servi dei domini rurali delle vicinanze. L'anno 1281, diverse istituzioni religiose si lamentarono perché si accoglievano nel nuovo borgo uomini che avevano *mansatas* dei propri domini, con i danni conseguenti. Il re Pietro II diede loro ragione e ordinò di non ammettere nella città persone che avessero ancora mansi o possedimenti simili⁵¹. Questa è una questione che mi sembra

⁴⁹ V. FARÍAS, *El mas i la vila a la Catalunya medieval: els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV)*, Valencia 2009, pp. 396-404.

⁵⁰ «Quod aliquis qui in dicta villa populabit qui sit ecclesie, militis vel hominis ville, et in dicta permaneat non teneatur se redimere a dominio cuius erit sed incontinenti sit noster», J.M. FONT RIUS, *Cartas de poblaci6n y franquicia de Catalu6a*, Madrid-Barcellona, 1969-1983, I-1, pp. 464-467, doc. 316; A. COBOS (ed.), *Llibre de privilegis de la vila de Figueres*, Barcellona 2004, pp. 19-22, doc. 1.

⁵¹ «Mandamus vobis qualiter tales non recipiatis deinde. Imo si aliquis recipistis a predicta vicinitate expellatis dum bordas sive mansatas tenerint pro eisdem» (cioè per i signori dei domini vicini), Arxiu de la Corona d'Arag6 (Barcellona), Pere II, Reg. 50, f. 244. La creazione di Figueres si deve all'infante Pietro secondo il cronista Desclot che narra anche l'attacco e la distruzione fatta dal conte d'Empúries nel 1274; F. SOLDEVILA, *Pere el Gran (I. l'infant)*, Barcellona 1995, pp. 367-368.

cruciale: i signori ecclesiastici non si lamentavano del fatto che i loro uomini emigrassero verso il nuovo borgo reale, ma che lo facessero conservando i propri diritti sui mansi di origine. I signori dei domini che circondavano il borgo si potevano trovare non solo con una perdita di effettivi delle proprie famiglie servili, ma qualcosa di ancora più grave come poteva essere che i propri mansi fossero nelle mani di persone che non vivevano nei loro domini, e sulle quali difficilmente potevano esercitare un potere di tipo personale. La prudenza del re Pietro al riguardo si osserva anche nel progetto fallito di creare un altro borgo pochi km a sud di Figueres, in una località chiamata Borrassà. L'anno 1280 il re scriveva al suo balivo Astruc Ravaya per far portare a termine il nuovo borgo che già si stava formando e per concedere ai suoi abitanti le franchigie che fossero convenienti. Però la cosa più interessante è che il re chiedeva anche che si accordasse con alcuni dei signori dei domini vicini ammettendo la possibilità che i loro uomini s'insediassero nel nuovo centro urbano senza perdere i propri diritti su questi uomini e donne, alcuni dei quali già erano a Borrassà⁵².

Un altro caso che mostra i potenziali conflitti che provocavano i nuovi insediamenti reali è quello di La Ral, un nucleo che il re Giacomo I tentava di popolare, nel 1248, giusto a sud di Camprodon, un borgo monastico con il quale era destinato a competere. L'abate di Camprodon dovette riconoscere presto l'efficacia della fondazione reale che pochi anni dopo minacciava di spopolare il suo borgo⁵³. In primo luogo dovette concedere una carta di franchigia agli abitanti del suo borgo, e poco dopo giunse a un accordo con il re e i suoi ufficiali per tentare di evitare o lenire gli effetti dell'emigrazione verso il nuovo nucleo di popolazione. Nella carta di franchigia del 1248 l'abate esonerava gli abitanti di Camprodon dai «mals usos» più caratteristici del servaggio e soprattutto dalla «remença», però permetteva solo ai suoi abitanti di trasmettere i beni a parenti collaterali a

⁵² «Possitis etiam concidere cum priore de Ledone et A. de Ordeis quod homines quos ipsi iam habent in dicta populatione et homines etiam eorum qui venerint aliunde ad dictam populationem sint sui; et ius quod hodie habent in ipsis hominibus, in futurum habeant in eisdem. Hoc idem possitis concidere cum R. de Palaciolo de hominibus suis, qui iam sunt in dicto loco populati et qui illuc venerint aliunde»: FONT RIUS, *Cartas de població y franquicia de Catalunya* cit., I-1, p. 502, doc. 339. L'iniziativa reale si racchiude in una politica di acquisizioni da parte del re nella zona (castelli di Pontós e Creixell): S. CINGOLANI, *Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins, (1258-1285)*, Barcellona 2011, docc. 42-45, 47-51 e 149.

⁵³ «Quia predicta villa Campirotundi quotidie diminuebatur et distruebatur eo quod homines qui commorari solebant in villa Campirotundi se transferebant ad villam de Regali et ad alia loca»: A. PLADEVALL, *Creació i antagonisme de les vegueries de La Ral i Camprodon*, in «Estudis d'Història Medieval», 4 (1971), pp. 47-51.

condizione che questi fossero *homines proprii et solidi* del monastero, per i possedimenti che tenevano in concessione. Nell'accordo del 1251 si sottolineava che se qualcuno era entrato a far parte della *universitas* del borgo di La Ral e più tardi tornava al dominio del monastero di Camprodon l'abate poteva trattarlo come se fosse un uomo suo⁵⁴. Cioè l'abate cercava di evitare l'emigrazione però con più forza cercava di evitare che gli uomini che possedevano beni dentro il suo dominio potessero ottenere la protezione che offrivano i privilegi dei borghi reali.

Ancora più evidente è il testo di un altro accordo a proposito di La Ral, in questo caso sottoscritto da un altro abate, signore di vasti domini situati a sud della nuova fondazione reale. In base all'accordo dell'abate di Sant Joan delle Abadesses, del 1262, i suoi uomini potevano andare liberamente nel nuovo insediamento, senza pagare nessuna «remença», se non possedevano mansi di proprietà abbaziale, sempre e quando realmente risiedevano e avevano casa a La Ral⁵⁵.

Questa conflittualità spiega che alle Corti di Barcellona del 1283, il re Pietro, in un contesto di pressione da parte della nobiltà, accettasse un accordo/«constitució» (*Item quod in terris sive locis* o «En les terres o llocs») che è diventato famoso perché stabilisce precisamente l'obbligo di pagare la «remença» da parte di quelli che volevano emigrare in un luogo del re, lì dove era consueto pagarla. Era la prima volta che il riscatto o «remença» appariva in una norma di questo rango, più tardi confermata e ampliata, ed è per questo che si considera un referente nella storiografia sul servaggio catalano⁵⁶. Il testo, come non poteva essere altrimenti, si riferisce esplici-

⁵⁴ «Item dicimus quod si aliquis vel aliqua de honore Campirotundi iuraverit universitati alicuius ville domni regis et redierit postea causa habitandi et steterit in honore dicti monasterii quod abbas possit dictos homines tractare sicut suos proprios et sint sui»: PLADEVALL, *Creació i antagonisme de les vegueries de La Ral i Camprodon* cit., pp. 47-51. Secondo la carta concessa dall'abate di Camprodon, nell'anno 1248, i suoi abitanti venivano liberati dal pagamento della «remença»: «Item facimus vos et successores vestros, in perpetuum, franchos de omni redemptione vestrorum corporum» (FONT RIUS, *Cartas de población y franquicia de Cataluña* cit., I-1, pp. 423-425, doc. 290).

⁵⁵ «Convenimus et promittimus vobis iam dicto domino Regi et vestris successoribus quod nostri homines qui capud mansos non habent et possident possint venire libere sine aliqua redemptione nostra in quocumque loco sint ad villam de ça Reyral causa ibidem populandi, exceptis hominibus baiulia Petri de Rovira, dum modo ibidem faciant residentiam et habeant domos proprias». PLADEVALL, *Creació i antagonisme de les vegueries de La Ral i Camprodon* cit., pp. 52-53, doc. 5; J. FERRER I GODOY, *Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273)*, Barcellona 2009, pp. 588-591, doc. 383.

⁵⁶ «Item quod in terris sive locis ubi hominis redimi consueverint non transferant domicilia sua ad loca nostra nisi se redimerint», *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del*

tamente agli emigranti che potevano insediarsi nei nuclei urbani del re senza previamente avere effettuato il pagamento del riscatto che segnava la fine della loro dipendenza personale verso il proprio signore di origine. Si regolavano anche i casi, probabilmente numerosi, di persone che senza avere pagato il riscatto già si erano installati in un borgo o città reale, per i quali si stabiliva il ritorno a meno che non potessero appellarsi al principio di prescrizione di un anno, un mese e un giorno.

Questo testo legislativo è un buon esempio della difficoltà che incontravano i nobili nel trattenerne i propri servi. Senza la collaborazione dei signori dei luoghi di destinazione era difficile evitare gli spostamenti della popolazione da un luogo ad un altro. Se gli abati di Sant Pere de Camprodon e Sant Joan de les Abadesses, avevano cercato un compromesso con il re Giacomo I era proprio per questo obiettivo. Le lamentele dei signori dell'Empordà per la perturbazione che comportava la creazione del borgo di Figueres andava nello stesso senso. La «constitució» delle Corti di Barcellona del 1283 rendeva generale ciò che si cercava da molto tempo a livello particolare. Il quadro delle Corti, intese come uno spazio di negoziazione tra l'*élite* e il re, mette in primo piano il monarca come signore di borghi o città che erano un punto di destinazione per i figli e le figlie dei contadini dei mansi, però evidentemente il problema influenzava ugualmente le fondazioni signorili, come Hostalric o Santa Pau, che potevano attrarre uomini di altri domini signorili. Anche le fondazioni signorili potevano produrre effetti simili a quelli delle fondazioni reali. Le stesse preoccupazioni per impedire che i titolari dei mansi si trasferissero a un nucleo di popolazione di un'altra signoria appare ripetutamente. Per esempio, l'espansione della piccola città di Bascara di dominio del vescovo di Girona provocò le proteste del signore di Vilademuls che possedeva un esteso dominio rurale giusto accanto. In un accordo sottoscritto nel 1249, il vescovo accettò di non accogliere più *ad populandum* nessun uomo del territorio di Vilademuls a meno che non vi fosse la licenza del signore. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi⁵⁷.

La stessa norma «En les terres o llocs» del 1283 stabiliva qualcosa di più generale tanto per i servi «remences» quanto per chi non lo era: prima di

Principado de Cataluña, I, Madrid, 1896, p. 147. Sull'importanza giuridica di questa «constitució»: P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom*, in «Medieval Studies», 48 (1986), pp. 288-314.

⁵⁷ Senza la pretesa di completezza, si vedano alcuni esempi in L. TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne: Les origines de la "remença" catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 112-2 (2000), pp. 827-865.

trasferirsi a vivere in un borgo reale, gli uomini dei domini nobili dovevano cedere le proprie terre, i propri possedimenti, a qualcuno dello stesso livello oppure dovevano cederle al proprio signore⁵⁸. I signori catalani del secolo XIII cercavano di evitare che chi possedeva le terre dei propri domini non fossero persone protette dai privilegi e franchigie dei borghi reali. Questo come già si è visto era un principio abbastanza generale, applicato addirittura dove non c'era servaggio. Spesso si imponeva agli emigranti la rinuncia ai loro diritti alla terra. Una condizione che come si è già segnalato si ritrova in altre regioni dell'Europa meridionale. Tra i fenomeni generali c'è la capacità di attrarre 'popolatori' da parte dei vecchi e nuovi centri urbani, però è abbastanza frequente dovunque che i signori dei domini rurali cerchino di evitare la perdita di popolazione o come minimo cerchino di evitare che i contadini che possiedono la terra dei loro domini possano beneficiare dei privilegi delle comunità urbane. Per citare un esempio di una regione periferica come può essere la Galicia, secondo un privilegio offerto dal re Alfonso IX alla città di Compostela, nell'anno 1214, gli «iuniores de cabeza» non potevano essere accolti come abitanti nei borghi del dominio reale, e gli «iuniores de heredad» solo se abbandonavano il proprio patrimonio e spartivano i beni con il proprio signore secondo il «forum» della terra⁵⁹. E già si è detto che le carte di franchigia della Guascogna segnalano spesso questa necessità di abbandonare i diritti sui «casaux» da parte di chi si fosse insediato nei borghi.

Nella Catalogna Vecchia un controllo del movimento della popolazione di tipo servile come la «remença» ha avuto solo un impatto relativo sulle emigrazioni verso città e borghi che proliferavano tra il XII e XIII secolo. Non ci sono motivi per credere che il servaggio sia stato un freno alla dinamica emigratoria dalla campagna alla città. In questo caso, però, le consuetudini successorie della regione, con la propria preferenza per un erede unico, si sono alleate alle restrizioni servili per far sì che fossero soprattutto i secondogeniti a emigrare verso i nuclei urbani. In cambio i patrimoni rurali, i mansi, sono rimasti nelle mani dei figli primogeniti che erano quelli

⁵⁸ Il testo legislativo lo dice in un'altra maniera, però il risultato è lo stesso: gli onori o possedimenti non possono essere riscattati, si devono alienare a persone non vietate – una allusione all'impossibilità di vendere ai nobili, ecclesiastici o eventualmente ai borghesi: «Et non possint redimere honores nec possessiones set eas alienent personis non prohibitis vel deserant dominis propriis, instrumentis ipsorum honorum ejusdem restitutus».

⁵⁹ Documento pubblicato da J. GONZÁLEZ, *Alfonso IX*, Madrid 1944, II, pp. 371-372, doc. 649, citato da J. BARREIRO SOMOZA, *El señorío de la Iglesia de Santiago de Compostela (siglos IX-XIII)*, La Coruña 1987, p. 422. Si veda anche MARTÍNEZ SOPENA, *Liberté et servitude paysanne en Castille et León* cit., pp. 595-612.

che erano sottomessi alla dipendenza servile. Il servaggio in Catalogna Vecchia ha contribuito, dunque, a dare stabilità al mondo dei mansi e a fare sì che gli abitanti delle piccole città e dei borghi avessero nelle loro mani una porzione molto più piccola delle terre agricole, contrariamente a quella che poteva essere la tendenza predominante in altri territori della Corona d'Aragona o della Linguadoca. In Catalogna Vecchia gli abitanti dei centri urbani non avevano possedimenti agricoli importanti come i mansi e questa è una caratteristica della società che si è mantenuta fino l'epoca moderna avanzata. In quest'ultima regione, spesso bisogna aspettare il XVII secolo per poter documentare casi di spossessamento contadino da parte delle élites urbane. In generale i mansi servili del XV secolo erano ancora occupati dai contadini che disponevano dei diritti perpetui sulla terra e che avevano saputo profittare delle congiunture favorevoli del periodo⁶⁰.

Per concludere, è ben evidente che il consolidamento di una nuova servitù bassomedievale nell'Europa mediterranea, ha coinciso nel tempo con un processo di crescita delle popolazioni urbane e di moltiplicazione degli insediamenti umani (borghi, *bastides*, piccole città). Questo contesto favorì un aumento della mobilità contadina tanto dal punto di vista sociale come dal punto di vista geografico, un elemento quest'ultimo stimolato ancora di più dalle possibilità offerte nelle terre di colonizzazione e di nuova conquista. Malgrado la diffusione dei vincoli alla terra come uno degli elementi distintivi del servaggio del basso medioevo, non sembra che questi si siano applicati con sufficiente rigidità da annullare il fenomeno dell'emigrazione contadina verso i nuclei urbani e semiurbani.

L'aumento degli scambi tra il mondo rurale e i nuclei urbani si incrementò considerevolmente tra il XII e il XIII secolo. Questo fenomeno permetteva anche una più rapida e più efficiente diffusione delle idee e della

⁶⁰ Tuttavia ci sono alcuni esempi precoci di dissoluzione dei mansi per effetto del mercato della terra nella contea di Barcellona già nel primo Trecento: V. FARIAS, *El «mas» en los dominios reales de Terrassa según una encuesta real de los años 1311-1314*, in M.T. FERRER I MALLOL, M. RIU I RIU, J. MUTGÉ I VIVES (edd.), *El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII): aspectes arqueològics, històrics, geogràfics, arquitectònics i antropològics*, Barcellona 2001, pp. 159-188. Sullo spossessamento contadino da parte delle élites urbane: P. GIFRE, *Mer-cat de la terra i formació de patrimoni agraris (1486-1720). Una primera aproximació*, in R. CONGOST, L. TO (edd.), *Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)*, Barcellona, 1999, pp. 185-228; P. GIFRE, *Els senyors útils i propietaris de mas. La formació històrica d'un grup social pagès (vegueria de Girona, 1486-1730)*, Barcellona 2012. L'autore segnala che la perdita dei beni da parte dei contadini è anche opera dei membri più ricchi delle comunità rurali che ampliavano le loro aziende a spese dei vicini meno fortunati.

cultura. Senza disprezzare le specificità della cultura popolare contadina, nel basso medioevo i contadini, inclusi i servi, avevano la possibilità di accedere con relativa facilità ai nuovi usi notarili e pertanto anche alla cultura giuridica del diritto comune. La familiarità con i concetti legali si combinava con un uso ripetuto delle istituzioni giudiziali, i tribunali, e pertanto con una conoscenza dei loro procedimenti e delle loro possibilità⁶¹. I rapporti tra signori e contadini nel basso medioevo erano fortemente mediati attraverso questa realtà complessa. L'esperienza del servaggio medievale ed il suo tramonto, malgrado le differenze regionali, si capisce meglio in questa intelaiatura culturale e istituzionale. La crescita degli interscambi e della mobilità, insieme alla diffusione delle nuove idee giuridiche, erano processi generali con numerosi parallelismi fra le diverse regioni mediterranee, però in cambio era molto diversa la struttura giurisdizionale e l'organizzazione dei poteri nelle varie aree, e questo è un elemento che senza dubbio ha avuto un'influenza decisiva non soltanto sull'esistenza del servaggio ma anche sulla sua rispettiva configurazione regionale⁶². In definitiva, malgrado la relativa similitudine del fenomeno della servitù nell'Europa mediterranea, è anche certo che questa prendeva forme e funzionalità che erano molto diverse e dipendevano da una ricca varietà di contesti regionali e locali.

⁶¹ L. SALES I FAVÀ, *Suing in a local jurisdictional court in late medieval Catalonia. The case of Caldes de Malavella (1328-1369)*, in «Continuity and Change», 29/1 (2014), pp. 49-81.

⁶² Si veda P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític*, in questo volume.

Villenove, borghi franchi e mobilità geografica dei contadini nel Piemonte meridionale

ENRICO LUSSO

La mobilità degli uomini sul territorio evoca nell'immaginario collettivo, ancora oggi e ben più di molte altre condizioni personali, l'idea di libertà. E così, in effetti, storicamente pare essere stato. Le scienze sociali, ivi comprese le discipline storiche, infatti, non solo legano abitualmente la mobilità a momenti di intensa maturazione culturale ed economica delle società¹, ma hanno da tempo stabilito il principio secondo cui quanti avevano facoltà di muoversi e di scegliere il luogo della propria residenza, evidentemente dovevano poter disporre della libertà di farlo². In altri termini – e per quanto interessa in questa sede – essi non erano soggetti, a vari livelli, a forme di servaggio, come peraltro Francesco Panero ha già più volte affermato nei suoi numerosi scritti³. Un esempio su tutti: nel 1276 i marchesi di Ceva concedevano agli abitanti di Garesio «omnes bonas consuetudines et bonos usus» poiché, nonostante l'insicurezza che si era venuta a creare negli ultimi anni della dominazione di Carlo d'Angiò nel Piemonte meridionale, non avevano abbandonato il borgo e «ad patriam suam remanserunt»⁴.

¹ Per una recente sintesi si vedano S. CAROCCI, *Introduzione: la mobilità sociale e la «coniuntura del 1300»*. *Ipotesi, metodi d'indagine, storiografia*, e J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Conclusioni: mobilità e identità sociale*, in *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010 (Collection de l'École Française de Rome, 436), pp. 1-37, 577-589 rispettivamente.

² Cfr. al riguardo, limitatamente al territorio subalpino, F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984; ID., *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, p. 227 sgg.; ID., *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, Atti del convegno (Cuneo-Carrù, 28-30 aprile 1994), a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994, pp. 401-440.

³ Oltre ai testi citati nella nota precedente, si veda anche F. PANERO, *Villenove e villefranche in Piemonte: la condizione giuridica e socio-economica degli abitanti, in I borghi nuovi. Secoli XII-XIV*, Atti del convegno (Cuneo, 16-17 dicembre 1989), a cura di R. COMBA, A.A. SETTIA, Cuneo 1993, pp. 195-217; ID., *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 2000².

⁴ *Statuti di Garesio*, a cura di G. BARELLI, in *Statuti di Garesio, Ormea, Montiglio e Camino*, a cura di G. BARELLI, E. DURANDO, E. GABOTTO, Pinerolo 1907 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, d'ora in avanti BSSS, 27), pp. 1-126, in part. p. 8, doc. 2, 2 dicembre 1276.

1. Uomini e insediamenti soggetti alla medesima autorità territoriale

Un tema di indubbio interesse al riguardo, anche perché tocca il problema della mobilità a una scala che esorbita di gran lunga quella del singolo individuo, è quello riconducibile alle politiche di riordino insediativo avviate in età comunale, le quali, com'è noto, spesso si sostanziarono in fondazioni di nuovi insediamenti o in affrancamenti di altri preesistenti⁵.

La casistica dello *status* giuridico sia dei migranti sia degli insediamenti, è stato notato, risulta quanto mai varia e articolata. Inoltre, il lessico specifico dei documenti e l'uso dei termini "villanova" e "villafranca" spesso risultano equivoci. A un livello puramente teorico e alquanto astratto, si potrebbe ipotizzare che il ricorso all'espressione villanova possa presupporre un intervento urbanisticamente più impegnativo, che nasconde il riferimento implicito a un atto fondativo e che, dunque, incide maggiormente sull'assetto territoriale dell'area entro cui viene compiuto. Di contro, il termine villafranca si applicherebbe anche a siti già popolati, dove a essere modificata non era tanto la consistenza insediativa, quanto piuttosto la condizione giuridica del villaggio (che risulterebbe quindi preesistere) e, per proprietà transitiva, di quanti vi risiedevano.

In realtà, le cose appaiono decisamente più confuse e, di certo, l'uso di una specifica terminologia non pare essere interpretabile come descrittivo in maniera univoca di specifici modelli formali. Spesso, quella che parrebbe essere una villafranca si traduceva, nella realtà, in un nuovo insediamento e, di contro, non sempre la manifestazione della volontà da parte di un attore territoriale di procedere alla fondazione di una villanova determinava la nascita di un villaggio in un'area prima disabitata o debolmente popolata⁶. Il che, di riflesso, pone non pochi problemi sul significato che, al livello più generale, risulta possibile attribuire agli strumenti giuridici cui spesso si ricorreva per porre in atto operazioni di questo tipo. Penso, ov-

⁵ La letteratura sul tema è assai ampia e si è arricchita negli ultimi anni di un gran numero di studi. Per uno sguardo d'insieme sulla realtà oggetto di specifica analisi nel presente saggio si vedano, in particolare, F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988; *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, Atti del convegno (Cherasco, 8-10 giugno 2001), a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002; F. PANERO, *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004.

⁶ Per alcune riflessioni sul tema cfr. A.I. PINI, *Il «certificato di nascita» di un borgofranco strategico bolognese. La lapide di fondazione di Castel San Pietro dell'anno 1200*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., pp. 153-187, in part. pp. 153-158. Spunti anche in PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 57-64.

viamente e soprattutto, alle carte di franchigia, tema su cui conviene concentrare ora la nostra attenzione.

Un caso piuttosto eloquente al riguardo è quello di Priero. Il 10 giugno 1387 il marchese Girardo di Ceva si accordava con la comunità locale, stabilendo preliminarmente «quod omnes et singuli homines et persone de dicto loco Prierii et ibi stantes et habitantes et qui in futurum et pro tempore stabunt et habitabunt sint de cetero et in perpetuum franchi, liberi et immunes», precisando però «ab omni datione, prestatione et solutione decimarum [...] item ab omni datione, solutione et prestatione dricti, noveni, successionum, acconzamenti, fodri, annone et rosiarum», in cambio di un pagamento in natura e in denaro, e fatte salve alcune eccezioni precisate nel documento⁷. Si sta parlando, è evidente, non di una condizione personale degli abitanti del luogo, che risultano peraltro già organizzati in comune⁸, ma, in buona sostanza, di un alleggerimento del carico fiscale che su di essi gravava al fine di creare le condizioni favorevoli per una riorganizzazione delle strutture insediative del villaggio. In cambio delle franchigie e di alcuni altri benefici – per esempio la possibilità di costruire forni senza dover ricorrere a quelli del signore, di redigere propri statuti e la liberazione da tutta una serie di prestazioni di manodopera –, gli abitanti di Priero si impegnavano infatti a porre il borgo «in bona fortificatione» con la costruzione «de muris, fossatis sive vallibus et aliis fortificiis» e, allo scopo, a prestare la propria opera per i cinque anni successivi, scaduti i quali il marchese avrebbe dovuto provvedere «de sua bursa» alla manutenzione straordinaria o al completamento delle strutture.

Contratti di questo tipo sono in realtà piuttosto comuni nel corso dei secoli finali del medioevo. Prevedendo compensazioni di natura assai varia, vi si faceva abitualmente ricorso nel caso in cui si rendesse necessario richiedere una prestazione d'opera particolarmente onerosa o prolungata nel tempo. Nel 1347, per esempio, all'atto di chiedere agli uomini di Giaveno di contribuire con la propria manodopera alla costruzione delle mura del

⁷ L'atto, conservato in copia presso l'Archivio Parrocchiale di Priero, cart. 2, fasc. 34, doc. 25, 10 giugno 1387, e commentato in E. LUSSO, *Platea e servizi nelle villenove signorili*, in *La torre, la piazza, il mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Medioevo*, Atti del convegno (Cherasco, 19 ottobre 2002), a cura di C. BONARDI, Cherasco-Cuneo 2003, pp. 127-154, in part. p. 138, è stato recentemente pubblicato da G. COMINO, *Una carta di franchigia del marchesato di Ceva: la rifondazione del burgus Prierii (1387)*, in *Ceva e il suo marchesato fra Trecento e Quattrocento*, Atti del convegno (Ceva, 7 dicembre 2013), in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo (d'ora in poi SSSAACn)», 150 (2014), pp. 133-159, in part. pp. 148-154.

⁸ *Ibid.*, p. 148, doc. 10 giugno 1387.



Fig. 1 - La torre angolare principale delle mura di Priero, erroneamente ritenuta parte del castello, 1387 sgg. (foto E. Lusso).

luogo, gli abati di San Michele della Chiusa si impegnavano a sospendere una lunga serie di carichi fiscali sugli immobili e a esonerarli dal pagamento di certe gabelle⁹. Nel XV secolo, più precisamente nel 1425, il mar-

⁹ Il documento, conservato in originale presso l'Archivio Storico del Comune (d'ora in avanti ASC) di Giaveno, *Pergamene*, m. A, n. 30, 7 dicembre 1347 e menzionato da G. CLARETTA, *Cronistoria del municipio di Giaveno dal sec. VIII al XIX, con molte notizie relative alla storia generale del Piemonte*, Torino 1875, pp. 49-51, è commentato in E. LUSO, *Forme dell'insediamento e dell'architettura nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XV*, La Morra 2010, pp. 84-90. Si dà di seguito edizione dei principali passaggi: «Anno Domini Millesimo CCCXL septimo, indictione XV, die VII mensis decembris. Ad certitudinem presencium et memoriam futurorum cunctis pateat evidenter quod convocata credencia Iavenni ad sonum campane, more solito, de mandato nobilis viri Peroneti Caponis, castellani Iavenni per reverendo in Christo patre et domino domino Rodulpho Dei gratia abbate monasterii Sancti Michaelis de Clusa [...]. Quod eidem domino abbati et dicto eius conventui placetur et gratum haberent quod villa Iavenni muris clauderetur ad obviandum presentibus et futuris guerrarum periculis, que undique et specialiter in partibus Pedemontium videntur de presenti, et hoc pro stato, tuicione, deffensione et conservacione personarum, rerum et bonorum dicti loci Iavenni presencium et futurorum, et quod pro oneribus et iuramine experire dictorum murorum dictus dominus abbas se offert gratias facere dictis hominibus et communitati nominatis. Videlicet quia dictus dominus abbas in casu in quo dicti homines murabunt villam predictam dabit eis centum florenos auri in adiutorium vel fieri faciet portas comunis dictorum murorum, ita quod in electione dicte communitatis sit capere dictos centum florenos sine facturam dictarum portarum. Item quod franchivit et liberavit omnes res immobiles et possessiones infra dictos muros fiendos, existentes a terciis venditis, et ipsas tercias venditas reducat ad modum venditarum illorum de Avilliana, videlicet ad tres solidos et quatuor denarios pro libra. Item quod quictabit omnibus qui aquirent infra dictos muros titullo emptionis vel cambii aut alio contracto, alienationis, venditas ei pertinentes pro primo contracto, pro prima vice, et si aliquis vel aliqua persona, aliquam vel aliquas res immobiles infra dictos muros fiendos alicui in cambium dabit pro alia re vel rebus extra dictos muros existentibus, modo simili pro prima vice, venditas quictabit et remictet. Item quod eidem communitati et hominibus concedet et quictabit omnes gabellas quas facere voluerint pro opere dictorum murorum fiendorum. His igitur propositis per castellanum supradictum in dicta credencia ex parte domini abbatis supradicti et eis omnibus per dictam credenciam, credenciariorum homines et communitate diligenter intellectis considerantes eorum et dicte communitatis et aliorum presentium et futurorum utilitatem, commodum et profictum [...], maturo ac diligenti tractatu placuit dicte credencie, videlicet maiori parti et hominibus ibi astantibus. Quod obtemptis dicto domino abbate gratiis suprascriptis villa predicta Iavenni muris claudatur et muret prout utilius videbitur ipsi domino abbati et communitati Iavenni, seu credencie vel aliis ab eis deputandis fore, claudendum et murandum et ex nunc ubi dictus dominus abbas ~~dicus~~ voluerit gratias concedere atque dare in adiutorium dictorum murorum acceptaverunt et acceptant dictos centum florenos convertendos in constructione portarum communitati Iavenni et non ad alios usus donec dicte porte complete fuerint. Et ipsis completis, si quid ex dictis centum florenis super fuerit illud in constructione dictorum murorum convertatur, que porte antequam muri debeat inchoari, perfici et finiri et quia grave et difficile esset totam communitatem vel credenciam Iavenni, pro predictis tradandis et perficiendis, coram dicto domino abbate convenire et congregare [...]. Gli uomini di Giaveno si impegnavano quindi a «villam Iavenni murare et muris claudere ac muros facere bonos et sufficientes de petra, calce et arena [...]; et ipsos muros facere grossitudinis duorum pedum et dimedii et altitudinis duorum trabucorum cum corseriis loseis et ipsos muros completos reddere a die lune proximo venturo usque ad quinque annos proxime subsequentes [...].»



Fig. 2 - Il fronte orientale delle mura di Giaveno, 1347 sgg. (foto E. Lusso).



Fig. 3 - Il borgo murato di Giaveno in un particolare della *Mappa originale del territorio di Giaveno di qua dal torrente Sangone*, di G.E. d'Envicis, 1785 (ASTo, Finanze, *Catasti*, Giaveno, all. C, n. 27).

chese di Monferrato Giangiacomo Paleologo ordinava alla comunità di Casale di concedere l'uso del bosco di Ozia agli uomini di Borgo San Martino per poter cuocere i mattoni «pro muramento fiendo circa locum predicatum»¹⁰. Nel caso di Priero – come peraltro in quello di Giaveno – l'accordo stipulato tra i marchesi di Ceva e gli uomini del luogo andò tuttavia ben al di là del semplice intervento di *muramentum*, determinando il trasferimento dell'abitato da quello che nell'occasione era chiamato *receptum Podii* in un borgo di nuova fondazione, il quale, sebbene recuperasse probabilmente le strutture di un più antico nucleo insediativo, fu organizzato su base rigidamente geometrica e risulta ancora oggi ben riconoscibile nelle sue coordinate urbanistiche¹¹.

In prima analisi, quel che emerge con una certa evidenza è il fatto che la concessione di franchigie, nel caso specifico come in altri simili, non si

¹⁰ Archivio di Stato di Torino (d'ora in avanti ASTo), Corte, *Monferrato feudi*, m. 12, Casale, n. 54, 8 ottobre 1425; se ne parla in LUSSO, *Forme dell'insediamento e dell'architettura* cit., p. 61.

¹¹ Oltre a quanto esposto *ibid.*, p. 24 e nel già citato saggio di COMINO, *Una carta di franchigia del marchesato di Ceva* cit., pp. 133-148, mi permetto di rimandare a E. LUSSO, *Sistemi e strutture difensive*, in *Borgli nuovi. Paesaggi urbani del Piemonte sud-occidentale*, a cura di R. COMBA, A. LONGHI, R. RAO, Cuneo 2015, pp. 111-123, in part. pp. 116, 121, e ID., *Priero*, *ivi*, pp. 299-303.



Fig. 4 - Immagine aerea di Priero (Google Earth, 2014).

configura come un atto unilaterale da parte di chi esercitava giurisdizione su un luogo, ma un'operazione, entro certi termini, partecipata, che seguiva una fase di negoziazione tra il *dominus* e gli *homines*. Non è pertanto un caso se il 10 giugno 1397, quando il nuovo borgo di Priero con ogni probabilità si era ormai consolidato, alcuni aspetti specifici della carta di dieci anni prima furono ridiscussi a vantaggio della comunità¹².

Soprattutto, appare chiaro come il detentore dei diritti su un luogo non possedesse altro strumento che la concessione di un numero variabile di benefici nel caso in cui avesse interesse a indurre gli abitanti a trasferirsi da un luogo a un altro, per quanto di poche centinaia di metri nel caso di Priero. Il che, evidentemente, presuppone che tali uomini, qualora avessero giudicato insoddisfacenti le misure compensative, avrebbero potuto, in piena libertà e in assenza di atti coercitivi di altra natura, rifiutarsi di abbandonare le proprie case. Situazione che è descritta in maniera plastica nel già citato caso di Giaveno, laddove, prima di procedere a sottoscrivere le richieste abbaziali, furono valutati i pro e i contro della richiesta: «credenciarior homines et communitate diligenter intellectis considerantes eorum et dicte communitatis et aliorum presentium et futurorum utilitatem, commodum et profictum [...], maturo ac diligenti tractatu placuit dicte credencie, videlicet maiori parti et hominibus ibi astantibus»¹³.

Non mancano peraltro i casi in cui gli *homines* non ritennero adeguati gli indennizzi proposti e ottennero che ciò venisse messo “nero su bianco”. Nel 1281, per esempio, una transazione tra Tommaso I di Saluzzo e i sindaci del comune di Busca vincolava i marchesi a non *mutare* la *villa Busche* e a lasciarla «ibi ubi est hedifficata [...] cum omnibus hedifficis que ibi sunt et sicut sunt»¹⁴. Qualche anno prima, nel 1277, all'atto della concessione del cittadino agli uomini di Cossano Belbo, le magistrature del comune di Asti si impegnavano «quod castrum seu villa Coxanii in quo seu qua nunc morantur et habitant homines Coxanii, non possit removeri de loco ubi est nisi de voluntate processerit hominum Coxanii»¹⁵.

¹² COMINO, *Una carta di franchigia del marchesato di Ceva* cit., pp. 154-157, doc. 10 giugno 1397.

¹³ ASCGiaveno, *Pergamene*, m. A, n. 30, 7 dicembre 1347; cfr. sopra, nota 9.

¹⁴ A. TALLONE, *Il regesto dei marchesi di Saluzzo (1091-1340)*, Pinerolo 1906 (BSSS, 16), pp. 443-444, doc. 106, 8 giugno 1281.

¹⁵ *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, II, Roma 1880 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, s. II, 5), pp. 480-483, doc. 479, 12 maggio 1277. In realtà, l'accordo sarebbe stato in seguito disatteso. Nel 1280 Ogerio Alfieri era infatti incaricato di procedere ad acquisizioni fondiarie per mettere a disposizione i terreni su cui realizzare un nuovo abitato: *ibid.*, pp. 494-495, doc. 501, 8 ottobre 1280; 495-499, doc. 502, 17 ottobre 1280;

Retrospectivamente, in un altro tempo e in un altro contesto geopolitico, nel 1266, la badessa del monastero di Santa Maria di Caramagna si impegnava a promuovere la costruzione di mura a protezione del luogo in cambio di una serie di prestazioni in denaro e in natura da parte degli abitanti che, nell'insieme, ricorda abbastanza da vicino il tenore degli accordi pattuiti oltre un secolo dopo tra i marchesi di Ceva e gli abitanti di Priero¹⁶. In cambio dell'impegno a «*ipsis muris faciendi*» entro i sei anni seguenti e a trasportare i materiali utili alla loro costruzione, gli *homines* ottenevano infatti la remissione di ogni debito e multa e la possibilità di gestire e distribuire i lotti edificabili che si sarebbero resi disponibili all'interno di quello

499-501, doc. 503, 15 ottobre 1280; 501-502, doc. 504, 15 ottobre 1280; 502-504, doc. 505, 15 ottobre 1280; 504-516, doc. 506, 15 ottobre 1280; 516-517, doc. 507, 16 ottobre 1280; 517-519, doc. 508, 17 ottobre 1280; 519-520, doc. 509, 17 ottobre 1280; 521, doc. 510, 17 ottobre 1280; 521-524, doc. 511, 19 ottobre 1280; 524-525, doc. 512, 19 ottobre 1280. Per ulteriori dettagli si veda E. LUSSO, *La torre di Masio. Un contributo allo studio dei borghi di fondazione fortificati nell'Italia nord-occidentale (secoli XIII-XV)*, Masio 2013, pp. 44-46.

¹⁶ *Le pergamene dell'archivio comunale di Caramagna Piemonte*, a cura di F. GABOTTO, in «Bollettino storico bibliografico subalpino (d'ora in avanti BSBS)», II (1897), pp. 15-39, in part. p. 27 sgg., doc. 1, 21 giugno 1266.



Fig. 5 - La villanova di Caramagna in un particolare della mappa catastale di C.G. Maffei, 1770 (ASTo, Finanze, *Catasti*, Caramagna Piemonte, all. C, n. 156).

che nell'occasione era definito *castrum*, nel significato di villaggio fortificato¹⁷, ma che, evidentemente, corrispondeva a un vero e proprio borgo nuovo¹⁸.

2. Mobilità territoriale e metamorfosi insediativa in contesti di competizione tra poteri

Gli esempi riportati, fatto salvo il caso di Cossano, sono riferibili a realtà dove gli assestamenti residenziali – avvenuti, previsti o rifiutati – vedevano gli uomini direttamente soggetti all'attore istituzionale con cui venivano contratti gli accordi. Cambiando il rapporto tra le parti, non sembra tuttavia che, nella sostanza, cambiassero né gli esiti né, tantomeno, la capacità di movimento dei gruppi di *homines* coinvolti.

Tralasciando i casi – che non sono pochi né irrilevanti nei risultati territoriali – in cui la migrazione che accompagnò la nascita di un nuovo borgo risultava spontanea e solo indirettamente sostenuta da un potere territoriale (celebri sono, per esempio, quelli di Cuneo¹⁹ e di Mondovì²⁰), si può affermare, sulla scorta di esempi noti e della letteratura scientifica sul tema²¹, che spesso uno degli obiettivi perseguiti attraverso un'azione di fondazione-ri-

¹⁷ Cfr., per una panoramica anche bibliografica sul tema, LUSSO, *La torre di Masio* cit., pp. 44 sgg., 107-108.

¹⁸ Se ne parla in F. PANERO, *Castelli e signorie rurali*, in E. LUSSO, F. PANERO, *Castelli e borghi nel Piemonte bassomedievale*, Alessandria 2008, pp. 17-30, in part. pp. 29-30. Cfr. anche A. LONGHI, *Caramagna Piemonte*, in *Borghi nuovi. Paesaggi urbani* cit., pp. 318-321.

¹⁹ Si vedano, al riguardo, G. COCCOLUTO, *Il Pizzo di Cuneo. Ricerche e ipotesi per la storia degli insediamenti sul cuneo fra Gesso e Stura*, in «Bollettino SSSAACn», 105 (1991), pp. 121-133; R. COMBA, *I borghi nuovi dal progetto alla realizzazione*, in *I borghi nuovi* cit., pp. 279-298, in part. pp. 288-292; P. GRILLO, *Le origini di Cuneo*, in *Storia di Cuneo e delle sue valli*, II, *Fra Asti e Milano. Origini e primi sviluppi di Cuneo comunale nel declino della potenza sveva (1198-1259)*, a cura di R. COMBA, Cuneo 1999, pp. 5-28, in part. pp. 8-9; ID., *L'età comunale*, in *Storia di Cuneo e del suo territorio (1198-1799)*, a cura di R. COMBA, Savigliano 2002, p. 11-48, in part. p. 12 sgg.

²⁰ Cfr. L. BERRA, *Le origini del comune rurale di Mondovì*, in «Bollettino SSSAACn», 44 (1960), pp. 41-52; P. GUGLIELMOTTI, *L'incidenza dei nuovi comuni di Cuneo e Mondovì nel Piemonte meridionale del Duecento*, «Società e storia», 67 (1995), pp. 1-44; EAD., *Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino agli inizi del Trecento*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese*, I, *Le origini e il Duecento*, a cura di R. COMBA, G. GRISERI, G.M. LOMBARDI, Cuneo 1998, pp. 47-188.

²¹ La bibliografia specifica è assai ampia. Al livello più generale cfr. PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 17 sgg.; ID., *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XII-XIII)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., pp. 331-356; PANERO, *Villenove medievali* cit., p. 63 sgg.

fondazione di un abitato fosse proprio quella di attrarre popolazione, sottraendola così dal controllo di quanti esercitavano diritti sui territori di provenienza. Ciò, peraltro, oltre a dare ragione della tendenza a fondare nuovi insediamenti presso i confini dei distretti territoriali controllati dai promotori di tali iniziative, smentendo il diffuso equivoco che vorrebbe le villenove sorte principalmente per ragioni militari e/o di presidio²², presuppone evidentemente che le persone fossero libere di spostarsi a proprio piacimento. Fermo restando, ovviamente, il principio che in assenza di un vantaggio immediato la tendenza era pur sempre quella a permanere nel sito di residenza abituale. Nella maggior parte dei casi, dunque, anche la fondazione di un nuovo insediamento in senso proprio si traduceva nella concessione di un “pacchetto” di benefici in grado di forzare l’inerzia di coloro i quali ne erano potenziali destinatari.

Un caso minore, ma oltremodo esplicito nella sua semplicità, è quello legato alla nascita di Pecetto. Nel 1224 gli uomini di *Covacium*, un villaggio sottoposto al controllo dei conti di Biandrate, all’epoca tra i principali competitori territoriali del nascente comune²³, giuravano «habitaculum et viciniscum» a Chieri, con tutto ciò che comportava farsi *burgenses*²⁴, manifestando nel contempo la volontà – forse orientata dalle magistrature comunali – di mutare la propria residenza²⁵. L’obiettivo era evidente e duplice: per i futuri pecettesi significava emanciparsi definitivamente dal controllo signorile (sebbene sia, in realtà, sufficiente la sola espressione delle loro intenzioni per qualificarli come uomini liberi); per i chieresi, si concretizzava la possibilità di assestare un colpo all’autonomia dei Biandrate, sottraendo loro forza lavoro e rendite fiscali. E lo scopo, certo non solo, ma anche grazie all’episodio di Pecetto, fu raggiunto: nel 1229 i conti, che

²² Cfr., sul tema A.A. SETTIA, *Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XII*, in *I borghi nuovi* cit., pp. 63-81, in part. pp. 66-71; ID., *Epilogo*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., pp. 427-440, in part. pp. 432-433.

²³ Ne hanno trattato M. MONTANARI PESANDO, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pecetto*, Torino 1991, p. 93 sgg.; EAD., *Un caso paradigmatico: la villanova di Pecetto Torinese (sec. XIII)*, in *I borghi nuovi* cit., pp. 219-229; D. CAFFÙ, *Costruire un territorio: strumenti, forme e sviluppi locali dell’espansione del comune di Chieri nel Duecento*, in «BSBS», CIII (2005), pp. 401-444, in part. p. 427 sgg. A proposito dell’assetto politico del comune cfr. R. BORDONE, *Chieri nel medioevo: insediamento e organizzazione politica*, in *Archeologia a Chieri. Da Carreum Potentia al Comune bassomedievale*, a cura di G. PANTÒ, Torino 2010, pp. 95-99.

²⁴ Il «Libro rosso» del comune di Chieri, a cura di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (BSSS, 75), pp. 153-154, doc. 85, 15 gennaio 1224.

²⁵ Riflessioni anche in MONTANARI PESANDO, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale* cit., p. 93 sgg.; LUSSO, *La torre di Masio* cit., pp. 63-64.

solo una settantina d'anni prima, nel 1158, risultavano *domini* della stessa Chieri²⁶, si videro infine costretti a cedere ogni diritto residuo sui luoghi controllati nell'*hinterland* del grosso borgo²⁷.

Il comune, da parte sua, oltre a estendere ai coazzesi diritti – ma anche doveri – cui erano soggetti i propri residenti (servizio militare, manutenzione delle difese ecc.), si impegnava a fornire la propria mediazione e il proprio peso politico per la ricerca e l'acquisto, che sarebbe però avvenuto con soldi degli abitanti di *Covacium*, del terreno dove essi avrebbero costituito il nuovo insediamento²⁸. Nel 1227 l'operazione era conclusa: i coazzesi, ormai qualificati come abitanti di Pecetto, dichiaravano che la «turris Peceti, quam comune Carij hedificavit, facta est et hedificata super terra comunis Carij et quod sedimen super quo hedificata est comunis Carij et quod comune Carij emit illud sedimen per allodium» nei tre anni precedenti²⁹. A partire dagli anni Cinquanta del secolo, il ricorrere del termine *castrum* per descrivere il borgo nuovo di Pecetto informa poi che anche la fase di sedimentazione residenziale era ormai giunta a termine³⁰.

Nel quadro dell'analisi che si sta proponendo non si può fare a meno di citare il caso di Cherasco, che, seppure a una scala più ampia e con una serie di risvolti territoriali di maggior complessità, registra dinamiche del tutto simili a quelle or ora descritte a proposito di Pecetto. Come già La Morra nei primissimi anni del XIII secolo, che da un certo punto di vista può essere interpretata come un vero e proprio esperimento pilota³¹, il grande borgo nuovo, uno dei maggiori dell'area subalpina, fu voluto nel 1243 dal comune di Alba con un'evidente funzione antiastigiana³². Il sito dove “disegnarlo” fu scelto, non a caso, in un'area storicamente contesa, e il suo

²⁶ Appendice al «Libro rosso» del comune di Chieri (955-1347), a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1913 (BSSS, 76), pp. 15-26, doc. 14, agosto 1158.

²⁷ Il «Libro rosso» del comune di Chieri cit., pp. 105-106, doc. 55, 3 febbraio 1229.

²⁸ *Ibid.*, pp. 154, doc. 86, 11 gennaio 1224; 153, doc. 85, 15 gennaio 1224.

²⁹ *Ibid.*, p. 155, doc. 87, 21 ottobre 1227.

³⁰ Cfr. *I più antichi catasti del comune di Chieri* (1253), a cura di M.C. DAVISO DI CHARVENSOD, Torino 1939 (BSSS, 161), p. 481.

³¹ Si vedano i contributi di PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 196-199; R. COMBA, *La villanova dell'imperatore. L'origine di Cherasco nel quadro delle nuove fondazioni del comune di Alba (1199-1243)*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, Atti del convegno (Cherasco, 14 novembre 1993), a cura di F. PANERO, Cuneo 1994, pp. 71-85, in part. pp. 74-78; E. LUSSO, *La Morra, in Borghi nuovi. Paesaggi urbani* cit., pp. 195-198.

³² PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 193-228; COMBA, *La villanova dell'imperatore* cit., pp. 78-81; C. BONARDI, *Cherasco e Fossano, due ville nove “federiciane” nel Piemonte del XIII secolo*, in «Il Tesoro delle città», I (2003), pp. 93-108, in part. pp. 93-99; EAD., *Dai villaggi alla villanova*, in *La costruzione di una villanova. Cherasco nei secoli XIII-XIV*, Cherasco-Cuneo 2004, pp. 13-19; E. LUSSO, *Cherasco*, in *Borghi nuovi. Paesaggi urbani* cit., pp. 199-207.



Fig. 6 - La torre della villanova di Pecetto Torinese, 1224-1227 (foto E. Lusso).

naturale bacino di popolamento ricadeva, di conseguenza, in contesti geopolitici perlopiù non direttamente controllati dal comune albese: *in primis* le terre dei *domini* di Manzano e dei *de Brayda*, entrambi consortili all'epoca stabilmente inseriti nel quadro delle alleanze del comune di Asti³³. A suscitare interesse, rispetto ai temi che si stanno affrontando, è soprattutto la vicenda degli uomini soggetti a questi ultimi e residenti nel borgo di Bra. L'atto di fondazione di Cherasco accredita il fatto che la decisione albese nascesse da un'esplicita richiesta dei braidesi – i quali, forse, avevano già iniziato a trasferirsi sul pianalto dove sarebbe stata fondata la villanova – che Alba intendeva assecondare fino al totale spopolamento dell'abitato³⁴. Di fronte a tale prospettiva, il comune di Asti corse ai ripari con l'unico strumento che aveva a disposizione: la concessione di franchigie. Nel 1246, dopo aver assunto il controllo diretto del borgo braidese, erano pertanto

³³ Cfr., rispettivamente, F. PANERO, *Insedimenti e signorie rurali alla confluenza di Tanaro e Stura*, in *Cherasco* cit., pp. 11-44, in part. pp. 21-27, e ID., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 194-207; ID., *Le origini dell'insediamento di Bra*, in *Storia di Bra dalle origini alla Rivoluzione francese*, I, *Le origini di Bra. Il medioevo*, a cura di F. PANERO, Savigliano 2007, pp. 139-199, in part. pp. 157-169.

³⁴ ID., *Il comune di Bra fino alla metà del Trecento*, ivi, pp. 218-220.



Fig. 7 - Il nucleo murato di Bra in un particolare del *Plan reguliere de la Ville de Bra avec le projet d'allignement des rues*, inizio sec. XIX (ASCBra, Fondo iconografico, n. 41).

concessi ai suoi abitanti, in cambio dell'assunzione degli oneri della costruzione delle mura nel quinquennio 1251-1256, il cittadinanza e un esonero temporaneo dal pagamento del fodro e dei dazi, il dimezzamento della decima, la cancellazione di tutti i debiti e la protezione dei beni comuni, che gli astigiani si impegnavano formalmente a non alienare³⁵.

Va ricordato tuttavia come esistano esempi in cui la libertà di movimento personale degli uomini potenzialmente interessati dalle operazioni di riallocazione residenziale emerge in modo plastico. Mi riferisco ai casi di progetti di popolamento falliti o che ebbero difficoltà a decollare e/o a svilupparsi, languendo talvolta per secoli. I primi, su cui non mi soffermerò, sono già stati analizzati in un paio di recenti convegni³⁶; i secondi, invece, presentano alcuni aspetti, anche documentari, di grande interesse.

³⁵ *Appendice documentaria al «Rigestum comunis Albe» (secolo XI-1372)*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (BSSS, 22), p. 132 sgg., doc. 108, 19 maggio 1246. Se ne parla, anche in questo caso, in PANERO, *Il comune di Bra cit.*, pp. 220-223.

³⁶ *Villaggi scomparsi e borghi nuovi nel Piemonte medievale*, Atti del convegno (Rocca de' Baldi, 12-13 giugno 2010), a cura di R. COMBA, R. RAO, in «Bollettino SSSAACn», 145 (2011); *Assetti territoriali e villaggi abbandonati (secoli XII-XIV)*, Atti del convegno (Cherasco, 18-20 novembre 2011), a cura di F. PANERO, G. PINTO, Cherasco 2012.



Fig. 8 - Gassino in un particolare del catasto francese, 1802-1814 (ASTo, Finanze, *Catasti*, Gassino, all. A, pf. 8).

Nel 1299 il marchese di Monferrato Giovanni I, ultimo di stirpe aleramica, concedeva un contributo a fondo perduto agli abitanti di Gassino «qui volunt construere et perficere murum burgi Gaxeni circumquaque sicut in aliqua parte perfectus est»³⁷. La storiografia concorda nel ritenere tale concessione l'atto di nascita (o, meglio, di rinascita) del borgo, che assunse in quell'occasione l'assetto preordinato ancora leggibile a livello planimetrico³⁸. Gassino però, nel vuoto di potere che seguì la morte senza discendenza di Giovanni³⁹, fu conquistata dai Savoia-Acaia nel 1306⁴⁰, ed essi, trovandosi di fronte a un abitato in fase di rimodellazione, decisero di proseguire nella politica marchionale, tanto che nel 1308 si pagava «ad solvendum laboratoribus qui faciebant spaldos apud Gaxenum»⁴¹. Pochi anni dopo, forse sulla scia del successo del primo intervento, fu inoltre avviato un nuovo programma urbanistico, di cui si riconoscono tracce nei pagamenti per i lavori condotti nel 1323-1325 «ad faciendum quamdam viam ad eundum circhumcircha foxata ville nove Gaxini»⁴². Gli esiti, tuttavia, non furono altrettanto favorevoli rispetto a quelli dell'intervento promosso nel 1299: nel biennio 1329-1330, infatti, le casse della castellania lamentavano forti passivi in quanto, a fronte degli investimenti per rendere disponibili nuovi sedimi edificabili, «nulli habitatores venerunt ad habitandum»⁴³. Due, evidentemente, possono essere le ragioni di tali difficoltà: o i principi avevano “sbagliato i calcoli”, rendendo disponibili aree edificabili in quantità superiore alla domanda reale, oppure non erano stati in grado di attrarre popolazione con incentivi adeguati. La seconda ipotesi, seppure in assenza di documentazione probante, appare a mio giudizio più credibile dal momento che, proprio negli anni venti del XIV secolo, i Savoia-Acaia si erano impegnati nella fondazione o rifondazione di un buon numero di insedia-

³⁷ *Le carte dell'archivio comunale di Gassino*, a cura di E. GABOTTO, in *Cartari minori*, II, Pinerolo 1911 (BSSS, 43/I), p. 37, doc. 20, 12 luglio 1299.

³⁸ Se ne parla in A.A. SETTIA, *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Roma 1999, pp. 38-39; LUSSO, *Forme dell'insediamento e dell'architettura* cit., pp. 42-43; A. MARZI, *Borghi nuovi e ricetti nel tardo medioevo. Modelli piemontesi, fondazioni liguri e toscane*, Torino 2012, pp. 235-239.

³⁹ Cfr. B. SANGIORGIO, *Cronica del Monferrato*, a cura di G. Vernazza, Torino 1780, p. 87 sgg.

⁴⁰ *Le carte dell'archivio comunale di Gassino* cit., p. 40, doc. 22, 14 maggio 1306.

⁴¹ F. GABOTTO, *Asti e la politica sabauda in Italia al tempo di Guglielmo Ventura secondo nuovi documenti*, Pinerolo 1903, p. 242, nota 1, doc. 31 marzo 1308, citato anche da A.A. SETTIA, *L'illusione della sicurezza. Fortificazioni di rifugio nell'Italia medievale: “ricetti”, “bastite”, “cortine”*, Cuneo-Vercelli 2001, p. 110, nota 366.

⁴² ASTO, Camera dei conti, *Conti di castellania*, art. 28, Gassino, m. 1, rot. 3, 1323-1325.

⁴³ *Ibid.*, m. 1, rot. 8, 1329-1330.

menti⁴⁴ ed è quindi poco verosimile che non disponessero di strumenti utili a valutare in maniera coerente le esigenze del territorio. Resta comunque il fatto che, nel breve periodo, gli uomini che avrebbero dovuto – o potuto – scelsero alla fine di non trasferirsi a Gassino.

Altrettanto interessante è il caso del villaggio di Molare del Ponte (presso Villar Dora), sorto in anni di poco precedenti il 1265-1266 sullo spartiacque del rilievo che, a nord del torrente Dora, sbarrava lo sbocco vallico della valle di Susa⁴⁵ ed esplicitamente qualificato come *villa nova* nel 1285⁴⁶. Si tratta, in realtà, di un sito ben noto alla storiografia per la sopravvivenza del manufatto conosciuto con la denominazione di Torre del Colle, una struttura “isolata” di indubbio interesse poiché, edificata tra il 1288 e il 1289 dal *magister latomus* Bertrand⁴⁷, è ritenuta – sebbene in modo forse un po’ troppo sbrigativo⁴⁸ – uno degli esemplari di torre cilindrica più antichi del territorio subalpino⁴⁹. La più generale dinamica di sviluppo dell’area è chiarita da un’interessante lista di testimonianze giurate, raccolte nell’estate del 1287, per dirimere una lite scoppiata tra i signori di Rivalta e il conte di Savoia a proposito dei diritti da questo goduti sul territorio di Villar Dora⁵⁰. L’oggetto del contendere, si apprende mano a mano che si procede nella lettura, era in sostanza legato proprio al conflitto di at-

⁴⁴ Si vedano a questo proposito i contributi di R. COMBA, *Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabauda*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 123-141; A. LONGHI, *Principati territoriali e difese collettive: il caso dei Savoia-Acaia*, in *Ricetti e recinti fortificati nel basso Medioevo*, Atti del convegno (Torino, 19 novembre 1999), a cura di R. BORDONE, M. VIGLINO, Torino 2001, pp. 105-134.

⁴⁵ Cfr. A. SALVATICO, *Crisi reali e carestie indotte. La produzione cerealicola nelle castellanerie sabaude del Piemonte occidentale tra la metà del Duecento e il 1348*, Alessandria 2004, p. 82. Se ne parla, in generale, anche in LUSO, *La torre di Masio* cit., pp. 95-99.

⁴⁶ *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino (998-1300)*, a cura di F. COGNASSO, Pinerolo 1914 (BSSS, 65), p. 349, doc. 326, 20 luglio 1285.

⁴⁷ ASTo, Camera dei conti, *Conti di castellanerie*, art. 2, Avigliana, par. 1, m. 2, rot. 1, 1288-1289.

⁴⁸ Cfr., per una riflessione più ampia al riguardo, E. LUSO, *Tra Savoia, Galles e Provenza. Magistri costruttori e modelli architettonici in castelli del Piemonte duecentesco*, in *A Warm Mind-Shake. Scritti in onore di Paolo Bertinetti*, Torino 2014, pp. 301-311, in part. p. 306.

⁴⁹ Si vedano C. TOSCO, *Il recinto fortificato e la torre: sviluppi di un sistema difensivo nel tardo medioevo*, in *Ricetti e recinti fortificati nel basso Medioevo* cit., pp. 77-103, in part. pp. 78-79; L. PATRIA, *Casaforti e casetorri tra Savoia, Piemonte e Delfinato: considerazioni sul patrimonio fortificato delle Alpi Cozie*, in *Casaforti, torri e motte in Piemonte (secoli XII-XVI)*, Atti del convegno (Cherasco, 25 settembre 2004), in «Bollettino SSSAACn», 132 (2005), pp. 17-135, in part. p. 49.

⁵⁰ *Carte varie a supplemento e complemento dei volumi II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXXVI, XLIV, LXV, LXVII, LXVIII della Biblioteca*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1916 (BSSS, 86), pp. 200-251, doc. 187, 21 luglio-21 agosto 1287.



Fig. 9 - La cosiddetta Torre del Colle, già presso la villanova di Molare del Ponte, 1288-1289 (foto B. Vinardi).

tribuzioni giurisdizionali creatosi in seguito al trasferimento, «a quinquaginta annis citra», di uomini con «familia, foco et cathena et mansericio» dal nucleo insediativo principale di Villar Dora ai nuovi insediamenti di *Villanova* «in fine et territorio Avillanie» e di Molare del Ponte, entrambi «in terra, signorerio et iurisdictione domini comitis»; tanto che gli *hominnes* interrogati ammettevano di dover rispondere, per quanto di competenza, al castellano di Avigliana. Trasferimento che, però, nulla induce a ritenere sia stato coatto (da parte sabauda) o condotto in violazione di vincoli di dipendenza rispetto ai signori di Rivalta, i quali, infatti, rivendicavano la giurisdizione sugli uomini del Molare non tanto in virtù della loro passata condizione di sudditanza, quanto, piuttosto, della presunta autorità esercitata sull'area dove era sorta la villanova. E una conferma indiretta a questa riflessione giunge dal fatto che dell'altro abitato citato nel documento, *Villanova* appunto, si perdano precocemente le tracce, indice palese di una sua scarsa forza attrattiva e dell'incapacità da parte dei poteri che se ne erano fatti promotori di trattenere nel sito la popolazione lì inizialmente trasferitasi.



Fig. 10 - La *Torre del Col* in un particolare della *Carta topografica in misura della valle di Susa e di quelle di Cezane e Bardonneche, divisa in nove parti*, di G. Avico, G.A. Boveri, D. Carello e A. Durieu, 1764-1772 (ASTo, Corte, *Carte topografiche segrete*, Susa, n. 3, f. 8).

Peraltro, anche il villaggio di Molare del Ponte, seppure “fissato” sul territorio da alcune strutture permanenti, quali la citata torre e una cappella tardoromanica dedicata a San Lorenzo e menzionata nello stesso documento del 1287⁵¹, risulta essere andato incontro a un precoce abbandono, dal momento che le ultime notizie di *homines* ivi residenti risalgono agli anni 1320-1321⁵². Sebbene il toponimo di Molare del Ponte ricorra saltuariamente ancora nel XVI secolo, nel 1630 la torre e la vicina cappella risultavano essere già del tutto isolate sulla cresta del rilievo⁵³. Non è questa la sede per un’analisi di dettaglio delle ragioni che indussero la diserzione del villaggio, ma è utile osservare come si debba ritenere che un peso rilevante nell’orientare le scelte degli abitanti sia di *Villanova* sia di Molare devono averlo avuto i processi di riordino insediativo che in quegli stessi anni interessarono i borghi di Rivoli⁵⁴ e di Avigliana⁵⁵. Peraltro, le condizioni di estrema mobilità sociale che caratterizzavano l’estuario vallivo della valle di Susa nella seconda metà del XIII secolo sono, di per sé, sufficienti a descrivere la condizione di grande libertà di movimento goduta dalle comunità che vi vivevano.

3. Una conseguenza materiale della mobilità sociale?

In conclusione, vorrei attirare l’attenzione su un tema di più ampia rilevanza. Se, come emerge dalla lettura dei documenti, gli uomini, intesi come collettività ma anche a livello personale, erano liberi di muoversi sul territorio – e, quindi, al limite di decidere di rimanere nell’area dove vivevano – e l’attrattività di un abitato era funzione della capacità di quantificare un vantaggio da parte di chi si faceva promotore della sua fondazione tramite l’elargizione di benefici economici e fiscali, è evidente che viene a ca-

⁵¹ *Ibid.*, p. 225. Cfr., anche, F. PARI, *Contributo per la formazione di un catasto delle chiesette romaniche e pre nella valle di Susa. San Lorenzo alla Torre del Colle (Villardora)*, in «Segusium», VIII (1971), pp. 98-105.

⁵² SALVATICO, *Crisi reali e carestie indotte* cit., pp. 59-60, 84.

⁵³ PARI, *Contributo per la formazione di un catasto delle chiesette romaniche* cit., pp. 99, 103.

⁵⁴ Si vedano, al riguardo, G. CASIRAGHI, *La collegiata di Santa Maria della Stella: capacità di rinnovamento dell’organizzazione ecclesiastica a Rivoli nel tardo medioevo*, in «BSBS», LXXXI (1983), pp. 31-111, in part. pp. 35-52; C. NATOLI, *Strumenti “diversi” di definizione urbanistica: i Predicatori*, in *Gli ordini mendicanti e la città. I frati predicatori*, a cura di D. LANZARDO, B. TARICCO, Cherasco 2009 (Miscellanea di storia degli insediamenti, 1), pp. 63-78.

⁵⁵ Cfr. L. GATTO MONTICONE, A. SALVATICO, *Una valle di transito fra la tarda antichità e la fine del medioevo. La Valle di Susa*, in *Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell’insediamento moderno*, a cura di F. PANERO, Torino 2006, pp. 289-332, in part. pp. 317-318; PANERO, *Villenove medievali* cit., p. 24.

dere ogni possibilità di interpretare in chiave deterministica qualsiasi intervento di riordino insediativo, mentre, di contro, esso inevitabilmente si ammanta di una dose rilevante di indeterminatezza e aleatorietà.

Il caso in cui tale vaghezza assume una dimensione oserei dire “fisica”, comunque quantificabile, è quello legato alla fortificazione con mura dei borghi nuovi. Com’è noto, la gran parte delle villenove – almeno quelle di età comunale e nel caso in cui si dispone di una documentazione sufficientemente coerente – appare murata in un momento successivo rispetto alle fasi di tracciamento e urbanizzazione⁵⁶. La ragione, a mio avviso, non va tanto ricercata in un’indifferenza verso gli aspetti “militari” da parte degli attori istituzionali che ne avevano sostenuto la fondazione, tanto più che con il tempo quasi tutti i nuovi insediamenti venivano dotati di opere difensive in muratura⁵⁷. Piuttosto è da credere che, a fronte della natura irrinunciabilmente “demaniale” del limite difensivo⁵⁸, essi tendessero, per ragioni di ordine economico, a posporre nel tempo un esborso che doveva essere senz’altro considerevole; anzi, con ogni probabilità, la spesa viva più consistente che un intervento di fondazione implicasse. In altre parole, appare ragionevole supporre che prima di procedere con il *muramentum* di un borgo – e in questo senso l’origine nuova risulta un fattore determinante – si aspettasse di verificare nel medio periodo gli esiti delle politiche di riordino insediativo: di valutare, cioè, quando le strutture fisiche e la consistenza demografica dell’abitato si fossero assestate, se risultasse davvero conveniente intervenire con investimenti a vantaggio della sua difesa. Anche perché, come si è visto, non sempre la creazione di una villanova andava a buon fine.

Sotto questo profilo, la scelta riscontrata comunemente nel tardo medioevo in fondazioni di origine signorile di procedere anzitutto con la realizzazione del perimetro difensivo all’atto di modificare l’assetto residen-

⁵⁶ Per qualche riflessione sul tema cfr. A.A. SETTIA, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell’Italia delle città*, Bologna 1993, p. 66 sgg.; F. PANERO, *Borghi aperti e murati nel Piemonte dei secoli XII-XV*, in *Le cinte dei borghi fortificati medievali. Strutture e documenti (secoli XII-XV)*, Atti del convegno (Villanova d’Albenga, 9-10 dicembre 2000), a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Albenga 2005, pp. 87-96, in part. p. 91 sgg.; LUSSO, *Forme dell’insediamento e dell’architettura* cit., pp. 58-64.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 58 sgg., 123-128; E. LUSSO, *Confronti tra modelli architettonici. Le fortificazioni in città e centri minori fra Langhe, Roero e Monferrato*, in *Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, Atti del convegno (Cherasco, 16-16 novembre 2008), a cura di F. PANERO, G. PINTO, Cherasco 2009, pp. 67-96, in part. pp. 69-81.

⁵⁸ Per esempio F. BOCCHI, *Per antiche strade. Caratteristiche e aspetti delle città medievali*, Roma 2013, pp. 177-186.

ziale di un borgo potrebbe non essere casuale. In questo modo, una volta concordate le misure compensative per l'attribuzione dell'onere economico della costruzione delle mura, si vincolava in maniera più stretta la (o le) comunità interessate dall'operazione a trasferire la propria residenza, riducendo così il margine di incertezza. Ma, anche in questo caso, non sempre la progettualità territoriale dei principi si traduceva in realtà.

Movimenti migratori interni nell'area alpina occidentale

PAOLO ROSSO

1. Peculiarità dell'area migratoria alpina

La mobilità geografica e sociale in età medievale ha rappresentato uno dei temi privilegiati dalla storiografia del secolo scorso e appare oggi una linea d'indagine tutt'altro che esaurita. Ormai da decenni è definitivamente tramontata l'immagine di una società medievale ancorata a una rigida gerarchia di *ordines* posta a freno di ogni spostamento interno: evidenti controlli sulla mobilità sociale sono ravvisabili solo a partire dai decenni a cavallo tra medioevo e prima età moderna¹. Anche sul versante degli spostamenti geografici il dato della forte mobilità contadina medievale è stato ormai da tempo accertato dagli studi di storia sociale e di antropologia storica². La storiografia più risalente ha considerato le migrazioni nell'area alpina soprattutto come un fenomeno di circolazione di uomini all'interno di uno spazio di transito: solo a partire dall'ultimo quarto del Novecento – in modo particolare in seguito al congresso internazionale di Milano *Le Alpi e l'Europa* – ha preso avvio una nuova prospettiva di indagine storica dell'area montuosa, studiata come una regione storica con peculiari specificità economiche e culturali, connotate certamente – ma non in senso esclusivo

¹ S. CAROCCI, *Introduzione: la mobilità sociale e la «congiuntura del 1300»*. Ipotesi, metodi d'indagine, storiografia, in *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010 (Collection de l'École française de Rome, 436), p. 20. Per l'ampiezza di prospettive di studio entro cui può essere indagato il tema della mobilità sociale in età medievale rinvio, anche per aggiornamenti bibliografici, a quest'ultima miscellanea.

² Su questo aspetto il rimando è al fondamentale saggio sui movimenti migratori del mezzogiorno francese – importante sul piano metodologico per la dimostrazione della rilevanza scientifica dell'uso della toponomastica e dell'antroponomastica negli studi dei fenomeni migratori – di CH. HIGOUNET, *Mouvements de populations dans le Midi de la France du XI^e au XV^e siècle d'après les noms de personne et de lieu*, in «Annales E.S.C.», 8 (1953), pp. 1-24, nuovamente edito in Id., *Paysages et villages neufs du Moyen Âge*, Bordeaux 1975 (Études et documents d'Aquitaine, 2), pp. 417-437; per un inquadramento storiografico cfr. R. COMBA, *Emigrare nel medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli XI-XVI*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, Atti del convegno internazionale (Siena, 28-30 gennaio 1983), a cura di R. COMBA, G. PICCINNI, G. PINTO, Napoli 1984, pp. 45-74.

– dalla sua marcata caratteristica di spazio di transito³. Muovendo dalla duplice prospettiva di «Alpi vissute» e «Alpi attraversate»⁴, in questa sede saranno considerati alcuni aspetti economici e sociali della mobilità contadina all'interno dell'area alpina occidentale: l'ampiezza della taglia del territorio d'indagine – connotato da precise peculiarità geofisiche da considerare senza determinismi –⁵ trova la sua giustificazione nella natura stessa dei movimenti migratori, rivelatori delle «contraddizioni talora profonde che, a livello economico o politico-religioso, agiscono nello spazio sociale e nello spazio internazionale»⁶.

Le ricerche sulla società alpina condotte a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, in modo particolare gli studi di demografia storica, hanno introdotto importanti rettifiche ad alcune precedenti posizioni sul fenomeno migratorio alpino in età tardomedievale e moderna, che identificavano nella povertà e nel sovraffollamento delle comunità le principali, se non uniche, cause dello svuotamento degli insediamenti montani e dell'esodo verso la pianura. La centralità di questi due elementi nella spiegazione dei fenomeni migratori ha portato a sottovalutare la dipendenza del rapporto bisogni umani - risorse naturali dalle scelte sociali di impiego delle risorse: questa correlazione emerge invece, ad esempio, tra le comunità delle Alpi Cozie e Marittime, da cui fu ragguardevole la partenza di uomini anche nelle fasi di allentamento della pressione demografica⁷. Gli studi sulla demo-

³ *Le Alpi e l'Europa*, 4 voll., Bari 1974-1975, in particolare J.-F. BERGIER, *Le trafic à travers les Alpes et les liaisons transalpines du haut Moyen Âge au XVII^e siècle*, *ibid.*, *Economia e transiti*, III, Bari 1975, pp. 1-72. Su questo tema cfr. anche ID., *Conclusioni*, in *Vie di terra e d'acqua: infrastrutture viarie e sistemi di relazioni in area alpina (secoli XIII-XVI)*, Atti del convegno (Trento, 27-28 ottobre 2005), a cura di J.-F. BERGIER, G. COPPOLA, Bologna 2007, pp. 253-259; G.M. VARANINI, *Appunti sul sistema stradale nel Veneto tardomedievale (secoli XII-XV)*, in *Die Welt der Europäischen Straßen von der Antike bis in die Frühe Neuzeit*, hrsg. von TH. SZABÓ, Köln 2009, pp. 97-117, in particolare p. 106; TH. SZABÓ, *L'economia dei transiti negli insediamenti alpini*, in *Attività economiche e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XI-XV*, Atti del convegno (Cherasco, 25-27 ottobre 2013), a cura di E. LUSSO, Cherasco 2014, pp. 29-53.

⁴ La citazione è dalle dense pagine di G. SERGI, *Aperture e chiusure: regioni alpine e problemi di metodo*, in ID., *Antidoti all'abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite*, Napoli 2010 (Nuovo Medioevo, 82), pp. 173-189.

⁵ Su questo aspetto si veda *Spécificité du milieu alpin?*, Actes du XI^e colloque franco-italien d'études alpines (Grenoble, 23-25 septembre 1985), Grenoble 1986; *Quelle spécificité montagnarde?*, in «Revue de géographie alpine», 77 (1989), fasc. 1-3; cfr. anche G. SERGI, *Appunti sulla storia dell'arco alpino fra medioevo e antico regime*, in «Bollettino GISEM», 3 (1992-1994), pp. 34-49.

⁶ COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., p. 73.

⁷ R. COMBA, *Il problema della mobilità geografica delle popolazioni montane alla fine del Medioevo attraverso un sondaggio sulle Alpi Marittime*, in *Medioevo rurale. Sulle tracce della ci-*

grafia alpina hanno dimostrato che la natalità della società alpina nella prima età moderna era piuttosto contenuta, poco superiore alla mortalità: questo dato ha obbligato a rivedere l'immagine della montagna come una secolare «fabrique d'hommes à l'usage d'autrui» (in modo particolare a favore delle realtà urbane), così definita da Fernand Braudel nel suo famoso studio sul mondo mediterraneo nell'età di Filippo II, e a evitare di fissare una rigida relazione causale tra la povertà delle comunità alpine e i loro flussi migratori⁸. Tra pianura e montagna ci furono incessanti oscillazioni migratorie fino al XIX secolo: gli squilibri nei sistemi demografici alpini in alcune aree, nelle quali la densità di popolazione raggiunse livelli insostenibili per le limitate economie montane, costrinsero certamente le comunità a diverse forme di esodo (permanente, temporaneo o stagionale), tuttavia le ricerche dell'ultimo trentennio hanno identificato nei sistemi demografici alpini frequenti casi di autoregolazione, cioè la capacità di queste comunità a trovare un equilibrio nel volume delle nascite e delle morti. Il livello di bassa natalità era soprattutto regolato dalla nuzialità: il ricorso alla migrazione era quindi ampiamente praticato, ma non rappresentò l'unico, né il primo, meccanismo regolatore demografico bensì un fenomeno derivato da precise scelte dei montanari⁹.

Il processo migratorio – che poteva riguardare flussi di contadini dalle campagne alle città, di professionisti e uomini di cultura tra i centri urbani

vità contadina, a cura di V. FUMAGALLI, G. ROSSETTI, Bologna 1980, pp. 299-318, in particolare pp. 308-309; cfr. anche A. ALLIX, *L'Oisans au Moyen Âge. Étude de géographie historique en haute montagne*, Paris 1929, p. 104.

⁸ F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1989, p. 37. All'importanza delle Alpi come bacino di lavoro migrante – non solo diretto verso le immediate pianure ma anche rivolto a località più lontane – è generalmente riservato un posto centrale negli studi di storia delle migrazioni: J. MATHIEU, *Storia delle Alpi, 1500-1900. Ambiente, sviluppo e società*, Bellinzona 2000, p. 132; P. AUDENINO, M. TIRABASSI, *Migrazioni italiane. Storia e storie dall'Ancien régime a oggi*, Milano 2008, pp. 5-11.

⁹ P.P. VIAZZO, *Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi*, Bologna 1990, pp. 369-380; ID., *La mobilità nelle frontiere alpine*, in *Migrazioni*, a cura di P. CORTI, M. SANFILIPPO, Torino 2009 (Storia d'Italia. Annali, 24), pp. 91-105, in particolare pp. 93-96. Sulla revisione dell'interpretazione, fortemente deterministica, della montagna come «fabbrica di uomini ad uso altrui» operata dalle ricerche demografiche, storiche e antropologiche cfr. L. FONTAINE, *Solidarités familiales et logiques migratoires en pays de montagne à l'époque moderne*, in «Annales E.S.C.», 45 (1990), pp. 1433-1450; D. ALBERA, *L'emigrante alpino: per un approccio meno statico alla mobilità spaziale*, in *Gli uomini e le Alpi - Les hommes et les Alpes*, Atti del convegno (Torino, 6-7 ottobre 1989), a cura di D. JALLA, Torino 1991, pp. 176-206; *La montagna mediterranea: una fabbrica d'uomini? Mobilità e migrazioni in una prospettiva comparata (secoli XV-XX)*, a cura di D. ALBERA, P. CORTI, Cavallermaggiore 2000.

(artigiani, notai, studenti), di lavoratori stagionali, di dissidenti religiosi¹⁰ – era originato da diversi fattori, spesso intrecciati tra loro: economici (perlopiù fiscali), familiari, religiosi, culturali. Lo studio di questi fenomeni fornisce un importante indicatore delle trasformazioni di strutture economiche e sociali, colte all'interno di coordinate spaziali anch'esse soggette a mutamenti. La dimensione dello spazio entro cui avviene lo spostamento della popolazione è inoltre un dato da valutare per definire le forme di manifestazione del fenomeno, talvolta non associabile a una vera migrazione ma piuttosto a una delle frequenti fasi di spostamento a medio raggio che interessavano la vita di una parte della società urbana e rurale, su cui si era già soffermato Marc Bloch¹¹ e, recentemente, è tornato Jacques Dupâquier, proponendo la distinzione tra «mobilità abituale» e migrazione, distinzione che implica una dilatazione della nozione di spazio insediativo oltre le consuete nozioni di città e di villaggio¹². L'attenzione ai diversi livelli di mobilità è ancora più importante nello studio dell'economia montana, contraddistinta da caratteri di sussidiarietà tra le diverse comunità e di autosufficienza economica: l'armonizzazione di questi due elementi divergenti poteva essere realizzata, oltre che da un'accorta regolamentazione dei matrimoni, anche attraverso spostamenti tra insediamenti, sia periodici – legati a occasioni particolari, come il taglio del bosco comune o la fienagione – sia di 'mestiere', intrapresi spontaneamente da lavoratori che si erano già specializzati in tecniche di lavorazioni specifiche, acquisendo competenze trasferibili in altre località¹³.

La complessità del quadro generale dei movimenti migratori e della storia del popolamento deve quindi tenere conto di una straordinaria complessità di fattori e della presenza di *nuances* regionali o microregionali nel fenomeno migratorio alpino, valutabili solo con indagini che tengano conto delle potenzialità euristiche derivanti dall'avvicinamento di differenti situazioni locali, efficaci nel «restituire con minor vaghezza la complessità del contesto in cui può agire una collettività e riaffermare il principio che

¹⁰ COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., p. 45 *et passim*.

¹¹ M. BLOCH, *La società feudale*, Torino 1974⁹, p. 81.

¹² J. DUPÂQUIER, *Sédentarité et mobilité dans l'ancienne société rurale. Enracinement et ouverture: faut-il vraiment choisir?*, in «Histoire et sociétés rurales», 18 (2002), pp. 121-135; cfr. anche P. GRILLO, *Mobilità geografica e mobilità sociale in Italia e nella Francia meridionale (1300-1348)*, in *La mobilità sociale nel medioevo* cit., pp. 555-576, in particolare pp. 556-557.

¹³ L. ZANZI, *I movimenti migratori nell'Europa alpina dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, in *Le migrazioni in Europa. Secc. XIII-XVIII*, Atti del convegno (Prato, 3-8 maggio 1993), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1994 (Atti delle Settimane di Studi e altri Convegni, 25), pp. 135-173, in particolare pp. 162-171.

localmente erano contemplabili scelte diverse»¹⁴. Un fattore di grande rilevanza nello sviluppo di fenomeni migratori, profondamente connesso all'insediamento, è rappresentato dalla viabilità medievale, che introduce – e ne rende possibile lo studio – altri aspetti relativi al popolamento: il transito di merci su reti di strade e percorsi commerciali, spesso alternativi tra loro, che collegavano gli insediamenti di montagna con la pianura; la provenienza, destinazione e distribuzione, attraverso i mercati locali, di tali merci; le connessioni tra città-campagna-montagna instaurate dai cicli di produzione agricola e artigianale locale o indotte dal grande commercio¹⁵. La presenza di aree di strada, come è noto, favorì l'affermazione di forme di potere lungo i tracciati alpini che univano gli insediamenti di montagna con il fondovalle e, spesso, con altre valli e gli opposti versanti¹⁶. Il complesso tema della viabilità alpina e dei suoi mutamenti non è disgiunto da quello delle vicende politiche locali: per le vie di comunicazione del Piemonte sud-occidentale nel basso medioevo, ad esempio, tali influenze sono

¹⁴ P. GUGLIELMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle nelle Alpi Occidentali dei secoli XII-XIII*, in *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di G.M. VARANINI, Napoli 2004 (Europa mediterranea. Quaderni, 17), pp. 3-16, citazione a p. 4; sull'esigenza di «enucleare appropriati ambiti di indagine» Paola Guglielmotti ricorda la posizione espressa a tal proposito da C. WICKHAM, *La montagna e la città. Gli Appennini toscani nell'alto medioevo*, Torino 1997², pp. 367-368.

¹⁵ R. COMBA, *Commercio e vie di comunicazione del Piemonte sud-occidentale nel basso medioevo. Le vie alpine tra le valli Po e Verdenagna e la loro utilizzazione nei secoli XIII-XV*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 74 (1976), pp. 77-144; ID., *Per una storia economica del Piemonte medievale. Strade e mercati dell'area sud-occidentale*, Torino 1984 (Biblioteca storica subalpina, 191), in particolare pp. 11-93; ID., G. SERGI, *Piemonte meridionale e viabilità alpina: note sugli scambi commerciali con la Provenza dal XIII al XV secolo*, in «Provence historique», 27 (1977), pp. 123-135.

¹⁶ Cfr. G. SERGI, *Alpi e strade nel medioevo*, in *Gli uomini e le Alpi* cit., pp. 43-51; ID., *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le Alpi occidentali*, Torino 1996, in particolare, per considerazioni sulla storiografia recente, cfr. *Premessa*, pp. 5-9; G. CASTELNUOVO, *Tempi, distanze e percorsi in montagna nel basso medioevo*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del bassomedioevo*, Atti del XXXII convegno storico internazionale (Todi, 8-11 ottobre 1995), Spoleto 1996, pp. 211-236; ID., *Le strade alpine fra immaginario, realtà e politica (metà XIII - inizio XVI secolo)*, in *Vie di terra e d'acqua* cit., pp. 189-210; F. MOUTHON, *Les communautés alpines et l'État (milieu XIII^e siècle - début XVI^e siècle)*, in *Montagnes médiévales*, Atti del convegno (Chambéry, 23-25 mai 2003), Paris 2004; L. PROVERO, *Comunità montane e percorsi stradali nelle Alpi occidentali nel Duecento*, in *Vie di terra e d'acqua* cit., pp. 123-140; in generale, con bibliografia, cfr. L. ZANZI, E. RIZZI, *I Walser nella storia delle Alpi. Un modello di civilizzazione e i suoi problemi metodologici*, Milano 1988, p. 103. Per le Alpi occidentali cfr. GUGLIELMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle* cit., pp. 3-16; G. COMINO, *Economia, scambi e signoria locale. L'area alpina del Piemonte sud-occidentale tra XI e XVI*, in *Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell'insediamento moderno*, a cura di F. PANERO, Torino 2006, pp. 237-261.

evidenti nel caso della fondazione di Cuneo o nella composita rete di relazioni intessuta dai marchesi di Monferrato e di Saluzzo e dai conti di Ventimiglia per garantire la dominazione sulle principali valli – in un’altalenante serie di avvicinamenti e fratture con i comuni di Asti, Alba e Cuneo – e, successivamente, dalle più robuste dominazioni territoriali angioine e sabaude¹⁷.

Nel Duecento le vallate piemontesi erano quindi soggette a un sistema di presenze signorili coesistenti che, in massima parte inquadrate all’interno di iniziative superiori di coordinamento, assunsero la forma del doppio livello di signoria: con questi molteplici centri di potere (signorie locali, centri urbani e rurali, enti ecclesiastici) le comunità dovevano trovare degli accordi, talvolta contemporaneamente con più soggetti politici¹⁸. Accanto a queste forme di potere, nel corso del XIII secolo si sviluppò prepotentemente il dinamismo coordinatore degli insediamenti pedemontani, sia di quelli ormai da tempo assestati, come Pinerolo e Saluzzo, sia delle più recenti fondazioni, come Mondovì e Cuneo¹⁹. Attraverso tali centri – generalmente non *civitates* e collocati allo sbocco delle vallate (un’eccezione importante è rappresentata da Susa) – vennero incrementate le relazioni con la pianura²⁰.

I rapporti instaurati dalle comunità valligiane con le presenze politiche sul territorio condizionarono i transiti tra le valli, cui gli abitanti dei villaggi erano soprattutto mossi dall’esigenza della gestione delle terre collettive: il livello e le forme di dipendenza delle comunità dal controllo fiscale signorile rappresentano quindi importanti fattori da valutare nell’analisi delle attività che comportavano lo spostamento umano – come la

¹⁷ COMBA, *Commercio e vie di comunicazione* cit., pp. 142-144; cfr. anche G. SERGI, *Valichi alpini minori e poteri signorili: l’esempio del Piemonte meridionale nei secoli XIII-XV*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 74 (1976), pp. 67-75.

¹⁸ GUGLIELMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle* cit., pp. 12-15.

¹⁹ L. PROVERO, *L’invenzione di una città: Saluzzo da castello a capoluogo del Marchesato (secoli XI-XIII)*, in «Nuova rivista storica», 79 (1995), pp. 1-26; P. GUGLIELMOTTI, *L’incidenza dei nuovi comuni di Cuneo e Mondovì nel Piemonte meridionale del Duecento*, in «Società e storia», 17 (1995), pp. 1-44; EAD., *Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino agli inizi del Trecento*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese*, I, *Le origini e il Duecento*, a cura di R. COMBA, G. GRISERI, G.M. LOMBARDI, Cuneo 1998 (*Storia e Storiografia*, 16), pp. 45-184; *Storia di Cuneo e delle sue valli*, II, *Fra Asti e Milano. Origini e primi sviluppi di Cuneo comunale nel declino della potenza sveva, 1198-1259*, a cura di R. COMBA, Cuneo 1999.

²⁰ GUGLIELMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle* cit., pp. 15-16.

transumanza per terzi o il commercio di legname – cui ricorrevano i montanari per integrare le risorse degli insediamenti alpini²¹.

2. *Il popolamento delle valli alpine*

La forte mobilità della popolazione bassomedievale riguardò quindi anche l'arco alpino, interessato da un ampio processo di colonizzazione e di espansione degli insediamenti promosso dai signori territoriali laici e dai grandi monasteri, intenzionati a sfruttare più intensivamente le terre poste ai margini delle alte valli. A partire dalla seconda metà del XII secolo le località del contado furono oggetto di movimenti migratori indirizzati in modo particolare, ma non solo, verso i borghi franchi e le aree che offrivano appezzamenti da assumere in concessione od occasioni di lavori di manovalanza alle famiglie prive di risorse per avviare la messa a coltura di terre²². I dati sulle migrazioni intermontane presentano informazioni meno strutturate rispetto ad altri rilevatori, come quelli sugli spostamenti di popolazione verso le villenove fondate nelle pianure, tuttavia possono offrire indicazioni di massima: per le valli del Vercellese, ad esempio, la Valsesia non sembra essere stata risalita da flussi migratori avvicinati a quelle di altre realtà della pianura, come i numerosi borghi nuovi o la stessa città di Vercelli, oggetto di un'intensissima fase di inurbamento nel quarantennio a cavaliere del Duecento, in massima parte costituita da libere iniziative individuali²³.

Sebbene in misura minore, anche l'area delle valli alpine fu quindi coinvolta dalle iniziative di ripopolamento favorite dalla concessione di carte di franchigia, efficace strumento per stimolare la fondazione di borghi nuovi allo scopo di sfruttare le terre sino ad allora incolte e per incrementare il

²¹ A. DAL VERME, *Allevamento, transumanza e commercio del bestiame nel Piemonte occidentale: secoli XII-XV*, in *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi Occidentali (secoli XII-XX)*, Atti del convegno (Ormea, 17 novembre 1996), a cura di R. COMBA, A. DAL VERME, I. NASO, Cuneo-Rocca de' Baldi, 1996, pp. 13-31. Per le Alpi occidentali sono interessanti i dati sul commercio del legname realizzato dagli abitanti di Garesio e diretto verso l'opposto versante montano: GUGLIELMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle* cit., pp. 11-12.

²² F. PANERO, *Popolamento e movimenti migratori nel contado vercellese, nel Biellese e nella Valsesia (secoli X-XIII)*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni* cit., pp. 329-354, in particolare pp. 350-351, con bibliografia.

²³ *Ibid.*, pp. 329-354; cfr. anche P. GUGLIELMOTTI, *Comunità di insediamento e comunità di valle fino al tardo secolo XIV*, in *Borgofranco di Sesò 1247-1997. I tempi lunghi del territorio medievale di Borgosesia*, Atti del convegno (Borgosesia, 7-8 novembre 1997), a cura di G. GANDINO, G. SERGI, F. TONELLA REGIS, Torino 1999, pp. 65-79.

drenaggio di tributi, canoni d'affitto e decime²⁴. Tra i signori alpini che favorirono nuovi insediamenti possono essere ricordati i conti di Savoia, che, nella prima metà del secolo XIII, sostennero la nascita delle villenove di Avigliana, dotata di franchigie fiscali e presto centro amministrativo di una castellania sabauda, e di San Germano Chisone, in val Chisone; altre fondazioni disposte dai conti di Savoia si registrano nel Vaud nei decenni a cavallo tra Due e Trecento, insieme a concessioni di atti di privilegio (soprattutto di natura fiscale o riconoscimenti di spazi di autonomia amministrativa) che rafforzarono nell'area alpina l'esercizio del loro potere e quello di altri signori, come i Delfini di Vienne o i conti d'Albon. Nel versante subalpino la medesima politica territoriale fu ripresa dai Savoia-Acaia alla fine del XIII secolo e nei primi decenni del secolo successivo, con la fondazione della villanova presso il castello di Bricherasio e del nuovo villaggio nel territorio di Bagnolo²⁵.

Accanto agli spostamenti umani seguiti all'attività di colonizzazione, altri flussi migratori si indirizzarono verso le regioni montane a seguito della crescente pressione demografica che interessò le regioni di pianura nei secoli precedenti alle grandi crisi di mortalità tardomedievali. Anche questo fenomeno incontrò il favore e l'interesse dei signori territoriali: l'incremento della popolazione nel Diois e nel Delfinato portò alla fondazione di nuovi centri insediativi, come La-Bâtie-Divisin; la concessione di fran-

²⁴ Oltre al contributo di Enrico Lusso in questo volume, sui borghi nuovi limito il rinvio ad alcuni fondamentali saggi di approfondimento: F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988 (Biblioteca di storia urbana medievale, 2); ID., *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004; R. COMBA, "Ville" e borghi nuovi nell'Italia del nord (XII-XIV secolo), in «Studi storici», 32 (1991), pp. 5-23; *I borghi nuovi. Secoli XII-XIV*, a cura di R. COMBA, A.A. SETTIA, Cuneo 1993; *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro settentrionale. Secoli XII-XIV*, Atti del convegno (Cherasco, 8-10 giugno 2001), a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002; *Le Villenove nell'Italia comunale*, a cura di R. BORDONE, Montechiaro d'Asti 2003; *Le terre nuove*, Atti del Seminario internazionale (Firenze-San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), a cura di D. FRIEDMAN, P. PIRILLO, Firenze 2004. Per un accurato aggiornamento sulle prospettive dischiuse dalle più recenti ricerche sul tema delle nuove fondazioni cfr. P. GUGLIELMOTTI, *Villenove e borghi franchi: esperienze di ricerca e problemi di metodo*, in «Archivio storico italiano», 166 (2008), pp. 79-96.

²⁵ R. COMBA, *Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabauda*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 123-141; D. LANZARDO, *Le valli pinerolesesi nei secoli XI-XIV*, in *Il popolamento alpino in Piemonte* cit., pp. 263-287; F. PANERO, *Cultura materiale, forme dell'insediamento umano, luoghi di culto e organizzazione ecclesiastica*, in P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna*, Torino 2013, pp. 83-120, in particolare pp. 100-107.

chiglie attrasse immigrati nelle villenove di Le-Grand-Lemps, Seyssuel e altre nei primi decenni del Trecento²⁶. È interessante notare la localizzazione di queste nuove fondazioni promosse dai signori e dai comuni urbani, poste perlopiù all'imboccatura delle vallate alpine: Cuneo promosse, con l'appoggio di comunità del territorio, la fondazione della villanova di Dronero, al fondo della valle Maira; Mondovì era collocata in un'importante area di connessione tra Liguria, Alpi e Pianura Padana, mentre Cherasco si trovava all'imbocco delle valli della Stura di Demonte e del Tanaro; l'esempio del comune di Novara, che aveva fondato Borgosesia nell'imbocco dell'alta Valsesia, venne seguito da quello di Vercelli, con Serravalle Sesia; il comune di Ivrea, tra le sue villenove, ebbe anche Borgofranco d'Ivrea, fondata nel 1277 sulla strada per la Valle d'Aosta, nella valle della Dora Baltea²⁷.

Nelle loro pratiche di sfruttamento delle terre incolte e dei pascoli alpini, basate su consuetudini secolari o formalizzate attraverso concessioni signorili, le comunità rurali, nei secoli bassomedievali, dovettero accordarsi con i nuovi possessori di questi incolti, rappresentati principalmente dalle signorie ecclesiastiche (monasteri e, in misura minore, capitoli cattedrali), oggetto di ampie donazioni patrimoniali²⁸. Le cessioni ai monasteri di *alpes* anche molto distanti dai centri di insediamento inducono a ipotizzare che lo sfruttamento degli alpeggi – almeno nella progettualità del donatore – fosse ritenuto possibile, sebbene certamente a costo di notevoli sforzi, che comprendevano anche la ricerca di forme di contrattazione con le imposizioni fiscali signorili, come ricordano i pedaggi imposti, nei decenni centrali del Duecento, dal marchese di Saluzzo sulle comunità della valle Varaita²⁹. Anche gli enti monastici – in modo particolare quelli certosini e cistercensi – impegnati nella gestione degli alpeggi dovettero trovare mediazioni, talvolta faticose e non senza aspri contrasti, con le comunità locali che usavano le medesime risorse naturali³⁰, controllandole sempre più da vicino attra-

²⁶ *Ibid.*, pp. 103-104.

²⁷ *Ibid.*, pp. 105-107.

²⁸ *Ibid.*, pp. 113-114.

²⁹ GUGLIELMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle* cit., p. 12.

³⁰ Cfr. ad esempio L. GATTO MONTICONE, *Formazione e gestione diretta di una proprietà monastica nel basso medioevo. Le grange della certosa di Losa e Monte Benedetto*, in *Economia, società e cultura nel Piemonte bassomedievale. Studi per Anna Maria Nada Patrone*, Torino 1996, pp. 59-82; P. GUGLIELMOTTI, *Le origini delle certose di Pesio, Casotto e Losa-Monte Benedetto*, in *Certosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV)*, Atti del convegno (Cuneo-Chiusa Pesio, Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999), a cura di R. COMBA, G.G. MERLO, Cuneo 2000, pp. 157-183, in particolare pp. 173-183.

verso nuovi insediamenti ai *pedes* degli alpeggi, dove stazionavano gli animali prima di salire all'alpe³¹. La capacità di elevamento dell'agricoltura in zone di montagna, attestata a partire dal XII secolo e indotta soprattutto dall'incremento demografico, fu possibile grazie all'acquisizione di nuove abilità tecniche nello sfruttamento del suolo e di capacità di adattamento alle peculiarità geofisiche dell'ambiente montano, come scelte di policultura (con introduzione di integrazioni surrogatorie quali la castagna), la combinazione delle diverse specie animali allevate (a fini di traino, macellazione, produzione e commercio latteo-caseario, tutti cicli attentamente dimensionati e flessibili), e le innovazioni tecnologiche che consentivano, attraverso aratri leggeri, di coltivare le irregolari terre montane o sfruttare appieno, con speciali falci, la fienagione in luoghi scoscesi³². L'importanza dello sfruttamento dei pascoli comunitari, in particolare degli alpeggi, è documentata nel medio e alto Biellese, dove questa pratica fu determinante nell'economia delle comunità, come illustrano diversi atti di investitura onerosa degli alpeggi alle comunità dipendenti disposti dai vescovi di Vercelli e le liti sorte all'interno della rete di comuni rurali per decretare le *alpes* di propria pertinenza. Un chiaro esempio è rappresentato dall'investitura del vescovo di Vercelli Martino Avogadro, nel 1265, al comune di Mortigliengo di due *alpes* nell'alta valle del Cervo: questi alpeggi, situati in un territorio controllato amministrativamente dal comune di Andorno, diedero avvio nel 1269 a un lungo contenzioso tra le due comunità per i diritti di sfruttamento collettivo dei pascoli in questione³³.

Il più significativo e articolato caso di spostamento interalpino favorito da politiche insediative signorili è certamente rappresentato dall'ampia opera di colonizzazione realizzata dai Walser, i contadini di montagna germanofoni che, nei secoli XII-XIII, lasciarono l'alto Vallese spostandosi all'interno dello spazio alpino occidentale verso est, occupando gradualmente un'ampia fascia dell'arco alpino che arrivò a estendersi per una lunghezza di quasi trecento chilometri³⁴. L'avvio della lenta migrazione di questa va-

³¹ R. COMBA, *Forme e dinamiche dell'insediamento umano in un'area alpina. L'alta Valle Stura fra XII e XVI secolo*, in *Economia, società e cultura* cit., pp. 11-22; Greggi, *mandrie e pastori* cit.; VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 40, 168; F. PANERO, *Introduzione. Problemi interpretativi e fonti per la storia del popolamento alpino fra medioevo e prima età moderna*, in *Il popolamento alpino in Piemonte* cit., pp. 9-31.

³² ZANZI, RIZZI, *I Walser nella storia delle Alpi* cit., pp. 94-96, con bibliografia.

³³ F. PANERO, *L'alto Biellese: dinamiche insediative tra collina e montagna*, in *Il popolamento alpino in Piemonte* cit., pp. 333-355, in particolare p. 341.

³⁴ Sulle migrazioni delle comunità walser rinvio, tra l'ampia bibliografia, a *La questione Walser*, Atti della giornata internazionale di studio (Orta, 4 giugno 1983), a cura di E. RIZZI, Anzola

sta e omogenea comunità, alla ricerca di nuovi pascoli per il bestiame e di terre incolte da sfruttare, è stato posto in connessione dalla recente storiografia soprattutto con il ruolo ricoperto, su entrambi i versanti della catena alpina, dalle iniziative di controllo del territorio dei signori locali (sia laici che ecclesiastici) che vi detenevano proprietà fondiariale. È interessante osservare come, tra questi centri di potere, non troviamo i comuni, ad eccezione del caso di Bosco Gurin, in valle Maggia (nel Canton Ticino), dove alcuni Walser di Formazza si insediarono, a partire dal 1244, su boschi e alpeggi di proprietà del comune di Losone, nei pressi di Locarno³⁵. Una delle ragioni dell'assenza di concessione di terre da parte dei comuni è probabilmente da ricercare nello sfruttamento diretto degli alpeggi da parte delle comunità valligiane, organizzate in vicinanze: dove questo si realizzò, come nel Ticino, si ridussero gli spazi per la colonizzazione walser.

Spinti da una convergenza di interessi politico-economici e militari, i poteri signorili favorirono le migrazioni dal Vallese, offrendo ai Walser le terre alpine poste sotto la loro dominazione affinché fossero colonizzate, attraverso disboscamenti, dissodamenti e bonifiche³⁶. Si trattò sempre di imprese colonizzatrici a carattere contrattuale, non dettate da un'impellente demografica e attuate secondo un principio di 'travasamento' di popolazione di valle in valle³⁷. I contratti configurano una società colonica di liberi contraenti che, forti della loro esperienza nella bonifica della montagna, venivano coinvolti in un reclutamento signorile presentato dalla documentazione come piuttosto complesso e articolato, interessando generalmente più località. Lo scopo dei signori territoriali era quello di procurarsi ulteriori redditi attraverso la creazione di nuovi insediamenti, stimolati dai favorevoli trattamenti fiscali. Oltre all'interesse economico, nelle azioni dei signori vi era anche la volontà politica di definire e rinsaldare, attraverso contratti di concessione colonica, i diritti di proprietà che si andavano allentando per la lontananza delle terre e per il dinamismo di altri soggetti politici, quali i comuni delle pianure e dei fondovalle. Nell'alta valle dell'Ossola e nelle sue convalle questa condotta fu, ad esempio, efficacemente

d'Ossola 1984; ZANZI, RIZZI, *I Walser nella storia delle Alpi* cit.; E. TOGNAN, A. LIVIERO, *Alamans. Elementi per una storia della colonizzazione Walser in Valle d'Aosta*, Aosta 2003; E. RIZZI, *Storia dei Walser dell'ovest: Vallese, Piemonte, Cantone Ticino, Valle d'Aosta, Savoia, Oberland Bernese*, Anzola d'Ossola 2004.

³⁵ ZANZI, RIZZI, *I Walser nella storia delle Alpi* cit., p. 459.

³⁶ Per un elenco di abbazie, priorati, capitoli cattedrali e signorie territoriali laiche coinvolti come possessori di terre nelle fasi della colonizzazione walser cfr. *ibid.*, pp. 509-513.

³⁷ *Ibid.*, p. 455.

perseguita, nel XIII secolo, dai conti di Biandrate, la più cospicua famiglia della regione, intenzionati a insediare coloni nelle loro terre ancora incolte o scarsamente sfruttate, e a realizzare un più efficace controllo dei passaggi alpini³⁸. Risultato di queste politiche signorili fu il robusto incentivo alla colonizzazione delle testate vallesane come Binn, Sempione, Saas e Zermatt, e quella delle valli a sud delle Alpi, come Gressoney e Formazza³⁹.

L'insediamento dei coloni walser avvenne in territori di difficile e scarsa antropizzazione, prima mai sfruttati per le difficili condizioni climatiche. Gli alpeggi, frequentati per pochi mesi all'anno, furono trasformati dai Walser in veri e propri insediamenti stabili e in gran parte autosufficienti, abitati da comunità in grado di vivere in relativa prosperità anche durante i mesi di isolamento invernale. Si trattava di insediamenti sparsi e di piccole dimensioni: l'equilibrio demografico sulla terra era garantito da indici di popolamento molto ridotti, la cui crescita era limitata dal ricorso all'emigrazione e alla colonizzazione di nuove terre. La resa delle terre colonizzate procurò ai Walser – specie nelle aree dove era più fitto il loro insediamento, come nel territorio retico – la concessione da parte del loro signore territoriale, tra il XIII e il XIV secolo, di specifici diritti colonici, cioè un repertorio di norme non scritte cui si rimandava, definito *Walserrecht* soprattutto nei Grigioni. Tali consuetudini prevedevano l'approvazione del signore territoriale alla loro autonomia amministrativa, la concessione della bassa giustizia, la libertà di circolazione, il diritto di leva militare, l'obbligo di protezione da parte del signore e l'ereditarietà perpetua dei mansi ricavati dai terreni dissodati, senza alcun adeguamento del censo⁴⁰. Queste originarie autonomie vennero gradualmente a ridursi in molte zone di popolamento walser nel corso del tardo medioevo, quando la geografia insediativa di questi coloni subì una progressiva mutazione. A partire dalla fine del Quattrocento si registra infatti un progressivo abbandono dei villaggi d'altura da parte delle comunità walser, che si spostarono nelle basse valli. Le ragioni di queste migrazioni sono in primo luogo da imputare al lungo

³⁸ Su questo raggruppamento signorile cfr. G. ANDENNA, *Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie rurali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoli XI-XIII)*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 44), pp. 123-167, in particolare pp. 154-165; ID., *I conti di Biandrate e le città della Lombardia occidentale (secoli XI-XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*, Atti del convegno (Pisa, 3-4 dicembre 1993), Roma 1996 (Nuovi studi storici, 39), pp. 57-84.

³⁹ ZANZI, RIZZI, *I Walser nella storia delle Alpi* cit., pp. 453-455.

⁴⁰ *Ibid.*, pp. 476-480.

ciclo climatico avverso che in quei decenni aggravò le condizioni di vita nelle quote alpine più elevate, rendendo più difficili gli scambi tra le valli; anche le rese agricole calarono sensibilmente e si ridussero i mesi di disponibilità di pascoli d'altura. La discesa di Walser verso le vallate più basse contribuì alla formazione di comunità 'miste' – composte dagli originari valligiani e dai nuovi arrivati germanofoni – che portò gradualmente a uniformare i diversi diritti consuetudinari⁴¹.

Prima di questi processi di colonizzazione, le alte valli erano ancora scarsamente popolate e caratterizzate dalla presenza di insediamenti sparsi, come documenta il caso di Alagna: ai primi coloni walser, giunti nella seconda metà del Duecento, l'alta valle del fiume Sesia si presentava come una terra spopolata, mentre, alla fine del XIV secolo, i diversi accampamenti temporanei dei mandriani si stavano già trasformando in insediamenti semipermanenti e permanenti, modellando così in modo sostanziale il paesaggio antropizzato alpino e delineando la conformazione che le località del territorio avrebbero assunto in età moderna⁴². Anche le inchieste che interessarono Saint-Rémy-de-Provence tra Due e Trecento indicano che, nei primi tre decenni del XIV secolo, si affermò circa il 60 per cento di nuovi patronimici; inoltre, più della metà dei patronimici che erano presenti alla fine del secolo precedente non sono più attestati nella documentazione, indice evidente di rinnovamento della popolazione⁴³.

La colonizzazione dell'arco alpino in età medievale introdusse importanti mutazioni sull'economia e sull'ecologia dei territori montani: alla transumanza di lunga durata e all'uso estensivo della terra delle alte valli fondato principalmente sulla pastorizia stagionale – elementi tipici dei secoli centrali del medioevo – venne gradatamente ad affiancarsi un'economia più intensiva, che univa la pastorizia all'agricoltura attraverso la destinazione dei pascoli estivi alla coltivazione e la trasformazione di terreni bo-

⁴¹ Per gli sviluppi dei privilegi concessi alle comunità walser cfr. *Europäisches Kolonistenrecht und Walseransiedlung im Mittelalter - Diritto europeo dei coloni e insediamenti walser nel Medioevo*, Atti del convegno internazionale (Davos, 22-23 settembre 1989), Anzola d'Ossola 1990; S. LA ROSÉE, *Walser Recht ennetbirgen. Ein Beitrag zu Ursprung und Verlaufsbedingungen der Walserwanderungen*, in «Wir Walser. Halbjahresschrift für Walsertum», 41 (2005), fasc. 2, pp. 5-11; 42 (2006), fasc. 1, pp. 7-17; 43 (2007), fasc. 2, pp. 7-18; M. MAZZA, *Disciplina del potere locale e gestione delle proprietà collettive nel diritto consuetudinario dei Walser. Aspetti comparativi e di storia giuridica*, Bergamo 2012.

⁴² VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 167-168.

⁴³ CH. MARTIN, *Le terroir de Saint-Rémy au XIII^e et XIV^e siècles d'après les enquêtes comtales de Charles II et de Robert I^{er} d'Anjou*, in «Provence historique», 27 (1977), pp. 25-37, in particolare p. 37.

schivi in nuovi terreni per il pascolo⁴⁴. Tale importante passaggio creò le premesse per la definizione di una più matura forma di economia alpina di tipo agro-pastorale chiuso (*Alpwirtschaft*), che avvicendava stagionalmente un settore pastorale a uno agricolo, favorendo lo sviluppo di strutture collettive di organizzazione della vita comunitaria. Queste espressero efficaci forme di autonomia all'interno dei poteri territoriali che ebbero una declinazione in interventi di controllo e di chiusura istituzionale: l'appartenenza alla comunità e alle sue risorse veniva sempre più frequentemente regolata da diritti improntati a criteri di residenza o di discendenza⁴⁵. Un esempio è rappresentato dal processo di formazione in Valsesia, nella seconda metà del Duecento, dell'«universitas vallis Sicide», ripartita in due *curiae* con sedi a Varallo e Borgosesia: subentrata ai poteri precedentemente attivi nella valle, l'*universitas*, evoluzione istituzionale degli «homines de vale Sicida», svolse un ruolo di coordinamento delle diverse realtà sociali e insediative attraverso un efficace assetto federato, assegnando nei suoi statuti il controllo dell'immigrazione di stranieri al consiglio generale dell'intera valle e fissando norme sul pascolo montano⁴⁶. Dalla metà del Duecento si riscontrano anche nelle medie e alte valli biellesi analoghi interventi delle maggiori comunità rurali a tutela dei propri incolti e dei pascoli collettivi⁴⁷.

3. Caratteri delle migrazioni alpine

Nella piena età medievale i flussi migratori che interessarono l'arco alpino furono in massima parte fenomeni interni: i più importanti insediamenti urbani dell'area alpina e prealpina non raggiunsero livelli di sviluppo tali da alimentare continuative e consistenti immigrazioni, né le condizioni economiche delle popolazioni di montagna resero necessarie le loro partenze. Negli ultimi due secoli del medioevo la documentazione presenta una situazione differente. Nel secondo e terzo decennio del Trecento si riscontrano nel Piemonte centrale e sud-occidentale i primi segni di regresso demografico, che si trasformerà in crisi con la peste del 1348: lo stesso declino si riscontra contemporaneamente in alcune valli alpine, quali la val Chisone e, più precocemente, la valle della Stura di Demonte⁴⁸. La crisi provocata dalla pe-

⁴⁴ VIAZZO, *Comunità alpine* cit., p. 169; PANERO, *Cultura materiale* cit., pp. 83-96.

⁴⁵ VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 169-170.

⁴⁶ GUGLIELMOTTI, *Comunità di insediamento e comunità di valle* cit., p. 72.

⁴⁷ PANERO, *L'alto Biellese* cit., pp. 343-344.

⁴⁸ R. COMBA, *La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. Ricerche di demografia storica*, Torino 1977 (Biblioteca storica subalpina, 199), pp. 41-42.

ste nera ebbe ripercussioni sull'apparato produttivo, crisi da cui le comunità uscirono con lentezza per la persistenza di serie di mortalità ricorrenti, che impedirono una duratura e solida ripresa demografica anche in località di media e bassa valle, quali, per la val Chisone, Perosa e Pinerolo⁴⁹.

Sebbene in generale l'area alpina sembri essere stata meno colpita dalle epidemie di peste, che crearono larghi vuoti nella popolazione delle pianure⁵⁰, anche la demografia delle valli piemontesi conobbe un declino: nella valle Stura di Demonte e nella media val Susa la popolazione continuò a diminuire nella seconda metà del Trecento, dopo la grande peste, come indicano le perdite dei fuochi iscritti nei catasti; la stessa tendenza si riscontra nel Canavese e nelle valli di Lanzo⁵¹. Dagli anni sessanta del Trecento l'andamento demografico si fa poco lineare, sebbene sempre orientato a una progressiva decompressione demografica, e i documentati tentativi di ripresa della popolazione in diverse località pedemontane negli anni ottanta furono vanificati da altre ondate epidemiche, che incrementarono la decompressione demografica nei primi decenni del Quattrocento. Il culmine venne raggiunto nelle località montane del Piemonte intorno agli anni trenta, quindi un decennio in ritardo rispetto alle località di pianura – che mostrano migliori capacità di ripresa – come attestano anche i conteggi dei fuochi di alcuni villaggi nella valle della Stura di Demonte, ad esempio Pietraporzio e Sambuco⁵². La principale causa di questo decremento demografico è da cercare nella persistenza delle crisi epidemiche, che afflissero con frequenza le comunità di media e alta valle. La peste in Piemonte divenne endemica, riducendo fortemente la popolazione: il calo di fuochi registrati nei conti delle castellanie tuttavia non indica sempre decessi ma anche migrazioni causate dalle epidemie e da eventi bellici o carestie, talvolta esplicitamente ricordate in queste fonti, come avvenne, nella prima metà del Trecento, per alcune località della valle Chisone⁵³. La crisi sembra nondimeno avere interessato contemporaneamente tutte le località della regione, senza generare difformi andamenti demografici tra le comunità⁵⁴. L'analisi dei dati di alcune realtà di montagna dimostra la scarsa incidenza

⁴⁹ *Ibid.*, p. 46.

⁵⁰ VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 172-173.

⁵¹ COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., pp. 49-53.

⁵² *Ibid.*, pp. 50, 88-90.

⁵³ *Ibid.*, p. 76; LANZARDO, *Le valli pinerolesì nei secoli XI-XIV* cit., pp. 275-278. Le fonti documentano con maggiore esattezza gli arrivi di nuovi abitanti: la scarsa disponibilità di informazioni sulle partenze rende difficile arrivare alla conoscenza del bilancio migratorio in un territorio in età medievale: COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., pp. 53-54.

⁵⁴ COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., pp. 67-68.

dell'incremento della popolazione alpina dinanzi alla ripresa demografica degli insediamenti della pianura, evidente a partire dagli anni venti del Quattrocento, quando si registra un incremento dei fuochi anche dell'80 per cento in un trentennio, come accadde a Busca e, in misura meno rilevante ma comunque importante, in comuni di maggiori dimensioni come Savigliano (20 per cento) o negli insediamenti del distretto di Cuneo, meta di una forte immigrazione di *forenses* (circa 30 per cento)⁵⁵. I fuochi delle località isolate della valle Gesso, come Roaschia o Entracque, si stabilizzano, senza crescere ulteriormente, dopo il 1440; negli stessi anni la bassa valle Gesso e la valle Vermenagna ebbero una timida ripresa, che si consolidò successivamente, e lo stesso si nota anche per i fuochi dei villaggi che facevano capo alla castellania di Borgo San Dalmazzo; gli insediamenti nella valle Stura di Demonte presentano incrementi medi di popolazione del 17 per cento circa⁵⁶.

Gli studi sulla popolazione nel Piemonte medievale – tra i quali sono certamente da ricordare quelli condotti da Rinaldo Comba – indicano che, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, «le montagne tendono a diventare aree geograficamente marginali, ormai escluse dallo sviluppo dei settori trainanti dell'economia subalpina»⁵⁷, assumendo un compito di supporto, in particolare nella veste di bacino di prelevamento di manodopera, per il potenziamento delle aree agricole e, sempre più, industriali della pianura. I migliori indicatori di risalita demica dimostrati da alcune realtà di medio-alta valle rispetto ad altre località sembrano essere condizionati dal differente grado di marginalizzazione delle aree montane: in questa direzione portano i dati sulla tenuta demografica delle comunità della valle di Susa, più orientate di altre all'agricoltura e alla pastorizia e saldamente al centro dei collegamenti fra Italia e Francia, e quelle delle valli Gesso e Vermenagna, che, a partire dall'acquisto di Nizza realizzato dai Savoia (1388), furono sempre più interessate dai traffici, soprattutto lungo la nuova strada che, attraversando integralmente i territori a controllo sabauda, collegava Cuneo a Nizza⁵⁸.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 88-89.

⁵⁶ Questi incrementi si riscontrano, ad esempio, negli insediamenti di Sambuco e Pietraporzio: *ibid.*, p. 89.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 89-90.

⁵⁸ L'ipotesi è in COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., pp. 92-93, che, e *converso*, cita il caso della valle Stura di Demonte, maggiormente interessata dalle modificazioni nell'utilizzo dei tracciati stradali e soggetta a un incremento di popolazione inferiore alle valli qui citate, su cui incide anche la notevole emigrazione verso la Provenza. Per le valli Gesso e Vermenagna cfr. ID., *Commercio e vie di comunicazione* cit., pp. 93-116; COMINO, *Economia, scambi e signoria locale* cit., pp. 255-259.

Complesse correnti migratorie si possono verificare nella documentazione approntata nel corso di alcune inchieste, come quella, molto nota, condotta sulla *baillie* di Puget-Théniers negli anni immediatamente precedenti la peste nera. Dal *dossier* di questo accertamento, scaturito dalle difficoltà di riscossione del *focagium*, veniamo a sapere che, dagli oltre 1200 fuochi solvibili delle 19 località, almeno 260 erano relativi a contribuenti emigrati, mentre mancano riferimenti a immigrati: il flusso di emigrazione si diresse verso le località della vicina regione costiera, Nizza e Grasse⁵⁹. Un altro caso di ragguardevole emigrazione è illustrato da Sambuco, insediamento dell'alta valle Stura di Demonte. Il fenomeno è documentato da un'inchiesta del 1480, in cui gran parte della popolazione risulta avere lasciato la località ormai da un ventennio, spostandosi verso Marsiglia e la Provenza interna: dalle deposizioni emerge lo stato di grandissima indigenza dei partenti, talvolta ridotti in mendicizia⁶⁰. Le ragioni dell'emigrazione addotte in queste inchieste dalle comunità sono connesse alle difficoltà ambientali (carestie ed eccessi pluviali), ma anche all'insostenibile carico fiscale dei diritti signorili (nel caso di Sambuco) o alla scarsità di terre comuni (ricordata nell'inchiesta di Puget-Théniers).

L'insieme di questi fattori portava spesso le comunità a indebitarsi, costringendole successivamente a vendere i loro monti per fare fronte ai debiti, creando così elementi di criticità che innescavano ulteriori flussi in partenza. Altre preziose testimonianze su movimenti migratori alpini si trovano negli atti di abitazione.

Nel 1386 la valle Chisone fu oggetto di un accordo collettivo per il ripopolamento di Villastellone, stipulato tra il comune di Chieri e cento uomini di Pragelato⁶¹; dalla valle poi, fra Tre e Quattrocento, presero le mosse altre iniziative di spostamento di popolazione, questa volta a carattere individuale, dettate da motivazioni economiche o religiose (soprattutto per la predicazione del valdismo); accanto a flussi di uomini diretti verso Pi-

⁵⁹ E. BARATIER, *La population du comté de Nice au début du XIV^e siècle*, in «Provence historique», 3 (1953), pp. 48-61; ID., *La démographie provençale du XIII^e au XIV^e siècle. Avec chiffres de comparaison pour le XVIII^e siècle*, Paris 1961 (École pratique des hautes études. VI^e section. Démographie et sociétés, 5); I. JONAS, *Note sur un recours de feux dans la baillie de Puget-Théniers en 1343*, in «Provence historique», 27 (1977), pp. 59-80; COMBA, *Il problema della mobilità geografica* cit., pp. 303-304.

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 305-306; cfr. anche J.P. BOYER, *Notes sur les migrations intra-alpines: l'exemple du Haut Pays Niçois au XV^e siècle*, in *Migrazioni attraverso le Alpi occidentali. Relazioni tra Piemonte, Provenza e Delfinato dal medioevo ai nostri giorni*, Atti del convegno internazionale (Cuneo, 1-3 giugno 1984), a cura di D. JALLA, Torino 1989, pp. 37-61, in particolare pp. 41-46.

⁶¹ G.G. MERLO, *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento*, Torino 1977, p. 95.

nerolo, alcune emigrazioni ebbero come meta il Piemonte meridionale e la Provenza⁶².

Non sempre il carattere strutturale assunto dall'emigrazione in alcune zone alpine sembra essere dipeso da pressioni o allentamenti demografici generali, come indicano le aree alpine e prealpine del Piemonte e della Provenza nel Quattrocento, che continuarono a fornire di immigrati i villaggi e le città della pianura, ormai nel pieno di una ripresa demografica molto evidente, cui le aree alpine non seppero adeguarsi⁶³. Questo fenomeno si realizzò con evidenti squilibri tra le diverse vallate: furono favorite soprattutto le «valli di transito», avvantaggiate dai traffici commerciali e dai contatti con i centri urbani della pianura, quali, ad esempio, i valichi svizzeri⁶⁴. Molto significativo a questo proposito è il caso del consistente gruppo di persone che si spostò in Provenza nei primi anni della seconda metà del Quattrocento, in partenza soprattutto dalla diocesi di Torino: questa immigrazione, non riscontrabile con la stessa intensità in altri territori vicini, compensò l'emorragia demografica seguita alle guerre e alle calamità che colpirono queste regioni nel Tre e nel Quattrocento, causando l'abbandono di villaggi e l'arretramento degli spazi coltivati e degli abitati⁶⁵. Il grosso del flusso migratorio (circa l'85 per cento del totale) giunse dagli insediamenti delle montagne meridionali, in particolare da quelli dei settori

⁶² R. BLANCHARD, *Les Alpes Occidentales*, V/1, Grenoble-Paris 1952, p. 302; G. AUDISIO, *Un aspect des relations entre le Piémont et la Provence aux XV^e et XVI^e siècles: les Vaudois*, in «Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français», 121 (1975), pp. 484-515, in particolare pp. 488-489; ID., *Les vaudois du Luberon. Une minorité en Provence (1460-1560)*, Méridol 1984, pp. 64-65; COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., pp. 81-83; ID., *Il problema della mobilità geografica* cit., pp. 308-309. In merito all'emigrazione valdese in area alpina nel tardo medioevo limitato il rinvio a G. AUDISIO, *Le repeuplement piémontais de la Provence au XVI^e siècle, in Migrations attraverso le Alpi occidentali* cit., pp. 407-423; ID., *La montagne: un refuge pour les vaudois?*, in *Clergés, communautés et familles des montagnes d'Europe*, Actes du colloque (Tarbes, 30 mai-2 juin 2002), a cura di S. BRUNET, N. LEMAITRE, Paris 2005, pp. 237-242.

⁶³ COMBA, *Il problema della mobilità geografica* cit., pp. 309-310.

⁶⁴ P. MAINONI, *Attraverso i valichi svizzeri: merci oltremontane e mercati lombardi (secoli XIII-XV)*, in *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini* cit., pp. 99-121; F. MORENZONI, *La via del Vallese e il commercio internazionale e regionale alla fine del Medioevo*, *ibid.*, pp. 149-164.

⁶⁵ G. AUDISIO, *Une grande migration alpine en Provence (1460-1560)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 87 (1989), pp. 65-139, 511-559; cfr. anche BARATIER, *La démographie provençale* cit.; L. STOUFF, *La ville d'Arles à la fin du Moyen Âge*, Aix-en-Provence 1986. Le fonti che documentano queste migrazioni sono soprattutto quelle notarili, di cui la Francia meridionale possiede una ricchezza eccezionale rispetto alle regioni subalpine. Sull'emigrazione dal Piemonte alla Provenza cfr. anche A. COURTEMANCHE, *De l'Italie à Manosque: aspects des migrations italiennes en Provence à la fin du Moyen Age*, in «European Review of History - Revue Européenne d'Histoire», 5 (1998), pp. 127-150.

di più elevata altitudine: dalla Provenza, dal Delfinato e dalle vallate piemontesi (in particolare dalla val Pellice, dalla val Chisone e, in misura minore, dalle valli meridionali della Stura di Demonte, val Po e val Varaita); meno rappresentati sono gli insediamenti nei territori dell'arcidiocesi di Embrun. Il 97 per cento degli immigrati provenienti dalle regioni di qua dei monti era costituito da piemontesi, in massima parte diretti verso il territorio del Luberon, abitato da una popolazione prevalentemente rurale. Le ragioni della migrazione sono quelle che abbiamo ricordato per Sambuco, cioè la povertà, cui si aggiunsero motivi congiunturali: accidenti climatici, guerre, problemi religiosi, carestie o peste, che accelerarono, o resero inevitabili, flussi migratori già favoriti da elementi di ordine strutturale⁶⁶.

La predisposizione di alcune aree all'emigrazione può essere ricondotta tra gli esiti della profonda mutazione socio-economica avviata nei primi decenni del Trecento nell'area alpina, su cui si soffermò Duby ormai oltre mezzo secolo fa studiando la società e la *civilisation* del Nizzardo, cioè il passaggio molto consistente dei montanari dall'economia agricola a quella pastorale⁶⁷. Questa mutazione creò tuttavia un irrigidimento sociale che danneggiò i ceti economicamente più deboli, la cui emarginazione si esprimeva talvolta con l'abbandono della comunità⁶⁸. Proprio il carattere assunto dalla ricordata migrazione verso la Provenza, originata non da una scelta volontaria ma dalla necessità, può giustificare il mantenimento, da parte dei partenti, di un documentato 'cordone ombelicale' con le regioni di partenza, che generò un flusso in andata e in ritorno con i paesi di origine, motivato da ragioni d'affari o dall'attaccamento al luogo d'origine⁶⁹. Talvolta tuttavia la rottura con il passato era definitiva, come attestano, soprattutto a partire dai primi decenni del Cinquecento, gli atti di rinuncia o di donazione generale redatti in Provenza e relativi a beni dei paesi d'origine. L'allentamento o la completa rottura dei legami con il paese natale può indicare una vocazione all'integrazione, attestata per diversi Piemon-

⁶⁶ AUDISIO, *Une grande migration alpine en Provence* cit., pp. 78-87, 98-101; COMBA, *Il problema della mobilità geografica* cit., pp. 305-307.

⁶⁷ G. DUBY, *Société et civilisation dans le pays Niçois à la fin du Moyen Âge*, in «Annales du Centre Universitaire Méditerranéen», 13 (1959-1960), pp. 49-61; sulla transumanza in Provenza nei secoli XIII-XV cfr. anche P. COSTE, *La vie pastorale en Provence au milieu du XIV^e siècle*, in «Études rurales», 46 (1972), pp. 61-75; N. COULET, *Sources et aspects de l'histoire de la transhumance des ovins en Provence au bas Moyen Âge*, in «Le monde alpin et rhodanien», 6 (1978), pp. 213-247; ID., *L'économie de l'abbaye de Valbonne et la transhumance en Provence au XIII^e siècle*, in «Provence historique», 51 (2001) pp. 327-335.

⁶⁸ COMBA, *Il problema della mobilità geografica* cit., p. 310.

⁶⁹ AUDISIO, *Une grande migration alpine en Provence* cit., pp. 116-128.

tesi, a partire dall'inizio del XVI secolo, dagli atti di naturalizzazione conservati nei registri del parlamento di Aix-en-Provence relativi a immigrati nel Luberon⁷⁰.

Non è semplice individuare con precisione le cause del passaggio da una migrazione di limitata entità nell'arco alpino al radicamento della pratica dell'esodo di grandi dimensioni, connotato da precise peculiarità sul piano delle professioni dei migranti, dei percorsi intrapresi e del tessuto sociale e logistico a sostegno del trasferimento di persone. I fattori economici ebbero certamente un'importante incidenza: la fine del lunghissimo ciclo economico che aveva garantito un certo benessere alle popolazioni montane diede un forte impulso a un flusso migratorio sino ad allora non rilevante. Nelle valli meno dotate di risorse il fenomeno migratorio ebbe maggiore rilevanza: così si osserva per l'Oisans, territorio in cui le popolazioni, intorno alla metà del Trecento, godevano ancora di una certa agiatezza, come dimostrano gli abitanti del villaggio di Livet, che, nel 1343, furono in grado di disporre di una considerevole somma per riscattare collettivamente le franchigie dal Delfino Umberto II⁷¹. Nei primi anni del secolo successivo l'Oisans si trovava già in una condizione di forte crisi, e un gran numero di abitanti minacciò di lasciare il territorio in caso di mancata riduzione delle imposte globali. Anche considerando il tipico ricorso alla migrazione di massa come elemento di forza impiegato dalle comunità nelle contrattazioni con il loro signore, o l'accorta scelta di esprimere le *doléances* in fasi dell'anno che portassero i relativi accertamenti ad avere luogo durante il periodo dell'emigrazione invernale, evidenziando così un numero di fuochi abbandonati certamente superiore a quello consueto⁷², alla metà del Quattrocento l'Oisans si presenta certamente come una terra di emigrazione. Numerose comunità di questa regione dichiararono infatti che l'insostenibile pressione fiscale costringeva le famiglie di contadini ad abbandonare le loro terre, cosa che effettivamente avvenne, come testimonia la revisione dei focolari in questa regione: circa trenta persone all'anno lasciarono i loro villaggi, spostandosi in gran parte nel Basso Delfinato o in Provenza⁷³.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 128-139.

⁷¹ J.-F. BERGIER, *Il ciclo medievale: dalle società feudali agli stati territoriali*, in *Storia e civiltà delle Alpi*, I, *Destino storico*, a cura di P. GUICHONNET, Milano 1984, pp. 167-266, in particolare pp. 256-258; cfr. anche M.A. BENEDETTO, *Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta Valle di Susa*, Torino 1953, pp. 41-59.

⁷² R. COMBA, *Il retroterra economico-sociale dell'emigrazione montana*, in *Migrazioni attraverso le Alpi occidentali* cit., pp. 25-36, in particolare p. 32.

⁷³ BERGIER, *Il ciclo medievale* cit., p. 257.

Il «retrotterra economico-sociale» – come è stato ben definito da Rinaldo Comba – dell’emigrazione montana può essere identificato nello squilibrio tra risorse agricolo-pastorali e un’ampia varietà nelle eccedenze di manodopera, squilibrio che innescava fasi di migrazione a carattere temporaneo allo scopo di alleggerire queste emergenze. I frequenti riferimenti all’*infertilitas* nella documentazione relativa alle inchieste – ad esempio quella realizzata presso i montanari dell’Oisans del 1412 – richiamano un quadro economico-produttivo di grande precarietà⁷⁴. La difficoltà in cui si trovava il complesso delle attività produttive rese necessario il ricorso all’integrazione dell’agricoltura con la pastorizia: i campi, generalmente indicati come ‘campicelli’, erano, ancora nella prima età moderna, coltivati con la zappa, e l’uso intensivo dei prati dava ridotte rese di fieno, obbligando a limitare il numero di animali allevati. Questa tendenza è particolarmente evidente nelle aree alpine del Piemonte sud-occidentale a partire dal XIII secolo, quando, in sincronia con quanto stava avvenendo in pianura, si aprì una fase di sfruttamento intensivo delle risorse del suolo, in particolare quelle del bosco, che si estese a tutti i beni disponibili agli abitanti delle località⁷⁵. Il clima più rigido (a partire dal secolo XIV) inoltre restringeva i mesi a disposizione per i lavori dei campi e per le attività connesse all’allevamento, innescando brevi migrazioni estive, in occasione delle diverse fasi di maturazione dei prodotti della terra a quote altimetriche differenti. Gli spostamenti avvenivano però soprattutto durante i mesi invernali, come si registra nelle località dove l’allevamento era dominante: nel Queyras gli allevatori che non possedevano le necessarie scorte di fieno per l’inverno erano costretti a svernare in Piemonte, portando con sé generalmente solo una parte della famiglia; in assenza di bestiame, i nuclei familiari prendevano la via della Provenza o del Piemonte, attuando strategie di sopravvivenza che potevano comprendere anche la mendicizia⁷⁶. I fenomeni di spostamento di

⁷⁴ ALLIX, *L’Oisans au Moyen Âge* cit., p. 104; COMBA, *Il retrotterra economico-sociale dell’emigrazione montana* cit., p. 26.

⁷⁵ Si vedano soprattutto gli studi di Rinaldo Comba sulle attività produttive nel Piemonte sud-occidentale in età basso medievale: *Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale dal X al XVI secolo*, Torino 1983; *Contadini, signori, mercanti nel Piemonte medievale*, Roma-Bari 1988; *Sui rapporti commerciali fra il Piemonte e la Riviera di Ponente nel XIII secolo*, in *Legislazione e società nell’Italia medievale. Per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera 1990, pp. 523-540; da ultimo cfr. anche GUGLIEMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle* cit., pp. 5-12.

⁷⁶ R. BLANCHARD, *Migrations alpines*, in «Annales de géographie», 31 (1922), pp. 308-312; Id., *Les Alpes Occidentales*, V/2, Grenoble-Paris 1950, pp. 742, 749; COMBA, *Il retrotterra economico-sociale dell’emigrazione montana* cit., p. 27.

persone in area alpina originati da fenomeni di criticità – che abbiamo visto essere prevalentemente di carattere fiscale o dovuti al sovraccarico demografico – devono quindi essere valutati come la risultante di precise strategie: le soluzioni adottate potevano riguardare scelte del singolo o della sua famiglia, oppure, talvolta, le stesse considerazioni si estendevano a quasi tutta la comunità⁷⁷.

Casi simili al Queyras, sebbene con un maggiore sbilanciamento verso la migrazione invernale orientata a trovare un'occupazione «ad alias patrias», interessarono, nel corso del Quattrocento, le regioni delfinali dell'Oisans, di Venosc e di Besse, oggetto di inchieste, da cui partirono uomini per svolgere lavori di fatica, come il traino dei battelli del sale sul Rodano, o per mendicare⁷⁸. In area subalpina si riscontrano nel corso del XVI secolo migrazioni invernali simili in valle Orco, dove le risorse agricolo-pastorali erano integrate anche da lavori ambulanti di riparazione di suppellettili in stagno, a opera di stagneri e calderai, che potevano rivelarsi professioni con possibilità di sviluppo in un limitato contesto di industria rurale. Proprio l'espressione di piccole realtà di industria contadina – per la valle Orco orientata soprattutto all'estrazione e alla lavorazione del rame – potrebbe avere costituito un fattore di radicamento, e quindi di stabilizzazione, delle popolazioni montane⁷⁹. Fra le attività a integrazione di un'economia agricolo-pastorale, anche in grado di produrre flussi di merci che andavano oltre il mercato locale, può essere ricordata la produzione di tessuti in lana e canapa, realizzata in un circuito di lavoro a domicilio, di cui esistono attestazioni, fra Due e Quattrocento, in località quali Garessio, Bardonecchia, Trièves, Briançon. Anche queste ultime attività, probabilmente sottopagate e controllate da mercanti che fungevano da mediatori tra gli artigiani e il compratore dei tessuti, erano elementi di stabilizzazione delle popolazioni montane, o almeno di quella parte che non seguiva i migranti temporanei⁸⁰.

Un ulteriore fattore di impulso, questa volta di natura ambientale, allo spostamento dalle comunità montane fu la 'Piccola Era Glaciale', il ciclo climatico avverso che, tra la fine del Cinquecento e l'inizio del secolo successivo, portò a un abbassamento delle temperature nelle regioni alpine,

⁷⁷ COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., pp. 70-71.

⁷⁸ ALLIX, *L'Oisans au Moyen Âge* cit., pp. 85-92, 105, 187, 193, 199, 208; COMBA, *Il retroterra economico-sociale dell'emigrazione montana* cit., pp. 27-28.

⁷⁹ COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., p. 70; ID., *Il retroterra economico-sociale dell'emigrazione montana* cit., pp. 28-31.

⁸⁰ TH. SCLAFERT, *Le haut Dauphiné au Moyen Âge*, Paris 1926, p. 650; COMBA, *Il retroterra economico-sociale dell'emigrazione montana* cit., pp. 30-31.

rendendo gravosa, e talvolta impossibile, la vita per gli insediamenti umani nelle quote più elevate⁸¹. Manifestazione in tutte le Alpi di questa ‘piccola glaciazione’ fu l’avanzamento dei ghiacciai di centinaia di metri in pochi anni, che costrinse a rinunciare all’uso di alcuni valichi alpini e ad abbandonare gli insediamenti alle quote più alte, determinando così nuove migrazioni. Le difficoltà incontrate da queste comunità a reperire le risorse di sussistenza fu un importante fattore che concorse a riattivare, tra Cinque e Seicento, la pratica della migrazione stagionale, ora necessaria per alleggerire la pressione demografica in insediamenti privi di risorse in grado di sostenere tutta la comunità⁸².

4. *L’emigrazione verso gli insediamenti delle pianure*

Importanti acquisizioni alle conoscenze sul popolamento delle Alpi e sulle reali dimensioni del volume della mobilità in queste regioni sono derivate, in anni piuttosto recenti, dagli studi sull’immigrazione urbana nella prima età moderna. Questi hanno dimostrato come l’area alpina contribuì in modo limitato all’incremento demografico dei maggiori insediamenti: i forestieri che si trasferirono stabilmente nella città di Vienne, ad esempio, provenivano per la gran parte dai territori vicini, e l’analoga tendenza è documentata per gli immigrati nella ben più grande Lione⁸³. Parallele ricerche di demografia alpina hanno stimato che, nei secoli XVI-XIX, la popolazione delle Alpi triplicò, salendo da tre a otto milioni di persone⁸⁴. Alla fine del medioevo quindi la pressione demografica non sembra essere stata così intensa da giustificare l’avvio di una stagione secolare di emigrazione dalle montagne: l’attuale orientamento degli studiosi è quello di spostare il fuoco dell’analisi dalla ricerca dei fattori di espulsione (identificati principalmente nel sovrappopolamento e nelle scarse risorse economiche) a quelli di attrazione, rappresentati in modo prevalente dalla migliore economia e dalle condizioni di vita degli insediamenti urbani che costellavano le pianure alla base delle Alpi⁸⁵. Anche il consolidato paradigma storiografico – caratterizzato da un’ottica fortemente urbanocentrica – di Braudel, che indicava la montagna come «serbatoio di uomini» per lo sviluppo urbano delle pia-

⁸¹ VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 178-180.

⁸² ZANZI, *I movimenti migratori* cit., pp. 152-154.

⁸³ MATHIEU, *Storia delle Alpi* cit., p. 135; VIAZZO, *La mobilità nelle frontiere alpine* cit., p. 96.

⁸⁴ J. MATHIEU, *Die Bevölkerung des Alpenraumes von 1500 bis 1900*, in «Schweizerische Zeitschrift für Geschichte», 48 (1998), pp. 1-24; ID., *Storia delle Alpi* cit., pp. 29-49.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 133; VIAZZO, *La mobilità nelle frontiere alpine* cit., p. 97.

nure, come abbiamo visto è stato ridimensionato nelle sue effettive proporzioni dai dati sul numero di abitanti delle comunità alpine⁸⁶. Il quadro migratorio ovviamente non è uniforme per tutto l'arco alpino e i risultati degli studi sull'emigrazione variano a seconda del territorio considerato. Analizzando ampi territori il flusso migratorio appare piuttosto limitato, mentre, scendendo a livelli di maggior dettaglio, si nota come il fenomeno della migrazione tende a crescere con l'altitudine dei centri abitati: a questo proposito è importante sottolineare come la densità abitativa degli insediamenti montani non necessariamente diminuisce con l'altezza, come indicano, ad esempio, le analisi dei fuochi e dei giuramenti collettivi nella valle Stura di Demonte nel corso del Duecento⁸⁷.

Tenendo conto del ridimensionamento del fenomeno cui inducono gli studi più recenti, i flussi migratori nella direzione montagna-pianura restano tuttavia una delle maggiori direttrici di spostamento umano nel tardo medioevo, quando gli squilibri economici tra le diverse aree promossero correnti migratorie, a carattere permanente o stagionale, di popolazioni dell'area alpina verso le città perialpine⁸⁸. Migrazioni in regioni contermini furono anche generate dalla differente crescita demografica nel tempo: una più rilevante e precoce capacità di recupero demografico del Piemonte rispetto alla Provenza potrebbe così spiegare il flusso di emigrati dalle alte valli Chisone e della Dora Riparia verso la Provenza nel XV secolo e non più verso le pianure piemontesi⁸⁹.

A partire dagli ultimi secoli del medioevo sino a buona parte dell'età moderna le comunità alpine saranno uno dei principali bacini di lavoro migrante richiesto dallo sviluppo urbano degli insediamenti delle pianure che si estendevano su entrambi i versanti delle Alpi. Tale flusso migratorio si accostò a quello che, orientato nella stessa direzione, era in corso da secoli nelle campagne: più che l'incremento demografico per nascite, fu proprio l'afflusso di popolazione dal contado l'elemento che favorì la crescita delle città europee nel medioevo⁹⁰. Un importante elemento di innesco di migrazioni alpine, soprattutto di quelle rivolte ai centri urbani dei territori pianeggianti, fu il lavoro, sempre più carente nella nuova forma di economia

⁸⁶ *Ibid.*, pp. 95-96.

⁸⁷ GUGLIEMOTTI, *Comunità di villaggio e comunità di valle* cit., pp. 4-5.

⁸⁸ COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., pp. 59-65.

⁸⁹ N. COULET, *Mutations de l'immigration italienne en Basse Provence occidentale à la fin du Moyen Âge*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni* cit., pp. 493-510; COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., p. 65.

⁹⁰ GRILLO, *Mobilità geografica e mobilità sociale* cit., pp. 559-563.

di tipo agricolo-pastorale chiusa, caratteristica dei territori delle Alpi nel tardo medioevo: l'incapacità dell'allevamento a garantire l'occupazione a una popolazione sempre più crescente rese il ricorso all'emigrazione una pratica comune. Il flusso migratorio nella sua prima fase si diresse verso altre località delle regioni subalpine, spopolate dalle epidemie di peste dei secoli XIV-XV, come avvenne nel ricordato caso delle emigrazioni dai villaggi dell'Oisans e della Savoia. L'allentamento della pressione demografica fra Tre e Quattrocento incoraggiò le partenze dei montanari: sempre soggetti a dure condizioni di lavoro e a un ambiente naturale di difficile antropizzazione, questi erano attratti dalle maggiori rese dei campi delle pianure, in larga parte ora poco popolate; la propensione allo spostamento del montanaro venne inoltre sostenuta, come abbiamo ricordato, dalle iniziative signorili, volte a favorire l'immigrazione sulle terre di loro proprietà. L'incontro di questi due fattori poteva garantire ai flussi migratori alpini buone possibilità di trasformarsi in definitivi insediamenti, come probabilmente avvenne per alcuni abitanti della val Chisone, cui «certi nobiles» piemontesi offrirono, nel 1434, un sedime su cui edificare l'abitazione, sette giornate di terra e l'esenzione dalle imposte⁹¹. Le campagne delle basse valli alpine in pochi decenni non furono tuttavia più in grado di assorbire questi flussi di persone in movimento, e le successive mete delle migrazioni dei montanari furono, nel corso del Quattrocento, i centri urbani perialpini.

La documentazione comunale dei maggiori insediamenti registra l'ingresso di migranti alpini che svolgevano lavori di bassa qualificazione, come operai edili, domestici, scaricatori; alcuni di essi giunsero invece in città dotati di mezzi intellettuali o economici, inserendosi nel tessuto urbano come notai e maestri di scuola o come piccoli artigiani e mercanti. Gli spostamenti verso le basse valli erano soggetti alle politiche demografiche attuate dai signori locali, dai principati territoriali, e dalle politiche dei comuni. Tali interventi sono sempre da collegare alle condizioni del popolamento contingente e, nella gran parte dei casi, erano una risposta alla precisa volontà di incremento del gettito fiscale, evidente in modo particolare nelle politiche demografico-fiscali dei comuni urbani, rivolte prevalentemente a favorire l'immigrazione di artigianato specializzato, ma senza escludere, come nel caso di Torino, anche montanari con specializzazioni minori, soprattutto nell'edilizia. In linea generale l'area di attrazione dei centri urbani di dimensioni medio-piccole restò comunque la campagna

⁹¹ SCLAFERT, *Le haut Dauphiné au Moyen Âge* cit., p. 602, nota 2.

circostante, estendendosi, anche notevolmente, nelle fasi di maggiore criticità demografica⁹². La fiscalità è quindi un importante dato da considerare nell'analisi delle migrazioni, e le stesse fonti per lo studio dei flussi di popolazione in età medievale sono principalmente di carattere fiscale, come la documentazione approntata durante le ricordate inchieste. La ricerca dell'incremento del gettito fiscale risulta con grande evidenza anche nelle politiche attuate dai signori territoriali: i Savoia, ad esempio, per il ripopolamento di Montanera e Castelletto Stura – tra Cuneo e Fossano – concessero terre ed esenzioni a condizione che gli immigrati giungessero da territori di altri poteri locali⁹³. Dall'eccesso di fiscalità frequentemente si fuggiva, spostandosi in aree di diversa giurisdizione: l'aumento dei tributi nel basso medioevo, derivato dalla formazione di realtà statuali sempre più complesse, agì probabilmente come un potente elemento di diradamento della popolazione⁹⁴.

Tra le località delle pianure ai piedi dell'arco alpino, un flusso particolarmente intenso e variegato di montanari interessò Torino: questa immigrazione permette di cogliere alcuni aspetti delle dinamiche degli spostamenti umani verso i maggiori insediamenti pedemontani. Nel Trecento Torino si presenta ancora come un modesto centro di attrazione e di consumo, abitata, nel terzo decennio del secolo, da circa quattro-cinquemila persone: una località posta lungo le rotte del commercio che collegavano le Alpi alla pianura padana, in cui i commercianti di transito dovevano sostare e versare i pedaggi e le gabelle. La scarsità del popolamento di Torino fu ulteriormente aggravata dalla peste che, nel solo biennio 1348-1349, ridusse di un terzo il numero di abitanti della città⁹⁵. I vuoti demografici indussero il con-

⁹² COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., pp. 55-59; in generale: R. MOLS, *Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIV^e au XVIII^e siècle*, II, Louvain 1955, pp. 374-379; J.P. POUSSOU, *De l'intérêt de l'étude historique des mouvements migratoires européens du milieu du Moyen Âge à la fin du XIX^e siècle*, in *Le migrazioni in Europa* cit., pp. 21-43, in particolare p. 27; L. STOUFF, *Les grandes villes de Languedoc et de la Provence au temps de l'apogée médiéval*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Atti del convegno (Pistoia, 18-21 maggio 2001), Pistoia 2003, pp. 387-401, in particolare p. 395.

⁹³ COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., pp. 121-122.

⁹⁴ COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., p. 63.

⁹⁵ Sulla demografia torinese nei secoli tardomedievali si veda R. COMBA, *La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e ricambio demografico*, in *Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento*, Torino 1981, pp. 31-37; ID., *L'economia*, in *Storia di Torino*, II, *Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di R. COMBA, Torino 1997, pp. 97-158, in particolare pp. 97-117; S.A. BENEDETTO, *La crescita demografica e l'immigrazione*, *ibid.*, pp. 423-448.

siglio di credenza ad adottare interventi a favore dell'immigrazione, seguendo la medesima politica di contrasto alla depressione demografica messa in campo da diverse località piemontesi, quali Cuneo, Cavallermaggiore e Ivrea. Anche a Torino le politiche popolazionistiche comunali considerarono la concessione delle immunità fiscali e dell'esenzione dal servizio militare con l'intento di attrarre il maggior numero di immigrati non sprovvisti di mezzi economici o di capacità professionali, da impiegare come manodopera qualificata, specie nella produzione dei fustagni⁹⁶. Queste iniziative ebbero un forte impatto sulle strutture demiche di comunità rurali e sul loro paesaggio agrario, provocandone in alcuni casi la scomparsa definitiva⁹⁷.

L'*hinterland* migratorio torinese comprendeva certamente le regioni alpine già alla fine del Duecento, quando le fonti iniziano ad attestare in città un certo numero di montanari (appellati frequentemente con il termine *vitoni*)⁹⁸; nei decenni successivi questi continuarono a discendere le valli per cercare occupazione in città, come dimostrano, negli anni 1317-1320, le maestranze di *vitoni* impiegate nella trasformazione della fortezza di porta Fibellona nel castello degli Acaia⁹⁹. Le località di provenienza di questi montanari – attivi in Torino in modo particolare come maestri muratori e, in grande maggioranza, come contadini – erano il Canavese e le valli alpine del Piemonte meridionale: malgrado la povertà della maggior parte degli immigrati, alcuni di loro riuscirono a fare fortuna¹⁰⁰. Dagli anni settanta del secolo XIV, quando i dati sull'immigrazione in Torino si fanno più continui grazie principalmente alla conservazione ormai integrale della serie dei verbali del consiglio comunale, si può individuare un buon numero di immigrati provenienti da località montane, ad esempio Cesana (che sembra distinguersi per la fornitura di maestranze specializzate alla città), Usseaux, Yenne, o da regioni più distanti, come la Bresse¹⁰¹. Il vasto territorio rurale su cui si proiettava l'influenza di Torino attrasse anche, accanto

⁹⁶ Sulle politiche favorevoli all'inurbamento attuate dai comuni piemontesi cfr. il quadro generale in F. PANERO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV)*, a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994 (Da Cuneo all'Europa, 4), pp. 401-440.

⁹⁷ COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., pp. 76-77.

⁹⁸ COMBA, *L'economia* cit., p. 102.

⁹⁹ G. GASCA QUEIRAZZA, *L'uso linguistico della città*, in *Storia di Torino* cit., II, pp. 353-368, in particolare pp. 354-355.

¹⁰⁰ COMBA, *L'economia* cit., p. 102.

¹⁰¹ *Ibid.*, pp. 112-113.

a una immigrazione permanente, un flusso di manodopera a carattere stagionale, impiegata per i lavori dei raccolti: questa realtà migrante era la più soggetta a brusche interruzioni al manifestarsi delle improvvise crisi – originate da carestie, pestilenze o instabilità politiche – che colpirono le regioni pedemontane e contro cui il consiglio di credenza intervenne con politiche a favore dell’immigrazione¹⁰².

L’incremento dei flussi migratori e l’allargamento dell’area di reclutamento dei nuovi abitanti di Torino, fenomeni che si realizzarono a partire dagli ultimi decenni del secolo XIV, non furono limitati a uno scambio di uomini intercittadino, soprattutto tra i grossi borghi subalpini spopolati dalla peste, ma interessarono una popolazione di artigiani e contadini originari anche delle località di montagna, la cui mobilità, alla fine del Trecento, sembra toccare il suo culmine. L’immissione di elementi estranei al mondo cittadino, attestata dalle numerose richieste di concessione di domicilio inoltrate alle autorità comunali, impose una convivenza tra gruppi sociali con abitudini molto diverse, favorendo frequenti atteggiamenti di chiara insoddisfazione nei confronti dei forestieri, specie se montanari, facilmente individuabili per differenti abitudini comportamentali e per l’abbigliamento. Nel Quattrocento inoltrato i difficili rapporti tra i cittadini e i più irrequieti forestieri – rappresentati in modo particolare da studenti universitari e da soldati – diedero luogo a forti conflittualità¹⁰³.

I flussi migratori verso Torino della fine del Trecento si irrobustirono nel corso del secolo successivo, quando il prestigio della città subalpina venne favorito dalle trasformazioni politiche che contraddistinsero le regioni pedemontane. All’unificazione dei domini sabaudi seguì l’assegnazione di un vero e proprio ruolo di ‘capitale’ della dominazione territoriale a Torino, eletta per lunghi periodi a residenza della corte dei duchi di Savoia, che iniziarono a preferirla a Pinerolo. Questo processo si concluse alla fine del XV secolo, dopo diversi decenni di consolidamento della centralità politico-amministrativa e culturale conquistata da Torino nel Piemonte sabauda seguita alla strategica prevalenza dei domini cismontani su

¹⁰² Così avvenne, ad esempio, nel 1353: M. DOSSETTI, *Da pianure e montagne: gli immigrati e i loro mestieri*, in *Torino, le sue montagne, le sue campagne. Rapporti, metamorfosi, tradizioni produttive, identità (1350-1840)*, a cura di R. COMBA, S.A. BENEDETTO, Torino 2002, pp. 245-264, in particolare p. 246.

¹⁰³ COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., pp. 56-58; ID., *L’economia* cit., pp. 113-117; DOSSETTI, *Da pianure e montagne* cit., pp. 248-249.

¹⁰⁴ A. BARBERO, *Il mutamento dei rapporti fra Torino e le altre comunità del Piemonte nel nuovo assetto del ducato sabauda*, in *Storia di Torino* cit., II, pp. 373-419; ID., *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma-Bari 2002, pp. 121-144.

quelli savoiard¹⁰⁴. L'assunzione di una nuova importanza politica creò le premesse per una metamorfosi anche architettonica della città, che si abbellì; una trasformazione decisiva si ebbe alla fine del secolo, quando si aprì il cantiere del duomo nuovo, segno tangibile di una rinnovata superiorità della città sul territorio, ulteriormente consolidata, nel secondo decennio del Cinquecento, con l'erezione di Torino a sede metropolitana, che comportò l'acquisizione di funzioni più importanti in campo ecclesiastico. L'apertura di uno Studio generale a Torino (1404), voluto dai principi d'Acaia, a partire dagli anni quaranta del Quattrocento richiamò verso la città un crescente flusso di studenti, provenienti anche dalle località alpine, spesso accompagnati da un certo numero di *famuli*¹⁰⁵. Queste trasformazioni attrassero un maggior numero di manodopera, in buona parte specializzata: tra le aree non immediatamente prossime a Torino si distinsero l'Astigiano e, soprattutto, il Piemonte orientale, mentre il Cuneese, il Pinerolese e la valle di Susa non sembrano essere stati territori di forte immigrazione¹⁰⁶. Dalle località dell'arco alpino gli spostamenti di uomini verso Torino ebbero un carattere principalmente stagionale e si indirizzarono in modo particolare verso i mestieri legati all'edilizia, in cui furono impiegati in buona parte *vitoni* e muratori ticinesi e delle vallate lombarde. L'arricchimento del mercato del lavoro che seguì all'affermazione politico-economica della città sabauda offrì nuove prospettive professionali anche ai montanari, assunti come domestici, manovali, apprendisti e giovani aiutanti dai padroni artigiani o commercianti. Come avveniva per le altre località che disponevano di un ampio bacino di reclutamento di manodopera

Per la progressiva affermazione cinquecentesca della città di Torino all'interno dello Stato sovraregionale cfr. anche G. CASTELNUOVO, *Principi e città negli stati sabaudi*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. GENSINI, San Miniato 1996 (Collana di studi e ricerche, 6), pp. 77-93.

¹⁰⁵ Sul soggiorno di studenti francesi presso lo Studio di Torino cfr. E. BELLONE, *Laureati e studenti francesi all'Università di Torino tra il 1450 e il 1560*, in *L'enseignement dans les États de Savoie. L'insegnamento negli Stati sabaudi*, a cura di B. GROSPERRIN, E. KANCEFF, Genève 1987 (Cahiers de Civilisation Alpine-Quaderni di Civiltà Alpina, 6), pp. 47-63; per considerazioni sulla provenienza geografica degli *scholares* che studiarono all'Università di Torino nel tardo medioevo si veda P. ROSSO, *Studenti di area germanica presso l'Università di Torino nel Quattrocento*, in «Schede umanistiche», n. s., (2001), fasc. 2, pp. 35-55; ID., *L'Università di Torino come punto d'arrivo o come semplice tappa degli itinerari studenteschi (1404-1536)*, in *Über Mobilität von Studenten und Gelehrten zwischen dem Reich und Italien (1400-1600)*, hrsg. v. S. ANDRESEN, R.CH. SCHWINGES, Zürich 2011 (Repertorium Academicum Germanicum - RAG. Forschungen, 1), pp. 105-124; I. NASO, P. ROSSO, *Insignia doctoralia. Lauree e laureati all'Università di Torino tra Quattro e Cinquecento*, Torino 2008 (Storia dell'Università di Torino, 2), pp. 153-169.

¹⁰⁶ BENEDETTO, *La crescita demografica e l'immigrazione* cit., p. 444.

stagionale, anche la popolazione di Torino iniziò a contrarsi nei mesi estivi e a crescere – grazie all'ampio utilizzo dello stagionalato offerto dalle vicine vallate alpine – nei mesi invernali, quando al cessare delle attività agricole faceva seguito il rientro in città dei lavoratori e delle famiglie patrizie, accompagnate dalla loro servitù¹⁰⁷.

Nonostante le continue epidemie, alla fine del Quattrocento la popolazione di Torino superava probabilmente i settemila abitanti: la città, come gli altri maggiori insediamenti perialpini e del fondovalle, non fu in grado di assorbire senza contraccolpi il continuo flusso migratorio. Non tutte le località delle pianure che favorirono l'immigrazione sembrano avere interessato con lo stesso successo i villaggi montani. La forte capacità di attrazione di Cuneo nei decenni a cavallo di Tre e Quattrocento riguardò anche località poste nella fascia tra i 50 e i 100 km – all'interno di un *hinterland* migratorio chiaramente orientato a est e nord-est – ma fu in massima parte caratterizzata da insediamenti di pianura, come Asti e Alessandria¹⁰⁸, e anche Ivrea, più strettamente legata al territorio circostante negli ultimi anni del Trecento, non presenta significative presenze in città di montanari. Entrambi i territori agrari di questi due nuclei urbani furono tuttavia interessati, in questo stesso torno di anni, da migrazioni stagionali di lavoratori agricoli (*ayratores*) e da spostamenti, sempre stagionali, di artigiani provenienti anche dallo spazio alpino, come i muratori cottimisti originari di Vinadio registrati nei conti della castellania di Sommariva Bosco nel 1353¹⁰⁹. Savigliano, altra località interessata da consistenti flussi di immigrazione in questi anni, attrasse invece immigrati dalla valle Chisone, dalla val Sesia, dall'alta valle Tanaro, assumendo una configurazione di area di immigrazione rivolta prevalentemente ai grossi borghi rurali prossimi e irraggiata in diverse direzioni. Dalle basse valli Vermenagna, Gesso, Pesio, Stura, Grana e Maira partirono uomini orientati soprattutto verso le pianure sottostanti, mentre la valle Stura di Demonte ebbe un flusso migratorio diretto verso la Provenza¹¹⁰.

5. Spostamenti di popolazioni nello spazio alpino

I fenomeni migratori incisero profondamente sulla demografia delle alte valli: ad abbandonare, per periodi più o meno lunghi, le località alpine fu-

¹⁰⁷ DOSSETTI, *Da pianure e montagne* cit., p. 248.

¹⁰⁸ COMBA, *La popolazione in Piemonte* cit., p. 79.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 80, nota 223.

¹¹⁰ *Ibid.*, pp. 76-84.

rono infatti quasi esclusivamente uomini, generando ulteriori conseguenze sul popolamento delle Alpi oltre allo svuotamento degli insediamenti seguito all'esodo. L'assenza dei mariti ridusse infatti il complessivo tasso di fertilità, innalzando sensibilmente l'età media delle prime gravidanze; la lontananza per lunghi periodi o l'emigrazione permanente di un alto numero di uomini rese inoltre difficoltosa la stessa formazione delle coppie, come dimostrano – per tutta l'età moderna, ma probabilmente già a partire dal tardo medioevo – tassi di nubilito che superavano frequentemente il 30 per cento nelle alte valli, innalzandosi anche al 50 per cento nei territori del Canton Ticino¹¹¹. Ulteriori complicazioni alla costituzione di nuovi nuclei familiari giunsero dal diritto canonico, che vietava il matrimonio nei casi di legami di parentela tra gli aspiranti coniugi, frequentissimi tra gli abitanti delle comunità montane. Sul piano socio-culturale la partenza degli uomini, anche per le semplici migrazioni stagionali, spostò il pesante carico dei lavori agricoli e dell'allevamento sulla componente femminile, che in età moderna, specie nelle valli caratterizzate da esodi più consistenti, venne ad assumere un'inedita autonomia nell'organizzazione e nella guida dei villaggi, sebbene gli uomini lontani continuassero a intervenire sulle più importanti decisioni legate alla gestione dei beni familiari¹¹².

Accanto alle migrazioni a lungo raggio, indirizzate verso le pianure, esistevano anche flussi migratori – su cui si è soffermata la ricerca negli ultimi decenni – di direzione inversa, cioè diretti verso le vallate spopolate, e spostamenti di uomini che attraversavano lo spazio alpino trasversalmente, occupando i 'vuoti' professionali lasciati dalla partenza dei montanari. Quest'ultima tipologia di migrazione costituì un'importante tessera del più generale quadro del mercato del lavoro, articolato in complessi circuiti migratori che mettevano in connessione le Alpi con le pianure e le loro città: non avendo perlopiù interessato i maggiori centri abitati, dove sono prevalentemente concentrate le fonti documentarie a nostra disposizione, il circuito della mobilità circolare alpina della manodopera è meno conosciuto¹¹³. Tra le diverse forme che assunsero i passaggi di uomini «da montagna a montagna» fu preponderante quella relativa ad ambiti professionali di limitata qualificazione, liberati dalle popolazioni locali a loro

¹¹¹ F. VAN DE WALLE, *Migration and fertility in Ticino*, in «Population Studies», 29 (1975), pp. 447-462; VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 117-128.

¹¹² Si veda il caso di Alagna, studiato *ibid.*, pp. 152-162.

¹¹³ Per l'età moderna cfr. *Da montagna a montagna. Mobilità e migrazioni interne nelle Alpi italiane (secoli XVII-XIX)*, Atti del convegno (Macugnaga, 5 luglio 2008), a cura di P.P. VIAZZO, R. CERRI, Alagna-Magenta 2009.

volta emigrate alla ricerca di lavori più remunerati e qualificati o per intraprendere percorsi di apprendistato specializzato, come illustra il caso delle maestranze qualificate composte da muratori, piccapietre e calderai formati nella val Sassina e nelle valli luganesi¹¹⁴.

L'attività lavorativa alpina che attrasse maggiori flussi migratori fu quella mineraria, nel tardo medioevo condotta in generale su piccola scala: a occuparsi dell'attività estrattiva erano infatti spesso gli stessi contadini, significativamente nei secoli XIII-XIV chiamati *Eisenbauern* (contadini-minatori) nelle miniere di ferro della Stiria e della Carinzia¹¹⁵. Si trattò di un'attività secondaria, ma non trascurabile, dell'economia della comunità, che ebbe rilevanti riflessi sul piano migratorio e demografico anche quando la fase di colonizzazione medievale delle alte valli alpine aveva cessato la sua fase. Nelle Alpi piemontesi erano in attività miniere di una certa importanza nelle valli di Lanzo, nella valle Orco, in diverse località della Valle d'Aosta, nella valle di Andorno, nella valle Anzasca e nella val Chiusella¹¹⁶. Il passaggio alle grandi imprese estrattive su scala industriale si ebbe solo all'inizio dell'età moderna, grazie ai decisivi miglioramenti tecnologici (specialmente nelle perforazioni, nel drenaggio e nella ventilazione) che resero possibile in tutta Europa, a partire dalla metà del Quattrocento, lo sfruttamento di miniere sino ad allora marginali. L'immissione di ampi gruppi di forestieri in alcune regioni dell'arco alpino modificò la struttura economica, demografica e sociale delle comunità, con importanti ripercussioni sul piano culturale, evidenti, tra il Quattro e il Cinquecento, in numerose località delle Alpi italiane occidentali e orientali¹¹⁷. La demografia di queste aree, dopo la crescita improvvisa di popolamento, era destinata a

¹¹⁴ Il caso è ricordato in COMBA, *Emigrare nel medioevo* cit., p. 71.

¹¹⁵ M. MITTERAUER, *Produktionsweise, Siedlungsstruktur und Sozialformen im österreichischen Montanwesen des Mittelalters und der frühen Neuzeit*, in *Österreichisches Montanwesen. Produktion, Verteilung, Sozialformen*, hrsg. von M. MITTERAUER, München 1974, pp. 234-315. Per le migrazioni di maestranze impegnate nei settori estrattivi in area subalpina si veda G. DI GANGI, *L'attività estrattiva e metallurgica nel Piemonte medievale: spostamenti di maestranze e trasmissione di tecnologie, "imprenditori minerari" ed insediamenti specializzati*, in *La sidérurgie alpine en Italie (XII^e-XVII^e siècle)*, a cura di PH. BRAUNSTEIN, Roma 2001 (Collection de l'École française de Rome, 290), pp. 327-392.

¹¹⁶ VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 209-215; ID., *La mobilità nelle frontiere alpine* cit., pp. 102-103. Sulle attività estrattive nelle Alpi occidentali rinvio a G. DI GANGI, *L'attività mineraria e metallurgica nelle Alpi occidentali italiane nel Medioevo. Piemonte e Valle d'Aosta: fonti scritte e materiali*, Oxford 2001; R. COMBA, *Produzioni metallurgiche nel Piemonte sud-occidentale (secoli XIII-XV)*, in *La sidérurgie alpine en Italie* cit., pp. 49-69.

¹¹⁷ Sull'impatto demografico dell'industria mineraria cfr. VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 209-233.

tornare rapidamente ai livelli precedenti quando intervenivano fattori di crisi, ad esempio nei frequenti casi di cessazione della redditività estrattiva delle miniere alpine, che generavano nuovi esodi verso altre località montane¹¹⁸. Un'iniziativa di estrazione mineraria scarsamente redditizia fu probabilmente quella avviata in val Sessera nei primi anni del Duecento, quando il comune di Vercelli contrasse un accordo con alcuni minatori bresciani e le loro famiglie, concedendo loro il permesso di insediarsi sotto la Costa dell'Argentera (fra l'Alpe Isolà e l'Alpe Quara), di sfruttare i pascoli vicini, di tagliare il legname per il carbone necessario alla lavorazione del metallo, il diritto di tenere mercato e l'esonero dal versamento, per vent'anni, del fodro alla città¹¹⁹. L'intento del comune vercellese di stabilizzare un nuovo villaggio nell'area non ebbe successo, come pare indicare la cessazione, dopo il 1247-1248, di notizie sull'insediamento di minatori¹²⁰.

I flussi di migranti alpini in età medievale non furono esclusivamente dettati dal sovrappopolamento montano e dalla povertà, come si è a lungo ritenuto. La storiografia più aggiornata ha inoltre posto in evidenza, accanto a una forte 'migrazione povera', il tratto distintivo di 'migrazione di qualità' assunto da alcuni esodi di montanari, attraverso cui essi riuscivano spesso a realizzare ascese sociali ed economiche altrimenti impossibili, condividendo talvolta, attraverso varie modalità, l'acquisita agiatezza con l'intero aggregato da cui erano partiti¹²¹. Il trasferimento di capacità professionali specializzate favorì il consolidamento di una gerarchia sociale fondata in primo luogo sul mestiere e la conseguente crescita, nella considerazione comune alpina, del 'mestiere del migrante', a detrimento delle attività più sedentarie e meno 'esportabili' altrove, come i semplici lavori della campagna o del bosco, non a caso assegnati con sempre maggiore frequenza alle donne, agli anziani e ai forestieri immigrati¹²². Lo sviluppo di una 'cultura della mobilità' costituisce un fattore, non secondario, da considerare nello studio delle migrazioni alpine: poco illuminata dalla documentazione

¹¹⁸ VIAZZO, *La mobilità nelle frontiere alpine* cit., pp. 102-103.

¹¹⁹ G. GULLINO, *Un insediamento minerario del XIII secolo: iniziative per lo sfruttamento delle vene d'argento nel Biellese*, in «Archeologia medievale», 18 (1991), pp. 721-735; PANERO, *L'alto Biellese* cit., pp. 351-352.

¹²⁰ GULLINO, *Un insediamento minerario del XIII secolo* cit., pp. 729-733.

¹²¹ D. PASINATO, *Emigrazione e strutture sociali del Canavese in età moderna*, in *Migrazioni attraverso le Alpi occidentali* cit., pp. 93-116; VIAZZO, *La mobilità nelle frontiere alpine* cit., pp. 103-104.

¹²² L. LORENZETTI, R. MERZARIO, *Il fuoco acceso. Famiglie e migrazioni alpine nell'Italia d'età moderna*, Roma 2005, p. 10.

dei secoli più risalenti, la dimensione culturale positiva del migrante caratterizzò inevitabilmente la sedentarietà alpina di una connotazione negativa, stimolando sempre più le partenze, nelle quali l'antropologia storica ha registrato i connotati di un rito di passaggio che introduceva al mondo degli adulti¹²³.

La ricchezza e la varietà delle pratiche migratorie che hanno interessato l'intero arco delle Alpi in età bassomedievale sono stati i fattori che incisero in modo preponderante sulle consuetudini consolidate nell'area, conferendo al mondo alpino peculiari caratteristiche di libertà, la cui più matura espressione ha avuto la sua declinazione nel *Walserrecht*. Tali peculiarità richiedono prospettive di studio che riconoscano all'area alpina soluzioni istituzionali derivate da una cultura giuridica e da un universo consuetudinario non necessariamente legati a un modello insediativo a vocazione stanziale. A differenza delle realtà di pianura, dove le migrazioni erano eventi che si discostavano da una generale inclinazione alla sedentarietà, nell'area montuosa il fenomeno migratorio rappresentò invece la norma: la storia delle Alpi è soprattutto storia di fatti migratori, che costituirono gli elementi fondanti della *civilisation* del mondo alpino¹²⁴.

¹²³ VIAZZO, *Comunità alpine* cit., pp. 73-95, 145-147; ALBERA, *L'emigrante alpino* cit., pp. 176-206.

¹²⁴ ZANZI, *I movimenti migratori* cit., pp. 135-173.

«Homines ligii»
Lessico e semantica della dipendenza nell'arco alpino occidentale
(sec. XIII)

LUCA BELLONE

1. Premessa

In relazione a un'area, quella alpina occidentale, contraddistinta, come noto, nel secolo XIII da profonde trasformazioni economiche e politiche, e caratterizzata in particolare dal progressivo accentramento del potere nei due poli di Delfinato e Savoia¹, l'applicazione del metodo filologico e della linguistica storica allo studio delle fonti di ambito giuridico e amministrativo (un *corpus*, come si vedrà, per certi versi sorprendentemente ricco) pare essere uno strumento efficace per tracciare, per lo meno parzialmente, una prima serie di coordinate utili all'analisi di alcune delle più complesse dinamiche sociali del territorio. Nello specifico, il contributo che qui si presenta intende proporre una preliminare e ancora circoscritta riflessione sul “vocabolario” della dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali sabaude e delfinatesi, con particolare attenzione al lessico trådito dalla documentazione di riferimento prodotta nel corso della seconda metà del Duecento.

¹ Cfr. N. CARRIER, *Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VI^e-XV^e siècle)*, Paris 2012, pp. 195-268; V. CHOMEL (a cura di), *Dauphiné-France. De la principauté indépendante à la province*, Grenoble 1999; H. FALQUE-VERT, *Les hommes et la montagne en Dauphiné au XIII^e siècle. La pierre et l'écrit*, Grenoble 1997; F. MENANT, *Campagnes lombarde au Moyen Âge*, Roma 1993; F. PANERO, *Le corvées nelle campagne dell'Italia settentrionale: prestazioni d'opera “personali”, “reali” e “pubbliche” (secoli X-XIV)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneuriale dans les campagnes médiévales (XI^e-XIV^e siècles). Réalités et représentations paysannes*, a cura di M. BOURIN, P. MARTÍNEZ SOPENA, Paris, 2004, pp. 365-380; F. PANERO, *La dissoluzione del sistema politico-amministrativo carolingio: nuovi progetti politici e continuità di antiche strutture socio-economiche*, in P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna*, Cercenasco (TO) 2013, pp. 23-55; F. PANERO, *La riorganizzazione delle comunità urbane e rurali dopo il Mille*, in P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, *Società, culture e istituzioni cit.*, pp. 55-81; G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981; T. SCLAFERT, *Le Haut-Dauphiné au Moyen Âge*, Paris 1926; G. TABACCO, *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel medioevo*, Torino 2000; P. VAILLANT, *Les origines d'une libre confédération de vallées: les habitants des communautés briançonnaises au XIII^e siècle*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 125 (1968), pp. 301-348.

Senza l'ambizione di volere fornire un tracciato, quandanche opportuno, dei già menzionati mutamenti occorsi nelle regioni indagate, occorrerà per lo meno ricordare in estrema sintesi e a mero titolo propedeutico che la ridefinizione degli assetti sociali e politici del territorio transalpino e di quello italiano nord-occidentale nel secolo preso in esame incise in maniera determinante sulla fioritura di nuove e composite forme della dipendenza, sulla mobilità contadina e sulla riformulazione dei contratti agrari. Così come in altre realtà italiane, e per ragioni imputabili per lo più al *continuum* geografico, inoltre, la “riscoperta” del diritto romano e il suo impiego nella compilazione di formulari destinati all'uso dei notai per dirimere pendenze fra signori e lavoratori finì talora per condizionare effettivamente la realtà sociale del contado².

In linea di principio va rilevato che a fronte di una evidente riorganizzazione dei rapporti tra *domini* e contadini, per lo più indirizzata verso risoluzioni marcate da clausole più restrittive per questi ultimi, corrispose – ed è questo il punto dal quale si intende cogliere l'occasione per lo sviluppo dell'argomentazione – la comparsa di una “grammatica” della dipendenza rurale del tutto o in parte inedita, e senza dubbio meritevole di approfondimento. Fatti salvi alcuni casi eccezionali, con l'estinzione generalizzata della servitù altomedievale di stampo carolingio, una pratica in costante declino già tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, nel sud della Francia e nell'area italiana contermine si verificarono sostanziali evoluzioni nella condizione sociale e giuridica di “semi-liberi” o “non-liberi”, sulla scia del crescente dinamismo di molte signorie locali determinate a imporre una giurisdizione esclusiva su gruppi di dipendenti sottratti alle bannalità dei signori territoriali, attraverso l'imposizione di prestazioni di *corvées* per la terra avuta in concessione di segno spesso ereditario³.

Occorre invece ricordare che, sul fronte documentaristico, dette evoluzioni ebbero un riverbero storico-linguistico fondamentale in primo luogo

² Cfr. in particolare F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 2000², pp. 105-115 e F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea*, in *Schiavitù e servaggio nell'economia europea, secc. XI-XVIII. Serfdom and Slavery in the European Economy, 11th-18th centuries*, Atti della “quarantacinquesima settimana di studi” (14-18 aprile 2013), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2014, pp. 109-118 (nello specifico si vedano le pp. 113 sgg.); a entrambi i contributi si rimanda per opportuni approfondimenti bibliografici.

³ Cfr. almeno N. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe (XIII^e-XX^e siècle)*, in *Actes du colloque de Besançon (4-6 octobre 2007)*, Caen 2010, pp. 67 sgg.; CARRIER, *Les usages de la servitude cit.*; B. DÉMOTZ, *Le comté de Savoie du XI^e au XV^e siècle. Pouvoir, château et État au Moyen Âge*, Genève 2000; P. DUPARC, *Libres et hommes liges*, in «Journal des savants», 1973, s.n., pp. 81-98.

nel dileguo pressoché definitivo dei termini *servus* e *ancilla*, le cui ultime attestazioni si collocano in Delfinato e Savoia attorno al 1117⁴; l'oblio di tale specifico formulario non va certamente ricondotto all'eclissi di un'intera categoria della società medievale, bensì alla probabile presa di coscienza, da parte di legislatori e notai, di un deciso mutamento sociale in via di definizione ma non ancora perfettamente regolato a livello lessicale nella norma scritta delle carte. In un'accezione grosso modo combaciante con quella di *servus*, per tutto il secolo XII nei testi di ambito amministrativo e giuridico ricorre infatti con regolarità il solo – ma estremamente generico – vocabolo *homo*, inserito in una serie di clausole fisse in cui si accompagna di norma all'antroponimo del *dominus* cui un dato rustico era vincolato⁵. Una simile carenza terminologica, probabile riflesso di una realtà lungi dall'essere formalmente stabilita e regolarizzata, viene significativamente risolta nel secolo XIII attraverso la diffusione di una più ampia gamma lessicale che, accanto al raro *rusticus*, circolante per lo più nel Delfinato, tesaurizza dal punto di vista semantico l'approssimativo significante *homo* attraverso la formazione di sintagmi prima inediti o desueti, ma tutti portatori di accezioni più specifiche ancorché non univoche, quali *homo de corpore*, *homo proprius*, *homo talliabilis* e *homo ligius* meglio rispecchianti lo spettro multiforme delle comunità rurali⁶.

All'interno di un simile ventaglio terminologico acquisisce, tra le altre, un rilievo senza dubbio significativo la vicenda di una locuzione, la più frequente nei conti delle castellanie e in altre carte di Delfinato e Savoia, *homo ligius*, variamente utilizzata per definire e regolamentare, con impieghi però non sempre monosemici e valenze talvolta di non perspicua intellesione, una vasta gamma di tipologie della dipendenza bassomedievale⁷.

Per ragioni di chiarezza si reputa opportuno ripercorrerne, in sede preliminare e a mo' di sunto, la storia linguistica, a partire dalla sua origine⁸: l'etimo remoto della voce va oggi inequivocabilmente riconosciuto nel fran-

⁴ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 72 e CARRIER, *Les usages de la servitude* cit., pp. 195 sgg.

⁵ Cfr. CARRIER, *Les usages de la servitude* cit., p. 196 sgg.

⁶ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 67 e CARRIER, *Les usages de la servitude* cit., pp. 197-198.

⁷ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 68.

⁸ Cfr. a tale riguardo *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, diretto da S. BATTAGLIA, 21 voll. + 2 di supplemento, Torino 1961-2002, s.v. *ligio*; M. CORTELAZZO, P. ZOLLI, *Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, Bologna, 1999², s.v. *ligio*; T. DE MAURO (a cura di), *Grande Dizionario Italiano dell'Uso*, versione in cd-rom, Torino 2007, s.v. *ligio*; A. NOCENTINI, *L'Etimologico. Vocabolario della Lingua Italiana*, con la collaborazione di A. Parenti, Firenze 2010 s.v. *ligio*.

come **leþu* ‘libero’ (da confrontare, per i chiari riverberi semantici nel dominio linguistico germanico, con il medio alto tedesco *ledic* ‘libero, celibe’, ted. *ledig* ‘id.’). Da tale lessema – oltre a *letus*, ‘liberto condizionato’, del franco altomedievale – si formò il latino di epoca tarda (fine del secolo XI) *litus*, *letus* ‘chi, dietro giuramento di fedeltà, riceveva l’investitura di un feudo da un signore, al quale restava legato da un rapporto di dipendenza ricevendone in cambio protezione’, successivamente ‘vassallo’, dal quale proviene il derivato, sempre latino, di epoca posteriore e di analogo significato, *liticus*, che continua nel mondo romanzo nel francese antico *lige* ‘fedele’, registrato, per lo più in costrutti sintattici insieme a *home* o *seignur*, a partire dal 1100 ca. (*Chanson de Roland*), e riscontrabile con densità crescente tra il finire del secolo XII (si vedano soprattutto i romanzi arturiani) e il primo Trecento (in altri esemplari in versi e in prosa del dominio oitanico e di argomento cavalleresco o cortese)⁹.

Contestualmente alle prime apparizioni letterarie romanze del termine, si segnala, anche nel latino di ambito giuridico di Inghilterra e, soprattutto, Francia, la comparsa del parallelo *ligius*, plausibilmente un calco di ambito tecnico-specialistico dal francese antico *lige*: andrà a tale proposito ricordato almeno che il termine ricorre per la prima volta – stando ai documenti in nostro possesso – nelle *Leges Henrici primi* (1115 ca.), in due luoghi (capitoli 32 e 43) relativi agli obblighi feudali che i vassalli d’Oltremania erano tenuti a rispettare nei confronti della corte regia¹⁰.

A latere, e prima di addentrarci nell’analisi della frequenza e delle estensioni semantiche acquisite dall’espressione nei territori oggetto di nostro riguardo, varrà ancora la pena ricordare – seppur in maniera necessariamente compendiosa – che l’evidente contraddizione fra l’accezione originaria del termine (‘libero’) e quella divenuta corrente già in numerosi documenti della tarda latinità (‘fedele a un obbligo’), ancora argomento di discussione, è stata sciolta in modi diversi dagli studiosi: secondo l’illustre scuola di etimologi romanzi di tradizione tedesca guidata da Oscar Bloch e Walther von Wartburg, il punto di partenza sarebbe stato il latino *letus/litus*, che ricorre nelle glosse e nella *Lex Salica* e che indicava i colòni stan-

⁹ Cfr. K. MODZELEWSKI, *L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, trad. it., Torino 2008, p. 187 sgg. (s.v. *leti*); *Trésor de la langue française informatisé*, consultabile al link www.atilf.atilf.fr (riproduzione con aggiornamenti di *Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIX^e et du XX^e siècle*, a cura di P. IMBS, 16 voll., Paris 1977-1994), s.v. *lige*.

¹⁰ Cfr. C. DU CANGE, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, 10 voll., ed. nova, a cura di L. FAVRE, Niort 1883-1887 [rist. anast. Bologna, 1971], s.v. *ligius*.

ziati in Gallia prima dell'invasione dei Franchi e integrati nel nuovo ordine feudale come uomini liberi dopo aver giurato fedeltà ai nuovi signori¹¹; secondo una proposta più recente di Mauro Braccini, che muove direttamente dal francone **ledic*, la spiegazione starebbe invece nell'istituzione da parte dei Franchi del vassallaggio plurimo, in virtù del quale un vassallo poteva annullare i vincoli assunti in precedenza e rendersi disponibile, cioè 'ligio', a un solo signore da lui prescelto¹².

2. "Homines ligii" nel Delfinato e in Savoia

Concluso il breve *excursus* storico-linguistico, nell'atto di ritornare all'area e all'argomento di interesse specifico è opportuno constatare, fatto salvo il rischio di scadere in insidiose ancorché inevitabili semplificazioni, che, da un punto di vista socio-economico, le due macro-regioni contrapposte di Delfinato e Savoia condividono, nel secolo XIII, un assetto per molti versi affine, contrassegnato da una politica accentratrice che si risolve, verso la fine del Duecento, nel controllo pressoché generalizzato delle due casate sulle grandi signorie laiche ed ecclesiastiche dei rispettivi domini. Una simile considerazione pare dunque giustificare lo svolgimento se non univoco quanto meno correlato dei punti fondamentali nei quali si articola la ricerca qui discussa.

Del resto, la porzione maggioritaria della storiografia di riferimento ha spesso affrontato la questione della dipendenza contadina nei due ambiti in modo comparato, giungendo per lo più a una conclusione complessivamente condivisa, una conclusione che vorrebbe riconoscere una generalizzazione della servitù basso medievale su base sovra-territoriale: in tal senso, gli *homines ligii* che affollavano le campagne al di là delle Alpi andrebbero considerati "coloni" per i quali era richiesto l'obbligo del domicilio¹³. In altre parole questi uomini non avrebbero posseduto la facoltà di abbandonare il sedime abitativo e sarebbero di conseguenza risultati sottomessi ereditariamente alla giurisdizione del *dominus*: erano uomini del signore, che ne disponeva a suo piacimento. Nella fase di transizione tra vecchia servitù

¹¹ Cfr. O. BLOCH, W. VON WARTBURG, *Dictionnaire étymologique de la langue française*, Paris 1996¹¹, s.v. *lige*.

¹² Cfr. NOCENTINI, *L'Etimologico* cit., s.v. *ligio*.

¹³ Cfr., per opportuni approfondimenti bibliografici, almeno CARRIER, *Nouveaux sergages et sociétés en Europe* cit. e CARRIER, *Le usages de la servitude* cit., pp. 196 sgg.; si veda anche N. DIDIER, *Les plus anciens textes sur le sergage dans la région dauphinoise*, in *Études d'histoire du droit privé offertes à Pierre Petot*, Monchrestien 1959, pp. 136-137.

alto medievale e nuovo servaggio, la categoria sociale oggetto di analisi andrebbe dunque necessariamente intesa, nella sua totalità, come l'ultimo anello di una catena formata dalla sequenza *servus* > *homo proprius* (o *alterius*) > *homo ligius* il cui principio unificatore andrebbe individuato proprio nella presenza costante di vincoli indissolubili ed ereditari a un signore¹⁴.

La condizione senza dubbio servile di alcuni *homines ligii* di Delfinato e Savoia è stata in effetti dimostrata in maniera assai convincente da Nicolas Carrier. All'interno di un recente studio sugli usi della servitù in Borgogna egli cita infatti una serie significativa di documenti che non lasciano dubbi interpretativi: tra le carte vagliate andrà per lo meno ricordato qui un atto del 1244 che attesta la donazione di quattro uomini definiti "ligi", e dei rispettivi discendenti («et omnes heredes ipsorum et descendentes ab eis usque in infinitum»¹⁵), alla signoria ecclesiastica di Saint-Jean-de-Maurienne, o ancora la dichiarazione spontanea di un cittadino di Ginevra che, nel 1291, presta «fidelitatem ligiam seu homagium ligium» al conte di Savoia giurando di essere, al pari dei suoi eredi, «homo perpetuus et fidelis ipsius domini comitis»¹⁶.

Come segnalato dallo stesso studioso francese, tuttavia, al cospetto di una simile casistica, tutto sommato circoscritta pur nella sua indubbia chiarezza, andrà mantenuto un atteggiamento di moderata cautela¹⁷; a imporlo, almeno per il Delfinato, è la scarsità documentaristica: non va a tale proposito dimenticato che i primi conti di castellanie dell'area risalgono infatti soltanto all'inizio del secolo XIV.

Anche a costo di una limitazione dell'area di indagine, per cercare di delineare un quadro maggiormente verificabile a riguardo pare allora conveniente fare riferimento primario a quei soli domini per i quali si dispone di documenti non occasionali.

3. Le "Extentae" dello stato sabaudo

Dal punto di vista documentaristico, la messe più rappresentativa e consistente in merito all'attestazione degli *homines ligii* nell'area indagata nella

¹⁴ Cfr. almeno CARRIER, *Le usages de la servitude* cit., pp. 195-198.

¹⁵ *Ibid.*, p. 207, n. 40.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 210-211 e n. 60.

¹⁷ Cfr. per lo meno CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., pp. 82-83.

seconda metà del secolo XIII viene reperita senza dubbio nelle *Extentae* dello stato sabauda¹⁸.

Principalmente predisposte alla riscossione dei redditi, le *Extentae* costituiscono una delle più rilevanti innovazioni negli ordinamenti amministrativi e finanziari dello Stato; compilate, almeno in origine, da *clerici computorum*, vengono attestate con apprezzabile concentrazione, e diffusione capillare in tutto il *dominium*, nel decennio 1270-1280, durante il regno di Filippo I (1268-1285), sebbene siano con certezza note testimonianze della loro esistenza all'interno di alcuni rendiconti della castellania di Montmélian almeno a partire dal 1263¹⁹.

Notizie indirette delle *Extentae* giungono da tutte le castellanie del dominio: undici sono quelle a oggi recuperate, per lo più frammentarie. Il numero apparentemente limitato degli esemplari conservati e la natura lacunosa che ne contraddistingue in larga parte i rispettivi testi non deve tuttavia stupire: trattandosi di documenti sottoposti a periodico aggiornamento e non destinati all'archiviazione, l'attenzione prestata al loro mantenimento doveva essere infatti assai modesta²⁰.

Vengono riprodotte di seguito sotto forma di elenco, accompagnate, nelle note, da minime indicazioni archivistiche²¹:

Extenta di Romont (1272)²²;

Extenta di Aubonne (1273)²³;

Extenta di Tournon (1273)²⁴;

Extenta di Chatelard-en-Bauges (1273)²⁵;

Extenta di Ugine (1273)²⁶;

¹⁸ Cfr. in particolare M. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda nel sec. XIII*, III, *Le "Extente" e altri documenti del Dominio*, Torino 1937 e N. CARRIER, F. MOUTHON, *Les extentes de la principauté savoyarde (fin XIII^e-fin XV^e siècle): étude d'une source et des apports à la connaissance des structures agraires dans les Alpes du nord*, in G. BRUNEL, O. GUYOTJEANNIN, J.-M. MORICEAU, *Terriers et plans-terriers. Actes du colloque de Paris, 23-25 septembre 1998*, Paris 2002, pp. 217-242; si veda anche CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., pp. 69 sgg.

¹⁹ CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, pp. III-XX.

²⁰ *Ibid.* e CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 70.

²¹ Le indicazioni sono desunte da CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, pp. XV-XVIII.

²² Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (III), *Inv. Savoia* 137, f. 76, *Titres pour fiefs, Pais de Vaud*, Mazzo 13, n. 1.

²³ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (I), *Baronie de Vaud*, Mazzo 6, n. 3.

²⁴ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (III), *Inv. Savoia* 106, f. 1, *Titres pour fiefs*, Mazzo 1.

²⁵ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (III), *Inv. Savoia* 71, f. 8, *Chatelard de Bauges*, Mazzo 1.

²⁶ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (III), *Inv. Savoia* 107, f. 389, *Titres pour fiefs*, Mazzo 44, n. 1.

Extenta di Chambéry (1274)²⁷;
Extenta di Romont (1278)²⁸;
Extenta di Rue (1278)²⁹;
Extenta di Ugine (1279)³⁰;
Extenta di Cote st. André e Boczosel (s.d.)³¹;
Extenta di Montmélian (ante 1270-71)³².

Se posta a confronto con la produzione analoga rinvenuta nel Delfinato (una produzione posteriore e non certo rappresentativa dal punto di vista quantitativo e qualitativo), la documentazione sabauda acquisisce rilievo ragguardevole e si caratterizza chiaramente per una elaborazione formale altrove sconosciuta oltre che per una pregevole perizia tecnica complessiva che sembrerebbe rivelare, da un lato, una pratica amministrativa già pienamente perfezionata, dall'altro, se non l'originalità dell'istituto, per lo meno una sua qualche priorità nel territorio d'interesse³³.

A latere, e a sostegno di una simile congettura, andrà ricordata l'esperienza maturata da Pietro II e – in misura minore – da Filippo I in Inghilterra, e la conoscenza diretta di questi delle istituzioni finanziarie d'Oltremania contenute nel *Domesday book* di Guglielmo I il Conquistatore, compilato nel 1086, che comprende come noto la descrizione minuziosa del dominio della corona inglese, ripartita per contee, con l'indicazione di tutti i *redditus* sulla base degli accertamenti compiuti da speciali commissioni incaricate a partire dalla dichiarazione giurata dei singoli debitori³⁴.

L'affinità con il modello succitato, del resto, appare evidente; le *Extentae* contengono infatti l'elencazione dettagliata di tutti i redditi posseduti dal conte nel territorio delle diverse castellanie della Savoia, e si compongono

²⁷ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (I), *Provincia di Savoia*, Mazzo 2, n. 9.

²⁸ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (III), *Inv. Savoia* 137, f. 76, *Titres pour fiefs*, Mazzo 13, n. 2.

²⁹ Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, pp. 125-181.

³⁰ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (III), *Inv. Savoia* 107, f. 389, *Titres pour fiefs*, Mazzo 44, n. 4.

³¹ Archive Départementales de l'Isère, Grenoble, B 3400.

³² Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (III), *Inv. Savoia* 107, f. 48, *Titres pour fiefs*, Mazzo 6, n. 2.

³³ Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, p. VII.

³⁴ Cfr. almeno *Domesday Book. A Complete Translation*, a cura di G. MARTIN, London 2003, E.M. HALLAM, *Domesday Book through Nine Centuries*, New York 1986, R. LENNARD, *Rural England 1086-1135. A Study of Social and Agrarian Conditions*, Oxford 1959, F.W. MAITLAND, *Domesday Book and Beyond*, Cambridge 1988, D. ROFFE, *Domesday. The Inquest and The Book*, Oxford 2000.

di una struttura testuale e formale assai rigida che comprende tre parti principali³⁵:

1. La descrizione dell'*endominium castris*, cioè l'enumerazione ordinata di tutti gli immobili *ad manum domini* quali boschi, foreste, prati, stagni, corsi d'acqua, forni, mulini, battitoi, ecc.;
2. L'elenco dei *tenementarii*, con indicazione delle terre e dei feudi in loro possesso e delle prestazioni dovute;
3. L'*extractus extenta*, ossia un resoconto delle entrate classificate sulla base della natura della prestazione e della valutazione analitica complessiva.

A fornire un contributo capitale per l'indagine in corso di svolgimento è, come prevedibile, il secondo punto dell'elenco: s'è già detto che di ciascun *tenementarius* vengono indicati gli obblighi verso il conte in relazione alle terre possedute. Il dato di maggiore interesse in tal senso è però rappresentato dal fatto che a determinare le prestazioni e altre imposizioni, nonché eventuali privilegi, è la condizione personale dei dipendenti, che viene sempre specificata³⁶.

Dal punto di vista testuale, infatti, lo stilema più ricorrente in relazione ai singoli individui citati nei registri prevede l'indicazione del nome proprio puntualmente accompagnato dal verbo *est* e dalla segnalazione, mediante preciso attributo, dello *status* giuridico dell'interessato, cui fa di norma seguito almeno uno dei due verbi *tenet* e *debet* a reggenza di altrettante concise locuzioni a designazione da un lato dei possedimenti, dall'altro degli oneri corrispondenti³⁷; si riportano, tra i molti possibili e a mero titolo esemplificativo, alcuni casi della formulazione tipica di riferimento, estrapolati dalla *Extenta* di Aubonne del 1273:

- Alexinus de Ruina est *homo ligius* domini et tenet de eo casale domus et tenet .i. posam tam terre quam prati et debet inde .viii. den. census³⁸.
- Petrus Ruffus est *homo ligius* domini et debet .x. sol. per annum³⁹.
- Peronetus de Atillie iure est *homo ligius* domini et tenet de eo domum suam ad .iii. den. redditus. Iem debet .ii. sol. de recognitione homagii⁴⁰.

Dallo spoglio sistematico della documentazione reperita si rileva come lo spettro lessicale offerto dagli "specificatori" impiegati in relazione ai

³⁵ Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, pp. IX-XIII.

³⁶ *Ibid.*, p. X.

³⁷ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 70.

³⁸ Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, p. 10.

³⁹ *Ibid.*, p. 7.

⁴⁰ *Ibid.*

soggetti di ciascun punto delle diverse liste, e cioè i succitati attributi, comprende i seguenti lessemi: *nobilem*, *burgensem*, *homo domini*, *homo domini liberus*, *homo ligius*, *homo domini ligius*, *homo comitis*, *talliabilem*, *talliabilem ad misericordiam*.

Tra questi, *homo ligius* e *homo domini ligius* risultano senza dubbio le espressioni più attestate, seguite, ma solo ad ampia distanza, da *homo domini* e *talliabilem*. In alcune castellanie, in particolare, il riferimento alle due formule *homo ligius* e *homo domini ligius* si ritrova nell'85% dei casi (Ugine, Chatelard-en-Bauges)⁴¹, con picchi che giungono a sfiorare, in alcune realtà circoscritte eppure non episodiche (Notre-Dame-des-Millères, Sainte-Hélène, Bonvillard, castellania di Tournon), il 95%⁴².

Senza voler incorrere in generalizzazioni impressionistiche dettate dal mero riscontro quantitativo delle attestazioni, e in attesa semmai di un confronto dell'elemento recuperato con quello di altre realtà del territorio o con eventuali documenti coevi che offrano la possibilità di una lettura incrociata del dato, si reputa opportuno, di fronte a una messe di tale portata, tentare, per lo meno in relazione ad alcuni particolari domini, una prima, ancorché compendiosa, serie di riflessioni finalizzata, laddove possibile, all'interpretazione della natura giuridica degli individui insigniti della denominazione di *homines ligii*.

Tale percorso non può che prendere spunto da un interrogativo: sono tali individui caratterizzati da una condizione inequivocabilmente servile?

In linea di principio occorre precisare anzitutto che, dai riscontri offerti dai documenti, la semantica dell'*homo ligius* appare evidentemente caratterizzata da un'estensione ragguardevole e per certi versi nebulosa, che racchiude buona parte delle possibili forme della dipendenza basso medievale. Operando una traslazione dal piano strettamente linguistico a quello storico e giuridico è dunque possibile affermare che gli *homines ligii* delle castellanie sabaude appaiono genericamente caratterizzati da un rapporto di dipendenza verso il *dominus* fondato su servizi e prestazioni di natura assai diversa a seconda dei casi specifici, e che riguarda tanto individui di condizione libera quanto individui di condizione non libera⁴³.

Tale classificazione fortemente gerarchizzata eppure parzialmente unificata dal ricorso a un medesimo scacchiere terminologico è come noto la diretta conseguenza dell'uso consapevole di una "grammatica" politica,

⁴¹ Cfr. CARRIER, *Nouveaux sergages et sociétés en Europe* cit., p. 70.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Cfr. CARRIER, *Nouveaux sergages et sociétés en Europe* cit., pp. 71 sgg.

sociale e fondiaria che poggia le proprie basi nel linguaggio di stampo feudale, e in particolare nell'*homagium ligium*⁴⁴.

La *ligesse* trova infatti puntuale applicazione sia nelle relazioni politico-signorili interne al gruppo aristocratico sia nei rapporti di dominio fra i signori e i loro uomini; l'espansione sociale e figurata del vocabolario vassallatico utilizza dunque l'immagine di feudi e omaggi come strumenti di controllo gerarchico ad ampio raggio: e tale procedimento è principalmente sfruttato in Savoia, ovvero in un ambito dove il potere principesco cerca dapprima di "neutralizzare" e successivamente di normalizzare l'aristocrazia signorile. Il rituale dell'omaggio ligio rafforza così i propri connotati di subordinazione e diviene, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo XIII, mezzo essenziale a favore della legittimazione del potere sovraregionale a tutti i livelli della società⁴⁵.

Vincolati dalla presenza pervasiva dello stato sabauda e sottoposti a una generale "feudalizzazione" delle relazioni personali, i vassalli duecenteschi sono quindi tutti, o in larga misura, *homines ligii* sottomessi al dominio: una moltitudine estremamente varia di nobili, non nobili, *domini*, *homines*, contadini liberi, semi-liberi e non liberi tenuta insieme dall'esercizio diffuso della *ligesse*.

Definire in maniera perentoria *servi* individui fino a prova contraria meri dipendenti della contea evocando l'inasprimento generalizzato delle condizioni dei rustici, condizioni talvolta equiparate dalla storiografia a quelle dei coloni del basso Impero, significa pertanto, a nostro avviso, fuorviare almeno in parte la corretta comprensione storica di una vasta struttura della società sabauda tardo medievale. L'estensione del vocabolario feudo-vassallatico di matrice aristocratica a un'ampia porzione dei gruppi sociali del dominio sollecita semmai a rilevare come l'accezione stessa della *ligesse*, al di là di un'evidente unificazione rituale e lessicale, possa mutare in maniera sensibile a seconda della diversa condizione degli *homines ligii*.

⁴⁴ Cfr. soprattutto G. CASTELNUOVO, *Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà '200-fine '400)*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di F. CENGARLE, G. CHITTOLINI, G.M. VARANINI, Firenze 2004, estratto da *Reti Medievali Rivista*, V - 2004/1 (gennaio-giugno), consultabile al link http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri/Castelnuovo.htm.

⁴⁵ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 82.

4. Gli “*homines ligii*” di Aubonne, Romont, Rue, Chatelard-en-Bauges

Lo studio di un campione necessariamente limitato di casi reputati significativi può allora risultare utile in tale direzione. Nelle tre *Extentae* di Aubonne, Romont e Rue (Vaud), ad esempio, si contano quarantacinque uomini “ligi” al conte di Savoia⁴⁶: tra di essi una ventina circa, quindi una percentuale considerevole, appena inferiore al 50% del totale, è verosimilmente di rango nobile: alcuni di questi risultano infatti qualificati, nei documenti, con gli attributi di *domini*, *nobiles* e *milites*; altri, seppur non indicanti la propria dignità pubblica, dichiarano di possedere in feudo terreni di vasta estensione, castelli, interi villaggi, o di percepire a loro volta canoni o prestazioni da parte di dipendenti. Al confine tra nobili e non nobili si colloca poi un discreto numero di individui contrassegnati, nelle compilazioni dei chierici, dall’inequivocabile specifica di *liber*, titolo talvolta speso per opporsi all’adempimento degli obblighi richiesti da parte del *dominus*, seguito infatti spesso dalla formula «usagia negat se debere»; si veda a tale proposito almeno il caso seguente (Rue, 1278): «Jullianz jure est homo ligius liber, debet sirventeriam domino, alia usagia negat se debere, quia nobilis»⁴⁷. Nelle restanti circostanze, i registri riferiscono di sudditi dello Stato che, sulla base di un rapporto di dipendenza vassallatico, possiedono terre o altri beni in feudo, oppure ricevono protezione, in cambio di somme di denaro sempre indicate: «Petrus de Tornie iure est homo ligius domini et tenet ab ipso in feudum in territorio Rote .xv. posas»⁴⁸; in nessuna occasione, e questo pare il dato più significativo, viene tuttavia esplicitata una forma di subordinazione giuridica o un rapporto ereditario verso il conte o altro signore.

Addentrando nelle carte della Castellania di Chatelard-en-Bauges la panoramica si mantiene grosso modo inalterata⁴⁹: dei 202 *homines ligii* contemplati, alcuni (una percentuale minore rispetto a quella del Vaud) sono nobili, altri, il 10% circa, non hanno beni sottoposti a prestazione e non sono tenuti ad alcun tipo di obbligazione, altri ancora possono emigrare o ottenere beni da altri signori, a dimostrazione di un legame alla terra non così rigido («Brimetus, filius Agnetis, et Jaquemetus de Vilario jure sunt homines ligii domini comitis et tenent de Humberto de Gimillie et de Hospi-

⁴⁶ *Ibid.*, p. 74.

⁴⁷ Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, p. 163.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 152.

⁴⁹ Cfr. CARRIER, *Nouveaux sergages et sociétés en Europe* cit., p. 77.

tali mansum de Vilario»⁵⁰); anche in questo dominio, inoltre, la maggioranza dei “ligi” dimostra di essere caratterizzata da una semplice dipendenza, accompagnata da un apparato di formule relative alla fedeltà prevista dall’*homagium ligium*, senza però ulteriori indicazioni sullo *status* giuridico. In questi e in altri documenti affini del regno la *ligesse*, probabile frutto della già citata concorrenza signorile, va quindi intesa principalmente quale atto di fedeltà esclusiva verso il conte di Savoia: un atto che, se da un lato rafforza la dipendenza personale, dall’altro non pone mai, o quasi, vincoli ereditari né obblighi di residenza su un sedime⁵¹.

5. *Recognitiones et homagia*

Al contrario, può accadere che l’*homagium ligium* divenga un vero e proprio strumento di garanzia della libertà personale. Durante la redazione delle *extentae*, i *clerici computorum* provvedevano talvolta alla realizzazione di *Recognitiones et homagia*, ossia verbali di dichiarazioni spontanee di *tenementarii*, probabilmente atti propedeutici agli accertamenti che costituivano il presupposto sostanziale alle stesse *extentae*, nelle quali il dichiarante riconosceva il proprio legame al conte e contestualmente comunicava le terre e i feudi ricevuti con indicazione delle prestazioni dovute⁵². In una delle *recognitiones* della castellania di Novalisa del 1280, ad esempio, Martinus Chapotz de Capella «recognoscit ad instanciam et requisitionem Vullelmi Vascheti mistralis in Novalisia pro illustri viro domino Philippo comite sabaudie quod ipse est homo ligius domini comitis Sabaudie et homagium ligium et fidelitatem ligia facit in manu dicti mistralis»⁵³; procedendo nella lettura si legge che «pro quibus duodecim denariis fortium suprascriptorum debet esse francus sive liber ab omni malo usagio dictus Martinus, prout dicit dictus mistralis, cum nil teneat a dicto domino comite, nec de feudo ipsius domini comitis quam ad presens, prout ait idem mistralis, nisi solummodo corpus suum»⁵⁴. Il documento, non un *unicum* all’interno del *corpus* indagato, è certamente portatore di interesse, dal momento che descrive una situazione quasi paradossale se inquadrata all’interno della tradizionale interpretazione degli *homines ligii* e dell’*homagium*

⁵⁰ Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, p. 69.

⁵¹ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 76.

⁵² Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, p. IX.

⁵³ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 82.

⁵⁴ *Ibid.*

ligium, in quanto un patto che dovrebbe legare strettamente un contadino al signore pregiudicandone lo *status* individuale è nello stesso tempo il contrassegno più tangibile della sua libertà.

Ancora tra le *Recognitiones* andrà senz'altro riprodotta, in chiusura, la dichiarazione spontanea fornita da Petrus Balbi di Yenne (1272), che «confitetur et asserit se esse hominem ligium domini comitis Sabaudie et se et heredes et successores suos donat, cedit et concedit in hominem et homines eiusdem domini comitis Sabaudie et successorum suorum»⁵⁵: la testimonianza possiede indubbio rilievo, poiché si tratta dell'unica attestazione, su una cinquantina di documenti ispezionati, del vincolo ereditario contenuto nell'*homagium ligium*; in questa circostanza è dunque lecito per lo meno ipotizzare una forma di subordinazione di tipo servile, accostabile, anche a livello formale, a quella dei *talliabiles ad misericordiam* presenti nelle *Extentae*. Per tale ragione, si reputa in definitiva opportuno supporre che l'occorrenza isolata di una formula richiamante una condizione di presunto servaggio e la sua regolare mancanza nei restanti casi sottoposti a esame non possa consentire, tenuto conto anche del quadro tracciato poc'anzi sulla più generale situazione dell'area sabauda, l'applicazione sistematica dello *status* servile alla categoria degli *homines ligii* così come talvolta è stato proposto.

Al termine di queste prime e ancora provvisorie considerazioni, ovviamente da sottoporre a ulteriori verifiche mediante opportuni supplementi d'indagine, pare dunque plausibile per lo meno abbozzare un intervento correttivo sulla traiettoria delineata dalla maggior parte degli studi sulla delicata questione, e sopravvenire, con un margine di certezza discreto, sulla base degli unici strumenti utili nella definizione di un quadro probante e scientificamente sostenibile, ovvero i documenti, ad altra conclusione.

Prendendo a prestito un'espressione talvolta utilizzata dagli esperti della dipendenza basso medievale nelle campagne dell'Italia settentrionale⁵⁶, si può affermare che nella seconda metà del secolo XIII i legami personali tra i conti sabaudi e delfinatesi e i contadini liberi vennero talvolta rinsaldati – nell'ambito di un disegno finalizzato a un consolidamento complessivo della superiorità dei due regni sui poteri locali emergenti – attraverso la concessione di feudi “condizionali”, per i quali erano richiesti servizi in talune circostanze gravosi e giuramenti di fedeltà, prevalentemente ricon-

⁵⁵ Cfr. CHIAUDANO, *La Finanza Sabauda* cit., III, p. 265.

⁵⁶ Cfr. soprattutto PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia* cit., p. 137.

ducibili all'istituto dell'*homagium ligium*, che tenevano a tutelare i legami di dipendenza ed eventualmente ad ampliarne il raggio di applicabilità senza che, tuttavia, la posizione giuridica dei rustici coinvolti fosse necessariamente messa in discussione⁵⁷: tali interventi di carattere possessorio non avevano in altri termini a oggetto lo *status* personale dell'individuo, sebbene sia dimostrabile che in alcuni casi proprio la polisemia talvolta tendente all'ambiguità caratteristica dell'*homo ligius* venne effettivamente utilizzata per determinare legami ereditari. Ma le numerose testimonianze dirette dell'esistenza di una società rurale dinamica e intraprendente, in cui la mobilità di coltivatori e braccianti è variamente documentata dall'emigrazione, intesa proprio come reazione alla pretesa di prestazioni sempre più onerose, e, per altra via, dalla rivendicazione dell'insussistenza delle pretese pubbliche mediante diniego al riconoscimento di determinati servizi e delle loro implicazioni soggettive, costituiscono d'altra parte un segnale sufficientemente chiaro⁵⁸.

Gli *homines ligii* iscritti fra le carte delle *Extentae* sabaude e verosimilmente, per estensione, gli analoghi del Delfinato, erano dunque, in larga misura, e fatte salve situazioni particolari cui s'è rapidamente accennato, uomini di condizione non servile, o per lo meno non del tutto servile, ossia dipendenti liberi e semi-liberi del conte, certo vincolati all'offerta di prestazioni dalla natura multiforme, in alcuni casi anche gravi, ma mai, o quasi, lesive delle fondamentali norme relative alla libertà personale e giuridica⁵⁹.

⁵⁷ Cfr. CARRIER, *Nouveaux servages et sociétés en Europe* cit., p. 91.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 77-80.

⁵⁹ A dimostrazione delle difficoltà interpretative connaturate alla terminologia qui studiata non sarà inutile ricordare in chiusura che, al di fuori del territorio d'interesse specifico, la questione assunse in alcune circostanze una diversa fisionomia; si prenda come esempio tra gli altri il caso della Catalogna, area nella quale, fin dal secolo XIII, apparve più netta la distinzione tra contadini ligi e *militēs* che avevano giurato la *ligesse*: per opportuni approfondimenti in merito si rinvia senz'altro all'ampio ed esauriente studio di P. BENITO I MONCLÚS, «*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*». *Retorica e terminologia della servitù e dei diritti servili nella Catalogna dei secoli XII-XIII* in questo stesso volume di Atti.

Il lessico del servaggio bassomedievale in Italia: ascrittizi, manenti, «homines proprii», villani

ALBERTO SCIASCIA

1. Premessa

La mobilità geografica contadina, tema al centro del nostro convegno, risulta essere innegabilmente un elemento di significativa rilevanza nella definizione ed evoluzione delle forme di dipendenza anche in rapporto alle dinamiche economiche congiunturali in un contesto nel quale l'agricoltura e le risorse umane a essa dedicate costituiscono le fondamenta di un sistema economico largamente influenzato dalla grande proprietà fondiaria.

A partire dal secolo XII non solo i patti agrari, ma anche il diritto – nel nostro caso la normativa giustiniana applicata ai patti agrari – costituiscono un supporto concreto per l'instaurazione di rapporti di lavoro dotati di caratteristiche consone alle esigenze dei grandi proprietari terrieri, i quali, ai fini di garantire la stabilità della coltivazione di terre a gestione indiretta, spesso cercano di imporre forme di subordinazione ereditaria, che rientrano nella vasta tipologia dei rapporti di dipendenza “servile”, in particolare nell'accezione che tale termine assume nel basso medioevo in alcune regioni italiane ed europee.

È ben noto che l'ereditarietà dello *status* è l'elemento necessario e indispensabile per l'inquadramento del soggetto interessato nella condizione di dipendenza servile quando la limitazione e restrizione della mobilità e delle libertà personali, esigibili in virtù di specifiche norme legislative e pattizie in essere, estendono la propria efficacia al di là dell'individuo che ha personalmente accettato tale condizione, in modo più o meno consapevole, coinvolgendone i discendenti¹.

Risulta quindi evidente la stretta correlazione tra i rapporti di dipendenza servile bassomedievali e la mobilità contadina poiché, da un lato, la presenza documentabile di migrazioni più o meno significative è, in linea di massima, conseguenza di una minor diffusione o efficacia di restrizioni for-

¹ Cfr. M. BOURIN, P. FREEDMAN, *Introduction e Conclusion*, in *La servitude dans les Pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XI^e siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée?*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 112/2 (2000), pp. 633-641, 1039-1055.

mali alla libertà di movimento delle famiglie contadine e, dall'altro lato, il rischio concreto da parte dei proprietari terrieri di incorrere in gravose perdite economiche dovute in modo specifico all'abbandono delle terre da parte dei coltivatori induce gli stessi proprietari a cercare strumenti giuridici adeguati e capaci di porre vincoli e imporre oneri che impediscano le migrazioni o che consentano di porvi legalmente rimedio.

Sono indubbiamente molti gli elementi socio-economici, giuridici, e anche politici, che concorrono alla riaffermazione del servaggio bassomedievale in Italia, peraltro analogamente a quanto avviene in altre regioni europee investite da simili processi nello stesso periodo storico: riorganizzazione, frammentazione o riaggregazione dei poteri signorili e comunali nel territorio; circolazione di modelli e principi di governo, di modalità di gestione fondiaria e di forme di relazioni di dipendenza; variazioni del trend demografico, della circolazione monetaria, del tenore di vita dei contadini e della loro effettiva capacità contributiva.

Ai fini della relazione che mi è stata assegnata risultano tuttavia di particolare interesse gli aspetti giuridico-economici, per cui assumono una centralità specifica il lessico e la terminologia utilizzati in atti pubblici, contratti agrari e disposizioni legislative di riferimento i cui contenuti rivelano dettagli di assoluta rilevanza nella definizione della struttura dei rapporti di dipendenza e della loro evoluzione nel tempo.

Per quanto concerne in particolare il servaggio, l'attenzione va naturalmente diretta a tutte quelle formule giuridiche volte a indicare quanto la libertà personale – *in primis* quella di scegliere il proprio domicilio – sia vincolata e limitata, e in quale misura.

Come è noto, il concetto di “libertà” nel Medioevo non è infatti dotato di quella unicità, astrattezza e assolutezza proprie di altri periodi storici, ma è piuttosto costituito da una pluralità di libertà, ciascuna relativa a diversi aspetti della vita sociale e comunitaria. Se il diritto romano recita “omnes homines aut liberi aut servi sunt”², tale netta suddivisione non è direttamente trasferibile al mondo medievale in quanto in questi secoli, come scrive Robert Fossier, «esistono *le* libertà e nessuno le possiede tutte... Gli uomini sono dunque classificati secondo la parte più o meno grande che godono di queste libertà»³.

² Cfr., tra gli altri, R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa. Economia e società dal X al XII secolo*, trad. it., Bologna 1987, in particolare p. 428 sgg. e F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 2000².

³ R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa* cit., p. 429.

2. La libertà “personale/giuridica” e le forme di servaggio “reale” e “personale” dell’*adscriptio terrae*

Le libertà di cui parla Fossier sono quella personale (dunque giuridica), quella economica e quella politica. Tra queste, è certamente la prima, quella personale-giuridica, che consente di distinguere inequivocabilmente una persona giuridicamente libera da un individuo sottoposto a dipendenza ereditaria a un altro soggetto.

Sul piano giuridico è poi documentata una sostanziale differenziazione tra rapporti di dipendenza *respectu tenimentorum* e *intuitu personarum*, il primo relativo alla sola indicazione di obblighi, talvolta molto onerosi e gravosi anche sul piano della dignità personale, da osservare in ragione del beneficio reale di cui si gode grazie alla possibilità di coltivare le terre concesse a tempo determinato o indeterminato, il secondo dotato di conseguenze formali e sostanziali sulla condizione giuridico-personale del soggetto coinvolto⁴.

Fatto salvo il lessico formalmente utilizzato nella definizione dello *status* individuale, la vita della popolazione rurale è generalmente caratterizzata da prestazioni di servizi, *corvées*, oneri economici e fiscali, obblighi che creano costantemente dubbi interpretativi circa la condizione personale in quanto la natura stessa del lavoro, lo stato di continua soggezione e le angherie imposte impattano in modo significativo sulla dignità individuale del dipendente rendendo talvolta labili i confini che consentirebbero di effettuare una netta distinzione tra chi versa *de iure* in condizione servile e chi invece ne è escluso.

⁴ La possibilità, per i contadini dipendenti *respectu tenimentorum* di accedere agli ordini sacri senza autorizzazione formale del signore è indicativa di una condizione certamente non servile che al contrario è rilevabile in molti dei casi riconducibili alla seconda opzione. Cfr. I. PERI, *Villani e cavalieri nella Sicilia medievale*, Roma-Bari 1993, pp. 26 e sgg. Si veda tuttavia a questo proposito anche C.E. TAVILLA, *Homo alterius: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato “De hominiciis” di Martino da Fano*, Napoli 1993, pp. 171-173: la *solutio* offerta da Martino da Fano relativamente alle responsabilità degli eredi di chi ha contratto *pactum hominiciae*: in questo caso a chi presta servizio *ratione feudi vel mansi* viene riconosciuto un vincolo in solido, mentre nel caso di servizio *ratione personae* la ripartizione delle responsabilità è o per singole quote o *in solidum* ma solo per uno (qualsiasi) dei figli. Sembra essere questo un caso emblematico della distanza tra *ius* e *consuetudo*, secondo il quale una condizione in linea teorica non implicante modifiche dello stato giuridico del contraente (*ratione tenimentorum*) risulta tuttavia poter avere effetti di legge maggiormente vincolanti per gli eredi rispetto a forme contrattuali che prevedono invece un possibile radicale cambiamento della condizione giuridica personale e che, tuttavia, prevedono per gli eredi conseguenze apparentemente meno gravose o che lasciano comunque maggior potere discrezionale ai soggetti coinvolti.

Esistono tuttavia indicazioni lessicali precise e peculiari del servaggio bassomedievale, che talvolta rinviano a principi giuridici affermatasi in epoche precedenti e recuperati per essere attualizzati e modellati sulla base delle nuove esigenze dettate dalle mutate condizioni economiche, politiche e sociali, con particolare riferimento alla situazione italiana dell'inizio del secolo XII.

Uno dei casi più emblematici è certamente quello degli ascrittizi. La formula della *adscriptio terrae* è una particolare forma di asservimento che trova riscontri formali espliciti nel diritto giustiniano riscoperto e attualizzato dai glossatori, a partire da Irnerio⁵. I patti agrari contenenti tale formula prevedono da parte del contadino libero (in questa fase è ancora personalmente libero) l'impegno a risiedere perpetuamente – pertanto l'impegno è esteso esplicitamente anche ai propri discendenti – sulla terra concessa dal signore in base alla normativa tardoantica del diritto romano, in epoche precedenti applicata ai *coloni conditionales* e *originarii*, agli *ascriptitici* e a quei coloni che erano soggetti all'*ascriptio census*⁶.

Tale vincolo pone delle restrizioni giuridiche alla mobilità del contadino e dei suoi eredi, impedendone di fatto l'emigrazione, prevedendo per il signore la facoltà di rivendicarne formalmente, in tribunale, il recupero in caso di abbandono delle terre.

La sottoscrizione di questa formula è tipicamente contenuta all'interno dei patti agrari stessi, e si concretizza in una duplice dichiarazione da parte dell'individuo fondata su una prima *promissio* di soggezione personale ereditaria, seguita da una *confessio* che rafforza e ribadisce la condizione di ascrizione – come rilevava Azzone, in particolare quando si doveva ricercare la prova dello stato di ascrittizio – differenziandola e contrapponendola a quella di *homo liber*⁷.

⁵ IRNERII, *Summa Institutionum*, a cura di G.B. PALMIERI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, I, 2, Bologna 1913, p. 8: «Ascriptitia autem conditio non ea est qua quis alieno principaliter subii-ciatur dominio, sed glebe servus intelligitur, non principaliter persone. Sic et in rerum servitibus. Que prima facie rebus serviunt, et per hoc etiam nobis». Cfr. M. BLOCH, *Servo della gleba*, in ID., *La servitù nella società medievale*, trad. it., a cura di G. CHERUBINI, Firenze 1993, pp.153-187; F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, pp. 207-276.

⁶ Cfr. J.-M. CARRIÉ, “Colonato del basso Impero”: la resistenza del mito, in *Terre, proprietari e contadini dell'Impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, p. 147 sgg.

⁷ Cfr. AZONIS, *Summa*, Lugduni 1564. Si veda anche ID., *Summula de agricolis et censitis*, ediz. in E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, p. 272: «...ascriptitius dicitur per scripturam solo ascriptus, idest astrictus. Nunc videndum qualiter constituatur,

Ulteriore prova della condizione servile personale dei soggetti interessati da tale vincolante deposizione è la necessità di un atto formale di *manumissione*, o comunque una formula esplicita di liberazione personale, per recuperare lo *status* libero originario e cancellare definitivamente la macchia della condizione servile assunta dal soggetto o dai suoi antenati.

È quindi da rilevare in questi atti l'accettazione di restrizioni "personali" perpetue ed ereditarie che si sommano ai vincoli "reali", a tempo indeterminato, derivanti dal vantaggio per il contadino della concessione di terre da coltivare e rendere produttive. È chiaro da questi atti che le concessioni di terre a tempo indeterminato o in uso perpetuo possono coinvolgere anche soggetti per i quali lo *status* giuridico-personale di liberi non viene modificato, se non appunto esplicitamente formalizzato sul piano lesicale e giuridico dall'assunzione degli oneri tipici della *adscriptio terrae* (o *glebae*, secondo la formula irneriana).

In virtù della sopra citata restrizione della mobilità personale, indicazioni utili sulla condizione giuridica individuale possono essere dedotte anche dalle azioni intraprese, di fronte a un giudice, dai proprietari terrieri nel tentativo di recuperare e ricondurre sul fondo agricolo quei contadini che tentano di mettere in discussione i vincoli sottoscritti abbandonando la propria residenza. Questi proprietari – se dispongono della scrittura di impegno del contadino a risiedere *in perpetuum* in qualità di ascrittizio sulla terra signorile e della *confessio* dello stesso ascrittizio di essere tale – vengono *de iure* legittimati a procedere in tal senso, di fatto confermando la condizione servile del soggetto interessato al quale non viene riconosciuto quel diritto di emigrare, che costituisce una delle libertà essenziali dell'individuo⁸.

Un esempio di diffusione di questo termine relativo alla condizione ascrittizia si riscontra in particolare nella documentazione relativa al territorio pisano, dove i contratti di dipendenza usualmente stipulati con contadini che godono di stato personale libero vengono a essere differenziati

neque ab aliis, neque a Ioh. neque a Bul. fuit traditum. Com ab eis sepe foret quesitum dicebant enim quod in legibus non invenitur qualiter constituentur, sed tantum qualiter ascripticii probentur. Probantur enim ex duobus generibus obligationum, scilicet tam scripture quam professionis vel depositionis apud acta, nec altera sola sufficit»; ROFFREDI BENEVENTANI, *Libelli iuris civilis*, a cura di M. VIORA, Torino 1968, p. 227: «Ad hoc enim ut aliquis constituatur ascripticius oportet quod multa interveniant. In primis quod publica scriptura interveniat in qua scriptura hoc contineatur quod expressim promittat domino soli quod numquam a solo recedat nec punto quidem a solo separari debet... Secundum quod interveniat post illam scripturam alia scriptura in qua confiteatur vel deponat se ascriptitium esse».

⁸ Cfr. CONTE, *Servi medievali* cit., p. 15 sgg.

in modo sostanziale dai patti maggiormente vincolanti dalle caratteristiche sopra esposte⁹.

3. *Manenti, villani e homines proprii*

Restando in centro Italia, nel territorio lucchese si rileva invece una maggior diffusione del termine “manenti”, i cui riferimenti sono comunque analoghi alla condizione precedentemente descritta. Da un punto di vista puramente lessicale i *manentes* sono coloro che risiedono su una terra signorile, quindi potrebbero in linea teorica indicare anche soggetti non necessariamente gravati dallo stato servile.

Questa pluralità di condizioni sembra essere in effetti attestata almeno fino al secolo XI, mentre nei secoli successivi la condizione di chi sottoscrive patti di manenza si aggrava di oneri sempre più gravosi e riconducibili allo stato non libero, fino a rendere esplicito il vincolo ereditario alla residenza sulle terre¹⁰.

La privazione o limitazione della libertà personale di spostamento della residenza dalla terra affidata in gestione risulta assente, allo stato attuale della ricerca, prima del secolo XII, quando questi contratti si rivolgono indistintamente a soggetti la cui condizione di possibile servaggio non è definibile in modo certo e le clausole tendenti a consolidare la presenza del contadino sul manso hanno unicamente una valenza economica¹¹. Invece i riferimenti alla rinascita del diritto romano e alla glossa di Imerio fanno la loro comparsa a partire dai primissimi anni del secolo XII, analogamente a quanto già osservato per gli atti di ascrizione, vietando *de iure* alla famiglia contadina dei manenti la libera scelta del proprio domicilio o il trasferimento su altre proprietà¹².

⁹ *I Costituti delle legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003 p. 284 sg., rubr. XLI (=XLII), nota d.

¹⁰ Cfr. C. WICKHAM, *Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, p. 1067 sgg.

¹¹ In altre parole, nel secolo XI se il contadino abbandona il manso in concessione a tempo indeterminato, oltre a pagare le penali precisate nei contratti di livello, perde i diritti d'uso sulla terra in concessione, cioè la facoltà di cederla a terzi o di trasmetterla in eredità ai discendenti in linea diretta. Cfr. il contributo di F. Panero in questo stesso volume.

¹² *Regesto del capitolo di Lucca*, a cura di P. GUIDI, O. PARENTI, I-III, Roma 1910-1939, I, p. 304, doc. 715, 8 feb. 1112. Cfr. S. COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006, p. 331 sgg.

Conferme relative alla necessità formale di atti di liberazione dagli oneri di dipendenza derivanti dallo stato di manenza supportano altresì la tesi che nel caso specifico lo stato giuridico-personale del soggetto interessato sia stato modificato dalla sottoscrizione stessa e che la cessazione delle restrizioni sia ottenibile soltanto con un atto riconosciuto dalla normativa vigente come indispensabile per il ritorno allo stato libero originario, analogamente agli atti di *manumissione* cui si è sopra accennato.

Ulteriori conferme indirette di quanto sopra descritto sono inoltre riscontrabili nel secolo XIII in atti di concessione ad affittuari che, evidentemente consapevoli dei rischi concreti derivanti da un inquadramento contrattuale facente esplicito riferimento al termine *manentes*, richiedono ai proprietari terrieri il ricorso a un lessico di natura sostanziale diversa (*libellarii*, *massarii*), oltre alla precisazione che non saranno considerati *manentes*, a salvaguardia della propria condizione libera¹³.

È invece nelle Marche e in Umbria che risultano documentate più significativamente ricorrenze del termine *homines proprii* o *homines alterius* o *de corpore* – in contrapposizione a “uomini liberi”, quali *homines*, *homines liberi*, *rustici*, *libellarii*, *massarii*, ecc... – con riferimento specifico alla *hominia*, quella condizione di dipendenza ereditaria largamente assimilabile a quella degli ascrittizi e che prevede, anche in questo caso, concessioni di terre a tempo indeterminato, trasmissibili in linea di discendenza diretta e oneri e condizioni particolarmente gravosi per il contadino e la sua famiglia¹⁴.

Non limitatamente al centro Italia, nel secolo XIII si conoscono atti di liberazione *ab hominico* che consentono il recupero dello *status* personale-giuridico libero e che confermano la natura servile del rapporto di dipendenza precedentemente instaurato¹⁵.

L'ultimo termine su cui si focalizza la nostra attenzione, è quello di *villani*, particolarmente documentato in territorio senese, ma anche in Sicilia

¹³ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani*, cit., VII.5

¹⁴ Cfr. TAVILLA, *Homo alterius* cit., in particolare p. 106 sgg.: «Ego P. ex causa hominitiae promitto tibi J. esse perpetuo tuus homo et stare com meis heredibus ad tuam maioriam et segnoriam» (MARTINO DA FANO, *Formularium*, CLIX. “De homitia”, 67-68). Per un confronto con la realtà francese, cfr. D. BARTHÉLEMY, *Qu'est-ce que le servage, en France, au XI^e siècle ?*, in «*Revue Historique*», 582 (1992), pp. 233-284; P. BONNASSIE, *Survie et extinction du régime esclavagiste dans l'Occident du haut moyen âge (IV^e-XI^e siècle)*, in «*Cahiers de civilisation médiévale*», XXVIII (1985), pp. 307-343; I. JOSHUA, *La face cachée du Moyen Age*, Montreuil 1988. Cfr. nota 1.

¹⁵ TAVILLA, *Homo alterius* cit., p. 16 sgg.

e, tra i Paesi dell'Europa occidentale, in Inghilterra, per la quale sono possibili confronti diretti con la realtà siciliana dei secoli XII e XIII.

Anche in quest'ultimo caso il lemma *villani* (riferito a coloro che risiedono nelle *villae* del territorio) non sempre indica direttamente contadini la cui libertà risulti vincolata contrattualmente: per esempio le attestazioni di *villani* nell'Italia settentrionale nei secoli XI e XII non sembrano richiamare la condizione di servaggio dei dipendenti. Invece l'associazione del termine al reintrodotta stato di ascrittizio nel Centro-Sud della Penisola registra una diffusione crescente in particolare nel corso dei secoli XII e XIII.

Nel Senese i contadini denominati *villani* e legati alla terra fra XII e XIII secolo, per lo più su basi contrattuali, furono liberati dal comune di Siena attraverso una serie di statuti che nel corso del Duecento li autorizzarono progressivamente a inurbarsi per favorire il popolamento della città e aumentare il numero dei contribuenti, come ha puntualmente documentato Paolo Cammarosano¹⁶.

Emergono, tuttavia, soprattutto nelle regioni meridionali, distinzioni tra *villani angarii* e *villani simpliciter*, che fanno ipotizzare verosimilmente un diverso peso degli oneri e degli obblighi pretesi dal signore e, parimenti, una possibile sostanziale differenziazione nell'impatto sul piano giuridico, in particolare quando agli *angarii* vengono affiancati testualmente riferimenti a termini che richiamano condizioni di dipendenza perpetua¹⁷.

Anche all'interno della stessa signoria possono frequentemente coesistere patti che prevedono trattamenti eterogenei in funzione dei soggetti interessati e delle circostanze economiche e sociali nelle quali il contratto viene stipulato¹⁸.

Iniziative di ripopolamento promosse per evitare i rischi di perdite economiche dovute all'estensione dell'incolto, in contrasto con congiunture

¹⁶ P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Firenze 1979, pp. 161-219. Cfr. anche M. PELLEGRINI, *A proposito di alcune interferenze tra nuova dipendenza contadina e forme di dedizione religiosa: prime riflessioni e spunti di indagine a margine di alcune carte toscane del XII e XIII secolo*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. MUCCIARELLI, G. PICCINI, G. PINTO, Siena 2009, pp. 721-735.

¹⁷ PERI, *Villani e cavalieri*, cit., p. 18 sgg. Cfr. anche P. CORRAO, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. MUSCA, Bari 1991 e V. D'ALESSANDRO, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. MUSCA, Bari 1989.

¹⁸ Per la Liguria e la Lunigiana cfr. i contributi di E. Basso e di F. Panero in questo stesso volume.

caratterizzate da elementi più favorevoli per un maggior potere contrattuale del signore a svantaggio della popolazione contadina in cerca di mezzi di sostentamento a ogni condizione, possono incoraggiare e rendere più giustificabile il ricorso a un villanaggio *respectu tenimentorum* piuttosto che *intuitu personarum*¹⁹, in modo da ottenere con meno difficoltà un risultato utile all'economia complessiva della signoria, pur rinunciando a un vincolo certamente conveniente per la proprietà, ma talora non prioritario.

Talvolta è proprio il termine “villanaggio” confrontato con il lemma *villanus* contestualizzato con il quadro specifico di riferimento a rendere possibile una definizione più accurata della entità degli oneri imposti e, in particolare, di quelli relativi alla libertà personale del soggetto.

Non solo limitatamente al territorio italiano, le sentenze dei tribunali, che accolgono le istanze dei signori i quali vengano legittimati a rivendicare il *villanus* fuggitivo in virtù del rapporto di dipendenza servile instaurato, e contestualmente confermato per via documentale, contengono informazioni preziose e determinanti per poter ipotizzare delle classificazioni del villanaggio in base alla misura in cui la libertà individuale viene sottratta o salvaguardata. Per esempio, nell'Inghilterra della prima metà del secolo XIII, come osserva Bracton, non tutti i *villani* erano *glebae ascripticii* o soggetti al *villenagium purum* (ossia vincolati ereditariamente alla terra), poiché molti di loro erano liberi di trasferirsi restituendo al *dominus* le terre in concessione a lungo termine o in locazione²⁰.

Il villanaggio assumerebbe quindi in questo caso le caratteristiche di una diffusa forma contrattuale le cui controparti – il proprietario terriero e il villano – concordano a seconda delle circostanze specifiche, con particolare riferimento al potere contrattuale normalmente sbilanciato a favore del signore, i termini di una dipendenza che spesso, ma non sempre, costringe il contadino e la sua famiglia all'accettazione di forti e perpetui vincoli e restrizioni alla mobilità. A seconda delle regioni tale condizione coinvolge però solo una parte della popolazione rurale, talvolta in percentuale minima, variabile in funzione dei fattori socio-economico-politici riscontrabili a livello locale, cui si è accennato in precedenza.

¹⁹ S. CAROCCI, *Le libertà dei servi. Reinterpretare il villanaggio siciliano*, in «Storica», XIII (2007), pp. 51-94.

²⁰ Cfr. HENRICI DE BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, a c. di T. TWISS, Wiesbaden 1964, ristampa dell'edizione di Londra del 1878-1881 («Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores», 70), I, I, XI, 1, p. 52; I, II, VIII, 2, pp. 198 sgg., 208; III, IV, XXVIII, 5, p. 376 sgg.

In conclusione, le migrazioni interne verso centri urbani, villenove e borghi franchi ricoprono un ruolo di assoluta rilevanza nella affermazione, diffusione e regressione del servaggio bassomedievale in Italia, orientando le strategie gestionali dei proprietari terrieri nella direzione della riscoperta e reintroduzione di strumenti giuridici e formule contrattuali che consentano di fronteggiare i rischi concreti di una mobilità geografica contadina altrimenti incontrollabile, limitandone la portata e intensità a salvaguardia della talvolta vulnerabile economia agraria signorile.

Sebbene con sfumature e accezioni spesso di ambigua decifrazione, il lessico utilizzato nella contrattualistica e nei documenti pubblici, in particolare prodotti dai tribunali in relazione alle istanze signorili, riflette dunque tale orientamento e consente una definizione formale della struttura sociale e dell'assetto socio-economico bassomedievale mediante l'attribuzione di significati specifici a termini talvolta impiegati in modo trasversale in periodi storici profondamente diversi.

*Forme di dipendenza
contadina in Catalogna*

Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític

PERE ORTI GOST¹

1. Introducció

La servitud ha estat un tema central de la historiografia sobre la Catalunya baixmedieval des del segle XIX, en gran part gràcies a les revoltes que els pagesos de remença van protagonitzar durant la segona meitat del segle XV². Malgrat que segueix sent un element clau per tal d'explicar la crisi baixmedieval a Catalunya, les recerques de base sobre aquest llarg conflicte – qualificat per Pierre Vilar com la guerra dels Cent anys del camp català³ – s'aturaren allà on les deixà Jaume Vicens Vives fa més de seixanta anys⁴. Aquest fet permet entendre que, a grans trets, avui se segueixi explicant aquest conflicte social sota els paràmetres establerts per Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar, malgrat que alguns autors, especialment els modernistes, hagin matisat o criticat algun dels seus elements o conclusions⁵.

Segons aquesta tradició, els pagesos de remença formaven un grup social que vivia al límit de la subsistència i que tenia les llibertats individuals limitades. La seva situació econòmica i social es va veure empitjorada durant els darrers segles medievals perquè la crisi demogràfica, iniciada amb la Pesta de 1348, i la corresponent caiguda dels ingressos senyorials provocaren una reacció d'aquests darrers, aplicant malèvolament els mals usos,

¹ Aquest article forma part dels treballs del projecte de recerca “Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV”, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (referència HAR2011-27121), i del grup de recerca consolidat “Renda i fiscalitat a la Catalunya medieval” (referència 2014SGR1154).

² Sobre la historiografia dels remences vegeu el treball de F. SABATÉ, *El mito e la realtà della servitù in Catalogna nel medioevo*, en aquest mateix volum. També es pot consultar el darrer estat de la qüestió sobre el conflicte remença a: J. FERNÁNDEZ TRABAL, *El conflicte remença a la Catalunya del segle XV (1388-1486)*, «Afers», 42/43 (2002), pp. 587-624.

³ P. VILAR, *Catalunya dins l'Espanya moderna*, Barcelona 1964, vol. II, p. 52, vegeu també pp. 151-159 i 211-212.

⁴ J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas en el siglo XV*, Barcelona 1945, i *El gran sindicato remensa (1488-1508)*, Madrid 1954.

⁵ E. SERRA PUIG, *El règim feudal català abans i després de la Sentència Arbitral de Guadalupe*, «Recerques», 10 (1980), pp. 17-32; P. GIFRE RIBAS, *Els senyors útils i propietaris de mas. La formació històrica d'un grup social pagès (vegueria de Girona, s. XVI-XVII)*, Barcelona 2012.

que definien la servitud, i/o arrabassant als pagesos els masos abandonats que havien anat incorporant a les seves explotacions agrícoles. Tot això era conseqüència fonamentalment del poder quasi absolut que els senyors tenien sobre els seus pagesos, que es definia jurídicament en els sis mals usos (la remença, l'eixorquia, la intestia, la ferma d'espoli, la cugucia i l'arsia) i en el *ius maletractandi*.

Aquesta situació insostenible provocà la reacció de la pagesia que, organitzada a través d'un sindicat, s'enfrontà contra els senyors de forma violenta dues vegades. El paper jugat per la monarquia en aquest conflicte ha estat valorat de diverses maneres en funció d'un altre dels gran temes de la historiografia catalana des del segle XIX: el de les conseqüències polítiques de l'arribada dels Trastàmars al tron d'Aragó i de la unió de les corones aragonesa i castellana. Per a uns, els nous monarques actuaren perversament a favor d'uns pagesos que es deixaren enganyar i en contra dels senyors i de les institucions del país, amb l'objectiu de transformar una monarquia de tipus pactista en una monarquia absoluta d'arrel clarament castellana⁶. Per a uns altres, els reis intervingueren com a àrbitres d'un conflicte social entre els senyors i els pagesos, decantant-se vers la llibertat pagesa – vista com un element positiu –, rebutjant la via armada i cercant el consens social, iniciatives que reflectien la funció social positiva d'un poder autoritari⁷. Tant per uns com pels altres el final del conflicte, materia-

⁶ En aquest context s'ha d'entendre la conclusió de Ferran Soldevila al conflicte remença: «Els pàries no poden tenir el sentiment de pàtria. Per això no és estrany que els pagesos de remença, sense ni adonar-se de llur mancament, es drecessin contra els defensors d'una causa que era, de totes formes, la causa de Catalunya; contra unes institucions que els havien, fet i fet, ofert la solució favorable de llur problema. Per això no és tampoc estrany que la lliure pagesia catalana dels segles subsegüents, mostri un tan vigorós patriotisme, i es posi, com ha estat observat, amb tota la seva energia, al costat de les institucions catalanes, en les grans crisis dels segles XVII i XVIII i hagi estat en el segle XIX el suport vigorós dels moviments furistes, i hagi donat a la causa de les reivindicacions pròpies alguns dels homes més eminents que les han formulades, exalçades i organitzades», F. SOLDEVILA, *Història de Catalunya*, 2^a edició, Barcelona 1962, vol. II, pp. 808-809.

⁷ En referència a la Sentència arbitral de Guadalupe Jaume Vicens afirmava: «Examinado, pues, sin pasión, consideramos el mencionado fallo justo y equitativo en su aspecto social y, desde luego, favorable a los remensas. Sin embargo, en él la corte procuró robustecer la autoridad jerárquica de la monarquía y de la nobleza contra toda posible veleidad de orden demagógico. Releyendo las frases del articulado de la Sentencia, se comprueba el minucioso interés puesto en hacerla derivar de principios jurídicos de carácter general y no de una revolución campesina, victoriosa en el fondo, aunque destrozada en el campo de batalla. En una palabra, en la obra de Guadalupe culmina el complicado y sutil juego político de don Fernando durante los dos últimos años, quien había logrado reducir a los nobles y a los payeses a un acuerdo firme después de un siglo de enconadas y devastadores luchas»: VICENS VIVES, *Historia de los remensas* cit., p. 264.

litzat en la Sentència arbitral de Guadalupe de 1486, suposà la fi de la servitud i l'inici d'una època de prosperitat econòmica i de tranquil·litat social al camp català.

Ara bé, a excepció de la descripció dels esdeveniments polítics que generà aquest llarg procés, la majoria dels elements en què se sustenta aquesta explicació eren pures hipòtesis, i – el que al nostre parer és més greu – mai foren corroborades per la següent generació de medievalistes. Aquests es decantaren per a l'estudi dels orígens de la servitud, que ha estat el tema central d'anàlisi durant les darreres dècades, en part com a conseqüència del canvi de paradigma que suposà la tesi de Pierre Bonnassie sobre el canvi feudal als comtats catalans⁸.

En els darrers anys algunes d'aquestes hipòtesis han estat refutades com, per exemple, que els pagesos de remença visquessin al límit de la subsistència, que el poder dels senyors directes dels masos fos quasi absolut o que aquests reaccionessin a la crisi baixmedieval empitjorant la situació dels seus serfs⁹. Aquests treballs mostren que la majoria dels remences posseïen un patrimoni en terres superior a les 10 hectàrees, que la casa del mas era un edifici complex format per quatre o cinc estances diferents, que reunien un conjunt divers d'animals, que compraven i venien al mercat, prestaven i s'endeutaven i eren capaços de pagar als seus fills dots significatius. A més a més, gràcies a la pràctica senyorial de capbrevar per tal de controlar el seus dominis, els drets dels senyors sobre els seus pagesos i les seves terres estaven suficientment fixats per escrit per impedir un canvi unilateral de les condicions de la tinença. D'aquesta manera avui és impossible seguir mantenint l'explicació tradicional de l'aixecament remença del

⁸ P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle*, Toulouse 1975-76; P. FREDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge 1991; L. TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la "remença" catalane (XII^e-XIII^e siècles)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 112/2 (2000), pp. 827-865; P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona 2003; V. FARIAS ZURITA, *Entre ofensiva monàrquica i resistència senyorial. Sobre els orígens de la «servitud» dels homes de mas a la Catalunya dels segles XII-XIV*, «Recherques», 45-46 (2002-2003), pp. 139-170.

⁹ R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoïna de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005; X. MARCÓ MASFERRER, *La diferenciació pagesa a la Catalunya baixmedieval: la revisió del cas de la vall d'Aro*, «Estudis d'Història Agrària», 21 (2008), pp. 125-149; P. ORTI GOST, L. TO FIGUERAS, *Serfdom and Standarts of Living of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348*, a S. CAVACIOCCHI (ed.), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea, secc. XI-XVIII*, Florència 2014, pp. 155-172. P. ORTI, *Vendre, lluir i exercir la jurisdicció en terres remences*, «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval» (2015), en premsa.

segle XV. Cal tenir present que en el tractament historiogràfic de la servitud ha tingut molt de pes, primer, la seva pervivència en els països de l'Europa oriental fins el segle XIX¹⁰ i, després, l'impuls de la historiografia del països del nord d'Europa, especialment d'Anglaterra¹¹. En ambdós casos, la servitud estava vinculada a unes senyories on la reserva constituïa un element molt important i on, com a conseqüència, la renda-treball era un element estructural de les formes d'apropiació senyorial. Com tots els historiadors que han tractat el tema han reconegut sempre, aquest no és el cas de la servitud catalana a l'època medieval, on des de la primera meitat del segle XII el mas s'anà imposant com a unitat bàsica de la senyoria i de l'apropiació senyorial i on la reserva sempre fou un element residual, reflectint-se en l'ínfim pes de les prestacions en treball degudes pels pagesos de mas, reduïdes a uns pocs dies a l'any. Potser si ens fixem en altres tradicions historiogràfiques més properes, podrem enfocar la problemàtica des d'una altra perspectiva. Així, per exemple, els treballs de Francesco Panero sobre la servitud a Itàlia han mostrat que al final del segle XII apareix una nova servitud només en algunes zones, aquelles on fracassà el procés de castralització, provocant una gran fragmentació jurisdiccional, que ràpidament va desaparèixer fruit de la progressiva monopolització de la jurisdicció per part de les ciutats, caps dels *contados*, dins el procés de configuració de les ciutat-estats¹². D'aquesta manera, la servitud no apareix com un element característic de les relacions entre els senyors i els seus pagesos sinó com a conseqüència de la competència pel poder polític entre diferents institu-

¹⁰ Sobre el pes de la historiografia russa sobre el tema de la servitud medieval, vegeu: P. GATRELL, *Historians and peasants: studies of medieval english society in a russian context*, «Past and Present», 96 (1982), pp. 22-50; Catalunya també comptà amb el seu estudiós rus - ucraïnès: W. PISKORSKI, *El problema de la significación y del origen de los seis "malos usos" en Cataluña*, Barcelona 1929; ÍD., *La servidumbre rural en Cataluña*, «Revista crítica de historia y literaturas españolas, portuguesas e hispano-americanas», VII (1902), pp. 423-431. Sobre Piskorski vegeu: V. VEDYUSHKIN, *La España de los historiadores rusos (Segunda mitad del siglo XIV-comienzos del siglo XX)*, «Eslavística Complutense», 14 (2014), pp. 107-114.

¹¹ El cas anglès està molt present en els treballs de Paul Freedman, per exemple, a la recerca d'un sistema legal que defineixi la servitud com passà a l'Anglaterra del segle XIII: FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude* cit., pp. 119-120.

¹² F. PANERO, *Le nouveau servage et l'attache à la glèbe aux XII^e et XIII^e siècles: l'interprétation de Marc Bloch et la documentation italienne*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 112/2 (2000), pp. 551-561; ÍD., *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socioeconomiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea*, a S. CAVACIOCCI (ed.), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea, secc. XI-XVIII*, Florència 2014, pp. 99-137.

cions senyoriales. Recentment Víctor Farías ha intentat explicar l'origen de la servitud a Catalunya en aquest sentit, com a conseqüència d'un conflicte polític entre el rei i els senyors¹³. No podem entendre el conflicte remença dels darrers segles medievals en els mateixos termes?

Precisament és aquest l'objectiu del present article: plantejar l'enfrontament entre els senyors i els remences dels darrers segles medievals com un conflicte pel poder polític, com ja intuï Ferran García-Oliver fa uns quant anys¹⁴, però que, a diferència del desenvolupat durant la segona meitat del segle XII, tingué tres protagonistes: el rei, els senyors i els pagesos. Començarem per destacar aquells elements que creiem més importants per tal d'entendre l'origen de la servitud i que més pes van tenir en els esdeveniments dels segles posteriors, per després centrar-nos en aquells aspectes que, al nostre entendre, estan en la base del conflicte que enfrontà els remences, els senyors i el rei. Ens basarem especialment en el cas dels territoris de l'antic comtat de Girona, no sols perquè constituïa la zona on es concentraven un major nombre de remences, sinó també perquè és un dels espais especialment estudiat durant els darrers anys¹⁵.

2. La vertebració política de Catalunya i els orígens de la servitud

Tal com va mostrar Paul Freedman i ha estat confirmat per d'altres historiadors, la servitud baixmedieval va aparèixer al voltant de 1200, com una nova relació jurídica que vinculava el pagès al mas i al seu senyor en una zona determinada, l'anomenada Catalunya Vella, l'àrea situada al nord del riu Llobregat¹⁶. L'aparició d'aquesta nova servitud s'ha de relacionar amb els conflictes que a partir de la segona meitat del segle XII es produï-

¹³ FARIÁS ZURITA, *Entre ofensiva monàrquica i resistència senyorial* cit., pp. 139-170.

¹⁴ F. GARCÍA-OLIVER, *Estructura agrària i crisi rural. La Corona d'Aragó en el tombant de l'Edat Mitjana*, a E. SARASA, E. SERRANO (eds.), *La Corona de Aragó y el Mediterráneo, siglos XV-XVI*, Saragossa 1997, pp.41-61.

¹⁵ Dels 8.980 focs remences que participaren en els talls de 1488 per tal de recollir els diners per compensar als senyors i al rei de les conseqüències de la revolta de 1484-85, 4.107 focs (el 45,7 %) corresponien a la vegueria de Girona. Així mateix, si comparem les dades d'aquests talls amb les del fogatjament realitzat l'any 1496, la vegueria de Girona és on el percentatge del remences era més alt respecte al total de focs (representava el 52,2 %): VICENS VIVES, *El gran sindicato remensa* cit., pp. 75-105 i J. IGLÉSIES I FORT, *El fogatge de 1497*, Barcelona 1991.

¹⁶ FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude* cit., pp. 89-118; G. FELIU I MONTFORT, *Els antecedents de la remença i els mals usos*, «Quaderns de la Selva», 13 (2001), pp. 209-228.

ren entre els senyors i el seu príncep, com afirma Victor Farías, uns conflictes que han estat ben estudiats per Tomas N. Bisson¹⁷.

Des de mitjan segle XII els comtes de Barcelona, esdevinguts reis d'Aragó, intentaren posar a la pràctica un projecte polític que pretenia articular políticament els territoris dels antics comtats catalans i dels nous espais conquerits als musulmans de Lleida i Tortosa. Els primers indicis d'aquest projecte els trobem a la compilació dels *Usatges* de Barcelona de mitjan segle XII, però quan realment es començà a portar a la pràctica fou durant el regnat del rei Alfons el Trobador (1162-1196). Tenia com a base l'assumpció per part dels comtes-reis de la Pau i Treva, la qual cosa volia dir que la monarquia es convertís en la institució capaç de garantir i gestionar el manteniment de la Pau al conjunt d'un territori que primer es definia geogràficament i que des del final del segle XII rebé el nom de *Catalonia*. Assumir i gestionar la pau era en el fons un intent de crear una jurisdicció general sobre tot el Principat, incloent els castells alodials de la noblesa, aquells que unes dècades abans havien protagonitzat el canvi feudal, i tenia dos objectius clarament diferenciats. Per una banda, volia dir gestionar aquesta jurisdicció a través de la creació d'un nou oficial reial, el veguer, que administrés aquesta jurisdicció en districtes, les vegueries, que havien d'abastar tot el territori català. Per altra banda, l'assumpció de la Pau atorgava als reis una superioritat política que els havia de permetre liderar políticament el país el que significava dirigir l'expansió territorial vers Al-Andalus, legislar i, ràpidament, percebre impostos.

Tradicionalment es considera que aquest projecte polític topà amb la noblesa que ho veié com un atac al seu poder i que acabà aconseguint, per una banda, preservar els seus dominis de l'acció del veguer, i, per l'altra, que el rei no pogués actuar per la seva pròpia autoritat.

Respecte al primer aspecte es citen els acords de l'assemblea celebrada a Barcelona l'any 1200, quan la noblesa aconseguí limitar la protecció de la Pau i Treva als habitants de les viles i als pagesos dels domini reials i eclesiàstics; i, sobretot, l'assemblea celebrada a Cervera dos anys després, quan es prohibí als pagesos d'un senyor recórrer a la justícia reial, remarquant la capacitat senyorial de «maltractar» als seus pagesos i de confiscar els seus béns¹⁸. Ara bé, com recordava Lluís To¹⁹, les constitucions de Pau

¹⁷ Vegeu els diferents treballs compilats a: T.N. BISSON, *Medieval France and her Pyrenean Neighbours: Studies in Early Institutional History*, Londres 1989; a més de: ÍD., *Tormented voices: power, crisis, and humanity in rural Catalonia: 1140-1200*, Cambridge 1998; ÍD., *The Crisis of the twelfth century: power, lordship, and the origins of European government*, Princeton 2009.

¹⁸ G. GONZALVO I BOU, *Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII)*, Barce-

aprovades en aquestes assemblees parlen de pagesos en general, i, si considerem que existien, com a mínim, dues formes diferents de senyoria en dues àrees distintes separades pel riu Llobregat, el seu impacte real no havia de ser el mateix. Com veurem tot seguit, la servitud aparegué precisament en aquella zona on majoritàriament triomfà la nova jurisdicció de la Pau en mans del rei i, per tant, la servitud seria el resultat de l'èxit i no del fracàs de les polítiques reials.

Pel que fa al segon aspecte, s'argumenta que els monarques no aconseguiren consolidar el seu poder perquè, per exemple, no foren capaços de monopolitzar la capacitat de legislar i jutjar, donant com a resultat la construcció d'una entitat política imperfecte²⁰. Tot i això, si ho mirem en perspectiva, Alfons el Trobador i Pere el Catòlic foren capaços d'articular un nou espai polític, un nou Estat feudal, inexistent fins aleshores, i liderar-ho, mentre no reeixiren a exercir aquest poder per autoritat, sinó a través del consens amb les elits del país, aconseguit a través d'unes assemblees de Pau i Treva que poc a poc s'anaven transformant en el que posteriorment coneixerem com les Corts. Així, per exemple, Pere el Catòlic fou el primer rei capaç de recaptar impostos sobre el conjunt dels habitants d'aquest nou espai polític, independentment de la jurisdicció on habitessin, però tan sols ho podia fer amb el consens primer de la noblesa i després de la noblesa i l'Església. Com també tractarem seguidament, la lluita per discernir qui havia de participar en aquest consens polític és un altre factor que s'ha tenir en compte a l'hora d'entendre l'aparició de la nova forma de servitud. Vegem com es desenvoluparem aquests dos processos en un espai determinat, el comtat de Girona.

lona 1994 i *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña*, Madrid 1896, vol. I-1, pp. 76-87.

¹⁹ L. TO FIGUERAS, *Drets de justícia i masos: hipòtesi sobre els orígens de la pagesia remença*, «Revista d'Història Medieval», 6 (1995), pp. 139-147.

²⁰ Així ho afirmava Ramon d'Abadal: «Les Corts de 1283 representaven l'encarnació legal de l'esperit feudal del país en oposició a tota la teoria del Principat que haurien volgut implantar els qui compilaren els Usatges feia cent trenta anys». R. D'ABADAL I DE VINYALS, *Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya*, Barcelona 1972, p. 125; vegeu també pp. 61-78.

2.1. *L'exercici de la jurisdicció de la Pau en terres remences: l'exemple del comtat de Girona*

Una de les principals característiques de l'estructura senyorial del comtat de Girona era l'escassa presència de dominis del casal de Barcelona almenys des del segle XII. Els treballs de T.N. Bisson mostren que a mitjan d'aquesta centúria els dominis reials al comtat de Girona és reduïen a la pròpia ciutat, al seu entorn (Quart, Palau-sacosta i Castellar), als de Llagostera-Caldes de Malavella i als de Palafrugell (amb Llofriu i Esclanyà)²¹. Aquest darrer fou alienat a la segona meitat del segle XII a favor del monestir de Santa Anna de Barcelona, mentre que durant la centúria següent el monarca recuperà el domini del castell de Pals i adquirí el domini de Palamós. En canvi hi ha una forta presència de dominis eclesiàstics – les diferents pabordies de la seu de Girona, monestirs, càrrecs de les esglésies i institucions benèfiques de la ciutat de Girona, esglésies parroquials i beneficis establerts en tot tipus de temples –, encara que existien també dominis en mans de l'alta aristocràcia, dels senyors dels castells i de cavallers. Però la principal característica d'aquestes senyories era la seva gran fragmentació, la qual cosa suposava que pràcticament totes les parròquies tinguessin més d'un senyor amb masos remences²².

El poc pes dels dominis reials al comtat de Girona contrasta amb la forta presència de la jurisdicció reial en aquest territori. Si ens situem a l'inici del segle XIV, el rei exercia la jurisdicció sobre la majoria de les parròquies en què es subdividia el territori, si exceptuem el sector sud del comtat on s'ubicaven els dominis dels vescomtes de Cabrera (els descendents dels antics vescomtes de Girona). Aquesta jurisdicció era exercida fonamentalment a través de la cort del veguer de Girona a excepció d'aquells llocs on tenia dominis i on existia també un batlle reial local que compartia l'exercici de la jurisdicció amb el veguer²³. Els únics espais que escaparen almenys de la ju-

²¹ T.N. BISSON, *Fiscal accounts of Catalonia under the early count-kings (1151-1213)*, Berkeley-Los Angeles 1984, vol. 1, pp. 173-179.

²² Vegeu E. MALLORQUÍ, *Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV*, Barcelona 2011, pp. 179-219. Podem posar com exemple d'aquesta fragmentació el cas de la Vall d'Aro, on en un espai d'uns 100 km vers l'any 1344 es poden documentar 227 masos remences repartits entre 28 senyories diferents, P. ORTI, *Vendre, lluir i exercir la jurisdicció en terres remences* (en premsa). Així mateix, aquesta realitat queda reflectida per la gran diversitat de beneficiaris del delme: E. MALLORQUÍ, *El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV*, Girona 2011.

²³ Sobre el veguer vegeu: F. SABATÉ CURULL, *El Cort*, «Acta històrica et archaeologica Mediaevalia», 22 (2001), pp. 351-372; ÍD., *El territori de la Catalunya Medieval*, Barcelona, 1997;

risdicció civil del veguer de Girona, eren les noves viles, fruit de l'important procés d'urbanització a petita escala, característic d'aquesta zona i construïdes, per iniciativa senyorial, als seus alous, i on, a imitació de les batllies reials, els senyors crearen una batllia jurisdiccional que només exercia el seu poder sobre els habitants de la vila²⁴. Malgrat que la importància de la jurisdicció reial al comtat de Girona és ben coneguda des de fa temps, en general s'ha considerat que els remences eren aliens a aquesta jurisdicció perquè el vincle amb el seu senyor era molt més fort²⁵. Avui sabem que les coses eren bastant diferents i que els remences també patien o gaudien de la jurisdicció reial. Com mostra clarament l'exemple de la Vall d'Aro fins l'any 1364, els pagesos remences resolien els seus problemes a la cort del veguer de Girona: es nomenaven tutors dels menors d'edat orfes de pare, es feien empires i subhastes de béns dels morosos, es resolien litigis per herències, o es declaraven el masos rònecs, un tràmit judicial imprescindible per a poder establir-los de nou. Tots aquests casos són exemples de l'exercici de la jurisdicció civil per part del veguer reial en terres remences²⁶.

El pes de la jurisdicció reial era resultat del fracàs de la castralització al comtat de Girona o, el que és el mateix, de la impossibilitat que en un determinat territori un dels senyors fos capaç de monopolitzar la jurisdicció. Si ens fixem en els fogatjaments del segle XIV, podem constatar que els llocs identificats com a termes castrals són una minoria²⁷. Però a més, en la majoria dels casos on existien castells termenats els seus titulars, tot i percebre alguns drets sobre el conjunt dels habitants del terme, pertanyents a dominis senyorials diversos, no aconseguiren monopolitzar la jurisdicció. En els pocs casos que ho aconseguiren, ho feren per concessió reial posterior. Un exemple d'aquesta realitat és el del castell termenat de la Roca de Solius a la Vall d'Aro, en mans del sagristà major de la seu de Girona. La possessió del castell termenat donava al sagristà alguns poders i rendes que no exercien els altres senyors directes de masos del terme, entre els quals

ÍD., *El veguer a Catalunya: anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial al segle XV*, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona, 1994.

²⁴ V. FARIAS ZURITA, *El mas i la vila a la Catalunya medieval*, València 2009.

²⁵ M.T. FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els Estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, «Anuario de Estudios Medievales», 7 (1970-1971), pp. 432.

²⁶ P. ORTI, *Vendre, lluir i exercir la jurisdicció en terres remences* (en premsa).

²⁷ Elvis Mallorquí ha comptabilitzat per als arxidiaconats de Girona i la Selva, que corresponen als territoris de l'antic comtat de Girona, als fogatjaments de 1358, 1360 i 1378 només 5, 16 o 15 llocs identificats com a castells de 109, 124 i 141 llocs respectivament, el que suposa entre un 4,6 i un 12,9 % dels llocs mencionats: MALLORQUÍ, *Parròquia i societat rural* cit., p. 268.

destacava el domini de l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols: el sagristà rebia diverses rendes sobre l'explotació dels boscos i dels animals silvestres, sobre la pesca a l'estreta franja litoral del terme de Solius, sobre els animals majors sacrificats i sobre l'exportació de vi. Així mateix tots els habitants del terme del castell tenien l'obligació de fer obres i guaites al castell, tot i que aquest dret fou qüestionat pels pagesos de l'abat del monestir de Sant Feliu, com sembla que fou habitual en d'altres castells termenats al llarg del segle XIV²⁸. Malgrat percebre drets sobre tots els habitants del terme del castell de Solius, mai aconseguí monopolitzar-ne la jurisdicció ni civil ni criminal, que, com la resta de les parròquies que formaven la Vall d'Aro, era exercida fins a l'any 1364 pel veguer de la ciutat de Girona.

El fracàs de la castralització, la gran fragmentació dels dominis senyoriais, la feble presència de senyories comtals i la importància dels dominis eclesiàstics són els quatre factors que al nostre entendre expliquen l'èxit del projecte reial d'assumir la Pau en els territoris de l'antic comtat de Girona, que es reflecteix posteriorment en el monopoli de l'exercici de la jurisdicció a la major part de les parròquies del comtat a través del veguer reial de la ciutat de Girona. El fracàs de la castralització i la fragmentació dels dominis permeten entendre que no hi hagués una alternativa senyorial que fes front a la iniciativa reial. A més a més, la fragmentació requeria que algú assumís la resolució dels conflictes i litigis entre els remences d'una mateixa comunitat pagesa però de senyors diferents i, en aquest context, el rei, sense uns dominis permeten consistents, podia presentar-se com a àrbitre imparcial, especialment a ulls dels senyors eclesiàstics, els principals aliats dels comtes enfront els diferents senyors laïcs.

L'èxit del projecte reial al comtat de Girona no vol dir que els senyors dels masos no tinguessin cap tipus de jurisdicció sobre els homes i dones propis i solius, però aquesta era molt limitada. A grans trets, es reduïa a la capacitat per resoldre els conflictes sobre la terra i la renda amb els seus pagesos i a la percepció dels mals usos, el que Pere Benito anomena la «justícia de la terra»²⁹. Com ha pogut documentar amb precisió a partir de l'es-

²⁸ Tal com apareix a les declaracions del capbreu de 1394 (AHG, Notarials Vall d'Aro, vol. 274); sobre les disputes entorn dels drets del senyor del castell vegeu: F. AICART HEREU, M. AULADELL AGULLÓ, J. VIVÓ LLORCA, *El castell de la Roca. Les empremtes d'una fortalesa fantasma a Solius*, Santa Cristina d'Aro 2010, pp. 67-73. Sobre els conflictes als castells termenats vegeu: P. BENITO I MONCLÚS, *Pleitear contra el señor del Castillo y bajo su jurisdicción. Resistencias de los campesinos catalanes frente a la servidumbre de las obras del Castell termenat (siglos XIV-XV)*, «Studia Historica, Historia Medieval», 30 (2012), pp. 213-235.

²⁹ BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona* cit., pp. 483-547.

tudi dels litigis del monestir de Sant Cugat al comtat de Barcelona, durant el període 1225-1260 molts remences foren sotmesos a processos judicials pels seus senyors directes relacionats amb la tinença de la terra, la renda o els mals usos, un processos que eren dirigits per jutges nomenats pels propis senyors, al marge de qualsevol altre marc jurisdiccional. Així mateix, l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que posseïa la jurisdicció civil sobre els habitants de la vila homònima, on hi tenia un batlle amb la seva cort, utilitzava aquests oficials per resoldre els conflictes amb els homes i dones propis i solius de la Vall d'Aro i d'altres parròquies veïnes, tal com reflecteixen les fermes de dret i les manlleutes que es registraren al llibre de la cort del batlle de Sant Feliu que s'han conservat pel període 1308-1342³⁰. Un tercer exemple de la jurisdicció exercida pels senyors dels masos prové del cas de Calonge, on una de les principals senyories estava en mans de la família Cruïlles, posseïdora també d'un castell sense terme i que al final del segle XIII intentà crear una petita vila al voltant de l'església parroquial. L'any 1344 Pere el Cerimoniós venia a Gilabert de Cruïlles el mer i mixt imperi i tota la jurisdicció de la parròquia de Calonge, una venda que fou cancel·lada l'any 1371, provocant un conflicte sobre la jurisdicció que restava en mans dels Cruïlles. La sentència arbitral que resolgué el contenciós atorgava als Cruïlles els poders que tenia qualsevol senyor directe de masos remences, que es limitaven a poder resoldre els seus conflictes per la renda³¹. Aquests exemples ens mostren com els senyors dels masos podien resoldre els conflictes amb els seus pagesos per pròpia autoritat, molt

³⁰ P. ORTI, *Vendre, lluir i exercir la jurisdicció en terres remences* (en premsa).

³¹ Concretament, la sentència arbitral, llegida el 6 de maig de 1371 i confirmada pel rei el 3 de juny del mateix any, deia: «quod de cetero numquam idem nobilis vel sui possint in dictis loco et parrochia uti aliquam iurisdictione civili vel criminali, mero vel mixto imperio nec aliquo iure castri terminati sibi pertinentis vigore privilegii supradicti. Salvo et declarato quod dictus nobilis et sui successores in dicto loco de Colonico possint tam rusticis quam juvenis hominibus quam aliis quibuscumque personis dicti loci de Colonico et eius parrochie seu aliunde qui teneant hospitia, terras et possessiones quascumque in dicto loco de Colonico seu infra parrochia eiusdem sub directo dominio dicti nobilis facere empara pro qua si fracta fuerit solvant et solvere teneantur dicti homines nobili predicto et suis decem solidos monete barchinonensis de terno. Et etiam quod possit idem nobilis pro censubis, taschis, terciis, laudimiis et aliis iuribus sibi in dictis loco et parrochia tam in terra quam in mari pertinentibus pignorare seu pignorari facere janvas clavare et alios districtes facere sine tamen pene alicuius impositione salvo quod possit pro dicta empara fracta decem solidos consequi et habere ut est dictum. Et pro predictis executandis possit tenere baiulum, sagionem et curritorem publicum qui pignora inde capta possit subastare et vendere publice in encanto», Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria, reg. 921, f. 13r-19r.

possiblement a través de la negociació, però també a través de jutges sensorials, arribant també a empresonar de forma preventiva.

D'aquesta manera, podem entendre que la servitud naixia en el context de l'èxit de l'expansió de la jurisdicció de la Pau en mans del rei com un instrument dels senyors dels masos per tal de garantir la resolució dels conflictes amb els seus pagesos per autoritat. Per poder-ho fer, calia un vincle personal entre el pagès i el seu senyor, que permetés als senyors reivindicar el seus limitats poders judicials davant les corts reials. Per aquests territoris la constitució aprovada a l'assemblea de Pau i Treva de 1202, on es reconeixia la capacitat dels senyors de «maltractar» els seus pagesos, no suposà el fracàs del projecte reial sinó simplement el reconeixement del monopoli dels senyors a l'exercici de la justícia en els seus conflictes amb els seus homes i dones propis i solius, a diferència del que segurament passà a la Catalunya Nova. Però, com ja hem assenyalat i veurem a continuació, aquest no va ser l'únic factor.

2.2. *L'articulació política: la nova fiscalitat i els remences*

El projecte polític dels monarques de la segona meitat del segle XII pretenia articular políticament els territoris catalans, atorgant una superioritat política que permetés als reis liderar el país el que significava dir dirigir l'expansió territorial vers Al-Andalus, legislar i percebre impostos. De fet, els monarques reeixiren en el seu intent, però el que no aconseguiren fou exercir aquestes funcions per autoritat i els senyors feudals ho permeteren sempre i quan es realitzessin per consens. Això es plasmà en la progressiva transformació de les assemblees de Pau i Treva en una nova institució, les Corts, que no quedaria definitivament institucionalitzada fins a les Corts de Barcelona de 1283³². En aquest procés també s'anà definint qui podia participar en aquest consens, és a dir, qui tenia realment poder polític de negociació amb el rei. Originàriament les assemblees de Pau i Treva podien tenir una participació variada, però en definitiva requeria el compromís dels senyors feudals laics de fer complir els acords que es prenien. Quan els comtes de Barcelona esdevingueren els garants de la Pau, les assemblees esdevingueren un espai de consens entre els comtes i la noblesa, als quals

³² T.N. BISSON, *The Origins of the Corts of Catalonia*, «Parliaments, Estates and Representation», 16 (1996), pp. 31-45; P. ORTI GOST, *La primera articulació del Estado feudal en Cataluña a través de un impuesto: el bovaje (ss. XII-XIII)*, «Hispania», LXI/3 (2001), pp. 967-998.

s'afegiren posteriorment les diverses institucions eclesiàstiques i, finalment, els representants de les ciutats i viles reials. I un dels temes abordats en aquestes assemblees, que a més ens il·lustra els diferents canvis en aquells que hi prenen les decisions, és la fiscalitat, que en aquells anys girava entorn del bovatge.

El bovatge nasqué a les assemblees de Pau i Treva en alguns dels comtats catalans com un rescat de la Pau, que es repartien els feudals que es comprometien a respectar els estatuts aprovats en aquestes assemblees a canvi de no exercir la violència. Des de la primera assemblea de Pau i Treva convocada per la monarquia per a tots els territoris dels comtats catalans més les noves terres conquerides als musulmans de Lleida i Tortosa – la de Fondarella de 1173 – els monarques intentaren rebre un rescat de la Pau o *redemptio bovatici* sobre aquest nou espai polític, uns rescats que en principi es podien obtenir cada vegada que es renovava la Pau però que tendí des del mateix Alfons el Trobador a recaptar-se un cop per regnat i que acabà per convertir-se en un impost d'accessió que els reis podien erigir per autoritat al començament del seu regnat, després sobretot de greus conflictes durant el regnat de Pere el Gran. Però el bovatge també es convertí en el primer impost d'una nova fiscalitat d'Estat. El primer exemple segur d'aquest nou impost fou decidit a l'assemblea de Barcelona de 1211, per tal de finançar la participació catalana en l'expedició militar dels regnes cristians peninsulars contra els almohades i que es concretà en la famosa batalla de les Navas de Tolosa (1212). La percepció d'un impost semblant al rescat del bovatge provocà que fos conegut amb el mateix nom, però en el darrer cas era un impost aprovat per consens en el marc d'una assemblea entre el rei i la noblesa, per tal de finançar una campanya militar, que havien de pagar-lo tots els individus de Catalunya, independentment de la jurisdicció a la que pertanyessin. És molt possible que el model de 1211 fos utilitzat durant el regnat de Pere el Catòlic abans i després d'aquesta data, encara que la documentació no permet afirmar-ho amb la mateixa rotunditat. Però l'exemple de 1211 es repetí clarament durant el regnat de Jaume el Conqueridor en ocasió de les tres principals campanyes militars dirigides contra Al-Andalus: Mallorca, València i Múrcia.

L'aprovació del bovatge de 1211 també tingué d'altres conseqüències fonamentals per a la història política de Catalunya. Com hem assenyalat, fou aprovat entre el rei i la noblesa, la qual cosa provocà la reacció de les institucions eclesiàstiques que ho veieren com un atac a les seves llibertats. Finalment, el 21 de març de 1211 Pere el Catòlic arribava a un acord que es reflectí en diverses cartes dirigides a cadascun dels bisbes de les diferents diòcesis on el rei reconeixia els seus límits fiscals sobre els homes

i les dones que vivien sota jurisdicció d'un senyor eclesiàstic³³. Concretament, a les cartes mencionades el monarca reconeixia que «nos unquam **in honoribus, mansis seu hominibus vestris vel ecclesiarum, monasteriorum locorumque religiosorum** (...) nullam questiam, nullam forciam seu demandam vel ademprivum aliquatenus faciemus nec aliquid causa Ispanie expugnande et subiugande vel alia quacumque occasione exigemus seu requiremus».

D'aquesta manera, el rei identificava entre els llocs de jurisdicció eclesiàstica els masos que, com hem vist, al comtat de Girona formaven part d'aquests dominis senyorials que majoritàriament estaven sota jurisdicció reial. A més a més, la carta dirigida al bisbe de Girona es comprometia a retornar al bisbe els 6.500 s. que el rei, a través dels seus batlles, ja havia recaptat en terres dels monestirs gironins injustament³⁴. Així, l'església i per extensió la resta de senyors feudals de la Catalunya Vella, malgrat posseir una mínima jurisdicció sobre els remences dels seus masos, aconseguien un enorme poder polític, perquè el seu consentiment esdevindrà a partir d'aleshores imprescindible per a poder-se recaptar un impost general a Catalunya. I aquesta evolució no era inevitable, perquè es podia haver arribat fàcilment a l'acord que el rei hagués de negociar només amb aquelles institucions eclesiàstiques que posseïen senyories on exercien el mer i mixt imperi i tota la jurisdicció o, com a mínim, la jurisdicció civil.

Aquesta realitat es pot mesurar realment quan es produeixen situacions fiscals diferenciades segons la jurisdicció. El primer exemple el trobem en el cas del bovatge d'accessió a partir de 1300. A les Corts de Barcelona d'aquell any, després que l'Església abandonés les sessions, Jaume el Just aconseguí un substanciós donatiu concedit pels braços nobiliari i reial, a canvi d'alliberar-los del pagament del bovatge que els monarques podien recaptar per autoritat a l'inici del seu regnat. D'aquesta manera, els bovatges d'accessió d'Alfons els Benigne i de Pere el Cerimoniós només el van pagar els focs eclesiàstics, entre els quals es trobaven tots els llocs del comtat de Girona de jurisdicció reial on predominaven els dominis dels senyors eclesiàstics³⁵. Però on es veu de forma general més clarament és en els

³³ Vegeu les referències a les diverses cartes enviades i conservades a ORTI, *La articulació del Estado feudal en Cataluña* cit., nota 53.

³⁴ «Iniuste et uiolenter extorseramus, pro qua uiolentia gerundensis episcopatus fuerat excommunicatus»: J.M. MARQUÈS, *Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV)*, Barcelona 1993, vol. II, doc. 399, pp. 593-594.

³⁵ A.M. ARAGÓ, *La col·lecta del bovatge de 1327*, «Estudis d'Història Medieval», 3 (1970), pp. 39-51.

fogatjaments de 1360 i de 1378, on es dividiren els focs entre reials, eclesiàstics, nobiliaris, ciutadans i franquers³⁶. Per tal de poder discriminar els focs, s'utilitzaven dos criteris diferents que corresponen als diferents tipus de senyoria existent a la Catalunya baixmedieval. El primer criteri consistia en qualificar els focs segons qui era el titular del mer i mixt imperi i de tota la jurisdicció; en aquests casos, tots els focs d'una determinada demarcació tenien un únic titular i, segons l'estament al que pertanyia, eren classificats com a reials, nobiliaris o eclesiàstics. Aquest criteri era pràcticament únic a les vegueries de la Catalunya Nova, mentre que a les vegueries del nord del Llobregat era utilitzat sobretot per a definir als dominis de la més alta aristocràcia (comtat d'Empúries i vescomtats de Cabrera i Rocabertí), els espais on el rei havia alienat la jurisdicció recentment (la baronia de Llagostera, per exemple) o els habitants de les ciutats i viles reials. El segon criteri afectava majoritàriament als territoris de la Catalunya Vella on el rei mantenia la pràctica totalitat de la jurisdicció. En aquests casos, els focs es discriminaven pels senyors dels masos remences, mentre eren qualificats de franquers els focs dels masos aloers i sobretot els habitants de sagreres i pobles castrals, que, fossin remences o no, no estaven afocats a un mas. Un bon exemple de l'ús dels diferents criteris ens l'aporta altre cop el cas de Calonge. Com hem vist, l'any 1344 Pere el Cerimoniós havia venut tota la jurisdicció a Gilabert de Cruïlles i en aquesta situació es realitzà el fogatjament de 1360 que comptà 153 focs de jurisdicció nobiliària, perquè Gilabert de Cruïlles en posseïa tota la jurisdicció. Onze anys després, el rei recuperà la jurisdicció gràcies el pagament del preu de venda per part dels habitants de Calonge, els quals negociaren la creació d'una batllia reial pròpia. En aquesta nova situació es realitzà el fogatjament de 1378 que adjudicà 100 focs, dels quals 47 eren nobiliaris, 29 eclesiàstics, segurament tots ells habitants de masos remences, mentre trobaren 24 focs franquers, molt possiblement els habitants de la sagrera de Calonge.

Per tant, creiem que la servitud fou la resposta dels senyors dels dominis directes de la Catalunya on triomfà la Pau del rei, és a dir, on el monarca aconseguí el monopoli de la jurisdicció en un espai on ell era un senyor minoritari que podia apareixer fàcilment com a àrbitre en un espai amb do-

³⁶ J. IGLÉSIES I FORT, *El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del XIV*, «Memorias de la Real Academia de Ciencias y Arte de Barcelona», XXXIX (1962), pp. 249-356; E. REDONDO GARCÍA, *El Fogatjament general de Catalunya de 1378*, Barcelona 2002; P. ORTI GOST, *Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360*, «Anuario de Estudios Medievales», 29 (1999), pp. 747-773.

minis molt fragmentats i on cap senyor fou capaç de monopolitzar la jurisdicció. A canvi d'acceptar la jurisdicció reial, els senyors aconseguiren mantenir una mínima jurisdicció que permetés resoldre per autoritat els conflictes amb els seus pagesos i, al mateix temps, aconseguiren participar en el joc polític convertint-se en els interlocutors entre el rei i els seus pagesos, com els drets fiscals mostren clarament. Per materialitzar aquests drets utilitzaren uns instruments legals que reflectien la vinculació personal del pagès al seu senyor, els lligaven a un lloc de residència – el mas – i, per l'altra, expressaven els seus drets per resoldre unilateralment els conflictes amb els seus pagesos. Com ja fa temps detectà el nas fi de Pierre Bonnassie, s'inspiraren no en contractes relacionats amb l'esclavitud sinó en les convíncions feudovassallàtiques que vinculaven els senyors dels castells amb els seus castlans i cavallers³⁷.

Sovint s'ha argumentat que la servitud i especialment la remença fou un mecanisme senyorial per tal d'evitar la fugida dels pagesos en un moment de gran expansió econòmica amb un accelerat procés d'urbanització i amb la possibilitat d'emigrar cap a les noves terres conquerides als musulmans, primer a la Catalunya Nova i després a Mallorca i a València³⁸. Ara bé el model del mas era un sistema perfectament adaptat a realitats d'aquest tipus: de fet, la millor manera de retenir els pagesos de remença era que aquests posseïssin unes explotacions agrícoles dignes que els dissuadissin d'emigrar i els mateixos masos i la imposició senyorial de llegar el mas a un únic hereu, preservaven la integritat d'aquestes explotacions³⁹. Al mateix temps expulsaven generació rere generació als fills segons que podien casar-se amb pagesos d'altres masos i dominis o emigrar a les ciutats, les noves viles que s'anaven constituint o a les noves terres conquerides als musulmans. És cert que en algun context concret, un senyor esparverat davant la creació per part d'un altre senyor d'una nova ciutat a prop dels seus dominis utilitzés la servitud per intentar frenar l'emigració dels seus pagesos. Però aquesta no era la qüestió crucial per als senyors dels masos.

³⁷ P. BONNASSIE, *Le servage: une sous-féodalité? Le témoignage des documents catalans (fin XI^e-XII^e siècle)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 112/2 (2000), pp. 643-661.

³⁸ Sobre la mobilitat geogràfica dels pagesos de remença vegeu els treballs d'aquest mateix volum de F. GARCÍA-OLIVER, *Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)* i de R. LLUCH BRAMON, "Possit ire et redire quo voluerit libere". *Els esforços senyorials per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)*.

³⁹ L. TO FIGUERAS, *Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII)*, Barcelona 1997; ÍD., *Systèmes successoraux et mobilité sociale aux alentours de 1300. Les contrats de mariage d'Amer et de Besalú en Vielle Catalogne*, a S. CAROCCI (ed.), *La mobilità sociale nel medioevo*, Roma 2010, pp. 453-490.

Com assenyalava Lluís To, el principal problema del senyor era que fos el pagès titular d'un mas el que intentés anar a viure fora dels seus dominis, mantenint la possessió del mas⁴⁰. Aquest fet podia provocar la pèrdua dels pocs drets jurisdiccionals que el senyor directe havia aconseguit retenir en entrar en contradicció amb els drets jurisdiccionals del senyor on el pagès anés a viure. Al mateix temps, la marxa massiva dels pagesos dels masos d'un senyor a un altre domini hauria provocat la pèrdua del seu poder polític. Però aquests pagesos, si volien mantenir l'explotació dels masos, no podien anar a residir molt lluny. En aquest sentit, la remença no és que limités la mobilitat geogràfica dels titulars dels masos sinó que en el fons frenava la mobilitat social. En aquest sentit, la servitud impedia que els sectors més rics de la pagesia poguessin establir-se, per exemple, en una petita ciutat i, sense renunciar al mas, exercir altres activitats econòmiques. A més a més, això podia permetre la seva intervenció política dins les institucions urbanes. És cert també que aquest mateix fenomen els preservà del capital comercial que, gràcies a la servitud, no podia penetrar al camp perquè els mercaders urbans haguessin hagut d'anar a residir als masos. D'aquesta manera, els pagesos de remença tingueren més sort que alguns membres de la baixa noblesa, que foren les principals víctimes de l'expansió de les elits urbanes vers el camp⁴¹.

3. *La dinàmica del segle XIV: les bases del conflicte remença*

Com hem estat veient, creiem que la servitud apareix al voltant del 1200 en aquells espais on el monarques aconseguiren majoritàriament monopolitzar la jurisdicció de la Pau, com un instrument dels senyors directes dels masos per preservar uns mínims drets de justícia que els permetés solucionar per autoritat els conflictes amb els seus pagesos i al mateix temps es convertí en la base del seu poder polític, com reflecteixen els seus drets per autoritzar qualsevol impost que el rei volgués recaptar sobre els seus homes i dones propis i solius. Durant el segle XIV sembla que el primer element anà perdent importància, mentre que el segon es convertiria, al nostre entendre, en una de les claus de volta del conflicte.

Comencem a tenir alguns exemples que mostren la progressiva integració dels litigis entre els senyors directes dels masos i els seus remences

⁴⁰ To FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne* cit., pp.853-865.

⁴¹ J. FERNÁNDEZ TRABAL, *Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona, 1267-1533*, Barcelona 1995.

a les corts jurisdiccionals. L'exemple de l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que, com hem vist, durant el període 1308-1342 utilitzava la infraestructura de la seva cort de la vila de Sant Feliu de Guíxols per resoldre els conflictes amb els seus remences de les parròquies del seu entorn, ho il·lustra perfectament. Després d'un buit documental entre 1345 i 1347, els registres de la cort del batlle de Sant Feliu mostren que a partir de l'any 1347 l'abat deixà d'utilitzar aquests procediments per acudir regularment a la cort del veguer de Girona per resoldre els litigis amb els seus pagesos quan no eren resolts per negociació. El mateix es pot documentar a partir de 1374, quan la Vall d'Aro retornà a la jurisdicció reial integrant-se aleshores a la batllia reial de Sant Feliu de Guíxols, constatant a partir d'aquell moment que l'abat no era l'únic senyor directe de masos remences que utilitzava la cort reial. I el mateix sembla detectar-se a la veïna batllia de Caldes de Malavella, aquesta en mans de la família noble dels Montcada⁴². Això no vol dir que l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols o els altres senyors directes de la Vall d'Aro o de Caldes perdessin els seus drets jurisdiccionals sinó que renunciaven a exercir-los perquè la cort jurisdiccional oferia uns serveis més barats o més eficients. Així, per exemple, l'any 1378 l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols intentà detenir un dels seus remences, la qual cosa provocà l'empresonament dels domèstics que l'abat envià per part del batlle reial de Sant Feliu de Guíxols i l'inici d'un procés judicial per detenció il·legal, que, després de moltes dilacions, finalitzà amb una sentència exculpatòria per la qual es reconeixia el dret de l'abat a detenir i «maltractar» els seus homes propis i solius. Però la sentència no alterà la dinàmica que s'havia iniciat al final de la dècada de 1340 i el monestir seguí evitant resoldre els problemes amb el seus remences per autoritat.

En canvi, el factor polític prengué una importància creixent, especialment la seva vessant fiscal. Com a tot l'Occident europeu, des de les primeres dècades del segle XIV la guerra entre els diferents estats feudals es convertí en un fenomen estructural, amb el conseqüent augment de les necessitats fiscals i financeres de les monarquies. Tal com hem vist, els límits fiscals de la monarquia catalanoaragonesa requeria la negociació a les Corts per a obtenir la possibilitat de recaptar impostos extraordinaris per a finançar la guerra. Aquesta dinàmica portà a la dècada de 1360 a la consoli-

⁴² L. SALES FAVÀ, *Suing in a local jurisdictional court in late medieval Catalonia. The case of Caldes de Malavella (1328-1369)*, «Continuity and Change», 29 (2014), pp. 49-81; P. ORTI, *Vendre, lluir i exercir la jurisdicció en terres remences* (en premsa).

dació d'un nou sistema fiscal d'Estat, on les Corts esdevenien el centre de decisió política. Però quan el monarca no aconseguia el recolzament de les Corts, havia de cercar altres formes de finançament. És el que passà durant la primera meitat del segle XIV, quan la noblesa i, en molts casos, l'Església es negaren a que els seus homes i dones contribuïssin en la conquesta de Sardenya, en els successius conflictes que aquesta conquesta suposà a l'illa i amb la ciutat de Gènova, i en la guerra de reincorporació del regne de Mallorca⁴³. En aquests casos, el rei es girà vers les seves ciutats i viles que, a canvi de les seves aportacions, acabaren per consolidar un sistema fiscal i financer municipal i a convertir-se en una de les peces claus de l'escenari polític català des de la segona meitat del segle XIV fins a la seva desaparició l'any 1714⁴⁴.

Creiem que aquesta dinàmica és clau per tal d'entendre el conflicte renaixentista en el sentit que es pot veure com un intent fallit d'establir un tipus de relacions semblant entre el monarca i les universitats rurals sota jurisdicció reial. En aquest sentit, intentarem veure el paper jugat per aquestes darreres durant el segle XIV, abans d'abordar els interessos dels diferents actors que acabaren enfrontant-se de forma violenta durant la segona meitat del segle XV.

3.1. Les universitats rurals i l'alienació/lluïció de la jurisdicció reial

Les funcions i l'organització de les universitats rurals a la Catalunya Vella pràcticament no han estat estudiades pels medievalistes, en part per la pobresa documental, ja que no existeixen arxius medievals de les universitats rurals i, mancades en general d'una notaria estable, els documents que podien generar es poden trobar a qualsevol de les notaries que els seus habitants utilitzaven regularment. En part, la manca de notícies prové també de l'escassa projecció exterior de les universitats rurals, ja que, com hem vist, l'interlocutor polític de les comunitats pageses eren els senyors directes dels masos, i, donada la diversitat de senyories en cada parròquia, aquests senyors tampoc podien, per exemple, concedir privilegis als habitants d'una parròquia dels quals només una part eren homes i dones propis i solius seus. Ara bé, a nivell intern les comunitats estaven organitzades i realitzaven diverses funcions. Així, per exemple, molts litigis entre els ma-

⁴³ M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *El naixement de fiscalitat d'Estat a Catalunya*, Vic 1995.

⁴⁴ P. ORTI GOST, *El Consell de Cent durant l'Edat Mitjana*, «Barcelona. Quaderns d'Història», 4 (2001), pp. 21-48.

teixos pagesos es resolien privadament a través de sentències arbitrals, realitzades per homes prestigiosos de la comunitat. Entre aquestes tasques destaca el manteniment de l'església parroquial, per a la qual cosa calia nomenar uns obrers que dirigien els treballs necessaris a realitzar en el temple i percebien els pagaments que els diferents parroquians havien de satisfer. Així mateix, calia fer obres de manteniment de camins, recs i rieres que suposava seguir un procediment semblant. Aquests càrrecs eren escollits per l'assemblea general de veïns, que almenys en algun cas, nomenava habitualment jurats, tot i que els pocs exemples que tenim documentats sembla que no s'escollien regularment⁴⁵.

Un dels aspectes que revolucionà l'activitat de les universitats rurals fou la recaptació dels fogatges a partir de 1360. Aquests consistien en un mecanisme fiscal a través del qual es podien repartir els donatius concedits a les Corts entre tot tipus de comunitat a través del nombre de focs, i la quantitat resultant era recaptada per representants de les universitats fonamentalment a través de talles. La recaptació de les talles dels fogatges suposava també per a les universitats rurals la valoració objectiva o subjectiva de les possessions dels seus habitants per tal d'establir què havia de pagar cada foc, la seva recaptació i la posterior audició dels comptes del recaptadors i d'aquells que administraven les talles⁴⁶. Però, a més, els fogatges implicaven que les universitats es comprometessin a pagar les quantitats assignades a cada comunitat en uns terminis determinats, sovint fent dites a les taules dels canviadors que col·laboraven en la gestió de les finances de la Diputació del General de Catalunya i, molt sovint, per fer front a aquests pagaments s'endeutaven col·lectivament a través de crèdits a curt termini o venent censals morts i violaris.

Tot i això, la participació de les universitats rurals en aquestes recaptacions era des del punt de vista polític absolutament passiva, perquè elles no intervenien en les decisions polítiques, ho feien els titulars de les diferents senyories, representats a les Corts. En canvi, sí que ho feren en un altre procés estretament relacionat amb el que acabem de veure i que tindrà, al nostre entendre, un paper fonamental en com s'articulà el conflicte remença fins a la Guerra civil de 1462-1472: el processos d'alienació i recuperació del patrimoni reial.

⁴⁵ MALLORQUÍ, *Parròquia i societat rural* cit., pp. 437-469; P. ORTI, *Vendre, lluir i exercir la jurisdicció en terres remences* (en premsa).

⁴⁶ R. GINEBRA I MOLINS, *Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360*, «Ausa», 22 (2005), pp. 93-136.

Una de les formes de finançament de la monarquia fou l'alienació del seu patrimoni i una de les formes jurídiques utilitzada fou la venda a carta de gràcia o pacte de retrovenda. En aquest darrer cas, el monarca podia recuperar els béns alienats, previ retorn del preu de venda⁴⁷. Com hem vist, els monarques tenien pocs dominis a vendre a l'antic comtat de Girona, però mantenien l'exercici de la jurisdicció sobre un part important del seu territori. D'aquesta manera, el procés d'alienació del patrimoni reial tingué en terres gironines com a principal protagonista la venda de jurisdiccions. Pràcticament totes les parròquies del comtat foren venudes en algun moment del segle XIV, totes elles a carta de gràcia. En molts casos l'alienació provocava no sols la queixa dels habitants dels territoris alienats sinó també la dels jurats de la ciutat de Girona, que veien la seva àrea d'influència econòmica i política, fragmentada en multitud de noves senyories jurisdiccionals. Per evitar-ho en moltes ocasions fou la pròpia ciutat la que acabà comprant les jurisdiccions. En aquests casos, la jurisdicció seguia sent exercida pel veguer de Girona, però els jurats de la ciutat en percebien els ingressos que generava. Així mateix, l'interès dels habitants de les senyories alienades a retornar a la jurisdicció reial generà un peculiar procés on eren els mateixos habitants que recaptaven els diners necessaris per a que el rei pogués exercir el dret que les cartes de gràcia els atorgava, és a dir, abonar el preu de venda. En aquests casos, el paper jugat per les universitats rurals anà molt més enllà que recaptar els diners necessaris per retornar a la jurisdicció reial.

L'exemple que coneixem més bé és el de la Vall d'Aro, és a dir, l'espai format per les parròquies de Santa Cristina d'Aro, Santa Agnès de Solius, Santa Maria de Bell-lloc, Sant Martí de Romanyà i Santa Maria de Fenals. El mer i mixt imperi i tota la jurisdicció d'aquestes cinc parròquies fou venuda per Pere el Cerimoniós a l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols l'any 1364 i deu anys més tard s'iniciava el procés de lluita que acabà amb el seu retorn definitiu a la jurisdicció reial. Els remences, que era el

⁴⁷ M.T. FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyories jurisdiccionals en els Estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, «Anuario de Estudios Medievales», 7 (1970-1971), pp. 351-491; M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Después de Aido de Turdu (1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio real, a XIV Congreso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 1990)*, Sassari, 1995, vol. II, tom. II, pp. 789-809; P. ORTI GOST, *Les alienacions del patrimoni reial i el finançament de la conquesta de Sardenya de 1323-1324*, a M. T. FERRER I MALLOL, J. MUTGÉ I VIVES, M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (eds.), *La Corona Catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa Edat Mitjana*, Barcelona 2005, pp. 239-272.

grup d'habitants majoritari de la Vall, a través de representats especialment nomenats hagueren de portar negociacions davant el rei i els seus oficials, davant l'abat del monestir de Sant Feliu i davant els jurats de la vila de Sant Feliu de Guíxols. Així mateix, l'assemblea general de veïns acabà escollint a través d'una votació si es realitzava la lluïció o no, i, en cas afirmatiu, si retornaven a la jurisdicció del veguer de Girona, es creava una nova batllia reial de la Vall d'Aro o si s'integraven a la batllia reial de Sant Feliu de Guíxols, com finalment decidiren. Per tal d'obtenir els diners necessaris per finançar tota l'operació, obtingueren permís del monarca per recaptar un impost sobre la renda (un *redelme*) i per endeutar-se, emetent deute públic a llarg termini. I finalment obtingueren també diversos privilegis reials que, entre d'altres coses, institucionalitzava definitivament l'organització de la universitat, seguint l'exemple de la vila de Sant Feliu, amb l'elecció anual de jurats, consellers i oïdors de comptes. Finalment, Pere el Cerimoniós els concedí els beneficis econòmics de l'exercici de la jurisdicció fins que es cobrissin els diners que havien esmerçat en la lluïció.

El cas de la Vall d'Aro no és únic. Processos semblants es van donar a diverses parròquies amb una forta presència remença⁴⁸. Ara bé, la intervenció política dels representants d'aquestes comunitats que havia estat molt intensa durant el procés de lluïció, s'esvania tot just després d'incorporar-se a la corona, ja que els interlocutors polítics seguien sent els senyors feudals. Tot i això, els processos d'alienació i lluïció posaven les bases i els mecanismes a través dels quals s'articulà el conflicte remença fins a la Guerra civil, com veurem seguidament.

3.2. *El conflicte remença i els seus protagonistes*

Les primeres notícies que es conserven sobre la pretensió dels pagesos d'alliberar-se de la remença i dels altres mals usos, són del darrer quart del segle XIV, quan els monarques començaren a portar a terme una sèrie d'iniciatives al seu favor. D'aquesta manera, almenys des que en tenim constància, el conflicte se'ns presenta amb tres protagonistes -el rei, els pagesos i els senyors directes dels masos- amb interessos clarament diferenciats, dels quals els de la monarquia són els que es poden perfilar més bé a partir de les dades que tenim fins a dia d'avui.

Les primeres iniciatives reials coincideixen en un moment de greus dificultats de la tresoreria dels monarques que havien portat a la fallida de la

⁴⁸ FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals* cit., pp. 427-436.

banca de Descaus-Olivella⁴⁹, d'un cert bloqueig del finançament reial des de les Corts, i, com a conseqüència, d'un dels períodes més àlgids d'alienació del patrimoni reial, especialment de les jurisdiccions en terres gironines. En aquests context, no ens hauria d'estranyar que els monarques veiessin en els remences una possible bossa fiscal, és a dir, uns potencials contribuents que escapaven a la fiscalitat reial sinó s'aconseguia el concurs dels seus senyors. Ja des de la primera proposta de Joan I d'abolir la servitud a les terres de senyoria eclesiàstica – recollida en les instruccions enviades l'any 1395 als ambaixadors que havien de negociar-ho amb el papa Benet XIII- s'inclouïa un pagament al rei de 2 florins per foc, que podia suposar per a les arquees reials entre 30.000 i 40.000 florins – a partir dels entre 15.000 i 20.000 focs remences de senyoria eclesiàstica que es calculava que hi havia a la Catalunya Vella a la mateixa carta d'instruccions. I no hem d'oblidar que les accions endegades per Alfons el Magnànim dècades més tard es feren a canvi de la concessió per part dels remences d'un espectacular donatiu de 100.000 florins. Però, més enllà dels donatius que els monarques poguessin rebre a canvi de les accions legals que realitzessin en favor dels remences, l'alliberament de la servitud suposava per a la monarquia la seva plena incorporació a la jurisdicció reial i la possibilitat de negociar directament amb els remences diverses qüestions, sense tenir en compte els senyors directes dels masos, a canvi de les quals es podessin concedir nous subsidis.

L'instrument polític ideat des de la monarquia per aconseguir-ho està directament relacionat amb els processos de lluita que acabem de veure. En el mateix moment, a la Corona d'Aragó, com en d'altres contrades, s'estava construint un discurs que pretenia que tot poder polític provenia de la seva persona, que en un moment o altre l'havia cedit als senyors. Això volia dir que, de fet, tota senyoria d'una manera o altra havia estat cedida pels monarques o pels seus antecessors. Al mateix temps des del final del segle XIII s'anà consolidant legalment que el patrimoni reial era inalienable. D'aquesta manera, amb l'excusa de la inalienabilitat dels béns de la corona qualsevol senyoria podia ser recuperada.⁵⁰ Per poder-ho portar a terme, s'acabà considerant que tota «concessió reial» per antiga que fos com alienada a carta de gràcia perpètua, per la qual cosa podia retornar al rei sem-

⁴⁹ G. FELIU I MONTFORT, *Mercaders-banquers barcelonins: l'endeutament de la monarquia i la fallida de la taula de canvi de Pere des Caus i d'Andreu d'Olivella el 1381*, «Barcelona. Quaderns d'Història», 13 (2007), pp.197-210.

⁵⁰ P. ORTI GOST, *Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV*, Barcelona 2000, pp. 28-39.

pre que es pagués un teòric preu de venda. Evidentment els senyors intencionalment posar límits a aquesta situació, perquè era evident que la recuperació del patrimoni reial s'estava transformant en un procediment que anava molt més enllà de l'objectiu de *viure de ço del seu*, i es convertia en un instrument d'intervenció política que permetia modificar l'estructura política existent. La conflictivitat social que aquesta dinàmica podia generar, permet entendre que alguns dels processos de recuperació del patrimoni reial acabessin de forma violenta⁵¹.

Fruit d'aquest discurs no ens ha d'estranyar que Joan I ordenés el 18 de novembre de 1388 al batlle general de Catalunya que cerqués en el seu arxiu informació de quan i com els pagesos de la Catalunya Vella foren obligats a la servitud i als pagament dels mals usos i si havia caducat⁵². Evidentment el batlle general de Catalunya no va trobar cap document de creació o final de la servitud, però d'aquestes recerques o les que feren els seus contraris es rescataven o es reinventaven uns orígens mítics de la remença. Però, ja fos la versió que la servitud fou un càstig imposat per Carlemany als cristians residents en terres musulmanes que per por no l'ajudaren a conquerir les terres catalanes, ja fos la versió més filoremença segons la qual les servituds eren d'origen musulmà i afectaven després de la conquesta al qui es mantingueren en la seva fe, per la qual cosa un cop convertits als cristianisme haurien d'haver estat alliberats, la responsabilitat de la servitud requeia en Carlemany, i qui millor que un rei per alliberar-los?⁵³ Com ja es pot observar en les cartes coetànies enviades per la reina Maria a Benet XIII, l'any 1402, això anà acompanyat d'un discurs polític que qualificava negativament la servitud⁵⁴, amb un lèxic que per als historiadors del segle XIX i les primeres dècades del segle XX recordava fàcilment les expressions utilitzades pels contraris a la servitud o fins i tot a l'esclavitud. D'aquesta manera, usat aquest discurs acríticament pels historiadors, com si els juristes de la monarquia fossin els primers precursors dels advocats laboralistes, es construí el discurs historiogràfic que convertia el conflicte

⁵¹ R. SALICRÚ I LLUCH, "A foc! A foc!" *Assalt, incendi i destrucció del Castell de Mataró per part del sagramental a mitjan segona dècada del segle XV*, «Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria», 60 (1998), pp. 6-14.

⁵² A. RIERA MELIS, *El bisbat de Girona al primer terç del segle XV. Aproximació al context socio-econòmic de la sèrie sísmica olotina (1427-1428)*, «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), pp. 161-204.

⁵³ FREEDMAN, *Origens de la servitud* cit., pp. 216-217; id., *Catalan lawyers and the origins of serfdom*, «Medieval Studies», 48 (1986), pp. 288-314 (versió en català a *Assaig d'història de la pagesia catalana (segles XI-XV)*, Barcelona 1988, pp. 147-187).

⁵⁴ RIERA MELIS, *El bisbat de Girona al primer terç del segle XV* cit., pp. 199-201.

remença en una lluita per la llibertat personal amb el suport de la monarquia⁵⁵, i la seva conclusió positiva en la solució de tots els problemes de la pagesia, quan alguns dels seus contemporanis ja tenien clar que la llibertat individual sense una revolució o almenys sense una reforma agrària que redistribuís la terra, no resolva la pobresa secular d'una pagesia sense terra i sotmesa a la servitud.

El procediment dissenyat ja per Joan I per rescatar la servitud consistia, tal com es feia quan es recuperaven les jurisdiccions alienades, en indemnitzar als senyors amb un pagament de 2 florins per foc al mateix temps que el rei havia d'obtenir altres 2 florins per foc. Ara bé, per a que aquest procés beneficiés majoritàriament al monarca abans de produir-se l'alliberament de la servitud, calia retornar a la jurisdicció reial les universitats rurals, la jurisdicció de les quals havia estat alienada, perquè, si no, els pagesos alliberats restarien sota la jurisdicció d'aquells senyors que havien comprat el mer i mixt imperi i tota la jurisdicció. És en aquest sentit que hem d'entendre el procés endegat pel rei Martí vers l'any 1400, que suposà la reincorporació de gran part de les jurisdiccions alienades prèviament⁵⁶.

Tot i això, el rei Martí no acabà de fer el següents pas, i a voltes hom té la sensació que els monarques utilitzaven els intents d'alliberar els remences com una amenaça per pressionar als senyors. Això fou així fins a la dècada de 1440, quan es reprengueren les iniciatives per reintegrar les jurisdiccions que encara no havien estat recuperades⁵⁷, just abans que Alfons el Magnànim concedís el permís per a les reunions dels remences per tal de nomenar els procuradors que recaptessin l'espectacular donatiu de 100.000 florins concedit a canvi de l'alliberament de la servitud⁵⁸, que finalment culminaria amb la sentència interlocutòria de 1455 i que constituïria un dels problemes que portarien a la Guerra civil iniciada l'any 1462.

Més difícil és intentar reconstruir els objectius dels remences perquè no tenim cap document que els expressi directament. Com hem assenyalat, els estudis recents mostren que la pretesa reacció senyorial contra els pagesos no va existir. Ni hi hagué una major pressió a través dels mals usos ni els senyors intentaren recuperar els masos rònecs que havien estat incorporats

⁵⁵ L. TO FIGUERAS, *Vicens i Vives: els bons reis castellans i els remences*, «Revista de Girona», 191 (1998), pp. 74-77.

⁵⁶ FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionals* cit.

⁵⁷ S. SOBREQÜÉS VIDAL, *Política remensa de Alfonso el Magnánimo en los últimos años de su reinado*, «Annals de l'Institut d'Estudis Gironins», 14 (1960), pp. 117-154.

⁵⁸ M.M. HOMS I BRUGAROLAS, *El sindicat remença de l'any 1448*, Girona 2004.

a les explotacions dels pagesos supervivents de la crisi demogràfica que havia començat amb la Pesta Negra de 1348, entre d'altres raons perquè la crisi demogràfica al camp continuà fins a l'inici del segle XVI. Com hem vist també, la servitud no limitava la llibertat personal i el pes econòmic de les servituds era petit, en part perquè en molts casos la seva aplicació era evitable i aquells que no ho eren el seu pes econòmic era relatiu. Evidentment, eliminar aquests pagaments i limitar del tot les possibles, encara que poc probables, arbitriarietats senyorials podia ser un element que mobilitzés els remences, però creiem que aquest no era el factor fonamental. Des del punt de vista econòmic, la principal novetat que havien patit els pagesos era un progressiu augment de la pressió fiscal a través d'una fiscalitat negociada sense els seu consentiment a diferència, per exemple, de les ciutats i viles reials on en molts casos emigraven tots els descendents dels masos que no l'heretaven. Hem indicat també que la principal limitació que provocava la servitud afectava especialment a la mobilitat social dels tinentes dels masos, que no podien ascendir en l'escala social sense perdre el mas i les seves terres, la qual cosa també els impedia participar en la vida política com ho feien els seus col·legues de les viles i ciutats amb un nivell econòmic similar, molts dels quals eren parents, una realitat accentuada durant el darrer quart del segle XIV i les primeres dècades del segle següent en un context, malgrat la crisi demogràfica, de creixement econòmic i de gran mobilitat social⁵⁹. Així mateix, entre els historiadors del segle XVI s'ha argumentat la hipòtesi que els remences lluitaren també per l'eliminació de les rendes de la terra⁶⁰. No tenim cap indicatiu documental en aquest sentit i creiem que aquest no fou un dels aspectes que formava part inicialment de les reivindicacions dels remences. Una altra cosa és que demandes d'aquest tipus es possessin sobre la taula en el moment de les revoltes, especialment durant la revolta dirigida per Pere Joan Sala els anys 1484-85, encara que caldria una recerca més aprofundida sobre aquesta qüestió. Per tant, ja fos per iniciativa pagesa, reial o dels dos, la possibilitat d'alliberar-se de la servitud reforçant el paper de les universitats rurals i convertint-se en un contrapoder organitzat, capaç d'intervenir política-

⁵⁹ P. ORTI GOST, *Pagesos de Caldes de Malavella, mercaders de Sant Feliu de Guíxols i consellers reials: l'espectacular ascens de la família Pujada durant el segle XIV*, a J. MUTGÉ I VIVES, R. SALICRÚ I LLUCH, C. VELA AULESA (eds.), *La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'Història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol*, Barcelona 2013, pp. 547-558.

⁶⁰ P. GIFRE RIBAS, *Delmes, censos i lluïsmes. El feudalisme tardà a la Catalunya vella (vegueria de Girona)*, Girona 2011, pp. 193-202.

ment, negociant directament amb el rei a canvi de subsidis era una opció que es podia veure com a positiva i realista.

Evidentment, entès el conflicte en aquests termes, el projecte dissenyat pel monarca i els remences suposava eliminar el poder polític d'un sector determinat de senyors feudals, aquells que només posseïen senyories basades en el domini directe de masos remences, fonamentalment senyors eclesiàstics i de la baixa noblesa. Al mateix temps, no podia ser vist amb bons ulls per les elits urbanes, no tan perquè alguns d'ells també eren senyors directes de masos remences, sinó perquè podien constituir també un contrapoder a escala regional. En canvi, l'alta aristocràcia, com podien ser el comte d'Empúries o els vescomtes de Cabrera o de Rocafortí, que dins els seus territoris jugaven un paper semblant al de la monarquia, en podien sortir beneficiats, encara que no es posaren al costat del rei perquè aquest no era l'únic aspecte que els enfrontava a la monarquia. D'aquesta manera, es creava també un bloc contrari a les aspiracions remences, que en un intent de guanyar-se els pagesos provà de negociar amb aquests una concòrdia l'any 1462, que hauríem d'entendre com les reivindicacions pageses que els senyors estaven disposats a acceptar⁶¹.

Com és ben conegut, el mateix any els estaments trencaven amb la monarquia i començava una llarga guerra civil, on el remences s'alinearen al costat del rei, liderats per Francesc de Verntallat. El final de la guerra deixà el conflicte sense resoldre i amb l'arribada al tron de Ferran el Catòlic a les Corts de 1480-81 es restituïa als senyors tots els seus drets, entre ells les servituds, a canvi de la concessió d'un substanciós donatiu de 300.000 lliures⁶². Això provocà l'any 1484 la revolta del pagesos, aquest cop dirigits per Pere Joan Sala, magníficament descrita per Salvador Sanpere i Miquel⁶³. La intervenció de la host de la ciutat de Barcelona permeté la derrota dels remences a Llerona, on Pere Joan Sala fou empresonat i poc després executat a la ciutat comtal. La derrota suposà més execucions al mateix temps de la imposició als pagesos d'una multa de 6.000 lliures per indemnitzar als senyors pels danys soferts i d'una altra de 50.000 lliures al rei, que havien de pagar durant deu anys. Malgrat la derrota, la repressió i les multes, per tal de tancar la qüestió remença el rei impulsà un acord que es materialitzaria amb la publicació de la Sentència arbitral de Guadalupe el 21 d'abril

⁶¹ E. HINOJOSA, *El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media*, Madrid 1905, pp. 361-374.

⁶² TO FIGUERAS, *Vicens i Vives: els bons reis castellans i els remences* cit., pp. 76-77.

⁶³ S. SANPERE I MIQUEL, *L'alçament de Mieres, a Jochs Florals de Barcelona, any XXI de llur restauració*, Barcelona 1879, pp. 121-153.

1486, que no es materialitzaria fins l'any 1488, després d'aclarir alguns aspectes de la sentència.

4. Consideracions finals

Si interpretem el conflicte en els termes que l'hem plantejat, com una lluita pel poder polític on els remences amb el suport de la monarquia pretenien esdevenir un protagonista més del complex tauler d'escacs de la Catalunya del darrer segle medieval, a costa que el perdés un sector de les elits polítiques del país, la Sentència arbitral de Guadalupe no pot ser entesa mai com un èxit dels pagesos sinó tot el contrari, el reflex de la derrota de la revolta dirigida per Pere Joan Sala. Com hem intentat demostrar en aquest treball, la servitud naixia vers l'any 1200 en els espais on majoritàriament triomfà la jurisdicció reial com un instrument dels senyors a través del qual es creava un vincle que lligava el pagès al mas i al seu senyor, per tal de garantir la resolució dels litigis dels senyors amb els seus pagesos per autoritat i que, al mateix temps, els dotà d'un poder polític dins l'Estat feudal que s'estava creant en aquells moments. Tots tres elements sortiren reforçats de la Sentència arbitral de Guadalupe. En primer lloc, malgrat el que s'ha anat repetint generació rere generació de medievalistes, la Sentència no abolí la servitud a Catalunya, ja que els pagesos dels masos seguien reconeixent ser homes i dones propis i solius dels seus senyors fins a la fi de l'Antic Règim al segle XIX i seguien estant obligats a residir al mas, per la qual cosa el vincle, tal com s'establí al tombant del segle XII i XIII, es mantenia intacte. En segon lloc, la Sentència confirmava el dret dels senyors a resoldre els seus litigis amb els pagesos per autoritat, encara que permetia aquests darrers apel·lar a l'Audiència reial; aparentment aquest últim aspecte era un canvi important, però caldria relativitzar-ho si realment el senyors des del segle XIV havien anat renunciant a resoldre els litigis a través dels seus jutges per integrar-se a les corts jurisdiccionals, tal com passà en el exemples que hem comentat. I, finalment, la Sentència deixava tal com havia estat sempre el paper polític dels tres protagonistes del conflicte.

Cal reconèixer també que la Sentència no fou revengista en el sentit que, després del fracàs de la revolta, el senyors podien haver pressionat per empitjorar les condicions dels remences. De fet, la Sentència acabà de reduir les possibles arbitrietats dels senyors i el pes econòmic dels mals usos al mínim, gràcies a la seva reconversió en uns censos simbòlics amb la possibilitat de redimir-los, encara que sembla que la majoria de remences no ho feren mai. D'aquesta manera, el règim de la tinença, el nivell de les ren-

des i els acords presos individualment amb anterioritat entre els senyors i els seus pagesos, que s'havien anat recollint per escrit en el capbreus periòdicament realitzats des del segle XIII, es mantingueren intactes.

Es podria argumentar finalment que la Sentència reflectia també un fracàs de la monarquia que, després de cent anys de compartir amb els pagesos un projecte de canvi, acabava acceptant el manteniment de l'*status quo*. Com es pot deduir del que hem anat explicant fins aquí, no creiem que el paper de la monarquia fos el resultat ni de la perversitat ni de la bondat dels Trastàmars. Ja fa temps Ramon d'Abadal demostrà clarament que la política dels darrers representants de la casa de Barcelona i dels Trastàmars era semblant⁶⁴ i hem mostrat els interessos econòmics i polítics que hi havia darrera de les accions reials vers els remences. Tot i que caldria un estudi més exhaustiu, tot sembla indicar que amb Ferran el Catòlic començava una llarga etapa d'enteniment entre la monarquia i les elits polítiques catalanes que regularment anaren concedint donatius a les periòdiques Corts celebrades fins ben entrat el segle XVI. En aquest sentit, la Sentència reflectia també que finalment havia triomfat la solidaritat de classe per sobre de qualsevol intent de canvi polític.

⁶⁴ D'ABADAL I DE VINYALS, *Pere el Cerimoniós i la decadència política de Catalunya* cit., pp. 287-288.

*«Possit ire et redire quo voluerit libere»
Els esforços senyorials per evitar
la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)¹*

ROSA LLUCH BRAMON

1. Introducció

Una part considerable dels pagesos de la Catalunya Vella als segles baix-medievals eren remences. És a dir, eren persones sotmeses a la servitud que no tenien llibertat de moviment. De fet, el que més els caracteritzava, i d'aquí van rebre el nom col·lectiu, era el pagament de l'anomenada remença. La remença és un dels mals usos als quals estaven sotmesos i no és altra cosa que la compra de la pròpia llibertat per tal de poder abandonar el lloc i la senyoria d'origen i poder anar a viure allà on es volgués. Alguns documents que consignen redempcions i després del pagament del preu, aclareixen que «possit ire et redire quo voluerit libere» o «fuit data ad libertatem sive ad redimendum».

Durant molt de temps i encara avui en dia, tenim tendència a creure que els remences catalans vivien, majoritàriament, en zones rurals, és a dir, vivien en masos i feien de pagesos. De fet, és lògic que ho pensem així. Una de les portes d'entrada a la servitud a la Catalunya medieval era el fet de néixer, ser propietari, viure, casar-se, treballar ... en un mas de condició servil. Ho deien clar els *Costums de Girona* i així ho mostra, amb moltíssims exemples, la pràctica. Indubtablement, doncs, la servitud a la Catalunya medieval era provocada per la terra: «La borna, per la naturalesa de la seva pròpia denominació, indica un senyal de servitud dels homes i de les dones; i així s'ha jutjat molt sovint»².

Tanmateix, a la Catalunya medieval, la servitud també es transmetia de pares a fills, de manera que tots els fills dels homes i dones remences heretaven la condició jurídica de llurs pares, ho sabessin o no: «El fill d'un home d'algué que sigui propi i sòlid, encara que la mare sigui lliura, si ha

¹ Aquest treball s'ha fet en el marc dels projectes HAR2011-25077/HIST i HAR 2012-33755 i en el grup de recerca MAHPA (Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia) de la Universitat de Barcelona. Vaig presentar una primerenca versió d'aquest treball al XXVI Seminari d'Història Econòmica i Social: *Mobilitat social i mobilitat geogràfica en la història de les societats rurals*, celebrat a la Universitat de Girona el 2 i 3 de juliol de 2014.

² J.M. PONS GURI, *Les col·leccions de Costums de Girona*, Barcelona 1988, p. 62.

nascut dins del matrimoni, segueix la condició del pare, de manera que és d'aquell senyor de qui és el seu pare. Però si és un fill espuri, segueix la condició de la mare. Això mateix s'esdevé amb els fills naturals»³.

Això vol dir que, fins que no es comprava la llibertat, la condició servil s'heretava de pares a fills, visquessin on visquessin i visquessin del que visquessin. I, si més no en teoria, no podien marxar del mas que els requeria la servitud.

A partir d'ara, em qüestionaré sobre aquesta fonamental limitació de la mobilitat dels remences i com les senyories van intentar evitar la seva marxa i instal·lació en d'altres llocs. En primer lloc, analitzaré el que les lleis, privilegis, franqueses i costums regulaven sobre la llibertat. En segon lloc, estudiaré les obligacions reconegudes pels mateixos remences en els homenatges servils que els exigien les senyories a les quals estaven adscrits. Per acabar, em fixaré en alguns casos pràctics que mostren les esclertes que permetien la mobilitat, temporal o definitiva, de les persones sense llibertat de moviment. Tot plegat en una conjuntura concreta: la prohibició que els remences abandonessin llurs senyories d'origen va ser un més dels molts elements de fricció i d'enfrontament entre la monarquia i les senyories territorials al llarg dels segles XIII, XIV i XV.

2. *Els Costums, els privilegis, les franqueses, les lleis...*

A Catalunya, diferents lleis, disposicions, costums, franqueses i, fins i tot, privilegis reials, asseguraven que, si qualsevol persona – per tant, també un remença – aconseguia passar més d'un any i un dia a una ciutat o a una vila privilegiada, fos o no de domini reial, esdevindria immediatament lliure. És a dir, s'alliberaria del vincle servil que el lligava tant a una terra concreta com al senyor directe d'aquesta, sense la necessitat d'haver hagut de comprar la seva redempció abans. Hinojosa, com molts d'altres historiadors, ho afirmaven categòricament: «El avecindarse en ciertas villas reales, aun de escasa importancia, llevaba consigo la plenitud de la libertad»⁴.

³ T. MIERES, *Costums de Girona*, edició crítica i traducció d'A. COBOS FAJARDO, Girona 2001, pp. 54-55.

⁴ E. DE HINOJOSA, *El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media*, in *Obras*, vol. II, Madrid 1955, p. 217.

2.1. Els Costums

Els *Costums de Girona* afirmen que qui s'estigui a la capital de la diòcesi durant un any i un dia haurà de ser considerat ciutadà. No només això, sinó que, com a tal ciutadà, no podrà ser reclamat pel senyor de la senyoria de la qual fos oriünd, a no ser que li hagués prestat homenatge amb anterioritat al seu trasllat de domicili o que, abans del termini establert, hagués estat reclamat pel seu senyor. Aquest darrer detall és fonamental, com veurem: «Qualsevol foraster que romanguí a Girona durant un any i un dia serà considerat ciutadà i no podrà ser reclamat pel senyor del domini d'on és originari excepte si abans li ha prestat jurament d'homenatge i solidància, o si durant aquest any ha estat interpel·lat pel seu senyor, al menys a la capital de la vegueria segons la forma de la constitució general de Catalunya»⁵.

Un altre capítol dels mateixos *Costums de Girona* fa extensiva aquesta eventualitat a la resta de ciutats o viles de Catalunya, exceptuant també a les persones que abans d'establir-s'hi, haguessin prestat homenatge o que haguessin estat requerides a tornar pel seu senyor. En aquells casos, la persona adquiriria la plena llibertat: «Si l'home d'un senyor no li ha prestat l'homenatge de solidància i té la seva residència a una ciutat o vila de Catalunya durant un any i un dia, com que no li han reclamat l'homenatge, aquest prescriu i l'home adquireix la plena llibertat per costum»⁶.

En el mateix sentit, un altre manuscrit dels *Costums de Girona* es refereix a la llibertat que obtenidrien tots aquells forasters que romanguessin a la ciutat de Barcelona com a mínim un any i un dia: si el foraster en qüestió acomplia aquest únic requisit, seria considerat ciutadà barceloní i ja no podria ser reclamat pel senyor del domini del qual fos originari⁷. Tanmateix i a diferència dels capítols fins ara ressenyats, aquest no fa cap esment a què la prestació d'un homenatge anterior invalidés el contingut d'aquesta concessió.

⁵ MIERES, *Costums de Girona* cit., pp. 198-199 i també PONS GURI, *Les col·leccions de Costums* cit., p. 339.

⁶ MIERES, *Costums de Girona* cit., pp. 80-81, i PONS GURI, *Les col·leccions de Costums* cit., p. 291.

⁷ «Item quicumque forensis qui steretit in Barchinona per unum annum et unam diem habetur pro cive et non potest peti a domino de cuius dominio fuit oriundus. Consuetudo», capítol 88 del manuscrit d'El Escorial: PONS GURI, *Les col·leccions de Costums* cit., p. 142.

2.2. Els privilegis i les franqueses

Diversos privilegis reials concedits pels monarques catalans a la ciutat de Girona, confirmen el que diuen els *Costums* de la diòcesi. Així, per exemple, l'11 de maig de l'any 1293, el rei Jaume II el Just va ordenar al batlle de Girona: «que aquels qui per I ayn o més hauran fet contínua residència en Gerona, no sien demanats per aquels qui dien que són lurs, ans sien haüts per ciutadans»⁸.

Pocs anys més tard, el 9 de juny de 1309, el mateix monarca és informat que alguns habitants de la ciutat de Girona havien estat reclamats per aquells que se'n consideraven llurs senyors i que, com a adscrits, els perseguïen. Davant d'aquests fets, el rei ordena al batlle i al jutge de la ciutat que els defensin com a ciutadans, tal com establia el privilegi concedit i confirmat a la ciutat anteriorment⁹.

En cap d'aquests dos privilegis, s'esmenta tampoc el requisit que, si la persona forastera que s'instal·lava a la ciutat de Girona era remença, hagués d'haver prestat homenatge al senyor al qual estava adscrit abans de traslladar-se, ni tampoc que hagués hagut de redimir-se abans. Amb el text d'aquests dos privilegis a la mà, l'única condició per tal d'esdevenir ciutadà gironí i, com a tal, poder ser defensat pel batlle i els jurats de la ciutat, si calia, era habitar-hi durant un any i un dia. Cap més exigència, només residir-hi durant aquest temps determinat, es provingués d'on es provingués i es fos de la condició jurídica que es fos. Les immunitats ofertes per ambdós privilegis a la ciutat de Girona afecten, per tant, a tothom, provingui de masos o famílies de remença o d'altres ciutats o viles i no fan cap mena de distinció entre els llocs d'origen o l'estatus jurídic dels nouvinguts.

L'any 1284, el rei Pere el Gran va atorgar el privilegi *Recognoverunt Proceres* a la ciutat de Barcelona, que, més endavant, va ser confirmat pels monarques posteriors. El rei confirmava antics costums i privilegis de la ciutat i, a més, en concedia de nous i ampliava el nombre dels seus capítols. El capítol 53 d'aquest document diu: «item quicumque forensis qui steterit in Barchinona per unum annum et unam diem, quod habeatur pro cive et non potest peti a domino de cuius dominio fuit oriundus»¹⁰.

⁸ C. GUILLERÉ, *Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533)*, Lleida 2000, p. 53-54.

⁹ GUILLERÉ, *Llibre Verd* cit., p. 76 i M. J. ARNALL I JUAN, *Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515)*, vol. I, Lleida 2000, pp. 208-209.

¹⁰ *Recognoverunt proceres* (transcripció del text original per J. M. MANS I A. MIÑARRO), Barcelona 1933, pp. 10-11.

Una vegada més, només afirma que qualsevol foraster que hagués habitat a la ciutat de Barcelona per un any i un dia havia de ser considerat ciutadà i no diu res de si, en cas que fos remença, havia o no prestat homeatge, però sí que no podria ser reclamat pel senyor. Tal com confirmava el *Recognoverunt*, «la integració jurídica de l'habitant s'aconseguia mitjançant la residència continuada durant un any i un dia, que alliberava completament del poder senyorial»¹¹.

El mateix termini temporal apareix a Lleida, si bé el redactat del Llibre de Consells d'aquesta ciutat pot fer pensar més en una obligació que no pas en una possibilitat. Més aviat sembla que «tota persona forastera que s'instal·la a la ciutat amb la seva dona i que adquireix un lloc per viure, passat un any i un dia, està obligat a obtenir la condició de veí». Tot i que només ho fa així una minoria dels forasters que hi arriben. Ara bé, cert és que no es fa cap referència a la llibertat, sinó només a la ciutadania. «Ço és que tot hom estranger que tingue en la ciutat sa abitació ab sa muller que encara que no sie feyt pus que hage stat un any e un dia en la ciutat que sie hagut per vehí e que pach e sie tengut de pagar e comunar sos bens e contribuir en tots los carrechs de la ciutat axí com faran los altres vehins e abitadors de la ciutat»¹².

Fixem-nos ara en el cas d'una vila monacal, Banyoles. Després de tota una sèrie de franqueses¹³, privilegis, discussions, estira-i-arroña, l'abat del monestir i els representants de la vila van negociar una concòrdia l'any 1335, amb la intercessió, una vegada més, de la cort reial¹⁴. Entre d'altres coses, l'abat Ramon reconeixia que molts homes de la vila, sobretot els més rics, havien marxat i havien canviat llur domicili, de manera que havien

¹¹ C. BATLLE, J. BUSQUETA, *Distribució social i formes de vida*, in *Història de Barcelona*, Barcelona 1992, p. 93.

¹² Y. ENJUANES ALZURIA, *Aproximació a l'estudi dels forasters a la Lleida de la primera meitat del segle XV*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó*, Barcelona 2003, vol. II, p. 136 i nota 40.

¹³ El 1263, l'abat havia atorgat franqueses als habitants de Banyoles per tal d'evitar que els banyolins marxessin i per estimular l'arribada de nous pobladors. D'aquesta manera, s'equiparava la situació dels banyolins a la de la majoria de les viles reials del bisbat de Girona, ja exemptes de mals usos, perquè, segons el document, les «servitutes sunt plurimum odiose». Poc després, el 1271, Pere, lloctinent de Jaume I, concedí un privilegi a Banyoles en què confirmava totes les llibertats fins llavors concedides (L. CONSTANS, *Diplomatari de Banyoles*, vol. II, Banyoles 1987, p. 389). Al seu torn, la Carta Municipal de 1303 establí que tots aquells que portessin un any o més de residència amb casa oberta a Banyoles no depenien de cap altre senyor que no fos l'abat del monestir, a no ser que des d'abans ja en depenguessin. R. LLUCH BRAMON, *Les viles medievals: franqueses i mals usos*, «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics», núm. XIX (2008), pp. 9-28.

¹⁴ L. CONSTANS, *Diplomatari de Banyoles*, vol. III, Banyoles 1987, pp. 146-151.

contribuït a despoblar Banyoles tot perjudicant el monestir perquè les rendes que aquest percebia havien minvat. La raó era que s'hi havien tornat a exigir les servituds. Així les coses, l'abat i els monjos del monestir, volent aconseguir que els habitants que havien marxat tornessin i, a més, que si fos possible s'instal·lessin a Banyoles nous pobladors, van concordar i compondre amb la universitat de la vila una concòrdia.

El seu contingut és molt clar. Des de la concòrdia de 1335, els habitants de Banyoles podrien marxar-ne i podrien canviar lliurement de domicili. A més, estaven alliberats d'alguns mals usos: la remença, la intèstia, l'eixòrquia i la cugúcia. Això sí, quedaven exclosos d'aquesta exempció els habitants d'alguns masos i bordes de la vila de Banyoles que s'especificaven. Tanmateix, però, tots els habitants de Banyoles havien de prestar homenatge a l'abat i al monestir quan així fossin requerits. Cal destacar que aquesta concòrdia distingeix clarament allò que podríem qualificar de món urbà del món rural. En funció del seu lloc de residència, s'estableixen els límits que marquen la diferència entre les persones amb o sense llibertat de moviment i sotmeses o no als mals usos.

Un altre cas paradigmàtic és el de la vila reial de Figueres¹⁵. L'any 1267, amb l'objectiu que al lloc anomenat parròquia de Figueres s'hi construís una vila, el rei Jaume I va atorgar-li una carta de poblament amb diverses franqueses i costums. Una de les concessions feia referència a la llibertat dels nous pobladors: tots aquells que volguessin anar a habitar-hi serien considerats homes del rei i no calia que es redimissin prèviament, si, fins llavors, tenien un altre senyor, fos eclesiàstic, cavaller o home de vila¹⁶. Dos anys més tard, el 1269, l'infant Pere confirmava aquesta carta de poblament atorgada pel seu pare a Figueres¹⁷.

Això no obstant, l'any 1281 i ja com a rei, Pere el Gran va revocar l'exempció de la necessitat de redimir-se per als nous pobladors¹⁸. El rei Pere,

¹⁵ A parer d'Hinojosa, «una de las más amplias y circunstanciadas entre las franquicias de este género a las villas de nueva fundación es la de Jaime I en 1267 a la villa real de Figueras», DE HINOJOSA, *El régimen señorial* cit., p. 261.

¹⁶ «Item, indulgemus vobis quod aliquis in dicta villa populabit, qui sit ecclesie, militis, vel hominis ville, et in dicta villa permaneat, non teneatur se redimere a domino cuius erit, sed quod incontinenti sit noster», A. COBOS FAJARDO, *Llibre de Privilegis de la vila de Figueres (1267-1585)*, Barcelona 2004, pp. 19-22.

¹⁷ La mateixa exempció apareix l'any 1542, quan l'emperador Carles I i la seva mare, la reina Joana, confirmen el privilegi de la carta de poblament de Figueres i el privilegi concedit per Joan II a la vila, COBOS FAJARDO, *Llibre de Privilegis* cit., pp. 22-23 i 183-195.

¹⁸ V. FARIAS, *Entre ofensiva monàrquica i resistència senyorial. Sobre els orígens de la 'servitud' dels homes de mas a la Catalunya dels segles XII-XIV*, «Recerques», núm. 45-46 (2002-

en una carta als oficials i homes de la vila de Figueres, explicava que havia rebut moltes queixes de les senyories eclesiàstiques, algunes masades i bordes de les quals eren posseïdes per persones que havien abandonat el domini per anar a poblar a Figueres. La nova ordre del rei era molt clara: Figueres no podria acollir a cap habitant que, abans d'instal·lar-s'hi, no renunciés als béns immobles que tenia a la seva senyoria d'origen. La clau era que un home del rei no podia tenir drets en una senyoria no reial perquè això lesionava clarament els drets dels senyors.

Així les coses, les garanties reials de llibertat arribaven fins al límit que aconseguien mantenir els senyors. El més important no era la llibertat, la seva justícia o la seva legalitat, sinó els interessos econòmics i no econòmics tant de la monarquia com de les senyories propietàries de remences, així com de les viles i ciutats catalanes.

2.3. Les lleis i constitucions

L'any 1283 (en el context del conflicte amb el rei de França, els problemes a la Mediterrània i les complicades relacions amb el Papat), les Corts de Barcelona presidides pel rei Pere el Gran, les mateixes on s'atorga el *Recognoverunt proceres*, van aprovar la constitució *En les terras o lochs*, amb un esperit molt semblant al de l'esmentada ordre de 1281 a la vila de Figueres. En ella, per primera vegada, apareix esmentada la remença en un text de caire legislatiu. Segons la lectura proposada per Lluís To¹⁹, aquesta constitució assegurava que el rei no acceptaria que en els seus dominis hi visquessin homes i dones de remença que provinguessin de llocs on era costum redimir-se i dels quals no s'haguessin redimit abans d'instal·lar-se en els nous. El text de la Constitució ho expressa molt clarament: «En las terras, o lochs, hon los homens són acostumats de reembre, no transporten lur domicili als nostres Lochs, si no·s reeman, e no·y puxan tenir honors e possessions». La llei es refereix també a les persones que podien ja estar-hi instal·lades «que si eren de Locs, o de Vilas en las quals se acostuman

2003), pp. 158-159 i ID., *El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV)*, València 2009, pp. 321-322.

¹⁹ L. TO FIGUERAS, *Els remences i el desenvolupament de les viles catalanes a l'entorn de 1200*, in L. ASSIER-ANDRIEU i R. SALA, eds., *La ciutat i els poders / La ville et les pouvoirs. Actes du colloque du Huitième centenaire de la Charte de Perpignan 23-25 octobre 1997*, Perpignan, 2000, pp. 150-152; ID., *Servitude et mobilité paysanne: Les origines de la "remença" catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, «Mélanges de l'École Française de Rome», Tome 112 (2000), pp. 862-864.

de reembre, que·s reeman, si doncs per alcun dret, o per prescriptio de Any, de mes, e de die, o de major temps no·s podien deffendre»²⁰.

Els estaments privilegiats, en un context de dur enfrontament amb el rei, volien aconseguir el compromís del monarca per tal que els remences no poguessin beneficiar-se dels privilegis de les ciutats i viles reials (ni tampoc, per extensió, de les d'altres ciutats i viles catalanes). I això no només a partir de 1283, sinó que afectava als que ja hi eren instal·lats, és a dir, la norma tenia, el que podríem dir-ne, efectes retroactius.

El compromís de no acceptar remences que no s'haguessin redimit prèviament torna a aparèixer en diverses constitucions posteriors. Aquest és el cas de l'aprovada a la Cort de Montsó per Alfons II el Franc, l'any 1289: «Ordenam, e statuim, que si algun pagès, o Border, o Jove Hom lexara son Mas, o sa Borda, o se exira de la Senyoria d'aquell qui sera, que perda los seents que haura, qui pertangan al Mas, o a la Borda: e que haja a reembre la persona sua, del Senyor de qui sera, en aquellas empero Terras, en que es acostumat de reembre»²¹.

Semblantment, a les Corts de Barcelona de 1291, es prohibia als pagesos tinents i habitants d'un mas o d'una borda que es fessin persones pròpies d'un altre senyor sense l'autorització del primer²². Durant el mateix regnat de Jaume el Just, es va seguir legislant sobre la impossibilitat de les ciutats o viles de defensar als seus habitants no lliures, de tal manera que es limitava la capacitat de moviment dels remences i, en això, se'ls distingia de la resta dels habitants de Catalunya. Jaume II, a la Cort de Girona de l'any 1321, estatueix i ordena que, si aquells que provenen de llocs on s'han de redimir, van a poblar: «Ciutats, Vilas, o Locs nostres, o de Prelats [...] puxan esser deffesos en aquell cas per nos, o per los altres damunt dits: saul empero, que si aquells Homens eren de Locs, en los quals los Homens han acostumat de reembre, que no sien deffesos en aquell cas per nos, o per los altres demunt dits, entro que reemuts se sien de lurs senyors»²³.

²⁰ *Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del capitol de Cort LXXXII. De las Corts per la S.C. Y R. Majestat del rey Don Philip IV Nostre Senyor celebradas en la ciutat de Barcelona, Any MDCCII*, Barcelona 1995, p. 347.

²¹ *Constitutions y altres drets de Cathalunya* cit., p. 347.

²² «Item quod aliquis homo, qui teneat mansum vel pernadam vel bordam in dominio alicuius et faciat focum ibi, non possit se facere hominem alterius sine licencia domini sui», *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña*, Madrid 1896, vol. I, 1ª parte, p. 160; «Null Hom qui tenga Mas, o Pernada, o Borda en Senyoria de algu, e faça foc aquí, que nos puxa fer Hom daltre, sens licentia de son Senyor», *Constitutions y altres drets de Cathalunya* cit., p. 347.

²³ *Constitutions y altres drets de Cathalunya* cit.

Aquesta tònica va seguir vigent des de llavors. Els monarques posteriors van continuar dictaminant en aquesta línia i així consta que, l'any 1339, Pere el Cerimoniós «va advertir als senyors eclesiàstics que no podien admetre a les seves jurisdiccions els qui s'escapaven de la senyoria directa»²⁴.

Ara bé, els recordatoris continuats de la prohibició d'acceptar persones que provenen de «llocs on és acostumat redimir-se», només pot indicar la seva poca efectivitat pràctica. Tot i la claredat de les lleis, les senyories no devien aconseguir el seu respecte i compliment i la monarquia devia jugar a l'ambigüitat de donar suport als senyors i als remences, al mateix temps o de manera oscil·lant.

El capítol de greuges «dels Richs homes et dels Cavallers» de les Corts de Perpinyà de 1350-1351 mostren obertament la preocupació i perjudici dels senyors per la marxa del seus pagesos i, sobretot, com aquests abandonaments perjudicaven els seus interessos. Aquestes Corts es van reunir en un context molt determinat: la revolta de Sardenya i l'esclat de la guerra contra Gènova, el text assenyala que es celebra «pro ordinis guerrarum negociis et periculis». En el capítol CIIII dels greuges, els senyors afirmen que hi havia persones no sotmeses a la remença, tot i que habitants de senyories laiques o eclesiàstiques, que “per frau” llogaven una casa a les ciutats, on vivien pocs dies l'any i, per això, «dien esser ciutadans, e alegren se dels privilegis de les Ciutats», amb la qual cosa es lesionaven els beneficis de llurs senyories d'origen. En el capítol CV, els senyors suplicaven al rei que impedís aquesta eventualitat, és a dir, que ningú no es pogués beneficiar dels privilegis urbans si no vivia la major part de l'any a la ciutat.

D'altres capítols dels greuges de l'estament senyorial de les mateixes Corts de Perpinyà del 1350 es refereixen concretament a les persones de condició servil. Aquest és el cas del capítol CVI que tractava dels remences que intentaven fer el mateix i aconseguir, així, la ciutadania: «Item se husa quels homens e fembres, qui son sotmeses a reemço, sen entren en les Ciutats e en special a Barchalona a estar ab Senyors e con han estat I any e I dia ab senyor dins la Ciutat, los Conseylers deffenen aquestes aytals per ciutadans».

Els senyors afirmen que «ayço sia cosa estranya e molt dampnosa» i, per això, demanen al rei que no poguessin esdevenir ciutadans, excepte els que «si donchs no està per si en lex dins la Ciutat».

²⁴ J. M. PONS GURI, *Senyors i pagesos*, in *Història de Catalunya*, vol. 3, Barcelona 1978, p. 131.

Les peticions dels senyors no es quedaven aquí, també demanaven que aquells remences que, abans de la seva instal·lació, haguessin renunciat als privilegis i franqueses de les ciutats, no se'n poguessin beneficiar: «e que en aço no sien enteses aquell o aquells que hauran renunciat per convinensa als dits privilegis».

Aquest aspecte també apareix al capítol CIX: «Item se usa quels homens e fembres que hauran feta regonexensa a lurs Senyors, e de certa sciencia e per convinensa hauran renunciat a privilegis de Ciutats, Viles, ho locs reyls, e no contrestant la dita renunciació entrar sen han en les dites Ciutats, Viles ho lochs».

Tot i que, a parer del senyors i per agreujar el problema, «Les Ciutats e lochs deffenen aytals que nols volen liurar a lurs Senyors». Encara més, «ne aquells forçar de pagar dret de intestias e exorquies, que aquells Senyors hi han». Per això, els senyors demanen, al capítol CX, que els oficials de les viles els fessin arribar els pagaments d'intèstia i d'eixòrquia, quan així fossin requerits, sense importar quant temps feia que vivien a la ciutat. Només demanen cobrar la intèstia i l'eixòrquia, no diuen res de les altres exigències derivades de la servitud, en aquest sentit no podem obviar la importància del cobrament d'aquests dos mals usos per tenir controlats els drets de propietat: «que dret dentestia [e dexorquia] haien lurs Senyors entegrament segons que haurien si morien fora les dites Ciutats, Viles, ho lochs».

A aquestes peticions de l'estament senyorial, s'hi van oposar, per una banda, el braç eclesiàstic, perquè anava contra la pau i treva, les Constitucions, privilegis i costums generals del país. I per l'altra, s'hi va oposar el braç ciutadà, perquè anava contra les Constitucions i els privilegis, i contra els usos i costums de les viles i ciutats de Catalunya²⁵. Així doncs, si més no, el 1350 la percepció del problema no era la mateixa en funció dels interessos de cada estament. En qualsevol cas, el que no podien acceptar els senyors és que les ciutats defensessin com a ciutadans els remences que havien marxat sense permís i sense haver renunciat als seus béns immobles.

Al segle XV, Alfons el Magnànim, a la Cort de Barcelona de 1432, dictà la Constitució *Commemorants* en la qual es fa referència explícita a la constitució *En les terras o lochs*. De nou, i entre d'altres qüestions, es declarava que, en cas que un remença hagués abandonat el domini al qual estava ads-

²⁵ *Cortes de los antiguos reinos cit.*, vol. I, 2ª parte, pp. 445-447; M. GOLOBARDES, *Els remences dins el quadre de la pagesia catalana fins el segle XV*, Peralada 1973, vol. I, pp. 179-180.

crit sense llicència del seu senyor, aquest el pogués requerir durant un any i un dia, davant «lo Oficial del loc hont sera trobat», «o a requesta del Senyor sera citat, o request ab veu de crida». I, encara més, si en el termini d'un any, «no sera tornat lo dit Hom de remença, puga lo dit senyor donar contra ell clam de Pau, e de Treva» i perseguir-lo «com a malfactor»²⁶. Segons J. Fernández Trabal i A. Riera, quan l'any 1437, la senyora de Ventalló va ordenar fer una crida pública a un dels seus remences de Sant Pere Pescador que havia fugit amb la seva família i que havia estat vist a Olesa de Montserrat, ho va fer «per tenor de lla constitució novament feta en la cort de Barchinona». A parer seu, «la nova constitució [de 1432] refermava l'eficàcia de les reclamacions judicials contra els pagesos emigrants»²⁷. Tanmateix, cal assenyalar que, en aquesta constitució queda clar que un dels principals problemes és que els remences que marxaven ho feien sense renunciar als drets que tenien sobre els seus béns i, sens dubte, això lesionava encara més el funcionament i els interessos de llurs senyories.

En conclusió, els beneficis i les promeses de llibertat oferts pels privilegis o immunitats que tenien algunes – o moltes – ciutats o viles catalanes quedaven clarament limitats per algunes de les constitucions aprovades per diversos monarques catalans²⁸. Durant el primer any i dia de la seva vida a la ciutat, els remences no redimits podien ser reclamats pel seu senyor a tornar al domini i, si això succeïa, no podien ser defensats com a ciutadans pels seus representants. A partir de l'any i dos dies, en teoria, ja podien ser defensats. Si bé, repeteixo, la continuada reiteració de la prohibició només pot indicar que no era respectada per la monarquia ni tampoc per les ciutats i, potser tampoc, per altres senyories territorials.

3. *Els homenatges servils*

Un cop vist allò que la normativa preveia, analitzem les obligacions reconegudes pels mateixos remences en els homenatges servils, a través dels

²⁶ *Constitutions y altres drets de Catalunya* cit., p. 348-349.

²⁷ B. GARÍ, *El señorío de Ventalló. Historia de las familias Requesens, Caramany y Perramón que lo poseyeron*, Ventalló 1989, p. 77, i P. GÍFRE I RIBAS, S. SOLER I SIMON, *Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Segles XIII-XX*, La Bisbal d'Empordà 1996, p. 95; J. FERNÁNDEZ TRABAL, A. RIERA I MELIS, *La crisi econòmica i social al camp*, in E. GIRALT (dir.), J. M. SALRACH, (coord.), *Història Agrària dels Països Catalans. Edat Mitjana*, Barcelona 2004, p. 159.

²⁸ En paraules d'Hinojosa, «El derecho del señor a reivindicar al payés que abandonaba el predio era de tal índole, que hasta las Constituciones de paz y tregua lo reconocían y sancionaban», DE HINOJOSA, *El régimen señorial* cit., p. 216.

quals s'entrava o es confirmava la pertinença a la servitud i què els exigien les senyories a les quals estaven adscrits²⁹.

Al segle XIV – anys després de la constitució de 1283, la primera que posa traves a la mobilitat dels homes no lliures – i a la gran majoria d'aquests homenatges, el prestador renuncia específicament a la possibilitat de marxar del mas i/o d'anar a viure i instal·lar-se a cap vila, ni a cap castell, ni a cap altre lloc privilegiat. És a dir, renuncia explícitament a beneficiar-se de les exempcions que podien oferir les ciutats, castells i altres llocs privilegiats: «et non intrabo, causa habitandi, castrum, villam vel civitatem vel alium locum clausum sive privilegiatum».

Realment, no sembla gens casual que, segons P. H. Freedman, als primers reconeixements de domini del segle XIII de la diòcesi de Vic, «no tots els tinents renunciessin explícitament als drets de refugi» de les viles i ciutats catalanes, cosa que sí feien al segle XIV³⁰. Semblantment succeïa a les baronies de Pinós i Mataplana, on, si bé aquestes renúncies comencen a aparèixer a la segona meitat del segle XIII, esdevenen pràcticament majoritàries després de la Pesta Negra³¹. És a dir, abans de 1283 no sempre ho feien i després gairebé sempre ho fan. Probablement abans, aquesta eventualitat es produïa poc sovint i d'aquí la llei i d'aquí el canvi en els homenatges: tant les lleis com els homenatges eren exigits pels senyors. Com diu P. Benito, «per a lluitar contra una legislació tan desfavorable als seus interessos, els senyors van fer introduir les clàusules de renúncia als privilegis de les viles d'acollida en els reconeixements de servitud dels seus homes»³².

Si el pagès marxava després d'haver prestat homenatge, el senyor tenia tot el dret a requerir-lo i fer-lo tornar al mas, perquè el pagès havia renunciat explícitament a beneficiar-se de les exempcions urbanes³³, tot i que als homenatges no es deia res del límit temporal del seu compromís.

²⁹ Vegeu el capítol *Els homenatges i reconeixements de domini*, R. LLUCH BRAMON, *Els remences. La senyoria de l'Almoïna de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005.

³⁰ P. H. FREEDMAN, *El procés de servitud a la Catalunya medieval: dades de fonts eclesiàstiques, in Assaig d'història de la pagesia catalana (segles XI-XV)*, Barcelona 1988, p. 47.

³¹ «Vers la segona meitat del segle XIII, he començat a trobar en els nous establiments de masos la consignació de que el pagès es comprometia, sota jurament, a no traslladar-se a cap lloc [privilegiat]»: J. SERRA VILARÓ, *Baronies de Pinós i Mataplana. Investigació als seus arxius*, Barcelona 1947, vol. II, p. 340.

³² P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona 2003, p. 474.

³³ «Sobretot perquè el pagès que havia fet homenatge no podia gaudir de la prescripció de l'any i el dia en cas d'haver-se refugiat en població o castell privilegiats»: J. M. PONS GURI, *Entre l'emfiteusi i el feudalisme (Els reculls de dret gironins)*, in J. PORTELLA (ed.), *La formació i expansió del feudalisme català*, Girona 1985-1986, p. 415 i nota 26.

Hi ha un altre detall d'aquests homenatges servils que crec que cal ressaltar. Quan un remença reconeixia que ho era, assenyalava que ho era amb tots els seus descendents: «cum omni prole ex me nata et nascitura», «cum omni prole a me procreata et procreanda», «cum omnia prole mea tam nata quam nascitura». En algunes poques ocasions, exceptuava algun dels seus fills ja nascuts. Això implica que els fills, nascuts o no, passaven a ser propis de la mateixa senyoria que els pares, ho sabessin o no i ho reconeguessin o no. Aquest detall és important perquè el fet de no haver reconegut mai públicament la condició de persona adscrita o de remença, de cap manera significava que no se'n fos o que no es fos considerat i tractat així per la senyoria.

Per altra banda, i en uns quants homenatges – sempre una minoria –, el reconeixedor es compromet a pagar, «pro recognitionem domini», un cens anual a la senyoria. En aquest sentit, no deixa de ser simptomàtic que la majoria de les persones que ho fan així reconeixen viure fora de la senyoria que els exigia el seu asserviment i solen aclarir, per si hi hagués dubtes, la localitat on estaven instal·lats. De manera que la possibilitat que alguns homes propis solius i afocats no visquessin al domini que els requeria la servitud, era prou habitual com per haver generat una casuística pròpia i un pagament característic com a recordatori i reconeixement anual.

4. Remences a ciutat

Al llarg de la baixa edat mitjana i arreu de Catalunya, es documenten casos de remences que viuen, han anat a viure o van a viure a diferents viles i ciutats. Molts d'aquests remences ho fan de manera permanent, és a dir, hi acaben tenint casa, família, ofici, així com, allò que era tan important per a les pròpies ciutats, acaben tenint la capacitat de pagar impostos i contribuir econòmicament, i d'altres maneres, a les necessitats de la ciutat. Sens dubte, doncs, hi havia remences a les viles i ciutats catalanes als segles XIII, XIV i XV. Ara bé, pel que sembla, la majoria queden en una mena d'espai de ningú, són a la ciutat, però no són ciutadans i, per tant, no gaudeixen dels mateixos drets que alguns dels seus veïns; són remences i depenen d'una senyoria, però no hi viuen i, cal pensar que, cada vegada, hi devien tenir menys vincles.

Malgrat el contingut de privilegis, costums i lleis, viure en una ciutat tampoc volia dir, com veurem, obtenir immediatament la llibertat, encara que, amb els textos a la mà, semblés així. Del que sí podem estar segurs és que els aires de la ciutat no feien lliures als remences o, com a mínim, no sempre. Per això, localitzem homes i dones propis que no s'han alliberat, tot i fer temps que viuen fora la senyoria d'origen. Probablement, un cop

instal·lats, actuaven com la resta de veïns, molts dels quals també devien ser d'origen servil o també eren forasters. Lògicament, no tenien perquè fer pública la seva condició jurídica. De fet, com és ben sabut, els remences no sempre feien constar la seva no llibertat personal en la documentació que generaven, de manera que, a la ciutat, seguien fent com fins llavors.

Generalment tenim notícia d'aquests remences urbans en dues situacions diferents: en primer lloc, quan prenen la iniciativa i demanen ser ciutadans. En segon lloc, quan tenen una actitud passiva, en podríem dir, quan són requerits pels seus senyors perquè reconeixin que són serfs, retornin al mas, etc., és a dir, es comportin com les persones adscrites que són. Per tant, són dues ocasions en les quals la no dependència d'un senyor i la possessió de la llibertat és fonamental. Fora d'aquestes circumstàncies, els remences devien fer la seva vida al marge de tot plegat i vivien com els altres habitants de la ciutat durant anys i panys.

4.1. Remences que volen ser ciutadans

Els remences que volien esdevenir ciutadans s'enfrontaven a una de les grans exclusions de les ciutats medievals: «la llibertat era un aspecte fonamental a l'hora de ser reconegut com a ciutadà» en el cas de Barcelona i tantes altres ciutats europees. Com diu Carolina Obradors, «no hi havia lloc pels serfs ni pels esclaus a l'interior de la comunitat ciutadana». Aquesta autora també afirma que «l'adquisició de la ciutadania va esdevenir per a molts serfs una estratègia per tal d'obtenir el reconeixement legal de la seva recent obtinguda llibertat»³⁴. Tot i que és molt probable que l'ordre fos exactament l'invers, volien obtenir la ciutadania com a estratègia per a obtenir la llibertat.

Fixem-nos en el cas de la ciutat de Barcelona. Quan qualsevol dels seus habitants volia esdevenir ciutadà amb ple dret, havia de demanar i pagar la carta de ciutadania, instituïda a la ciutat des d'abans del 1300. No era un procés fàcil ni senzill ni tampoc devia ser barat. Els consellers barcelonins, abans d'atorgar el permís de ciutadania a qui el demanava, interrogaven a veïns, a professionals relacionats amb l'habitant o al rector de la parròquia. En moltes d'aquestes respostes, queda clar que el que volia esdevenir ciutadà ja complia amb les obligacions de la resta de barcelonins, és a dir,

³⁴ C. OBRADORS, *From Citizenship to Citizenry. Towards a Cultural Approach to the Figure of the Citizen in 15th Century Barcelona*, «Zeitenblicke. Current Historiographical Research at the European University Institute», 12 (2013), Nr. 1, pp. 5-6.

«compra blat municipal quan l'autoritat el fa repartir casa per casa, participa en l'obra de les muralles i assisteix als oficis religiosos de la seva paròquia els dies festius, o està casat amb una barcelonina». Això implicava, a més, poder demostrar un domicili continuat a Barcelona almenys durant un any i un dia, comprat o de lloguer, fins tal punt que, a parer de T. Vinyoles, «tenir domicili propi era gairebé sinònim de ciutadania»³⁵. En funció de l'interrogatori, els regidors decidien atorgar el dret de ciutadania a un habitant. Si es concedia, el nou ciutadà havia de presentar un avalador i prometre, sota pena d'una multa de 100 lliures, restituir la 'carta de ciutadanatge' en cas d'abandonar la ciutat³⁶. Els consellers barcelonins s'havien d'informar de la vida, del comportament i condicions del sol·licitant, de la seva idoneïtat i, això incloïa lògicament, la seva condició jurídica.

No cal dir que una de les proves més clares que a Barcelona podia haver-hi i hi havia persones jurídicament no lliures és que una de les preguntes que es feien per tal d'aconseguir la carta de ciutadania era sobre la pertinença a la servitud. Així com si, en cas de ser remença, s'havia estat mai requerit per la senyoria d'origen. El Consell de la ciutat interrogava a aquell que volia ser ciutadà i també a veïns, coneguts i amics sobre diverses qüestions, com ara si l'aspirant tenia domicili³⁷ o si tenia feina, per assegurar-se que reunia les condicions necessàries per obtenir la ciutadania. Per tot plegat, s'entén que es trigués un temps a demanar-la, abans calia haver creat una bona xarxa de relacions i de suports. En una ocasió, per exemple, el testimoni Francesc Ferran, assegura que Joan Saitó, que demanava la ciutadania, si bé ha «estat home de remença, es va poder redimir legalment» i feia temps que era bon amic seu³⁸. Mentre que, en un altre cas, els testimonis eviten dir si Pere Feliu, que vivia a Barcelona feia gairebé dos anys, havia estat mai reclamat pel seu senyor³⁹.

³⁵ C. BATLLE I T. VINYOLES, *Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques*, Barcelona 2002, p. 9 i 113.

³⁶ BATLLE, BUSQUETA, *Distribució social* cit., p. 93.

³⁷ L'any 1385, el rei Pere el Cerimoniós va ordenar que es restringís la ciutadania barcelonina a aquells que tinguessin un domicili fix a la ciutat, probablement a instància dels consellers de Barcelona. Carme Batlle atribueix aquesta limitació als problemes provocats per l'assimilació de forasters i estrangers durant el segle XIV (C. BATLLE, *La crisis social y econòmica de Barcelona a mediados del siglo XV*, vol. I, Barcelona 1973, p. 82), provocada especialment, per «l'atracció de la capital sobre els pagesos, amb l'oferta de llibertat i treball feta per la ciutat en ple desenvolupament»: BATLLE, BUSQUETA, *Distribució social* cit., p. 104.

³⁸ C. OBRADORS, *La integració de forasters a Barcelona: una aproximació a través dels informes de ciutadania, 1380-1420*, in *XI Congrés d'Història de Barcelona – La ciutat en xarxa Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona*, Barcelona 2009, p. 9.

³⁹ OBRADORS, *From Citizenship to Citizenry* cit., p. 6.

Aquest i altres exemples, mostren com la pertinença a la servitud dels veïns o amics, podia ser una dada ben coneguda. A més, tot i que de manera indirecta, podríem pensar que als habitants de la Barcelona baixmedieval no els preocupava gaire saber si els seus veïns eren lliures o remences. Així es percep també en el cas de Gabriel Covaner, que havia estat home propi de la pabordia de Lloret. Quan l'any 1414 va demanar la ciutadania, el Consell de la ciutat va interrogar a diverses persones sobre la seva idoneïtat. En ser interrogada sobre si era home de remença, una dels testimonis respon que no ho sap, però afegeix que creu que devia estar redimit perquè, si no fos així, el paborde de Lloret l'hauria reclamat. D'altres testimonis es limiten a dir que no ho saben. El testimoni de la darrera interrogada és més explícit: afirma que Gabriel Covaner s'havia redimit i que li havia sentit diverses vegades que era lliure i «que no ha senyor del món, sinó Déu e lo senyor rey». Finalment, i per si encara quedaven dubtes, en el document que recull la informació, es consigna que el paborde del castell de Lloret l'havia redimit a canvi de 44 sous⁴⁰.

En d'altres ocasions queda clar que es tracta d'un remença no redimit abans de la seva instal·lació a Barcelona. L'any 1409, Salvador Ros, un mestre de cases originari de Pineda, va demanar per ser ciutadà de Barcelona. Sens dubte, havia teixit una bona xarxa de relacions i estava ben instal·lat i tenia una feina, a més d'estar promès amb la filla del mestre d'obres que li havia ensenyat l'ofici. Tots els informants que responen les preguntes dels Consellers en parlen positivament. Alguns testimonis responen a la pregunta «si sap o ha hoyt dir que sia lo dit Salvador hom de remença», que han sentit dir que ho «era d'en Vilanova, senyor de la casa de Pineda», però, com diu Teresa Vinyoles, aquest detall «sembla no importar massa (...) als veïns». Fins i tot, un dels testimonis va més enllà i explica que ha sentit dir que Salvador Ros havia anat a Pineda a un casament i que quan el seu senyor, en saber que era allà, el va voler arrestar, ell va fugir. Tant aquest com d'altres testimonis aclareixen que no saben si el seu senyor mai l'havia requerit abans⁴¹.

No sabem com es va resoldre aquesta demanda, tot i que es fa difícil creure que els consellers, sabent com sabien que l'aspirant a ciutadà era remença i sabent fins i tot a quina senyoria pertanyia, l'hi donessin sense

⁴⁰ T. VINYOLES, *La vita quotidiana della gente di mare (esempi barcellonesi dei secoli XIV e XV)*, «Medioevo Saggi e Rassegne», núm. 21 (1996), pp. 32-35, LLUCH BRAMON, *Les viles medievals* cit.; OBRADORS, *La integració de forasters* cit., p. 10.

⁴¹ T. VINYOLES, *La vida quotidiana a Barcelona vers 1400*, Barcelona 1983, p. 106, LLUCH BRAMON, *Les viles medievals* cit.; OBRADORS, *La integració de forasters* cit., p. 11.

més, encara que només fos per evitar tenir problemes amb la senyoria d'origen. Però, per què no s'havia redimit abans? Per què s'arrisca a tornar-hi a un casament? De veritat es creia que, com que feia més d'un any i un dia que vivia a Barcelona, ja era lliure?

Malgrat portar residint a Barcelona més d'un any i un dia, no n'hi havia prou perquè aquests antics remences obtinguessin la llibertat. I això que tant C. Obradors com E. Duran donen per fet que el límit temporal de l'any i el dia abans d'esdevenir lliures es complia: «el pas cap a la identitat ciutadana, l'única que els podia assegurar la llibertat, era llarg i pesat, d'un any i un dia sense requisicions com a mínim. Només aleshores esdevenien lliures i podien optar a ser ciutadans, ja que la llibertat era un requisit indispensable del ciutadà»⁴².

4.2. *Requeriments de remences*

Una altra pregunta dels interrogatoris sobre els que volien ser ciutadans era si mai havien estat requerits pels seus senyors. Aquesta és l'altra gran via per la qual localitzem remences a viles i ciutats. Arreu de Catalunya trobem exemples de persones, teòricament ben domiciliades a viles i ciutats que, de cop, són requerides per la seva senyoria d'origen, bé perquè només reconeguin la seva pertinença a la servitud, bé perquè abandonin el lloc on viuen i tornin a poblar i treballar el mas que els havia requerit l'adscripció. En moltes ocasions, els remences responen que eren lliures i que no havien de reconèixer el contrari. Sovint aquests requeriments acabaven en judicis que solien perdre els reclamats, també en aquells casos en els quals els pares o, fins i tot, els avis eren els que havien marxat i s'havien instal·lat en una vila o ciutat. Per cert, en totes aquestes ocasions i malgrat el temps passat, els senyors no semblen tenir gaires dificultats per localitzar els seus homes i dones propis. Si bé cal tenir present que és impossible saber a quants, tot i voler-los reclamar, no els van trobar i no ho van poder fer..

Fixem-nos de nou en la ciutat de Barcelona: l'any 1335 va morir un home originari del terme de Lluçà (al Lluçanès) que feia deu anys que havia abandonat i tenia desafocat el seu mas d'origen. Precisament llavors, el seu fill, que feia temps estava fent d'aprenent de sastre a Barcelona, va rebre la visita del procurador de la Pabordia de Santa Maria de Lillet amb un notari i uns testimonis per a exigir-li que tornés a habitar el mas d'origen,

⁴² OBRADORS, *La integració de forasters* cit., p. 8 i E. DURAN, *Apuntes para un estudio sobre la obtención de la ciudadanía en Barcelona a fines de la Edad Media 1375-1457*, Barcelona 1957, pp. 46-47.

aquell que el seu pare havia deixat deu anys abans. No sembla que durant aquells deu anys la senyoria hagués requerit ni al pare ni al fill que tornessin al mas ni tampoc que, tot i el temps transcorregut, fos difícil localitzar el fill. De fet, el document especifica, amb molta precisió, que el fill era «in vico d'en Durfort iuxta Farneriam»⁴³.

D'altres casos són molts similars, les senyories reclamen l'afocament dels masos o tan sols un homenatge a alguns dels seus adscrits que fa temps que no viuen al domini i, a vegades, fins i tot els reclamats són defensats pels jurats de la ciutat. Per exemple, el mes de juny de 1406, el paborde de l'Almoina de Girona va redimir un dels seus remences, en Narcís Sala, «tixidor, stant en Barchinona», fill d'un traginer de Cassà de la Selva. En l'assentament que consigna la llibertat, el paborde explica que abans li havia requerit l'homenatge «ab carta devant lo vaguer de Barchinona». A aquesta exigència «se oposave lo sindich de la ciutat de Barchinona per nom de la dita ciutat e lo defenien axi com si fos ciutedan que no faes lo dit homanatge». Segons el mateix paborde, i per «esquivar plet e despeses», van acordar que es redimís⁴⁴.

En alguns casos, com acabem de veure, els remences, fins i tot, són defensats com a ciutadans, especialment quan es vol evitar l'homenatge servil o quan s'arriba a judici per demostrar la condició jurídica de l'afectat. Així succeeix en el següent cas, algunes de les afirmacions del qual recorden molt a les d'un judici contra els propietaris d'un mas de Brunyola⁴⁵. L'any 1315, els consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona van escriure una carta al senyor del castell de Mataró per fer-li saber que Guillem Pasqual, «qui solia estar al mercat de Mataró», ara és ciutadà de Barcelona. I això perquè el senyor li demanava que «faes carta de regonexença com era hom» seu «e que.s fees cens per la regonexença». Els consellers afegeixen que en Guillem Pasqual «ha estat en Barchinona ab sa muler bé ha III anys he més, e no haia estat demanat per vós ne per altre». Fins i tot més, afir-

⁴³ SERRA VILARÓ, *Baronies de Pinós i Mataplana* cit., p. 61.

⁴⁴ Arxiu Històric de Girona, Hospici, núm. 45 (1406-1407), fol. LIII v. Al seu torn, l'any 1418, el veguer de Barcelona fa un requeriment a una filla del mas Batlle d'Argentona perquè «era anada de Argentona y de sa jurisdicció». Anys més tard, el 1480, una altra filla d'aquest mas també és requerida pel procurador del senyor Miquel des Bosc davant del veguer de Barcelona: la Francoia, filla dels propietaris del mas Batlle, homes propis, solius, afocats i remences, havia fugit a la predita ciutat (B. OLIVA, *Vilassar, universitat i carrer de Barcelona (1419 - 1553)*, «Ipsa Arca. Vilassar de Dalt», núm. 4 (2000), pp. 24-38 i E. SUBIÑÀ, *Argentona al segle XV. Terra de remences*, Argentona 2011, p. 32). Més exemples de remences fugitius a SERRA VILARÓ, *Baronies de Pinós i Mataplana* cit., vol. II, pp. 336-338.

⁴⁵ LLUCH BRAMON, *Els remences*, cit.

men que «sia custuma escrita de Barchinona que tothom qui haia estat en Barchinona I any e per I dia que es fet de Barchinona, e que no pot ésser demanat per lo senyor en senyoria del qual sia estat nat»⁴⁶. Els consellers tenen molt clar, doncs, que la residència a la ciutat alliberava de la servitud, especialment quan mai no s'ha requerit un homenatge o un reconeixement.

El que no sabem i és difícil que ho puguem saber amb absoluta seguretat és per què les senyories, en un moment donat, opten per reclamar els seus homes propis. Cal pensar que el mas pel qual ho eren havia quedat deshabitat i volien aconseguir que seguís essent treballat i pagant el que havia de pagar. Si més no, així es desprèn dels dos exemples, del segle XIV, ressenyats per Eva Serra: en ambdós casos els senyors respectius requerien a llurs pagesos que tornessin a habitar i a treballar llurs masos. S'advertia a un d'ells que, si no ho feia, el seu mas s'establiria a un altre pagès i, en l'altre cas, el senyor afegia, en el requeriment, «que el conreu del mas li era indispensable per cobrar els drets que hi posseïa»⁴⁷.

5. *Per concloure*

Les ciutats medievals catalanes eren illes de llibertat? Sí, però per als seus ciutadans. Oferien llibertats a la resta? Sí, però amb certes condicions i limitacions, especialment en funció de la conjuntura, de les relacions entre senyors i ciutats, senyors i reis, senyors i serfs. Un homenatge servil impedia abandonar la senyoria d'origen? No, no sempre a la pràctica. Un homenatge servil impedia beneficiar-se de les llibertats urbanes? Això sembla, com a mínim en molts casos. Es podia viure durant anys i més d'una generació en una vila o ciutat sense ser lliure? Sí, però sense ser ciutadà. La servitud impedia la mobilitat dels pagesos? No, però hi posava pegues importants.

Definitivament i sobre aquesta qüestió, no podem oblidar la tradicional conflictiva relació entre els monarques catalans i la noblesa que posseïa un bon nombre de senyories feudals arreu de la Catalunya Vella. Bona part de les lleis i constitucions dictades pels reis, bona part dels privilegis reials a viles i ciutats anaven encaminats a garantir la seva independència i, encara més, la supremacia del rei per sobre la resta de senyories tant laiques com

⁴⁶ C. CUADRADA, *Barcelona (ss. XIV-XV): migracions, demografia i economia*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó*, vol. I, Barcelona 2003, p. 327 i nota 30.

⁴⁷ E. SERRA, *Pagesos i Senyors a la Catalunya del segle XVII. Baronia de Sentmenat 1590-1729*, Barcelona 1988, p. 28.

eclesiàstiques. Tanmateix, amb aquestes disposicions que garantien la llibertat de moviment dels remences i que podien estimular la seva instal·lació a viles i ciutats privilegiades, la monarquia lesionava directament els interessos senyoriais i els perjudicava econòmicament i no econòmicament. Per això i ambdues parts, intenten ampliar la seva autoritat, la seva influència i els seus beneficis a costa de la llibertat dels serfs. I ambdós arriben fins allà on troben el límit dels altres. Així doncs, i una vegada més, els remences i la seva llibertat personal no deixen de ser un factor més en l'habitual enfrontament entre la monarquia i l'estament senyorial. Un indubtable exemple del que estic dient és el que succeeix a la ciutat de Figueres.

En el mateix sentit hem d'interpretar les actuacions dels jurats, veguers, consellers o representants de les ciutats catalanes, especialment els de Barcelona. En molts dels casos documentats en els quals els senyors requereixen als seus remences l'homenatge o que tornin a habitar el seu mas, els representants de la ciutat els defensen com a ciutadans, afirmen que són ciutadans, atès que tenen domicili i ofici a la ciutat. Sens dubte i una vegada més, els interessos de les ciutats per tenir més habitants suposava una col·lisió directa amb els interessos dels propietaris de remences.

Sobre la llibertat i la possibilitat d'abandonar el domini d'origen i establir-se en qualsevol altre lloc i obtenir la llibertat sense comprar la remença, tot renunciant als drets de propietat, hem de tenir presents dues premisses. Per una banda, una cosa és el que diuen els reis i una altra el que diuen els senyors territorials, o com interpreten les normatives uns i altres. I, per l'altra, una cosa és el que diuen les ciutats i una altra el que diuen els senyors, o com interpreten les normatives uns i altres. En funció de quina documentació consultem, podem tenir visions totalment oposades.

Les senyories territorials propietàries de remences van estar més de dos-cents anys demanant (o exigint) garanties als monarques i els monarques els les concedien (més o menys voluntàriament). Tanmateix, aquestes peticions i concessions tan sovintejades només poden indicar la seva poca efectivitat. Al mateix temps, potser indiquen també que els senyors eren ben conscients de la seva continuada i creixent debilitat. Només podien evitar la marxa dels seus remences si aconseguien la col·laboració de la resta de senyors, dels reis i de les viles i ciutats, especialment d'aquells llocs que podien acollir i acceptaven com a membres de ple dret a remences fugitius. I això no solia passar, ni tan sols quan la única opció que quedava als propietaris de remences era reclamar-los judicialment l'homenatge i l'adscripció, fins i tot llavors, alguns consellers tractaven "com a ciutadans" aquells que no ho eren i els donaven suport contra els interessos de les senyories.

La llibertat i la capacitat de moviment dels remences no deixa de ser un motiu més en l'enfrontament entre el rei, les ciutats i els senyors i entre la divergència d'interessos entre el rei, les ciutats i els senyors. Als reis i a les ciutats, els afavoreix que tothom pugui anar a viure i instal·lar-se on vulgui, quan vulgui i com vulgui, però això perjudica molt seriosament els senyors i, per això, pretenen restringir la llibertat de moviment dels remences. Sens dubte, tantes peticions mostren clarament «la impotència senyorial per tal de poder retenir» els seus adscrits, en paraules de Garcia-Oliver⁴⁸ o, segons P. Benito, «la incapacitat dels senyors (...) d'impedir l'emigració dels pagesos a la ciutat i a les viles emergents, (...) impotents per a contenir l'hemorràgia humana dels seus dominis»⁴⁹. I no cal dir que, mentrestant, els remences també volien aconseguir la llibertat.

Per acabar, mirem endavant. El capítol VIII de la Sentència Arbitral de Guadalupe, que posava fi al conflicte remença, establia que els senyors podrien confiscar els masos que haguessin estat abandonats pels seus tinentes durant més de tres mesos. L'acceptació d'aquest capítol (i també la del VII) per part dels síndics remences, sense protestar, va estranyar fins i tot a Vicens Vives. Ara caldria comprovar quantes vegades es va anar recordant i exigint el seu compliment per part dels senyors o si aquesta vegada i definitivament, els senyors van aconseguir retenir els pagesos a la terra⁵⁰.

⁴⁸ F. GARCIA-OLIVER, *Estructura agrària i crisi rural: la Corona d'Aragó en el tombant de l'Edat Mitjana*, in E. SERRANO MARTÍN, E. SARASA SÁNCHEZ, *La Corona de Aragón y el Mediterráneo: siglos XV-XVI*, Zaragoza 1997, p. 58.

⁴⁹ BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra* cit., p. 471.

⁵⁰ J. VICENS VIVES, *El Gran Sindicato Remensa (1488-1508)*, Madrid 1954, p. 16 i LLUCH BRAMON, *Els remences*, cit.

**«Se redimere et collum excutere a iugo servitutis»
Retorica e terminologia della servitù e dei diritti servili
nella Catalogna dei secoli XII-XIII**

PERE BENITO I MONCLÚS*

In un articolo pubblicato nel 1986, Paul Freedman sosteneva che la ricezione del Diritto Romano, la legislazione e i lavori dei giuristi catalani del basso Medioevo avevano avuto un'influenza decisiva sulla definizione di una categoria socio-giuridica degradata di contadini non liberi ascritti alla terra¹; un'idea assolutamente innovativa e di rottura nel panorama della storiografia dell'epoca, che considerava la servitù rurale come una *sous-feodalité*, un sottoprodotto del feudalesimo instaurato in Catalogna nell'XI secolo². «Non è che – precisava l'autore – la legislazione romana, in sé stessa, abbia aiutato a imporre la servitù», tuttavia contribuì a ordinare la società per la sua propensione a dividere i contadini in liberi e non liberi e a stabilire rapporti tra gli obblighi delle tenute fondiarie e gli status personali. Nel XV secolo giuristi catalani come Jaume Callís, Tomàs Mieres, Jaume Marquilles o Joan de Socarrats, non esitarono ad assimilare i contadini *remences* agli *adscripticii* romani, differenziandoli nettamente dagli schiavi, per i quali riservarono la classica denominazione di *servi*³.

* Professore associato del Dipartimento di Storia, Facoltà di Lettere, Universitat de Lleida. ORCID ID: 0000-0002-4292-7512. Indirizzo e-mail per corrispondenza: pere.benito@historia.udl.cat.

¹ P.H. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom*, in «Medieval Studies», 48 (Toronto, 1986), pp. 288-314. Uso qui la traduzione catalana: *Assaig d'història de la pagesia catalana (segles XI-XV)*, Barcelona, Edicions 62, 1988, pp. 147-187.

² D'accordo con le tesi di P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle, croissance et mutations d'une société*, Toulouse, Publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1975-1976, 2 voll. (traduzione catalana: *Catalunya mil anys enrera*, 2 voll., Barcelona, Edicions 62, 1979-1981, II, pp. 263-267); ID., *Survie et extinction du régime esclavagiste dans l'Occident du Haut Moyen Âge (IV^e-IX^e s.)*, in «Cahiers de civilisation médiévale», 28 (1985), pp. 341-343; ID., *Le servage: une sous-féodalité? Le témoignage des documents catalans (fin XI^e-XII^e siècle)*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 112/2 (2000), pp. 643-661. Riguardo al dibattito sul cambiamento feudale e sul suo rapporto con le origini della servitù catalana, sono fondamentali gli articoli di: G. FELIU, *La pagesia catalana abans de la feudalització*, in «Anuario de Estudios Medievales», 26/1 (1996), pp. 19-41; ID., *Aspectes de la formació del feudalisme a Catalunya*, in «Recerques», 41 (2000), pp. 177-202; P.H. FREEDMAN, *La servidumbre catalana y el problema de la revolución feudal*, in «Hispania», LVI/2, 193 (1996), pp. 425-446. Per una sintesi di questo dibattito, si veda P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona, CSIC, 2003, pp. 96-114.

³ FREEDMAN, *Assaig d'història* cit., pp. 148, 165-166 e 179-184.

L'approssimazione giuridica di Freedman alle origini della servitù catalana non si limitava, tuttavia, alle fonti legali e ai testi dei giuristi, ma includeva anche i documenti d'archivio. Mirava infatti ad ampliare l'indagine a tutto il ventaglio di atti che regolavano la servitù, i diritti che confluirono nella servitù e le condizioni di possesso della terra (precarie, enfiteusi, atti di concessione, ricognizioni, omaggi, atti di affrancamento, carte di popolamento e di franchigia, vendite, ecc.) così come la documentazione processuale in cui si dirimono tali diritti; un lavoro ingente a cui avrebbe dedicato numerosi studi⁴ e al quale, in seguito, i medievisti catalani, vincendo le reticenze iniziali, hanno contribuito da diverse prospettive della storia sociale ed economica del mondo rurale⁵.

Tutte queste ricerche hanno dimostrato che la terminologia della servitù e dei diritti servili era alquanto precedente ai primi trattati di diritto consuetudinario catalano, le *Commemoracions* di Pere Albert, risalenti agli anni 1250-1270, e le *Consuetudines Cathalonie* di Bertran de Seva del 1300 circa, e alle prime costituzioni che definivano o regolavano la *remença* degli anni 1283, 1289, 1292 e 1299⁶. Come avevano già intuito Jaume Vicens Vives e Pierre Bonnassie, le codificazioni delle consuetudini e delle disposizioni normative erano di molto successive al momento in cui aveva avuto origine la servitù catalana⁷. Quest'ultima, inoltre, si era formata in un processo diacronico per la confluenza in alcune determinate categorie di contadini e di tenute di una lunga serie di diritti di natura diversa, alcuni dei quali, come la *remença*, comportavano limitazioni della libertà di movimento, mentre altri, come i *mals usos* (*intestia*, *exorquia*, *cugucia*, *arsia*) o lo *ius maletractandi*, per quanto ingiusti, odiosi e ignominiosi fossero considerati, non erano a priori sinonimo di servitù né di libertà, ma semplicemente diritti signorili associati all'esercizio della giurisdizione⁸.

⁴ P.H. FREEDMAN, *The origins of peasant servitude in medieval Catalonia*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991 (traduzione catalana: *Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval*, Vic, Eumo, 1993); ID., *Church, law and society in Catalonia 900-1500*, Ashgate, Aldershot, 1994 (Variorum Collected Studies Series, 440).

⁵ Per ragguagli storiografici recenti sulla servitù catalana, si veda l'articolo di L. TO FIGUERAS, *Els orígens de la remença des de Jaume Vicens Vives fins als nostres dies*, in «Plecs d'Història Local», 143 (nov. 2011), pp. 2-4.

⁶ *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña*, vol. I, Madrid, Real Academia de la Historia, 1896, pp. 147 e 160; *Constitutions y altres drets de Catalunya*, Barcelona, 1704, t. I, p. 347, tit. XXXII, cap. XXII.

⁷ J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas en el siglo XV*, Barcelona, CSIC, 1945, pp. 24-25; BONNASSIE, *Catalunya mil anys enrera* cit., II, p. 264.

⁸ FREEDMAN, *Els orígens de la servitud pagesa* cit., pp. 113-176.

Questo incontro dedicato alle forme di dipendenza libera e servile nel mondo rurale offre una nuova opportunità per tornare sulla questione delle novità della terminologia legale della servitù negli atti e nelle fonti processuali dei secoli XII e XIII in rapporto ai testi legali come via d'approssimazione alle origini della servitù. In questa revisione, mi concentrerò su tre questioni chiave: la comparsa di termini e concetti fondamentali della servitù catalana come la *remença*, l'obbligo di residenza nel manso e la dipendenza ligia e la loro relazione con la diffusione di determinati tipi di atti come la precaria; la diffusione dell'omaggio manuale come rituale di asservimento; e la presenza dell'idea di servitù come condizione degradata e opposta alla libertà dei contadini nelle fonti anteriori alla stessa codificazione della servitù alla fine del XIII secolo.

1. La remença come segno di servitù

Durante il regno di Alfonso il Casto (1162-1196) la questione della libertà dei contadini di cambiare giurisdizione fu costante motivo di conflitto tra i nobili e il re, presumibilmente per via dei problemi che doveva causare ai signori rurali l'emigrazione dei contadini verso le città reali e i borghi franchi. Una costituzione di questo monarca, pubblicata in occasione delle Corti Generali in cui venne trattata questa questione, cercò di mettere fine al problema tracciando per la prima volta una frontiera legale tra gli uomini liberi e i servi in rapporto alla mobilità e ai cambiamenti di giurisdizione signorile. Secondo questa costituzione, il cui contenuto ci è noto grazie a una causa del 1215, chiunque lasciasse un dominio per andarsene in un altro veniva liberato dall'antecedente patrocinio o giurisdizione; da questo principio generale era però esclusa una categoria di contadini, che il documento del 1215, prendendo a prestito la terminologia tipica del Diritto Romano, definiva *servi glebae* e *adscripticii coloni*⁹.

Gli atti del processo non precisano chi fossero i *servi glebae* o *adscripticii coloni*, ma consentono di leggerne il significato tra le righe. La costituzione di Alfonso II d'Aragona fu invocata a favore di Ramon Fabra, un

⁹ «Et hoc dico auctoritate principis edicti Iddefonsi, bone memorie condam defuncti, inter quem et magnates terre iam olim super huius modi obiecciones multa cotidie movebatur questio. Tandem, ex comuni consensu utrorumque virorum in curia generali, tale in quam protulit edictum dicens ut omnis ingenua persona ab alterius dominio erepta et in alieno redacta de illius patrocinio et iurisdictione deinceps fore proposuit. Unde illud deinceps non observatur nisi in ascripticiis colonis qui dicuntur servi glebe set in huius modi hominibus nequaquam» (Archivio della Corona di Aragona [=ACA], Ordini Monastici, Sant Llorenç del Munt, perg. 396).

L'interesse della causa del 1215 non si esaurisce qui. I procuratori dell'abate di Sant Llorenç allegarono, inoltre, che era consuetudine osservata da molto tempo che gli uomini di Matadepera e, in generale, gli abitanti dei domini del monastero *citra Lupricatum*, fossero servi¹⁰. Presentando la servitù come un'antica consuetudine che riguardava tutti gli uomini del monastero a est del Llobregat, i monaci formularono per la prima volta il contrasto tra i contadini della Catalogna Vecchia e quelli della Catalogna Nuova, contrasto descritto dal giurista Pere Albert nel capitolo 35 delle sue *Commemoracions*¹¹, un trattato che, secondo le ultime ricerche di Elisabet Ferran, fu redatto nella fase finale della vita del canonico barcellonese, tra il 1250 e il 1270¹².

Tra i tratti caratteristici delle consuetudini territoriali della Catalogna Vecchia – parte del vescovato di Barcellona situata a est del fiume Llobregat, gran parte del vescovato di Vic e vescovato di Girona –, Pere Albert indica la *remença*, il pagamento che il contadino doveva al signore per riscattarsi dalla sua dipendenza e trasferirsi in un'altra signoria, e la *ferma d'esponsalici*, la quantità che il signore esigeva per autorizzare il contadino a garantire con una parte o la totalità della sua tenuta il contratto di matrimonio¹³. Tuttavia, per riferirsi ai contadini soggetti a *remença*, Albert

¹⁰ «... et ex consuetudine diutissime habita in hominibus de Mata de Pera et in aliis hominibus tocuis sui honoris citra Lupricatum, repetente sibi firmamentum directi eo cum esset filius cuiusdam sui probi hominis de Mata de Pera et etiam solidus et proprius tenens et habens feudum ab eis» (ACA, Ordini Monastici, Sant Llorenç del Munt, perg. 396).

¹¹ P.H. FREEDMAN, *The Llobregat as a frontier in the thirteenth century*, in «Miscel·lània en homenatge al pare Agustí Altisent», Tarragona, Diputació de Tarragona, 1991, pp. 109-118; ID., *Assaig d'història* cit., pp. 134-135.

¹² E. FERRAN I PLANAS, *El jurista Pere Albert i les "Commemoracions"*, Barcelona, IEC, 2006, pp. 78-118.

¹³ «Si aut est rusticus, servatur diversimode in Cathalonia: quia in quadam parte Cathaloniae, que dicitur vicus (sic) Cathalonici, ut totus episcopatus Gerundensis, et fere media pars episcopatus Barcinonensis que est ultra Lupricati, versus orientem, et maior pars Vicensis episcopatus, homines solidi qui non sunt milites sunt sic astricti dominis suis, quod filii eorum sunt homines dominorum suorum, sic quod non possunt contrahere matrimonia, nec de mansis recedere. Quod si fecerint, oportet quod redimant se, et si contrahant matrimonia, domini ipsorum rusticorum habent quasi partem laudimii de sponsalio. In alia aut parte Cathaloniae, quae est ultra praedictum fluvium Lupricati versus partem occidentalem, quae semper consuevit appellari a tempore domini regis Berengarii, comites Barcinonae, citra, nova Cathalonia, nec filii militum nec filii rusticorum sunt homines ipsorum magnatum, quorum patres sunt homines: nisi, ut supradictum est, adita haereditate feudali. Immo possunt omnes solidi rustici recedere quandocumque voluerit, et eorum filii, dimissis haereditatibus ...»: J. DE SOCARRATS, *In tractatum Petri Alberti, canonici Barchinonensis, de consuetudinibus Cathaloniae inter dominos et vassallos*, Barcelona 1551, pp. 337-338. PERE ALBERT, «Commemoracions», a cura di J. ROVIRA I ERMENGOL, *Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert*, Barcelona, Barcino, 1933, p. 180.

non parlava mai di servi, ma appunto di “contadini” (*rustici*) e di «uomini ligi che non sono cavalieri» (*homines solidi qui non sunt milites*).

L’identificazione della *remença* con la servitù appare invece esplicita in un documento coevo alla causa di Sant Llorenç del Munt citata sopra. Una donazione fatta nel 1215 da Saurina de Palera all’infermeria del monastero di Sant Daniel di Girona del manso Figuera de Santa Maria de Palera, stabiliva che se il contadino del manso, Arnau de Figuera, *voluerit se redimere et collum excutere a iugo servitutis illius ecclesie* doveva pagare 5 soldi *pro redemptione et sit solutus cum omnibus rebus suis, et faciat dominum quem voluerit*¹⁴.

Il fatto che l’atto faccia riferimento al riscatto e al prezzo del riscatto del contadino che si vendeva con il manso è interessante, ma non sorprende. Le *redemptiones mansorum et hominum* sono già menzionate in un accordo del 1122 per la spartizione dei diritti sugli abitanti di Milany, nella regione del Ripollès, tra il visconte Udalard, che difendeva i diritti dei monasteri di Sant Joan de les Abadesses e di Santa Maria de la Grassa, e il castellano Ramon Ponç de Milany¹⁵, mentre una carta di franchigia concessa dal conte di Barcellona Ramon Berenguer IV agli abitanti della parrocchia di Sant Pere d’Osor nel 1144 fissava il prezzo della *remença* di ogni donna a 2 soldi¹⁶. I lavori di Lluís To e Paul Freedman mostrano che gli atti di riscatto proliferarono già nella diocesi di Girona dal 1160 e nella diocesi di Vic dal 1200¹⁷, prima di diffondersi nella contea di Barcellona dal secondo terzo del XIII secolo¹⁸.

¹⁴ Archivio di Sant Daniel de Girona, perg. 84; *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)*, a cura di J. M. MARQUÈS, Barcelona, Fundació Noguera, 1997, pp. 195-196, doc. 127.

¹⁵ ACA, Cancelleria, Ramon Berenguer III, perg. 246; *Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV*, a cura di I. J. BAIGES, G. FELIU, J. M. SALRACH, Barcelona, Fundació Noguera, 2010, II, pp. 907-915, doc. 543.

¹⁶ J. M. FONT RIUS, *Cartas de población y franquicia de Cataluña*, Madrid-Barcelona, CSIC, 1969, vol. I-1, pp. 99-100, doc. 61.

¹⁷ L. TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la “remença” catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, in *Les formes de la servitude. La servitude dans les pays de la Méditerranée Occidentale chrétienne. Chronique* [«Mélanges de l’École Française de Rome», t. 112 - 2], Roma, École Française de Rome, 2000, pp. 827-865; FREEDMAN, *Els orígens de la servitud pagesa* cit., pp. 125-127.

¹⁸ Il primo atto di riscatto individuato risale al 1237. I primi riscatti riguardano tenute del Vallès sotto il dominio della casa del Temple de Palau-solità, de Santa Maria de l’Estany o di altre case religiose. Fino a metà del XIII secolo, tuttavia, sono scarse, meno numerose delle ricognizioni di servitù nei confronti dei nuovi signori in occasione dell’entrata nel manso. Cfr. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra* cit., p. 468.

L'interesse dell'atto di Girona del 1215 risiede proprio nell'associazione che stabilisce tra la *remença* e l'idea di servitù e, soprattutto, nei termini in cui lo fa: la servitù è rappresentata come una condizione di oppressione, mediante l'immagine del collo del contadino legato al giogo, come se fosse un bue, non una persona, un vincolo denigrante che solo il riscatto può rompere. Sorge, tuttavia, un dubbio: era questa l'immagine che i contadini obbligati al pagamento della *remença* avevano di sé stessi o piuttosto era la visione che l'ecclesiastico redattore dell'atto cercava di proiettare?

L'identificazione della servitù con la *remença* in questo atto è eccezionale e si inquadra nel contesto della recezione del Diritto Romano da parte di canonici che avevano studiato presso lo *Studium* di Bologna e nel periodo di rafforzamento del potere della Chiesa che seguì la crociata contro gli albigesi e il IV Concilio Lateranense (1215)¹⁹. D'altronde, il termine *servi*, tratto dal Diritto Romano, non fu quasi mai usato per indicare i contadini di *remença*, ma per identificare gli schiavi. I termini usati nelle fonti legali del XIII secolo e successive erano: *rustici*, *homines proprii*, *homines solidi*, *homines solidi et afocati*, *homines amansati*, *homines abordati* e *homines de redemptione*²⁰, e la genesi di queste denominazioni deve essere ricercata nel possesso di tenute categorizzate come manso o *borda* e nelle condizioni stipulate nei contratti agrari e negli atti di ricognizione.

2. Le novità delle precarie

2.1. La diffusione della precaria

Effettivamente, il XII secolo conobbe importanti novità riguardo le condizioni di possesso della terra che influenzarono, principalmente, un nuovo tipo di atto: la precaria. Dai primi anni dell'XI secolo, le grandi istituzioni ecclesiastiche della regione di Barcellona cominciarono a servirsi della precaria, già nota in Lazio²¹, come strumento per formalizzare contratti di *complantatio* di vigne e, in modo più ampio, come quadro giuridico per regolare i loro rapporti con i contadini che si stabilivano nei mansi e nelle terre

¹⁹ P. BENITO I MONCLÚS, *Bruit de sabres. Repercussions directes et indirectes de la croisade albigeoise dans la seigneurie catalane du XIII^e siècle, in 1209-1309. Un siècle intense au pied des Pyrénées. Actes du colloque tenu à Foix les 23, 24 et 25 octobre 2009 dans le cadre du 800^e anniversaire de la Croisade contre les Albigeois*, a cura di C. PAILHÈS, Foix, Conseil Général de l'Ariège - Archives Départementales, 2010, pp. 85-98.

²⁰ FREEDMAN, *Assaig d'història* cit., pp. 156-166.

²¹ P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Roma, École Française de Rome, 1973.

di loro dominio, rapporti vitalizi, limitati ad alcune generazioni o perpetui²². Mentre estendeva il suo uso sociale, la precaria iniziò la sua lenta diffusione tra i contadini della regione di Barcellona e, in minor misura, nelle regioni dell'Osona e di Girona.

Tramite le precarie, le signorie ecclesiastiche – e in seguito gli ordini militari e il conte-re – cominciarono a tessere, a partire dal secondo terzo del XII secolo, una rete di vincoli giuridici con i contadini in possesso di tenute, il cui obiettivo era separarli da qualsiasi altra dipendenza o giurisdizione, garantire lo sfruttamento e l'occupazione dei mansi e limitare la libertà di movimento dei contadini in un momento in cui i borghi franchi e i territori di nuova colonizzazione cominciavano a esercitare una forte attrazione sul mondo rurale²³. Sebbene non facessero mai riferimento esplicito alla *remença*, le precarie imponevano obblighi che limitavano la libertà di movimento dei contadini e, soprattutto, tendevano a chiarire la dipendenza giurisdizionale degli stessi. Inoltre, le clausole penali delle precarie prevedevano contropartite in caso di mancato rispetto del contratto; contropartite che, secondo Pierre Bonnassie, sarebbero all'origine dell'obbligo del contadino del manso di riscattarsi e di riscattare la tenuta²⁴.

Non deve stupire che, in alcuni contenziosi, la precaria divenisse una prova concludente per determinare se i contadini potevano o meno lasciare il manso. Nel 1209, ad esempio, il *veguer* Guillem de Coll liberò Bernat Figuera e i suoi fratelli e Bernat Espinalb e i suoi fratelli, abitanti di Albinnyana (Penedès), dal reclamo che il *cambrer* di Manresa, in nome della chiesa e del prevosto di Manresa e del notaio reale Ferrer, aveva presentato delle loro persone allegando che erano figli dei suoi *probi* uomini e che non potevano andarsene da Vallhonestà (Bages) contro la volontà e senza il consentimento dei signori («asserens quod ipsi homines sunt filii suorum proborum hominum et deberent stare apud Vallem Lunestam, nec inde eos posse, vel debere recedere absque voluntate et licentia dominorum»). Lo stabilì dopo aver esaminato diverse prove e atti e, in particolare, la precaria secondo la quale il padre di Bernat Figuera aveva acquisito il manso («*visis provis et cartis, et visa ipsa carta qua pater Bernat Figuerè ipsum mansum adquisivit*»)²⁵. Senza dubbio la questione della *remença* non di-

²² BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra* cit., pp. 179-188.

²³ *Ibid.*, pp. 444 e 458.

²⁴ BONNASSIE, *Catalunya* cit., II, pp. 266-267. È della stessa opinione anche R. VIADER, *Remarques sur la tenure et le statut des tenanciers dans la Catalogne du XI^e au XIII^e siècle*, in «*Annales du Midi*», CVII, n. 210 (aprile-giugno 1995), pp. 149-165.

²⁵ ACA, Cartulari de Sant Cugat del Vallès, f. 104, doc. 353; *Cartulario de Sant Cugat del Vallès*, a cura di J. RIUS SERRA, Barcelona, CSIC, 1945-1947, vol. III, p. 392, doc. 1273.

pendeva solo dagli usi e dalle consuetudini territoriali, ma anche dalle condizioni esplicitate nelle precarie.

2.2. Rimanere nel manso

Da metà del XII secolo, le precarie dei mansi della regione di Barcellona imposero in modo sistematico il dovere del contadino e di tutti i suoi discendenti di rimanere o abitare in modo permanente e continuativo (*iugiter, assidue*), nelle case del manso²⁶, una condizione che appariva già in alcune concessioni della prima metà del dodicesimo secolo.

Alla condizione del contadino di essere “abitante” o “residente”, le concessioni aggiungevano, a partire dal 1220, quella di essere *afocatus*, condizione che obbliga il contadino a mantenere il fuoco o a risiedere permanentemente nel manso²⁷. Venne estrapolata dai rapporti feudali la nozione

²⁶ 1148, Lavern, manso Rovira: «Et ex hoc sitis nostri habitantes iugiter ibi, unum post unum, aut filiis aut ex filias vestras» (Archivio della Cattedrale di Barcellona [=ACB], *Libri Antiquitatum* [=LA], IV, f. 77r-v, doc. 209); 1152, Santa Coloma de Gramenet, manso della Costa: «et sitis inde nostri solidi ibi omni tempore habitantes» (ACB, LA, I, f. 281v, doc. 752); 1153, Sant Pere de Vilamajor, Fresalec: «Et maneatis ibi vos et proienie vestre omni tempore ad meum servitium» (ACA, Cancelleria, Ramon Berenguer IV, perg. 256); 1157, castelli di Subirats e Lavit, manso Torre e mulino: «et tu et ille vel illa ex tua generacione qui habuerit prescriptum honorem, sit semper solidus Sancti Cucuphatis et maneat semper in predicto manso ...» (ACA, Cartulari de Sant Cugat del Vallès, f. 154, doc. 500, *Cartulario de Sant Cugat del Vallès*, a cura di J. RIUS SERRA, III, pp. 188-189, doc. 1019); 1158, precaria del manso che fu del defunto Ramon Sunifred, situato nell'appendice di Sant Llorenç Savall, nella valle di Sant Esteve: «Tali pacto sic damus vobis ut bene laboretis et melioretis et mansiones condirigatis et ibi assidue maneatis» (Biblioteca di Catalogna, Archivio, perg. 2172 [4-V-3]); 1159, Masquefa, manso di Vila Merdosa: «Et per supradictum donum vos et vestri qui habuerint post iam scriptum honorem sitis semper stantes in eodem manso, et bene laboretis et plantetis et edificetis vos et vestri post vos ...» (ACA, Cartulari de Sant Cugat del Vallès, f. 175, doc. 562, *Cartulario de Sant Cugat del Vallès*, a cura di J. RIUS SERRA, III, p. 196, doc. 1028); 1160, castello di Lavit: «Et ego Guilelmus et meis inde erimus vestros et habuerimus ibi statico, et non proclamaverimus nullum alium seniore ibi nisi vos et successoribus vestris» (ACB, 1-5-157); 1160, manso Quinquà: «ad habendum et tenendum omni tempore et meliorandum et hedificandum et quod sitis inde mei solidi ibi habitatores» (ACB, 1-1-2172; LA, IV, f. 8v-9r, doc. 25); 1060, manso Vinyals: «Tali conditione ut vos et proienes vestra atque posteritas, unus post alium, indivisibiliter habeatis ipsum mansum cum suis pertinenciis sicut in vestra precaria resonat ad fidelitatem et servitium nostre canonice et canonicorum suorum. Et sitis inde nostri ibi habitantes ...» (ACB, 1-2-656; LA, II, f. 23r, doc. 64).

²⁷ 1238, precaria del manso Serra a Arnau de Folgoles: «... qui semper sit inde noster insolitus et habitans et affuchatus ipsius loci ...» (ACA, Ordini Monastici, Sant Cugat del Vallès, perg. 1034); 1239, precaria del manso Pollina, del castello di Vilademàger: «In hunc modum et formam quod tu vel aliquis pro te sis stadans et affocans in dicto manso et solidus nostri ...» (ACA, Gran Priorato, Armadio 17, perg. 79); 1253, precaria del manso che fu di Josbert del

di *statica*, l'obbligo del castellano di risiedere nel perimetro della fortezza e di installarvi una guarnigione di giorno e di notte, tutto l'anno²⁸, per riferirsi al dovere del contadino di vivere nel manso con la sua famiglia²⁹.

A priori, questo obbligo non era necessariamente associato alla *remença*, ma rispondeva alla stessa problematica: la diserzione dai mansi da parte di contadini che si trasferivano in città o in un borgo franco, o cambiavano signoria pretendendo di mantenere i propri diritti sul manso. Il 27 luglio 1184 Pere de San Vicenç, signore del castello di Cabanyes, restituì a Arnau Olivera, alla moglie Berenguera e al figlio Guillem il manso Guardiola che aveva loro requisito poiché avevano lasciato il territorio del castello di Cabanyes, alla condizione che da allora in poi essi e i loro discendenti rimanessero e abitassero sempre nel manso, di giorno e di notte, con tutti i beni mobili e immobili che possedevano o potessero possedere in seguito («stetis et habitetis nocte hac die similiter semper cum omni mobile et immobile que in presenti habetis et in antea adquisieris potueritis»). Se entro l'1 settembre i contadini non avessero fatto ritorno al manso, l'avrebbero dovuto lasciare, e anche in caso di future rinunce o cambiamento di signoria, non avrebbero potuto reclamare niente³⁰. Si badi che qui il signore non richiese il ritorno del contadino fuggitivo, come nel caso di Ramon Fabra, né il suo riscatto, ma si assicurò il suo manso per poterlo affidare a un altro contadino.

2.3. Essere uomo ligio (*homo solidus*)

All'identificazione dell'obbligo di risiedere nel manso come segnale di dipendenza personale contribuì in modo vigoroso un'altra condizione contrattuale stipulata da metà del XII secolo negli atti di concessione di mansi o nelle precarie: l'obbligo del contadino di essere uomo ligio (*homo solidus*) del signore della terra.

manso Baró, situato a Santa Perpetua de Mogoda: «in hunc modum quod sitis inde tu et successores tui solidi habitantes et affogati nostri et ad servitium fidelitatem nostram et successorum nostrorum» (ACB, 1-2-1722, trasferimento del 9 marzo 1284); 1258, precaria del manso Guardiola e di una *parellada*, situati presso il castello d'Avinyó: «In hunc modum videlicet et formam quod tu et tui inde sitis solidi, affocantes et stantes dicte prepositure» (ACB, 1-6-1033).

²⁸ BONNASSIE, *Catalunya* cit., II, p. 211.

²⁹ 1220, precaria del manso Tavèrnoles (Cardona, Bages): «et faciatis ibi staticam, ita quod in ipso locho maneatis cum bestias maximas et minimas et cum vestra familia» (Arxiu Parroquial de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona, Fons Sant Vicenç, ACC, n. 1509, *Diplomatari de la vila de Cardona (anys 966-1276)*, a cura di A. GALERA I PEDROSA, Barcelona, Fundació Noguera, 1998, p. 407, doc. 338

³⁰ ACB, 1-5-278.

Nel diritto feudale catalano, la *ligesse* (*solidantia*) definiva il rapporto tra un vassallo e il suo signore che prevaleva su altre che lo stesso vassallo avesse potuto contrarre. Il vassallo era *solidus* nei confronti del suo signore principale o “miglior signore”³¹. La condizione di uomo ligio al signore, «contro qualsiasi uomo o donna», estrapolata dai rapporti feudali, si introduceva nelle precarie dal secondo terzo del XII secolo associata, quasi sempre, all’obbligo del contadino di rimanere nel manso³².

La *ligesse* collocava il legame personale che univa il contadino al signore della terra al di sopra di qualsiasi altra dipendenza. La sua imposizione rispondeva a una triplice problematica: a) il conflitto tra i signori della terra e i signori territoriali – i signori dei *castells termenats* e delle *quadres* – per la giurisdizione sugli uomini; b) la molteplicità di dipendenze dei contadini derivata dall’ampliamento della tenuta o dall’inquadramento dei contadini dipendenti da istituzioni ecclesiastiche nei territori di giustizia nobiliare; c) la mobilità degli uomini, in particolare dei contadini e dei figli dei contadini che abbandonavano il manso per andare a vivere in un altro manso, in un’altra signoria rurale, o in territori privilegiati, città o borghi reali o che godevano di privilegi di franchigia³³.

Le Corti di Barcellona del 1299 imposero il principio secondo il quale un uomo che aveva un manso, una *borda* o una *pernada* non poteva divenire uomo di un altro signore senza il permesso del suo signore ligio³⁴. Tuttavia, come abbiamo appena visto, la condizione di *homo solidus* era stabilita, fin dalla metà del XII secolo, nelle precarie e un po’ più tardi, a par-

³¹ Usatge 33: «Qui solidus», in *Usatges* cit., a cura di ROVIRA, p. 72; BONNASSIE, *Catalunya* cit., II, p. 211.

³² 1142, precaria rilasciata da Pere Ricard a Bonfill Ervigi e al figlio Joan delle terre che aveva a Sarrià, a Vinyals, per fondarvi un manso: «Tali pacto ut ab istis kalendis augusti ad alias habeatis ibi mansum condirectum in quo habites tu Iohannes iam dictus et progenies tua, et tu et tui propter hoc donum sis meus solidus» (ACA, Cancelleria, Ramon Berenguer IV, perg. 139). Si vedano altri esempi citati nelle note 26 e 27.

³³ Nel 1132 l’abate Ermengol di Sant Cugat del Vallès esige *ligesse* da Berenguer Arnau in occasione della sua entrata nel manso Saltells di Cerdanyola in seguito al matrimonio con Adelaida, donna propria del monastero. La misura era rivolta contro i principali nemici del monastero, i Montcada, dei quali Berenguer Arnau era, probabilmente, uomo proprio e che d’ora in poi non avrebbe potuto ospitare né nutrire: «et sit solidus sancti Cucuphatis sicut et tu; et non liceat tibi alium seniore[m] facere aut acclamare nisi nos et successores nostros et non dones ad comedendum in ipso manso de Saltels senioribus Montischatani neque recipies eos ad conspicium ...» (ACA, Ordini Monastici, Sant Cugat del Vallès, perg. 480, *Cartulario de Sant Cugat del Vallès*, a cura di J. RIUS SERRA, III, p. 108, doc. 921).

³⁴ «Item, quod aliquis homo qui teneat mansum vel pernam vel bordam in dominio alicuius et faciat focum ibi, non possit se facere hominem alterius sine licencia domini sui» (*Cortes*, I, p. 160).

tire dal secondo terzo del XIII secolo, negli atti di ricognizione di dipendenza personale. Questo spiega senza dubbio che le denominazioni *hominnes proprii, solidi et affocati* divenissero sinonimi di contadini *remences*.

3. *L'omaggio come rituale d'asservimento*

Malgrado l'importanza della precaria nello stabilire vincoli di natura servile, fino a metà del XIII secolo l'uso di questo strumento rimase essenzialmente circoscritto all'ambito dell'amministrazione delle signorie ecclesiastiche, dei domini degli ordini militari e dei balivi di dominio reale, con successo disuguale a seconda dei territori della Catalogna Vecchia, e una diffusione limitata all'élite agraria, la cosiddetta aristocrazia contadina. I signori disponevano tuttavia di altri strumenti per veicolare l'esigenza di *ligesse* dei contadini dei propri domini. Farò qui cenno agli atti di ricognizione della servitù e all'omaggio servile.

Durante il XIII secolo si diffuse un nuovo tipo di atto secondo il quale un uomo o una donna che entrava nel manso diveniva o era riconosciuto proprio/a, ligio/a, *afocatus/a* del signore dello stesso. Il contadino che entrava nel manso per matrimonio o che aveva acquisito o ricevuto in donazione un manso dai precedenti titolari doveva divenire uomo proprio e ligio dei signore del manso, dopo essersi affrancato dalla precedente dipendenza, se non era libero. I signori esigevano la ricognizione anche ai figli o fratelli degli eredi dei mansi che se ne andavano per trasferirsi in città, in un borgo franco o in un'altra signoria rurale senza affrancarsi. Lo facevano per assicurarsi che non avrebbero potuto godere dei privilegi e delle franchigie del luogo di accoglienza e avrebbero invece mantenuto vigente il vincolo di dipendenza personale prevalente – la *ligesse* – e la fedeltà nei confronti del loro signore³⁵.

Gli atti di ricognizione come uomo proprio e ligio e *afocatus*, al contrario dei riscatti, non erano, però, una mera pratica amministrativa poiché, fin dalle origini, prevedevano la messa in scena degli stessi tramite un rituale dal grande contenuto simbolico: l'omaggio corporale, di bocca e di mani, «secondo gli usi e i costumi di Barcellona». Questa formula stereotipata risaliva indubbiamente all'omaggio che il vassallo rendeva al suo signore dopo essere stato investito del feudo, un rituale che fin dall'XI secolo rappresentava, nei territori governati dai conti di Barcellona, il patto feudale

³⁵ FREEDMAN, *Els orígens de la servitud pagesa* cit., pp. 114-115, 119; BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra* cit., pp. 478-479; R. TRÉTON, *Diplomatari del Masdeu*, Barcelona, Fundació Noguera, 2010, I, pp. 198-200.

e che troviamo magnificamente raffigurato nelle illustrazioni del *Liber Feudorum Maior*: il vassallo, inginocchiato, poggiava le proprie mani chiuse, in preghiera, nelle mani del suo signore, seduto su un seggio cerimoniale (*immixtio manuum*), e le baciava (*osculum*). In seguito, giurava fedeltà sui Santi Vangeli, toccati corporalmente, secondo una formula rituale³⁶.

³⁶ J.-A. BRUTAILS, *Étude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen Âge*, Paris, Imprimerie Nationale, 1891, pp. 179-181; E. DE HINOJOSA Y NAVEROS, *El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media*, in *Obras*, t. II, Madrid, Ministerio de Justicia - CSIC, 1955, p. 213; BONNASSIE, *Catalunya* cit., II, pp. 188-190.



Fig. 2 - Omaggio reso da una donna di Talteüll al procuratore reale Guillem de Capellades, dentro una sala del palazzo dei re di Maiorca a Perpignano. Al centro, seduto su uno sgabello, lo scrivano Pere de Ferrals sostiene tra le ginocchia un libro-cabreo su cui traccia le prime parole dell'atto di ricognizione: «Noverint universis ...», Cabreo reale del Rossiglione del 1292-1293 (Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, B 31).

In Catalogna gli omaggi ai signori facevano parte delle condizioni di possesso di castelli e *domus* stipulate dalle convivenze e dalle investiture, ma, ben presto, i signori la pretesero anche dai contadini ricettori di precarie di mansi fortificati e di incarichi di balivo. Un documento del 1167, l'atto di ricognizione di Arnau de Cruanyes come uomo proprio e ligio della sacrestia del monastero di Camprodon a ragione del manso Cruanyes che possedeva in questa località, evidenzia che l'omaggio era già un'antica usanza, anche se non sappiamo fino a che punto generalizzata, tra i contadini del monastero. Cruanyes promise di rimanere fedele al monastero, di versare le rendite dovute per il manso e rese omaggio di bocca e mani al sacrestano *ut moris est fieri asuetum*³⁷. Nella contea di Barcellona, i primi omaggi che accompagnavano la ricognizione di un contadino come uomo proprio del signore della terra risalgono a metà circa del XIII secolo³⁸.

L'introduzione dell'omaggio nei rapporti tra i signori della terra e i loro contadini, parallela alla diffusione degli atti di ricognizione di servitù e delle precarie, svolse un ruolo di pari o maggiore importanza del pagamento della *remença* nel sorgere di una consapevolezza di status tra i contadini dei mansi. Tramite l'omaggio corporale la nozione di *ligesse*, il vincolo personale esclusivo che li univa al signore della terra, diveniva comprensibile ai contadini.

Al di là degli aspetti simbolici e mentali e della funzione sociale che l'omaggio svolgeva come rito d'asservimento, gli atti di ricognizione e l'esigenza dell'omaggio contribuirono all'estensione della servitù e dei diritti associati alla servitù perché – come ha dimostrato Rosa Lluçh – «l'omaggio implicava che il signore che l'aveva ricevuto avrebbe da allora in poi applicato i *mals usos* (*intestia, exorquia, cugucia, arsia*) all'omaggiante e l'avrebbe trattato come una persona non libera e a lui sottomessa»³⁹. Il contadino che aveva reso omaggio ligio era da quel momento in avanti *remença* a tutti gli effetti: non poteva abbandonare il manso senza il permesso del signore né godere dei privilegi offerti dai borghi franchi e dalle città ai fuggitivi⁴⁰.

³⁷ «Et pro premissis de presenti facio homagium et fidelitate ore et manibus ut moris est fieri asuetum» (ACA, Ordini Monastici, Sant Pere de Camprodon, perg. n. 36).

³⁸ Uno dei primi esempi di omaggi documentati è dell'anno 1266, omaggio reso da Pere Ferrer e Guillem de Vilamajor alla chiesa di Sant Pere di Vilamajor «mitentes manus nostras infra vestras»: M. AVENTÍN I PUIG, *Vilamajor (972-1299), de la fi del sistema antic a la consolidació del feudalisme*, Sabadell, AUSA, 1990, pp. 157-158.

³⁹ R. LLUÇH BRAMON, *Els remences. La senyoria de l'Almoyna de Girona als segles XIV i XV*, Girona, Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, 2005, p. 52-55.

⁴⁰ J.M. PONS I GURI, *Entre l'emfiteusi i el feudalisme (Els reculls de drets gironins)*, in *Recull d'estudis d'història jurídica catalana*, Barcelona, Fundació Noguera, 1989, vol. III, pp. 190-191.

La confusione tra l'omaggio personale e le servitù fu motivo di una lunga causa che dal 1333 vide gli abitanti del borgo di Banyoles scontrarsi con l'abate del monastero. Gli abitanti dei mansi del territorio di Banyoles giustificavano il loro rifiuto adducendo che dietro questa esigenza signorile si nascondeva la pretesa di sottometterli di nuovo ai *mals usos*, dai quali erano stati liberati. La sentenza della Corte reale del 1355 dimostra che il sospetto era giustificato, poiché, dopo aver stabilito che gli abitanti del borgo erano obbligati a rendere omaggio all'abate, specifica che quest'ultimo non potrà esigere da loro né la *remença*, né alcuno dei *mals usos*⁴¹.

Come ulteriore garanzia gli atti di ricognizione e omaggio erano accompagnati dall'autoimposizione di un censo simbolico in segno di *ligesse*, fedeltà (*fidelitatis*) e naturalità (*naturalitatis*), oltre alla garanzia di tutti i beni personali. Tale censo aveva la funzione di ribadire il vincolo di dipendenza personale nei confronti del signore ed era un'ulteriore garanzia giuridica per il signore rispetto ai privilegi che potevano offrire i luoghi d'accoglienza dei contadini *remences*⁴².

4. Servitù e giurisdizione

Pere Albert dedicò la commemorazione 42 del suo trattato a precisare le implicazioni che la *ligesse* e l'omaggio ligio comportavano nell'esercizio della giurisdizione del signore sui suoi *homines solidi qui non sunt milites*. Il giurista affermava che il signore ligio aveva giurisdizione sulla persona e sul feudo del suo uomo ligio per via dell'omaggio che egli aveva reso; questa giurisdizione non comprendeva, tuttavia, il *mero et mixto imperio*, che corrispondeva alla potestà della terra⁴³.

L'esistenza di una giurisdizione derivata dal legame ligio che univa il contadino al signore del manso, era però già stata formulata in modo esplicito nelle prime precarie, prima ancora che il concetto stesso di *ligesse* apparisse e si diffondesse durante il XII secolo. Dall'XI secolo, le precarie proibivano a chi riceveva terre in concessione di riconoscere altro signore,

⁴¹ VICENS VIVES, *Historia de los remensas* cit., p. 33; J. FERNÁNDEZ TRABAL, *El conflicte remença a la Catalunya del segle XV (1388-1486)*, in «Afers», 42/43 (2002), p. 597; R. LLUCH BRAMON, *Les viles medievals: franqueses i mals usos*, in «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics», XIX (2008), pp. 9-28.

⁴² BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra* cit., pp. 478-479; TRÉTON, *Diplomatari del Masdeu* cit., I, p. 199.

⁴³ "Commemoracions de Pere Albert", a cura di ROVIRA, *Usatges* cit., pp. 195-197; SOCARRATS, *In tractatum* cit., pp. 468-469.

balivo, rettore, ecc., al di fuori degli affidanti⁴⁴. Alcune concessioni proibivano al contadino di adire il diritto o promuovere cause (*placitare*) davanti ad altri al di fuori del signore della terra⁴⁵ o, viceversa, lo liberavano da tale obbligo⁴⁶. La proliferazione di queste concessioni svolse, dunque, un ruolo chiave nel sorgere di una giustizia derivata dalla tenuta fondiaria, differenziata dalla giustizia di ambito territoriale, quella che Pere Albert, usando la terminologia d'origine romana della seconda metà del XIII secolo, chiamava *merum et mixtum imperium*⁴⁷.

La giurisdizione derivata dal feudo o dalla tenuta implicava tutta una serie di diritti che durante il XIII secolo si associarono alla *remença* e alla servitù contadina, ma che inizialmente erano indipendenti da essa: la sottomissione ai classici *mals usos* o antiche cause di giustizia (*intestia, eixorquia, cugucia, arsia*), la potestà del signore di esigere dai suoi contadini *ferma de dret* e processarli, la facoltà signorile di requisire la tenuta in determinate circostanze, la facoltà di esigere loro la ricognizione o confessione dei beni che possedevano (*capbreuació*) e l'omaggio e, infine, quella di maltrattarli, diritto quest'ultimo stabilito dai giuristi nell'ordinamento delle Corti di Cervera del 1202 (costituzione *Ibidem*).

Anche se i *mals usos* non sono menzionati nelle precarie né negli atti di ricognizione e omaggio, tramite lo studio delle transazioni di proprietà e dei privilegi d'esenzione, Paul Freedman constatò, a partire da metà del XII

⁴⁴ 1014: «Non sit vobis nec ipsis licitum aliquid patrocinari vel senioraticum ibidem accipere nec rectorem inducere vel advokare nisi nos presentes vel successores nostros» (ACA, Diversi Patrimoniali, *Varia*, 24, fondi Pérez Uriz, perg. n. 3); 1099: «Et non liceat vobis nec posteris vestris ibi alium seniore[m] facere aut adclamare, nec baiulum facere, nisi nos et successores nostros...» (ACA, Cartulari de Sant Cugat del Vallès, f. 134, doc. 437; *Cartulario de Sant Cugat del Vallès*, a cura di RIUS SERRA, II, pp. 436-437, doc. 778).

⁴⁵ 1047: «divisi placitum surrexit, non liceat vobis placitare cum alio seniore, nisi cum me predictum abbatem Guitardum aut successores meos abbates atque monachos predicti cenobii» (ACA, Cartulari de Sant Cugat del Vallès, f. 102v, doc. 349; *Cartulario de Sant Cugat del Vallès*, a cura di RIUS SERRA, II, p. 256, doc. 589).

⁴⁶ Archivio di Montserrat, Sant Cugat del Vallès, perg. 155; ACA, Ordini Monastici, Montalegre, perg. 132.

⁴⁷ Nel Basso Medioevo, il *merum imperium* o alta giurisdizione criminale comprendeva la facoltà di giudicare i crimini più gravi e di punire i rei con la pena di morte e la mutilazione dei membri (giustizia corporale). Il *mixtum imperium* comprendeva invece la bassa giurisdizione criminale e la giurisdizione civile, vale a dire, la facoltà di conoscere tutte le cause civili e pecuniarie, ricercare e imprigionare i malfattori, punire i furti minori e le risse senza sangue, e imporre pene pecuniarie ai delinquenti (giustizia pecuniaria). Su questa nozione, si veda M.T. FERRER I MALLOL, *El Patrimoni Reial i la recuperació dels senyories jurisdiccionalis en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, in «Anuario de Estudios Medievales», 7 (1970-1971), pp. 360-361.

secolo, una tendenza crescente ad associare *intestia*, *eixorquia* e *cugucia* al manso e ai contadini *remences*. Per questo autore il termine “servitù” (*servitutes*) con cui si indicano genericamente e in blocco i tre *mals usos*, denota che tali esazioni avevano per i contadini una carica simbolica negativa, pur non essendo segno di status servile né componenti di un sistema di servitù elaborato⁴⁸. Parallelamente, Rosa Lluçh osserva che le carte di franchigia veicolano una retorica delle comunità che tende a presentare i *mals usos* come carichi ingiusti, odiosi e ignominiosi, cosa che paradossalmente è in contrasto con il loro vero significato economico⁴⁹. La carta di franchigia di Alàs del 1267 è uno degli esempi più evidenti d’associazione tra i *mals usos* e la servitù; il vescovo Abril della Seu d’Urgell assolse gli abitanti del paese da *intestia*, *eixorquia* e *cugucia*, non volendo che «fossero schiacciati sotto l’insopportabile giogo della servitù (*servitutis iugum*)»⁵⁰. L’identificazione di questi diritti d’origine giurisdizionale con il manso e i contadini sottomessi alla *remença* tese ad accentuarsi, effettivamente, durante il XIII secolo, proprio mentre i borghi ne ottenevano l’esenzione per privilegio, sebbene il confine tra il mondo rurale e i borghi non fosse chiaramente definito⁵¹.

All’interno dei diritti associati alla *remença* nella Catalogna Vecchia, Pere Albert inseriva anche la *ferma d’espòli* o *esponsalici*, pur non trattandosi esattamente di un diritto d’origine giurisdizionale né derivato direttamente dalla dipendenza personale che univa i contadini ai loro signori. In origine, all’inizio del XIII secolo, la *ferma d’esponsalici* non era altro che un diritto enfiteutico, un tipo di laudemio specifico che, in base alla costituzione di Pere I sulle alienazioni della tenuta (1211), i signori potevano esigere dai propri contadini per sottoscrivere con la propria firma l’ipoteca del manso alla donna nel contratto di matrimonio. Tuttavia, forse per il suo rapporto con l’ingresso della donna, o dell’uomo, nel manso⁵², forse per l’esonero di cui godevano per consuetudine i territori situati a ovest del

⁴⁸ FREEDMAN, *Els origens* cit., pp. 128-131.

⁴⁹ LLUÇH BRAMON, *Les viles medievals: franqueses i mals usos* cit., pp. 9-28.

⁵⁰ Archivio de la Cathedrale de La Seu d’Urgell, perg. senza numero. Citato da FREEDMAN, *Els origens* cit., pp. 129-131.

⁵¹ G. FELIU, *El pes econòmic de la remença i dels mals usos*, in «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), p. 148, nota 10; ID., *Els antecedents de la remença i els mals usos*, in «Quaderns de la Selva», 13 (2001), pp. 218-219; P. BENITO I MONCLÚS, *La senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d’un nou ordre jurídic*, in *Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I*, a cura di M.T. FERRER I MALLOL, Barcelona, IEC, 2013, vol. II, pp. 49-51.

⁵² A Camós, vicino a Banyoles, nel XIV secolo, la *ferma d’espòli* era dovuta solo quando il coniuge che apportava la dote proveniva da un dominio diverso del manso in cui si installava.

fiume Llobregat⁵³, o forse per il suo peso economico⁵⁴, la *ferma d'espoli* entrò a far parte dell'amalgama di diritti e doveri che definivano la condizione dei contadini *remences*.

5. Conclusioni

Fin qui abbiamo cercato di dimostrare che la diffusione nei secoli XII-XIII di determinati tipi di atti come la precaria e gli atti di ricognizione personale e di determinati tipi di rituali come l'omaggio, ebbe pari o maggiore importanza delle consuetudini territoriali nella formazione di una categoria di contadini soggetti alla *remença*. Effettivamente, come testimoniano alcuni processi giudiziari, gli atti giuridici aiutarono a precisare la portata, inizialmente diffusa, delle consuetudini territoriali sia nella Catalogna Vecchia sia nella Catalogna Nuova.

Nozioni chiave della servitù catalana come la *ligesse*, coniugata al dovere del contadino di abitare nel manso, sono già formulate nelle precarie a partire dal 1130-1150, in coincidenza cronologica con le prime menzioni di affrancamenti. Successivamente, negli atti di ricognizione venne imposto il dovere di rendere omaggio, come rituale di passaggio dalla libertà alla servitù o da una signoria a un'altra. I tratti fondamentali della servitù catalana esistevano quindi già intorno al 1200, prima della ricezione del Diritto Romano e prima che i concetti stessi di servitù e di *coloni adscripticii* facessero la loro comparsa nei testi dei giuristi. Dalla *ligesse* e dall'omaggio ligio derivava una giurisdizione speciale che includeva la riscossione dei diritti di giustizia noti in seguito come *mals usos* (*intestia*,

Cfr. R. LLUCH BRAMON, *Remença i mals usos: el cas de Camós (1331-1339)*, in *Homes, Masos, Història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)*, a cura di R. CONGOST, L. TO FIGUERAS, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999, p. 164; EAD., *Els remences* cit., p. 199-200.

⁵³ In una causa del 1241 un contadino di Sant Cugat del Vallès, Arnau Cortils, di Sant Cugat Sesgarrigues, allegò contro la richiesta della *ferma d'espoli* da parte del monastero, l'esistenza di una consuetudine specifica del Penedès, osservata da più di quarant'anni, che impediva ai signori di esigere ai loro contadini laudemio per le nozze (ACA, Ordini monastici, perg. senza provenienza, n. 1074; Sant Cugat del Vallès, perg. 1951).

⁵⁴ Tra un terzo e un decimo del valore di la somma della dote apportata dalla donna e dell'*augmentum* apportato dal marito nel contratto di matrimonio (*esponsalici*). Cfr. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra* cit., pp. 685-698.

⁵⁵ 1202, Corts de Cervera, cap. 2: «Ibidem etiam constituit inviolabiliter quod si domini suos rusticos male tractaverint vel sua abstulerint, tam ea que sunt in pace et tregua quam alia, nullo modo teneantur domino regi in aliquo, nisi sint de feudo domini regis vel religiosorum locorum; tunc enim feudatariis non liceat» (*Cortes* cit., vol. I, p. 86).

eixorquia, cugucia, arsia), la facoltà signorile di requisire la tenuta in determinate circostanze, quella di esigere ai contadini la ricognizione o confessione dei beni e, infine, lo *ius maletractandi*, stabilito dalle Corti di Cervera del 1202⁵⁵, ma senz'altro precedente; diritti che finirono per identificarsi con la condizione dei contadini soggetti alla *remença*, ma che non erano esclusivi dei contadini⁵⁶.

Anche se storiograficamente è possibile identificare senza problemi la condizione dei contadini *remences* catalani con quella dei «servi della gleba» descritti da Marc Bloch, l'idea di servitù e l'identificazione dei contadini come servi è in generale assente dai documenti catalani anteriori al 1300 e persino dai testi di giuristi come Pere Albert e Bertran de Seva, che preferiscono parlare, rispettivamente, di uomini ligi non cavalieri e di uomini di *remença*. I documenti del 1215 che abbiamo descritto sono atipici, ma coerenti con l'indurimento delle condizioni legali nel linguaggio degli atti verificatosi, come Paul Freedman aveva già rilevato, intorno al 1200.

⁵⁶ Sullo *ius maletractandi*, si veda P.H. FREEDMAN, *The catalan «ius maletractandi»*, in ID., *Church, Law and Society in Catalonia, 900-1500*, Aldershot, Ashgate, 1994, n. XIII.

*Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna,
nelle Isole Baleari
e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)*

FERRAN GARCIA-OLIVER

1. Introduzione

Nel corso di oltre un secolo, tra gli anni 1150-1300, la popolazione rurale e urbana della Catalogna fu fortemente scossa dalla uscita costante e inarrestabile di uomini e donne verso vasti spazi sottratti con la forza all'Islam. I trasferimenti che hanno lasciato più tracce sono quelli che corrispondono alla fondazione di un luogo, generalmente attraverso una carta di popolamento (*carta pobla*). Ma sono solo la punta dell'iceberg di un movimento profondo e di lungo raggio che la documentazione disponibile consente soltanto di indovinare. In primo luogo vi fu la Catalogna Nuova, dopo la caduta di Tortosa e Lleida nel 1148 e 1149 sotto la guida di Ramon Berenguer IV; nel 1229 l'operazione di conquista fu ampliata alle isole Baleari, sotto la guida di Giacomo I, il quale, tra il 1232 e il 1245, conquistò anche il Paese Valenzano. Tuttavia, il movimento migratorio nord-sud rimase intenso nella seconda metà del secolo XIII e non cessò, anche se ad un tasso decrescente, per tutto il Medioevo. Non va dimenticato, inoltre, che il ruolo svolto dal regno di Aragona non era trascurabile, almeno per quanto riguarda il territorio di València.

Non è possibile fornire alcuna cifra complessiva dell'emigrazione catalana, ma una stima prudente non considererebbe meno di 65.000 contadini che tra il 1150 e il 1300 lasciarono la casa per colonizzare la terra tra il Llobregat e l'Ebro – che prenderà il nome di Catalogna Nuova –, le Isole Baleari e il nuovo regno di València¹. Contemporaneamente, la Catalogna Vec-

¹ Verso il 1270, trent'anni dopo la conquista, la popolazione cristiana del Paese Valenzano si aggirava intorno ai 65.000 abitanti. Il 75% di questi, se non più, costituiva le fila della classe contadina, tenendo conto della popolazione concentrata nelle aree urbane, soprattutto a València, che ben presto raggiunge i 15.000 abitanti che aveva prima del 1238, tra i quali c'erano anche un buon numero di contadini. Stimando, ragionevolmente, che il 70% fosse costituito da catalani, ed il restante 30% da aragonesi, calcolerei una cifra approssimativa di 34.000 contadini originari delle contrade della Catalogna. Tuttavia, nel 1270 la colonizzazione non era terminata e, nei trenta anni successivi, il Paese Valenzano continuò a ricevere emigranti, come indicano le carte di popolamento e la proliferazione di insediamenti individuali. Una stima prudente collocherebbe il numero di contadini nel Paese Valenzano fino al 1300 tra i 40.000 ed i 50.000. A questi bisognerebbe aggiungere quelli che colonizzarono la Catalogna Nuova e le Isole, zone molto

chia, da cui emersero i primi passi delle conquiste, registra a sua volta un intenso processo di colonizzazione interna, che in questo caso ha avuto come protagonista principale le fitte rete di borghi e città. Ma allo stesso tempo le aree rurali continuarono ad attrarre uomini, a volte chiamati dai signori, al fine di dissodare aree incolte in condizioni favorevoli², altre volte al fine di stabilirsi in mansi separati da antiche corti³.

Un movimento umano di queste dimensioni dovette influire sulle trasformazioni della società rurale della Catalogna Vecchia in tutti i settori, dalle strutture dell'habitat alle forme di organizzazione comunitaria⁴. Ma dove l'impatto ebbe una particolare intensità fu nella sfera dei rapporti tra signori e contadini, al punto che i contemporanei si resero conto che il fiume Llobregat segnava un confine, materiale e simbolico⁵. Verso il nord si svilupparono forme di dipendenza che vincolarono maggiormente i contadini alla terra, o meglio, alla casa – il *mas* –, mentre verso il sud e poi nelle Isole Baleari e nel territorio di Valencia, fatta eccezione per rari e spesso irrile-

meno popolate del Paese Valenzano e della Catalogna Vecchia, ma che dovevano comunque raggiungere i 20.000 contadini. Per la demografia valenzana nel XIII secolo, si veda E. GUINOT, *Els fundadors del regne de València*, València 1999, vol. I, pp. 38-43.

² Ancora il 28 gennaio del 1145, l'abate di Sant Cugat del Vallés assegnava a dieci popolatori, tra cui un chierico ed un vnaio, ai loro discendenti *et omnibus hominibus quos vos ibi miseritis et progeniei eorum*, un allodio del monastero, in particolare certi *montes Sancti Cucufatis eremus excolendos et laborandos, ad infestationes paganorum destruendas*, per i quali avrebbero pagato solo la *tasca* (undecima parte), oltre alla *decima* ed alla *primicia*. J. RIUS (ed.), *Cartulario de «Sant Cugat del Vallés»*, CSIC, Barcelona 1947, vol. III, pp. 140-141.

³ Pere Benito ha interpretato la conversione delle *dominicatures* al sistema del *mas* (manso), che avviene perlopiù nel corso della seconda metà del XII secolo, come uno stimolo offerto ai contadini affinché si stabiliscano in residenze ereditarie simili a quelle previste dalle franchigie della Catalogna Nuova, e come una misura destinata a contrastare l'attrazione rappresentata dalla moltitudine di centri urbani che rinascono o sono fondati *ex novo*: P. BENITO, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles X-XIII)*, CSIC, Barcelona 2003, pp. 230-231.

⁴ Verso l'anno 1300, la Catalogna avrebbe mezzo milione di abitanti (J. NADAL, *La població*, in J. NADAL, PH. WOLFF (eds.), *Història de Catalunya*, Vilassar de Mar, Oikós-Tau 1983, p. 66). Qual era la proporzione corrispondente alla Catalogna Vecchia che aveva fornito il principale contingente delle grandi colonizzazioni? È impossibile saperlo. Ma si concentrava la metà della popolazione, e ammettendo che nell'anno di 1300 i 65.000 contadini migrati dal 1270 ammontavano già a 75.000, le perdite sarebbero intorno al 30%. Se la Catalogna Vecchia concentrava invece il 60% della popolazione totale, le perdite sarebbero intorno al 25%. In ogni caso, la migrazione minima di una quarta parte della popolazione agraria ebbe necessariamente un enorme impatto sul mondo rurale e spiega in parte la reazione signorile per fermarla o, almeno, per controllarla.

⁵ P. FREEDMAN, *The Llobregat as a Frontier in the Thirteenth Century*, in *Miscel·lània en homenatge al pare Agustí Altisent*, Diputació de Tarragona, Tarragona 1991, pp. 109-117.

vanti casi, l'assenza di rapporti di subordinazione servile segnò la dinamica colonizzatoria, richiesta dall'imperativo di attrarre coloni liberi.

Le riflessioni che seguono tentano di verificare, in primo luogo, in che misura il movimento colonizzatore massivo, esterno ed interno, con la proliferazione di centri urbani con i suoi mercati, condizionò la risposta signorile, materializzata o meno nei meccanismi volti ad arrestare i movimenti migratori, soprattutto la *remença*, cioè, l'obbligo del possessore di un manso di pagare un riscatto per abbandonarlo. In secondo luogo, se la *remença* e i cosiddetti "cattivi usi" (*mals usos*) che hanno penalizzato il contadino in caso di sterilità (*eixorquia*), morte senza testamento (*intestia*), incendio del manso (*arsina*) e adulterio (*cugucia*), erano un grave ostacolo alla mobilità contadina⁶. E, in terzo luogo, vedere come la diffusione della servitù abbia una stretta relazione con la colonizzazione di Maiorca e del Paese Valenzano, e con lo sviluppo del grande mercato del lavoro urbano.

2. Al nord del Llobregat: franchigie collettive ed esenzioni particolari

La Catalogna rurale del Medio Evo non è la Catalogna *remença*. Tuttavia, l'importanza del movimento di protesta e contestazione dei contadini sottoposti a questa infamia, a volte ha portato alla creazione di un'immagine uniforme. In realtà, la geografia *remença* ha incontrato alcune chiare limitazioni, e ancora all'interno dello spazio dove questa si diffuse c'erano zone indenni, mentre i centri urbani divennero isole di esenzioni e libertà. La pratica di riscattarsi era diffusa soprattutto presso le vecchie diocesi di Girona, Osona e Barcellona e, con minore intensità, di Urgell e Elna, ma in luogo di una mappa omogenea, siamo di fronte a una costellazione di parrocchie rurali, in cui il manso disperso è l'elemento egemone, separate da confini rispetto alle popolazioni concentrate, sia nell'alta montagna, che nelle zone più basse del Rosselló, l'Empordà, Osona, Selva, Maresme, Val-lès e il Bages⁷. Al Bergadà, non tutti i mansi erano di *remença* o di uomini

⁶ A queste cattive consuetudini, successivamente si aggiunse il vincolo della *ferma d'espòli*, per cui il contadino era tenuto a pagare una somma al signore, affinché lo autorizzasse a garantire la *donatio propter nuptias* o *esponsalici* con una parte o la totalità del possesso.

⁷ G. FELIU, *L'explotació de la terra a Catalunya*, in *Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 2013 vol. II, p. 21. La diocesi di Barcellona costituiva l'elemento di transizione tra le zone in cui si praticava e quelle in cui non si praticava il riscatto, mentre a sud e ad ovest di Llobregat, nonostante alcuni mansi di *remença* nel Bages, el Penedès e del basso Gaià, fu notoriamente marginale. BENITO, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit., p. 430.

assoggettati,⁸ e perfino lo stesso territorio di Girona, ossia l'epicentro del movimento *remença*, non presentava il profilo uniforme di una classe di contadini sottomessa a servitù.⁹ L'abate del monastero di Banyoles, riconosceva nel 1267, riferendosi all'*intestia*, alla *cugucia* e alla *eixorquia*, che «*maior pars villarum et dominium domini regis... que sunt in episcopato Gerundensis sunt facte et immunes et libere ab omnibus supradictis servitutibus*»¹⁰.

La tendenza generale, inoltre, delinea l'erosione delle aree di applicazione di cattive consuetudini e *remença*. Il primo impulso è dato dal movimento delle franchigie dei borghi, che nei secoli XII e XIII costruirono le proprie aree di azione politica e fiscale e organizzarono le transazioni sul mercato. Senza libertà di movimento questo programma di gestione autonoma sarebbe stato destinato a fallire. Non è strano, quindi, che uno dei capitoli più frequenti delle carte di franchigia faccia riferimento all'esonazione o alla limitazione di questi cattivi usi che avrebbero potuto frenare i trasferimenti della popolazione, soprattutto quelli diretti verso i centri urbani, sempre con la necessità di coloni, cioè di soggetti fiscali. La libera circolazione di uomini e merci era essenziale dal momento che le azioni economiche tendevano a incanalarsi attraverso i mercati e le fiere emergenti. In una clausola che si ripete spesso con lievi variazioni, re e signori stabilivano «*quod omnes persone que ad predictum mercatum vel ad predictas ferias venerint sint salve et secure cum omnibus rebus et mercibus quas secum duxerint vel portaverint inveniendū et stando ibi et redeundo usque ad domos suas*».

Le incipienti comunità urbane, inoltre, seppero approfittare delle urgenze monetarie della corona e dei signori per inclinare la bilancia a loro favore. Con il precedente di Barcellona, esentata dalla *eixorquia* da Alfonso il Casto nel 1163, le franchigie si diffondevano lentamente, a macchia d'olio, da nord a sud della Catalogna Vecchia. Le nuove fondazioni le includevano, ma erano più numerose le concessioni signorili, gratuite o per mezzo di un riscatto monetario¹¹. I mansi sparsi nei territori dei villaggi dovevano anche

⁸ J. BOLÒS, *El campesinado en Cataluña*, in *La Sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276)*, Institución «Fernando el Católico», Saragossa 2009, p. 271.

⁹ R. LLUCH, *Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV*, Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, Girona 2005, p. 51.

¹⁰ J.M. FONT RIUS, *Cartas de población y franquicia de Cataluña. I. Textos*, CSIC, Barcelona 1969, p. 455.

¹¹ Àger, Banyoles, Bellver, Berga, Caldes de Montbuí, Camprodon, Cardedeu, Castellar de n'Hug, Clarà, Creixell (con la riserva signorile della *cugucia*), Cornellà del Conflent, Cotlliure, Figueres, Granollers, Igualada, Martorell, Palamós, Pals, Peralada, Peratallada, Prats de Molló, Puigcerdà, Salses, Sant Celoni, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les Fonts, Sant Llorenç de Salanca, Sant Martí Sesgueioles, Terrassa, Torroella de Montgrí,

beneficiare delle esenzioni, tranne casi eccezionali probabilmente, almeno secondo il tenore delle carte di franchigia, dove il signore aveva fatto una riserva esplicita delle cattive consuetudini. Così si espresse Galceran de Pinós nel dicembre del 1233, nel distinguere dai nuovi immigrati della villa di Bagà i vecchi abitanti dei mansi, ai quali vietò l'abbandono del manso senza il riscatto obbligatorio: «Item, per bonam libertatem et franquitatem, enfranquimus dictam villam et statuimus quod omnes homines et femine de predicte franquitate tam presentes quam futuri habeant licentiam et possum ex nostro ab auctoritate veniendi et standi et redeundi cum omnibus rebus illorum, mobilibus et immobilibus, quando voluerint ad omnem voluntatem sine omni nostro et nostrorum contradictio et impedimento et sine ulla questione et petitione quod eis non faciemus, retinendo tamen quod in dicta franquitate non intelligatur mansi nostri antiqui quod sunt inter hos terminos pretaxatos»¹². Ovviamente i mansi situati all'interno dei borghi resistettero meglio ad ogni tentativo signorile di annullare le franchigie ricorrendo a prassi consuetudinarie. Il 23 maggio del 1250, Pere de Cassola, baiulo di Guillem de Montclús, intendeva costringere gli esecutori testamentari di Guillema Ros, donna *propria* di questo Guillem de Montclús, a pagare il corrispettivo della terza parte dei beni mobili della defunta, per l'*eixorquia*. Gli esecutori testamentari sostenevano che il re Pietro il Cattolico aveva concesso agli abitanti del borgo, in questo caso Sant Antoni de Vilamajor, un privilegio che li esonerava da *eixorquia* ed *intestia*, mentre il baiulo faceva appello alla consuetudine. L'arbitro a cui fu sottoposta la controversia, emise una sentenza in favore degli esecutori, stabilendo la validità della volontà testamentaria di Guillema, nonostante la prassi generale: «dictum Petrum de Cassola in sua petitione condepno et dictos manumissores et res dictae mulieris penitus absolvo ab impetitione ipsius dicendo testamentum dictae Guillelma Rose firmitatem habere non obstante illa generali consuetudine»¹³.

Tossa (con ritenuta, però, di un terzo dell'*eixorquia*), Vilafranca de Conflent e Vinçà, sono solo alcune delle ville che si liberarono dall'*intestia*, dall'*eixorquia* e della *cugucia* tra il 1176 (Perratallada) ed il 1301 (Pals). Tuttavia, il problema rappresentato dalla libera circolazione di uomini era già prospettato dalla carta di popolamento concessa nel 1088 dal conte de Cerdanya Guillem Ramon agli abitanti di Vilafranca del Conflent, i quali «ut iure libertatis, omni careant servitute postquam ibi adstabunt»: FONT RIUS, *Cartas de poblaci6n y franquicia* cit., pp. 69-70. Girona ottenne la soppressione dell'*eixorquia* nel 1194.

¹² FONT RIUS, *Cartas de poblaci6n y franquicia* cit., pp. 378-379.

¹³ Tuttavia, gli effetti dell'affrancamento di un borgo dovevano farsi sentire, presto o tardi, nei mansi situati nei loro territori, come è accaduto in Vilamajor: M. AVENTÍN, *Vilamajor 872-1299. De la fi del sistema antic a la consolidaci6n del feudalisme*, AUSA, Sabadell, 1990, pp. 63-64.

Tuttavia, non sempre le franchigie erano ottenute attraverso negoziati pacifici. A volte furono necessari atti di forza e di resistenza comunitaria. Le tensioni tra il borgo di Banyoles e l'abbazia di Sant Esteve risalgono almeno al 1236, e la concessione era in realtà una transazione attraverso la quale l'abbazia mirava a ottenere 6.700 soldi per affrontare un pericoloso debito con i creditori ebrei, e allo stesso tempo frenare le diserzioni dei suoi contadini verso altri villaggi esenti da cattive consuetudini: «atendentes quod plures homines retroactis temporibus destiterunt venire ad habitandum villam nostram de Balneolis propter cugucias, exorchias et intestationes quas nos accipimus et accipere consuevimus in hominibus predictam villam et eius terminos inhabitantibus, que servitutes sunt plurimum hodie; et quod plures de ipsa villa exiverunt et recesserunt inde propter huiusmodi servitutes, et quod si dicta villa a predictis servitutibus releveretur, plures homines in eadem se venient populare, et illi qui iam populati sunt non exhibunt et libentius remanebunt»¹⁴. A Amer, sotto un'altra signoria monastica, l'esonazione dalla *intestia*, dalla *eixorquia* e dalla *remença* non fu concessa fino al 1336¹⁵.

Il movimento, sebbene con meno forza, penetrò anche nel tessuto rurale, come mostra l'esonazione dalla *cugucia* concessa precocemente da Ramon Berenguer IV, nel 1144, alle parrocchie di Sant Pere d'Osor, Santa Creu d'Horta e Sant Daniel de Manfred, situate nella regione della Selva, oltre a fissare in due soldi il costo della redenzione delle donzelle, una somma irrilevante che le consuetudini di Girona accolse¹⁶. Probabilmente i casi sono più numerosi rispetto alla documentazione disponibile, nello spazio e nel tempo. Così, Guillem de Cervelló concesse nel maggio 1267 agli abitanti del circuito del castello, in aggiunta all'esonazione dalla *eixorquia*, dalla *intestia* e dalla *cugucia*, la libertà di trasferirsi in un altro dominio – «possitis vos libere et sine omni contradictione transferre ad alia dominia, salvo tamen iure quod habemus in possessionibus quas habitis in termino dicti castri» –, con la facoltà di vendere i loro possessi «et pretium earum ubicumque deportare»¹⁷.

Le esenzioni o le riduzioni di rendita erano sempre dovute più all'interesse signorile che ad atti di liberalità. Si vede piuttosto una politica coerente e omogenea attuata per frenare il continuo spostamento di contadini

¹⁴ FONT RIUS, *Cartas de poblaci3n y franquicia de Catalu1a* cit., p. 455.

¹⁵ Si vedano altri casi in V. FARIAS, *El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV)*, Publicacions de la Universitat de València, València 2009, pp. 350-352.

¹⁶ FONT RIUS, *Cartas de poblaci3n y franquicia* cit., pp. 99-100.

¹⁷ *Ibid.*, p. 463.

verso le città e, dalla terza decade del XIII secolo, la valanga di coloro che emigravano oltremare e verso il Paese Valenzano. Nel 1287, il cittadino Martí Ermengol, proprietario del manso Terrés, situato a Sant Vicenç de Constantins, lamentava che nessuno voleva tenerlo alle stesse condizioni dell'ultimo possidente, Maria Desterrés, e si vide obbligato a ridurre i censi, e le servitù all'irrisorio censo di 18 denari all'anno: «et in defectu tenerorum qui illis ibi aparet, qui consueta inde prestari facere velit, ipsa manueriam honoribus et possessionibus eius... sicut melius Maria Dezterrés, quondam, habebat et tenebat, sic vobis vestris perpetuo dono et stabilio... et quod inde non sitis homines alicum nec teneamini facere aliquo tempore»¹⁸.

La mobilità fu il punto chiave sottostante a tutte le dispute. Il contadino voleva avere le porte aperte per andare via appena vedeva una possibilità di miglioramento della propria condizione. Le colonizzazioni lo offrivano sotto il binomio di terra e libertà, mentre i borghi franchi, e soprattutto la grande città di Barcellona con il suo attraente mercato del lavoro, ricevevano un arrivo intermittente non solo di immigrati legali dal contado, ma anche di fuggitivi dai mansi, dal momento che era loro concesso il diritto di cittadinanza (*aveïnament*) alla fine di un anno e un giorno di residenza continua, senza che i signori potessero richiamarli indietro. I contenziosi, di conseguenza, si moltiplicarono nel corso del XIII secolo, quando le Isole Baleari ed il Paese Valenzano richiesero coloni, e quando i centri urbani si sforzarono di coprire tutti i posti di lavoro sollecitati dalle varie forme di produzione e dal servizio domestico.

Non dovremmo escludere le probabilità della guerra all'origine di spostamenti che potrebbero avere o no ritorno. Dovevano essere soprattutto i secondogeniti e i contadini più poveri che prendevano parte a un'avventura pericolosa ma anche promettente. Il fronte islamico diede luogo anche alla formazione di associazioni effimere, basate sull'aiuto reciproco e sulla spartizione di benefici, come quelle firmate il 18 febbraio 1231 tra Ferrer e Bernart Belló, probabilmente fratelli, ed altri undici uomini, tra cui il sacerdote Arnau de Picapaders, al fine di unirsi alla spedizione di Maiorca.¹⁹ Dal te-

¹⁸ J. FERNÁNDEZ I TRABAL, *Una familia catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533*, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, pp. 198-199.

¹⁹ «... volumus ire in hoc exercitum de Mayoriche, facimus inter nos firmam et stabilem societatem, talem scilicet quod unus sit bonus et fidelis ad alterum in omnibus, et colamus unus alterum sanum et infirmum. Et si aliquid lucrari poterimus in mari et in terra vel in aliis locis, totum illud fideliter unus ad alterum ostendatur et inter nos me[...]». Il chierico Arnau de Pidrapiquers presentava un omonimo familiare. R. GINEBRA, *El manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic (1230-1233)*, Fundació Noguera, Barcelona 1998, vol. I, docc. 1190 e 1203, pp. 509, 514.

nore del documento notarile, questi giovani soldati speravano di ritornare a Osona, più ricchi e, senza dubbio, con la speranza di formare una famiglia. Dispongono di beni, ne chiedono la temporanea custodia ai genitori: Berenguer de Clotes, il 15 marzo del 1232, autorizzava il padre Ramon «ut possis te adiuuare in venditione, alienatione et inpingnoratione de omnibus honoribus et rebus tuis et meis dum sim tamen in Yspania». Tuttavia, certamente per poter pagarsi l'equipaggiamento militare ed il viaggio, il 2 marzo entrambi avevano contratto un debito di 250 soldi con due canonici di Vic, offrendo come garanzia il loro manso de Miralplà, sottoposto al dominio del re²⁰.

La frequenza inevitabile degli spostamenti è una realtà così incorporata nella pratica sociale, che a volte la *redimentia* – in cambio di somme generalmente basse, accessibili ai contadini – è incorporata nelle carte collettive di franchigia e negli atti di concessione particolari. È come se fosse radicato nella coscienza contemporanea che questi contadini de remença e questi *homines solidi et afocati*, sarebbero stati futuri emigranti. La donna che, nel settembre del 1215, offrì un manso a Sant Daniel de Girona, ordinò che «si Arnallus de Figera, qui est homo inventus homo eiusdem mansi, voluerit se redimere et collum excutere a iugo servitutis illius ecclesie, det V solidos barchinonenses pro redemptione et sit solutus cum omnibus rebus suis, et faciat dominum quem voluerit»²¹. Ciò che avrebbe dovuto pagare l'occupante di un manso della parrocchia di Sant Andreu de Llavaneres, nel Maresme, ad un giurista di Barcellona, si riduceva ad una libbra di cera, mentre i contadini della Roca del Vallès, ottennero del signore, Ramon de Cabrera, redenzioni di otto soldi e redenzioni gratuite per le donne sposate o dotate. Alla fine, la generalizzazione delle carte di riscatto riflettevano la mobilità dei contadini del manso e la sua trasformazione in una fonte di reddito per i proprietari²². Come ha ben evidenziato Víctor Farías, la remença, quindi, assumeva tutto il senso di una sanzione per l'uscita dal

²⁰ *Ibid.*, docc. 1430 e 1433, pp. 606-607.

²¹ J.M. MARQUÉS, *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)*, Fundació Noguera, Barcelona 1997, p. 196.

²² Tra l'11 maggio del 1239 e l'11 gennaio del 1240, l'anno successivo alla caduta di Valencia, i signori dei mansi del territorio circostante di Terrassa, sia laici che ecclesiastici, liberarono otto coloni, insieme alle rispettive famiglie, dalla residenza obbligatoria, permettendo a ciascuno di loro «ut possis yre, stare et revertere ubique volueris sine omni nostro contradimento». In tre casi, i signori ricevettero 14, 40 e 70 soldi. P. PUIG I USTRELL, *Capbreu de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242*, Fundació Noguera, Barcelona 1992, vol. II, pp. 448, 495, 529, 542, 563, 569, 570, 582.

mas e la corrispondente dissoluzione dei vincoli tra il contadino e il signore²³.

I signori moltiplicano le richieste di residenza permanente del titolare del manso e dei suoi figli e discendenti contemporaneamente alla generalizzazione degli spostamenti di breve e lungo raggio dei contadini. Le coincidenze cronologiche con l'estensione territoriale della Corona d'Aragona non possono essere più significative. Dal 1148, anno della caduta di Tortosa, la residenza permanente è precisata in modo sistematico nel territorio posto sull'uno o sull'altro lato del fiume Llobregat²⁴. Allo stesso tempo i signori, almeno i proprietari ecclesiastici, intervennero in modo più accurato e sistematico riguardo al matrimonio e all'eredità dei contadini. Le intromissioni rispondevano al desiderio di evitare alleanze tra gli *homines proprii* che potessero compromettere la proprietà e l'esercizio della giurisdizione. In questo senso è necessario interpretare anche l'offensiva signorile contro le subconcessioni enfiteutiche di parti o di mansi interi, che dagli anni ottanta del XII secolo mettevano in pericolo l'unità del lavoro e il controllo della residenza dei coltivatori. Bisogna vedere il problema da una doppia prospettiva: da un lato, come una risorsa finalizzata a mettere barriere legali contro intrusioni pericolose, sia da parte di alcuni gruppi contadini sempre più potenti, sia da parte di borghesi che cercavano di diversificare i loro investimenti; e dall'altro come una procedura per evitare che le *intrate* e la percezione degli *lluïsmes-laudemii* (o diritti di transazione) andassero a vantaggio solo o prevalentemente del signore intermediario. La pressione signorile, in particolare quella del vescovo di Barcellona, ottenne dal re Pietro il Cattolico, il 10 marzo 1211, la promulgazione di una legge che vietava ai tenenti enfiteutici della contea di Barcellona, la vendita, il pegno o subconcessione senza l'autorizzazione del signore della tenuta,

²³ FARIAS, *El mas i la vila a la Catalunya medieval* cit., p. 195. Lluís To offre un altro significativo esempio di ciò che si stava verificando, ossia la previsione di una prossima liberazione proprio al momento di firmare la soggezione personale: Guillem Cerul concordò con l'abate di Vilabertran, non senza prima contrattare, che il prezzo delle redenzioni di coloro che avessero lasciato il manso sarebbe stato di dieci soldi per gli uomini e di due soldi per le donne. Ll. To, *Els remences i el desenvolupament de les viles catalanes a l'entorn de 1200*, in *La ciutat i els poders*, Institut Català de Recerques en Ciències Socials, Perpinyà 2000, p. 144.

²⁴ BENITO, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit., pp. 430-431. Lluís To avverte che le auto-donazioni ed il riconoscimento di dipendenza signorile, più che clausole del contratto che contengono l'impegno dell'occupante del manso a divenire uomo del signore, divengono ora atti formali destinati unicamente a cedere la persona propria e dell'intera discendenza al suo signore: To, *Els remences i el desenvolupament de les viles catalanes* cit., p. 134.

sotto la pena di 500 marabottini, una multa che per la sua stessa enormità era impossibile applicare²⁵.

Dal 1225, quattro anni prima della conquista di Maiorca e anno della prima incursione di Giacomo I su Peníscola, le signorie ecclesiastiche e i padroni dei castelli intraprendevano anche la redazione di estimi (*capbreus*), dove i contadini dichiaravano i loro possessi fondiari e le rendite connesse e, per quanto riguarda i contadini di remença, il riconoscimento di essere *homo solidus et afocatus*²⁶. Nel frattempo, presso le corti di giustizia si moltiplicavano le denunce dei signori contro i contadini che avevano cessato di risiedere nel manso e che avevano trascurato o abbandonato il lavoro dei campi. Il monastero di Sant Cugat rispondeva ad esempio, tra altre iniziative, con la produzione di estimi, tra il 1245-1249, 1259-1262 e 1282-1285, periodi che coincidono completamente con la colonizzazione di Maiorca e soprattutto con quella del Paese Valenzano e con le rappresaglie contro le insurrezioni dei musulmani²⁷. Non meno numerose sono le dispute tra signori e contadini dall'ingerenza di questi nel mercato di compra-vendita e subconcessioni enfiteutiche, anche perché spesso non erano fissate le percentuali di *lluïsmes* nei vari casi suscettibili di applicazione, come vendite, donazioni, eredità, subconcessioni.²⁸ Dal 1270, quando si intensifica il ri-

²⁵ Tuttavia, nella contea di Barcellona, ed in generale nell'intera Catalogna e, in seguito, nel Paese Valenzano, la catena delle subconcessioni non raggiungerà il livello di complessità che aveva a Maiorca, dove, come successe a Pollença, la catena di cessioni, in certi casi, giunse al settimo grado.

²⁶ Gli estimi o *capbreus* sostituiscono quelli che fino ad allora erano stati meri registri di censo, ovvero descrizioni sintetiche dei mansi e delle rendite che ne derivavano. P. BENITO, *La senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d'un nou ordre jurídic*, in *Jaume I* cit., p. 53.

²⁷ Ciò che Pere Benito mette in relazione con le "crisi agrarie", crisi che a volte danno l'impressione più di rapidi scuotimenti congiunturali: Benito, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit., pp. 504-505, 597. Per la stessa ragione, non saprei fino a che punto sia opportuno attribuire la ripresa del dominio utile, tra il 1190 ed il 1230, e quella delle entrate enfiteutiche alle morti ed alle successive diserzioni provocate da queste crisi. Il campo, nonostante la fame e le carestie, continuò a crescere su basi solide, senza le quali sarebbe impensabile la tripla avventura colonizzatrice della Catalogna Nuova, delle Isole e del Paese Valenzano. È il caso di evidenziare la coincidenza della fine della fase rialzista delle entrate enfiteutiche con il 1228, un anno prima della conquista di Maiorca e tre anni dopo la prima fallita incursione di Giacomo I in Peníscola. Non dovettero essere le morti, la fame e le carestie le cause, o almeno non le uniche, bensì anche il movimento umano che si prepara alla previsione della guerra predatoria contro l'Islam. *Ibid.*, pp. 647-650.

²⁸ Ancora a metà del XIV secolo, il *lluïsmes* – il laudemio dell'importo del terzo – sarà oggetto di controversia tra Guillem de Bell-lloc e Eimeric de la Via, dopo l'acquisto del dominio utile del manso Gotmar da parte del primo. La disputa si risolse con il pagamento, da parte di Bell-lloc, di 200 soldi, in cui era stata fissata la «compositio et avinentia inter me et vos pro tertio michi debito et pertinenti, ratione illius venditione perpetue»: FERNÁNDEZ I TRABAL, *Una família catalana medieval* cit., p. 203.

popolamento di Valencia, il dovere di abitare al mas o *afocament* comincia a essere oggetto di riscatto. Si tratta allo stesso tempo di una misura destinata al controllo della circolazione delle tenute nel contesto della crescita agricola e della vitalità del mercato della terra. E nel 1283, i nobili obbligano Pietro il Grande, in un contesto di debolezza per la conquista della Sicilia, a promulgare la costituzione *Nelle terre o luoghi*, che vieta l'installazione sui domini regi di contadini di remença che non abbiano pagato il riscatto ai signori, con l'aggiunta che questi *remences* non avrebbero potuto conservare la tenuta, ma avrebbero dovuto alienarla a terzi (purché non fossero nobili, ecclesiastici, ebrei o borghesi), oppure avrebbero dovuto restituirla al signore²⁹.

I contadini però ignoravano spesso il divieto, così come i borghi e le città dei domini reali che li accoglievano: di milleduecento contadini che prestarono omaggio all'Elemosina del Pane di Girona tra il 1331 e il 1457, cinquanta – una cifra considerevole – non vivevano nel proprio manso d'origine, ma nei centri urbani vicini e anche a Barcellona, pur avendo giurato di non abbandonare il manso senza l'autorizzazione signorile; mentre dei 557 riscattati, almeno trenta non erano vissuti nel manso³⁰. Quale controllo effettivo esercitava, quindi, l'Elemosina sui propri *remences*? Com'è possibile che trascorressero cinque anni almeno, prima che l'avvocato dell'istituzione richiedesse a una coppia di coniugi domiciliata a Barcellona di tornare a lavorare al manso e di prestare omaggio ancora una volta, ma con l'opposizione della città? La mobilità del contadino in questo caso aveva superato tutte le difficoltà legali, in connivenza con gli interessi dei suoi ricettori. Nell'atto di una concessione del 2 settembre del 1233 ad una coppia ed alla loro figlia Ramona, nella parrocchia di Castelltersol, il procuratore del proprietario, Vicent Ferial, riconosceva che il manso non era lavorato da lungo tempo e che, se si fossero presentati gli eredi, questi avrebbero dovuto innanzitutto rimborsare le spese alla coppia che si impegnava a risiedere nel manso, vincolandovi la suddetta Ramona o uno degli altri figli: «Et est manifestum quod dictum mansum tibi stabilimus in deffectum heredorum et quia non fuit laboratus per longum tempus. Et si forte heredes venerint qui dictum mansum haberent, et aquire deberent, primum restituant vobis omnes missiones quas pro inde fecissetis, et tu usque ad VI annos assignes nobis et Vicensi Feriali dictam Raimundam vel I ex in-

²⁹ Le Corti degli anni 1289, 1292 e 1299 ne confermano la costituzione e ne precisano l'ambito di applicazione, aggiungendo che il riscatto era obbligatorio per i figli dei contadini di remença.

³⁰ LLUCH, *Els remences* cit., pp. 380-386.

fantibus tuis, qui sit nostre solidus pro dicto manso et honore». Lo stesso era successo due mesi prima, l'8 gennaio, quando un canonico della cattedrale di Vic affidò il manso di Castell ad una coppia di coniugi «pro defectu Petri de Castel, que non fuit in dicto manso de Castel per X annos»³¹. Il cambio di domicilio, le migrazioni di breve e lungo raggio, l'alienazione di parti dei mansi, a volte insieme ad una cattiva gestione da parte dei signori, provocarono alterazioni perfino delle reti di mansi delle parrocchie³².

I proprietari, pertanto, cercavano di fare del manso un'unità di lavoro e di residenza stabile e permanente. Gli obblighi servili erano i dispositivi che permettevano loro la supervisione delle trasmissioni del possesso fondiario – *intestia* ed *eixorquia* –, la conservazione materiale dell'edificio – *arsina* –, la stabilità familiare – *cugucia* – e il controllo delle persone – *remença* – e, più avanti, la *ferma d'espoli*. Ma le entrate signorili per questi diritti erano estremamente aleatori perché dipendevano dalle circostanze familiari. Solo i contadini più ottusi sarebbero stati disposti a bruciare coscientemente la propria casa, a morire senza fare testamento o a dichiarare l'adulterio della moglie³³. Inoltre, il valore delle cattive consuetudini e soprattutto il prezzo dei riscatti, se essi non erano stati concordati nel contratto di concessione enfiteutica, erano direttamente correlati alla fortuna del contadino³⁴.

Più che il rischioso valore economico delle 'cattive consuetudini', i signori vogliono garantire il lavoro presente e futuro della terra nei momenti iniziali dell'emersione del sistema agrario feudale, che necessariamente si

³¹ GINEBRA, *El manual primer de la Cúria Fumada de Vic* cit., doc. 3.073, p. 1253, e doc. 2.282, p. 932, rispettivamente. Un caso simile, la subconcessione di un manso, dovuto al fatto che la famiglia che vi lavorava lo aveva lasciato, si verificò nei pressi di Terrassa il 30 novembre del 1239, con la condizione che tale famiglia, se avesse voluto, avrebbe potuto recuperarlo, dopo che «venerint vel reverterint in hac patria»: PUIG I USTRELL, *Capbreu primer de Bertran acòlit* cit., p. 539.

³² Agli inizi del XIV secolo, a Cruïlles il numero di mansi disabitati ed abbandonati arrivò al 13,8% (tredici su novantaquattro), ed a Lloret de Mar al 22,3% (diciannove su ottantacinque): E. MALLORQUÍ, *Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV*, Fundació Noguera, Barcelona 2011, p. 153. Una situazione simile si ebbe a Terrassa. Cfr. V. FARIAS, *El mas en los dominios reales de Terrassa según una encuesta real de los años 1311-1314*, in M.T. FERRER, J. MUTGÉ, M. RIU (edd.), *El mas català durant l'Edat Mitjana i la Moderna. Segles IX-XVIII*, CSIC, Barcelona 2001, pp. 159-188.

³³ O dell'uomo. Ciò significa che la *cugucia* gravava anche sugli uomini sposati, almeno nei domini reali. Il 6 febbraio del 1240, il baiulo di Terrassa esimeva Gil de Casesblanques, di tutte le richieste presentate contro di lui a causa della *cugucia* in cambio di 9 soldi, «quod secundum mihi relatum fuerat, habueras rem cum alia femina sine tua uxore». PUIG I USTRELL, *Capbreu primer de Bertran acòlit* cit., p. 602.

³⁴ Sull'evoluzione dei riscatti e la presunta inflazione dopo il 1348, si vedano le fondate osservazioni di Rosa Lluch: *Els remences* cit., pp. 241-242. Lluch constata lo stesso fenomeno rispetto alla *intestia* ed alla *cugucia*: in circa la metà dei casi, l'Elemosina del Pane di Girona percepiva quantità inferiori a quelle a cui teoricamente aveva diritto (*Ibid.*, p. 322).

basa sulla libertà di movimento dei contadini e l'emergenza dei centri urbani, con i loro mercati locali e regionali. Si dovrebbe considerare qui la libertà non dal punto di vista giuridico o morale, ma dalle scelte economiche. Il contadino è colui che decide le colture, il ritmo delle vendite e del debito, ma anche chi sviluppa le strategie di successione attraverso il matrimonio e il testamento. L'uomo di remença, come gli altri contadini, gode di questa stessa libertà di decisione, ma ha il limite del manso, dell'unità indissolubile delle rendite e dei servizi e dell'obbligatoria permanenza richiesta per assicurare i processi di lavoro. Il proprietario interviene preventivamente, con la dichiarazione di *hominem proprium* nel momento del contratto di concessione enfiteutica e – non sempre, però – quando possono essere violati diritti che rafforzano il manso, soprattutto al momento delle trasmissioni. Il contadino del manso non può avere altro signore che quello che gli ha fatto la concessione. Ma, ancora una volta, la realtà contraddice le norme consuetudinarie e il tenore dei contratti effettuati sotto giuramento: quando Bernat Gener, di Vilaür, il 17 maggio del 1269, diventa *homo proprius et solidus* di Sant Daniel de Girona *cum omni prole que de me descenderit* per il manso appena acquistato, esclude «*duas terras que ibi tenentur per alios dominos, scilicet terra de Figerolis et terram de Costa*»³⁵.

Va detto che i contadini sono anche interessati all'integrità del manso con i campi e le strutture adiacenti per garantire il pagamento della rendita, i consumi delle famiglie e il mantenimento del possesso. Gli arbitraggi dei *probi homines* delle parrocchie, senza alcun tipo di interferenza signorile, vanno in questa direzione, di conservazione dell'unità aziendale. I tre arbitri di una disputa tra un chierico e la sorella per il manso Serra stabilirono che questo spettasse al primo durante tutta la sua vita, ma che sarebbe stato lavorato dalla seconda insieme al marito, senza alcun onere per il chierico, esonerato dai censi. I profitti sarebbero stati condivisi in egual misura, quantunque, alla morte del fratello, «*totus dictus honor sit solum et liberum omnino habitatoribus mansi de Serra sine omni retentu*»³⁶.

³⁵ MARQUÈS, *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona* cit., p. 429. Allo stesso modo aveva agito anche Berenguer de Genovet nella donazione che, il 29 maggio del 1231, fece alla chiesa di Ripoll di *corpus meum et omnes infantes meos*, non tenendo conto i possessi che aveva verso un altro signore e «*omnibus aliis iuribus aliorum seniorum per quos honores ubique tenent*»: GINEBRA, *El manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic* cit., doc. 719, p. 322.

³⁶ È molto significativo che i tre arbitri non abbiano assegnato i possedimenti alla sorella ed al marito, ma a coloro che abitano il manso. Essi prevedevano, senz'altro, la possibilità di un cambio di domicilio da parte della coppia di coniugi, per cui, in maniera prudente, assegnarono l'onere a coloro che, in quel momento, risiedessero nel manso. Con tutto ciò, i arbitri concessero al chierico la facoltà di vendere un altro possesso del manso, sebbene con il consenso della sorella: *Ibid.*, doc. 1.046, pp. 454-455.

Tuttavia, l'unità del manso non può anche resistere ai movimenti imprevedibili dei contadini. I primi protocolli notarili testimoniano come i proprietari diretti e i possessori del dominio utile dovranno improvvisare soluzioni al ritmo di eventi familiari, morte del capo dell'unità lavorativa e congiunture economiche. Nel manso Palou erano rimasti soltanto due figli, certamente orfani. Il camerario di Sant Joan de Ripoll, il 14 luglio del 1232, lo affittò per due anni *cum duobus infantibus que ibi sunt* a Pere Cristià, al prezzo di 60 soldi³⁷. A volte, i mansi sono ripartiti, temporaneamente o in perpetuo, per decisione signorile³⁸, altre volte solo dopo arbitraggi fatti da *probi homines*³⁹. Altre volte i signori scelgono di insediare altri contadini mediante contratti di mezzadria⁴⁰. Maria de Pou donò a suo marito 300 soldi per il pagamento degli sponsali, assegnandoglieli su metà dei profitti del manso di Sala, e stabilendo che «possim dictam medietatem predicti mansi Sala, de cognita necessitate famis vel nuditatis, comendare, inpignorare et alienare cui velis absque omni impedimento»⁴¹.

In questo contesto di diserzioni demografiche a scapito delle parrocchie e della necessità di adattare il modo di gestione del manso al ritmo delle circostanze, la sua occupazione permanente da parte di una coppia con bambini, vale a dire, con erede, diventa la vera ossessione dei proprietari, nobili e borghesi. I criteri per tenerlo sempre abitato non escludono la flessibilità necessaria per rendere compatibile il ritmo di riproduzione familiare con le dinamiche del possesso, o perché la giovane coppia ancora non

³⁷ *Ibid.*, doc. 1.823, p. 746. Però, cinque anni dopo, riscontriamo Pere Cristià a Terrassa, per cui si era spostato di circa settanta chilometri. Il 3 maggio del 1237 giurava fedeltà ed obbedienza a Guillem de Terrassa: PUIG I USTRELL, *Capbreu primer de Bertran acòlit* cit., vol. I, p. 69.

³⁸ GINEBRA, *El manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic* cit., docc. 420 e 798, pp. 205 e 355. Il primo documento, del 7 febbraio del 1231, è una concessione enfiteutica valida soltanto nel corso della vita del contadino, ed il secondo, del 16 giugno, è la conferma di una vecchia concessione.

³⁹ Due contadini, con le rispettive famiglie, dichiararono di avere il manso de Costers *medium per medium* e uno rinunciava alla sua metà in cambio di 100 soldi (*Ibid.*, doc. 496, p. 234). In un altro giudizio, due coloni dovettero dividere anche *medium per medium* il manso, i possessi e i censi. L'uno adduceva l'eredità dei suoi predecessori, e l'altro che «dominus ipsius mansi et honoris stabilivit eis dictum honorem quia totus erat destructus et deperitus» (*Ibid.*, doc. 665, pp. 300-301).

⁴⁰ Il 15 ottobre del 1233, Maria e suo marito Pere d'Om assegnarono il loro manso Prat a Ferrer de Call ed alla sua donna Ermessenda per tre anni (*Ibid.*, doc. 3.161, p. 1.287) e, quattro mesi prima, il 9 giugno, Ramon de Vilacetrú consegnò il manso Arcarons a Berenguera d'Arcarons ed a colui che sarebbe stato suo marito, Joan d'Arcarons, oltre a due parti di un mulino (*Ibid.*, doc. 2.807, p. 1.142).

⁴¹ La donazione è del 15 marzo del 1232. *Ibid.*, doc. 1.439, p. 609.

ha procreato figli o perché questi non sono in grado di farsi carico del lavoro per il fatto di essere minori. Pere Benito ha messo in relazione le difficoltà per garantire la continuità del manso con le intermittenti crisi di sussistenza e le migrazioni verso le città e i fronti di colonizzazione⁴². E, infatti, invece di optare per soluzioni drastiche, i proprietari diretti hanno dovuto ridurre le richieste al fine di salvare le rendite basilari dei mansi. Il dovere di residenza obbligatoria, dunque, noi dovremmo interpretarlo come misura più difensiva che coercitiva, più simbolica che materiale, e non sempre di assoluta efficacia, al fine di garantire l'occupazione umana del nucleo del possesso.

La consuetudine e i documenti di concessione enfiteutica del manso definiscono lo statuto dell'uomo *solidus et afocatus*. Ma le circostanze economiche, i cicli familiari e le resistenze contadine alterano tutto ciò che sembrano condizioni inamovibili. La badessa di Sant Daniel de Girona dispensava il contadino dal diventare *homo proprius* a causa della povertà della *borda* (piccolo manso) dove è stabilito: «et quia propter utilitatem dicte borde et propter sterilitatem honorum eius inde habere non possumus nec potuimus diu est personas, absolvimus te et tuos perpetuo et vobis remittimus penitus quod non teneamini inde facere personam vel personas nostras, nec possitis compelli ad faciendum inde personas nostras»⁴³. Dodici anni dopo, nel 1294, un remença nei pressi di Gurb (Osona) rivendicò l'esonazione dai servigi che i templari erano soliti richiedere in quella regione. Il conflitto si risolse stipulando un accordo amichevole, in virtù del quale il contadino ed i suoi successori avrebbero pagato soltanto cinque soldi per ciascun uomo, anche per chi avesse voluto abbandonare il manso⁴⁴. Allo stesso tempo, nei domini reali di Terrasa la *eixorquia* e la *intestia* venivano ridotti a mere multe pecuniarie di bassa entità, pagate da parenti e amici del defunto⁴⁵. D'altra parte, mentre questi due diritti permettono ai signori di reintegrare i mansi abbandonati nel dominio, bisogna anche rispettare i diritti ereditari, che eventualmente possono opporre i fami-

⁴² E ricorda, per di più, che delle migrazioni locali si beneficiava l'élite di contadini ricchi attraverso l'accumulo di mansi abbandonati, fenomeno che si concentrava intorno alle ville di mercato. BENITO, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit., pp. 314-315 e 430-448.

⁴³ Documento del 3 settembre del 1282: MARQUÈS, *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona* cit., p. 541.

⁴⁴ P. FREEDMAN, *Assaig d'història de la pagesia catalana (segles XI-XIV)*, Edicions 62, Barcelona 1988, p. 102-103.

⁴⁵ FARIAS, *El mas i la vila a la Catalunya medieval* cit., p. 190.

liari diretti degli eredi, motivo per cui la *eixorquia* e la *intestia* sono limitate, spesso, a una parte di beni mobili del defunto⁴⁶.

3. Gli imperativi della colonizzazione

Le franchigie si diffusero soprattutto verso le terre della Catalogna Nuova. Infatti, Agramunt è stato il primo borgo documentato di Catalogna che ha ottenuto l'esenzione dai *mals usos* nel 1163, dove i beni dei defunti intestati sarebbero passati ai parenti più prossimi⁴⁷. La valanga di franchigie rallenta, almeno secondo il tenore delle carte di popolamento, gli abusi che i signori erano riusciti a introdurre sull'altra riva del Llobregat. Nell'atto della vendita del castello e del borgo d'Agramuntell, che Ramon de Cervera, il 9 gennaio del 1225, fece a Guillem de la Guàrdia, si menzionano ancora le *cugucies*, le *arsines* e le *eixorquies*, ma la persistenza del diritto non implica la loro effettiva riscossione⁴⁸. Le franchigie erano inevitabili. Le esenzioni (*libertates*) concesse nel 1171 dai Cervera, signori di Esplugua de Francolí, a coloni e artigiani riguardavano anche quella che nella Catalogna Vecchia si profilava come la *intestia*, mentre un gruppo di probiviri distribuiva i beni dei defunti che non avevano lasciato testamento *pro anima eius*.⁴⁹ Anche quando il re trasferiva i suoi contadini ai domini si-

⁴⁶ BENITO, *Senyoria de la terra i tinença pagesa*, p. 319. Il manuale della Cúria Fumada di Vic registra alcuni pagamenti di *eixorquia* ed *intestia*, che sono molto pochi in relazione alla mole di documenti registrati. Questi due *mals usos* dovevano essere particolarmente odiati dai coloni, come palesano i *clamores et querimonias* che i signori presentarono in un paio d'occasioni contro i titolari del manso, senza ottenere nulla in cambio: GINEBRA, *El manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic* cit., docc. 195 e 1.045, pp. 116 e 454.

⁴⁷ Tuttavia, non credo che la franchigia possa identificarsi con la *intestia* della Catalogna Vecchia dei mansi. Si tratta piuttosto di un incentivo per stimolare il ripopolamento delle nove terre conquistate. In questo senso, il conte aggiunse che in caso di assenza dei parenti, una commissione di probiviri avrebbe potuto vendere i beni, al fine di distribuirli, in nome del defunto, tra poveri, chiese, ponti ed ospedali. FONT RIUS, *Cartas de poblaci6n y franquicia de Cataluña* cit., pp. 176-179.

⁴⁸ Il trapasso si inserisce in una formula cristallizzata e, pertanto, abbastanza confusa: «cum questis, et tolltis, et forciis, et servitiis et ademprivis et adempamentis, cum firmanciis et placitis, cum homicidis et cocuciis et arsinis, et cum omnibus aliis iusticiis, cum instestationibus et exorquuis, et cum omnibus que in predicto vel pro predicto castro vel villa accipio vel habeo vel habere debeo iure vel consuetudine, vi vel gratis vel aliquo modo»: J. PAPELL (ed.), *Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225)*, Fundació Noguera, Barcelona 2005, vol. II, pp. 848-849.

⁴⁹ A. ALTISENT, *Un poble de la Catalunya Nova els segles XI i XII: L'Esplugua de Francolí de 1070 a 1200*, in «Anuario de Estudios Medievales», 3 (1966), pp. 155-156.

gnorili, li salvaguardava da tutti i tipi di servitù. Alfonso il Casto, nell'atto di donazione che, nel 1178, fece al monastero di Santes Creus di quattro vassalli e delle loro case (uno di Lleida, uno di Tortosa, uno di Besalú ed uno d'Ix), specifica che tutti «sint liberi et franchi cum omnibus suis rebus mobilibus et immobilibus, ac exhemi de his omnibus, scilicet, de questis, de cavalcatis, de hostis et de omni usatico et servitio et aliis omnibus que mihi tenebantur facere, ita ut de cetero soli monasterio serviant et fideles existent»⁵⁰. Questo atteggiamento non era esclusivo del sovrano, perché c'erano signori che si comportavano allo stesso modo quando cedevano o donavano diritti sui contadini ai monasteri. Nel gennaio del 1193, Arnau e Ramon de Cervera donarono a Santes Creus il diritto a percepire le decime di un manso nella Segarra, stabilendo però che il tenente sarebbe rimasto esente «de firmanda iustitia, de exorchia, de intestatione vel de aliis quibusque rebus ad ius nostri domini pertinentibus, set libere et quiete serviant Deo et prefato monasterio in perpetuum, ita ut a modo nos vel nostri nichil ab eis possimus exigere vel eis violentiam aliqua inferre aliqua ratione»⁵¹.

Le franchigie erano ineluttabili, a causa in gran parte della difficoltà di stabilire contadini su un territorio povero di acqua, dalle basse rese agrarie e, inoltre, esposto alle incursioni islamiche. L'offerta di terra, di grandi aziende agricole, superò così la domanda e di conseguenza l'insediamento ne risentì. Lo stesso monastero di Sant Cugat, nel 1209, a sessant'anni dalla caduta di Tortosa, dovette rivolgersi a Pietro il Cattolico, affinché prendesse sotto la propria protezione i coloni che avevano popolato i domini

⁵⁰ Si verificò di nuovo tre anni dopo con Ponç Panisser, con la sua eredità nelle vicinanze di Lleida, che includeva la casa, *ubi ipse manet*, campi, vigneti, orti e tutto ciò che lui ed i suoi successori avessero acquisito: «cum omni franchitate et ingenuitate et sine ullo retentu ..., ita quidem quod nullum usaticum aut servitium vel hostem aut cavalchatam aut aliud aliquod mihi unquam faciat vel successores meis ipse Poncius aut eius successores»: PAPELL (ed.), *Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus* cit., vol. I, pp. 311, 346-347.

⁵¹ *Ibid.*, vol. II, pp. 523-526. Tre anni dopo, il tenente donava il manso a Santes Creus (*Ibid.*, pp. 540-542). In questo stesso senso, Pere de Vilafranca donò due mansi a Santes Creus nel giugno del 1205, a condizione però che «constituatur unum hominem in prefatis domibus, qui sit liber et solutus ab omni questia, usatico et servitute ex mea meorumque parte»: *Ibid.*, p. 650. La libertà si estendeva perfino ai musulmani. Alfonso il Casto, il conte Ermengol VII d'Urgell e sua moglie, il 20 aprile del 1170, donarono all'ordine militare de l'Ospedale un giudeo di Lleida insieme a suo figlio, ed un saraceno di Lleida, Abdal-là Abgemil, con la sua casa e la sua eredità, stipulando che «damus eis libertatem et securitatem illis et omnibus rebus suis per omnem terram nostram absque omni usatico et sine lezda quod non donent»: R. SAROBE, *Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200)*, Fundació Noguera, Barcelona 1998, vol. I, p. 339.

benedettini «dal fiume Llobregat a Tarragona», i quali avrebbero beneficiato delle franchigie di Vilafranca del Penedès⁵².

Nel primi anni del XIII secolo, verso il Segrià (la zona di Lleida), i movimenti costanti delle famiglie contadine, rilevate da estimi, sono incessanti. Nuovi arrivati occupano le terre di coloni antichi che sono scomparsi senza lasciare alcuna traccia. La possibilità di acquisire terra è straordinaria e le prospettive crescono a sud del fiume Ebro con la conquista e il riparto del territorio valenzano. Tutto sommato, ciò provoca un autentico movimento tettonico con effetti a catena in tutto il paese. Le diserzioni sono costanti, le sostituzioni immediate. I signori hanno grande difficoltà a trattenerne i coloni e devono concedere dolorosamente franchigie e censi bassi. L'ordine militare del Tempio può richiedere al colonizzatore di Rosselló del Segrià solo la dodicesima parte, meno dell'usuale *tasca* o undecima parte⁵³. Nel frattempo, durante la prima metà del XIII secolo, si moltiplicano le operazioni di compra-vendita e di subconcessioni enfiteutiche. Potenti enfiteuti, d'estrazione urbana, si interpongono tra signori come i Templari e il subconcessionari, e attraverso l'accumulo di case, terre e vigneti amputati da *honori* antichi e *parellades* (lotti di terra concesse ai coloni) scompigliano la contabilità signorile, e ciò costringe i Templari a concludere accordi con loro al fine d'agglutinare antichi e frammentati censi in un unico canone o tributo⁵⁴.

⁵² Il tenore del documento rivela come il Llobregat fosse percepito semper più come una frontiera tra due modelli di possesso da parte dei coloni. Sei anni dopo, i monaci di Sant Llorenç del Munt richiamarono di fronte al baiulo di Guillema de Castellvell la restituzione di un uomo di Matadepera, in fuga dalla giustizia monastica, facendo appello al vecchio uso per cui gli uomini di Matadepera e, in generale, gli abitanti dei domini del monastero situati al nord del Llobregat, erano sottoposti a servitù: FREEDMAN, *The Llobregate as a frontier* cit., p. 113. Si veda anche BENITO, *La senyoria rural en temps de Jaume I* cit., p. 51.

⁵³ Le concessioni collettive lasciano intravedere l'arrivo di colonizzatori provenienti da ogni parte di Catalogna. Se prendiamo in considerazione i cognomi, dei diciotto beneficiari di 2,3 ettari e di un appezzamento di terra situati all'esterno della città di Lleida, concessi il 18 marzo del 1168, cinque dovevano provenire dalle regioni pirenaiche di Girona (Besalú, Cabestany Descorn, Jou i Puig-segur); cinque dalle regioni pirenaiche occidentali (Àneu, Espot, Estais e due Lasquarri) e tre dalla stessa Catalogna del Nord (Corbins, Cubells, Juneda), mentre cinque sono di provenienza sconosciuta (Benifès, Marquès, due Tapioles i Teixidor): SAROBE, *Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny* cit., p. 319.

⁵⁴ I profitti di questi enfiteuti assenti, allontanati dai tentacoli signorili, fa reagire il Tempio mediante l'acquisizione dell'autorità diretta sugli enfiteuti, attraverso, da un lato, l'acquisto dei diritti dei tenenti, dall'altro, la proibizione delle subconcessioni e la surrogazione delle rendite: R. SAROBE, *L'evolució socioeconòmica de Rosselló del Segrià. De la repoblació a la consolidació (1149-1260)*, in «Territori i Societat a l'Edat Mitjana. Història, Arqueologia, Documentació», I (1997), pp. 201-202.

A differenza dell'area pianeggiante e fluviale vicina all'Ebro, dove la colonizzazione era relativamente facile, nelle zone più lontane dalla valle fluviale, montagnosa e scarsa di pioggia, il ritmo era più lento e non esente da qualche fallimento clamoroso. Fino a quando non fu scongiurato il pericolo islamico con la caduta di Valencia, la percezione della regione dell'Ebro come "marca" frenò gli spostamenti, ma allo stesso tempo favorì la concessione delle franchigie e l'eliminazione assoluta della servitù: «Est autem sciendum quod primissam indulgentiam et gratiam in decimis et primiciis facimus especialiter hominibus Dertose contra ius escriptum et consuetudines ecclesiasticas propterea quia sunt in frontaria et quia cum maximo laborare et periculo rerum et corporum in Tortosa et in terminis suis percipiunt fructus»⁵⁵.

Nelle Isole e nel Paese Valenzano, già non era necessario introdurre nei contratti una clausola specifica che si riferisse alla soppressione delle servitù. Non compare. Solo le carte di popolamento di Silla e Massamagrell fanno riferimento a generiche *pravas consuetudines vel abusivas* che gli ordini dell'Ospedale e Calatrava, i rispettivi signori, avrebbero richiesto⁵⁶. Come risultato della complessa, difficile e simultanea colonizzazione di questi territori enormi, e sulla base del precedente della Catalogna Nuova, la corona e i signori scelsero un modello enfiteutico che richiedeva al contadino solo il pagamento di un censo annuo, senza alcun tipo di legame che non fosse esclusivamente giurisdizionale. Il signore autorizzava il *populator*, l'agente incaricato di insediare i coloni in un luogo, a reclutarli ovunque e a qualsiasi condizione, fatta eccezione per i cavalieri e i prelati che avrebbero potuto complicare l'esercizio della giustizia e la riscossione delle rendite appellandosi ai propri privilegi: *potestate instituendi homines cuiuslibet nationes sint, exceptibus militibus et sanctis*, come indica la carta di popolamento di Càlig del 1234⁵⁷. Certamente l'ordine militare del Tempio esigeva dai populatori di Montcada, nei dintorni di València, che *non facietis nec eligatis alios dominos nec patrones nisi nos et successores no-*

⁵⁵ I sovrani si videro obbligati a cedere agli ordini religiosi-militari dell'Ospedale e del Tempio grandi estensioni di terre, per cercare di completare la colonizzazione del territorio: A. VIRGILI, *Conquesta, colonització i feudalització de Tortosa (segle XII), segons el cartulari de la Catedral*, in *La formació i expansió del feudalisme català*, «Estudi General», 5-6 (1985-1986), p. 287.

⁵⁶ «Promittentes vobis quod non imponerimus in vos vel vestros aliquas pravas consuetudines vel abusivas preter consuetudines valentinas», recita la carta di popolamento di Silla del 25 novembre del 1248, mentre quella di Massamagrell è del 17 luglio del 1271: E. GUINOT, *Cartes de poblament medievals valencianes*, Generalitat Valenciana, València 1991, pp. 207, 329.

⁵⁷ E. DÍAZ MANTECA, *El "Libro de Poblaciones y Privilegios" de la Orden de Santa María de Montesa (1234-1429)*, Diputació de Castelló, Castelló de la Plana 1987, p. 185.

stros, et sitis inde homines nostri propii, solidi, fideles et habitantes et affogati ibidem cum omni vestra residentia familia, secondo termini che ricordano la concessione di mansi nella Catalogna Vecchia. Nel 1243, i templari avevano richiesto lo stesso a Xivert, come pure il giurista Bernat Vidal, originario di Besalú, nel nord-est de la Catalogna – e, pertanto, buon conoscitore del significato dell'uomo assoggettato, *solidus et affocatus* –, nella tenuta di Carpesa, nei pressi di Montcada⁵⁸. Ma tutto questo si di un requisito formale senza alcuna rilevanza reale, soprattutto nell'area rurale prossima alla città di València, dove, al tempo delle prime generazioni di colonizzatori, il cambiamento di domicilio e la compra-vendita di terra furono più intensi che in qualunque altra parte del regno.

A Maiorca, appena dopo la conquista, signori ed enfiteuti dovettero moderare l'esazione delle rendite. Ciononostante, ebbero seri problemi per popolarla, ragion per cui gli schiavi destinati ai lavori agricoli furono sempre importanti per l'isola⁵⁹. Si riconobbe la libertà di movimento perfino ai musulmani valenziani sconfitti. Nella carta di popolamento d'Alcalà de Xivert, il Tempio prevedeva, oltre all'esenzione dalle prestazioni de lavori di coltura e trasporto (*joves e tragins*), le cosiddette *sofres*, la facoltà di portare con sè il proprio coniuge, in qualunque luogo fosse, sia per gli stessi saraceni del castello e della sua circoscrizione, che per gli stranieri che avessero voluto abitarvi. Le concessioni dei templari giungono alla insolita autorizzazione a poter emigrare, entro un anno, in *Ispania*, nelle terre islamiche, ma con la possibilità di ritornare nella terra d'origine e recuperare la casa ed il patrimonio mobile ed immobile⁶⁰.

⁵⁸ E. GUINO, F. ESQUILACHE, *Moncada i l'Orde del Temple en el segle XIII. Una comunitat rural de l'Horta de València en temps de Jaume I*, Institució Alfons el Magnànim, València 2010, pp. 74-75. È significativo che delle duecentotrenta carte di popolamento concesse prima del 1300, solo sei (Torrent i Picanya, 1248, Almussafes, 1251, Begís, 1276, Sollana, 1277, Planes, 1278 ed Almussafes per seconda volta, 1281) contengano l'esigenza di una residenza personale, ma senza alcuna misura concreta per sanzionare la proibizione: GUINOT, *Cartes de poblament valencianes* cit., pp. 211, 234, 354, 366, 374, 401.

⁵⁹ J. PORTELLA, *La colonització feudal de Mallorca: els primers establiments de l'alqueria Deià (1232-1245)*, in *La formació i expansió del feudalisme català* cit., p. 342.

⁶⁰ «Insuper, si aliquis sarracenus vel sarracena infra unum annum completum postquam carta facta fuerit exire voluerit a castro isto et ire voluerit in paganisimus, possit hoc facere sine aliquo impedimento et ducere secum uxorem, filios, servos, bestiarum et quascumque alias res habuerit et vadat cum guidatico fratrum Templi... Preterea si aliquis sarracenus de Exiverto qui habitet modo in terra sarracenorum voluerit infra unum annum redire ibi ad standum, recuperet sine aliquo impedimento domos suas et honores et alias res quas ibi habebat»: DÍAZ MANTECA, *El "Libro de Poblaciones y Privilegios"* cit., pp. 241-215.

Ciononostante, una buona parte della popolazione musulmana del Paese Valenzano che era rimasta nel territorio subì spostamenti forzosi, confinata fino alle aree interne, montuose e di minore profitto agrario, soprattutto a causa degli sgomberi forzosi e delle successive donazioni dei poderi ai coloni cristiani. Dunque, tali migrazioni furono generalmente traumatiche, in quanto pianificate dal potere coloniale. Nella prospettiva reale e signorile, si trattava soprattutto di colmare vuoti causati dalla guerra, dalle espulsioni e dalle fughe, ma anche di conferire consistenza ai centri oggetto di colonizzazione attraverso la creazione di quartieri musulmani (*moreries*), come quello di Xàtiva, creato già nel 1252, appena dodici anni dopo la conquista⁶¹. Gli insediamenti, a volte, superarono le frontiere del nuovo regno, come accadde nell'ambito dell'operazione condotta a termine dall'ordine dell'Ospedale, che, sei anni dopo, spostò i musulmani da Silla, presso València, ad Aldea, sulle coste dell'Ebro⁶².

Mentre a Maiorca i musulmani furono espulsi completamente, nel Paese Valenzano essi continuarono a essere numericamente importanti, quasi la metà della popolazione fino all'anno 1300. In entrambi i territori fu necessario effettuare una urgente distribuzione di terre e case (*il Repartiment*). La distribuzione ordinata ed equilibrata del bottino era la condizione indispensabile per il successo della colonizzazione e l'installazione di un considerevole numero di contadini cristiani, in grado di garantire quanto prima possibile i processi di lavoro e la soddisfazione delle rendite per i titolari della terra, la corona, i signori laici ed ecclesiastici e un settore non trascurabile di borghesi dotati di un sostanziale patrimonio immobiliare.

Il trasferimento dalla Catalogna verso Maiorca e il Paese Valenzano lasciò poco al caso e all'improvvisazione. Senza dubbio ci fu chi tentò la fortuna, come accadde con spostamenti al di fuori dei consueti circuiti che coinvolsero uomini fuori legge, fuggitivi dai mansi e dalla giustizia. Ma i proprietari non smisero mai di controllare l'insediamento dei contadini attraverso i loro agenti⁶³. Perfino il carattere di un contratto dovette essere più frequente di quanto rivelano le fonti documentarie. Bernat Espanyol, un

⁶¹ Si veda un'analisi dettagliata delle migrazioni interne in J. TORRÓ, *El naixement d'una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276)*, Publicacions de la Universitat de València, València 1999, pp. 91-99.

⁶² R.I. BURNS, *Immigrants from Islam: The Crusader's Use of Muslims as Settlers in Thirteenth-Century Spai*, in «American Historical Review», 80/1 (1975), pp. 21-42.

⁶³ Sul controllo della colonizzazione ed il notevole ruolo esercitato dal *populator*, simile a quello del *locator* germanico, Cfr. A. FURIÓ, F. GARCIA-OLIVER, *The horizons of the city: rural mobility in a frontier land (the Valencian Country, 1250-1350)*, in *La mobilità sociale nel Medioevo*, a cura di S. CAROCCI, École Française de Rome, Roma 2010, pp. 521-524.

attivo mercante della Plana de Vic, prima di convertirsi in un colonizzatore dell'area rurale maiorchina, nel 1233 concordò con Ferrer de Masnou di trasferirsi per quattro anni a Maiorca insieme alla sua famiglia. Al termine del settemmo anno, quest'ultimo gli offrì una concessione già perpetua nella tenuta di Benimorgui⁶⁴.

A volte, i signori persuasero i propri vassalli a cambiare il domicilio lontano centinaia di chilometri. Così, tra i primi abitanti di Sueca, nelle mani dell'Ospedale, figura un Ferrer de Vallmoll, antropónimo che lascia pensare che fosse certamente originario dell'omonima villa del Camp de Tarragona, anch'essa sottoposta alla signoria dell'ordine militare⁶⁵. Era una pratica probabilmente ereditata dalla colonizzazione della Catalogna Nuova. Nello spostamento dei 'popolatori' dalla Segarra – e dell'Anoia, del Bages e di Bergadà – all'Esplugà de Francolí, si intravede l'intervento dei Boixadors, dei Savellà e di altri signori minori⁶⁶. Tutto ciò suggerisce vere azioni di propaganda in Catalogna, fatte dagli agenti signorili e dalla corona, in cui si mescolavano le offerte di terra e libertà e, probabilmente, anche un aumento delle eccellenze della terra. Giacomo I, contemplando da un monte la medina de Xàtiva, esclamò: «E noi vedemmo il più bel campo che avessimo mai visto, da città o castello, e ci saranno state più di duecento capanne sparse, le più belle che nessuno riusciva a trovare, e villaggi nei dintorni del campo, molti e fitti; e vedemmo anche il castello, così nobile e così bello e un bel campo. E di tutto ciò sentirono un grande piacere e gioia i nostri cuori»⁶⁷. Non è inconsueto che i coloni assegnino ai luoghi nomi che ne esaltino la bellezza: Bellreguard (bella vista), Miramar (guarda il mare), la Vila Joiosa (il borgo gioioso), Vistabella (vista bella), Vilalonga (borgo lungo)⁶⁸. E dove le notizie penetrarono con più forza fu, ovviamente, nel cuore della Catalogna Vecchia, dove la servitù aveva un peso maggiore che in qualsiasi altro luogo.

⁶⁴ R. SOTO, *De soldats de fortuna a pagesos: els primers colonitzadors de Mallorca*, in *Feudalismo comptat* cit., p. 323.

⁶⁵ Sembra che provenissero dalla stessa regione altri coloni di Sueca e di case coloniche situate nelle prossimità di quest'ultima: A. FURIÓ, *La carta pobla de Sueca*, Ajuntament de Sueca, Sueca 1995.

⁶⁶ ALTISENT, *Un poble de la Catalunya Nova* cit., p. 201.

⁶⁷ «I veiérem la més bella horta que mai haguésem vist, de vila ni de castell, i que hi havia més dues-centes barraques per l'horta, les més belles que ningú pogués trobar, i alqueries entorn de l'horta, moltes i atapeïdes; i, a més, veiérem el castell, tan noble i tan bell, i una tan bella horta. I en sentírem gran goig i gran alegria al nostre cor». JAUME I, *Crònica o Llibre dels feyts*, a cura di F. SOLDEVILA, Edicions 62 e «La Caixa», Barcelona 1982, p. 284.

⁶⁸ FURIÓ, GARCIA-OLIVER, *The horizons of the city* cit., p. 526.

4. Contadini che se ne vanno

Il problema si pone ovunque, dai Pirenei al fiume Segura, con un grado simile di impotenza per tutti gli signori: i contadini lasciano la casa e il possesso senza far caso agli impegni presi con i signori. Durante il XIII secolo le diserzioni danneggiano soprattutto la Catalogna Vecchia, perché dal territorio a nord del Llobregat partono i coloni fondatori del resto dei Paesi Catalani, oltre ai lavoratori che nutrono le fila degli artigiani dei centri urbani emergenti. Ma l'instabilità delle società di frontiera, con le comunità contadine ancora poco solide, non offre le garanzie necessarie per radicamenti perenni. Le concessioni reali e signorili ai colonizzatori del Paese Valenzano spesso portano annessa una clausola di residenza e il divieto di vendita della casa e delle terre per un certo tempo, che può dilatarsi fino a dieci anni. Se a Morella, l'abate di Roda, nel 1254, ordinava ai coloni del suo villaggio (*alqueria*) d'Alhorre, nei confini di Morella, che «si forte aliquis vestrum dimitteret partem suam sive quinnone aut non coleret per unum annum ita quod nollit aut non posset, elapso anno, nos alios populos in illis hereditatibus sive hereditatem illorum diffitentium sine aliquo contradicto vestro mittamus et constituamus ad propriam voluntatem et utilitatem nostram et monasterii nostri de Roda», ad Alzira Giacomo I, otto anni prima, insisteva sul fatto che tutti coloro che avevano ricevuto il proprio lotto di terra e la casa «infra unum anum a tempore quo receperint suas hereditates, mutant se ad habitandum ibi, et nisi fecerint personalem residentiam in Aliasira, amitant hereditatem, et detur alicui hereditatem non habenti et cartam nostram habenti et ibidem residentiam facienti. Et aliquis infra decennium non vendat hereditatem suam, et si fecerit, nobis illius hereditatis pretium perpetuo aplicetur»⁶⁹.

A volte, addirittura, il signore richiede, utopicamente, una residenza per *semper*, come quando, il 20 aprile 1307, l'abate di Valldigna insediò *ad ex-caliandum* quattro coloni in un ampio podere nei confini di Barx, tra Gandia e Xàtiva, stipulando «quod vos et vestri successores in dicto stabilimento semper vestrum caput mayus personale residentiam teneatis et faciatis in eodem loco, in domibus quas ibi facere et construere teneamini, scilicet quisque vestrum suum hospitium in uno tenenti loco quem vobis ibi assignaverimus»⁷⁰. Sopra l'assente pesa la minaccia della confisca dei beni concessi. E che si tratta di una minaccia reale e non solo un avvertimento

⁶⁹ GUINOT, *Cartes de poblament medievals valencianes* cit., p. 267 e 195 rispettivamente.

⁷⁰ F. GARCIA, *El naixement del monestir de la Valldigna*, Universitat de València, València 1983, pp. 119-120. Nella Catalogna Nuova si susseguono concessioni individuali e collettive nella stessa direzione. Nelle carte di popolamento di Pinyeres ed Els Algars, degli anni 1280 e 1281,

formale, è comprovato da numerosi esempi. Il 15 ottobre del 1257, Giacomo I concesse a Simó Peris d'Arnedo una casa ed il podere, situato in Alzira, di due coloni assenti: «propter absentiam perdiderunt, quia non venerunt facere residentiam personalem in Algezira, diebus et terminis assignatis a nobis»⁷¹. Ovviamente, le rivolte musulmane contro la dominazione cristiana, come quelle che diresse al-Azraq, avevano ripercussioni sul popolamento. Molti dei coloni che non erano fuggiti verso zone più sicure entravano a far parte delle compagnie militari con la speranza del bottino, nonostante la frustrazione dei signori e, in primo luogo, del re. Nell'ottobre del 1276, nel pieno della rivolta di al-Azraq, il re ordina «quod homines qui hereditates habent in Consentayna et Alcoy veniant ibi facere residentiam personalem», e di demolire le case e confiscare i beni a coloro che fossero fuggiti⁷².

La contundente risposta di signori diretti, compreso il re, rivela le immense difficoltà di assoggettare i popolatori, in generale, ed i contadini, in particolare, alla terra. Nel maggio del 1274, il commendatore del Tempio concesse a Berenguer Batle ed a sua moglie Berenguera un anno per rendere effettiva la residenza nel villaggio di Carpesa, nelle prossimità di València, se non avessero voluto perdere la casa e le terre. Nonostante la minaccia, undici mesi dopo non lo avevano ancora fatto. Il 26 aprile del 1274, i coniugi sottoscrissero un nuovo documento, con il quale promettevano che, entro quindici giorni, «erimus personaliter constituti et reversi in alcharea vestra Caspesie parati ibi facere personaliter residentia continue et assidue», e che, nel termine di due mesi, «reparabimus ac faciemus reparare et aptare domos nostras quas habemus in ipsa alcheria et faciemus et constituemus ibi domum sive domos in quibus iam factis et nunc faciendis nos et nostri faciemus ... perpetuo habitatione nostram et personalem residentiam et erimus vestri homines habitants eiusdem loci et vassalli ut alii homines hibi habitantes»⁷³. Il Tempio preferì notificare la scadenza del ter-

il Tempio avverte i coloni «quod vos et vestri successoris teneamini semper facere in dicto loco continuam residentiam personalem, et ille vel illi qui in dicto non fecerint residentiam, ut est dictum, comendator Miraveti qui pro tempore esset possit possessiones et honores quos ipsi ibi habuerunt et tenerent, aliis ibidem volentibus residentiam facere, dare seu etiam assignare»: J. SERRANO, *Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova (segles XII-XIX)*, Fundació Noguera, Barcelona 2000, vol. II, p. 750.

⁷¹ R.I. BURNS, *Els fonaments del regne croat de València. Rebel·lió i recuperació, 1257-1263. Diplomatarium II*, Tres i Quatre, València 1995, doc. 46, p. 67.

⁷² C. FERRAGUD, *El naixement d'una vila rural valenciana: Cocentaina, 1245-1304*, Publicacions de la Universitat de València, València 2003, p. 86.

⁷³ Archivo Histórico Nacional, OOMM, *Montesa*, pergamins, carpeta núm. 519, docc. núm. 350-P e 359-P. Cfr. GUINOT, FERRAN ESQUILACHE, *Moncada i l'Orde del Temple en el segle XIII* cit., p. 75.

mine prima di procedere alla confisca dei beni del colono, consapevole dell'esigenza di coloni dovunque del Paese Valenzano. In ogni caso i movimenti migratori effettuati dalle prime due generazioni di coloni furono così intensi che avrebbero potuto seriamente compromettere l'assetto demografico locale. Dei primi beneficiari della ripartizione della zona di Alcoi, effettuata nel 1249, non rimase praticamente nessuno, appena quattordici anni dopo. Tale intensa mobilità si osserva a Cocentaina da parte di lignaggi che appaiono fugacemente e svaniscono rapidamente, senza lasciare alcuna traccia. I protagonisti di questa intensa circolazione sono uomini ancora per metà contadini e per metà soldati, con poche risorse, in attesa di operazioni militari o di semplici atti di rapina, nell'ambito o al di fuori del regno di Valencia, suscettibili di ottenere un bottino. Invece, i lignaggi che si eressero immediatamente ad élite locale ne rimangono al margine, anche se non sempre, in quanto, almeno ad Alcoi, le famiglie dominanti della prima ondata colonizzatrice emigrarono, favorendo l'ascesa di altre giunte più tardi, come i Torregrossa ed i Claramunt. A dispetto delle diserzioni, la demografia effettiva nei borghi rurali valenzani aumentò nel corso della seconda metà del XIII secolo, ma la crescita registrò un incessante rinnovo delle famiglie: Alcoi passa da 120 a 250 fuochi tra il 1265 ed il 1300, ma solo la metà dei lignaggi presenti continuavano a esserci nel 1300⁷⁴.

Questo flusso di fondi mai interrotto ha un rapporto diretto con le vicissitudini del lavoro e della vita contadina. Infatti, l'instabilità demografica delle comunità rurali è un riflesso dell'instabilità dalla piccola azienda contadina e delle biografie familiari. Le partizioni delle eredità e le esclusioni, il debito e i matrimoni, ma anche la violenza o la morte del capofamiglia, trascinarono alcuni membri del gruppo domestico verso l'inesorabile emigrazione. Fu così grande la mobilità nelle terre recentemente colonizzate nel sud della Corona d'Aragona che i contemporanei assimilarono il periodo di dieci anni – lo stesso che richiedevano il re e i signori nelle concessioni di case e terre – a un periodo sufficientemente ampio per certificare l'onorabilità di chi si impegnava a risiedere per tutto il decennio. Nell'ottobre del 1287, Domingo Blasco, accusato di essere ladro, sosteneva in suo favore che «ha vissuto e ha abitato continuamente nell'Horta de Valencia dieci o più anni con buona reputazione e senza cattivo sospetto,

⁷⁴ Per il caso di Alcoi si veda J. TORRÓ, *La formació d'un espai feudal. Alcoi de 1245 a 1305*, Diputació de València, València 1992, pp. 62-63; e per il caso di Cocentaina, FERRAGUD, *El naixement d'una vila rural valenciana* cit., p. 67.

... ed è un uomo che ha vissuto e vive del proprio lavoro»⁷⁵. Ma, nel corso di questi due anni, non era neppure vissuto nel medesimo luogo, ma in vari luoghi nei dintorni di València, probabilmente come mezzadro o manovale. Le buone qualità sono associate alla residenza continuativa. Questi coloni, conoscitori del territorio e dei mutamenti della propria comunità, erano richiesti nelle operazioni di delimitazione dei confini e nei processi giudiziari⁷⁶.

Nella seconda metà del XIII secolo, i contadini islamici godevano ancora di un'ampia libertà di movimento, che si vedrà abbastanza ristretta dalle difficoltà demografiche del secolo successivo. La competizione tra signori per fornirsi di colonizzatori provocherà numerose tensioni tra i titolari delle signorie su terre abitate da musulmani, risolte quasi sempre per via giudiziale. Le manovre signorili incideranno negativamente sulla capacità di questi vassalli di cambiare domicilio, in quanto sottoposti a ogni sorta di coercizione e rappresaglia; tuttavia, quando risultava loro conveniente, si indirizzavano verso un'altra signoria. Ma la competizione per i coloni non era un fatto nuovo. In Catalogna, che fornì coloni all'interno e all'esterno del paese, il problema era già stato sollevato fin dalla seconda metà del XII secolo almeno, in termini abbastanza preoccupanti per la nobiltà territoriale. I signori proteggono contadini ribelli, concedono immunità fiscali e giurisdizionali, fanno concessioni di appezzamenti di dimensioni generose a entrate modiche, pagano anche la remença dei contadini, a volte anche ricorrendo ad atti di violenza.

Tra le proteste che Guillem de Calders, intorno al 1194, formulò contro la commenda templare di Barberà, compare quella di aver accolto e preso sotto la propria protezione tre uomini che avevano reso, rispettivamente, 300 capi di bestiame, 400 e 500 soldi (quest'ultimo, inoltre, era amministratore – *clavari* – di Calders)⁷⁷. Tuttavia, il Tempio ripagò con la stessa moneta, denunciando così anche contadini che si indirizzavano verso altre signorie. Nel 1244, i frati di Palau-solità rivolsero ad un uomo l'accusa di

⁷⁵ «Ha viscut e estat contínuament en Orta de València X anys o pus en los lochs on ell habitave e estave ab bona fama e sens mala sospita, ... e que és hom e à viscut e viu de pròpria lauraó». FURIÓ, GARCIA-OLIVER, *The horizons of the city* cit., p. 548.

⁷⁶ Nel marzo del 1315, Saat Faraig affermò che «era nato nel villaggio di Bofilla e visse e abitò qui per quarant'anni, e trent'anni fa se n'è andato e ora risiede in Benizanó». Faraig, dunque, visse per almeno settant'anni in questi due villaggi, distanti una decina di chilometri l'uno dall'altro: *Ibid.*

⁷⁷ Calders protestava anche perché gli uomini del Tempio erano entrati nelle sue terre, avevano ferito un suo uomo e colpito la moglie, «et fecerunt eis malum quod bene valet CC^{os} solidos»: SAROBE, *Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny* cit., vol. II, pp. 917-919.

aver promesso illecitamente lealtà a Bernat de Plegamans. Il giudice a cui fu sottoposto il caso lo assolse dal pagamento della multa di 200 soldi, rivendicato dai templari, stabilendo, però, che non potesse avere altro signore che l'ordine militare. Quattro anni più tardi, nacque un conflitto simile, questa volta tra i templari di Puig-reig e i monaci di Ripoll, molto indicativo delle dispute per ottenere coloni che lavorassero la terra e corrispondessero le rendite agrarie, e della grande autonomia di questi al momento di pianificare i propri spostamenti. Alcuni uomini dei benedettini si erano stabiliti a Canet, vicino a Girona, dominio dei templari, i quali sostenevano che, se tali uomini non si fossero spostati, sarebbero stati considerati proprietà dell'ordine. Ripoll replicò di aver mandato a vivere a Canet, per più di trent'anni, uomini che pagavano ai templari un tributo annuo (*censos*) e che rendevano loro alcuni servizi, in particolare opere edilizie e sorveglianza (*operes* e *guaites*). Sebbene il monastero vincesses la causa, a partire da questo momento i templari furono considerati i principali signori di questi uomini⁷⁸.

La concorrenza esercitata dalle città è altrettanto preoccupante per i signori. Il più grande contingente di immigrati in Girona degli anni 1320-1330 viene dalla campagna, oltre che dai borghi circostanti come Besalú o Banyoles. Per la maggior parte sono giovani in cerca di una moglie e di un contratto di apprendistato sufficientemente flessibile, così che possano tornare a casa propria durante il tempo del raccolto⁷⁹. A Peralada, fino al 1300, il 30% dei contratti risultava sottoscritto da vicini dello stesso borgo, mentre il resto da contrade rurali e da altre borghi di l'Empordà e la Garrotxa. Orbene, coloro che si trasferiscono non sono i titolari del manso o i loro eredi, bensì, perlopiù, i figli e le figlie esclusi dall'eredità⁸⁰. Nella Vic degli anni Trenta del XIII secolo si ha la stessa impressione quando il notaio riporta l'origine degli apprendisti⁸¹. La collocazione dei figli dei contadini

⁷⁸ Per le due controversie che videro protagonisti i templari, si veda FREEDMAN, *Assaig d'història de la pagesia catalana* cit., pp. 101-102.

⁷⁹ Nei loro testamenti non dimenticano la parrocchia della nascita: C. GUILLERÉ, *Girona al segle XIV*, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Girona 1994, vol. II, pp. 215-221.

⁸⁰ Un 45% ai domini del monastero di Santa Maria d'Amer tra il 1278 ed il 1300, ed un 70% a quelli della Pia Almoina della Sede di Girona tra il 1331 ed il 1348: FARIAS, *El mas i la vila a la Catalunya medieval* cit., p. 197.

⁸¹ Pere d'Ulzina, che si impegna come apprendista fabbro per quattro anni, proviene dalla parrocchia di Sant Martí Sescorts (1 giugno del 1233), mentre Maria, che si impegna a servire una famiglia, anch'ella per quattro anni, proviene dalla parrocchia di Olost (25 luglio del 1233): GINEBRA, *El manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumana* cit., pp. 1125 e 1.199, docc. 2.767 e 2.939.

in una bottega urbana si inserisce non solo in un ambito geografico prossimo, ma anche nel contesto della colonizzazione maiorchina e valenziana: mentre Ferrer Puig Arsenda e la sua moglie, il 10 gennaio del 1233, si impegnarono a servire il signore Arnau de Cloquer, della Piana di Vic, a Maiorca *in tuo honore* per due anni, in cambio di cibo, vestiario *et locarium secundum tuam voluntatem*, proprio come, il 4 agosto del 1231, aveva fatto Miquel d'Home-de-Déu de Suriguères con Pere de Sala del Pou, nel 1287 Ferrer Lluñell emigrò da Sant Boi del Llobregat per lavorare a València come carpentiere.⁸² In questo contesto duramente competitivo, i signori devono giungere ad accordi, tra loro e con le città, tesi a respingere trasferimenti clandestini, anche se non riuscirono a neutralizzare lo stillicidio costante⁸³. Vi sono signori che si rassegnano a tenere il manso temporaneamente vuoto, in attesa che il contadino rispetti la promessa di risiedervi e di lavorarlo una volta rientrato da un viaggio. Ad un accordo del genere giunsero Ramon de Pinosa e Ferrer de Coll il 18 giugno del 1233, nel contesto della colonizzazione maiorchina e dell'inizio della conquista valenziana: «ut teneam et laborem bene et fideliter dictum mansum et honorem de Pinosa, et stem et sim ibi asiduus secundum posse meo. Item, convenio tibi et cuicumque velis ut ego revertar a festo sancti Michaelis primo veniente usque ad unum annum in eodem manso et honore de Pinosa de ipso itinere quo facio», sotto la pena di 100 soldi nel caso in cui non avesse rispettato l'accordo⁸⁴.

Mentre il mercato del lavoro urbano attira giovani di entrambi i sessi e fuggitivi della giustizia, e la nobiltà ecclesiastica e laica viene coinvolta in cause giuridiche per determinare la giurisdizione sopra gli uomini sottoposti, i contadini approfittano astutamente della doppia domiciliazione e della molteplicità delle dipendenze per sfuggire alla giurisdizione originaria. Così accadde a Canet o, ancor più, tra i Montcada e Sant Cugat ad un contadino che aveva sottoscritto carte precarie separatamente sia con gli uni che con gli altri. L'arbitro che risolse la questione sentenziò che il contadino dovesse essere assoggettato ai monaci; pure, avrebbe potuto trasferirsi nei do-

⁸² *Ibid.*, doc. 2.295, p. 937 e doc. 863, p. 383, rispettivamente, e M.À. DIÉGUEZ, *Clams i crims en la València medieval segons els Llibre de cort de justícia (1279-1321)*, Universitat d'Alacant, Alacant 2002, p. 132.

⁸³ Lluís To ha analizzato gli accordi sottoscritti dalle ville di Banys d'Arles, Olot, Bàscara e Tuïr con i signori vicini, e li ha opportunamente messi in relazione con la costituzione "In terre o luoghi" (*En terres o llocs*) del 1283, che conteneva l'impegno del re a non accettare nei suoi domini emigranti che non fossero stati riscattati, se provenienti da luoghi in cui la remença era usuale: To, *Els remences i el desenvolupament de les viles catalanes* cit., pp. 148-151.

⁸⁴ GINEBRA, *El manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic* cit., doc. 2.837, p. 1.155.

mini dei Montcada in tre circostanze: in caso di guerra, in caso di controversia tra lui e il monastero e quando avrebbe dovuto mietere il grano⁸⁵. I contadini, dunque, detenevano appezzamenti che appartenevano a due signorie, se non più, ma, lungi dall'essere un caso singolare, si trattava di una situazione abbastanza generalizzata, soprattutto tra i più ricchi⁸⁶. Alla fine, una delle modalità a cui i contadini ricorrono per evitare il pagamento di canoni e tributi consiste nel trasferimento della residenza a un altro luogo, ma senza tagliare i legami con il primo. Lo stratagemma è adottato nella Catalogna Vecchia e nelle terre recentemente conquistate, dove viene a causare problemi di spopolamento, data la mancanza di famiglie che garantiscano con il pagamento dei tributi la stabilità dei centri promotori della colonizzazione⁸⁷. Il conte di Prades, nel 1336, giunse a non ammettere vassalli dell'ordine dell'Ospedale di Orta, di Ascó, di Miravet e di Riba-roja, ad eccezione di coloro che prestassero l'omaggio e trasferissero *totum suum domicilium infra terra et iurisdictionem nostram*. Orbene, il conte autorizzò l'ordine ad intraprendere giudizi contro coloro che avessero cambiato nuovamente domicilio prima di un anno, impossessandosi liberamente dei loro beni. Non c'è modo di trattenere definitivamente e con certezza vassalli che mantengono più di una residenza⁸⁸.

Di fronte all'incapacità di frenare le partenze, i signori scelgono una politica sensata di negoziare affrancamenti e riscatti con i loro contadini di remença invece di dare risposte aggressive, che sarebbero assolutamente inutili. Aveva poca efficacia l'introduzione, nei riconoscimenti di essere *home propri e afocat*, della clausola di rinuncia ai privilegi della città ospitante. Sono i contadini che decidono le proprie azioni, tra cui il pagamento del riscatto, a seconda dei loro interessi e delle loro prospettive, perché i divieti legali non ostacolano in alcun modo i movimenti contadini e il cambiamento di signoria. Berenguera, di Santa Pellaia, il 7 giugno del 1286,

⁸⁵ BENITO, *Senyoria de la terra i tinença pagesa*, p. 459.

⁸⁶ Quando Bernat Gener, de Vilaür, si fa uomo di Sant Daniel di Girona in virtù del manso, il 17 maggio del 1269, si eccettuavano "duas terras qui ibi tenentur per alios dominos, scilicet terram de Figerialis et terram de Costa", MARQUÈS, *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona*, cit., pp. 428-30.

⁸⁷ Nel gennaio del 1292 Giacomo II avvertiva che «plures homines, tam christiani quam iudei quam etiam sarraceni terratinentes richoy hominis, militum ordinum et religiosorum, emerunt aliquas terras, alchareas et plures hereditates» nei confini di Sagunt, dove nonostante il suo *capud maius* non vi risiedono. Di conseguenza, ordinava a tutti coloro che stipulavano patti di concessione di rivolgersi a lui al fine di stabilire *residentiam personaliter*: FURIÓ, GARCIA-OLIVER, *The horizons of the city* cit., p. 551.

⁸⁸ SERRANO, *Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova* cit., p. 754.

appena il giorno successivo al pagamento del riscatto di 15 soldi dall'abate di Sant Pere de Galligants, si fece 'donna propria' di Sant Daniel per poter accedere ad un altro manso, sebbene, il 13 ottobre, lo lasciasse per essersi sposata con un uomo che non poteva essere 'uomo proprio' del monastero⁸⁹. Il caso di Arnau d'Olivera e della sua donna, avvenuto nel 1184, rivela la rassegnazione del signore di fronte alle manovre speculative della famiglia contadina, in funzione dei vantaggi o dei danni che potevano derivare dai frequenti cambiamenti di domicilio. Innanzitutto abbandonarono il manso Guardiola senza il consenso signorile, ristabilendovisi poi a condizione di insediarsi prima del mese di settembre. Orbene, in caso di mancato rispetto del termine e di passaggio ad un altro dominio, il manso sarebbe stato riacquisito dal proprietario. Un altro caso significativo è quello che, nel 1249, vide contrapposti il vescovo di Barcellona e Pere d'Avida, che non abitava nel manso, né lo lavorava, da più di vent'anni e, inoltre, aveva smesso di corrispondere le rendite. Il processo si concluse con la richiesta al contadino di coltivare la terra, rimanendo, però, esonerato dall'obbligo di residenza nel manso e dal pagamento del quinto e del quarto dei frutti degli alberi che il vescovo gli avrebbe richiesto⁹⁰.

Come bene ha avvertito Lluís To, era preferibile raggiungere accordi soddisfacenti e realistici per entrambe le parti che provare soluzioni di forza⁹¹. L'importanza economica della remença e delle cattive consuetudini è superiore a quella simbolica. I signori, naturalmente, non incoraggiano gli spostamenti, né incoraggiano la compravendita del dominio utile, ma presto si

⁸⁹ «Unde cum nusperim viro alterius domini qui non potest vestir eveniri (sic) nec possit dictum mansum conrezare, ideo... diffinio penitus et remito vobis et quibus volueritis in ternum predictum mansum». MARQUÈS, *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona* cit., doc. num. 359 (p. 560), ed i due precedenti, num. 357 e 358. Gli esempi sono numerosi: nel 1210, Arnau de Palau comprò la sua libertà dal monastero di Sant Joan de les Abadesses per appena 14 soldi. Tuttavia, tre anni dopo, venivano donati alla cattedrale di Vic, secondo la formula di concessione della sua persona, la prole e i beni: FREEDMAN, *Assaig d'història de la pagesia catalana* cit., p. 49.

⁹⁰ Entrambe le dispute in FARIAS, *El mas i la vila a la Catalunya medieval* cit., p. 115.

⁹¹ Le richieste di 'redenzione' sono certamente anteriori al 1128, anno a cui risale il primo riferimento documentario. Due anni prima, tra gli obblighi degli abitanti di Milany, tra Olot e Ripoll, compaiono le *redemptiones mansorum et hominem*, che implicano una pratica radicata, volta ad ottenere un' ulteriore fonte di rendite, sulla base delle uscite dal manso. Il successo delle carte di riscatto si deve in gran parte, sottolinea Lluís To, al fatto che erano rivendicate dai nuovi signori, i quali, in questo modo, si dotavano di uno strumento efficace per imporre la *solidantia*, ossia il principio per il quale un uomo non poteva avere più di un signore. L. To, *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la «remença» catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome», 112 (2000), pp. 827-865.

rendono conto dei benefici derivanti dai riscatti a dai laudemi. E, come ho detto, le vicissitudini familiari e le aspettative di miglioramento, nel quadro dell'accelerazione economica o delle crisi intermittenti, moltiplicano le occasioni per l'abbandono del manso. Rosa Lluç ha inventariato queste occasioni per lasciare il manso nell'ambito della signoria dell'Elemosina del Pane di Girona: matrimonio fuori dalla signoria di origine, cambiamento di signoria, uscita forzata per vedovanza, rinuncia al manso a favore di parenti o a favore della signoria, residenza in un altro luogo e ingresso nella Chiesa⁹². Dovremmo aggiungere le fughe e le diserzioni dovute agli eventi congiunturali e alle fluttuazioni delle famiglie. Senza dubbio, le fonti documentarie rilevano arbitrarietà, abusi e atti di intimidazione. Ma fatti come quello dell'abate di Sant Llorenç del Munt, documentato all'inseguimento di un contadino fuggitivo nel 1211, spingendo tutti i suoi uomini a perseguirlo, o quello del prete della chiesa di Solsona, dedito nel 1237 a bruciare i mansi degli uomini assenti dal territorio di Freixe, al Penedès, al fine di dissuadere gli altri che erano rimasti, o quello dell'abate di Sant Cugat come responsabile nel 1254 dell'incendio del manso, della demolizione della torre e del rovesciamento del vino di un suo contadino⁹³, rivelano piuttosto l'impotenza signorile, che non riesce a trovare una risorsa più convincente, ma nella pratica inutile, che il ricorso alla violenza. L'astuzia dei contadini vinceva la forza dei signori e rivelava la debolezza della signoria, sottoposta alla doppia pressione delle comunità contadine e dei centri urbani.

Dal tenore dei compromessi firmati con il signore nella consegna del corpo e dei beni, il remença, che non poteva abbandonare il manso, trovava le porte chiuse a qualunque attività commerciale. E ciò dal momento che egli non poteva contrarre obblighi che potessero causare danni al signore, come il pegno di strumenti di lavoro o qualsiasi cosa che potrebbe implicare la cattura della sua persona o di qualsiasi oggetto che apparteneva al manso⁹⁴. Ma la realtà era molto diversa dagli ostacoli giuridici. I contadini di remença furono protagonisti attivi dell'economia rurale che speculava con prodotti agricoli, ottenuti dalle loro possessioni, con le compravendite e le locazioni dei diritti signorili. Romeu de Galliners e Guillem de Noguera, uomini *solidi et afocati* ai monasteri, rispettivamente, di Santes Creus e di Sant Cugat, furono degli imprenditori nel settore del bestiame e venditori di grano e perfino di zafferano, sulla base dei loro mansi nei pressi di

⁹² LLUCH, *Els remences* cit., pp. 252-272.

⁹³ BENITO, *La senyoria rural en temps de Jaume I* cit., pp. 56-57.

⁹⁴ J.M. PONS I GURI, *Relació jurídica de la remença i els mals usos a les terres gironines*, in «Revista de Girona», Madrid-Barcelona, 1986, p. 40.

Cerdanyola⁹⁵. Le loro operazioni si riscontrano alla fine del XIII secolo. In appena diciannove anni, tra il 1292 ed il 1310, Romeu de Galliners effettua almeno settantaquattro vendite di animali domestici, per un importo di 3.000 soldi, oltre a transazioni di cereali. Il prestigio acquisito si concretizza nel conseguimento dell'incarico di arbitro in vari conflitti e nell'acquisizione di uno schiavo saraceno. Quando, nel 1307, assegnava il manso Galliners all'erede e distribuiva la legittima agli altri due figli, il suo patrimonio si aggirava intorno ai 16.000 soldi. Da parte sua, Guillem de Noguera, in ventinove anni, tra il 1300 ed il 1329, realizzò almeno sessantaquattro operazioni, per un importo di 2.069 soldi, prendendo in affitto da altri coloni vigneti e campi di cereali. Suo figlio, anch'egli di nome Guillem, lasciò il manso e divenne cittadino di Barcellona⁹⁶. Nel condurre le sue operazioni, elude la sua condizione di uomo assoggettato, circostanza che bisogna generalizzare rispetto a tutti i riscattati. In realtà, nella documentazione propriamente signorile, quella degli estimi e dei documenti contabili, sono designate in questo modo le concessioni e le uscite del manso. Le differenze con gli altri contadini, rispetto alla libertà di spostamento finalizzata a rendere possibile la coltivazione della terra – compresi permute, vendite, sottoscrizione di crediti, investimenti – sono insignificanti. Lo stesso avviene con le 'redenzioni' dell'Elemosina di Girona⁹⁷. Orbene, non è che non fosse necessario il riconoscimento pubblico, come ritiene Rosa Lluch, in quanto tutti conoscevano le credenziali del riscattato, che neppure rilevavano per le transazioni. In una società come quella medievale, tanto accentratamente classista e caratterizzata dall'opportunità di lasciare immutate le condizioni per prevenire complicazioni giuridiche e giurisdizionali, al di là della scrupolosità dei notai, tacere lo stato di remença acquisisce una

⁹⁵ Il manso Galliners entrò a fare parte della signoria di Santes Creus il 27 settembre del 1194, in seguito alla donazione di Guillem Ramon de Montcada e della moglie Guillema: PAPELL, *Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus* cit., vol. II, pp. 545-546.

⁹⁶ M. SÀNCHEZ, *Romeu de Galliners i Guillem de Noguera. Dos pagesos enriquits al Vallès dels segles XIII-XIV*, in «Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols», XXI (2003), pp. 7-28. I fratelli Guillem e Nicolau Pujada, insediatisi rispettivamente a Barcellona ed a Valencia, negli anni novanta del XIV secolo furono consiglieri regi ed attivi mercanti; Guillem fu anche baiulo generale del regno di Valencia. Un loro antenato, sessanta o settanta anni prima, proveniva dal manso Pujada, nella parrocchia di Caldes de Malavella, e si era sposato con una donna soggetta all'abate del monastero di Sant Feliu de Guíxols. Cfr. P. ORTÍ, *Pagesos de Caldes de Malavella, mercaders de Sant Feliu de Guíxols i consellers reials. L'espectacular ascens de la família Pujada durant el segle XIV*, in J. MUTGÉ, R. SALICRÚ, C. VELA (edd.), *La Corona catalano-aragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol*, CSIC, Barcelona 2013, p. 548.

⁹⁷ LLUCH, *Els remences* cit., pp. 54-55.

dimensione ‘politica’. In questo modo, eludendo la servitù, il colono afferma la propria autonomia, nel senso che, nonostante le ‘cattive consuetudini’, il riscatto e il giuramento di fedeltà, il contadino si definisce in relazione al proprio manso, alla famiglia e alla parrocchia, e non in relazione al signore da cui dipende.

Chi è Ramon del Pou? La preziosa documentazione della Curia Fumada di Vic consente solo di seguirne le tracce tra il 1230 e il 1233, solo tre anni durante i quali viene tracciato un profilo impressionante. Senza dubbio egli è figlio e nipote di contadini, risiedendo nel manso di Sala, una casa grande con porticati, a due piani, con due cucine, una cantina con botti di grandi dimensioni, una piccionaia e persino *sacrarii*. A parte il de Sala, ha altri tre mansi, il de Pruit, il de Guàrdia e uno sotto il dominio della cattedrale di Vic che dà a sua sorella Maria, e bisogna ancora aggiungere almeno gli *honori* d’Almúnia e Vilarof, che dà a suo fratello Guillem, e un altro che dà anche a sua madre. Ramon de Sala ha almeno due mulini che condivide con la madre e i diritti sopra un quarto del mulino di Bernat de la Mata, in uno dei quali costruisce una diga. Inoltre, egli è proprietario del bestiame che pascola fuori di Osona. La rilevanza di Ramon Sala del Pou, tuttavia, si manifesta nelle operazioni intermittenti in cui è coinvolto, in particolare compravendita di raccolti e di rendite agrarie, ma soprattutto si manifesta nella sua condizione di enfiteuta per la concessione il 25 luglio del 1231 di una casa nella Città di Maiorca, dove sarà accompagnato da sua madre e da un domestico, Miquel Hom-de-Déu, che accetta di servirlo per due anni⁹⁸. Non è possibile sapere se Ramon de Sala si stabilì definitivamente a Maiorca, come fece un personaggio che presenta un’traiettoria abbastanza simile come Bernat Espanyol, con il fratello del quale, Pere Espanyol, Ramon de Sala qualche volta fu socio⁹⁹. In ogni caso, dà l’impressione di un uomo di origine contadina, con stretti legami con la città ed il mercato, che, con la sua esperienza, con i suoi capitali e la sua ambizione, come “gestore coloniale”, getta le basi del sistema agrario nel territorio recentemente conquistato. La mobilità di questi contadini, la libertà di spostamento ovunque, senza alcun ostacolo, è la condizione necessaria di biografie fortunate.

⁹⁸ GINEBRA, *El manual primer de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic* cit., docc. 850 e 863, pp. 377 e 383.

⁹⁹ L’omonimia e l’esistenza di almeno tre mansi Sala nei dintorni di Vic non consente di ricostruire certi dettagli biografici essenziali. È probabile, però, che il viaggio a Maiorca sia stato interrotto dall’improvvisa morte di Pere de Sala: il 2 settembre del 1233 Maria de Serra, sorella del defunto Pere de Pou, con il consenso del marito Bernat de Serra, riconosce a sua cognata Maria de Pou e a due nipoti, il manso e l’*honor* Sala, nella parrocchia di Vic: *Ibid.*, doc. 3.021, p. 1.231.

5. Conclusioni

È da tempo che la storia rurale ha rimosso l'immagine dei contadini medievali, legati alla terra per la durezza del lavoro agricolo ed ai vincoli signorili. Quella immobilità che tradizionalmente è stata associata agli uomini della campagna è un miraggio documentario, almeno nei Paesi Catalani. Il vigore economico e demografico verificati fin dall'inizio del XIV secolo esacerbarono alcuni comportamenti che, prima di tutto, erano in relazione con la dinamica delle strutture familiari e le risorse domestiche e collettive disponibili, al ritmo di crisi cicliche e recuperi. Ciò che è singolare in Catalogna è il colossale fronte colonizzatore aperto con la conquista delle Isole Baleari e del Paese Valenzano, preparato dalla precedente presa del territorio situato tra il Llobregat e l'Ebro. L'offerta di vasti fondi – sui 5 ettari e a volte, come nel caso valenzano, situati in zone irrigue, con alti rendimenti, senza alcun tipo di servitù – agì come una potente calamita che attirò migliaia e migliaia di contadini. I re stimolarono gli spostamenti perché era la migliore e unica via atta a garantire l'espansione delle frontiere dello stato. La nobiltà territoriale e i grandi enti ecclesiastici, dotati di villaggi e domini signorili, accolsero ben felici i coloni, perché senza di loro la terra non valeva nulla e le rendite non erano che una pura illusione. Re e signori convinsero gli emigranti con l'offerta non solo di terra e di una subordinazione giurisdizionale più leggera, ma anche con l'offerta di una fiscalità meno onerosa, perfettamente sopportabile per mettere in funzionamento i dispositivi basilari della colonizzazione, che poggiavano sulla comunità contadina, sulla stabilità delle famiglie e sulla disciplina del lavoro.

Tuttavia, l'entusiasmo e anche l'euforia in alcuni momenti in cui si sviluppò il processo di ripopolamento nella Catalogna Nuova, nelle Isole e nel Paese Valenzano, contrasta con i danni causati alla nobiltà laica ed ecclesiastica della Catalogna Vecchia. Essi assistevano impotenti all'esodo dei propri contadini, che mettevano in pericolo l'esistenza del manso, cioè dell'unità egemonica di lavoro e residenza sparsa con cui essi avevano operato l'occupazione del territorio durante i secoli a cavallo dell'anno mille. Ma prima della valanga che tascinò moltitudini di contadini verso la frontiera di Lleida, Tortosa, Maiorca e València, i centri urbani della Catalogna Vecchia, diretti da Barcellona, svilupparono da parte loro una strategia cosciente di popolamento destinata a captare contadini di aree prossime e di regioni lontane. Le franchigie fiscali e la copertura giurisdizionale erano i due pilastri su cui poggiava questa sorta di politica demografica, in una chiara anticipazione di quelle che in seguito saranno le due linee principali delle grandi colonizzazioni.

Le opzioni gestite dai signori per affrontare gli spostamenti massicci erano più orientate a preservare il manso e la sua occupazione permanente, che a impedire le uscite. Bisogna considerare l'*afocament*, la redenzione e le cattive consuetudini non soltanto come tentativi di imporre soluzioni di forza – ciò che in realtà furono, essendo imposizioni signorili –, ma soprattutto come soluzione difensiva, di prevenzione ed anticipazione dei movimenti imprevedibili dei contadini, spontanei e disordinati. Erano i contadini, sottoposti o no alla remença, coloro che decidevano del loro futuro in un contesto di frontiere interne ed esterne completamente aperte. Nessun freno giurisdizionale poteva arrestare un movimento di natura strutturale, in relazione alla dinamica di espansione di tutta la Corona d'Aragona. Infine, la progressiva introduzione di misure sempre più restrittive manteneva una stretta relazione con la cronologia della conquista e della colonizzazione di Maiorca e Valencia. In queste condizioni i signori dovettero negoziare costantemente con i contadini. E dolorosamente dovettero accettare la riduzione di censi, la commutazione di servizi in pagamenti in denaro o accordi relativi al prezzo della remença.

Ma chi erano coloro che andavano via? I più deboli, i più poveri e i più disperati erano probabilmente soprattutto i protagonisti dell'avventura della colonizzazione senza ritorno al confine con al-Andalus. I secondogeniti e i ragazzi giovani, con il sostegno delle famiglie, si spostavano piuttosto per le parrocchie e le città prossime, attratti da un attivo mercato matrimoniale, spinti dalla dote delle future mogli. I titolari dei mansi, preferibilmente i grassi agricoltori eretti nell'élite rurale, non avevano alcun motivo stringente per spostarsi, e ciò che poteva essere contraddittorio, l'*afocament* – il vincolo perpetuo al manso –, in pratica divenne il migliore garante del possesso fondiario della famiglia.

Ma anche ricche famiglie non disdegnavano la partenza, ora sì tramite il procedimento consuetudinario della *redimentia*, di cui il signore approfittava per richiedere un prezzo enorme. L'orizzonte dei contadini più ricchi era soprattutto la città, quando la mobilità geografica prendeva la colorazione di una mobilità sociale sotto il segno dell'ascesa. Essere contadino, ed ancor più essere contadino di remença, era alla fine nel sistema contemporaneo dei valori uno stigma. Particolare attenzione meritano quegli uomini che navigavano tra la campagna e la città. Spesso come proprietari allodiali di mansi o anche come enfiteuti, con una conoscenza precisa dell'ambito economico rurale, controllavano, direttamente o attraverso piccole società, il mercato locale e regionale di prodotti agricoli, animali, panni e soldi. Alcuni di questi gestori si trasferirono, come in una inversione addizionale, nei paesi recentemente conquistati, e dovettero essere tasselli

fondamentali nel consolidamento del sistema feudale nelle Isole e nel Paese Valenzano.

Fondazione di ville, creazione di mercati, fiscalità comunitaria, autonomia urbana, esenzione di cattive consuetudini e libertà di movimento, tutto in uno stesso processo è destinato a stimolare l'economia signorile e feudale, consolidare l'autonomia della piccola impresa domestica e garantire il dominio della città sulla campagna e nei confronti di una debole signoria. Non bisogna disprezzare la dimensione simbolica e materiale della remença, ma la battaglia del contadino contro i signori non giocherà più nell'ambito economico e giurisdizionale, come è stato a lungo osservato da Pierre Vilar. L'elemento decisivo per profilare meglio la condizione del contadino, soggetto a cattive consuetudini o no, si trova nella dimensione dell'azienda contadina, nella capacità di investimento e, senza dubbio, nella mobilità quotidiana senza ostacoli per farsi coinvolgere negli ingranaggi dei mercati rurali. E nei Paesi Catalani medievali queste caratteristiche, che sono ben evidenti già durante i secoli di crescita, si rafforzano dopo le difficoltà agricole della metà del XIV secolo.

*Dipendenza libera e servile
nell'Italia nord-occidentale*

Patti agrari nella Lombardia del basso medioevo

ANNA RAPETTI

1. Contratti agrari e mobilità contadina

Il lungo periodo che va dal XIII secolo al XVI secolo è segnato da radicali processi di trasformazione delle campagne lombarde, degli assetti rurali, della proprietà e dell'uso della terra, delle società contadine; processi, come è noto, di ampiezza e profondità mai sperimentate fino ad allora, che fecero della Lombardia di epoca moderna, quando i nuovi assetti si consolidarono, una delle punte più avanzate dell'economia agraria del tempo. Le linee generali sono note, perché sono state molto studiate, ed è sufficiente accennarvi: accorpamenti fondiari, costruzione di rogge e canali irrigatori, crescente integrazione tra allevamento e agricoltura, prime incisive modifiche contrattuali. Piuttosto chiara è ormai anche la cronologia, a partire dal momento genetico, il XIII secolo, appunto. Fu nel corso del Duecento che iniziarono a diffondersi contratti agrari a breve scadenza, contenenti clausole nuove, i quali nel tempo sostituirono largamente, anche se mai completamente, i contratti a lungo termine o perpetui. Nel giro di tre secoli i fenomeni si ritiene giungessero a maturazione; le grandi aziende lombarde del tardo Quattrocento e del primo Cinquecento, nelle quali le innovazioni organizzative e soprattutto contrattuali – peraltro diffuse in molte parti della pianura padana, non soltanto in Lombardia – parvero trovare la più complessa e raffinata applicazione, sono state per molti decenni oggetto prediletto degli studi sulla contrattualistica agraria¹.

¹ Non appaia scontato o semplice consuetudine retorica affermare, in apertura, che la bibliografia su questi temi è molto ricca e articolata per temi e chiavi di ricerca, e che le indicazioni che seguono non devono essere considerate in alcun modo esaurienti. Gli studi di storia agraria lombarda, iniziati negli anni Sessanta del secolo scorso, si sono ormai stratificati in un vero e proprio sistema ordinato di conoscenze e di ricostruzioni storiografiche, a cui farò riferimento solo per quanto riguarda il tema del mio intervento. Sulle campagne lombarde nel loro insieme si veda la brevissima ma efficace sintesi di L. CHIAPPA MAURI, *Le campagne lombarde tra XII e XVI secolo*, in *Storia della Lombardia, 1. Dalle origini al Seicento*, a cura di L. ANTONIELLI, G. CHITTOLINI, Roma-Bari 2003, pp. 177-189; quadri geografici e storiografici più ampi e articolati, con molti riferimenti all'area qui considerata, si trovano in *Storia dell'agricoltura italiana. Il Medioevo e l'Età Moderna (secoli VI-XVIII)*, a cura di G. PINTO, Firenze 2002, in particolare L.

Proprio sui contratti agrari e sulla modificazione delle clausole che li caratterizzavano intendo concentrare la mia analisi. I contratti, con le loro specifiche clausole, regolavano i comportamenti individuali e collettivi, oltre a influenzare profondamente, come è ovvio, le mutazioni in campo agricolo: erano strumenti non soltanto economici, ma anche giuridici, dei quali l'esempio tipico per la Lombardia è il grande affitto in denaro quattro-cinquecentesco. Se dunque da un lato furono uno dei motori principali dei cambiamenti colturali e organizzativi delle proprietà fondiarie del tardo medioevo e dell'età moderna, dall'altro furono anche uno degli strumenti che resero operanti le scelte di carattere sociale ed economico dei singoli individui, proprietari e affittuari, e delle comunità rurali. L'importanza degli aspetti regolatori e il ruolo fondamentale da essi giocato nei processi in atto nelle campagne tardo medievali sono stati negli ultimi anni chiaramente individuati dagli storici; se ne studiano attentamente gli effetti in riferimento per esempio alla gestione e difesa delle risorse collettive, cioè dei beni comuni, per spiegare quali strategie e comportamenti venissero adottati per evitare l'*over-exploitation* e garantirne la durata nel tempo. Negli studi degli ultimi anni l'attenzione si è andata spostando dagli individui alle comunità rurali, dalle scelte economiche individuali a quelle collettive. Le ricerche in corso stanno sempre più evidenziando che contadini e comunità furono tra i protagonisti principali delle scelte adottate in questo settore², così come furono tra i protagonisti dell'evoluzione della contrattualistica tardo medievale.

Le molteplici forme contrattuali che si utilizzarono lungo i secoli XIII-XVI si caratterizzano, pur nel continuo variare dei loro contenuti specifici, per un elemento comune sul quale gli studiosi hanno richiamato l'atten-

CHIAPPA MAURI, *Popolazione, popolamento, sistemi colturali, spazi coltivati, aree boschive e incolte*, pp. 23-48, e G. PICCINI, *La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e della rendita*, pp. 145-168; A. RAPETTI, *Bella Italia: un caleidoscopio di mondi*, in EAD., *La terra degli uomini. Campagne dell'Italia medievale*, Roma 2012, pp. 17-47. Una rassegna abbastanza recente della produzione storiografica italiana si trova in A. CORTONESI, *La storia agraria dell'Italia medievale negli studi degli ultimi decenni: materiali e riflessioni per un bilancio*, in «Società e storia», nn. 100-101 (2003), pp. 235-253, che prende avvio dagli studi dell'inizio del secolo scorso passando in rassegna temi di ricerca e risultati conseguiti dalle varie «scuole» e gruppi di ricercatori che hanno studiato le campagne italiane.

² G. ALFANI, *Back to peasants. New insights into the economic, social, and demographic history of Northern Italian rural population during the Early Modern period*, in «History compass», 12/1 (2014), pp. 62-71, in particolare p. 67. Anche sul tema dei beni comuni la bibliografia comincia a essere piuttosto ricca; per avere un'idea del dibattito in corso tra gli studiosi si veda il recente volume *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. ALFANI, R. RAO, Milano 2011.

zione, cioè la riduzione della durata della concessione, che comportò per il concessionario la perdita parziale o totale degli ampi diritti di controllo e trasmissibilità della terra, che gli erano invece garantiti dai contratti a lungo termine. Tra le molte conseguenze vi fu l'incremento della mobilità contadina derivante dalla necessità o dalla volontà dei concessionari di trovare terra da coltivare o da amministrare: un traguardo che sempre più spesso, per essere raggiunto, richiedeva ai contadini una certa disponibilità economica, imposta dalle nuove clausole contrattuali. I concessionari dovevano possedere animali da lavoro e attrezzi, o essere in grado di procurarseli, ma dovevano anche disporre di manodopera familiare o salariata in quantità adeguata alle dimensioni dei fondi ottenuti in affitto. L'incidenza di questo cambiamento, che spingeva i contadini, volenti o nolenti, a spostarsi in cerca di terra disponibile e di condizioni di lavoro accessibili per il proprio nucleo familiare, non deve essere sottovalutata neppure considerando che, in molti casi, i contratti a medio o breve termine venivano rinnovati alla scadenza allo stesso concessionario. Si tratta di un aspetto difficile da quantificare o anche solo da stimare in modo approssimativo.

I movimenti della popolazione contadina sono stati studiati in riferimento alla capacità di attrazione esercitata dalla città, oppure alla fondazione di nuovi centri di insediamento, iniziative queste ultime promosse dall'autorità centrale (il principe, la città, il sovrano) delle quali è possibile valutare gli esiti più o meno positivi anche in termini demografici, oltre che politici. Invece la mobilità geografica, che in certi casi dovette essere anche mobilità sociale, dei contadini i quali, allo scadere dei loro contratti non più perpetui, non andavano in città, ma si spostavano attraverso le campagne in cerca di altra terra da lavorare, rimane un fattore quasi completamente imponderabile³. Certamente può essere però considerata uno dei modi in cui si espressero i comportamenti economici e sociali che in questi secoli di grandi cambiamenti i contadini, da soli o nella dimensione della comunità, adottavano e adattavano continuamente alle proprie condizioni.

³ L'evidenza di questa difficoltà strutturale si afferma quasi da sé. Non a caso, della ventina di saggi raccolti in *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010, solo uno contiene nel titolo l'esplicito riferimento alla mobilità contadina: A. FURIÒ, F. GARCIA OLIVER, *The horizons of the city: rural mobility in a frontier land (the Valencian Country, 1250-1350)*, pp. 513-554. Tuttavia sono stati fatti sondaggi molto accurati sugli spostamenti della popolazione rurale all'interno dell'area gravitante su Vercelli nel XIII secolo, popolazione che in parte si dirigeva verso la città, in parte verso altre località del contado: F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, pp. 167-176.

Nel ripercorrere l'evoluzione dei patti agrari nella Lombardia medievale intendo quindi porre particolare attenzione a questo specifico aspetto, con gli opportuni riferimenti alla cornice entro la quale si realizzava la mobilità contadina. Vorrei cioè sottolineare quali erano le condizioni giuridiche ed economiche legate alla pattuizione che mettevano i contadini in movimento, tenendo conto dei nuovi orientamenti degli studiosi delle campagne italiane, particolarmente sensibili negli ultimi decenni sia ai temi economici e sociali⁴, sia a quello della creazione del "paesaggio" e del rapporto tra uomini e ambiente storicamente contestualizzato⁵.

L'area geografica che prenderò in esame è, dal punto di vista della contrattualistica, quasi altrettanto variegata di quanto lo è da quello pedologico e ambientale: si tratta della fascia di bassa collina e pianura, alta e bassa, che sta a cavallo della linea delle risorgive, quella dove l'insediamento, che si estese e si infittì progressivamente da nord verso sud, plasmò nel modo più caratteristico il paesaggio delle campagne e nella quale si stabilirono quei legami città-contado che furono un altro dei fattori di trasformazione delle campagne. I motivi di questa scelta sono presto detti: per questa parte della Lombardia c'è una solidissima tradizione di studi di storia agraria che consente di delineare un quadro di informazioni estremamente articolato e ricco di variabili, ma in cui alcuni elementi fondamentali e alcune tendenze di fondo accomunano le diverse porzioni subregionali. La montagna invece, le valli alpine – che pure occupano una porzione cospicua dell'odierna Lombardia e su cui si è spostato in larga misura l'interesse della ricerca negli ultimi anni – resteranno fuori dal quadro, per essersi dimostrate molto più impermeabili ai cambiamenti rispetto alla collina e alla pianura. Si è evidenziato infatti che il loro sistema agrario non dipese che marginalmente dai legami con i centri urbani, altrove invece decisivi per spiegare le trasformazioni⁶. Queste valli conservarono i propri tradizionali sistemi agrari di sussistenza, resistendo alle pressioni prove-

⁴ ALFANI, *Back to peasants* cit., pp. 65-68.

⁵ Su questo e su altri recenti orientamenti della storiografia agraria italiana, i cui interessi tendono a spostarsi su temi e ambienti diversi che in passato, cfr. ALFANI, *Back to peasants* cit., pp. 66; A. MINOTTO, *Scorci di storia agraria medievale in Italia*, in corso di stampa in «Rivista di storia dell'agricoltura».

⁶ Cfr. M. DELLA MISERICORDIA, *Spazi politici e spazi economici. Territori, istituzioni comunitarie e mercati nella montagna lombarda del tardo medioevo*, in *La costruzione del paesaggio agrario nell'Età moderna*, a cura di G. BONINI, A. BRUSA, R. CERVI, Gattatico (RE) 2012, pp. 15-26; ID., *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini all'età napoleonica*, a cura di E. BRESSAN, Breno 2009, pp. 113-351.

nienti dai centri dominanti (Milano e Venezia). Agricoltura e allevamento continuarono a giustapporsi, senza trovare nessuna forma di integrazione, giungendo anzi alla vera e propria concorrenza⁷.

Anche entro quelle porzioni della Lombardia pedologicamente omogenee, come la bassa pianura, novità e cambiamenti si diffusero secondo ritmi diversi, in dipendenza da differenti condizioni politiche ed economiche e dalle diverse capacità di controllo dei centri dominanti sui contadi circostanti⁸. Mi pare quindi lecito, parlando della Lombardia medievale, fare riferimento all'immagine del mosaico, a tratti assai incompleto: mosaico di paesaggi (alta e bassa pianura, collina, montagna), di strutture aziendali, di tipologie contrattuali, e di conseguenza anche di studi e ricerche, che nella varietà dei temi affrontati riflettono da un lato la ricca tradizione storiografica, dall'altro i profondi cambiamenti che hanno investito la storia agraria in Italia, a cui si è già accennato. Del resto tutti gli studi recenti e meno recenti che si occupano di aree geografiche vaste, regionali o subregionali, evidenziano costantemente la varietà delle tipologie di contratti agrari in uso, dipendente dalla dislocazione geografica dei fondi, dalla loro fertilità, dal tipo di colture praticate, dagli interessi della popolazione, dalla densità demografica, dal peso dell'imposizione fiscale⁹.

2. *Gli indicatori della trasformazione*

La tradizione di studi agrari lombardi si è concentrata su alcuni principali indicatori dei fenomeni di trasformazione, tra i quali, accanto alle forme di utilizzazione del suolo, la contrattualistica e i rapporti di produzione, con

⁷ G. M. VARANINI, *Per la storia agraria della pianura bresciana nel Quattrocento*, in *Nell'età di Pandolfo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento*, a cura di G. CHITTOLINI, E. CONTI, M.N. COVINI, Brescia 2012 (Storia, 50), pp. 83-108, p. 86. Si veda anche il contributo di P. Rosso, in questo stesso volume.

⁸ Cfr. L. CHIAPPA MAURI, *Terra e uomini nella Lombardia medievale. Alle origini di uno sviluppo*, Roma-Bari 1997, p. 29, in riferimento alla differente cronologia della diffusione dei contratti *ad massaricium*.

⁹ G. COPPOLA, *I contratti agrari nello stato di Milano nei secoli XVI-XVII*, in *Rapporti tra proprietà impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana dal IX secolo all'Unità*, Verona 1984, pp. 55-69. Vale la pena ricordare che la Lombardia medievale era uno spazio geografico, economico ed istituzionale ben diverso, per confini ed estensione, dalla odierna circoscrizione amministrativa; vi è dunque una forzatura nel proiettare all'indietro le dimensioni geografiche attuali, che si evidenzia nella difficoltà di comporre dei «quadri storici regionali» coerenti; cfr. sul tema G.M. VARANINI, *Quarant'anni di studi sulle campagne e sulle montagne venete. Linee per un bilancio*, in *Storia e storiografia della società contadina in Italia*, convegno organizzato dalla Biblioteca La Vigna, in corso di stampa.

gli elementi che maggiormente li caratterizzarono, cioè durata e riparto dei frutti, sono considerati un indicatore classico della modernizzazione in atto nelle campagne. I temi ritenuti cruciali dal punto di vista della gestione aziendale e delle scelte colturali e produttive hanno determinato una prospettiva per lungo tempo incentrata prevalentemente sulle scelte economiche della proprietà, in particolare della grande e media proprietà. Temi come la diffusione dei nuovi paesaggi agrari creatisi con la diffusione delle nuove colture (piantata, colture foraggere e irrigue), la crescita nella zona irrigua della media e bassa pianura dell'allevamento intensivo di bovini e il suo prevalere su quello ovino, lo sviluppo delle cascine e dell'insediamento intercalare fra le maglie del tessuto insediativo consolidatosi nei secoli centrali del medioevo, hanno posto un forte accento anzitutto sugli investimenti da parte dei cittadini e sulla conseguente espropriazione della ricchezza fondiaria subita dai contadini; le scelte e i comportamenti economici di questi ultimi, che pure, nella necessità o di indirizzare o di adattarsi ai profondi cambiamenti in atto, furono anch'essi attori della trasformazione, sono rimasti in ombra, o almeno in penombra, fino a tempi piuttosto recenti.

Il rinnovamento contrattuale nell'area padana prese avvio, un po' paradossalmente, dalla diffusione di un tipo di contratto che si potrebbe considerare abbastanza tradizionale e poco caratterizzato nei suoi contenuti, cioè il contratto chiamato *ad massaricium* o *nomine locationis*, spesso contenente la clausola *ad meliorandum*¹⁰. Per spiegare il crescente successo di una tipologia certamente non nuova, almeno nella sua formulazione generale, che conobbe però una vasta diffusione a partire dalla fine del XII secolo o dall'inizio del successivo in tutta la Pianura Padana, si è fatto riferimento proprio alla sua genericità e adattabilità a esigenze diverse, e alla sua capacità di contenere clausole molto differenti tra loro¹¹. La possibilità di inserire nei contratti *ad massaricium* canoni in denaro o in natura, parziali o a fissi, obblighi di miglioria dei terreni agricoli o degli edifici annessi al fondo, obblighi di residenza sul fondo, clausole sul possesso di animali da lavoro e attrezzi, infine di fissare scadenze variabili tra uno e dieci-quin-

¹⁰ A. CORTONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà secolo XII-inizi secolo XIV). Qualche osservazione*, in *Gli spazi economici della chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Pistoia 1999, pp. 89-123. Questa tipologia contrattuale e la prevista quota-parte di un terzo o di un mezzo sono citate nelle rubriche del *Liber consuetudinum Mediolani (Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI)*, a cura di E. BESTA, G. L. BARNI, Milano 1949, pp. 80-81, cap. VI, *De locatione et conductione*.

¹¹ *Ibid.*, p. 92; PANERO, *Terre in concessione* cit., pp. 33-35.

dici anni, ne faceva uno strumento estremamente flessibile e adatto a soddisfare le diverse e crescenti aspettative economiche dei proprietari. Al di là delle differenze però, l'elemento caratterizzante della durata contrattuale, che serviva a garantire ora i diritti dell'utilista, ora quelli del proprietario, subì in questi secoli una radicale e generalizzata modificazione e i patti *nomine massaricii* divennero in molti casi nel corso del Duecento, e più marcatamente nella seconda metà del secolo, contratti a breve termine.

Questo punto è considerato decisivo da tutti gli studiosi che si sono occupati delle campagne medievali. La riduzione della durata, persino in assenza di altri fattori di cambiamento, rappresentò una specie di rivoluzione del modo di possedere la terra, perché sottraeva al conduttore la 'quasi proprietà' sulla terra in locazione, che gli era garantita dalla lunga durata, dal diritto di alienazione e dalla trasmissibilità agli eredi. I conduttori si ritrovarono in una posizione di crescente precarietà, appena temperata dalla pratica, tuttavia non sempre seguita, del rinnovo automatico alla scadenza del contratto, e oberati da una quantità crescente di obblighi di miglioria. I beni, tornando alla scadenza nelle mani del proprietario, rientravano nella sua piena – o quasi piena – disponibilità, condizione fondamentale che consentì a proprietari laici ed ecclesiastici di sviluppare una serie di altre iniziative, il cui fine era ottenere un più stretto controllo sulla terra e un incremento della rendita fondiaria¹².

Entrano a questo punto in scena i cittadini e i capitali che dalla città si riversarono nelle campagne, provocando un vasto movimento di espropriazione dei proprietari rurali grandi e piccoli, a vantaggio dei cittadini. Si tratta di un tema talmente centrale negli ultimi secoli del medioevo e studiato in tutte le sue declinazioni dalla storiografia agraria, da non richiedere in questa sede nessuna specificazione. Altrettanto noto è il fatto che il settore in cui più precocemente iniziarono gli investimenti massicci da parte di proprietari dotati di capitali, che sono in questo senso un altro indicatore fondamentale delle trasformazioni in atto, fu quello idraulico. L'avvio di capillari imprese di costruzione di canali per l'irrigazione in molte parti della pianura lombarda si colloca già nel corso del Trecento¹³, secolo in cui

¹² La stessa dinamica si riscontra nelle campagne venete; un caso interessante è il Trevigiano, M. KNAPTON, *Le campagne trevigiane: i frutti di una ricerca*, in «Società e storia», XXXIII, n. 130 (2010), pp. 771-800, in particolare pp. 784-785; su Verona e il suo territorio cfr. da ultimo A. FERRARESE, *Una «economia d'acqua» nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra '400 e '500*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», 58 (2008), pp. 59-99 (seconda parte), in particolare pp. 61-64.

¹³ CHIAPPA MAURI, *Terra e uomini* cit., p. 36.

del resto i processi generali di ‘modernizzazione’ cominciavano a diventare ben visibili; la Lombardia dimostrò precocità e ampiezza di iniziative del tutto particolare rispetto alle pur dinamiche aree vicine di pianura, come il Veronese. Non a caso molta contrattualistica trecentesca si caratterizza per la diffusa presenza della normativa relativa alla ripartizione oraria dell’uso delle acque irrigue (*iura adaquandi*)¹⁴.

3. La contrattualistica tra crisi, espansioni e innovazioni

Un altro dei temi che rientrano abitualmente nell’analisi storiografica è la cosiddetta crisi della proprietà ecclesiastica, in particolare dei più antichi patrimoni benedettini, «un parametro classico per misurare il punto di partenza del sistema agrario quattrocentesco non solo in Lombardia ma in ogni città dell’Italia centrosettentrionale»¹⁵. La decadenza dei monasteri benedettini e la mobilitazione dei loro beni deve essere considerata nel quadro del processo generale e massiccio di espropriazione fondiaria, che investì tanto l’aristocrazia rurale impoverita, laica ed ecclesiastica, quanto la piccola proprietà contadina, e comportò il trasferimento ai cittadini del possesso e della proprietà di grandi estensioni di terra. Si tratta quindi di una tendenza generale, che si affermò pressoché in ogni città dell’Italia centrosettentrionale, e non solo in Lombardia, e di dimensioni talmente macroscopiche da risultare ben visibile agli occhi più avvertiti già nel XV secolo¹⁶.

¹⁴ VARANINI, *Per la storia agraria della pianura bresciana* cit., pp. 92-93, che parla di quasi un secolo di anticipo delle imprese idrauliche lombarde rispetto a quelle avviate nella pianura veneta.

¹⁵ *Ibid.* Sul tema si veda G. CHITTOLINI, *Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di miglioria e investiture perpetue nella pianura lombarda*, in “Rivista storica italiana”, 85 (1973), pp. 353-393. L’interesse dei cittadini ad accaparrarsi le terre del contado ebbe naturalmente intensità ed esiti diversi nelle diverse aree; per quanto riguarda i milanesi, per esempio, all’avanguardia nella politica degli investimenti nel proprio contado, le «famiglie legate al mondo della mercatura e della finanza» mostrarono scarso interesse per la parte settentrionale del contado, Seprio e Martesana, nella quale tutti gli investimenti agrari furono più ridotti e dove infatti si mantennero gli assetti agricoli e proprietari tradizionali anche nell’età delle grandi trasformazioni, con gli antichi monasteri rurali e le famiglie aristocratiche locali ancora ben saldi nei loro patrimoni fondiari; P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001, p. 137 sgg.

¹⁶ Nel Bresciano, il podestà e il capitano scrivendo a Venezia nel 1460 riferirono che la piccola proprietà contadina era sparita e che i contadini erano ormai diventati massari dei cittadini: VARANINI, *Per la storia agraria della pianura bresciana* cit., p. 103.

Ma accanto agli antichi monasteri benedettini in crisi, alcune comunità appartenenti agli ordini riformati (cistercensi, certosini) dimostrarono al contrario, nel Duecento e nel Trecento, un notevole dinamismo nella gestione delle loro possessioni, che contraddice la tesi di una crisi generalizzata della proprietà ecclesiastica e del suo postulato inevitabile, cioè l'incapacità di innovare e di adeguarsi ai nuovi modelli agrari. Questi proprietari, insediati nelle campagne della bassa pianura meno densamente popolate e dove le operazioni di razionalizzazione fondiaria erano più agevoli, utilizzarono tutti gli strumenti del rinnovamento agrario: mostrarono grande attenzione alla gestione delle acque, cedettero le terre eccentriche per compattare il patrimonio, alienarono «parva seu minuta livella» adducendo ragioni di evidente utilità, instaurarono tra Quattro e Cinquecento la conduzione diretta in vista della creazione di aziende efficienti. In un'epoca di profondi mutamenti, dunque, furono proprio alcune grandi possessioni ecclesiastiche a svolgere un ruolo dinamico e trainante nell'organizzazione agraria della bassa irrigua, manifestando inoltre una notevole flessibilità delle scelte contrattuali: i certosini di Pavia, fra i maggiori proprietari fondiari della bassa fin dal loro insediamento alla fine del Trecento, utilizzavano bensì il livello perpetuo per case e vigne, ma l'investitura a massaricio a breve termine, con canone fisso o parziario o in denaro, e il grande affitto intermediario o in società con affittuari-imprenditori per l'arativo e altre tipologie colturali¹⁷. Per certi versi, queste comunità anticiparono gli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione attuati nel XIV e XV secolo dai fittabili intermediari; nell'importante settore sudoccidentale del contado milanese, dominato dalla presenza patrimoniale della grande abbazia cistercense di Chiaravalle Milanese, fu grazie all'azione diretta dei monaci che la loro grangia di Valera, per esempio, venne completamente riorganizzata tra la metà del Duecento e il Quattrocento¹⁸. In questo, come in altri casi, si incrementò la superficie delle aziende date in locazione, che raggiungeva e superava, a volte, le 200 pertiche (13 ettari), in un'ottica di razionalizzazione che doveva garantire migliori rendimenti; ma animali da lavoro e attrezzi agricoli dovevano essere forniti dal massaro, mentre il proprietario si limitava ad intervenire eventualmente con l'*adiutorium massaricii*, cioè un prestito concesso al massaro nel caso in cui questi non disponesse dell'attrezzatura richiesta in quantità sufficiente. L'*adiutorium* do-

¹⁷ L. CHIAPPA MAURI, *Un modello esemplare: le possessioni della Certosa di Pavia*, in EAD., *Terra e uomini* cit., pp. 42-68.

¹⁸ L. CHIAPPA MAURI, *Paesaggi rurali di Lombardia*, Roma-Bari 1990, p. 270.

veva poi essere restituito in tempi piuttosto brevi e comunque entro la scadenza del contratto¹⁹, mentre la necessità di garantire forza lavoro adeguata alle dimensioni dei terreni faceva aumentare il ricorso alla manodopera salariata, come si è detto poco sopra.

Le imprese di razionalizzazione delle grandi proprietà, che si moltiplicarono nel corso del Quattrocento dopo i tentativi pionieristici avviati già nel Trecento, sono la premessa che aprì la strada al nuovo modello di azienda agraria diffusosi nella bassa padana, quella che segnò il passaggio definitivo dall'agricoltura tradizionale a un'agricoltura decisamente capitalistica²⁰. I contratti di affitto che si applicavano in queste grandi aziende ne rappresentano una parte costitutiva, essendo molto più di un mero strumento di amministrazione dei pur caratteristici elementi strutturali: dimensione, specializzazione colturale (prato e altre colture irrigue, vigneto nella forma della piantata), integrazione tra agricoltura e allevamento, insediamento sparso per cascine. La tipologia contrattuale utilizzata, cioè l'affittanza in denaro a breve scadenza, a volte, anche se non sempre, stipulata con fittabili-intermediari, rappresentò un'autentica novità. Essa prevedeva solitamente una durata novennale, un canone fisso in denaro da versare in tre rate annuali, e la cessione di un certo quantitativo di appendizi. Molto frequente era il ricorso all'affitto scalare, più basso nel primo o nei primi due anni e maggiorato nei seguenti. Numerose e puntuali clausole contrattuali prevedevano migliorie di ogni genere; in certi casi dovevano essere effettuate gratuitamente dal conduttore, altrimenti venivano rimborsate dal proprietario a fine locazione²¹.

Proprio queste clausole e i molti obblighi che ne derivavano furono un'altra componente fondamentale del processo di trasformazione: quelli connessi al lavoro agricolo riguardavano anzitutto il vigneto, ma comprendevano spesso anche l'obbligo di recuperare i danni, di roncicare o disbo-

¹⁹ L'*adiutorium massaricium*, per alcuni una forma di partecipazione del proprietario agli investimenti necessari per avviare la conduzione, era diffuso in molte parti della Lombardia medievale: cfr. per esempio P. GRILLO, *Una possessione della Misericordia Maggiore di Bergamo tra affitto e conduzione diretta: i beni di Spirano sul finire del Trecento*, in *Aziende agrarie nel medioevo*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, Cuneo 2000, pp. 245-261, p. 253.

²⁰ Si veda CHIAPPA MAURI, *Terra e uomini* cit., p. 33; G. CHITTOLINI, *Alle origini delle grandi aziende della bassa lombarda*, in «Quaderni storici», XIII (1978), pp. 828-844; si vedano i diversi saggi ora raccolti in E. ROVEDA, *Uomini, terre e acque. Studi sull'agricoltura della "Bassa lombarda" tra XV e XVII secolo*, Milano 2012.

²¹ G. COPPOLA, *I contratti agrari nello stato di Milano nei secoli XVI-XVII*, in *Rapporti tra proprietà impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana dal IX secolo all'Unità*, Verona 1984, pp. 55-69, p. 66.

scare, di ripristinare la rete dei canali, là dove esisteva, di ripristinare gli edifici. Vi erano poi obblighi di diversa natura, che pur avendo lo stesso scopo di quelli agricoli (incremento del controllo padronale sulla terra concessa in locazione, incremento della rendita fondiaria), influivano sulla libertà di spostamento dei massari; questi si vedevano costretti a impegnarsi a risiedere stabilmente sul fondo o nel sedime annesso ai terreni, appartenente anch'esso al proprietario, e a rinunciare a lavorare la terra d'altri o anche la propria, per convogliare tutta la forza lavoro, tutte le scorte e tutta l'attrezzatura disponibile sulle terre del proprietario²². Questi obblighi, che limitavano anzitutto la mobilità contadina, erano connessi senza alcun dubbio ai rapporti economici che si stabilivano attraverso il contratto di massaricio, e non modificavano in alcun modo lo status giuridico dei massari, i quali erano certi di sciogliersi da ogni vincolo quantomeno alla scadenza dell'investitura. I contratti non creavano insomma nessuna forma di dipendenza giuridica, servile, dei massari²³, ma non erano per questo meno incisivi sul piano economico così come su quello sociale, sia per i proprietari, che riuscivano a incrementare così le proprie rendite, che per i concessionari, tra i quali si allargavano le diseguaglianze.

Dalla fine del Duecento la formazione di questi nuovi massarici ampi e tendenzialmente compatti, in cui il prato irriguo entrava sempre più negli avvicendamenti colturali e l'allevamento cominciava a diventare stanziale, aveva avviato un progressivo impoverimento e declassamento di quei contadini che non erano riusciti ad adeguarsi alle nuove strutture. Questi contratti generarono una nuova gerarchia di ricchezze e di funzioni nelle campagne che si fondava sulla diversa estensione degli appezzamenti coltivati e sul possesso o meno dei mezzi di produzione (sementi, attrezzi, animali da lavoro) e che andava sempre più stratificandosi e differenziandosi. Il processo giunse a maturazione nel secondo Quattrocento, periodo in cui

²² CHIAPPA MAURI, *Paesaggi rurali* cit., p. 293.

²³ Cfr. su questo punto PANERO, *Terre in concessione* cit., pp. 158-161, che si esprime con estrema chiarezza: nel Vercellese del XIII secolo, l'imposizione ai coltivatori dipendenti di obblighi di residenza divenne sempre più frequente, espressione della volontà dei *domini* di accrescere la rendita fondiaria e di riconvertire i vecchi contratti a lunga scadenza nei più redditizi contratti a breve termine. Come sottolinea Panero, «si trattava di pure e semplici clausole contrattuali, volontariamente pattuite», che non creavano nessun legame del concessionario alla terra. «Simili restrizioni [...] riguardavano rustici affrancati da ogni tipo di dipendenza servile». Piuttosto curiosa la richiesta fatta a un fittabile di Voghera Oltrepò, al quale il proprietario impose di «tener in casa uno figliolo del locator et fargli le spese librarie et mandarlo a scuola pagando le mittà del maestro, e questo in anni 4 et in detti anni 4 detto fittabile non paga fitto alcuno»: cfr. COPPOLA, *I contratti agrari* cit., p. 65 nota.

fittabili e massari dell'alta pianura coltivavano fondi mediamente di estensione minore o molto minore rispetto ai massari e fittabili della bassa, i quali oltretutto possedevano gli altri mezzi di produzione in quantità superiore ai primi²⁴. Oltre a evidenziarne l'indebolimento sul piano economico e sociale, le clausole contrattuali sancivano spesso la subordinazione anche sul piano giuridico dei massari ai proprietari. Questi ultimi potevano infatti perseguire personalmente il massaro per danni subiti e potevano risarcirsi sui suoi beni senza dover ricorrere al giudice o richiedere una sanzione pubblica²⁵. Clausole di questo tipo, inserite nelle investiture collettive *ad massaricium*, di cui erano parte integrante, vennero per esempio utilizzate da cistercensi di Chiaravalle Milanese nella seconda metà del Duecento, nella fase di riorganizzazione e di popolamento delle loro grange di Valera e di Villamaggiore (dopo averle svuotate, molti decenni prima, degli abitanti originari). I massari chiamati con le loro famiglie ad abitare nelle grange, le quali passavano contestualmente alla gestione indiretta, si impegnavano a riconoscere, almeno per le vertenze patrimoniali, l'autorità giurisdizionale di un podestà nominato dall'abate²⁶.

La diffusione dei contratti a breve, soprattutto della grande affittanza, fu il quadro economico e giurisdizionale entro il quale dovettero realizzarsi molti spostamenti di singoli uomini e di interi nuclei famigliari in cerca, alla scadenza dei contratti, di nuova terra da coltivare. Il contratto poteva essere rinnovato anche più volte allo stesso locatario, ma annate cattive o difficoltà economiche del proprietario o l'insolvenza del conduttore potevano invece interrompere il rapporto anche prima della scadenza, con conseguenti espulsione dai fondi dei conduttori²⁷. Resta da chiedersi chi fossero questi fittabili, quale fosse la loro posizione sociale ed economica, considerando anche il progressivo consolidamento del loro ruolo, per cercare di valutarne la predisposizione alla mobilità. Nel XV e XVI secolo erano per lo più degli intermediatori, dotati di grande autonomia gestionale, talvolta

²⁴ M. Di TULLIO, *Rese agricole, scorte alimentari, strutture famigliari. Le campagne dello stato di Milano a metà Cinquecento*, in *Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale (1450-1800)*, a cura di G. ALFANI, M. BARBOT, pp. 293-318, qui pp. 309-310.

²⁵ CHIAPPA MAURI, *Paesaggi rurali* cit., p. 293.

²⁶ *Ibid.*, pp. 114-119.

²⁷ Un esempio dell'uso alternativo di differenti contratti (massaricio, affittanza) all'interno della stessa possessione, a seconda della congiuntura economica, si trova in F. BELLONI, *La gestione di un'azienda agraria della pianura irrigua pavese. Il fondo borromaico di Comairano tra la metà del '500 e la fine del '700*, in *Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centrosettentrionale (secc. XVI-XIX)*, a cura di G. COPPOLA, Milano 1983, pp. 3-19.

ex massari arricchitisi, o allevatori favoriti nella loro scalata dal possesso del capitale rappresentato dal bestiame; talaltra esponenti della piccola aristocrazia dei centri minori, ma anche dei patriziati cittadini e membri del gruppo dei mercanti milanesi o dei funzionari ducali. In questi ultimi casi, svolgevano un ruolo finanziario piuttosto che gestionale, garantivano al proprietario la rendita monetaria e il rispetto delle clausole contrattuali, lasciando a massari e coloni l'organizzazione produttiva²⁸. Se dunque i grandi fittabili, che agivano come intermediari finanziari tra proprietari e coltivatori, che restavano del tutto estranei alla gestione dei fondi affittati e che spesso continuavano a risiedere in città, non erano coinvolti nella mobilità contadina innescata dalle scadenze contrattuali ravvicinate, si deve ricordare che non sempre le differenze tra fittabili e massari erano così nette quando entrambi erano impegnati nella conduzione delle proprietà; in questi casi, ben documentati anche per le campagne a più alta densità di capitali, gli uni e gli altri soggiacevano al gioco delle scadenze ravvicinate e dei rinnovi contrattuali²⁹.

Le grandi possessioni della bassa pianura richiedevano inoltre grandi quantità di lavoro definito servile, essendo la forza lavoro fornita dalla famiglia del conduttore spesso insufficiente, e attiravano quindi molta manodopera bracciantile. I *famuli*, come vengono indicati nelle fonti estimali cinquecentesche utilizzate per un recente studio demografico³⁰, lavoravano per lo più nei campi ma anche come servitori domestici. Erano una componente importante sia delle famiglie massarili che di quelle di fittabili in buona parte delle campagne lombarde: erano presenti non solo nella bassa pianura, dove comunque la loro concentrazione era più alta visto che lì c'erano le aziende più grandi che richiedevano le maggiori quantità di lavoro, ma anche nella collina, in percentuali più basse. I servi provenivano prevalentemente dalle famiglie di braccianti, che abbandonavano di solito in giovane età. Tuttavia anche le famiglie massarili fornivano giovani destinati al servizio agricolo nelle grandi possessioni, e a loro volta potevano accogliere altri *famuli* nei periodi di più intensa attività nei campi. Si delineano quindi circuiti articolati entro i quali si spostava la manodopera brac-

²⁸ Cfr. ROVEDA, *Uomini, terre e acque* cit.; cfr. anche COPPOLA, *I contratti agrari* cit.

²⁹ DI TULLIO, *Rese agricole, scorte alimentari* cit.

³⁰ M. DI TULLIO, *La famiglia contadina nella Lombardia del Cinquecento: dinamiche del lavoro e sistemi demografici*, in «Popolazione e Storia», 1 (2009), pp. 19–38, a cui si rimanda per quanto segue; sullo stesso tema si veda anche F. LEVEROTTI, *Alcune osservazioni sulle strutture famigliari contadine dell'Italia padana del basso medioevo a partire dal famulato*, in «Popolazione e storia», 2 (2010), pp. 19–44.

ciantile, dalla collina verso la bassa pianura e viceversa, dalle famiglie di braccianti della bassa verso le aziende massaricie dell'alta pianura e della collina bisognose di manodopera agricola, almeno temporanea.

4. Sopravvivenza e vitalità dei contratti tradizionali

La diffusione dell'affittanza in denaro non provocò tuttavia il superamento dei vecchi contratti tradizionali in altre parti della Lombardia, né la riduzione della varietà delle clausole utilizzate. Ancora negli anni Trenta e Quaranta del XVI secolo, in occasione dei lavori preparatori dell'estimo generale dello stato di Milano, la molteplicità dei contratti mise a dura prova i commissari incaricati di calcolare le quote del mensile da assegnare alle diverse province, che dovettero impegnarsi a fondo per ricondurre le tante tipologie contrattuali a qualche forma di unità³¹. Vediamone qualcuna proprio utilizzando questi dati cinquecenteschi. Il contratto con canone in natura, molto diffuso in alcune province (alta pianura, Comasco), sembra fosse una delle forme più semplici e più tradizionali per i proprietari di piccole aziende non irrigate, frazionate e con un basso livello di fertilità, di ottenere una parte dei frutti prodotti. Il canone poteva essere anche piuttosto elevato, mentre non vi era alcun intervento del proprietario, né alcuna forma di investimento. Un altro modello, la locazione a massaricio con canone in denaro, diffuso in molte zone ma con una certa concentrazione nella bassa pianura, riguardava anzitutto il prato asciutto o irriguo, che si affittava separatamente dal resto dei possedimenti. La Certosa di Pavia ricorreva proprio all'investitura a massaricio con canone in denaro per i prati, mentre imponeva il canone fisso o parziario nel caso di vigne o arativi³². Questa pratica di diversificazione dei patti era effettivamente funzionale alla capacità dei proprietari di conservare o incrementare il valore complessivo della rendita, tanto quella proveniente dalle nuove possessioni quanto dagli appezzamenti concessi a massaricio. I canoni richiesti dai certosini ai propri affittuari-intermediari crebbero nel corso del Quattrocento parallelamente all'aumento dei canoni richiesti ai massari che conducevano di-

³¹ COPPOLA, *I contratti agrari* cit., anche per quanto segue. La coesistenza di tipologie contrattuali diverse è una costante in tutto il medioevo; le ricerche non possono fare altro, per evitare la frammentazione più minuta, che individuare elementi caratterizzanti che in qualche modo possano rappresentare altrettanti principi ordinatori dei fenomeni economici che si svolgono nelle campagne.

³² CHIAPPA MAURI, *Un modello esemplare* cit.

rettamente gli arativi o a quelli che prendevano in locazione porzioni di prato. Gli aumenti minori della rendita si misurarono infatti nelle proprietà certosine che conservavano l'assetto più tradizionale.

Nell'alta pianura, nel Comasco e nell'alto Milanese, era abbastanza diffusa una tipologia mista, che prevedeva il canone in natura e la compartecipazione ai frutti arborei, compreso il vigneto. Anche quest'ultimo contratto, novennale, era definito massarizio *ad fictum et medietatem*, ma era molto diverso nei contenuti dai massarizi in uso nella Bassa. La determinazione di un canone almeno in parte fisso favoriva il conduttore e stimolava il suo impegno ad aumentare la fertilità dei terreni. In certi casi anche nell'alta pianura asciutta – dove pure il modello dominante rimase quello tradizionale, in cui erano assenti i fittabili – la grande proprietà conobbe forme di riorganizzazione e razionalizzazione, comparabili a quelle in atto nella bassa, che ne incrementarono decisamente la redditività. Nel 1351 la Misericordia Maggiore di Bergamo locava le proprie terre a massari, ai quali forniva il bestiame e le attrezzature necessarie per lavorare, richiedendone la restituzione alla scadenza del contratto. La Misericordia affidava i beni a un *superstans*, i cui compiti sono poco chiari, ma che sicuramente era il collettore di tutti i fitti in natura, e a cui facevano capo tutti i massari del luogo³³.

Infine, un'estrema varietà contrattuale (ma forse sarebbe più corretto parlare di flessibilità) si riscontrava anche nelle grandi possessioni irrigue, dove si applicavano forme di conduzione differenti in risposta ai più rilevanti fattori esogeni (guerre, cattive annate). Per esempio, la conduzione a massarizio sostituiva spesso il grande affitto nelle congiunture difficili, quando il fittabile per qualche motivo non riusciva a pagare il canone in denaro. Esaminando la possessione pavese di Comairano, appartenente nel XVI secolo al Collegio Borromeo di Pavia, vediamo che all'inizio della locazione la proprietà concesse al fittabile il godimento delle acque irrigatorie e lo dotò di sementi, fieno e concime. Il collegio era però disposto ad assumersi in particolari circostanze la conduzione diretta del fondo per garantire quelle migliorie che il fittabile non era più in grado di apportare, per mancanza di liquidità o per altri fattori esterni. Tale soluzione fu adottata dal collegio sia per assicurarsi almeno una rendita in natura, non potendo riscuotere un canone in denaro, sia per evitare un ulteriore depauperamento del fondo e le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate quando fosse stato avviato un nuovo rapporto d'affitto: l'intervento diretto del propieta-

³³ GRILLO, *Una possessione della Misericordia Maggiore* cit.

rio era infatti finalizzato alla conservazione della redditività della possessione, in vista di un successivo più favorevole affitto³⁴.

Aggiungiamo un'ulteriore variante: il contratto *ad massaricium* venne spesso e per lungo tempo utilizzato in aree dominate dal modello della grande possessione, all'interno del grande affitto in denaro, dunque in un quadro di pattuizione del tutto nuovo, come strumento o almeno indicatore di rinnovamento dei rapporti tra proprietà e conduzione. Qui si creò un legame stretto tra il nuovo affitto intermediario e le 'tradizionali' locazioni *ad massaricium* stipulate dal proprietario, più raramente dal fittabile, che garantivano la conduzione delle terre. Solo nel corso del Cinquecento i massari lentamente scomparvero, e si arrivò così al dualismo tipico dell'agricoltura capitalistica lombarda, tra fittabili e braccianti; gli affitti divennero sempre più spesso fissi e sempre più di frequente in denaro e si affermò una netta tendenza a produrre solo per il mercato, con spiccata propensione alla monocultura³⁵.

L'alternanza di canone fisso e parziario, in denaro o in natura, con tutte le forme miste intermedie e le combinazioni più varie, disegna una specie di geografia dei contratti agrari, variabile nello spazio e nel tempo e sempre molto frammentaria, persino all'interno di aree geografiche per il resto omogenee, in cui continuavano a coesistere innovazione e conservazione³⁶. Contratti *ad massaricium* tradizionali nella terminologia e in parte anche nei contenuti continuarono a essere stipulati fino all'età moderna per certi piccoli appezzamenti dell'alta pianura, dove non si riusciva a ricomporre la parcellizzazione agraria spinta all'estremo. Ma anche nella bassa votata massicciamente alla coltura irrigua continuavano a giustapporsi vere e proprie isole di 'modernità', dove prevalevano la grande proprietà, le colture irrigue, solcate da una vasta rete di canali nata grazie a ripetuti investimenti, e aree caratterizzate da un sistema agrario nel complesso tradizionale, con colture estensive, scarsi investimenti, scarsa pressione demografica, diffusione della grande e grandissima proprietà³⁷. Persino a un livello ancora più circoscritto, all'interno delle medesime comunità rurali, la varietà della contrattualistica utilizzata, così come delle scelte colturali, era la regola ancora

³⁴ La possessione di Comairano era appartenuta in precedenza al grande monastero di San Maio di Pavia; si veda BELLONI, *La gestione di un'azienda agraria della pianura irrigua pavese* cit., pp. 3-19.

³⁵ DI TULLIO, *Rese agricole, scorte alimentari*, cit.

³⁶ *Ibid.*, p. 309.

³⁷ È il caso della Lomellina, in particolare della zona di Sartirana, studiata ancora una volta da L. CHIAPPA MAURI, *Un'eccezione alla regola: la Lomellina*, in EAD., *Terra e uomini* cit., pp. 69-90.

nel pieno Cinquecento: forme di mezzadria, con la divisione a metà di semi e raccolto, investiture con fitto in natura, contratti parziari, contratti di fitto in denaro, contratti *ad massaricium* ‘rinnovati’ o tradizionali³⁸.

Ma il cambiamento in atto fin dal XIII-XIV secolo era sostanziale e irreversibile, e fece del vecchio contratto *ad massaricium ad meliorandum* un contratto di breve durata, gli assicurò una duttilità semantica notevolissima, lo trasformò in uno strumento giuridico di regolazione dei nuovi rapporti tra proprietà e locatori e persino in strumento di creazione di aziende più ampie, più compatte e a più alta intensità di lavoro e di capitale; infine contribuì a incrementare il fenomeno della mobilità contadina, indebolendo i diritti dei concessionari a vantaggio di quelli dei proprietari. La storiografia sulle campagne lombarde tardomedievali, per quanto ancora suscettibile di molti approfondimenti su aree e temi economici e sociali sinora soltanto sfiorati³⁹, rappresenta ormai un vero e proprio paradigma, difficile da scardinare e persino da mettere seriamente in discussione nei suoi contenuti e modelli interpretativi. Nonostante il fatto che, come si è accennato, gli studi di storia agraria intesi in senso stretto attraversino ormai da una ventina d’anni una fase di relativo disinteresse storiografico da parte dei medievalisti italiani, molti studiosi continuano tuttavia a fare riferimento ai paradigmi più consolidati, come a elementi essenziali per spiegare le profonde trasformazioni dell’agricoltura lombarda. Ne arriva una conferma da una recente ricerca su Pavia e il suo territorio nel Duecento, in cui infatti sono emersi fenomeni del tutto simili e cronologicamente comparabili a quelli prima ricordati⁴⁰. Le campagne continuano comunque a rappresentare un ambito importante di studio, e il disinteresse di cui si è detto è largamente compensato, negli ultimi anni, da una produzione scientifica comunque vivace e aperta a nuovi temi sociali, economici, demografici e anche istituzionali; in ultima analisi, attenta più che mai agli uomini e al loro modo di vivere insieme e di organizzare i loro rapporti, come questo incontro scientifico sta a dimostrare.

³⁸ DI TULLIO, *Rese agricole, scorte alimentari* cit., p. 305.

³⁹ Cfr. sopra nota 2.

⁴⁰ Anche qui andavano diffondendosi contratti di investitura *ad massaricium* di durata spesso compresa tra uno e dieci anni, che richiedevano inoltre ai concessionari il possesso di buoi e carri per i lavori agricoli. L’attenzione dei proprietari alla disponibilità di forza lavoro da impiegare sul fondo in concessione è testimoniata dalle clausole riguardanti la permanenza di un certo numero di famigliari del concessionario. Nell’area più produttiva del contado, la cosiddetta Campagna pavese, i nuovi proprietari cittadini imposero già nel corso del Duecento anche il vincolo della residenza sul fondo: cfr. L. BERTONI, *Pavia alla fine del Duecento. Una società urbana fra crescita e crisi*, Bologna 2013, pp. 139-147.

Normativa statutaria e concessioni agrarie nell'Italia nord-occidentale (secoli XIII-XV)

IRMA NASO

La storiografia ha finora affrontato il tema dei rapporti di subordinazione contadina nel basso medioevo prevalentemente attraverso l'esame della contrattualistica agraria, con rimandi di solito occasionali e generici ai testi normativi, anche se con qualche significativa eccezione¹. Nel trarre un bilancio degli esiti che la presente indagine – fondata sull'esame di un discreto numero di statuti municipali, per il momento essenzialmente piemontesi – ha prodotto, mi pare che ne emerga qualche dato utile alla riflessione, pur sempre considerando i ben noti limiti delle fonti legislative.

Una indagine – come questa – volta a individuare le fasi salienti in cui collocare le eventuali trasformazioni nei rapporti di dipendenza rurale durante tre secoli, XIII-XV, risente in modo pesante della frequente difficoltà di attribuire una collocazione cronologica abbastanza precisa alla formazione, revisione o integrazione di numerose rubriche statutarie. Del resto sappiamo che in non pochi casi le raccolte statutarie – tipicamente portatrici di inerzie normative – si sono conservate in redazioni piuttosto tarde, come «risultato di un esercizio continuo di *ius statuendi*»² che rimanda più in-

¹ A. CORTONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII-inizi sec. XIV). Qualche osservazione*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Atti del Sedicesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999 (ma vedi anche ID. - G. PICCINNI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma 2006); F. PANERO, *Grandi proprietà ecclesiastiche nell'Italia nord-occidentale: tra sviluppo e crisi (secoli X-XIV)*, Bologna 2009 (Biblioteca di storia agraria medievale 35). In generale sul tema dei patti agrari e dei rapporti di dipendenza contadina, tra alto e tardo medioevo, la bibliografia è sterminata e ha vissuto negli ultimi decenni una fioritura senza precedenti in Italia e in Europa, con molte ricerche dedicate ad ambiti geografici circoscritti, talora regionali o subregionali: in particolare non si può prescindere dai fondamentali lavori di Francesco Panero, per il Piemonte, e da alcuni altri studi di storia agraria medievale che – avendo specifica attinenza con gli argomenti trattati nel presente contributo – saranno via via citati in queste note.

² P. CAMILLA, *Introduzione*, in *Cuneo*, pp. VIII-IX. Nel prosieguo delle note il rinvio alle raccolte statutarie sarà indicato con il toponimo, eventualmente seguito dalla data di redazione; per i corrispondenti riferimenti bibliografici si rimanda all'elenco in calce al presente contributo. I passi citati, desunti dai testi statutarî, sono stati uniformati nella forma grafica, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche editoriali riguardo all'uso delle maiuscole, della punteggiatura, dei dittonghi.

dietro nel tempo. Nello specifico della presente indagine, un problema non trascurabile è quello della duttilità – se non vogliamo chiamarla ambiguità – della terminologia adottata per indicare le varie forme di concessione agraria: verbale, consuetudinaria, scritta oppure a breve, medio, lungo termine; rapporti tra proprietari e concessionari della terra, in un contesto di locazioni e sublocazioni di cui non sempre è agevole individuare la reale natura. Analoghe incertezze si riscontrano di conseguenza anche nel designare le diverse figure di conduttori di terre a vario titolo. Va detto in primo luogo che è talora problematico distinguere i titolari di concessioni enfiteutiche dai contadini dipendenti: inoltre, quando troviamo riferimenti espliciti a enfiteuti³ o, più raramente, a massari, livellari, coloni⁴, e in particolare ai rapporti tra signori fondiari e subconcessionari, non sempre il significato dei capitoli statutari risulta chiaro: e ciò non solo per la possibile presenza di errori di lettura o di trascrizione, di ieri come di oggi, ma anche per la complessità del discorso derivante dal tipico assetto ipernormativo e dall'ampia casistica di precisazioni ed eccezioni che caratterizzano i testi giuridici di quei secoli, alla ricerca di una minuziosa rassegna delle più varie situazioni possibili.

Tra le svariate raccolte statutarie consultate è davvero abbastanza ridotto il numero di quelle che contengono disposizioni relative ai rapporti tra proprietari e conduttori di terre: si tratta del resto di questioni riguardanti la vasta materia privatistica che è per lo più scarsamente considerata nella legislazione locale almeno fino alla metà del secolo XIV⁵. Non a caso gli statuti piemontesi più risalenti, in pratica la totalità di quelli anteriori all'inizio del Trecento, riservano al tema solo poche rubriche per lo più isolate ed essenziali nei loro contenuti (quantunque talora – come vedremo –

³ La voce 'enfiteusi' (che di fatto trasferisce al locatario la piena disponibilità della terra, fermo restando il dominio eminente altrui) rimanda a una contrattualistica di lunga durata, anche con riferimento alla dottrina giuridica e al formulario notarile, indicando un soggetto che generalmente vive nel centro urbano e non coltiva personalmente la terra (CORTONESI, *Contrattualistica agraria* cit., pp. 102-103 con la bibliografia citata nelle note corrispondenti, in particolare G. CENCETTI, *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, Bologna 1939).

⁴ Il termine *coloni* indica quei 'semplici coloni' liberi da ogni vincolo personale e reale, tenuti unicamente a versare un'annua mercede al proprietario della terra che coltivano. La definizione è in Azzone, cit. in F. PANERO, *Libera contrattazione e patti di manenza ascrittizia fra Piemonte sud-orientale, Liguria di Levante e Lunigiana (secoli XII e XIII)*, in questo stesso volume, nota 111: l'accezione in cui il termine *colonus* è inteso non implica dunque in alcun modo la condizione 'servile' con vincolo perpetuo alla terra (*ibid.*, testo corrispondente alle note 48 e 72, 110-112).

⁵ G.S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in *Biella* (con integrazioni successive), p. XLI.

non del tutto irrilevanti); quelli successivi invece ne mostrano un tendenziale incremento quantitativo con una maggiore articolazione testuale delle singole rubriche, situate per lo più nella *secunda collatio*, dedicata alle norme giuridiche riguardanti le cause civili.

Allo stato attuale della ricerca, a fornire una più ampia messe di dati – anche particolarmente eloquenti – sembra sia il settore più orientale del Piemonte attuale, che all’epoca era soggetto all’influenza milanese (dal Tortonese al caso interessante di Castelnuovo Scrivia fino al territorio di Novara e del Verbano passando per Vercelli, come vedremo): tuttavia indicazioni di un certo interesse si rintracciano pure per Cuneo e per qualche altra località di quest’area, così come per Ivrea e Asti, specie tra il secondo Trecento e tutto il Quattrocento. L’esame delle raccolte statutarie svela come a legiferare in materia di rapporti tra proprietari terrieri e rustici non siano unicamente le città più importanti, ma un po’ dovunque anche alcuni centri minori, nei quali – per ragioni che forse meriterebbero di essere ulteriormente indagate – il problema doveva essere molto sentito.

Particolarmente elevato è il numero delle disposizioni statutarie che riguardano la riscossione dei canoni e impongono sanzioni per il ritardato pagamento, per quanto le questioni che il legislatore tende a disciplinare in materia di contratti agrari si riferiscano – talora dichiaratamente – ai soli proprietari laici, essendo gli enti ecclesiastici estranei alla giurisdizione municipale e sottoposti al diritto comune⁶. Le rubriche sui contratti mettono in luce le difficoltà che i signori dovevano incontrare nel riscuotere i canoni

⁶ Lo esplicitano, ad esempio, gli statuti di Tortona in una rubrica non datata, ma collocabile verosimilmente negli anni settanta del secolo XIII: *Tortona*, f. 99r (le rubriche non sono numerate), «De eodem» ovvero «Rubrica de pensionalibus et fictabilibus», in cui si premette che tutte le disposizioni contenute nel *corpus* statuario che riguardino fitti, feudi e simili saranno applicabili unicamente ai rapporti tra laici e nei confronti di laici; quanto ai chierici, ecclesiastici e luoghi pii, varrà il diritto comune a meno di una specifica ‘convenzione’ tra l’autorità vescovile con il clero cittadino, da un lato, e il comune di Tortona, dall’altro: «Item statutum et ordinatum est quod omnia capitula facta et facienda facientia mentionem et loquentia de fictis et pensionibus, feudis et conductionibus et prestationibus perpetuis aliquibus vel temporalibus habeant locum tantum inter laycos et pro laycis; pro clericis vero et ecclesiasticis personis ac piis locis locum habeat ius commune, nisi dicta statuta et infrascripta facientia mentionem et loquentia de predictis in presenti capitulo comprehensis conventionentur inter dominum episcopum et clerum Terdona ex una parte et commune Terdona ex alia». Analoga disposizione si ritrova a Castelnuovo Scrivia alla metà del Quattrocento, quando una rubrica statutaria dispone che tutte le norme relative ai contratti agrari «habeant locum inter laicos et pro laicis»: *Castelnuovo Scrivia*, p. 64, cap. 121, «De eodem» («De pensionariis et fictabilibus»). Sul tema cfr. CORTONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica* cit., p. 91 sgg.; PANERO, *Grandi proprietà ecclesiastiche* cit., specie pp. 104-115, 246-260. Si veda anche sopra, nota 1.

loro dovuti, soprattutto in presenza di patti consuetudinari che nel tempo avevano consentito una stratificazione di diritti perpetui sul dominio utile da parte dei conduttori di terre (enfiteuti e coltivatori)⁷. Dal punto di vista giuridico tali esiti normativi risentono evidentemente delle pressioni derivanti dall'esigenza reale dei padroni delle terre (purché *cives* o *burgenses*, mentre ai proprietari 'forestieri' a volte vengono dedicate norme specifiche meno favorevoli) di recuperare i crediti per fitti o canoni insoluti, a fronte di una situazione che – a partire almeno dal tardo secolo XIII – talora appariva già così complessa e ingarbugliata da non poter essere demandata e risolta in ambito privato. Una situazione, quella dell'indebitamento dei concessionari di terre, che doveva essere molto critica nel primo Quattrocento, quando il duca Amedeo VIII fece inserire nei suoi statuti generali redatti nel 1430 una disposizione che tutelava i beni enfiteutici dal rischio di sequestro a fronte della mancata soluzione del canone per un triennio⁸.

1. La tipologia dei patti agrari

Quanto alla contrattualistica agraria, i testi normativi qui esaminati evidenziano immediatamente l'esiguità di riferimenti diretti a patti scritti, quantomeno per tutto il Duecento. Abbastanza isolato è il caso del *corpus* legislativo di Tortona, che raccoglie disposizioni comprese tra gli ultimi decenni del Duecento e il primo Cinquecento, in cui compaiono due rubriche distinte per affrontare la questione «De fictis et feudis, pensionibus, prestationibus et conductionibus...», con riferimento rispettivamente al periodo antecedente l'11 marzo 1273 e a quello successivo. Già nello stesso titolo delle rubriche la distinzione è netta tra la fase precedente e la fase successiva a quella data, che non dovrebbe essere di molto posteriore alla formulazione della stessa delibera comunale poi transitata nel *corpus* statutario: appare chiaro come per il tempo passato si alluda espressamente a fitti insoluti in assenza di contratto scritto («de quibus non extat instrumentum») o, in subordine, con strumenti anteriori a quell'anno, segno della

⁷ Una rubrica degli statuti di Ivrea del 1433 prevede il pignoramento - verosimilmente del peculio - per il censuario e conduttore insolvente, senza che venga contemplata l'eventuale dilazione di pagamento (*Ivrea*, III, p. 161, cap. 4, «Rubrica de censu confessato»).

⁸ *Decreta seu Statuta vetera serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae ducum & Pedemontij principum, multis in locis emendata...*, Augustae Taurinorum, apud haeredem Nicolai Bevilacqua, 1586, Libro III, ff. 79v-80r, cap. 6, «Res emphiteotice non cadunt in commissum per cessationem solutionis canonum per triennium nisi constet emphiteotam super solutionem fuisse impetum»; cfr. I. SOFFIETTI, *Una norma dei "Decreta seu statuta" del duca Amedeo VIII di Savoia sul canone enfiteutico*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 34 (1974), pp. 416-423.

presenza di un numero considerevole di patti agrari stipulati verbalmente; e come invece si dia per scontato che da quel momento in poi il diritto del locatore a percepire un canone debba essere inevitabilmente attestato da uno strumento scritto. Si trattava con ogni evidenza di riassetare una situazione diventata ormai ingestibile nella riscossione dei fitti arretrati e si cercava di porvi rimedio introducendo la possibilità di chiamare in giudizio il debitore⁹.

Pur tuttavia, gli eventuali esiti pratici di tale tendenza ad allongare la terra su basi contrattuali scritte, al fine di limitare i contenziosi, saranno comunque in gran parte vanificati con la crisi del XIV secolo che – come è ben noto – si protrarrà almeno fino alla prima parte del secolo seguente. In questo periodo infatti il problema del recupero dei canoni arretrati rimane ancora centrale nella legislazione di diverse località piemontesi; e anzi lo si evidenzia in modo netto in un numero crescente di raccolte statutarie che sempre più spesso sembrano volte a tutelare i diritti dei proprietari e le loro rendite fondiarie, come vedremo meglio più oltre. L'intervento pubblico orientato a disciplinare i rapporti tra titolari del dominio eminente e conduttori di terre genera una serie di norme molto rigorose: tali disposizioni riproducono una situazione di ancora più accentuata complessità, a conferma della difficoltà di distinguere tra loro i detentori di possessi a vario titolo.

Il linguaggio giuridico degli statuti esaminati rispecchia indubbiamente il panorama molto articolato della contrattualistica agraria tardomedievale compresa tra la metà del secolo XIV e i primi decenni del Quattrocento. Per indicare il concessionario di una *res*, accanto alle definizioni tanto consuete quanto generiche di *possessor* e di *conductor* – che peraltro nulla dicono circa le caratteristiche del rapporto tra conduttori di fondi agrari e proprietari eminenti né delle forme di gestione della terra – compaiono in modo del tutto occasionale espressioni quali *habens utile dominium*, *fictionalis partiaris*, *censarius ad tempus*.

⁹ *Tortona*, ff. 94v-96v, «Rubrica de fictis et feudis, pensionibus, prestationibus et conditionibus de quibus non extat instrumentum per quod probari possit quod petitur ex causis predictis vel aliqua ipsarum vel, si extat instrumentum, non sit factum a MCCLXXIII indictione prima, die mercurii XI mensis Marcii citra»: «Item statutum et ordinatum est quod civis seu districtualis civitatis Terdona, volens petere fictum vel pensionem vel prestationem vel conductionem aliquam annualem, perpetuam vel temporalem, faciat citari reum civem bis et non civem semel, ut veniat reus pro actore coram dicto iudice».

1.1. Locazioni fondiarie enfiteutiche

Particolarmente significativa è la frequenza con la quale compaiono i riferimenti a locazioni enfiteutiche, specie nelle raccolte statutarie dei decenni a cavallo tra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento, spazio cronologico per il quale traspare fra l'altro un notevole movimento di transazioni relative a terre in concessione. La assoluta prevalenza dell'enfiteusi nei testi statutari è del tutto evidente, sia per il numero delle rubriche che vi sono dedicate, sia per l'entità della materia sulla quale le stesse rubriche legiferano; segno palese non soltanto della rilevanza di questa tipologia di concessione fondiaria, ma forse soprattutto delle problematiche attinenti ai rapporti di natura economica tra proprietari terrieri ed enfiteuti: rapporti che la legislazione locale tenta di disciplinare, favorendo di preferenza gli interessi del proprietario eminente. A tale riguardo sarebbero molti gli esempi da riferire per gli statuti piemontesi: sarà tuttavia sufficiente rilevare come alcune norme legislative confermino la diffusione nel periodo considerato di subconcessioni a coltivatori della terra (ovvero da parte di enfiteuti o livellari, che sono di fatto affittuari intermediari) sulla base di patti a tempo indeterminato. Non mancano in ogni caso disposizioni volte a limitare tale pratica, al fine di favorire l'assegnazione di fondi agrari tendenzialmente a contadini piuttosto che a intermediari, in contrasto con quanto era accaduto nei secoli della crescita economica e demografica. Nel primo Quattrocento a Tortona le sublocazioni successive e molto ravvicinate nel tempo dovevano avere generato nuovamente un clima di tensioni e di vertenze tale da indurre le autorità civiche a inserire negli statuti locali una norma integrativa rispetto a quella già contenuta nella citata «Rubrica de fictis et feudis», risalente a circa due secoli prima: l'integrazione limitava la possibilità di sottoscrivere «aliquam investituram libellariam seu emphiteoticariam» a favore di coloro che avessero tenuto la terra «iure domini vel quasi» per almeno tre anni consecutivi senza contestazioni di sorta¹⁰.

¹⁰ *Tortona*, f. 192r, «Rubrica de fictis et feudis...»: «Statutum et ordinatum est quod nulla persona cuiusvis gradus, status, dignitatis et conditionis existat de cetero audeat vel presumat facere vel fieri facere per se vel per alium aliquam investituram libellariam seu emphiteoticariam de aliqua re que sit vel erit in civitate Derthone eiusque territorio vel districtu que non sit ipsius iurisdictionis et ad eum spectet iure domini vel quasi spectaverit et spectet ad ipsum investientem vel investire volentem tempore dicte investiture fiende per triennium continuum ante dictam investituram fiendam vel quam ipse investire volens non tenuerit vel possederit pacifice et quiete pro sua et tamquam suam per dictum terminum».

L'enfiteuta può dunque essere giuridicamente confuso con il livellario di cui diremo tra poco, perché in ambedue i casi si configura una situazione di “quasi-proprietà” della terra, anche se gli statuti non forniscono indizi utili a qualificare il primo come coltivatore del fondo enfiteutico, confermandone piuttosto la residenza in città o nel borgo, come del resto documentano ampiamente i patti agrari coevi¹¹. Di queste complesse dinamiche contrattuali, all'interno delle quali può rientrare beninteso anche il rapporto diretto del contadino con il *dominus* eminente, gli statuti mostrano le molte implicazioni e contraddizioni che sembrano esplodere proprio nel periodo *post pestem*, quando scarseggiano le braccia per lavorare la terra. Un aspetto che merita di essere sottolineato, anche perché non sembra trovare riscontro in altre fonti, almeno in area piemontese, consiste nella figura dell'enfiteuta *ad tempus* accanto a quella dell'enfiteuta *in perpetuum*: se – come è noto – l'enfiteusi si caratterizza quale contratto scritto a lungo termine oppure a ventinove anni rinnovabile per le generazioni successive, o ancora più frequentemente a tempo indeterminato, pare che negli statuti trecenteschi di Vercelli la stessa definizione di “enfiteusi” debba applicarsi piuttosto a una locazione fondiaria temporanea, verosimilmente con scadenza a breve¹², che potrebbe prevedere un cospicuo esborso iniziale e poi canoni annuali esigui, a volte solo ricognitivi.

1.2. Livellari, massari, coloni

A differenza degli enfiteuti, i livellari o titolari di investitura «ad fictum» risiedono nel contado e sono impegnati personalmente nel lavoro agricolo. Oltre a risiedere preferibilmente nel contado, essi appartengono a categorie

¹¹ Sulla “quasi-proprietà”, con particolare riferimento all'area in esame, si rimanda ai saggi nel volume *Aziende agrarie nel medioevo: forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, Cuneo 2000 (Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo 123/2). Per un discorso più generale, in particolare per l'alto medioevo, si veda B. ANDREOLLI, “*Situazioni proprietarie*”, “*Situazioni possessorie*”. *Spunti per un dibattito europeo sulla contrattualistica agraria altomedievale*, in *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali*, a cura di M. MONTANARI, Bologna 2000 (Biblioteca di storia agraria medievale 17), pp. 539-560.

¹² *Vercelli*, ff. 45v-46r (le rubriche non sono numerate), «*Quod locatores seu domini qui dederint aliquas possessiones in emphiteosim ad tempus vel in perpetuum possint recuperare illas terras et possessiones ut infra*». Allo stesso modo un capitolo statutario cuneese del 1471 impone il divieto perpetuo ai cittadini di attribuire in «*emphiteosim perpetuam vel ad tempus*» beni ubicati entro i confini del territorio a forestieri, «*tam in prediis urbanis quam rusticis*», insieme a una serie di altre forme di alienazione, con l'eccezione delle doti: *Cuneo Addictiones*, pp. 123-124 (le rubriche non sono numerate), «*De accurrimentis possessionum*».

socialmente inferiori: sottoscrivere un contratto di livello – anche questo per lo più a tempo indeterminato – era comunque poco dispendioso, dal momento che esso prevedeva una somma di entrata modesta e poi canoni annuali remunerativi, in natura o in denaro o misti. Se intendessimo applicare alla locazione livellaria lo stesso criterio già adottato per il rapporto enfiteutico, ovvero utilizzando il numero delle ricorrenze statutarie come indice della sua importanza e diffusione, dovremmo evidenziarne una presenza complessivamente alquanto ridotta nel Piemonte del tardo medioevo.

Tra le figure di fittavoli che trovano spazio nei testi normativi, compaiono poi il *colonus* e il *massarius*, spesso non chiaramente distinti tra loro: anche in questo caso siamo di fronte a un rapporto di “libera subordinazione” da parte di un quasi-*dominus*, caratterizzato da una condizione per certi versi molto vicina a quella del proprietario¹³. Le concessioni a titolo di *massartio vel colonario nomine*, basate su patti verbali in genere di lunga durata o perpetui, riguardano coltivatori per i quali in altri contesti regionali del Centro Italia può configurarsi una condizione di dipendenza definita come “nuovo servaggio”¹⁴. Per contro la legislazione statutaria in esame, quando allude a coloni, massari e altri coltivatori dipendenti, non lascia trasparire in alcun modo elementi che possano ricondurre a una condizione diversa da quella di uomini giuridicamente liberi¹⁵. Né emergono allusioni dirette o indirette a oneri di natura personale, come l’obbligo di fornire qualsivoglia prestazione d’opera o *corvée* di natura servile al proprio padrone: e ciò neppure in pieno periodo di crisi demografica. La stessa carta di franchigia concessa nel 1322 dal principe Filippo di Savoia-Acaia al comune e agli abitanti di Pinerolo e del territorio – incorporata negli antichi statuti pinerolesi – non può essere interpretata come liberazione da

¹³ F. PANERO, *Persistenze della servitù altomedievale e forme di nuovo ‘servaggio’ nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Age», vol. 112 (2000), pp. 761-773; Id., *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell’Europa mediterranea, in Schiavitù e servaggio nell’economia europea, secc. XI-XVIII - Serfdom and Slavery in the European Economy, 11th-18th Centuries*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2014 (Atti delle «Settimane di Studi e altri Convegni» 45), pp. 99-138, in particolare pp. 109-110. Cfr. nota 4.

¹⁴ PANERO, *Il nuovo servaggio* cit., p. 100 (con la bibliografia citata alla nota 4). Fra i lavori del medesimo autore, sui diversi aspetti di questo tema, sono di fondamentale importanza: *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale*, Vercelli 1990 e *Schiavi, servi e villani nell’Italia medievale*, Torino 2000².

¹⁵ Si manifesta in questo caso una situazione omologa a quella tipica della Lombardia dove – a differenza dell’Italia centrale – fino al tardo medioevo «il termine *colonus* non contraddistingue una condizione giuridica, ma indica genericamente il coltivatore dipendente» (PANERO, *Il nuovo servaggio* cit., pp. 109-110).

servitù personale in senso giuridico ossia manumissione: l'affrancazione interessa infatti i contadini che detengono il dominio utile su sedimi, terre e beni concessi *in feudum* sui quali i principi d'Acaia vantano diritti, a fronte di un riscatto che consiste in una cospicua quantità di frumento; la *libertas* accordata riguarda con ogni evidenza l'immunità fiscale ovvero l'esenzione da oneri di natura squisitamente economica¹⁶.

Una norma contenuta nel testo statutario di Novara, che nella redazione quattrocentesca è tra i più ricchi di rubriche sul tema, mentre affianca il «massarius sive colonus partiarus alicuius predii rustici» all'*inquilinus* di un sedime abitativo urbano («inquilinus predii urbani seu domus vel sediminis»), convalida il canone parziario in natura pari a un terzo, un quarto, un quinto del prodotto come uno dei requisiti più qualificanti del massaricio o della colonia parziaria¹⁷. Il rapporto di dipendenza contadina fondato su patti consuetudinari, indubbiamente più favorevoli ai coltivatori in ragione del canone in natura proporzionale all'entità del raccolto, viene messo in discussione da proprietari e possessori fondiari che puntano a esigere canoni monetari di importo fisso oppure di tipo misto applicando formule contrattuali di durata limitata. La legislazione statutaria sembrerebbe dunque recepire l'orientamento verso nuove tipologie di contratti a scadenza ravvicinata molto in ritardo rispetto alla contrattualistica agraria, la quale mostra invece come in alcune realtà dell'area subalpina tale orientamento fosse già in atto almeno dal primo Trecento, preceduto a sua volta da una fase transitoria di alcuni decenni caratterizzata dalla diffusione della richiesta di canoni in natura fissi piuttosto che parziari.

L'incremento dei patti agrari a termine non è tuttavia avvertito nelle scritture legislative esaminate se non a partire dal secondo Quattrocento¹⁸,

¹⁶ Pinerolo, coll. 104-105, cap. 343, «Sequitur instrumentum affranchimenti cum exordio et narratione causarum et transactione et pactis inde sequutis»; si veda il saggio di Enrico Lusso in questo stesso volume. La carta di franchigia pinerolese non è citata nel volume di R. MARIOTTE-LÖBER (*Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie, fin XII^e siècle - 1343*, Annecy 1973), che si limita a menzionare – senza tuttavia prenderla in esame – quella che era stata concessa agli stessi abitanti di Pinerolo più di un secolo prima, nel 1220, dal conte di Savoia Tommaso I (*ibid.*, p. 198). Il tema è affrontato anche in F. PANERO, *Manumissioni di 'servi' e affrancazioni di 'rustici' nell'Italia settentrionale (secoli X-XIII)*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del Convegno di studi, Pisa 6-7 novembre 1998, a cura di C. VIOLANTE, M.L. CECCARELLI LEMUT, Pisa 2006, pp. 385-404.

¹⁷ Novara, Liber II, p. 67 (le rubriche non sono numerate), «De eodem» («Quod liceat dominis pro eorum credito capi facere et pignorare eorum massarios non obstante statuto de rebus pignorari prohibitis»): le citazioni rinviano alla riproduzione in facsimile dell'ed. Novarae, in *adibus* F. Sesalli, 1583. V. oltre, nota 19.

¹⁸ PANERO, *Grandi proprietà ecclesiastiche* cit., pp. 112-115.

quando se ne ricavano testimonianze inequivocabili ancora essenzialmente per il Piemonte orientale: un capitolo statutario novarese allude, ad esempio, a una forma di *massaricium* con contratto a tempo determinato, imponendo ai massari l'obbligo di completare le operazioni di aratura dei campi entro la scadenza della concessione («finito massaricio») e prevedendo sanzioni per coloro che a fine contratto portino via dal fondo paglia e strame¹⁹. Pur dando per scontata una staticità giuridica generalizzata rispetto alla realtà quotidianamente vissuta, va notato che l'evoluzione verso una precoce riconversione dei rapporti di tipo consuetudinario è assai ben documentata per le proprietà ecclesiastiche di alcune aree subalpine, laddove i proprietari laici si sarebbero adeguati solo più tardi alla nuova situazione. Di fatto nella prassi tali trasformazioni, che peraltro – stando a quanto comprova la pattuizione agraria – in Piemonte sarebbero documentate non prima del tardo Trecento, «furono molto circoscritte e si poterono attuare solo nei casi in cui i proprietari riuscirono a ricongiungere nelle proprie mani dominio diretto e dominio utile oppure per piccoli appezzamenti (per lo più di vigna) o per le case in città»²⁰: in sostanza quindi alla scadenza del contratto i beni fondiari ritornavano molto raramente nel pieno possesso del concedente.

Nella dialettica tra signori eminenti e coltivatori i primi tentano dunque di porre rimedio ai rischi di un prolungato allontanamento dalla terra mediante contratti a scadenza ravvicinata, mentre i secondi trovano una più ampia protezione nei legami di dipendenza economica su base consuetudinaria. È in questo contesto che prende corpo un'altra disposizione, ancora degli statuti di Novara, in pieno secolo XV quando i contadini stanno tentando di fare rientrare i loro legami di dipendenza nel quadro dei tradizionali rapporti consuetudinari: mancando ovviamente uno strumento scritto che legittimi quel legame 'privilegiato', ma evidentemente anche in assenza di un qualsivoglia contratto che dimostri il contrario, la prova dei loro presunti diritti viene affidata alla memoria collettiva, se il dettato sta-

¹⁹ *Novara*, Liber II, p. 64, «De eodem» («De tertio et medietate dandis in campis»): «Item statutum est quod [...] palee remaneant domino finito massaritio et similiter letamen factum de paleis que exiverunt de terris dominorum».

²⁰ PANERO, *Grandi proprietà ecclesiastiche* cit., p. 113. Per una visione d'insieme sulla pattuizione agraria, estesa a diverse aree dell'Europa occidentale in una prospettiva diacronica, si veda *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, Atti del Convegno di Montalcino, 20-22 settembre 2001, a cura di A. CORTONESI, M. MONTANARI, A. NELLI, Bologna 2007 (Biblioteca di storia agraria medievale 30); inoltre *Exploiter la terre. Les contrats agraires de l'Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Caen (10-13 septembre 1997)*, a cura di G. BÉAUR, M. ARNOUX, A. VARET-VITU, Rennes 2003 (Bibliothèque d'histoire rurale, 7).

tutario stabilisce che debba essere ritenuto massaro o colono (termini qui utilizzati come sinonimi) unicamente il coltivatore reputato tale «per vocem et famam»²¹. Di «*veri et legiptimi censerii, emphiteote seu coloni*» tratta inoltre un capitolo degli statuti di Ivrea della stessa epoca²²: traspare in questo caso come non fosse così raro l'uso di millantare prerogative tipiche di un rapporto di dipendenza rurale di tipo consuetudinario, proprio perché quello *status* offriva maggiori tutele e vantaggi.

2. Alienabilità del dominio utile

Le locazioni consuetudinarie, *ad perpetuum* o di lungo periodo, in base alle quali i conduttori godevano di fatto della quasi-proprietà delle terre possedute, implicavano il diritto di disporre abbastanza liberamente dei beni in concessione, anche trasferendoli a terzi: il dispositivo giuridico che disciplina tale *ius* rappresenta una variabile non secondaria per valutare il grado di autonomia personale ed economica dei locatari. Nell'affrontare la questione dei rapporti tra signori fondiari e concessionari – invero con riferimento prevalentemente agli enfiteuti piuttosto che ai *rustici* – gran parte degli statuti esaminati dedica all'argomento una certa attenzione, contemplando una tipologia più o meno estesa di cessioni del possesso e dei relativi diritti di godimento, e imponendo alcune clausole precise, ma sempre sancendo l'obbligo per il subentrante a qualsiasi titolo di rispettare *realiter et personaliter* le tradizionali condizioni contrattuali. Innanzitutto si impone all'acquirente di mantenere l'impegno a pagare regolarmente il canone dovuto e a restituire la terra al signore in caso di interruzione del rapporto di dipendenza²³. Precise disposizioni riguardano anche le modalità adottate per quantificare l'incremento di valore del fondo derivante da eventuali migliorie, distinguendo in base alla provenienza dei materiali utilizzati

²¹ *Novara*, Liber II, p. 67, «De eodem» («Quod liceat dominis pro eorum credito capi facere et pignorare eorum massarios, non obstante statuto de rebus pignorari prohibitis»): «Item statutum et ordinatum est quod aliquis massarius sive colonus partarius alicuius predii rustici vel inquilinus predii urbani seu domus vel sediminis non possit referre questionem domini domino massariti vel predii, nisi legitime doceat de mero et iusto titulo, cuius vigore de iure possit ipsam questionem referre. Et ille presumatur esse massarius sive colonus partarius de quo saltem per vocem et famam probatum fuerit eum esse massarium vel colonum vel partarium». In questo caso specifico parrebbe che la figura del *partarius* si differenzi da quella del colono, mentre in altri casi nel medesimo contesto la voce *partarius* è utilizzata in funzione di attributo del termine *colonus*.

²² *Ivrea*, III, pp. 311-312, [cap. V], «Addicio super statuto de censariis non perdendis».

²³ *Novara*, Liber II, p. 68, «De eodem» («De re locata que alienetur»).

per realizzarle, a seconda se prelevati dal fondo stesso (quindi attribuibili al proprietario) o acquistati a spese del conduttore²⁴. Accanto alla legittima successione *mortis causa*, sia in presenza di testamento sia *ab intestato* viene riconosciuta al titolare della locazione – come vedremo – la facoltà di alienare il dominio utile attraverso la vendita o la permuta, di procedere a donazioni *inter vivos* e all’assegnazione in dote, o anche di ipotecare il possesso, enumerando un’ampia casistica di clausole ed eccezioni sulle quali in questa sede non è possibile soffermarsi.

A partire dal Trecento la possibilità di vendere o donare le terre in concessione è di solito subordinata al preventivo consenso del *dominus*, i cui diritti sono comunque ampiamente tutelati dalla legge: è infatti imposto il divieto di cedere un possesso senza fare memoria del canone da corrispondere al proprietario sempre ribadendo il rispetto degli obblighi cui era tenuto il precedente conduttore²⁵. Varrà l’esempio di un capitolo degli statuti di Ivrea risalente al 1311, che impone la richiesta di autorizzazione al titolare del dominio eminente per potere legittimamente «vendere, donare, pignori obligare, alienare vel in alio quoquomodo transferre» le *possessiones* tenute in censo, pena la nullità della transazione²⁶; o ancora l’esempio di una rubrica statutaria di Castelnuovo Scrivia di metà Quattrocento, che non solo sancisce la nullità della compravendita non autorizzata, ma la sanziona anche con una pena pecuniaria ed eventualmente con il carcere²⁷. Se l’eventuale passaggio di possesso «sine voluntate domini» – verosimilmente praticato con una certa frequenza – avrebbe comportato il recupero del dominio utile da parte del proprietario stesso, almeno in linea teorica, l’alienazione di un bene enfiteutico poteva esigere l’esborso di un *aconzamentum* in una percentuale variabile del prezzo di vendita, vale a dire una tassazione rapportata all’entità della somma pagata, che il venditore doveva versare a favore del signore eminente²⁸. Non mancano situazioni in cui, soprattutto nel corso del secolo XV, al proprietario viene riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare entro un tempo limitato – solitamente

²⁴ *Ibid.*, p. 68, «De melioramento facto super fundo locato».

²⁵ *Castelnuovo Scrivia*, p. 64, cap. 122, «De pena vendendis vel alienandis rem sine commemoratione ficti et pensionis, et quod emptor teneatur prout venditor tenebatur».

²⁶ *Ivrea*, I, p. 195, cap. 46, «De non alienando possessiones que tenentur ad censum» (1311).

²⁷ *Castelnuovo Scrivia*, p. 62, cap. 115, «De eodem» («De pensionariis et fictabilibus»).

²⁸ Così ad esempio gli statuti di Cuneo del 1380, nei quali l’*aconzamentum* risulta pari a 12 denari astesi, ovvero un soldo per ogni lira versata: *Cuneo*, p. 61, cap. 115, «De debito non duplicando» (il testo della rubrica non appare conseguente al titolo della rubrica). Disposizioni analoghe sono presenti anche in altri statuti quattrocenteschi dell’area cuneese e albese: *La Morra*, p. 35 (le rubriche non sono numerate), «De denunciatione». V. nota seguente.

abbastanza breve – dall'avvenuta denuncia, al prezzo concordato dai contraenti ovvero alla cifra che «unus alteri offert»²⁹. Alcuni testi statutari richiedono poi che la vendita del possesso di un bene immobile, genericamente inteso, possa avere luogo solo dopo tre bandi pubblici mediante altrettante grida del banditore comunale a distanza di otto giorni l'una dall'altra³⁰.

Il gran numero di compravendite del possesso, che pare in crescita nel corso del Quattrocento, determina un certo disorientamento nell'attribuzione del titolo proprietario: secondo una integrazione agli statuti di Tortona, datata 1420, l'acquirente che avesse conservato pacificamente (*quiete*) e continuativamente la titolarità di quel possesso per dieci anni, senza rivendicazioni da parte del legittimo proprietario, avrebbe acquisito in via definitiva quelle terre come allodio: la prescrizione decennale tuttavia non sarebbe scattata nel caso di beni appartenenti al vescovo, a un minore oppure a persone notoriamente lontane dal territorio in cui era ubicata la proprietà o a soggetti che non fossero informati dell'avvenuta alienazione del possesso; per tutti costoro il diritto soggettivo non si estingueva con il trascorrere del tempo («quibus non currat tempus»)³¹. Ancora gli statuti di Tortona dedicano alla questione una serie di rubriche che presentano clausole molto dettagliate, come quella in cui si specifica che la cessione del possesso *per venditionem* non potrà comportare il peggioramento della condizione del *dominus* né del conduttore, enfiteuta o fittavolo che sia: nel caso di un eventuale frazionamento del possesso, il proprietario è tutelato pure dal rischio di doversi sobbarcare il disagio (e il rischio) di ricevere un maggior numero di quote di locazione rispetto alle *dationes* che incassava in precedenza; analoga attenzione si ritrova anche negli statuti di Castelnuovo Scrivia (in larga parte simili a quelli tortonesi almeno in materia di contratti di locazione fondiaria), dove tuttavia la possibilità di vendite plurime sembra poter essere oggetto di trattativa tra i contraenti³². Il caso di Tortona è di estremo interesse in quanto la norma indirizzata a evitare che siano lesi i diritti signorili, oltre a considerare il problema di una eventuale

²⁹ Talora il diritto di prelazione doveva essere invocato entro un mese (*La Morra*, p. 35, «De denunciacione»; *Alba*, Liber II, p. 79, cap. 45, «De denuntiatione fictuum»), in altri casi entro quindici giorni (*Castelnuovo Scrivia*, pp. 67-68, cap. 117, «De denunciacionibus et requisicionibus fiendis per emphyteotas quando vendere volunt»).

³⁰ *Cuneo*, p. 89, cap. 163, «Qualiter possessiones que venduntur debeant preconizari».

³¹ *Tortona*, f. 112v, «Rubrica de eo qui vendiderit pheudum pro alodio».

³² *Ibid.*, f. 98v, «De eodem» («Rubrica de pensionalibus et fictabilibus»); *Castelnuovo Scrivia*, p. 63, cap. 119, «De eodem» («De pensionariis et fictabilibus»).

diminutio di tali diritti in seguito alla cessione del dominio utile, allude alla complessa situazione socio-politica di quel particolare momento storico della vita cittadina: si chiarisce infatti come non possa essere interpretata quale «conditio deterior» la vendita da parte di un esponente *de populo* a un acquirente *de militibus* o viceversa³³. Ma la difesa delle prerogative dei padroni non sempre trova corrispondenza nella salvaguardia dei diritti dei concessionari – segnatamente dei titolari di enfiteusi – in caso di vendita della proprietà, non essendo tenuta in considerazione la «conditio deterior emphiteote»³⁴.

Un'altra manifestazione della disponibilità del possesso per i conduttori investiti *in perpetuum* consiste nel riconoscimento del diritto di cessione per disposizione testamentaria o in dote, sancito in alcuni dei testi statuari in esame, rafforzando l'idea di quasi-proprietà del bene locato e decretando per contro una riduzione di sovranità del signore. L'obbligo di ottenere il preventivo consenso del titolare del dominio eminente era comunque imposto anche in questi casi, sebbene con alcune significative eccezioni, che sembrano riguardare in particolare la capacità giuridica femminile: una deroga è attestata negli statuti civili di Castelnuovo Scrivia redatti nel 1450³⁵, mentre quelli di La Morra del 1402 – nel sancire il diritto dell'enfiteuta di «legare in ultima voluntate et inter vivos donationem facere» – esonerano la donna detentrica di un possesso dal vincolo di notifica preventiva al *dominus*, accordandole il privilegio di «dare in dotem invito et insciente domino, salvo semper iure domini in dicto ficto»³⁶. Quanto alle donne 'beneficarie', gli statuti di Alba nella redazione del tardo Quattrocento con una rubrica quasi identica a quella della vicina località di La Morra, poco sopra citata, consentono di portare in dote i propri diritti enfiteutici, pur richiedendo – anche in questo caso – il versamento al padrone della terra di un «aconzamentum seu laudemium» pari a un soldo ogni lira del valore allodiale della proprietà³⁷. La stessa rubrica statutaria albese im-

³³ *Tortona*, f. 98v, «De eodem» («Rubrica de pensionalibus et fictabilibus»). Per una panoramica sui rapporti spesso conflittuali tra famiglie magnatizie ed esponenti *de populo*, nelle città dell'Italia centro-settentrionale in età comunale, si rinvia ai saggi raccolti nel volume *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del Quindicesimo Convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997.

³⁴ *Castelnuovo Scrivia*, p. 63, cap. 118, «De eodem» («De pensionariis et fictabilibus»).

³⁵ *Ibid.*, p. 61, cap. 113, «De pensionariis et fictabilibus».

³⁶ *La Morra*, p. 56, «Quod emphiteota possit ius suum quod habet in re vel possessione legare in ultima voluntate et inter vivos donationem facere».

³⁷ *Alba*, p. 80, cap. 48, «Quod emphiteota possit ius suum quod habet in re vel possessione legare in ultima voluntate et inter vivos donationem facere».

pone il pagamento del laudemio anche per dare seguito alla trasmissione dei propri diritti di godimento nel testamento e nelle donazioni in vita, contrariamente al caso di decesso *ab intestato*: in quest'ultimo caso il diritto di successione, spettante ai congiunti in linea maschile e femminile (*agnati vel cognati*) fino al quarto grado, non comportava l'onere del laudemio³⁸. Almeno in simili situazioni la legislazione avvantaggia dunque la continuità del possesso all'interno della famiglia, giacché dissuade il titolare di concessioni enfiteutiche dal dettare testamento – dovendo per di più versare il laudemio – per designare eventualmente come propri eredi soggetti diversi dai famigliari, che ne avrebbero avuto titolo giuridico *naturaliter*.

Va notato tuttavia che, a prescindere dalla disciplina imposta localmente sulla successione ereditaria e su altre forme di cessione del dominio utile, nei territori del ducato sabaudo il diritto a subentrare nel possesso di un bene alla morte del titolare, e comunque nell'interno del nucleo familiare, è legittimato – e addirittura sostenuto – da una 'legge dello Stato' del 1430: una rubrica degli Statuti generali emanati dal duca Amedeo VIII, «Laudimium non debetur», abolisce infatti il pagamento di quella tassa sui possessi ereditati³⁹, mentre un'altra rubrica allude al diritto successorio anche in linea collaterale, riconoscendo a fratelli e altri *homines* conviventi e possessori per indiviso il diritto a ereditare la quota di terra tenuta in concessione dal congiunto/*consors* deceduto senza figli (legittimi e naturali)⁴⁰.

3. La mobilità personale dei coltivatori dipendenti

I testi normativi di area subalpina riconoscono ai contadini il diritto di allontanarsi dal fondo in concessione e di trasferire la propria residenza in un altro luogo restituendo la terra al proprietario. Non così frequenti sono i casi come quello di Verbania, i cui statuti di fine Trecento impongono ai massari e in generale a tutti i locatari l'obbligo di comunicare per iscritto al proprietario l'intenzione di abbandonare il fondo rustico (o anche la casa in

³⁸ *Ibid.* Cfr. PANERO, *Il nuovo servaggio* cit., p. 106; ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII-XIII)*, Bologna 1984, p. 29.

³⁹ *Decreta seu Statuta vetera* cit., f. 79v, cap. 5, «Laudimium non debetur de bonis hereditariis, legatis, fideicommissis nec de rerum divisione necquicquam ultra laudimium exigendum est pro culpa [...]».

⁴⁰ Tale norma limita di fatto i diritti signorili di manomorta sulle terre in concessione: *Decreta Sabaudiae Ducalia, Turin 1477*, edizione a cura di G. IMMEL, Glashütten-Taunus 1973, libro III, f. 122v, «De feudis homagiis enphiteotibus commissionibus et exchaytis. Altero fratrum vel hominum aliorum taliabilium vel consistorum unum albergum incontrahentium sine liberis decedente non pertinent dominis eorum exchaytis seu manus mortua sed succedunt alii indivisim».

città), prima delle calende di agosto e comunque almeno un mese prima della scadenza periodica per il pagamento del fitto⁴¹.

Gran parte delle disposizioni legislative sulla mobilità contadina sembra riguardare territori che nel tardo medioevo si trovavano sotto l'influenza dei signori di Milano. I Visconti prima e gli Sforza poi, fra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento, affrontano il problema della libertà di movimento dei coltivatori dipendenti, emanando una serie di decreti in materia di cosiddette "frodi dei coloni", la cui validità viene estesa a tutte le località del dominio e rafforzata dalla richiesta di inserimento nei rispettivi statuti. Ne ritroviamo così tracce molto significative, tra l'altro, nel *Codice catenato* di Asti del secondo Trecento, per l'appunto di età viscontea, e negli *Statuta civitatis Novarie*, approvati da Francesco Sforza oltre mezzo secolo più tardi.

Nel caso di Asti, in piena crisi demografica, la legislazione appare decisamente orientata a scoraggiare l'abbandono dei fondi agrari da parte dei coltivatori, specie di quegli appezzamenti sui quali gravavano concessioni consuetudinarie o di lungo periodo, e che erano forse poco produttivi: trascorsi due mesi dalla denuncia contro l'affittuario resosi irreperibile, la terra concessa "ad laborandum" dovrà tornare nel pieno possesso del padrone e potrà quindi essere assegnata ad altri⁴². Il colono che scelga di tra-

⁴¹ A sua volta il signore dovrà denunciare, con le medesime modalità, l'intenzione di rientrare in possesso della proprietà (*Verbania*, Liber II, cap. 17, «Qualiter massarius possit relinquere terram et dominus auferre»: «Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis massarius vel laborator aliene terre vel habitator domus velit relinquere terram vel domum teneatur hoc denunciare ante calendas Augusti vel ante unum mensem ante terminum solvendi fictum, per cartam vel per servitorem dicte communitatis cum denuntiamiento scripto; aliter autem dictam terram relinquere non possit illo anno. Idem e contra in domino quod non possit auferre terram massario illo anno nisi denunciaverit modo predicto; et si quis fuerit investitus de aliquibus bonis massaritio vel colonario nomine, quod pacta inita inter ipsos, si appareant per instrumentum, observentur dummodo sint iuri consona»).

⁴² *Asti*, Collatio 16, f. 53r, cap. 71, «Ut ille qui tenet terras ab aliquo ad laborandum domino dimittat et inde recedat»; *ibid.*, cap. 72, «De illo qui de mansura [terre concesse "ad collendum vel laborandum"] recesserit et redire noluerit»: «Item si aliquis qui staret supra mansuram alicuius civis Astensis vel de posse Astensi de ipsa mansura recesserit et supra illam mansuram redire noluerit infra duos menses postquam ei fuerit denuntiatum a domino vel ab eo a quo teneret sive ab eius nuntio ille cuius est dicta mansura vel qui eam ad laborandum dederit possit eam capere et tenere vel alteri dare ad suam voluntatem non obstante contradictione illius qui eam tenere solebat». Per una analisi degli statuti di Asti si rimanda a R. BORDONE, *Gli statuti di Asti fra sopravvivenza comunale e sottomissione principesca*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. DONDARINI, G.M. VARANINI, M. VENTICELLI, Bologna 2003, pp. 75-92.

sferirsi altrove perderà ovviamente ogni diritto utile e – in base a una ingiunzione viscontea del febbraio 1386 – dovrà comparire in giudizio se in debito nei confronti del concedente⁴³. Proprio in quel momento la mobilità rurale, legata in gran parte all’indebitamento contadino, stava sconvolgendo l’economia agraria non solo astigiana, al punto da sollecitare ripetutamente l’attenzione dei signori di Milano, alla cui giurisdizione Asti e il suo territorio appartenevano. Qualche mese dopo la prima ingiunzione sopra citata, un decreto aggiuntivo – ricalcando il testo di un analogo disposto che ritroviamo negli statuti milanesi – la inasprisce con una serie di vincoli giuridici, estesi anche a mezzadri e affittuari in genere, con l’obiettivo di tutelare l’integrità della terra: viene introdotto tra l’altro il carcere per quanti abbandonino il fondo rustico, anche alla scadenza naturale del contratto, lasciandolo incolto e disabitato, e fuggano senza avere saldato ogni loro pendenza nei confronti del padrone⁴⁴. Altre fonti di area padana, specialmente – come scrive Francesco Panero – “i contratti agrari a tempo indeterminato e le pattuizioni orali desumibili dai consegnamenti”, mostrano come il coltivatore dipendente potesse emigrare senza impedimenti, purché avesse ottemperato ai propri obblighi contrattuali verso il signore e senza che gli venisse contestata la sua condizione giuridica di uomo libero⁴⁵. Il parallelismo tra la contrattualistica agraria e i testi normativi di area piemontese è palese per i secoli XIII-XV, anche se con una cronologia non sempre corrispondente, né l’esame della legislazione locale ha lasciato trapelare finora elementi che possano ricondurre a nuove forme di subordinazione contadina: queste sono invece effettivamente riscontrabili alla stessa epoca in altre parti dell’Italia centro-settentrionale, dove troviamo qualche vincolo personale che adombra forme di non-libertà⁴⁶.

Sebbene il riferimento alle terre impoverite in seguito alla latitanza della famiglia contadina e della sua stessa presenza sia da attribuire almeno in parte alla retorica cittadina del tempo, è evidente che in questo caso la pena detentiva viene a sanzionare il mancato pagamento di canoni e di eventuali altri debiti. Né del tutto insignificanti sono le pesanti sanzioni previste per

⁴³ *Asti*, p. 314, n. 11, «Decreto del signore di Milano ecc., conte di Virtù e vicario imperiale generale, 22 febbraio 1386 da Milano, sulle frodi dei coloni»: tale decreto segnala anche l’obbligo per le autorità cittadine di darne pubblicità e di inserirlo nella raccolta statutaria.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 323-324, n. 36, «Decreto del signore di Milano ecc., conte di Virtù e vicario imperiale generale, 22 settembre 1386 da Milano, contenente aggiunte al precedente sulle frodi dei coloni».

⁴⁵ PANERO, *Il nuovo servaggio* cit., p. 105 (per la citazione).

⁴⁶ *Ibid.*

i *cives* di Asti che accolgano nei propri possedimenti coltivatori ‘fuggitivi’ con le rispettive famiglie⁴⁷, a ulteriore conferma dell’avvicinamento dei *rustici* al contesto urbano, che richiamava uomini dal territorio. Per non parlare dell’arresto e della detenzione fino al saldo del debito, una sorta di custodia personale coercitiva in carcere per quei contadini inadempienti emigrati su terre appartenenti a signori di altre giurisdizioni territoriali; ciò a segnalare una mobilità contadina indubbiamente condizionata non solo dal richiamo della città⁴⁸, ma anche dal potere di attrazione di altri proprietari terrieri non solo locali: una circolazione di uomini di campagna che in definitiva diventa oggetto di negoziazione tra poteri signorili, nonché tra questi e il governo cittadino⁴⁹. E che dire del pignoramento degli attrezzi agricoli, del carro e degli animali appartenenti al colono e temporaneamente rimasti presso la casa abbandonata, se non che si tratti di un sequestro ‘cautelativo’ finalizzato ancora una volta al recupero del credito⁵⁰?

Molto simile al dettato statutario di Asti – essendo della stessa matrice viscontea, come detto – è quello di Novara che, quasi un secolo più tardi, indica la procedura per il recupero dei crediti da parte dei detentori del dominio eminente, coinvolgendo anche eventuali discendenti in solido nella responsabilità per inadempienze contrattuali⁵¹. La serie di clausole coercitive – che è abbastanza ricorrente nella documentazione esaminata – rivela, da un lato, la difficoltà dei proprietari di controllare gli spostamenti delle famiglie contadine e, dall’altro, lascerebbe intendere che la continuità della residenza sul fondo agrario fosse il prezzo da pagare per ottenere in cambio la tolleranza dei padroni rispetto ai cronici ritardi nella corresponsione del canone. Per contro il conduttore insolvente che, dopo avere ab-

⁴⁷ In tal caso il proprietario creditore che sia in grado di comprovare i propri diritti (probabilmente esibendo un atto notarile) può chiedere al nuovo concedente l’espulsione di quel colono entro un mese dalla denuncia del proprietario precedente oppure provvedere personalmente al pagamento dei suoi debiti (*Asti*, pp. 323-324, «Decreto con aggiunte al precedente sulle ‘frodì dei coloni’ del 22 settembre 1386»).

⁴⁸ G. CHERUBINI, *Città comunali di Toscana*, Bologna 2003.

⁴⁹ Il colono inadempiente transitato sotto un nuovo padrone non appartenente alla giurisdizione di Asti, potrà essere arrestato – così come eventuali altri maschi di famiglia maggiori di diciotto anni – e detenuto nella prigione cittadina fino all’avvenuta soluzione dell’intero debito al primo concedente e senza poter pretendere il pagamento a proprio favore della tariffa giornaliera (2 terzaroli) dovuta per il mantenimento in carcere (*Asti*, pp. 323-324, «Decreto con aggiunte al precedente sulle ‘frodì dei coloni’ del 22 settembre 1386»).

⁵⁰ *Ibid.* V. oltre, nota 54.

⁵¹ *Novara*, Liber II, pp. 68-69, «Quod domini non possint petere contra colonum, inquilinum, emphiteotam [*sic*], decimarium, partiarium nisi deposuerit querimoniam infra decem annos».

bandonato «*coloniam, fictalitiarum, massaritiarum*», non fosse stato chiamato in giudizio dal concedente per almeno dieci anni avrebbe potuto ritenersi libero dal debito, ormai caduto in prescrizione⁵².

Sebbene ostacolare la inarrestabile mobilità dei contadini obbligandoli alla residenza appaia alquanto problematico per i signori fondiari, che non sono «in grado di imporre vincoli altrettanto forti» per frenarla⁵³, i proprietari creditori per parte loro utilizzano tutta la capacità politica che li contraddistingue al fine di ottenere l'emanazione di norme giuridiche a difesa dei propri interessi: abbiamo così una conferma di come la legislazione – in dispregio dello «statuto de rebus pignorarum prohibitis» – continuasse a riconoscere al locatore di un fondo rustico *ad massaritiarum* (a regime della metà, di un terzo o di altra quota parte) il diritto di espropriare al contadino moroso «*bona mobilia et semoventia*», in particolare i frutti della terra e i piccoli di sua spettanza nati dagli animali tenuti in soccida⁵⁴. Per massari, coloni parziari e fittavoli morosi in genere, accolti da nuovi possessori estranei alla giurisdizione novarese, gli statuti cittadini di metà Quattrocento – ancora una volta analogamente a quelli astigiani – prevedono sanzioni abbastanza severe, oltre al saldo del debito⁵⁵: un deterrente la cui efficacia non deve tuttavia essere cercata nella fonte legislativa.

In alcuni testi normativi riguardo ai debiti degli affittuari verso i padroni della terra si trova una disciplina ancora più dettagliata. Gli *statuta civitatis* di Mondovì, nella redazione del 1415, distinguono gli affittuari tenuti a pagare «*ficta que data sunt ad certus tempus*» dagli *emphiteote* sottoposti a *fictis perpetuis*: questi ultimi – su istanza del creditore e dopo tre solleciti senza esito – saranno arrestati e detenuti fino all'assolvimento del debito, oltre all'ammenda di un soldo per ogni lira dovuta e al pagamento delle spese processuali, senza ulteriori dilazioni e senza alcuna possibilità di di-

⁵² *Ibid.*

⁵³ PANERO, *Il nuovo servaggio* cit., p. 113.

⁵⁴ *Novara*, Liber II, p. 67, «*Quod liceat dominis pro eorum credito capi facere et pignorarum eorum massarios non obstante statuto de rebus pignorarum prohibitis*».

⁵⁵ In caso contrario il debitore stesso o un suo familiare, maschio maggiore di diciotto anni, potrà essere arrestato e trattenuto in carcere fintanto che non avrà pagato la somma arretrata e – anche in questa circostanza – non potrà pretendere neppure quel soldo di diaria che invece spetta agli altri detenuti; il precedente padrone potrà pignorare al coltivatore dipendente «*boves, plaustra et omnia alia bona*» reperiti presso la sua abitazione: *ibid.*, pp. 67-68, «*De eodem*» («*Quod liceat dominis pro eorum credito capi facere et pignorarum eorum massarios non obstante statuto de rebus pignorarum prohibitis*»). V. sopra, note 48-49 e testo corrispondente.

fesa⁵⁶. In ogni caso il conduttore non perderà il possesso della terra e anzi nel frattempo non potrà in alcun modo sottrarsi ai patti stipulati senza il consenso del proprietario o del locatore, i cui rispettivi impegni nei confronti dei coltivatori sono peraltro menzionati assai raramente: uno tra gli sporadici esempi si ricava dagli statuti del Lago Maggiore, che stabiliscono l'obbligo di rilasciare quietanza dell'avvenuta riscossione del canone mediante un «breve sive confessione de solutione»⁵⁷.

La libertà del coltivatore dipendente di abbandonare la terra in concessione è sancita anche dagli statuti di Castelnuovo Scrivia, più volte citati, databili – lo si ricordi – alla metà del Quattrocento e quindi coevi a quelli di Novara: ancora una volta il contadino emigrato in altra giurisdizione e in altro distretto («extra iurisdictionem recesserit et districtum») avrebbe perso ogni diritto utile sul fondo se, dopo essere stato richiamato dal proprietario eminente, non vi avesse fatto ritorno entro un mese; inoltre la norma puntualizza che, da quel momento in poi, le nuove locazioni di fondi agricoli dovranno essere concesse soltanto ad affittuari che vi risiedano stabilmente, in condizione di garantire una maggiore cura dei campi con la loro presenza costante⁵⁸. Nel Verbano, sul finire del Trecento, in caso di passaggio ad altro padrone senza il beneplacito del primo locatore, la seconda “investitura” non avrebbe avuto validità giuridica e ambedue i soggetti sarebbero incorsi in una multa abbastanza consistente, ma con una curiosa clausola che lascia indovinare gli ampi margini di discrezionalità e ambiguità impliciti nel dettato statutario: le sanzioni avrebbero avuto luogo soltanto nel caso in cui l'azione fosse stata compiuta consapevolmente⁵⁹. Si

⁵⁶ *Mondovì*, p. 105, [cap. 124], «De eo qui non solverit fictum vel debitum in termino non perdat possessionem sed aliter puniatur ut infra».

⁵⁷ *Vergante*, p. 216, cap. 49, «De ficto non soluto».

⁵⁸ *Castelnuovo Scrivia*, p. 70, cap. 131, «De laboratoribus terrarum qui eas relinquunt»: «[...] si aliquis tenuerit et laboraverit de terris alicuius hominis Castrinovi vel districtus, si extra iurisdictionem recesserit et districtum, si dominus admonuerit ipsum ad saciem [*campo coltivato*] vel ad domum ipsius infra triginta dies et redire noluerit, tunc dominus habeat licentiam capiendi et accipiendi terras et possessiones et quidquid super illis fuerit; ita quod de cetero rector non compellat ipsum dominum ei aliquid restituere. Nec aliquis de Castronovo vel districtu debeat dare possessionem vel terram suam alicui ad laborandum qui non habitaverit in districtu Castrinovi. Et si contra hoc venerit, ammittat soldos centum imperialium pro qualibet vice, salvo de terris que sunt in confinibus vicinorum». Per la precisione, in questo caso le suddette clausole si applicano anche agli affittuari di abitazioni, ubicate verosimilmente nel centro abitato.

⁵⁹ La norma legislativa si riferisce in specifico all'area compresa tra il Lago Maggiore e il lago d'Orta, i cui statuti furono approvati da Gian Galeazzo Visconti nel 1389: *Vergante*, p. 211, cap. 39, «De pena coloni recipientis duas investituras»: «Item, si colonus vel inquilinus vel fictabilis, parciarius vel emphyteota alicuius receperit de re alias investita per investituram ab alio absque voluntate prioris locatoris, quod talis colonus puniatur in libris tribus imperialium et locans

tratta con ogni evidenza di norme che, stante l'avvio della ripresa economica e demografica, tendono a riportare ordine nei rapporti fra proprietari, enfiteuti-intermediari e coltivatori diretti a tempo indeterminato.

4. *Obblighi dei coltivatori dipendenti*

A livello legislativo la figura del *cultor* o *agricola* – così viene denominato talora il coltivatore dipendente – trova qualche spazio soltanto quando si tratti di legiferare per chiarire o precisare aspetti particolari dei rapporti di dipendenza contadina⁶⁰. I testi normativi riservano complessivamente un ruolo marginale alla figura del contadino dipendente, una sorta di convitato di pietra di tutta la materia giuridica riguardante i contratti agrari: i coltivatori del resto rappresentano l'ultimo anello di una catena di titolari e successivi conduttori di diritti fondiari a vario titolo, tra proprietari e quasi-proprietari, possessori ed enfiteuti, di cui si è detto. Non a caso gran parte degli aspetti sui quali legiferano gli statuti comunali riguarda preferibilmente i rapporti di dipendenza degli enfiteuti rispetto ai proprietari allodieri, più raramente i contadini che coltivano terre di un *dominus ficti*, al quale essi devono corrispondere il canone: il detentore del diritto di proprietà eminente è dunque – come abbiamo visto – più frequentemente un enfiteuta-intermediario che non un *dominus* allodiero.

I patti consuetudinari per loro natura presentano ampi margini di discrezionalità, per cui richiedono di essere interpretati o meglio precisati con il mutare delle condizioni economiche e sociali. E ciò, anche in questo caso, al fine di limitare le controversie nella questione dei rapporti tra coltivatori dipendenti – coloro i quali «ceperint alienas possessiones ad faciendum» – e possessori della terra che concedono «illas [possessiones] ad faciendum»; così accade che nella seconda metà del Trecento, tempo caratterizzato – è ben noto – dalla drastica flessione demografica e dall'abbandono di terre, in una località rurale del Cuneese, quale è Barge, si istituisca un controllo più serrato sui coltivatori dipendenti, ai quali si impone con maggiore fermezza il rispetto degli impegni assunti: indizio, questo, non solo di una non piena fiducia dei padroni nei confronti del lavoro contadino, ma anche di qualche dubbio circa la stessa onestà dei conduttori, dei

in totidem et talis possessio non prosit secundo locatori. Et hoc intelligatur habere locum si predicta fuerint commissa scienter».

⁶⁰ Sull'argomento sarà sufficiente il rinvio a B. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori: studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999 (Studi di storia agraria medievale, 16).

quali si dice che non sempre siano disposti a coltivare la terra «legaliter et bona fide» per l'intera durata della concessione («ad terminum inter ipsas partes ordinatum»)⁶¹.

Lo scetticismo dei proprietari nei confronti dei fittavoli e del loro comportamento sembra riguardare in modo particolare le modalità di una equa suddivisione del raccolto e la correttezza del conferimento del canone parziario in natura. Nell'area di Tortona, a fine Duecento, è previsto l'obbligo per il conduttore di trasportare presso la residenza del signore eminente, a proprie spese, la quota di prodotto di sua spettanza e nel caso sia previsto anche l'eventuale numerario⁶². Quasi due secoli più tardi una rubrica statutaria novarese conferma che la spartizione dei 'frutti' doveva essere effettuata sul campo, sotto l'occhio vigile del padrone, al quale poi *rustici et massarii* avrebbero consegnato la parte di competenza nel luogo da lui medesimo indicato, purché – prescrive la norma – nell'ambito del territorio in cui si trovava il fondo agricolo⁶³. Ai massari detentori di concessioni a canone parziario gli statuti di Novara riconoscono il diritto di raccogliere uva o altra frutta e di prelevare granaglie unicamente al cospetto del padrone o di un suo agente, mentre vietano ai coloni parziari e agli affittuari in genere di tagliare e sradicare alberi, nonché di potare arbusti e siepi senza il consenso del proprietario, pena l'accusa di furto⁶⁴. Traspaiano anche in questo caso gli interessi dei signori che, a fronte di 'fisiologiche' sottrazioni di pro-

⁶¹ *Barge*, pp. 48-49, cap. 61, «De illis qui acceperint alienas possessiones ad faciendum, et dantibus illas ad faciendum sub certis pactis rubrica»: il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del coltivatore sarebbe stato sanzionato con la cospicua multa di 60 soldi, oltre all'obbligo del risarcimento; una pena pecuniaria di eguale entità era prevista anche per il padrone della terra che avesse voluto recedere dal patto, a meno che non fosse intervenuto nel frattempo un suo grave impedimento (infermità, carcere, maleficio, morte, guerra o altra legittima causa attestata dalla testimonianza di quattro uomini di buona fama, due per ciascuna delle parti).

⁶² L'obbligo di versare il fitto o il canone in natura «ad domum dicti domini» a proprie spese si trova, ad esempio, in *Tortona*, f. 98r, «De eodem» («Rubrica de pensionibus et fictabilibus»). Colui che deve pagare «fictum vel pensionem vel conductionem vel prestationem aliquam temporalem vel perpetuam» è tenuto a versare il dovuto presso la casa del padrone a proprie spese, a meno di un diverso accordo tra le parti; tuttavia si precisa che tale norma si applicherà unicamente tra terrigeni e distrettuali di Castelnuovo: *Castelnuovo Scrivia*, p. 63, cap. 116, «De eodem» («De pensionariis et fictabilibus»); si veda anche *ibid.*, p. 68, cap. 128, «De oblatione et consignatione fictorum fiendis domino».

⁶³ *Novara*, Liber II, p. 64, cap. 90, «De tertio et medietate dandis in campis»: «[...] rustici et massarii teneantur et debeant dare tertium et quartum in campis vel medietatem omnium fructuum, et grossi et menuduli, secundum consuetudinem locorum, dominis [...] et teneantur conducere dictum tertium, quartum vel medietatem dictorum fructuum ubi placuerit domino».

⁶⁴ *Novara*, Liber II, p. 68, «Quod massarii non moveant fructus sine presentia domini vel nuncii sui»; *ibid.*, «De eodem».

dotti da parte dei contadini, influenzano – come sempre – il legislatore cercando di rendere più efficace e incisivo il problematico controllo sull'integrità del raccolto e della proprietà stessa. Il problema assillava già *i domini vel quasi* (proprietari ed enfiteuti) del Vercellese circa un secolo prima, se gli statuti della città risalenti al Trecento proibiscono al coltivatore deciso ad abbandonare il fondo per trasferirsi altrove di sottrarre i prodotti che vengono minuziosamente elencati: uva e altri frutti, granaglie, rape, erba, fieno, legna e qualsiasi altra cosa «que nasceretur vel esset in ipsa terra vel possessione»; per non dire del divieto di vendemmiare, mietere, sfalciare l'erba o procedere alla raccolta di frutta senza esplicita autorizzazione del concedente⁶⁵. Ma quando – come in alcuni statuti quattrocenteschi dell'Albese – troviamo sanzioni per i concessionari di terre, anche enfiteutiche, che contestualmente all'abbandono del fondo sottraggono alla proprietà alberi, viti, legname, coppi, pietre e altri materiali, evidentemente non siamo più di fronte a piccole ruberie che integrano il modesto bilancio domestico della famiglia contadina, bensì a un vero e proprio saccheggio⁶⁶. In simili casi dovrebbe essere l'enfiteuta a rispondere dei danni arrecati alla proprietà da parte del contadino – a sua volta da lui medesimo dipendente – che si trasferisca in altro luogo nella prospettiva di trovare padroni meno esigenti o forse terre migliori da coltivare a condizioni più vantaggiose: luoghi in cui le piante estirpate e i materiali da costruzione sottratti sarebbero verosimilmente serviti a impiantare nuove colture e ad allestire la nuova sistemazione.

Il coinvolgimento dei locatori nell'ispirare una disciplina così minuziosa persegue chiaramente lo scopo di limitare le ruberie e i saccheggi reali o presunti da parte dei loro 'astuti' coltivatori, in considerazione del clima di tensione che caratterizzava a quel tempo i rapporti reciproci: una situazione di conflittualità che ha alimentato il personaggio del villano ladro e furfante della novellistica e della letteratura di età premoderna, in cui si rispecchia la ben nota visione ideologico-culturale dei ceti urbani, dominanti

⁶⁵ «[...] vel aliter colligere sine licentia domini vel quasi a quo dictam possessionem tenuerit» (*Vercelli*, f. 122r, «Quod tenentes alienas possessiones non possint inde aliquod exportare nec blavas metere vel vindemiare sine licentia domini»).

⁶⁶ *La Morra*, pp. 35-36, «Quod nullus emphiteota aliquid auferre debeat in arboribus, vitibus vel domibus». Accanto alla restituzione del moltiplo al padrone, in tal caso ad Alba è previsto il risarcimento «pro danno et peioramento rei vel possessionis» da parte dell'enfiteuta che tuttavia non perderà i propri diritti enfiteutici (*Alba*, Liber II, p. 79, cap. 47, «Quod nullus emphiteota debeat aliquid auferre in arboribus, vitibus vel domibus»).

in quei secoli⁶⁷. I testi normativi qui presi in considerazione rivelano come fosse oggetto di specifiche attenzioni dei padroni – in un’area vocata alla viticoltura quale era, ed è, il Piemonte – la vigna, che richiede cure agronomiche attente e regolari per essere produttiva e generare quei profitti cui aspiravano i proprietari terrieri, residenti generalmente in città: costoro, con la loro mentalità imprenditoriale, dovevano riporre proprio in questa coltura pregiata le maggiori aspettative in termini economici se – pena il risarcimento del danno, oltre a una sanzione pecuniaria – impongono ai coloni di dedicare agli impianti viticoli le opportune cure, spargendo il letame (*stercorare*) e praticando sistematicamente le operazioni necessarie sia al buon esito del raccolto, sia alla conservazione delle stesse viti⁶⁸.

A spiegare la reale o presunta superficialità dei contadini nell’attuare in maniera adeguata le corrette pratiche colturali poteva concorrere il loro eccessivo impegno, dovuto alla coltivazione di più fondi avuti in concessione da signori diversi. Tale aspetto traspare dall’ennesima rubrica statutaria novarese del secolo XV che sancisce l’obbligo per i coltivatori dipendenti di mettere a profitto e lavorare indistintamente tutti i terreni locati come se fossero di loro proprietà⁶⁹; norma ripresa in un’altra rubrica coeva che, a proposito della ulteriore concessione di un fondo – rustico o urbano – a chi già fosse titolare di una precedente assegnazione, ne subordinava la legittimità al consenso del primo locatore⁷⁰. Le fonti normative qui considerate segnalano pertanto, accanto al problema degli antagonismi tra proprietari eminenti di cui si è detto, anche il rischio del *peioramentum rei vel possessionis* derivante da una inadeguata conduzione del fondo locato⁷¹.

Se il rischio della perdita di valore della terra in concessione è ben pre-

⁶⁷ Il soggetto è stato affrontato da studiosi di diversa formazione: mi limito a citare M. MONTANARI, *La satira del villano fra imperialismo cittadino e integrazione culturale*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne: Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. MUCCIARELLI, G. PICCINI, G. PINTO, Siena 2009, pp. 697-706, oltre a D. MERLINI, *Saggio di ricerche sulla satira contro il villano* (rist. anast. Torino 1894), a cura di G. PINTO, Reggello (FI) 2006 (Memorie italiane - Studi e testi 4). Sul mondo contadino nel medioevo italiano sempre utile è G. CHERUBINI, *L’Italia rurale del basso Medioevo*, Roma-Bari 1984. Per una sintesi riguardante la rappresentazione, talora contraddittoria, dei *rustici* nell’Europa occidentale tra medioevo centrale e prima età moderna, si veda P.H. FREEDMAN, *Images of the Medieval Peasant*, Stanford 1999.

⁶⁸ *Novara*, Liber II, p. 69, «De pena coloni qui non bene curaverit vineas dominorum».

⁶⁹ *Ibid.*, p. 68, «Quod coloni teneantur ingrassare terras dominorum ut suas».

⁷⁰ *Ibid.*, p. 69, «De pena recipientis investituram absque voluntate primi investientis».

⁷¹ *La Morra*, pp. 35-36, «Quod nullus emphiteota aliquid auferre debeat in arboribus, vitibus vel domibus»; *Alba*, Liber II, p. 79, cap. 47, «Quod nullus emphiteota debeat aliquid auferre in arboribus, vitibus vel domibus».

sente al legislatore, gli statuti municipali non sembrano considerare con il medesimo scrupolo la prospettiva di valorizzarla, dal momento che finora non è emersa traccia dell'obbligo imposto al coltivatore dipendente di apportare migliorie al fondo agricolo praticando interventi *ad meliorandum* (per lo più dissodamenti o nuovi impianti): clausola che notoriamente caratterizza una specifica tipologia di patti agrari e che tradizionalmente connota le concessioni a lungo termine. Secondo quanto è fin qui emerso, avremmo così una singolare eccezione, in un contesto di sostanziale corrispondenza tra le norme giuridiche e la contrattualistica agraria nel tardo medioevo subalpino: un dato, questo, che dovrebbe incoraggiare ulteriori e ancora più puntuali indagini di tipo comparativo.

Fonti statutarie

- Alba: Il Libro della Catena. Gli statuti di Alba del secolo XV*, a cura di F. PANERO, Alba 2001 (Studi per una storia d'Alba, IV).
- Asti: Codice catenato. Statuti di Asti*, a cura di N. FERRO, E. ARLERI, O. CAMPASSI, Asti 1995.
- Barge: Gli statuti di Barge*, a cura di G.B. ROSSANO, G.C. BURAGGI, Torino 1913.
- Biella: Statuta Communis Bugelle, Statuti del Comune di Biella*, a cura di P. CANSIAN, Introduzione di G.S. PENE VIDARI, Torino 2009.
- Castelnuovo Scrivia: Castrinovi Scrippiae statuta*, Papias, Apud Bartholum, [1588] - *Statuta civilia* (II parte del volume).
- Cuneo: Corpus statutorum Communis Cunei 1380*, a cura di P. CAMILLA, Cuneo 1970 (Biblioteca della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 12).
- Cuneo Addictiones: Le additiones agli statuti di Cuneo del 1380 (1384-1571)*, a cura di D. SACCHETTO, Cuneo 1999 (Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Fonti III).
- Ivrea: Statuti del Comune di Ivrea*, a cura di G.S. PENE VIDARI, 3 voll., Torino 1968-1974 (Biblioteca Storica Subalpina 185, 186, 188).
- La Morra: Ius municipale loci Murrae* [1402], Carmagnolie, ex typographia Antonii Cunei, 1680.
- Mondovì: Statuta civitatis Montisregalis MCCCCXV*, a cura di P. CAMILLA, Mondovì 1988 (Biblioteca della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 25).
- Novara: Statuta Civitatis Novariae. Gli statuti di Francesco Sforza*, a cura di P. PEDRAZZOLI, Novara 1993.
- Pinerolo: Gli statuti di Pinerolo*, a cura di D. SEGATO, in *Historiae Patriae Monumenta*, XX, *Leges municipales*, t. IV, Torino 1954, coll. 29-58.
- Tortona: Statuta civitatis Derthonae*, Mediolani, apud Valerium & Hieronymum fratres Metios, 1573 [fine sec. XIII].

Verbania: Verbania. Premesse medievali. Gli statuti del 1393 secondo un'antica stampa e nell'interpretazione italiana di Pier Giacomo Pisoni con un saggio introduttivo di Claudio Mariani, Intra 1987.

Vercelli sec. XIV: Hec sunt statuta Communis et alme Civitatis Vercellarum, Vercellis, per Ioannem Mariam de Peliparis de Pallestro, 1541.

Vergante: Statuto del Vergante, Lesa e Meina dell'anno MCCCLXXXVIII, in Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo XIV, vol. I, a cura di E. ANDERLONI, P. SELLA, Roma 1914 (Corpus Statutorum Italicorum, 6).

Libera contrattazione e patti di manenza ascrittizia fra Piemonte sud-orientale, Liguria di Levante e Lunigiana (secoli XII e XIII)

FRANCESCO PANERO

1. Marchesi, vassalli, arimanni, commendati, manenti

Il 23 ottobre 1168 il marchese Opizzo Malaspina e il figlio Moruello stipularono una convenzione con il comune di Genova, impegnandosi a difendere i cittadini genovesi nel proprio territorio. Tra le altre cose, i marchesi dichiaravano che, oltre ai vassalli marchionali, fra i loro dipendenti vi erano *homines* liberi, ai quali i marchesi avrebbero chiesto di giurare fedeltà ai Genovesi. Fra questi ve n'erano però alcuni – *comandi* e *arimanni*, vengono denominati – che in piena libertà, negli ultimi trent'anni, si erano impegnati «speciali pacto et gratuita voluntate» a svolgere servizi di natura agraria a favore dei *domini* o dei *vassalli* marchionali: essi erano considerati commendati (*comandi*) ma, pur conservando il loro *status* di uomini liberi, venivano esclusi dal giuramento di fedeltà al comune in quanto erano soggetti con un vincolo particolare ai signori¹. Come altri contadini liberi

¹ I “*Libri iurium*” della Repubblica di Genova, a c. di D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova 1992-1998, I/1, p. 312 sg., doc. 218, 23 ott. 1168: «Ego (Opiço Malaspina marchio) ero contentus et quietus et homines et vassallos meos contentos et quietos stare faciam in antiquo iure arimanniarum et comendationum de plebeo Plecanie sicut illud soliti eramus habere ... et hoc vassallos et homines meos quos pecieritis iurare faciam in ordinatione vestra, exceptis comandis illis vel arimannis quos speciali pacto et gratuita voluntate se mihi marchioni aut vassallis meis de aliquid danda vel faciendo obligasse constiterit in his triginta proximis transactis annis ... Ita tamen hec dicta sunt quod ius arimanniarum vel comendationum in una tantum cuiusque domus persona consistat nec occasione plurium filiorum ad plures personas extendatur sic quod ullo modo maior summa vel quantitas debeatur». Cfr. M. NOBILI, “*Homines*”, “*arimanni*”, “*comandi*”, “*manentes*” e “*servi*” nelle dominazioni signorili della Riviera di Levante nel secolo XII, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006, p. 304 sg., il quale rileva che il documento precisa come «lo ‘ius arimanniarum vel comendationum (de plebeo Plecanie)’ obbligasse soltanto una singola persona per ogni *domus*»; questa limitazione – introdotta dal passo «Ita tamen hec dicta sunt» – sembra anche riferirsi ad *arimanni* e *comandi* (*homines* dei marchesi), sui quali gravava l’impegno a prestare giuramento su richiesta dei Genovesi (esclusi «comandis illis vel arimannis quos speciali pacto ...»). Sugli arimanni di età postcarolingia sono sempre valide le osservazioni di G. TABACCO, *I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966, p. 139 sgg. Sui commendati altomedievali cfr. A. BARBERO, *Liberti, raccomandati, vassalli. Le clientele nell’età di Carlo Magno*, in «Storica», V

della Lunigiana e della Lucchesia, questi ultimi avevano infatti accettato, su basi pattizie, la medesima condizione dei *manentes*, che risiedevano su terra marchionale².

Il lemma *manentes*, che fin dall'alto medioevo era utilizzato per indicare i coltivatori residenti su terra signorile (sia quelli di condizione libera sia i *servi*), in particolare nel vicino territorio della Lucchesia, come vedremo, già nella prima metà del secolo XII designava talvolta i dipendenti ereditari, come prevedevano i nuovi patti di manenza "colonaria/ascrittizia" stipulati sulla falsariga dei nuovi formulari notarili di area romanistica bolognese e toscani³.

Nella Lucchesia e in altri territori toscani e romagnoli, infatti, la condizione dei nuovi *manentes* veniva spesso omologata a quella dei *coloni/ascripticii* tardoantichi e di altre figure di dipendenti non del tutto liberi, contemplate nel *Corpus Iuris* giustiniano. In verità i servizi e i canoni dovuti al signore non erano dissimili da quelli prestati dai contadini liberi – insieme con il giuramento di fedeltà, l'ospitalità e, talvolta, la sottomissione alla "giurisdizione convenzionale"⁴ – sulla base dei contratti di livello o di investitura *ad fictum reddendum* piemontesi, lombardi, veneti e toscani tradizionali; ora però i nuovi patti agrari di manenza prevedevano spesso per il coltivatore residente il vincolo perpetuo al *resedium*, dal quale il contadino si sarebbe potuto liberare soltanto attraverso un atto di manomissione, oppure fuggendo. Ma la fuga non poteva essere una soluzione de-

(1999), pp. 29-49. Per una riflessione sulle clientele bassomedievali cfr. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a c. di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna 1996, pp. 287-342 (a p. 310 sgg.).

² L'esistenza di questa categoria di *manentes* particolarmente vincolati ai marchesi è desumibile dal fatto che nella stessa signoria vi erano anche manenti liberi: cfr. nota 7.

³ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, p. 210 sgg.

⁴ La clausola della "giurisdizione convenzionale" viene introdotta in alcuni contratti di livello già a partire dall'età carolingia allo scopo di pervenire a transazioni extragiudiziali all'interno della grande proprietà per liti e reati minori intercorsi fra dipendenti ed estranei oppure per risolvere vertenze relative al prelievo di canoni, tributi e servizi: cfr. B. ANDREOLLI, *Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell'Emilia altomedievale*, in *I contadini emiliani dal Medioevo a oggi. Indagini e problemi storiografici*, Bologna 1986, p. 33 sgg.; E. MAGNOU-NORTIER, *Note sur l'expression "iustitiam facere" dans les capitulaires carolingiens*, in *Haut Moyen-Âge. Culture, éducation et société. Etudes offertes à Pierre Riché*, La Garenne-Colombes 1990, p. 249 sgg.; F. PANERO, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, in «Nuova Rivista Storica», LXXII (1988), p. 553 sgg.

finitiva in quanto comportava il rischio per il colono-ascrittizio di essere rivendicato in tribunale dal *dominus*⁵.

Oltre a questa tipologia di *manentes* (che nel documento del 1168, almeno in parte, coincidevano con quei *comandi* e *arimanni*, che avevano accettato un “patto speciale” di sottomissione), precisavano tuttavia i Malaspina, vi erano altri manenti che nondimeno continuavano a essere considerati pienamente liberi, in quanto potevano a propria discrezione rinunciare alla terra in concessione perpetua o a tempo indeterminato e con questo atto potevano troncare ogni legame con il signore: del resto, questi ultimi non risiedevano su sedimi abitativi appartenenti ai marchesi o ai propri vassalli o a enti ecclesiastici locali e quindi erano sottoposti alla giurisdizione di altre signorie di banno. Infatti in età postcarolingia il sedime abitativo della famiglia contadina era diventato l’elemento discriminante che consentiva ai *domini* di identificare la subordinazione giurisdizionale dei rustici liberi⁶. Anche questo gruppo di manenti liberi, in caso di liti con i marchesi, i commendati, gli arimanni, gli altri *homines* e i *vassalli* dei marchesi, sarebbe stato sottoposto alla giustizia dei consoli genovesi⁷.

Quest’ultima categoria di manenti è dunque assimilabile ai contadini liberi del Piemonte, della Lombardia e della Liguria centro-occidentale nei confronti dei quali – in caso di emigrazione – la rivalsa dei proprietari terzi consisteva nel recupero sia del dominio utile della terra loro concessa in locazione a tempo indeterminato, sia dei materiali da costruzione (legname e pietre) prelevati dai contadini su terra signorile per edificare le

⁵ AZONIS, *Summa*, Lugduni 1564, f. 272 sgg. Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 229 sgg.

⁶ Sul nesso esistente fra sedime abitativo, sul quale risiedeva la famiglia contadina, e subordinazione giurisdizionale della stessa (a un signore di banno o a un comune urbano) cfr. F. PANERO, *La giurisdizione signorile sui rustici della “Langobardia” nei secoli X-XII*, in *Seigneurial Jurisdiction*, a cura di L. BONFIELD, Berlin 2000 («Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History», 21), pp. 103-143, in particolare alle pp. 118-132.

⁷ I “*Libri iurium*” della Repubblica di Genova cit., I/1, p. 313: «In domnicatis vero manentibus non habitantibus super terram meam aut vassallorum meorum sive ecclesiarum habeo ego et ipsi, sicut soliti habere sumus, quamdiu terram pro qua nobis serviunt tenerint, quin tamen terram ipsam libere dimittere possint; qua dimissa, nullam eis postea in personis vel rebus vim aut iniuriam vel exactionem faciam vel per ecclesias aut homines meos fieri permittam. Si questio emerit de arimanniis et commendationibus de plebeio Plecanie aut aliis quibuscumque negociis inter me et vassallos meos et ipsos commandos vel arimannos seu manentes inter se, vos consules Ianue et qui post vos fuerint pro tempore inde cognoscere debebitis et diffinire quod vobis sine fraude iustum videbitur secundum ius et consuetudinem civitatis Ianue». Cfr. anche op. cit., p. 316 sgg., doc. 220, 23 ott. 1168.

proprie dimore⁸. Qualora, poi, i *domini* in precedenza avessero posto sotto sequestro cautelativo i beni mobili dei rustici insolventi, anche questi beni sarebbero rimasti ai signori⁹.

Nell'ambito della signoria dei Malaspina¹⁰ – in particolare sulle terre distribuite fra Lunigiana, Liguria orientale e basso Piemonte (il Tortonese)¹¹ –, oltre alla subordinazione vassallatico-militare, coesistevano dunque forme differenziate di dipendenza contadina, che oscillavano tra la subordinazione libera, la commendazione a vita, che però riservava lo *status* di libertà ai dipendenti e la manenza colonaria perpetua, che sulla base del diritto romano, reinterpretato dai giuristi postirneriani, a certe condizioni poteva instaurare una nuova forma di servitù ereditaria che poteva coinvolgere anche i discendenti dei *manentes*.

Vediamo fino a che punto gli atti privati del secolo XII e della prima metà del XIII consentono di confermare o, eventualmente, correggere il quadro delineato dal documento del 1168.

⁸ Cfr. il contributo di I. Naso in questo stesso volume.

⁹ PANERO, *La giurisdizione signorile* cit., p. 133 sgg.; ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, p. 255 sgg. Per la Lombardia e la Liguria occidentale cfr. rispettivamente i contributi di A. Rapetti e di E. Basso in questo stesso volume.

¹⁰ I marchesi Malaspina appartenevano al ceppo obertengo che si fa solitamente risalire al marchese Oberto, già conte di palazzo sotto l'imperatore Ottone I. Come "signori di banno", i marchesi fra la seconda metà del secolo X e il XII vantavano diritti giurisdizionali e beni fondiari cospicui distribuiti fra Piemonte meridionale, Lombardia, Liguria e Toscana: E. HLAWITSCHKA, *Zur Obertinergenealogie am Ausgang des 10. Jahrhunderts: Markgraf Adalbert und seine Frau Bertrada*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, p. 459 sgg.; M. NOBILI, *Alcune considerazioni circa l'estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi (metà secolo X-inizio secolo XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*, Roma 1988, pp. 71-81; R. PAVONI, *Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale*, Genova 1992, p. 176 sgg.; G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella "Langobardia" del secolo X*, in «Aevum», XLVIII (1974), estratto, p. 50 sgg.

¹¹ Non trascurabile fu l'inf feudazione, nel 1165, da parte del monastero di San Marziano di Tortona a favore del marchese Opizzo del fu Alberto di tutte le terre possedute in alcune località del Piemonte meridionale e della Liguria orientale (*Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, a cura di F. GABOTTO, V. LEGÉ, Pinerolo 1905 (BSSS, 29), I, p. 83 sg., doc. 61, 13 dic. 1165). Fino agli anni novanta del secolo XII i marchesi vantavano diritti di pedaggio sulla città di Tortona, diritti che vennero ceduti nel 1194-95 ai canonici della cattedrale dal marchese Moruello e dal fratello Alberto Malaspina: *Ibid.*, I, p. 171 sg. docc. 137-138, a. 1194-1195.

2. Contratti di livello, investiture “*ad fictum reddendum*”, concessioni di terre attraverso patti consuetudinari

Nel territorio tortonese, con la crisi progressiva del sistema curtense, si incrementò, come in altri territori dell'Italia centro-settentrionale¹², la gestione indiretta delle proprietà signorili, frazionate in mansi, in porzioni di manso o in piccole pezze di terra di poche staia di superficie, concesse in uso a tempo indeterminato a livellari e massari liberi¹³.

In un atto di donazione di terre e frazioni di manso alla Chiesa di S. Lorenzo di Tortona (attribuito al secolo IX) sono ricordati alcuni *tenentes*, molto probabilmente coltivatori liberi, dal momento che non si fa riferimento a una loro eventuale condizione servile; uno degli indizi del loro *status* di liberi è anche costituito dal fatto che alcuni erano immigrati nella zona, come Bernardo da Voghera o Bellone *de Curte*. Altri contadini ricordati nel documento abitavano probabilmente nella città di Tortona ed erano coltivatori part-time, come Martino tessitore: anche questo, in assenza di indicazioni contrarie, può essere interpretato come un segno della libertà personale dell'individuo¹⁴.

I contratti agrari stipulati dai proprietari con coltivatori liberi si allineano a quelli solitamente documentati alla stessa epoca in altre regioni del Centro e del Nord Italia. Si tratta di patti agrari *libellario et massaricio nomine*, oppure *ad laborandum vel resedendum* per ventinove anni, concernenti terre in precedenza lavorate da altri contadini, magari emigrati, che prevedevano il pagamento di canoni parziari (per lo più la metà del vino e un terzo dei grani prodotti), più alcuni donativi di polli e uova, piccole somme in denaro e l'impegno sia per il concedente sia per il conces-

¹² Cfr. AA.VV., *Storia dell'agricoltura italiana. Il Medioevo e l'Età Moderna (secoli VI-XVIII)*, a cura di G. PINTO, Firenze 2002, p. 23 sgg.; B. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999, p. 39 sgg.; B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna 1983; A. CASTAGNETTI, *Aziende agrarie, contratti e patti colonici (secoli IX-XII)*, in *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese*, I, Verona 1982, p. 49 sgg.; A. CORTONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII-inizi sec. XIV). Qualche osservazione*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Pistoia 1999, pp. 89-123; PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., con la bibliografia ivi citata.

¹³ Punto di riferimento essenziale per questo processo di progressivo frazionamento del manso restano sempre le riflessioni di E. CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, Roma 1965, I, p. 133 sgg. e V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale. Secoli VI-XI*, Bologna 1978, p. 37 sgg.

¹⁴ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 1, doc. 1, sec. IX?

sionario a pagare una penale in caso di mancato pagamento dei canoni o di risoluzione del contratto per colpa del concedente prima della scadenza¹⁵.

Nel Tortonese alla fine del secolo XI cominciarono a diffondersi le *investiture ad fictum reddendum* oppure a titolo usufruttuario, a tempo indeterminato, quando per esempio un ente ecclesiastico retrocedeva al donatore per la durata della vita la terra appena ricevuta in donazione¹⁶. In qualche caso venivano anche allogati terreni o mulini previo esborso di una forte somma iniziale, ma allora il fitto annuo era di lieve consistenza e aveva una finalità essenzialmente ricognitiva del dominio eminente del proprietario in una logica di cessione di terre e altri beni immobili per enfiteusi¹⁷.

In linea di massima, tuttavia, le *investiture ad fictum* prevedevano canoni remunerativi in natura – parziari (un quarto o un terzo dei grani e la metà dell’uva o del mosto) oppure fissi – e la possibilità dei concessionari di donare o vendere a terzi il dominio utile sulla terra avuta in locazione a tempo indeterminato, previo consenso dei proprietari, i quali a ogni transazione percepivano un laudemio di entrata dal nuovo concessionario, che poteva anche essere un figlio o un nipote del vecchio concessionario¹⁸. I canoni in natura per lo più dovevano essere trasportati dai coltivatori alla dimora del proprietario terriero: queste opere di trasporto, assieme a poche altre di aratura o di fienagione, rappresentavano uno dei residui delle *corvées* agrarie altomedievali (che in realtà erano state convertite in tributi o donativi con la dismissione della gestione signorile diretta)¹⁹.

La vendita di terre in concessione senza il consenso dei proprietari, oppure l’inadeguata coltivazione – che potesse compromettere il raccolto – comportava la perdita delle terre avute dal contadino a tempo indeterminato o *in perpetuum*²⁰. D’altronde, al momento della cessione del dominio utile da parte del contadino, il proprietario eminente poteva riacquistare il pieno possesso della terra data in *investitura ad fictum* o ceduta per enfiteusi, avendo di fatto un diritto di prelazione derivante dalla stessa autorità di ri-

¹⁵ *Ibid.*, I, p. 11, doc. 7, a. 999; p. 22, doc. 14, a. 1019.

¹⁶ *Ibid.*, I, p. 27, doc. 28, a. 1086.

¹⁷ *Ibid.*, I, p. 45 sgg., doc. 34, a. 1124.

¹⁸ *Ibid.*, I, p. 47, doc. 35, a. 1124; p. 63 sgg., doc. 46, a. 1147.

¹⁹ Cfr. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 29; ID., *Le corvées nelle campagne dell’Italia settentrionale: prestazioni d’opera “personali”, “reali” e “pubbliche” (secoli X-XIV)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (X^e-XIV^e siècles). Réalités et représentations paysannes*, a cura di M. BOURIN, P. MARTÍNEZ SOPENA, Paris 2004, p. 365 sgg.

²⁰ *Le carte dell’Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 85, doc. 62, a. 1168.

conoscere o meno al contadino (o all'intermediario non coltivatore) la possibilità di vendere l'uso della terra o del sedime abitativo a terzi²¹.

Un'altra forma di controllo della terra da parte del signore eminente consisteva nel vietare all'emigrante l'uso delle terre comuni, anche qualora quest'ultimo avesse conservato in loco appezzamenti terrieri avuti in locazione da proprietari diversi dal signore di banno²².

Va ancora precisato che non tutti i contadini regolavano i loro rapporti economici sulla base di un contratto scritto, tuttavia la consuetudine o espressi patti scritti collettivi tendevano a uniformare in una stessa comunità i rapporti di lavoro con un medesimo proprietario, sia per quanto riguardava la tipologia dei canoni e dei servizi dovuti sia riguardo ai periodi dell'anno in cui i canoni dovevano essere versati; quindi il contratto scritto con il singolo contadino talvolta mirava ad appesantire i canoni consuetudinari a favore del proprietario²³.

Dal confronto con i vicini territori Vercellese e Milanese si evidenzia comunque una corrispondenza tra i caratteri della contrattualistica agraria tortonese con livellari e altri *liberi homines* e quella con i *massarii* e *homines* che regolavano su basi consuetudinarie i loro rapporti di lavoro con grandi e medi proprietari. Nel Vercellese, infatti, anche se privi di contratto scritto i coltivatori dipendenti potevano trasmettere la terra ai propri figli o ad altri eredi, entro un certo grado di parentela fissato dalla consuetudine e, ciò che va particolarmente sottolineato, almeno in certe zone, potevano vendere a terzi parte o tutta la terra avuta in concessione²⁴. Uno statuto del comune di Vercelli dell'inizio del secolo XIII prevedeva che i *rustici* emigranti restituissero al signore del sedime abitativo gli edifici e le terre avute in concessione perpetua (a meno che prima non le avessero cedute a terzi), mentre potevano conservare l'uso di terre avute in locazione da altri pro-

²¹ *Ibid.*, I, p. 98, doc. 78, a. 1177; p. 102 sg., doc. 81, a. 1178; p. 112, doc. 93, a. 1182; p. 125 sg., doc. 101, a. 1184; p. 146 sg., doc. 121, a. 1192; p. 203, doc. 170, a. 1199; p. 240, doc. 205, a. 1203; p. 243 sg., doc. 209, a. 1203; p. 292, doc. 254, a. 1209; p. 293, doc. 255, a. 1210; p. 317 sg., doc. 277, a. 1215.

²² *Ibid.*, I, p. 135, doc. 112, a. 1189. Cfr. anche *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera*, a cura di V. LEGÉ, F. GABOTTO, Pinerolo 1908 (BSSS, 39), p. 56, doc. 28, 9 dic. 1189; *Statuta civitatis Derthonae*, Mediolani 1573, f. 94 v sgg., "Rubrica de fictis et feudis" (vengono presi in considerazione sia casi anteriori al 1273, quando erano ancora molto diffusi i patti orali, sia casi che riguardano contratti stipulati dopo quella data); f. 292 r sgg. (*additiones* del 1420).

²³ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 240 sg., doc. 206, a. 1203 (censuari di Castelnuovo Scrivia della Chiesa di Tortona).

²⁴ PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 29 sg.

prietari, oltre ai propri eventuali beni allodiali e i beni mobili²⁵. Le disposizioni di questo statuto miravano indubbiamente a favorire l'inurbamento e le migrazioni dei contadini liberi verso le terre da bonificare, salvaguardando tuttavia le esigenze dei grandi e medi proprietari sottoposti al governo della città.

Uno scopo analogo avevano alcune norme milanesi del 1170²⁶, confluite nel *Liber Consuetudinum Mediolani*. Per evitare abusi padronali e frodi da parte dei coltivatori dipendenti (*coloni*, vengono definiti nella normativa milanese), i consoli del comune stabilirono che l'abbandono delle terre senza giusta causa – erano tali la scadenza del contratto oppure la guerra o l'incapacità del coltivatore a continuare la conduzione – comportasse un risarcimento a favore del signore e nella stessa località il contadino non potesse ottenere altre terre in concessione²⁷. Le consuetudini milanesi stabilivano anche che il coltivatore alla scadenza della locazione riparasse i tetti di paglia e lasciasse al proprietario gli edifici costruiti con materiali prelevati dal *massaricium*²⁸; prevedevano altresì che il contadino richiedesse al signore l'autorizzazione a vendere a terzi il dominio utile sulla terra in locazione o in concessione a tempo indeterminato, e che i proprietari potessero recuperare la terra allogata a contadini emigrati²⁹, dal momento che questi ultimi talvolta subaffittavano a terzi le terre dismesse³⁰.

Nonostante la crescente diffusione di contratti scritti con contadini liberi – per lo più a tempo indeterminato, ma in qualche caso, a partire dagli ultimi anni del XII secolo, anche a tempo definito³¹ –, comunque, sulle terre

²⁵ *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, a cura di G.B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in HPM, *Leges municipales*, II/2, Torino 1876, col. 1185 sg., rubr. 246. Cfr. F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, p. 233.

²⁶ *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, p. 111 sgg., doc. 75, 20 set. 1170.

²⁷ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA, G. BARNI, Milano 1945, p. 41 sg., rubr. IX, 5, 29-30. Alcune delle più antiche consuetudini milanesi messe per iscritto risalirebbero al periodo 1145-1162, quindi sarebbero anteriori alla disposizione consolare del 1170 (*Ibid.*, p. 9 sgg.)

²⁸ *Liber* cit., p. 41 sg., rubr. IX, 29.

²⁹ *Liber* cit., p. 43, rubr. IX, 31, 36.

³⁰ *Gli atti del comune di Milano* cit., p. 165, doc. 120, 13 nov. 1179.

³¹ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 128 sgg., doc. 104, a. 1185; doc. 105, a. 1186 (contratto per sedici anni, che prevede il canone della metà dei cereali negli ultimi cinque anni); doc. 106, a. 1187; docc. 107-108, a. 1187; docc. 109-110, a. 1188; p. 141, doc. 115, a. 1190; p. 145 sg., doc. 120, a. 1192; p. 167 sg., doc. 133, a. 1193; p. 174 sg., doc. 140, a. 1195; p. 176 sgg., docc. 142-144, a. 1195; p. 180, doc. 148, a. 1196; p. 181 sg., doc. 151, a. 1196; p. 187 sg., doc. 156, a. 1197 (contratto di durata ventennale con canone in denaro e con previsione

degli enti ecclesiastici del Tortonese sono ancora menzionati piccoli gruppi di lavoratori di condizione servile nei diplomi a favore di Chiese e in alcuni documenti tra l'inizio del secolo XI e l'inizio del XIII, inquadrabili nella tipologia documentaria coeva presente in tutti i territori che avevano fatto parte dell'impero carolingio, vale a dire quella relativa alle proprietà definite con lo sfaldamento della *curtis* (dove, come è ben noto, vivevano fianco a fianco massari liberi, *servi casati* e *servi praebendarii*). Del resto, nella documentazione continuano a essere esplicite le distinzioni fra coltivatori liberi da un lato e *servi e familiae* dall'altro, anche se i coltivatori non liberi già alla fine del secolo XII costituivano soltanto una piccolissima minoranza della popolazione contadina³², mentre sono sempre più frequenti le attestazioni di *liberi homines* che emigrano verso zone di colonizzazione, nuovi castelli, borghi nuovi e borghi franchi³³.

Anche a sud dell'Appennino ligure-emiliano, nella Lunigiana e nella Lucchesia, nel secolo XI e nella prima metà del XII prevalevano contratti di livello e di *investitura ad fictum* che non contemplavano l'obbligo di re-

di penale per inadempienza per locatore e affittuari); p. 200 sg., doc. 166, a. 1198; p. 203 sg., doc. 171, a. 1199; p. 206 sg., doc. 174, a. 1200; p. 207 sg., doc. 176, a. 1200 (sono richiesti la metà dei grani grossi e un terzo dei grani minuti); p. 208 sg., doc. 177, a. 1200; p. 212 sg., doc. 181, fine XII-in. XIII sec. (contratto decennale, con canone della metà); p. 219 sg., doc. 186, a. 1201 (livello); p. 220 sg., doc. 187, a. 1201; p. 228 sgg., docc. 196-197, a. 1202; p. 233, doc. 200, a. 1202; p. 242 sg., doc. 208, a. 1203; p. 245, doc. 210, a. 1203; p. 247, doc. 213, a. 1203; p. 250 sg., doc. 217, a. 1204; p. 269, doc. 231, a. 1205; p. 272 sg., doc. 234, a. 1206; p. 273 sg., doc. 236, a. 1206 (la Chiesa di Tortona investe a tempo indeterminato Nicolò Bersano della terra che ha acquistato dallo stesso); p. 276, doc. 239, a. 1207; p. 279, doc. 241, a. 1207 (locazione per un anno con canoni di un terzo e della metà); p. 283 sg., doc. 245, a. 1208; p. 287, doc. 249, a. 1209; p. 290 sg., docc. 252-253, a. 1209; p. 293 sg., doc. 256, a. 1210; p. 306 sg., doc. 266, a. 1212 (enfiteusi); p. 314 sg., doc. 274, a. 1214; p. 316 sg., doc. 276, a. 1215; p. 318 sg., doc. 278, a. 1215; p. 320 sg., docc. 280-281, a. 1216; p. 323 sg., docc. 283-284, a. 1216; p. 326, doc. 286, a. 1216; p. 331 sg., docc. 389-390, a. 1217; p. 333, doc. 292, a. 1217; p. 334, doc. 293, a. 1218; p. 335, doc. 295, a. 1218; p. 337, docc. 297-298, a. 1218; p. 346 sg., doc. 303, a. 1219 (enfiteusi); p. 352 sg., doc. 306, a. 1219; p. 356 sg., doc. 310, a. 1220; p. 359 sg., doc. 312, a. 1220. Numerosi altri contratti di *investitura ad fictum* sono documentati per il secolo XIII nel II volume de *Le carte* cit.

³² *Ibid.*, I, p. 2 sgg., docc. 2-3, a. 883-945; p. 27 sgg., doc. 17, a. 1035; p. 48, doc. 36, a. 1125; p. 52, doc. 38, a. 1127; p. 70 sg., doc. 52, a. 1153, p. 75, doc. 54, a. 1157; p. 84, doc. 61, a. 1165; p. 108 sgg., doc. 85, a. 1180; p. 295 sgg., doc. 258, a. 1210. Per una stima della popolazione servile cfr. F. PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Atti della LVI Settimana del CISAM, Spoleto 2009, p. 915 sgg.

³³ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 150, doc. 123, a. 1192: *liberi homines* «in Castello novo manentium vel confugentium», sottoposti alla giurisdizione del vescovo di Tortona (Castelnuovo Scrivia). Cfr. anche il contributo di E. Lusso in questo stesso volume.

sidenza per la famiglia contadina o, se lo prevedevano, non minacciavano lo *status* di libertà dei contraenti, conservato anche in caso di inadempienza contrattuale. Già nella prima metà del secolo X solo il 25% circa dei contratti di livello lucchesi prevedevano l'obbligo di residenza per il coltivatore: in caso di emigrazione il livellario avrebbe dovuto pagare una penale al proprietario per i rischi della mancata coltivazione negli anni successivi³⁴; poiché molti contratti erano stipulati con intermediari, i proprietari cercavano però di imporre ai coltivatori la clausola della giurisdizione convenzionale (circa il 30% dei patti agrari), che consentiva ai *domini* di esercitare poteri inerenti alla giustizia minore sui contadini fino a quando questi ultimi avessero coltivato la terra in concessione³⁵. L'introduzione di entrambe le clausole nei contratti scritti prova che nei patti consuetudinari non vi erano obblighi di residenza per i coltivatori liberi durante i secoli IX e X. Anche la documentazione del secolo XI consente di affermare che nei patti agrari e negli atti di compravendita, donazione e permuta i fondi agrari erano retti per la maggior parte da *massarii* liberi, nei confronti dei quali non pesavano obblighi di residenza perpetui³⁶. D'altronde, ancora nel corso del Duecento, secondo i calcoli di Philip Jones, i due terzi dei contratti di tipo livellario non prevedevano l'obbligo di residenza³⁷.

Quest'ultimo era invece esplicito nei nuovi contratti di manenza ascrittizia, che fin dal secolo XII si stavano diffondendo in quella stessa regione sulle proprietà ecclesiastiche e laiche e che vincolavano pesantemente alla terra i contadini contraenti e le loro famiglie, ponendo così le basi per la diffusione di nuove forme di servaggio ereditario "reale e personale", in quanto l'impegno a risiedere in perpetuo sul fondo era assunto sulla base della normativa tardoantica relativa al colonato, ben più coercitiva delle clausole dei contratti tradizionali toscani, piemontesi e lombardi che, come abbiamo visto, consentivano agli emigranti di eludere l'impegno contrat-

³⁴ D. BARSOCCINI, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, Lucca 1837-1841, V, parte II-III. Sono almeno 150 i contratti di livello lucchesi reperiti per la prima metà del secolo X. Per i secoli VIII e IX cfr. il saggio fondamentale di B. ANDREOLLI, *Contratti agrari e patti colonici della Lucchesia dei secoli VIII e IX*, in «Studi Medievali», III s., XIX (1978), pp. 69-157, il quale ha evidenziato che nel secolo IX ben il 46 % dei circa 350 livelli a noi pervenuti prevedeva la clausola dell'impegno alla residenza sul fondo per la durata del contratto.

³⁵ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 207.

³⁶ *Archivio arcivescovile di Lucca. Carte dell'XI secolo*, III, 1031-1043, a cura di L. ANGELINI, Lucca 1987; II, 1018-1031 e IV, 1044-1055, a cura di G. GHILARDUCCI, Lucca 1991-1995; *Registro del capitolo di Lucca*, a cura di P. GUIDI, O. PARENTI, I-III, Roma 1910-1939.

³⁷ PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, p. 284.

tuale a risiedere sul fondo agricolo o sul sedime abitativo di proprietà signorile restituendoli al proprietario qualora non fossero riusciti prima a venderne il dominio utile a terzi³⁸.

3. Patti di manenza ascrittizia e condizione di villanaggio ereditario

I patti di manenza ascrittizia cominciano a diffondersi già nel secondo decennio del secolo XII, proprio a partire dalla Lucchesia, come si è detto, a seguito dell'applicazione nella contrattualistica agraria di clausole ricavate da giuristi pratici e notai dalla normativa del diritto giustiniano su *coloni* e *ascripticii* tardoantichi, che i glossatori analizzavano invece innanzitutto con finalità speculative nel processo di approfondimento degli studi e del dibattito giuridico sul diritto romano nella scia degli insegnamenti di Irnerio³⁹. Se nella *Summa Institutionum* Irnerio si era limitato a definire la condizione degli ascrittizi tardoantichi, tuttavia l'esigenza di individuare nuovi "schemi ordinanti"⁴⁰ – finalizzati a costruire un complesso normativo rinnovato, indispensabile per i cambiamenti sociali che si stavano registrando nel mondo urbano e rurale del secolo XII – portò gradualmente ad applicare il diritto giustiniano agli strumenti operativi dei giuristi pratici; così lo stesso glossatore finì per predisporre un *Formularium* con una raccolta di schemi negoziali a uso dei notai⁴¹.

³⁸ Sul colonato tardoantico cfr. J.-M. CARRIÉ, "Colonato del basso Impero": la resistenza del mito, in *Terre, proprietari e contadini dell'Impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, pp. 75-150. Per l'applicazione alla contrattualistica agraria dei secoli XII e XIII della normativa giustiniana sul colonato cfr. F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea*, in *Schiavitù e servaggio nell'economia europea (secc. XI-XVIII)*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2014, p. 112 sgg.

³⁹ Nel commento di Irnerio sulla condizione ascrittizia, stabilita attraverso la normativa del *Corpus Iuris Civilis*, appare evidente come lo *status* degli ascrittizi descritto dal glossatore (definendoli *glebae servi*) si debba riferire all'età giustiniana: «ascriptitia autem conditio non ea est qua quis alieno principaliter subiiciatur dominio, sed glebe servus intelligitur, non principaliter persone, sic et in rerum servitutibus, que prima facie rebus serviunt, et per hoc etiam nobis» (IRNERII, *Summa Institutionum*, a cura di G.B. PALMIERI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, I, 2, Bologna 1913, p. 8). Cfr. M. BLOCH, *Serf de la glèbe. Histoire d'une expression toute faite* (1921) et *Servus glebae* (1926), riediti in ID., *Mélanges historiques*, I, Paris 1963, pp. 356 sgg., 373 sgg.

⁴⁰ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, p. 152 sgg.

⁴¹ *Ibid.*, p. 192. Cfr. anche M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, p. 286 sgg. Il formulario di Irnerio (in. sec. XII) non va confuso con il formulario pseudoirneriano, dell'inizio del Duecento, edito dal Palmieri: cfr. G. ORLANDELLI, *Genesi dell'Ars notariae nel secolo XIII*, in «Studi Medievali», III s., VI (1965), p. 329 sgg.

Rolando da Lucca e Azzone, poi, riferendosi espressamente ai rapporti fra proprietari e contadini della seconda metà del secolo XII e dell'inizio del XIII, osservavano che con una duplice scrittura – ossia con un contratto e con una *confessio* – un contadino libero avrebbe potuto impegnare la propria persona e i propri discendenti per la sottomissione ereditaria alla giurisdizione signorile e alla residenza perpetua sul fondo avuto in concessione⁴².

Rolando, in particolare, non aveva dubbi sul fatto che solo la pattuizione esplicita, e non la semplice prescrizione temporale, potesse determinare lo *status* del colono/ascrittizio: piuttosto erano i figli dei *coloni* che, restando per trent'anni sulla terra ricevuta come corrispettivo dell'accettazione della manenza ascrittizia da parte dei genitori, finivano per riconoscere implicitamente di essere anch'essi ascrittizi (*coloni originarii* o *villani ex natione*)⁴³.

Anche Roffredo Beneventano osservava che all'inizio del Duecento non erano particolarmente diffusi nell'Italia centrosettentrionale questi patti e che non si poteva diventare ascrittizi per consuetudine: infatti la condizione di manenza ascrittizia poteva essere applicata dai *domini* solo a coloro che per trent'anni avessero accettato questo tipo di subordinazione subentrando ai genitori che avevano assunto questi impegni così vincolanti per la persona⁴⁴.

⁴² AZO, *Summula de agricolis et censitis*, ed. in E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, p. 272: «14. (Ascriptitii) probantur enim ex duobus generibus obligationum, scilicet tam scripture quam professionis vel depositionis apud acta, nec altera sola sufficit». Ma se le due scritture sono indispensabili al padrone per provare l'esistenza della condizione ascrittizia del dipendente, secondo Azzone si diventava ascrittizi già al momento della "promessa scritta" di non abbandonare la terra avuta in locazione perpetua: «17. ...due sunt scripture necessarie, una qua promittunt domino soli se numquam a solo discedere, et ex illa ascriptitius constituitur. 18. Set per eam solam ascriptitius non probatur, set alia etiam est scriptura necessaria, in qua confitetur se esse ascriptitium».

⁴³ ROLANDUS DE LUCA, *Summa trium librorum. In titulum XLVIII. Libri XI. De agricolis censitis vel colonis*, ed. in CONTE, *Servi medievali* cit., p. 286 sg.: «Ascriptitii fiunt per scripturam et per confessionem postea intervenientem, ut per scripturam ascribat se terre et postea adhuc sequatur eius confessio vel depositio apud acta»; p. 288: «48. Colonarie conditionis efficitur quis temporis longissimi meta puta si eum cui terram dedisti colendam et abitandam colonaria conditione in illo solo XXX annis tenuisti... 46. ...Non enim sufficit annuis functionibus servire nisi debitum conditionis inesset... 48. Sola enim temporis longinquitate non convenit mutilari libertatis iura...». Alcuni atti di vendita di *villani ex natione* sono conservati nella documentazione della Chiesa di Luni (cfr. nota 87).

⁴⁴ ROFFREDI BENEVENTANI, *Libelli iuris civilis*, a cura di M. VIORA, Torino 1968, p. 230 sgg.

La conferma dell'applicazione ai patti agrari dei secoli XII e XIII delle clausole romanistiche sul colonato viene dai contratti scritti, dai formulari notarili⁴⁵ e dagli atti di liberazione dalla condizione ascrittizia.

Uno dei più antichi contratti di manenza ascrittizia fu stipulato nel 1112 dai canonici della cattedrale di Lucca con un contadino libero per la coltivazione di terre situate nella giurisdizione della pieve di San Pietro di Campo Maggiore. Con quell'atto il contadino impegnava se stesso e i propri discendenti a coltivare come *coloni* (volgarmente detti *manentes*, sta scritto nel documento) la terra avuta in concessione perpetua, escludendo espressamente la possibilità di abbandonarla: qualora ciò fosse avvenuto, sulla base del diritto romano, il cui valore era riconosciuto con la stipula contrattuale, i proprietari avrebbero potuto costringere i contadini a ritornare sulla terra allogata⁴⁶. Anche se questo contratto ammetteva ancora per i *coloni* la possibilità di evitare il vincolo ereditario alla terra rinunciando alla stessa e pagando una forte penale pecuniaria (peraltro difficilmente sostenibile, in quanto ammontava a ben dieci libbre d'argento), l'evoluzione di questa tipologia contrattuale avrebbe ben presto portato all'affermazione di un nuovo tipo di "servaggio", caratterizzato principalmente dai legami perpetui dei *coloni/manentes/villani* al *resedium*, con la possibilità di abbandonarlo solamente previa concessione di un atto di manumissione, come se si fosse trattato di *servi*⁴⁷.

⁴⁵ Cfr., per es., *Formularium florentinum artis notariae (1220-1242)*, a cura di G. MASI, Milano 1943, p. 48 sg.; *Summa notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii composita*, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, III, Bologna 1901, a cura di C. CICOGNARI, p. 308 sg., rubr. 95; RAINERII DE PERUSIO, *Ars notaria*, *Ibid.*, II, a cura di A. GAUDENZI, Bologna 1913, p. 52, rubr. 110; *Das "Formularium" des Martinus de Fano*, a cura di L. WAHRMUND, Aalen 1962, p. 67 sg., rubr. 159.

⁴⁶ *Regesto del capitolo di Lucca* cit., I, p. 304, doc. 715, 8 feb. 1112: «Ego Petrus f.b.m. Iohannis per hanc promissionis cartulam et convenientie paciscor et promicto tibi Huberto archipresbitero ego quidem Petrus dum vixero et filii et nepotes mei et deinceps coloni, quod vulgo maneste (*sic*, per 'manentes') dicuntur, tui et de confratribus tuis canonicis S. Martini vestrisque subcessorum perpetualiter esse concedo in cultura et re illa massaricia, quas habetis infra iudicaria de plebe S. Petri de Campo Maiore ... et omni tempore promicto ibidem abitandi et residendi ad regendum et laborandum atque gubernandum terras et res vestras ... et potestatem nos inde exeundi et in alia parte abitandi penitus excludo; et si aliquo in tempore hoc fecerimus, potestatem cogendi ibique nos revocandi non denego. Et inter qui et kalendis novenbris plus proxime promicto ibi reversurus abitandi. Promicto una cum meis heredibus, si hec taliter non fecerimus, spondeo componere vobis penam argenti librarum .X. Et ego neque mei heredes non habeamus potestatem ibi revertendi vel abitandi aut exinde causandi...». Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 215 sg.

⁴⁷ Sulla condizione dei manenti della Lucchesia e sui rapporti con i loro signori cfr. CH. WICKHAM, "Manentes" e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, p. 1067 sgg. (con l'av-

Per esempio, nel 1123 un uomo libero, Alberto del fu Giovanni, prometteva senza riserve al vescovo di Lucca, per sé e per i propri figli maschi e femmine, che sarebbero stati *coloni/manentes* perpetui, dando facoltà al vescovo e ai suoi successori di cedere le loro persone a terzi: in questo caso è del tutto chiara la condizione di servaggio in cui erano caduti quei manenti nel momento in cui assumevano terre in concessione dalla Chiesa lucchese⁴⁸.

Un documento pisano del 1118 e uno lucchese del 1145 confermano che in Toscana si stava diffondendo lentamente la condizione colonaria dei nuovi *manentes*⁴⁹, ma è soprattutto dalla fine del secolo XII che sono documentati patti agrari analoghi insieme ad atti di vendita e donazione, con la terra in concessione perpetua, di manenti e villani considerati ormai alla stregua di *servi*⁵⁰.

vertenza di distinguere i *manentes* del secolo XI da quelli del secolo XII, ricompresi nella categoria giuridica degli *ascripticii*). Anche i riferimenti alla giurisdizione del *dominus* sui *manentes* di un *breve* pistoiese del 1098, richiamati da Piero Brancoli Busdraghi ("*Masnada*" e "*boni homines*" cit., p. 298 sg.), vanno inquadrati nelle forme tradizionali di giurisdizione esercitata dovunque, in età poscarolingia, dai signori di banno nei confronti dei residenti liberi su sedimi abitativi del *dominus*, che si deve distinguere dalla subordinazione dei nuovi *manentes/ascripticii* del secolo XII i quali, rinunciando espressamente alla libertà di emigrare dal sedime, per sé e per i propri eredi, si sottomettono a una condizione di servaggio che consente per certi aspetti di assimilarli ai *servi* propriamente detti.

⁴⁸ BARSOCCHINI, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese* cit., V/3, p. 683, doc. 1816, 19 ott. 1123: «Manifestus sum ego Albertus filius quondam Iohannis, quia per hanc cartulam paciscor et promicto tibi Benedicto lucano episcopo quod ego et filii et filie mei deinceps tui coloni qui manentes dicuntur, et de tuis successoribus et cui vos dederitis semper erimus. Et in una tua petia de terra que est campus in loco Surbano episcopi, ubi dicitur Cafaio ... promitto nos permanentes habitare ad regendum et laborandum atque gubernandum iam dictam petiam de terra».

⁴⁹ *Carte dell'archivio capitolare di Pisa (1101-1120)*, IV, a cura di M. TIRELLI CARLI, Roma 1977, p. 196 sgg., doc. 88, 1 ott. 1118; *Regesto del capitolo di Lucca* cit., I, p. 440, doc. 993, 29 apr. 1145.

⁵⁰ *Regesto del capitolo di Lucca* cit., II, p. 352, doc. 1540, 25 giu. 1186 (*confessio*); III, p. 171 sg., doc. 1717, 11 mag. 1194; p. 184 sgg., doc. 1729, 28 feb. 1195; *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1994, p. 230 sg., doc. 100, 10 feb. 1196; P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con un'edizione dei documenti (953-1215)*, Castelfiorentino 1993, p. 410 sgg., doc. 113, a. 1205. Numerosi contratti agrari e atti di *confessio* relativi alla *ascriptio terrae* sono citati in PARNERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 232 sgg. Altri atti simili, della fine del secolo XII e dell'inizio del XIII, sono citati da S. COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo* cit., p. 331 sgg.: l'A. ritiene però che il servaggio del secolo XII abbia nessi di continuità con i secoli precedenti e si debba attribuire prevalentemente a violenze e "argomentazioni" signorili e non tanto alla contrattualistica agraria postirneriana (che invece è determinante – insieme con

Di fronte a questa nuova realtà, che rivoluzionava i rapporti di dipendenza, talvolta i signori cercavano di interpretare come prova di legami ascrittizi la lunga permanenza dei contadini sulle terre in locazione a tempo indeterminato. Già alla fine del secolo XII ne erano ben consapevoli i *rustici* liberi, che spesso facevano inserire nei contratti agrari l'impegno esplicito dei proprietari a non considerarli *coloni*, nemmeno in ragione della loro permanenza trentennale sul *resedium*⁵¹. Ne erano consapevoli anche i giuristi pratici, che fornivano *consilia* nei tribunali e che avevano favorito il transito delle antiche norme sul colonato nei formulari notarili⁵²: in particolare Rolando da Lucca denuncia espressamente questi tentativi signorili di estendere indebitamente tali rapporti di dipendenza⁵³. Pure alcuni comuni dell'Italia centrale, come quello di Pisa, intervennero tempestivamente sia per contrastare i signori che consideravano illecitamente ascrittizi i contadini liberi, sia per estendere sulla totalità degli abitanti del contado la giurisdizione cittadina, che ai comuni non era possibile esercitare, in linea di principio, nei confronti dei dipendenti di condizione servile⁵⁴. Dopo il comune di Pisa, anche Firenze, Pistoia, Perugia, Parma, Reggio, Bologna e altre città dell'Italia centrale statuirono che i signori avrebbero potuto rivendicare come propri i manenti/ascrittizi, effettivamente tali, entro un periodo limitato di tempo dal loro insediamento in città⁵⁵.

altri fattori, come la scarsa integrazione di alcune famiglie nella comunità rurale di appartenenza, oppure la prospettiva per alcuni contadini di accrescere il proprio possesso fondiario a costo di rinunciare alla libertà di emigrare – nella genesi del nuovo servaggio bassomedievale).
⁵¹ *Regesto del capitolo di Lucca* cit., I, p. 442, doc. 997, 30 lug. 1145; II, p. 104 sg., doc. 1178, 27 lug. 1159; p. 263, doc. 1409, 1 dic. 1179; p. 347 sg., doc. 1535, 6 mag. 1186; III, p. 60 sg., doc. 1610, 11 mag. 1190; p. 225 sg., doc. 1770, 30 mag. 1196.

⁵² CONTE, *Servi medievali* cit., pp. 5 sgg., 18 sgg., 117 sgg.; G. NICOLAI, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Atti della XLIV Settimana del CISAM, Spoleto 1997, pp. 347-379; CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, pp. 155 sgg., 231 sgg., 352 sgg.

⁵³ E. CONTE, S. MENZINGER, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012, pp. XVIII sgg., 363-385 (in partic. p. 383 sg.); CONTE, *Servi medievali* cit., pp. 28 sgg., 54 sgg., 91 sgg. Sulla differenza tra patti tradizionali «per tenimentum et perpetuam locationem», che salvaguardano la libertà del contadino, e patti di manenza ascrittizia, che nei secoli XII e XIII vincolano il manente alla terra su cui risiede cfr. anche BRANCOLI BUSDRAGHI, «*Masnada*» e «*boni homines*» cit., p. 315.

⁵⁴ *I Costituti delle legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003 p. 284 sg., rubr. XLI (=XLII), nota d. Per le disposizioni statutarie di altri comuni dell'Italia centrale, volte ad arginare la diffusione dei nuovi legami di servaggio ascrittizio, cfr. PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne* cit., p. 954 sg.

⁵⁵ PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne* cit., p. 955 sgg.

4. I manenti/villani dei vescovi di Luni

Il vincolo perpetuo alla terra stabilito attraverso i patti di manenza o di *adscriptio terrae* è anche confermato dagli atti di liberazione dalla condizione di servaggio villanale e ascrittizio. Dalla Lunigiana provengono diversi atti di questo genere riguardanti *manentes*/ascrittizi residenti sulle terre di proprietà vescovile. Poiché, in questo caso, l'attestazione dei manenti emerge per lo più nel momento della loro liberazione, ciò può far ritenere con buone ragioni che i più antichi patti costitutivi del legame di subordinazione ereditaria fossero orali, magari seguiti da una *confessio* formale davanti a testimoni, come del resto ammettevano Martino da Fano e Roffredo Beneventano trattando rispettivamente dei patti di *hominicium* (che creavano lo *status* degli *homines alterius* o *homines proprii*) e della condizione dei *coloni conditionales*⁵⁶. L'analogia con i patti di *hominicium* è riscontrabile in alcuni contratti scritti che nella prima metà del Duecento vengono stipulati *per homagium et resedium ... in perpetuum*, e che si differenziano dai consueti contratti di tipo livellario con contadini liberi⁵⁷. Come si può facilmente comprendere, era questa la via più facile, per i signori, per creare rapporti di manenza ascrittizia ed era anche la strada più pericolosa per quei *rustici* che non erano ben integrati in una comunità rurale, la sola che potesse garantire con la testimonianza collettiva lo *status* di libertà personale dei contadini che non avessero accettato consapevolmente tali patti, che oltre tutto – al di là dell'obbligo di residenza e del giuramento di fedeltà *per hominicum* o *per homagium* al proprietario del fondo – non prevedevano canoni, donativi e servizi diversi da quelli tradizionali prestati dai liberi, come si è visto. Due documenti del Piemonte cen-

⁵⁶ MARTINI FANENSIS, *Tractatus de hominiciis*, ed. in C.E. TAVILLA "Homo alterius": i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato de hominiciis di Martino da Fano, Napoli 1993, p. 253 sg.: «Si vero homo sit in possessione libertatis et sine dolo malo, domino necesse habet hominicia probare ...» e ancora «non sufficit probare ad hominiciam comprobendam tanto tempore servicia prestita, nisi probetur pro hominicia prestita» (gli *homines alterius* non vanno quindi confusi con gli *homines* intesi genericamente come dipendenti; infatti la condizione degli *homines alterius* era la conseguenza di una promessa dell'*homo* «per se suosque heredes» di essere dipendente perpetuo, per analogia con l'*adscriptio*: p. 243 sgg.); ROFFREDO BENEVENTANI, *Libelli iuris civilis* cit., p. 228 sg. Cfr. il contributo di A. Sciascia in questo stesso volume.

⁵⁷ *Il regesto del Codice Pelavicino*, a cura di M. LUPO GENTILE, Genova 1912 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, XLIV), p. 185 sg., doc. 149, 14 lug. 1224; p. 231 sg., doc. 249, 20 apr. 1210; p. 151, doc. 116, 2 apr. 1235; p. 374, doc. 395, 2 feb. 1235; p. 267, doc. 294, 18 dic. 1235; p. 260, doc. 286, 18 ago. 1236 e i docc. cit. in nota 73 sgg. Per i contratti di livello e di investitura *ad fictum* a tempo indeterminato in Lunigiana cfr. nota 65 sgg.

tro-meridionale del 1231 lo testimoniano “in negativo”: infatti quando nella causa intentata dai marchesi di Occimiano (di stirpe aleramica) ai canonici di S. Evasio di Casale Monferrato in seguito all’emigrazione di alcuni loro *homines* – che si erano insediati sulla terra dei canonici –, a fronte della pretesa dei marchesi di far ritornare i *rustici* al luogo d’origine, i testi escussi giurarono che la consuetudine locale permetteva ai contadini di trasferirsi su sedimi abitativi appartenenti ad altri signori, allineandosi così con le dichiarazioni del procuratore della chiesa, il quale dichiarava che con l’emigrazione i contadini dipendenti (purché non fossero *servi* o *ascripticii* propriamente detti) troncavano ogni legame con i signori «quia liberi homines sunt et possunt mutare domicilium quocumque velint»; né, d’altro canto, erano presenti in loco *servi* o ascrittizi⁵⁸. I contadini del basso Piemonte vivevano quindi normalmente nella stessa condizione dei rustici documentata dagli Statuti di Vercelli e di Novara o dal *Liber Consuetudinum Mediolani*⁵⁹.

Comunque, i vescovi di Luni tra la fine del secolo XII e la metà del XIII liberarono diversi manenti dalla condizione ascrittizia («iure manencie vel alicuius colonarie condicionis») ⁶⁰. È quindi opportuno analizzare la genesi di tale *status* di dipendenza sulle terre episcopali.

Nella storia dei rapporti di dipendenza sulle terre vescovili di Luni/Sarzana⁶¹ dei secoli XI-XIII sono individuabili due periodi, parzialmente sovrapposti: nel primo (secoli XI-XII) sono documentati fra i contadini del vescovado sia *servi* di origine altomedievale, sia liberi *homines* (*massarii* che regolavano i rapporti di lavoro su basi consuetudinarie e *libellarii* con contratto scritto); nel secondo periodo – che si delinea già a partire dagli anni venti del secolo XII ed è ben evidente, però, solo dalla seconda metà dello stesso secolo fino agli anni sessanta del Duecento – nella documentazione scritta si giustappongono contratti di tipo livellario a tempo indeterminato con contadini liberi (oltre che con intermediari) e attestazioni di patti di manenza ascrittizia e contratti *per homagium et resedium ... in perpetuum*.

⁵⁸ *Le carte dell’archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, a cura di F. GABOTTO, U. FISSO, Pinerolo 1907-1908 (BSSS, 40-41), I, p. 269 sgg., doc. 151, 23 lug. 1231; p. 300, doc. 157, ante 11 dic. 1231.

⁵⁹ Cfr. paragrafo 2 e il saggio di I. Naso in questo stesso volume.

⁶⁰ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 389 sg., doc. 406, 25 ago. 1198; p. 232 sg., doc. 250, 6 set. 1231. Cfr. anche note 75, 76, 88, 89.

⁶¹ La cattedrale di Luni venne traslata nel 1201 nel borgo di Sarzana, che era stato rifondato nel 1170 in prossimità della riva sinistra del fiume Magra, previa concessione vescovile: *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 98, doc. 61, 2 ago. 1170; p. 100 sgg., doc. 64, 22 apr. 1201; p. 92 sg., doc. 56, 4 giu. 1201.

La documentazione della Chiesa lunense del secolo XI attesta sia la presenza di massari liberi che lavoravano terre di laici e di ecclesiastici⁶², sia pattuizioni con uomini che chiedevano al signore territoriale garanzie per la propria libertà economica e giuridica oppure per i propri possessi fondiari. Per esempio, nel 1039 il vescovo Eriberto prometteva agli abitanti del castello di Trebbiano che in futuro non avrebbe imposto «malum usum nec mala consuetudine», né avrebbe richiesto alcun fodro se non versato anche dagli altri sudditi della giurisdizione vescovile; inoltre la nomina del castellano (*potestas*) sarebbe stata concordata con gli abitanti⁶³. Promesse simili vennero fatte nel 1096 dal vescovo Filippo agli abitanti di Marzano che fossero andati ad abitare nel nuovo castello di Monleone, impegnandosi inoltre a far scegliere il castellano da quattro uomini della comunità, a donare alla stessa due case nel castello e a consentire agli abitanti di praticare la caccia nel territorio circostante⁶⁴.

Da un lato i contratti di livello e di locazione di terre a tempo indeterminato⁶⁵ del secolo XII sono paragonabili a quelli documentati per il Tortonese e per tante altre aree dell'Italia centro-settentrionale⁶⁶; dall'altro sono sempre meno frequenti i riferimenti a *servi et ancillae* nella documentazione pubblica e privata, tanto da non essere più menzionati nel diploma di Federico Barbarossa al vescovo di Luni del 1185, che pur confermava antichi diritti riconosciuti da Ottone II⁶⁷.

⁶² *Ibid.*, p. 204 sg., doc. 225, 14 giu. 1078.

⁶³ *Ibid.*, p. 506 sgg., doc. 488, 4 nov. 1039.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 246 sgg., doc. 267, mar. 1096.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 368 sg., doc. 389, feb. 1139; p. 162, doc. 136, doc. 1, feb. 1140; p. 283, doc. 303, set. 1141; p. 336, doc. 350, nov. 1141; p. 351, doc. 370, mar. 1143; p. 163, doc. 132, a. 1151; p. 365, doc. 386, giu. 1153; p. 218, doc. 236, 9 ago. 1166; p. 249, doc. 270, apr. 1173; p. 525, doc. 498, 1 feb. 1186; p. 306, doc. 317, 29 mar. 1186; p. 357, doc. 376, 11 nov. 1189; p. 287, doc. 308, 10 dic. 1197; p. 331, doc. 344, 1 giu. 1198; p. 400, doc. 411, 9 giu. 1202; p. 288 sgg., doc. 309, 24 mar. 1205; p. 253, doc. 275, 5 mar. 1209; p. 462, doc. 452, 17 giu. 1209 (fitto a 15 anni con canone della metà); p. 259, doc. 284, 18 feb. 1212; p. 286, doc. 307, 12 mar. 1214; p. 333, doc. 347, 15 feb. 1215; p. 289, doc. 310, 14 ott. 1217 (fitto a 8 anni); p. 224, doc. 242, 16 gen. 1219; p. 373, doc. 394, 21 ott. 1219; p. 230, doc. 248, 6 mar. 1225; p. 219, doc. 237, 13 giu. 1229.

⁶⁶ Cfr. testo fra le note 17-29.

⁶⁷ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 28 sg., doc. 20, 7 apr. 1028; MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, a cura di TH. SICKEL, Berlin 1956, p. 287 sg., doc. 253, 18 lug. 981; X/4, a cura di H. HAPPELT, Hannover 1990, p. 171 sgg., doc. 911, 29 lug. 1185. Non si può comunque parlare di una completa scomparsa della servitù di origine altomedievale nella zona, poiché nelle convenzioni stipulate dal vescovo con il comune di Sarzana nel 1201, il presule si riservava la facoltà di catturare gli eventuali *servi et ancillae* presenti nel borgo: *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 103 sg., doc. 64, 22 apr. 1201.

Del resto, erano uomini liberi gli abitanti delle comunità di Caprigliola, Caprognano, Vallecchia e Marzano ai quali nel 1184 il presule concedette l'uso dei boschi comuni⁶⁸ e quelli di Pulica che nel 1186 ottennero garanzie circa la limitazione delle *corvées* pubbliche al castello di Fosdinovo⁶⁹. Nello stesso periodo venivano fondati o rifondati borghi e castelli nuovi – come il castello di Monleone (1096), il borgo di Sarzana nel 1170, Avenza nel 1180 e, più tardi, il castello di Montebello (1208) – che esercitavano un'indubbia forza di attrazione verso i contadini del territorio⁷⁰.

Quando nel 1124 i marchesi Malaspina cercarono di costruire un castello – da intendersi come villaggio fortificato – sul poggio di Caprione per attrarre nel nuovo insediamento la popolazione dispersa in alcuni piccoli villaggi circostanti, l'opposizione del vescovo fu vigorosa in quanto l'operazione avrebbe finito per sottrargli numerose famiglie di contadini soggetti alla propria giurisdizione⁷¹. Per la prima volta in questo documento emerge la duplice articolazione della dipendenza contadina che si stava delineando in Lunigiana: i dipendenti del vescovo sono infatti definiti *homines (liberi)*, mentre quelli dei marchesi sono chiamati *coloni*, termine che da alcuni anni nella vicina Lucchesia e nel territorio pisano era sinonimo di ascrittizi o *servi glebae*⁷². Se nei confronti degli *homines liberi* i vescovi non avrebbero potuto esercitare pressioni legittime per obbligarli a ritornare al luogo d'origine (al di là del recupero della terra loro allogata a tempo indeterminato), verso i *coloni/ascripticii* i marchesi potevano invece rivendicare in tribunale la potestà sugli *homines proprii* ai quali era vietato emigrare in base alla normativa giustiniana sul colonato, che tornava a essere applicata nella contrattualistica agraria e finiva per certi aspetti di equipararli ai *servi* altomedievali, come abbiamo visto.

La reazione dei vescovi di Luni a questo stato di cose non poteva che portare, quando possibile, all'applicazione di vincoli simili anche nei confronti di alcuni gruppi di contadini della Chiesa, quantunque la politica dei vescovi, in quanto signori territoriali, in linea di principio tendesse a estendere in modo abbastanza omogeneo i poteri di banno a tutti gli abitanti del territorio della diocesi con aperture verso i potenziali immigrati; iniziative

⁶⁸ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 248 sg., doc. 269, 3 apr. 1184.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 526 sgg., doc. 499, 16 mag. 1186.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 246 sgg., doc. 267, mar. 1096; p. 98, doc. 61, 2 ago. 1170; p. 297 sgg., doc. 314, 12 nov. 1180; p. 423 sg., doc. 430, 21 set. 1224 (conferma dei patti del 1208 per la fondazione del castello di Montebello).

⁷¹ *Ibid.*, p. 72 sgg., doc. 50, 18 ott. 1124.

⁷² Cfr. paragrafo 3.

che erano in contraddizione con l'imposizione di legami rigidi alla terra data in concessione. Lo statuto emanato dal "vescovo-conte" Gualterio il 15 marzo 1200 conferma l'orientamento della Chiesa di Luni a regolamentare in modo tendenzialmente uniforme i rapporti con gli *homines* sottoposti alla giurisdizione vescovile, fatti salvi i diritti particolari esercitati nei confronti dei *manentes*⁷³. D'altro canto la politica della signoria territoriale non poteva che contemperare l'esigenza di salvaguardare i rapporti più vincolanti con i manenti (e quella di frenare le emigrazioni) con il tentativo di accrescere il numero dei *districtabiles*, che in definitiva doveva riconoscere il principio della libertà di movimento delle persone, come emerge da un trattato di pace con i marchesi obertenghi del 1201⁷⁴.

Se la diffusione dei patti di manenza sulle terre ecclesiastiche lunensi si deve collocare verosimilmente nella seconda metà del secolo XII, i primi atti di liberazione da tali legami sono abbastanza precoci. Infatti in alcuni documenti del 1197, previo pagamento di un riscatto, vengono condonati agli *homines de masio* «omnes usancias, condictiones et servicia», ingiungendo però a questi contadini (che avevano riacquistato la piena libertà, ma che restavano alla dipendenza del vescovo come liberi coltivatori concessionari di terre) di non sottomettersi ad altri signori come *homines alicuius*⁷⁵.

L'anno successivo in un atto simile si faceva invece espressamente ricorso a formule ormai divulgate dai giuristi pratici postirneriani e recepite dai notai dell'Italia centrale.

Infatti l'atto di liberazione del manente suona così: «castaldus domini Gualterii lunensis episcopi ... liberavit et absolvit Bussetum quondam Martini de Tilia ab omni nexu et vinculo sive obligatione ... iure manencie vel alicuius colonarie condicionis et ab omnibus serviciis ... nomine villanatici sive homagii ...; dictum Bussetum et heredes ab eo descendentes pro domino episcopo liberavit et absolvit et eos liberos et absolutos esse dixit

⁷³ HPM, *Chartarum*, II, a cura di T. VALLAURI, Torino 1853, col. 1202 sg., 15 mar. 1200. Cfr. anche i patti stipulati con la comunità di Sarzana nel 1219, con i quali il vescovo, come signore territoriale, esigeva il giuramento di fedeltà anche da parte dei vassalli e dei commendati a un *burgensis*: *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 90 sgg., doc. 55, 26 apr. 1219.

⁷⁴ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 605, doc. 539, 25 feb. 1201: «nec unus debeat – si promettevano reciprocamente il vescovo Gualterio e Guglielmo Malaspina – hominibus alterius prohibere vel facere prohibi attractum de sua terra, nec debeat prohibere aliquibus hominibus de sua terra vel de alia ne serviant et ne vadant ad serviendum domino marchioni». Solo una formale subordinazione dei contadini secondo la forma della manenza ascrittizia poteva derogare a patti di questo tipo.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 237 sg., doc. 257, 10 dic. 1197; p. 220 sgg., docc. 239-240, 11 e 12 dic. 1197.

et voluit ... ut libere et quiete cum omnibus eorum rebus sine contradictione alicuius persone possint ire ad habitandum et standum et omnia faciendum ubicumque voluerint, tanquam libere persone et absolute ab omni colonaria conditione»⁷⁶. Questa volta il manente liberato, poiché intendeva emigrare, rinunciava al podere in concessione perpetua: anche ciò può spiegare l'adozione di una formula di liberazione solenne e in qualche modo paragonabile agli atti di manumissione dei *servi* propriamente detti, per documentare lo *status* di uomo pienamente libero acquisito dal colono per sé e per i propri eredi.

Questo tipo di atti di liberazione di contadini legati al manso non va confuso con le carte di franchigia attribuite a comunità o a singole famiglie, con le quali si alleviavano i dipendenti di condizione libera dal pagamento di tributi, che venivano in realtà riscattati con il pagamento di una somma *una tantum*. Per esempio, alcuni abitanti di Pontremoli nel 1203 ottennero dal vescovo una carta di franchigia con la quale la colta e il *maltollectum* vennero convertiti in un canone fisso di ventidue staia di frumento, che si sarebbe dovuto portare ogni anno nel granaio vescovile di Sarzana⁷⁷. Nel 1212 ai contadini del territorio di Sarzana vennero convertite in censi le *corvées* dovute al vescovo e nel 1230 vennero trasformati in una quota fissa in grano i vari canoni dovuti dagli abitanti della Valle di Gragnano⁷⁸.

Questi erano atti molto simili a quelli che nella Francia duecentesca, studiata da Marc Bloch, vengono solitamente definiti come “abbonamento della taglia” o “stabilizzazione della taglia”⁷⁹ a favore di contadini liberi. Essi tuttavia si potevano confondere con gli atti rivolti alla liberazione di *servi* o di *ascripticii*, dal momento che i servizi prestati dagli uni e dagli altri erano molto simili: per questo in alcuni contratti di locazione i contadini richiedevano al vescovo di dichiarare contestualmente alla concessione di terre che, nonostante la loro residenza su mansi della Chiesa, le loro persone non sarebbero mai state vendute o alienate in altre forme⁸⁰.

Nella prima metà del Duecento, per far fronte all'intensificazione della mobilità dei contadini, enti ecclesiastici e proprietari laici della Lunigiana

⁷⁶ *Ibid.*, p. 389, doc. 406, 25 ago. 1198.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 63 sg., doc. 43, 11 nov. 1203. *Colta* e *maltollectum* sono sostanzialmente sinonimi di *adiutorium* straordinario e di “taglia”.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 132 sgg., doc. 101, 2 apr. 1212; p. 304 sg., doc. 316, 4 gen. 1230.

⁷⁹ M. BLOCH, *Libertà e servitù personali nel Medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio della classi*, in *Id.*, *La servitù nella società medievale*, trad. it., a cura di G. CHERUBINI, Firenze 1993, pp. 68 sgg., 138 sg.

⁸⁰ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 242, doc. 263, 27 apr. 1202.

adottavano di volta in volta misure, spesso contraddittorie, che oscillavano dai contratti individuali *per homagium et resedium* con la precisazione dell'obbligo di residenza perpetua⁸¹, all'abolizione parziale⁸² oppure totale delle *condictiones villanaticas* e alla trasformazione dei manenti in affittuari liberi⁸³ o, all'opposto, all'imposizione collettiva di vincoli al *resedium* attraverso giuramenti formulati per iscritto, come quello prestato da sessantadue famiglie di Arcola, che nel 1231 si impegnarono ad abitare «de cetero perpetuo» a Sarzana e a non giurare fedeltà ad altri signori senza il consenso del vescovo⁸⁴.

Nel 1232 il *dominus* Pagano di Massa cedette al vescovo i propri diritti sui manenti di Arcola, precisando che qualora i poderi familiari fossero ereditati da una donna, questa si sarebbe potuta sposare solo con il consenso dei signori⁸⁵.

Quest'ultimo documento ci consente di confermare che senza un giuramento o una *confessio* in forma scritta (o davanti a testimoni) non era possibile trasformare legittimamente i contadini liberi in manenti con vincolo di residenza. Pertanto si devono ritenere liberi, per esempio, gli *homines* del castello di Tivegna che per consuetudine pagavano canoni in denaro e in natura (spalle di maiale, donativi, vino, pane) e prestavano *corvées* al vescovo⁸⁶.

5. Da villani a vassalli contadini

A cominciare dagli anni trenta del Duecento diventano sempre più rari i patti scritti di manenza e gli atti di cessione di villani⁸⁷, mentre diverse

⁸¹ *Ibid.*, p. 231 sg., doc. 249, 20 apr. 1210; p. 185 sg., doc. 149, 14 lug. 1224; p. 152 sg., doc. 118, 25 ago. 1232.

⁸² *Ibid.*, p. 232 sg., doc. 250, 6 set. 1231.

⁸³ *Ibid.*, p. 158 sg., doc. 283, 3 mar. 1205.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 49 sgg., doc. 35, 30 mar. 1231.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 69 sg., doc. 46, 15 ago. 1232.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 485 sgg., doc. 474, a. 1221-1222.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 267, doc. 294, 5 dic. 1235; p. 286, doc. 306, 21 dic. 1235; p. 117, doc. 84, 25 ott. 1236; p. 195, doc. 217, 19 ago. 1237 (vendita di *villani ex natione* al vescovo con le terre coltivate); p. 252, doc. 273, 21 dic. 1244 (vendita di una *villana ex natione*); p. 361, doc. 381, 30 lug. 1252; p. 362, doc. 382, a. 1254 (*confessio* da parte di alcuni villani); p. 265, doc. 292, 5 mag. 1258. Nel caso dei *villani* è evidente che si tratta di vere e proprie vendite di persone e non di diritti signorili esercitati su dipendenti liberi: cfr. L. BELLONE, *Vendita di uomini o vendita di diritti? L'interpretazione della dipendenza libera e servile in alcuni documenti astigiani dei secoli XII e XIII*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. MUCCIARELLI, G. PICCINI, G. PINTO, Siena 2009, p. 707 sgg.

carte di liberazione dalla condizione ascrittizia/villanatica⁸⁸ documentano una graduale trasformazione dello *status* dei manenti, che una volta liberati ricevevano terre in locazione a tempo indeterminato dagli stessi o da altri proprietari. Particolarmente interessante, fra le carte della Chiesa di Luni, è un atto con il quale il vescovo Guglielmo e il capitolo dei canonici della cattedrale liberarono nel 1255 alcuni villani per pagare i debiti contratti durante la prigionia patita dal presule sotto Federico II⁸⁹. Con l'autorizzazione del papa furono dunque liberati otto villani «ab omni villanatico et villanatica condictione et ab omni homagio et resedio et ab omni servitute glebe cum solo et gleba in quo sive in qua reside(n)t...». Ciascun villano riscattò la propria persona e quella dei discendenti. In particolare, uno dei manumessi, *Baldantia de Torano*, sborsò per il riscatto della propria persona e dei propri discendenti la somma di ben dodici lire imperiali: da quel momento, però, l'ex manente e i propri eredi avrebbero tenuto il podere in concessione con il titolo di *honorabiles fideles et vassalli*⁹⁰. L'atto precisava tuttavia che il podere di cui erano investiti sarebbe ritornato al vescovo in caso di mancanza di eredi.

Un caso in parte simile è documentato da un atto del 1235: i signori di Vezzano liberarono da ogni giuramento di fedeltà alcuni loro uomini con le loro terre autorizzandoli a giurare fedeltà al vescovo, il quale li investì delle terre a titolo di feudo, previo giuramento di fedeltà vassallatica⁹¹.

Sin dalla fine del secolo XII, del resto, venivano instaurati rapporti di vassallaggio contadino che comportavano la prestazione di servizi, donativi, canoni e taglie (*adiutoria*), come quelli dovuti dalla famiglia di Riccomanno del fu Monaco di Ponzanello, vassalli del vescovado con l'obbligo di «dare vel reddere» alla Chiesa «ordeum, pullos et ova sicut antiquitus consuevistis et adiutorium pro factis pape et imperatoris et sicut alii vassalli pro terra emenda et expignoranda»⁹².

⁸⁸ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 337 sg., doc. 352, 7 ago. 1240: affrancazione onerosa di un villano dai servizi prestati, ma viene esclusa la liberazione da «homagio, resedio, albergaria, amasiamento» (quindi permane il vincolo personale e l'obbligo di residenza).

⁸⁹ *Ibid.*, p. 300 sgg., doc. 315, 9 set. 1255.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 303: «Preterea statuerunt inter se ut in perpetuum supradictus Baldancia et sui heredes, ut dictum est, sint honorabiles fideles et vassalli supradicti domini episcopi et suorum successorum et episcoporum contra omnes personas et loca, sed si forte aliquando ipse Baldantia vel sui heredes absque herede decesserit ad locamentum et dislocamentum, ad amasiamentum et dismasiamentum ad ipsum dominum episcopum et suos successores libere pertineat de podere, maseo et bonis predictis».

⁹¹ *Ibid.*, p. 471 sg., doc. 464, 15 lug. 1235.

⁹² *Ibid.*, p. 183, doc. 146, 11 feb. 1198.

Erano vassalli condizionati anche quelli ceduti nel 1285 dai de Trebbiano al vescovo Enrico insieme con «villanos, angarios et perangarios seu ascripticios cuiuscumque generis»: evidentemente, in particolare nel caso dei vassalli, si trattava della cessione di diritti connessi alle terre possedute dai vassalli stessi, tenuti da quel momento a giurare fedeltà al presule⁹³.

Vale la pena soffermarsi brevemente su queste forme di obbedienza vassallatica rurale, che vanno dalla dipendenza onorifica in cui viene a trovarsi *Baldantia de Torano* nel 1255, al feudo condizionale, che caratterizza la subordinazione di Riccomanno o quella dei vassalli contadini ceduti al vescovo nel 1285.

Tutti questi feudi in possesso di coltivatori o piccoli intermediari rurali si distinguono, comunque, dagli antichi feudi “nobili e gentili”, che riguardano famiglie ormai definite *nobiles*, come i Bianchi *de Erberia*, investiti dei feudi aviti dal vescovo Guglielmo nel 1259⁹⁴, oppure i *de Fosdenovo* investiti dell’ottava parte del feudo vescovile di Cossiano nel 1272⁹⁵.

Numerosi altri esempi si potrebbero citare per l’Italia nord-occidentale, messi in luce da tempo e studiati da François Menant, Renato Bordone e altri studiosi⁹⁶. Ricordiamo solamente l’interessante caso riguardante gli abitanti di Alice Castello, una comunità contadina che verso la metà del Duecento era costituita da una cinquantina di famiglie dipendenti dalla canonica di S. Andrea di Vercelli⁹⁷. Si trattava di uomini personalmente liberi, che per la maggior parte emigrarono dal villaggio per trasferirsi nella villafranca di Borgo d’Ale, di nuova fondazione, dove furono affrancati da servizi, tributi e oneri di dipendenza signorile dal comune di Vercelli nel 1270⁹⁸. Da due atti del 1283 risulta che solo una trentina di famiglie erano rimaste ad Alice Castello⁹⁹ e fra queste ben dodici erano rappresentate da uomini qualificati come “vassalli” della canonica, quantunque gli uomini che giurarono fedeltà agli antichi signori non avessero la qualifica né di *domini* né di *mili-*

⁹³ *Ibid.*, p. 522 sgg., doc. 496, 3 gen. 1285.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 226, doc. 244, 22 lug. 1259.

⁹⁵ *Ibid.*, p.645 sg., doc. 5 bis, 3 apr. 1272.

⁹⁶ F. MENANT, *Les écuvers ('scutiféri'), vassaux paysans d'Italie du Nord au XII^e siècle*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Rome 1980, p. 287 sgg. Cfr. anche R. BORDONE, *Lo sviluppo delle relazioni personali nell'aristocrazia rurale del Regno italico*, *Ibid.*, p. 242 sg.; PANERO, *Servi e rustici cit.*, p. 201 sgg.

⁹⁷ Archivio di Stato di Torino, sez. I, Abbazia di S. Andrea di Vercelli, m. 2, 15 giu. 1241: con quest'atto 53 capifamiglia prestarono giuramento di fedeltà all'abate.

⁹⁸ F. PANERO, *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004, p. 181 sgg.

⁹⁹ Archivio di Stato di Torino, sez. I, Abbazia di S. Andrea di Vercelli, m. 4, 15 gen. 1283.

tes¹⁰⁰. Prima del 1298, però, alcune famiglie emigrate a Borgo d'Ale tornarono a sottomettersi all'antica signoria della canonica di S. Andrea di Vercelli, cosicché quando nel 1301 i canonici attuarono una ricognizione delle terre allagate a tempo indeterminato, richiedendo ai loro dipendenti di Alice Castello di giurare fedeltà all'ente ecclesiastico, fra i 53 *homines* ricordati vi erano anche tutte le famiglie dei "vassalli contadini" elencati nel 1284, che però non erano più qualificate come tali. Essendo il loro rapporto di subordinazione caratterizzato dalla prestazione di servizi, donativi e canoni alla signoria rurale – come avveniva anche per gli altri coltivatori dipendenti –, la loro qualifica valeva soprattutto a collocarli su un piano economico superiore a quello degli altri *homines*, ma non consentiva una loro assimilazione a quella dei vassalli/*milites*, dai quali continuavano a essere distinti.

Del resto, nella località di Albiano, presso Ivrea (TO), quando nel 1211 un certo Bongiovanni di Gribaldo, appartenente a una famiglia di "vassalli condizionati", cercò di sottrarsi alla prestazione del servizio con un ronzino a favore del vescovo – affermando di essere detentore di un feudo *gentiliter*, come i *nobiles* –, alcuni abitanti della comunità testimoniarono che il padre e lo zio avevano prestato servizi a cavallo e, come tutti gli altri residenti, lo stesso Bongiovanni era sottoposto «agli obblighi di guardia diurna e notturna al castello (*guayta et scarauayta*), del giuramento collettivo, dei lavori di manutenzione nella *villa*, nonché al pagamento del fodro collettivo»¹⁰¹.

Soprattutto nelle zone in cui si erano diffuse forme di dipendenza servile "reale", oppure erano state introdotte nei contratti agrari clausole troppo vincolanti per la persona del dipendente, la manumissione dalle condizioni di villanaggio e di manentatico – o anche la semplice affrancazione da servizi e tributi signorili, magari avvenuta in concorrenza con la fondazione di borghi franchi da parte dei comuni (per esempio nel Vercellese) – era dunque seguita, talvolta, dall'introduzione di rapporti di dipendenza vassallatica contadina, che senza equivoci assicuravano, con maggior forza sul piano giuridico, la libertà personale e, parzialmente, fiscale dei contadini dipendenti¹⁰².

Sempre a partire dagli anni trenta del secolo XIII in Lunigiana ripresero però anche a diffondersi i contratti di livello tradizionali e le concessioni di

¹⁰⁰ Biblioteca Reale di Torino, BRT, Perg. XIII/6, 8 gen. 1283-18 feb. 1301, f. 1.

¹⁰¹ PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 202.

¹⁰² Sulla promozione sociale di alcuni villani manumessi cfr. anche BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" cit., p. 303.

terre a tempo indeterminato, *ad fictum reddendum* oppure *nomine locacionis*¹⁰³, tanto da risultare prevalenti, come già dovevano esserlo tra il secolo XI e la prima metà del XII. Nel 1274 soltanto una cinquantina di abitanti di Ameglia e *Barbazanum*, oltre a canoni, donativi, servizi di guardia e alcune *corvées*, dovevano prestare «precipue homagium et residenciam in locis in quibus degunt»¹⁰⁴.

La *ratio* di questa evoluzione della contrattualistica agraria nella Lunigiana e della graduale scomparsa dei manenti/villani/ascrittizi si deve probabilmente ricercare nell'asestamento della signoria territoriale vescovile nella seconda metà del secolo XIII (ancorché ridimensionata in seguito alle *invasiones* dei Malaspina)¹⁰⁵ e all'equilibrio fra poteri diversi raggiunto con la signoria obertenga¹⁰⁶ e con i comuni di Sarzana, di Carrara e di altri centri minori¹⁰⁷, per la crescita dei quali era diventata essenziale la libertà di movimento dei contadini del territorio, mentre affrancazioni onerose e conversione di molti servizi in canoni fissi in natura finivano per retribuire adeguatamente i diritti vantati dai vescovi su terre e uomini della diocesi¹⁰⁸.

¹⁰³ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 151, doc. 117, 22 ago. 1232; p. 254, doc. 277, 30 ago. 1232; p. 142, doc. 105, 13 set. 1232; p. 182, doc. 145, 29 set. 1232; p. 146, doc. 109, 24 ott. 1232; p. 154, doc. 121, 15 nov. 1232; p. 360, doc. 380, 12 gen. 1233; p. 367, doc. 388, 31 gen. 1233; p. 170, doc. 137, 8 feb. 1233; p. 161, doc. 130, 8 feb. 1233; p. 153, doc. 119, 12 feb. 1233; p. 320 sgg., docc. 330-333, 6 apr. 1233; p. 147, doc. 111, 18 lug. 1233; p. 323 sgg., docc. 334-337, 22 gen. 1234; p. 261, doc. 287, 26 gen. 1234; p. 184, doc. 148, 24 ago. 1234; p. 158, doc. 125, 26 nov. 1234; p. 311, 14 gen. 1235; p. 359, doc. 378, 18 feb. 1235; p. 266, doc. 293, 9 apr. 1235; p. 366, doc. 387, 24 apr. 1235; p. 260, doc. 285, 27 apr. 1235; p. 426, doc. 431, 2 giu. 1235; p. 475, doc. 468, 16 giu. 1235; p. 145, doc. 108, 1 lug. 1235; p. 160, doc. 128, 17 ago. 1235; p. 160, doc. 127, 18 ago. 1235; p. 154, doc. 120, 18 ago. 1235; p. 187, doc. 151, 12 apr. 1236; p. 147, doc. 112, 25 ago. 1236; p. 464, doc. 455, 26 ago. 1236; p. 359, doc. 379, 26 gen. 1237; p. 148, doc. 113, 26 gen. 1237; p. 262, doc. 288, 19 gen. 1239; p. 477, doc. 470, 26 giu. 1240; p. 97, doc. 59, 13 gen. 1241; p. 250, doc. 271, 15 mar. 1243 (in questo caso la formula è ambigua: «locaverunt per homagium et ad affectum reddendum»). Diversi altri contratti di livello o di *investitura ad fictum* tradizionali sono documentati tra il 1255 e il 1285: *Ibid.*, indice.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 658 sgg., doc. 16 bis, 22 giu. 1274. Anche nella Liguria di Levante, in area di influenza obertenga, sono presenti ancora nella prima metà del secolo XIII alcune comunità in cui risiedevano *coloni/ascripticii*, come Levanto, Carrodano e Mattarana: PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 254, nota 270.

¹⁰⁵ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 573 sgg., docc. 6-8 mag. 1281.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 229, doc. 247, 15 mar. 1275: il marchese Gabriele Malaspina, figlio del fu marchese Isnardo, giura fedeltà al vescovo Enrico di Luni/Sarzana per le terre tenute in feudo dalla Chiesa.

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 135 sgg., doc. 102, a. 1234 (Statuto di Sarzana); p. 290 sgg., doc. 312, 27 mag. 1235 (Statuto di Carrara); p. 178 sgg., doc. 142, 17 ago. 1259 (Statuto di Ponzanello); p. 295 sgg., doc. 313, 29 mag. 1260 (Statuto di Carrara).

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 679 sgg., doc. 27 bis, mag. 1275.

6. Osservazioni conclusive

Il documento del 1168 dal quale siamo partiti, pur rappresentando convenientemente la realtà articolata dei dipendenti liberi e non liberi dei marchesi obertenghi, lascia tuttavia ampi spazi per la confusione tra manenti liberi – residenti su terre diverse da quelle appartenenti ai marchesi, ma al tempo stesso lavoratori delle terre marchionali – e manenti in condizione di servaggio, residenti su sedimi di proprietà obertenga e assimilabili ai manenti lucchesi, agli ascrittizi pisani¹⁰⁹ e ai manenti dei vescovi di Luni della stessa epoca.

Ma nell'ampio territorio in cui erano patrimonialmente presenti i marchesi vi erano anche aree, a nord dell'Appennino, come il Tortonese, dove il nuovo servaggio villanale – ben diverso dalla condizione dei *servi et ancillae* di origine altomedievale, di cui tuttavia vi sono ancora tracce nella documentazione del periodo analizzato – non è attestato nei secoli XII e XIII, come non lo è nel Vercellese, nel Casalese e in genere nell'Italia nord-occidentale: la spiegazione che si ritiene più plausibile per questa differenziazione della subordinazione contadina, sul piano territoriale, potrebbe essere la continuità nella Valle padana dell'influenza del diritto longobardo, che non contemplava la figura del contadino libero che assumeva contrattualmente la condizione dell'ascrittizio.

Se in passato alcuni storici del diritto hanno voluto vedere somiglianze tra lo *status* degli ascrittizi e quello degli *aldii* longobardi, come se i due termini fossero sinonimi, non hanno prestato attenzione sufficiente al fatto che l'aldio era un *ex servus*, il quale aveva ottenuto una manumissione, sebbene condizionata dalla prestazione perpetua di servizi al patrono (e viveva in una condizione simile a quella del *litus* franco).

All'opposto, l'ascrittizio – la cui condizione nel secolo XII fu mutuata dai giuristi pratici dal diritto romano e trovò una nuova diffusione su basi contrattuali (ma solo in alcune regioni!) – era originariamente un contadino libero che, come contropartita per la concessione di terre a tempo indeterminato, nei confronti del padrone rinunciava alla libertà di abbandonare il luogo di residenza. Ciò avvenne, per lo più, attraverso un patto esplicito di *ascriptio terrae* o di *homicium* e una *confessio* di essere tale, oppure, nel caso dei figli, con una *confessio*, dopo la permanenza trentennale sulla terra ottenuta in locazione dai genitori (a seconda delle zone, essi erano denominati *originari*, *coloni conditionales*, *villani*, *ascripticii*, ho-

¹⁰⁹ Cfr. paragrafo 3.

mines alterius). Tuttavia, di fronte a terzi, il villano/ascrittizio continuava a godere dei diritti civili propri dei liberi, come ad esempio quello di contrarre obbligazioni, testare e possedere altre terre¹¹⁰.

Invece i contadini dipendenti liberi del Tortonese (*homines, massarii, libellarii, enphiteotae*) erano classificabili – per dirla con Azzone¹¹¹ – come *simpliciter coloni*, che non erano sottoposti a quei vincoli personali e reali che caratterizzavano i manenti/villani/ascrittizi della Lunigiana, della Lucchesia o del Senese. I “coloni semplicemente detti” erano dunque quei contadini che coltivavano la terra altrui pagando canoni in denaro o in natura (*partiarrii*) e che nell’Italia nord-occidentale erano per lo più definiti *rustici* oppure, in particolare nel Novarese e nel Milanese, anche “coloni”, ma senza alcuna connotazione giuridica di dipendenza non libera, come si evince dal *Liber Consuetudinum Mediolani* e dalla normativa statutaria. Questi ultimi, pur essendo sottoposti alla giustizia, al banno signorile, ai doveri della difesa e della manutenzione di strade e fortificazioni del luogo, come già rilevava il Bognetti all’inizio del secolo scorso¹¹², potevano allontanarsi dal sedime abitativo, anche se in tal caso perdevano ogni diritto sulla terra avuta in locazione a tempo indeterminato dal signore del *resedium*. In altre parole, i *rustici* dell’Italia nord-occidentale con l’emigrazione scioglievano tutti i vincoli di subordinazione con il proprio signore, perché la loro dipendenza era di natura economica, né la residenza su sedimi signorili comportava per loro una *diminutio* della libertà personale e dei diritti civili riconosciuti ai liberi; quindi, venendo meno la ragione della subordinazione, era cancellato, di norma, ogni legame con il *dominatus*.

¹¹⁰ Il concetto di “relatività” del nuovo servaggio degli ascrittizi è formulato da Accursio: cfr. CONTE, *Servi medievali* cit., p. 62 sg. Il medesimo concetto di “relatività” del servaggio villanale è ancora presente in Bracton: cfr. P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England: the Common Law of Villeinage in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Oxford 1980, p. 92. Sulle differenze tra ascrittizi e *servi* altomedievali cfr. AZO, *Summula de agricolis et censitis* cit., p. 273 sg.

¹¹¹ AZO, *Summula de agricolis et censitis* cit., p. 275: «56. Nunc de simpliciter. Et quidem simpliciter coloni sunt qui sub certa annua mercede in pecunia numerata predia colenda accipiunt ... 57. Horum quidam sunt partiarrii, quidam ad nummum conducunt. 58. Qui sunt partiarrii, etiam fructibus a solo separatatis, in ipsis nullum ius habent».

¹¹² G. P. BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo* (I ed., Pavia 1926), ora in ID., *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. SINATTI D’AMICO, C. VIOLANTE, Milano 1978, p. 140 sg.

Contratti agrari e forme di dipendenza servile nel Genovesato e nel Ponente ligure

ENRICO BASSO

1. I famuli Sancti Syri

La condizione e i diritti di cui erano titolari i servi nella società genovese altomedievale emergono già nel testo dei due fondamentali documenti con i quali a distanza di circa un secolo, nel 958 e nel 1056, dapprima i re d'Italia Berengario II e Adalberto e successivamente il marchese Alberto Malaspina riconobbero il libero esercizio delle *bone consuetudines* che regolavano la vita della comunità cittadina (atti che sono comunemente riconosciuti dalla storiografia come momenti fondamentali del processo di progressiva acquisizione di un'autonoma identità politica che avrebbe condotto alla fine del secolo XI alla costituzione del comune genovese)¹, ma – come si vedrà – la “nuova” servitù, posteriore al secolo XI, sembra al contrario aver lasciato tracce assai labili, soprattutto nell'area più prossima al centro urbano.

Le comuni e ben note carenze nella conservazione della documentazione privata anteriore al XII secolo² rendono tuttavia difficile tanto ricostruire l'evolversi fino a quel momento della condizione dei servi soggetti ai *potentes* laici (per i quali disponiamo solo di documenti isolati che, se ci consentono di individuare con sicurezza la loro presenza in momenti determinati e in differenti punti del territorio ligure³, valutandone anche la relativa

¹ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1*, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II), docc. 1-2. Sul primo documento si veda A. ROVERE, *La tradizione del diploma di Berengario e Adalberto del 958 in favore dei genovesi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 50 (1990), pp. 371-377.

² Si vedano le osservazioni in proposito di P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 18-28.

³ In differenti momenti dei secoli XI-XIII risultano titolari di diritti su servi tanto il consortile dei conti di Lavagna, nella zona del Tigullio e del suo entroterra, quanto i marchesi di discendenza obertenga insediati nell'Oltregiogo; *Il Registro della Curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» (ASLi), II/2 (1862), pp. 116 (1148), 264 (1031), 287 (1006), 290 (1031), 330 (1078); *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia*, a cura di A. FERRETTO, 2 voll., Pinerolo 1909-1910 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 51-52), docc. 318 (29 gennaio 1218), 361 (24 giugno 1223); *I Libri Iurium cit.*, I/1, doc. 199 (30 novembre 1166).

importanza, non permettono tuttavia di seguirla nel corso del tempo), quanto misurare l'eventuale influenza delle nuove correnti interpretative del diritto romano in materia a partire dalla diffusione della nuova scuola giuridica romanistica.

Per fare il punto della situazione è quindi giocoforza rivolgersi alla documentazione di provenienza ecclesiastica, che fortunatamente ci è pervenuta in buona quantità e che permette di operare raffronti fra almeno quattro grandi istituzioni genovesi, che costituivano il cuore dell'*Ecclesia Sancti Syri*: l'episcopato, il capitolo dei canonici di San Lorenzo e i due grandi monasteri urbani di San Siro e Santo Stefano⁴. Ciascuno di questi enti era titolare di un notevole complesso di diritti e di cospicui patrimoni fondiari, per la conduzione dei quali il ricorso alla manodopera servile appare in genere essere stato rilevante almeno fino alla seconda metà del secolo XII⁵, ma i documenti in assoluto più importanti appaiono essere quelli relativi al patrimonio della cattedra dapprima episcopale e quindi arciepiscopale, in conseguenza tanto della sua estensione, quanto della presenza di nuclei territoriali sui quali i presuli genovesi esercitarono forme di signoria territoriale formalizzate da espliciti atti di donazione e investitura.

Tralasciando le questioni relative all'estrema Riviera di Levante, inserita nel contesto della diocesi di Luni, che per le particolarità rilevabili sono oggetto di trattazione nell'ambito di un altro intervento in questa stessa

⁴ Oltre a *Il Registro* cit., si vedano *Cartario ed illustrazione del Registro Arcivescovile*, a cura di L.T. BELGRANO, in «ASLi», II/1 e appendici (1870-1874); *Il secondo registro della Curia arcivescovile di Genova*, a cura di L. BERETTA e L.T. BELGRANO, in «ASLi», XVIII (1887); *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1962; *Le carte del monastero di San Siro, I-IV (952-1328)*, a cura di M. CALLERI – S. MACCHIAVELLO – M. TRAINO, Genova 1997-1998 (Fonti per la Storia della Liguria, V-VIII); *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, I-IV (965-1327)*, a cura di M. CALLERI e D. CIARLO, Genova 2008-2009 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIII-XXVI). Per un quadro complessivo delle istituzioni ecclesiastiche genovesi in questo periodo, cfr. V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH, in «ASLi», nuova serie, XXXIX/2 (1999), pp. 77-210.

⁵ Il capitolo dei canonici acquisì in particolare diritti su beni fondiari e famiglie di servi in Sardegna nel corso dei primi decenni del secolo XII grazie alle donazioni effettuate dai Giudici di Cagliari e da quelli di Arborea fra il 1108 e il 1131; *Liber privilegiorum* cit., docc. 33-38; G. PISTARINO, *I primi documenti tra la Sardegna e Genova*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», IV (1978), pp. 53-72; ID., *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo. Atti del Primo Convegno Internazionale di Studi Geografico-storici, Sassari, 7-9 aprile 1978*, a cura di P. BRANDIS e M. BRIGAGLIA, 2 voll., Sassari 1981, II, *Gli aspetti storici*, pp. 33-125; F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, pp. 338-341. Per il monastero di Santo Stefano, cfr. E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997.

sede, è possibile identificare a questo proposito alcuni punti di particolare importanza sia nel Genovesato che nel Ponente ligure, nei quali è possibile rilevare specifiche situazioni che, messe a raffronto, consentono di delineare differenti articolazioni dell'attecchimento dei titolari della cattedra genovese e dei loro amministratori nei confronti delle persone loro assoggettate dai vincoli servili.

2. *L'area suburbana genovese*

Gli studi condotti da Francesco Panero sul servaggio in area ligure e sulla distribuzione dei nuclei familiari di condizione servile legati alla cattedra episcopale⁶ hanno evidenziato come i *famuli ecclesie*, che è possibile identificare attraverso la documentazione dei secoli X-XII pervenuta fino a noi, siano più numerosi fuori dalle mura della città che non al suo interno e che in particolare essi appaiono concentrati in alcune specifiche località extraurbane: *Medolico* (l'attuale Morego), Molassana e Nervi⁷.

Attualmente inglobate nel tessuto urbano e amministrativo della "Grande Genova", queste località, sedi di amministrazioni autonome fino al 1926⁸, rivestivano un ruolo di particolare importanza nella topografia "politica" del Genovesato nei secoli di passaggio fra Alto e Basso Medioevo; collocate rispettivamente nella valle del Polcevera, in quella del Bisagno e lungo la costa a oriente della città, esse erano non casualmente sede di due castelli vescovili e di una delle più importanti pievi extraurbane⁹, e si configuravano quindi come capisaldi della presenza della mensa episcopale in aree di notevole valore economico e strategico, che non a caso furono oggetto proprio nei secoli X-XII della coerente politica di espansione della proprietà fondiaria monastica coordinata rispettivamente dagli abati dei cenobi urbani di San Siro e Santo Stefano.

Sembrirebbe quindi possibile indicare, sulla base dei documenti pervenuti, che fin dalla seconda metà del X secolo i vescovi succedutisi sulla

⁶ PANERO, *Schiavi* cit., pp. 331-346.

⁷ Sulla struttura complessiva del patrimonio fondiario della cattedra episcopale secondo la documentazione della metà del XII secolo, cfr. POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., pp. 170-171.

⁸ Nervi e Molassana erano Comuni autonomi, mentre Morego costituiva una frazione del Comune di Bolzaneto, anch'esso accorpato all'amministrazione comunale genovese nel 1926, cfr. *La Grande Genova, 1926-2006. Atti del Convegno di Studi, Genova 28-30 novembre 2006*, a cura di E. ARIOTI, L. CANEPA, R. PONTE, Genova 2008.

⁹ R. PAVONI, *Nervi: un comune di pieve nella podesteria del Bisagno*, in *Medioevo a Rapallo*, a cura di L. KAISER, A. ROTTA, Rapallo 1995, pp. 15-22.

cattedra genovese abbiano favorito attraverso un sapiente uso delle forme di contratto agrario la concentrazione in specifici luoghi dei nuclei familiari dei *famuli*, sui quali era possibile esercitare un controllo maggiore che non sui contadini di condizione libera ai quali erano affidati in conduzione altri terreni del patrimonio fondiario dell'episcopio, quasi a creare dei punti di controllo in quelle che non erano soltanto aree di sviluppo della produzione agraria, ma punti fondamentali di passaggio di itinerari stradali; se infatti Nervi era posta sull'antica strada romana di collegamento con la zona di Uscio e Recco e le località del Tigullio al di là del Monte di Portofino, Morego e Molassana erano poste a controllo degli itinerari che, attraverso i passi appenninici del Turchino e della Scoffera, mettevano Genova in collegamento con il Piemonte e l'Emilia occidentale.

2.1. Morego

Posta alla confluenza della valle del torrente Secca con la val Polcevera, dall'alto della sua collina Morego si trovava in una posizione eccezionale per esercitare il controllo su un itinerario stradale la cui importanza è confermata ancor oggi dalla presenza dei tracciati della ferrovia e dell'autostrada, e conseguentemente i vescovi avevano provveduto a edificarvi un castello, per quanto modesto, e a organizzarvi intorno una *curtis*, favorendo l'insediamento in zona di nuclei familiari vincolati alla Curia episcopale da legami di natura servile rafforzati dalla forma assunta già nel X secolo dagli atti che registravano le concessioni di terra effettuate in loro favore, nei quali era contenuto l'esplicito impegno a non sottrarsi al servizio della Chiesa genovese (ancora identificata all'epoca nella sua generalità come *Ecclesia Sancti Syri*, con esplicito riferimento al primo titolare della cattedra episcopale) e a non concedere il dominio utile dei beni se non ad altri *servi domnicati* dell'episcopio¹⁰.

La situazione che è stata rilevata per la prima metà del secolo XII, dopo circa due secoli di gestione dei beni fondiari della mensa episcopale in tal senso, consente di evidenziare come, su un totale di centosettantotto nuclei familiari di origine servile identificabili nella documentazione dell'epoca come residenti in quel momento a Genova e nelle sue immediate vicinanze, a Morego ne fossero concentrati diciannove, ai quali se ne aggiungevano altri otto "misti", formati dall'unione di donne di condizione servile con

¹⁰ *Il Registro* cit., pp. 159, 161, 222-223, 233-234; POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., p. 171.

uomini liberi¹¹, il che ci porta a concludere che probabilmente la maggior parte dei residenti in questo insediamento, che possiamo supporre di dimensioni relativamente modeste, fosse all'epoca vincolata da obblighi di natura servile nei confronti della cattedra episcopale genovese, fatto questo di non trascurabile importanza se consideriamo che tra i membri del primo collegio di consoli del Comune menzionato dagli *Annali* di Caffaro per il 1099 compare un *Bonusmatus de Medolico*, il cui nome e il cui ruolo sociale farebbero comunque supporre il radicamento *in loco* di almeno un nucleo signorile di origine vicecomitale¹².

Il *castrum de Medolico*, a dispetto delle sue dimensioni, si conferma quindi come un punto di forza particolarmente importante nel quadro della rete creata sul territorio dai presuli genovesi e dai loro funzionari per l'amministrazione dei vasti beni fondiari della mensa episcopale e per la tutela dei diritti vantati dalla Chiesa nei confronti del Comune, non ultimi quelli connessi alle percentuali sui dazi commerciali spettanti alla curia, ma anche per il controllo delle intense attività dispiegate nella stessa area dagli abati di San Siro, l'antica cattedrale alla quale erano particolarmente legati gli esponenti dell'aristocrazia consolare¹³.

Non va sottovalutato a questo proposito il fatto che i decenni della seconda metà del secolo XI avevano visto una notevole tensione fra i vescovi e i membri delle antiche famiglie vicecomitali, i quali avevano approfittato in più occasioni dei loro legami, anche di parentela, con i membri del capitolo della cattedrale e con gli stessi presuli per appropriarsi di beni, rendite e diritti di pertinenza dell'episcopio dei quali avrebbero dovuto essere solo amministratori, secondo dinamiche del resto comuni a molte altre situazioni analoghe in Italia e nel resto dell'Europa occidentale¹⁴.

¹¹ PANERO, *Schiavi* cit., p. 333.

¹² *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, I, a cura di L.T. BELGRANO, Roma 1890, p. 5 (sarebbe necessaria una verifica sul codice parigino, ma appare probabile un errore di trascrizione, o di stampa, per *Bonusnatus*). Sul ceto dei visconti, cfr. G. PETTI BALBI, *I Visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII)*, in «Archivio Storico Italiano», CLVIII (2000), pp. 679-720; EAD., *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 (Reti Medievali, Monografie, 4), pp. 56-61. Sul ruolo di questo gruppo sociale nelle città italiane, si veda R. BORDONE, *I visconti cittadini in età comunale*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*, II, Roma 1996 (Nuovi Studi Storici, 39), pp. 377-403.

¹³ Sulla questione del titolo cattedrale a Genova, a lungo dibattuta, si veda ora S. MACCHIAVELLO, *Per la storia della cattedrale di Genova: percorsi archeologici e documentari*, in «ASLI», n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 21-36.

¹⁴ A questo proposito, cfr. *Le carte del monastero di San Siro* cit., I, doc. 45; POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., pp. 89-90; PETTI BALBI, *Governare la città* cit., pp. 61-67.

Alla luce di tali considerazioni, l'evidente volontà dei presuli genovesi di concentrare intorno a questo punto di forza una comunità sulla quale potessero esercitare una forma di controllo particolarmente stringente assume il suo pieno rilievo nel quadro di quello che appare come un piano generale di ridefinizione degli interessi ecclesiastici sul territorio che garantisse non solo il permanere, ma il rafforzarsi dell'influenza diretta della cattedra episcopale nelle aree dell'immediato suburbio genovese e la tutela dei diritti acquisiti nel corso del tempo.

2.2. *Molassana*

Ancora più evidente risulta questa esigenza nel caso di Molassana, che costituiva probabilmente il nucleo più importante nell'ambito del disegno a cui si è accennato ed è il caso meglio documentato e definito anche nelle sue sfumature sociali, grazie alla presenza di numerosi documenti e ai risultati degli scavi archeologici condotti nella zona nel corso degli anni '70 del secolo scorso¹⁵.

Posti a controllo della media valle del Bisagno, nel punto in cui questa si allarga e diviene maggiormente produttiva dal punto di vista agrario, la curia e il castello si trovavano a confinare con il territorio dell'importante pieve di San Siro di Struppa, la prima esterna alla giurisdizione ecclesiastica cittadina, e dominavano il passaggio lungo il fondamentale itinerario che collegava Genova con Bobbio e Piacenza¹⁶.

San Siro di Struppa, come ci confermano i documenti¹⁷, era già nella prima metà del XII secolo sede di un comune rurale inserito nell'orbita genovese e dotato di un proprio autonomo collegio consolare, ma la vera influenza nella zona era da tempo esercitata dagli abati della ricca e potente abbazia genovese di Santo Stefano i quali, con una paziente opera di acquisizioni e permuta, erano riusciti a concentrare nelle loro mani gran parte delle proprietà fondiari e dei diritti d'acqua sul corso principale e sui suoi numerosi affluenti; in tal modo gli abati, oltre a monopolizzare gran parte

¹⁵ T. MANNONI, *Il castello di Molassana e l'archeologia medievale in Liguria*, in «Archeologia Medievale», I (1974), pp. 11-17; S. BAZZURRO, D. CABONA, G. CONTI, S. FOSSATI, O. PIZZOLO, *Lo scavo del castello di Molassana*, *ibid.*, pp. 19-54.

¹⁶ Si vedano in proposito le considerazioni di V. POLONIO, *Monasteri e paesaggio nel suburbio genovese: la Val Bisagno tra X e XIII secolo*, in «ASLi», n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 37-62, in particolare pp. 39-42.

¹⁷ Ad esempio *Codice diplomatico* cit., I, doc. 118 (23 aprile 1142), nel quale si trova esplicita menzione dei consoli di Struppa.

della produzione agricola dell'area, fondamentale per l'approvvigionamento del mercato genovese, avevano un controllo quasi totale dell'attività molitoria, finalizzata soprattutto alla produzione di olio e di farina di castagne, che portava loro ulteriori vantaggi economici¹⁸.

La presenza del *castrum* episcopale di Molassana proprio ai confini della giurisdizione ecclesiastica cittadina assumeva quindi una rilevanza superiore alla sua stessa importanza strategica, in quanto si configurava come una concreta testimonianza dell'esercizio dell'autorità del vescovo su questa zona, eredità di epoche precedenti, nella quale l'insediamento raccolto intorno alla struttura incastellata doveva essere presumibilmente, insieme a quelli di Struppa e Bavari, il maggiore centro demico dell'area¹⁹.

In questo senso la funzione di *monumentum* della struttura, che pure dai risultati delle ricordate campagne di scavi sappiamo essere stata relativamente semplice, era rafforzata dalla sua unicità, dato che non abbiamo notizie della presenza all'epoca di altri *castra* in sua prossimità in questo tratto del territorio, dove evidentemente il Comune non avvertiva la necessità di una propria presenza dal punto di vista militare anche in conseguenza della presenza della fortezza vescovile, la cui importanza militare è confermata dal fatto che tra i servi residenti in zona ben dodici erano tenuti al servizio esercitale come *guaitatores* del castello²⁰.

Ci troviamo quindi di fronte al caso di una signoria fondiaria (derivata probabilmente da un'originaria struttura curtense) relativamente piccola per estensione, ma di notevole importanza economica e strategica, incentrata sulla presenza di una struttura fortificata intorno alla quale si sviluppava un insediamento nel quale gli amministratori della Chiesa genovese avevano favorito ancora una volta la concentrazione di nuclei familiari di condizione servile servendosi a questo scopo dello strumento dei contratti agrari: già nel giugno del 955 il vescovo Teodolfo (da alcuni anni inviato

¹⁸ POLONIO, *Monasteri e paesaggio* cit., pp. 44-60; BASSO, *Un'abbazia* cit., pp. 25-48.

¹⁹ Circa l'origine dei diritti episcopali in questa zona, alla tradizionale ipotesi che li porrebbe in relazione con le strutture amministrative assunte dal territorio in età tardoimperiale e bizantina, se ne è contrapposta più di recente una che, sia sulla base degli indizi toponomastici, sia rifacendosi proprio alla struttura sociale ricostruibile sulla base documentaria, tende a collegarli a una possibile donazione regia di età longobarda; cfr. T.O. DE NEGRI, *Divagazioni topografiche e critiche. I – La pieve di San Siro e la "curia" di Molassana*, in «Bollettino ligustico», XIV (1962), pp. 106-117; G. PETRACCO SICARDI, *San Siro di Genova e San Siro Emiliano. Note di esegesi linguistica*, *ibidi.*, XXX (1978), pp. 25-39; POLONIO, *Monasteri e paesaggio* cit., p. 42.

²⁰ *Il Registro* cit., pp. 40-41; R. PAVONI, *Organizzazione del territorio genovese nei secoli X-XIII*, in «Rivista Ingauna e Intemelia» (RII), n.s., XL (1985), pp. 5-12; POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., p. 176.

a occuparsi della riorganizzazione di una diocesi fortemente colpita dalle incursioni saracene, come quella devastante del 934-935, e destinato a una lunga e importante azione di governo episcopale)²¹ aveva infatti stipulato con due famiglie di *famuli* un contratto che presentava importanti analogie formali con i livelli stretti nello stesso periodo con uomini liberi, concedendo loro case e terre coltivabili in perpetuo in cambio però, oltre a un canone censitorio significativamente ridotto di un solo denaro, dell'esplicito impegno a non sottrarsi ai loro obblighi nei confronti della *Ecclesia Sancti Syri* e a non alienare i beni concessi se non in favore di altri *servi domnicati* della Chiesa, pena la decadenza da ogni diritto²².

Il risultato della costante applicazione di una tale politica da parte della Curia vescovile può essere considerato sicuramente un successo, in quanto, riferendoci ancora una volta alle valutazioni esistenti, si può evidenziare come nella prima metà del XII secolo risultino presenti in questa località ben novantatré famiglie di *famuli* (quindi circa il 52% del totale complessivo) alle quali si aggiungevano altri tre nuclei familiari nei quali la moglie era di condizione servile, il che ci darebbe un totale di poco meno di quattrocento individui vincolati alla cattedra episcopale raccolti in uno spazio territoriale relativamente modesto²³. La conformazione del territorio non consentiva infatti una grande dispersione dell'abitato e ciò condusse presumibilmente a una notevole densità abitativa; la presenza di un così gran numero di dipendenti della Chiesa, insieme a quella del castello, deve aver esercitato un forte condizionamento anche sulla parte libera della popolazione locale e aver consentito conseguentemente l'espandersi della diretta influenza episcopale nelle aree circostanti.

Non appare dunque casuale il fatto che la documentazione relativa a una località di tale rilevanza fosse stata raccolta nell'archivio episcopale in un apposito *cartularium Molazane*, oggi perduto ma che ci è noto attraverso i

²¹ Sulla devastante incursione saracena e sul ruolo esercitato da Teodolfo, importante figura del movimento di riforma ecclesiastica e grande sostenitore della Casa di Sassonia, quale riorganizzatore della diocesi genovese nel corso dei più di trentacinque anni del suo episcopato (945-981 circa), cfr. B.Z. KEDAR, *Una nuova fonte per l'incursione mussulmana del 934-35 e le sue implicazioni per la storia genovese*, in *Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino*, a cura di L. BALLETO, 2 voll., Genova 1997 (Università degli Studi di Genova – Sede di Acqui Terme, Collana di Fonti e Studi, 1), II, pp. 587-616; V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231, in particolare pp. 123-128.

²² *Il Registro* cit., pp. 222-223, 233-234; PANERO, *Schiavi* cit., p. 331.

²³ PANERO, *Schiavi* cit., p. 333.

riferimenti contenuti in alcuni documenti pervenuti fino a noi²⁴, nel quale risulta che siano stati in seguito trascritti anche atti relativi ad altre località soggette a una simile forma di controllo da parte dell'episcopato genovese e che avevano contenuti analoghi a quelli dei documenti con i quali i residenti di Molassana erano stati vincolati al servizio della Curia, come si vedrà nel caso di Sanremo²⁵.

A differenza di Sanremo tuttavia, come è stato rilevato, il potere di banno dei vescovi e poi arcivescovi genovesi in questa zona era decisamente più limitato e questo impose, per nostra fortuna, la redazione di patti agrari molto più dettagliati nel definire gli obblighi dei concessionari, anche perché l'attrazione che la prossimità di un centro urbano in tumultuosa crescita era in grado di esercitare sulla popolazione contadina era assai più forte nel Genovesato che non nell'estremo Ponente della regione. Siamo quindi informati con una certa precisione sulle attività che i *famuli*, a differenza dei liberi, erano tenuti a prestare in favore della Chiesa: un documento ben noto ce li presenta impegnati a seguire tutto il ciclo di coltivazione delle viti, dalla potatura, alla propagginatura, alla zappatura, e quindi la produzione del vino, dalla vendemmia alla torchiatura, alla pigiatura e all'imbottamento, mentre altri dipendenti si occupano della preparazione dei pali, dello sfalcio dei prati, della fienagione e della raccolta di castagne²⁶.

Molassana, inserita nel contesto di un paesaggio agrario caratterizzato dalla frequente presenza di coltivazioni intensive e sempre più specializzate quale è quello che emerge dalla lettura dei documenti²⁷, si presenta quindi con tutte le caratteristiche di una tenuta agraria ben organizzata dalla quale, grazie al lavoro della manodopera servile, l'episcopio poteva trarre rendite notevoli; si noti, a questo proposito, la netta prevalenza nell'elenco che precede delle attività connesse alla vitivinicoltura che, grazie alla crescita demografica della vicina città, poteva assicurare un ottimo ritorno economico grazie a un mercato in costante espansione²⁸.

²⁴ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, II/2*, a cura di M. LORENZETTI e F. MAMBRINI, Genova 2007 (Fonti per la storia della Liguria, XXI), docc. 122-123.

²⁵ R. PAVONI, *Sanremo: da "curtis" a signoria feudale*, in «Intemelion», 4 (1998), pp. 7-52, in particolare p. 17, nota 36.

²⁶ *Il Registro* cit., pp. 38-40, 402 (1165).

²⁷ Si veda ad esempio *Codice diplomatico* cit., I, doc. 79 (1060).

²⁸ E. BASSO, *I Genovesi e il commercio del vino nel Tardo Medioevo*, in *La vite e il vino nella storia e nel diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. DA PASSANO, A. MATTONE, F. MELE, P.F. SIMBULA, 2 voll., Roma 2000, I, pp. 439-452.

La già sottolineata presenza dei *guaitatores* aggiunge infine a questo quadro rustico un tono militare che ricorda comunque l'importanza ancora detenuta all'epoca dalla curia episcopale anche in questo settore della vita comune (come confermano esempi riguardanti altre zone di forte controllo vescovile, quale la relativamente vicina Bavari, posta al di là del corso d'acqua sul crinale fra la valle del Bisagno e l'adiacente valle Sturla e sede di un altro *castrum* e di un insediamento arimannico)²⁹ e ci conferma la valenza strategica particolare che questo luogo dovette assumere dopo il 1133 per la neonata archidiocesi genovese in quanto punto di controllo essenziale sulla principale via di comunicazione che consentiva di raggiungere una delle sedi suffraganee della nuova cattedra arcivescovile poste al di là dello spartiacque appenninico, quella diocesi di Bobbio costituita anch'essa nella stessa occasione da papa Innocenzo II³⁰.

La già ricordata forza attrattiva esercitata dalla società genovese, in tumultuoso sviluppo economico proprio nella seconda metà del XII secolo dopo una breve fase di stasi seguita alla spedizione spagnola del 1147-1148³¹, fu tuttavia tra i fattori che contribuirono ad alterare gli equilibri che reggevano questo assetto sociale grazie a interessi che, pur completamente differenti fra loro, convergevano nella direzione di un nuovo sviluppo. Se infatti per i *famuli* le limitazioni connesse alla condizione servile divennero sempre meno accettabili a causa dei vincoli che impedivano loro di approfittare al pari dei loro vicini liberi delle possibilità di promozione economica e sociale offerte dal mercato del lavoro genovese, una situazione di evidente disagio alla quale si accompagnava la necessità di distinguersi con chiarezza dai *servi* e *sclavi* che la rinnovata schiavitù di tratta stava nuovamente rendendo presenze frequenti nella società genovese del tempo³², anche la Curia genovese, per parte sua, nutriva un crescente interesse verso una gestione più dinamica del proprio patrimonio fondiario, finalizzata a garantire canoni più elevati e frequentemente rinnovabili di quelli connessi ai contratti generalmente stipulati per la concessione di terre ai lavoratori di origine servile³³.

²⁹ *Il Registro* cit., pp. 399-400; R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno*, in «Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere», LIII (1996), pp. 341-377; PANERO, *Schiavi* cit., p. 335.

³⁰ V. POLONIO, *Dalla diocesi all'archidiocesi di Genova*, in *Momenti di storia e arte religiosa in Liguria*, Genova 1963 (Fonti e Studi di storia ecclesiastica, III), pp. 5-52.

³¹ H.C. KRUEGER, *Postwar Collapse and Rehabilitation in Genoa, 1149-1162*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, 4 voll., Milano 1949-1950, I, pp. 117-128.

³² PANERO, *Schiavi* cit., pp. 341-346.

³³ POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., pp. 172-173.

Proprio l'esigenza, finalizzata a una migliore gestione economica e amministrativa del patrimonio fondiario, di riordinare una situazione che con il passare del tempo si era fatta confusa per quanto riguardava la posizione dei dipendenti della Chiesa e degli obblighi dai quali erano gravati nei confronti della mensa episcopale fu all'origine del vero e proprio censimento condotto per volontà del primo arcivescovo, Siro II, che intorno alla metà del secolo condusse, anche attraverso cause mosse davanti ai tribunali del Comune, al recupero di una notevole quantità di livelli anteriori al 1130 e alla ridefinizione degli obblighi di un cospicuo numero di conduttori: nella sola *curtis* di Molassana, ad esempio, le dipendenze legate ai 10 mansi nei quali era stato originariamente parcellizzato il patrimonio fondiario risultano impegnare al giuramento di fedeltà *tamquam famuli* ben 116 individui ripartiti in più famiglie o consorterie, di alcune delle quali non è nemmeno chiaro il rapporto diretto con la conduzione dei terreni³⁴.

Nonostante l'impegno amministrativo dell'arcivescovo, l'utilizzazione di patti agrari rispondenti a un modello che stava ormai divenendo arcaico esponeva comunque il patrimonio dell'episcopio e i suoi diritti a una progressiva erosione a opera di altri enti ecclesiastici maggiormente dinamici nella gestione dei propri beni, come la già ricordata abbazia di Santo Stefano, fondazione promossa probabilmente dallo stesso vescovo Teodolfo³⁵ che proprio fra X e XI secolo aveva iniziato a inserirsi nei territori di Molassana e Bavari con una serie di acquisizioni accuratamente mirate, nelle quali si era avvalsa in modo alquanto spregiudicato della possibilità di acquistare terra dai livellari dell'episcopato in quanto parte anch'essa dell'*Ecclesia Sancti Syri*.

Già dal 990 gli abati benedettini avviarono così acquisizioni di terreni in Bavari e in altri punti della valle e attrassero una cospicua serie di donazioni di beni nella stessa zona³⁶ che, allargando rapidamente la sfera dei loro interessi, estesi a partire dal 1027 anche al territorio di Struppa³⁷, consentirono di consolidare rapidamente la loro influenza e condizionarono inevitabilmente le scelte degli amministratori episcopali i quali, sia pure con maggiore lentezza, furono obbligati ad adeguarsi progressivamente a una realtà in mutazione ricorrendo anch'essi a tipologie di contratti più ag-

³⁴ *Ibid.*, p. 173.

³⁵ BASSO, *Un'abbazia* cit., pp. 14-16.

³⁶ *Codice diplomatico* cit., I, docc. 6 (990), 12-13 (999), 17 (1003), 26 (1012), 30 (1012), 31-34 (1013-1014), 36 (1015), 39-41 (1018), 43-52 (1018-1024), 55 (1025), 57 (1026), 60-61 (1028); BASSO, *Un'abbazia* cit., pp. 16-21.

³⁷ *Ibid.*, docc. 59 (1027), 90 (1087).

giornate, come dimostra l'attività dispiegata dal successore di Siro, Ugo della Volta, che nei contratti stipulati durante il suo governo tese da un lato a ridurre progressivamente la durata delle concessioni, e dall'altro a introdurre, attraverso i contratti di pastinato, significative migliorie nelle coltivazioni e in generale nella conduzione delle terre³⁸.

Per parte loro, gli abati di Santo Stefano, anche se ancora nel corso del secolo XI e all'inizio del secolo successivo non sembrano essere stati alieni dallo stipulare con i servi da loro dipendenti patti agrari con canoni relativamente tenui e di durata indefinita analoghi a quelli stipulati dai titolari della cattedra episcopale³⁹, già nei primi anni del secolo XI si erano impegnati proprio nella zona del Bisagno nella precoce sperimentazione del contratto di pastinato, come dimostra il contratto siglato nel marzo 1025 con Gisulfo *quondam Bonizi*: il concessionario si impegnava in questo caso a dissodare e coltivare il terreno, posto nei pressi di Staglieno e adiacente a un appezzamento di sua proprietà, impiantandovi una vigna e costruendovi una casa; allo scadere dei dieci anni previsti, metà del terreno sarebbe rimasta di proprietà di Gisulfo e dei suoi eredi, mentre l'altra metà sarebbe tornata in possesso del monastero, con reciproco diritto di prelazione in caso di vendita⁴⁰. Non abbiamo indizi sulla condizione personale di Gisulfo, tuttavia patti di questo genere, che consentivano non solo di mettere in valore terre ancora incolte, ma anche di recuperare una disponibilità pur solo parziale in tempi assai più rapidi di quelli previsti da altri tipi di accordo, risultavano evidentemente assai vantaggiosi per entrambe le parti contraenti e la loro diffusione fu di conseguenza abbastanza rapida nell'area suburbana genovese.

Queste nuove tipologie di patti agrari, così come i nuovi contratti di livello ventinovennali (e in genere i patti agrari che prevedevano concessioni per periodi ancor più limitati, tra gli otto e i dodici anni, in cambio di canoni assai più elevati, in natura o in denaro, e di condizioni più stringenti per i conduttori, come i terratici o i pastini), la cui diffusione venne promossa con vigore dagli amministratori dei beni ecclesiastici nel corso della seconda metà del XII secolo per migliorare sensibilmente le rendite fondiarie, ebbero in definitiva come contropartita il tacito riconoscimento di

³⁸ POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., p. 174.

³⁹ *Codice diplomatico* cit., I, docc. 63 (1028), 69 (1031), 74 (1037), 100 (1104). Ancora alla fine del secolo XI gli abati ricevettero da alcuni laici donazioni di *mansi donnicati*, con tutti i beni e i relativi diritti, nella zona del Bisagno e nell'adiacente area della collina di Albaro; *ibid.*, docc. 91 (1088), 92 (1094), 94 (1095), 97 (1099).

⁴⁰ *Ibid.*, doc. 55.

una condizione di piena libertà personale per gli individui di origine servile, che si trovarono così pienamente equiparati ai contadini liberi negli obblighi, ma anche nei diritti⁴¹.

È stato notato come una dinamica di questo tipo sia particolarmente evidente proprio a Molassana, dove in occasione dei giuramenti di fedeltà registrati per volontà dell'arcivescovo Ottone fra il 1204 e il 1218 non solo il numero di persone vincolate da obblighi nei confronti della mensa archiepiscopale appare fortemente ridotto rispetto alle cifre rilevabili settant'anni prima, ma i servi sembrano essere praticamente scomparsi⁴².

In realtà appare ancora possibile individuare soggetti discendenti dai servi rurali del secolo precedente: tuttavia la loro condizione e i termini dei rapporti con l'istituzione ecclesiastica attestati dai contratti sono ormai pienamente parificati con quelli dei discendenti di liberi coltivatori insediati da tempo nella zona in virtù di un processo di evoluzione socio-economica già in precedenza affermatosi nell'ambito laico e che la forza trainante dello sviluppo del centro urbano genovese ha reso quasi inevitabile, ed economicamente interessante, anche in quello ecclesiastico⁴³; d'altra parte, le caratteristiche già ricordate della società genovese, che grazie ai contatti commerciali vede una precoce presenza di veri e propri schiavi (dapprima sardi e saraceni, e quindi orientali), sembrano costituire un potente ostacolo alla diffusione della nuova tipologia di servaggio basata sull'interpretazione post-irneriana del diritto romano⁴⁴.

2.3. *Nervi e il Tigullio*

Un processo analogo è riscontrabile nello stesso arco di tempo anche nell'altro caposaldo della presenza episcopale nel Genovesato, la pieve di Nervi. Come si è precedentemente indicato, questo insediamento si pre-

⁴¹ PANERO, *Schiavi* cit., pp. 336-337.

⁴² *Il Registro* cit. pp. 467-472; PANERO, *Schiavi* cit., p. 338; POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., p. 177.

⁴³ I dati desumibili dalla documentazione contabile della Curia arcivescovile giunta fino a noi evidenziano alla fine del XIV secolo una forte contrazione dei fondi agricoli di proprietà della Chiesa e del numero dei conduttori nella zona di Molassana; POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., pp. 178-179.

⁴⁴ Per la questione dell'interpretazione della condizione personale dei servi sardi, che proprio le nuove concezioni giuridiche portarono a confondere con quella degli schiavi, si vedano, oltre ai testi indicati nella nota 5, G. PISTARINO, *Schiave e schiavi sardi a Genova (secc. XII-XIII)*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», VIII (1982), pp. 17-29; PANERO, *Schiavi* cit., pp. 64-70, 338-346; C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV*, Firenze 2002.

senta con caratteri di notevole rilevanza tanto dal punto di vista “strategico” che da quello economico: Nervi costituiva infatti un punto di passaggio obbligato lungo un itinerario che rivestiva anch’esso grande importanza per la Curia genovese e gli amministratori dei suoi beni in quanto collegava Genova innanzitutto con l’area delle pievi di Recco e Uscio, nel territorio delle quali erano presenti fin dal V-VI secolo alcune importanti *curtes* di proprietà della Chiesa milanese⁴⁵ che venivano da lungo tempo amministrate per conto della cattedra ambrosiana dalla famiglia vicecomitale degli Avvocati, una delle più influenti dell’aristocrazia consolare genovese, e più in là con la zona del Tigullio.

In quest’ultima area i beni della Chiesa e i suoi dipendenti erano particolarmente numerosi nella fertile piana dell’Entella, una delle poche aree pianeggianti della costa ligure, posta alla confluenza delle valli Fontanabuona e Graveglia nelle quali si andava organizzando fra XI e XII secolo il potere del consortile dei conti di Lavagna⁴⁶. Proprio nel territorio della pieve di San Michele di Lavagna è segnalata dai documenti la presenza nel 1031 di un nucleo di sette famiglie (sei servi e un libero sposato a una donna di condizione servile) dipendenti direttamente dalla curia episcopale⁴⁷, ma la crescente importanza del rapporto fra la cattedra genovese e il consortile dei Lavagna, da uno dei rami del quale sarebbero derivati i potenti Fieschi, avrebbe portato nel corso della seconda metà del secolo XI a una serie di concessioni di diritti su terre e individui di condizione servile per mezzo delle quali nel volgere di qualche decennio gran parte del patrimonio ecclesiastico e dei diritti ad esso connessi sarebbero transitati di fatto nelle mani del consortile, come conferma il fatto che in occasione dei contrasti sorti fra il Comune di Genova e i signori della Riviera di Levante nei primi decenni del XII secolo non si faccia menzione di diritti della Chiesa genovese nell’area.

È interessante notare a questo proposito come, anche se le notizie in merito sono carenti, sia possibile ipotizzare che le forme di controllo esercitate dai conti di Lavagna sulla popolazione locale abbiano presumibilmente fa-

⁴⁵ POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., pp. 77-79.

⁴⁶ Sul consortile, chiaramente delineato almeno dal 1076, cfr. G. PETTI BALBI, *I “conti” e la “contea” di Lavagna*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*, Roma 1988 (Nuovi studi storici, 1), pp. 83-114; D. CALCAGNO, *Ianuenses facient iurare Lavaninis et Paxaninis et illis de Lagneto: alle origini del potere dei conti di Lavagna*, in «Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense», n.s., LIV (2003), pp. 161-176.

⁴⁷ *Il Registro* cit., pp. 264, 290-292.

vorito lo svilupparsi del processo di assimilazione tra persone di origine servile e liberi portando a una progressiva diminuzione del numero dei servi, tanto che nel 1173, in occasione delle emancipazioni decretate dal Comune per punire i Fieschi e i Lavagna per la loro adesione alla rivolta nobiliare capeggiata dai Malaspina nel 1172-1174⁴⁸, il numero complessivo dei *famuli* interessati su tutto il vasto territorio controllato dal consortile lungo la costa e nell'entroterra era praticamente identico a quello rilevato centoquaranta anni prima in una singola pieve: otto servi e le loro famiglie⁴⁹.

Oltre alle considerazioni relative al valore strategico del menzionato itinerario stradale che tale situazione dell'area del Tigullio rende pertanto evidenti, per quanto riguarda specificamente la zona di Nervi va anche sottolineato il fatto che dal punto di vista economico l'area era inoltre in grado di contribuire notevolmente a quella produzione di olio e vino che, come si è visto nel caso di Molassana, gli amministratori dei beni ecclesiastici provvedevano a fare affluire verso il mercato cittadino con un notevole ritorno per la mensa episcopale. Non appare quindi casuale il fatto che nei primi decenni del XII secolo risultassero insediate in questa località ventisette famiglie di *famuli* della Chiesa genovese, che evidentemente era interessata a rafforzare anche in questo punto del territorio ligure il proprio controllo e la propria presenza.

Il maggiore contatto con l'economia commerciale degli abitanti di questa località costiera, che i frequenti conflitti con i signori del Levante ligure rendevano di rilevante importanza strategica anche per i reggitori del Comune (i quali a questo scopo favorirono anche in questo caso lo sviluppo in quegli stessi anni di un comune rurale), non mancò tuttavia di produrre l'effetto di anticipare il desiderio di emancipazione dai vincoli di servaggio rispetto a quanto avveniva in zone più interne, tanto è vero che già nel 1142-1143 alcuni soggetti tentarono di negare la natura servile del rapporto che li legava alla Chiesa e di sottrarre i beni che avevano in gestione al controllo dell'amministrazione ecclesiastica. Tali episodi erano spie di una situazione di tensione crescente che ritroviamo confermata nel 1148 quando, in occasione di contrasti sorti fra l'arcivescovo e la comunità a causa della decima sulle olive, troviamo alcune famiglie di origine servile a fianco dei liberi tra coloro che avanzavano rivendicazioni nei confronti del presule e che culminò nel 1164, nel momento in cui molte di queste famiglie furono comprese nel gruppo di coloro che tentavano di sottrarsi al-

⁴⁸ POLONIO, *Da provincia* cit., p. 149.

⁴⁹ *I Libri Iurium* cit., I/1, docc. 240 e 242.

l'autorità dell'arcivescovo per conseguire uno *status* di piena libertà personale, innescando una controversia con la Curia e i suoi rappresentanti⁵⁰.

Come si è visto anche per il caso di Molassana, l'evoluzione dell'economia e l'influenza del Comune genovese favorirono uno sviluppo positivo in tal senso: per la Chiesa era divenuto sempre più interessante controllare strettamente i beni più che gli uomini e per il Comune la continua necessità di energie umane per alimentare lo sviluppo dell'attività commerciale era ormai una costante, pertanto sia nel campo ecclesiastico che in quello laico una convergenza di interessi favorì la scomparsa delle antiche forme di servitù rurale, sostituite dai nuovi patti agrari contratti con coltivatori liberi, mentre in ambito urbano la schiavitù di tratta andava a riempire lo spazio della scala sociale lasciato vuoto dai servi manumessi.

3. La Liguria di Ponente

3.1. Le terre del vescovo

Passando a trattare dell'estremo Ponente della Liguria, va innanzitutto sottolineata una serie di differenze tra quest'area e quella genovese: innanzitutto l'assenza di un centro urbano che, per dimensioni e sviluppo economico, potesse esercitare la stessa forza di attrazione nei confronti delle comunità locali e la medesima influenza sullo sviluppo sociale che abbiamo visto operate da Genova, ma soprattutto il fatto, più interessante dal punto di vista specifico di questo intervento, che in quest'area i titolari della sede episcopale genovese giunsero a esercitare forme di controllo assai più stringenti attraverso l'esercizio incontestato di poteri di tipo pubblico.

Le origini di questa situazione vanno fatte risalire alle difficoltà attraversate dalla zona nel corso del X secolo, quando l'attività della relativamente prossima base musulmana di Frassineto rese incerte le condizioni di vita degli abitanti di un lungo tratto della fascia costiera, e anche delle zone più interne, del vecchio comitato di Ventimiglia, spingendo la popolazione a ritirarsi verso aree più facilmente difendibili e ad abbandonare gli antichi insediamenti costieri⁵¹.

Anche se la situazione dei *loca* menzionati nella documentazione do-

⁵⁰ *Il Registro* cit., pp. 61-63, 66, 69, 81-83, 95; PAVONI, *Nervi* cit.; POLONIO, *Da provincia* cit., p. 147.

⁵¹ B. LUPPI, *I Saraceni in Provenza in Liguria e nelle Alpi occidentali*, Bordighera 1952 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, X). Per le notizie relative alle origini e allo sviluppo del *comitatus Vigintimiliensis* fino al XII secolo, cfr. F. ROSTAN, *Storia della Contea di*

vette essere probabilmente meno desolata del quadro che i redattori dei documenti stessi tesero a tracciare⁵², indubbiamente la rete degli insediamenti presenti in età tardoantica e altomedievale ne uscì fortemente compromessa, e ciò contribuì indubbiamente a orientare le linee operative adottate da coloro che si trovarono a sovrintendere alla riorganizzazione dell'area una volta tramontato il pericolo delle incursioni saracene con la distruzione di Frassineto⁵³.

Appare quindi significativo che il vescovo di Genova Teodolfo, posto di fronte alla necessità di riportare alla produttività i vasti beni fondiari di cui la Chiesa genovese disponeva in questa zona nell'area dei *finēs Matucianenses et Tabienses*, abbia deciso di ricorrere nel 979 allo stesso strumento dei patti agrari di cui si era servito con evidente successo quasi un quarto di secolo prima nel caso di Molassana esaminato più sopra⁵⁴.

Nel marzo di quell'anno il presule, figurando di accedere alle richieste presentate da un gruppo di trentanove individui, alcuni dei quali esplicitamente qualificati come *famuli Sancti Sivi*, operò nei loro confronti una concessione in enfiteusi di una cospicua estensione fondiaria, suddivisa in 28 *portiones* e compresa fra il corso dell'Armea a est, il Giogo e l'*Alpis Agonia* a nord, il Monte Pino a ovest e il lido del mare a sud, all'interno della quale si trovavano terre, boschi, canneti, oliveti, saliceti, campi e pascoli con diritto di uso delle acque e delle pertinenze; nello stesso documento, il contratto di livello viene esteso a metà dei beni della Chiesa genovese nei *finēs Tabienses* (dove viene precisata l'esistenza presso il *castellum* di Campomarzio di una *curtis indomincata in domocolta*) e cioè un complesso di campi, canneti, oliveti, saliceti, vigneti e frutteti situati nell'area compresa

Ventimiglia, Bordighera 1971² (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XI), pp. 21-24; R. PAVONI, *Ventimiglia dall'età bizantino-longobarda al Comune*, in «RII», n.s., XXIV-XXV (1969-1970, ma 1995), pp. 111-123; ID., *La frammentazione politica del comitato di Ventimiglia*, in *Le comté de Vintimille et la famille comtale. Colloque des 11 et 12 octobre 1997*, a cura di A. VENTURINI, Menton 1998 (Annales de la Société d'art et d'histoire du Mentonnais), pp. 99-130; L. RIPART, *Le comté de Vintimille a-t-il relevé des marquis arduinides? Une relecture de la charte de Tende*, *ibid.*, pp. 147-167.

⁵² Si vedano le considerazioni di A.A. SETTIA, "Adversus Agarenos et Mauros". *Vescovi e pirati nel secolo IX fra Po e mare*, in *Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 1992, pp. 9-22; ID., "Nuove marche" nell'Italia occidentale. *Necessità difensive e distrettuazione pubblica fra IX e X secolo: una rilettura*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*, Susa 1992 («Segusium», 32), pp. 43-60; R. PAVONI, *Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale*, Genova 1992, pp. 173-182.

⁵³ C. VARALDO, *L'incastellamento nel Ponente ligure. Dati archeologici*, in *Le strutture del territorio cit.*, pp. 23-33.

⁵⁴ PAVONI, *Liguria medievale cit.*, pp. 167-172.

tra il Monte Ceppo, il Monte Bignone e il mare. In cambio della concessione, fatta a loro e ai loro figli, i riceventi si impegnarono a *meliorare et colere et laborare* gli appezzamenti ricevuti, a pagare un canone annuo di due soldi e cinque denari e a non vendere o alienare i beni in concessione se non ad altri abitanti del *castrum Sancti Romuli*⁵⁵.

Quasi certamente nella stessa occasione, il vescovo e trentotto dei membri del gruppo precedente stipularono un contratto di pastinato, privo di un termine di scadenza e relativo all'altra metà dei beni della Chiesa nei *finis Matucianenses*, per la concessione dei quali vennero invece stabiliti canoni parziari crescenti: per i campi seminati, il primo anno 1/9 del raccolto, il secondo 1/8 e dal terzo in poi 1/7, per vigne, oliveti e figareti nei primi dieci anni solo il canone censitorio di un pollo, mentre dal decimo anno in poi si sarebbe dovuta consegnare metà del prodotto e pagare, se nel caso, anche lo *scaticum*⁵⁶.

In questo modo, oltre a rimettere a coltura terre abbandonate delle quali la mensa episcopale avrebbe recuperato la disponibilità al termine del primo contratto, Teodolfo intendeva chiaramente favorire attraverso l'utilizzazione dei patti agrari l'insediamento nel nuovo *castrum* (che appare distinto da quello più antico, il *castrum de Cariasco*, nel quale si era probabilmente reinsediata la popolazione del vecchio *Oppidum Matutianum* nel corso dei decenni precedenti)⁵⁷ di un nucleo di popolazione proveniente da Genova o dal suo territorio e che fosse vincolata alla Curia episcopale da saldi legami di dipendenza personale ed economica, rafforzati dall'interesse a mantenere la concessione delle terre oggetto del secondo contratto.

A completamento di questa opera di riorganizzazione insediativa dell'area, fra il 979 e il 980 Teodolfo, con un documento la cui *narratio* rappresenta una breve memoria degli accadimenti dei decenni precedenti, dalla minaccia delle incursioni saracene, alla traslazione delle reliquie di San Romolo, all'abbandono di terre e chiese, fino alla cacciata degli invasori e alla necessità di ricostituire il tessuto ecclesiastico, trasferì al Capitolo dei canonici di San Lorenzo la cura d'anime delle chiese battesimali della zona e l'usufrutto di tre quarti delle relative decime, riservando alla mensa episcopale il rimanente quarto⁵⁸.

Attraverso i provvedimenti attestati in questi atti, che sono i più antichi di cui noi disponiamo per ricostruire la storia sociale e insediativa di questa

⁵⁵ *I Libri Iurium* cit., II/2, doc. 124.

⁵⁶ *Ibid.*, doc. 122.

⁵⁷ PAVONI, *Sanremo* cit., pp. 22-23, nota 47.

⁵⁸ *I Libri Iurium* cit., II/2, doc. 123 (25 dicembre 979 - 24 dicembre 980).

zona della costa ligure e che non a caso, date le analogie, vennero trascritti nel *cartularium Molazane*, il vescovo pose non solo le basi per lo sviluppo di un nuovo centro demico, San Romolo, divenuta nota verso il XV secolo come Sanremo⁵⁹, ma rinsaldò anche i diritti che la Curia genovese poteva vantare tradizionalmente nell'area interessata, avviando un processo che avrebbe portato i suoi successori a esercitarvi poteri di tipo pubblico.

Una tappa fondamentale nel corso di tale processo può essere considerato il documento con il quale il 30 gennaio 1039 il conte Corrado di Ventimiglia cedette al vescovo genovese Corrado tutti i diritti di placito, fodro, precaria, sciatico, alpatico e ripatico che poteva vantare sulle terre e sugli abitanti di Sanremo, stabilendo così un'immunità ecclesiastica all'interno di un vasto e ben precisato confine – probabilmente, come ipotizza il Pavoni, in cambio di una corrispondente rinuncia della Chiesa a rivendicazioni su Bussana, Taggia e Campomarzio, dove effettivamente in seguito non troviamo più traccia documentaria di beni di dipendenza ecclesiastica – e consolidando il controllo che la Curia genovese poteva esercitare su uomini e beni in quella che ormai andava assumendo con chiarezza i connotati di una vera e propria signoria ecclesiastica⁶⁰.

Tuttavia, già all'inizio del XII secolo le imposizioni consuetudinarie e i rapporti di dipendenza personale furono oggetto di contestazioni da parte di una popolazione locale sempre più insofferente nei confronti di una situazione sancita da accordi vecchi di più di un secolo. Esemplare è da questo punto di vista il contrasto sorto già nel 1110 in merito ai canoni da pagare sulle coltivazioni nel momento in cui gli abitanti di Sanremo, che evidentemente avevano utilizzato i margini di autonomia loro concessi per applicare modifiche alle tipologie di impianto agrario in modo da trarne il massimo rendimento, si rifiutarono di pagare ai canonici i tributi su alcune coltivazioni non esplicitamente previste nelle concessioni del 979, come cavoli, porri, lino, canapa, arance (amare)⁶¹ e, per analogia con queste ultime, anche su fichi, olivi e alberi da frutto in genere⁶².

⁵⁹ N. CALVINI, *Sanremo mille anni fa*, Sanremo 1979.

⁶⁰ *I Libri Iurium* cit., II/2, doc. 121; PAVONI, *Sanremo* cit., pp. 26-29.

⁶¹ Sulla questione delle tipologie di agrumi coltivati e sulla loro diffusione commerciale, cfr. A. CARASSALE, L. LO BASSO, *Sanremo, giardino di limoni. Produzione e commercio degli agrumi dell'estremo Ponente ligure (secoli XII-XIX)*, Roma 2008; A. CARASSALE, *La coltivazione degli agrumi in Liguria tra tardo medioevo e prima età moderna: varietà e normative di raccolta*, in *Le parole della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di I. NASO, Torino 2012, pp. 43-53.

⁶² *I Libri Iurium* cit., II/2, doc. 128.

La reazione dei canonici a simili opposizioni fu affidata alla sentenza emessa dal vescovo Sigifredo e dal conte Oberto di Ventimiglia nel 1124, con la quale i diritti di percezione delle rendite vennero riconfermati nella loro interezza con la sola eccezione dei frutti degli alberi *que sunt vel erunt in sepibus vel in alio loco ubi non impediunt terram ad reddendum fructus*⁶³, e venne quindi rafforzata dall'intervento dei consoli genovesi nel 1130, nel quadro di una gestione delle proprietà ecclesiastiche tesa a riconfermare nella loro interezza i diritti in materia di contribuzioni gravanti sulla produzione agricola in forza dei patti stabiliti alla fine del X secolo, facendoli valere per assimilazione anche nei confronti dei discendenti degli allodieri e dei livellari originariamente dipendenti dai conti grazie alle concessioni del 1039⁶⁴.

Proprio la difesa dei consolidati interessi delle istituzioni ecclesiastiche cittadine fu il pretesto dell'intervento armato del Comune genovese nel Ponente in questa occasione: una torre fu costruita a Sanremo nonostante l'opposizione tentata dalla popolazione locale e il conte Oberto, condotto prigioniero a Genova, dovette rinunciare nel 1131 in favore del Comune a tutti i suoi diritti su Sanremo, Ceriana, Baiardo e Poggiopino. Le successive operazioni militari condotte con grande dispiego di forze tra il 1140 e il 1146 consentirono quindi ai genovesi di imporre condizioni stringenti alla casa comitale e alle comunità locali consolidando stabilmente il loro predominio nella zona, che venne sicuramente rafforzato dalla trasformazione operata dal primo arcivescovo di Genova, Siro II, della signoria immunitaria su Sanremo e Ceriana in una effettiva signoria territoriale (anche se l'assunzione del titolo di *dominus et comes Sancti Romuli* sarebbe intervenuta ufficialmente solo nel 1227), esplicitata attraverso l'imposizione di specifici giuramenti alla popolazione locale che, in cambio della ratifica dell'elezione di un collegio consolare, si sottopose interamente in quella occasione alla giurisdizione del presule genovese⁶⁵.

La cooperazione stabilitasi fra autorità comunali genovesi e amministrazione ecclesiastica nella gestione delle questioni dell'estremo Ponente è resa evidente da sentenze come quella emessa il 18 ottobre del 1153, con la quale, ribadendo le conclusioni a cui si era giunti trent'anni prima relativamente alle rivendicazioni avanzate dagli abitanti del luogo, i giudici genovesi assegnarono ancora una volta all'arcivescovo e ai canonici le rendite

⁶³ *Ibid.*, doc. 120.

⁶⁴ PAVONI, *Ventimiglia* cit., pp. 118-122; *Id.*, *Sanremo* cit., pp. 45-46.

⁶⁵ ROSTAN, *Storia della Contea* cit., pp. 25-26; PAVONI, *Sanremo* cit., pp. 46-53; POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., p. 176; *EAD.*, *Da provincia* cit., p. 151.

sulle produzioni agricole del territorio di Sanremo, con la consueta esclusione dei *paucis arboribus ficorum et cetrorum que solum in sepibus collocare potius sata defendunt*⁶⁶.

Conseguentemente, il 2 agosto 1154 lo stesso arcivescovo Siro concesse in locazione perpetua ai consoli di Sanremo, e per loro tramite a tutti gli abitanti del luogo, la terza parte del terreno *qui vocatur mons de Valle* in cambio di un canone relativamente ridotto (1/14 dei raccolti di grano, segale, orzo e fave e 1/8 del vino prodotto) con lo scopo evidente di allentare le tensioni esistenti e allo stesso tempo di vincolare alla cattedra arcivescovile gli interessi economici dei singoli membri della comunità, al fine di renderla nel suo complesso maggiormente “permeabile” all’influenza della Curia genovese⁶⁷. Nella stessa linea di comportamento si inserì del resto anche il riconoscimento delle tradizionali consuetudini e l’ampliamento dei diritti in materia di legnatico, caccia e uso delle acque concessi il 9 giugno 1156 alla comunità di Ceriana da Siro, il quale ebbe comunque cura di mantenere integri i diritti gravanti sulla *piscaria domini archiepiscopi* che costituiva con ogni evidenza l’attività economicamente più redditizia⁶⁸.

Il riconoscimento della giurisdizione arciepiscopale e le concessioni di tipo economico non impedirono tuttavia la crescita nella società locale di volontà autonomistiche che andarono ben presto a interessare anche i rapporti di dipendenza personale e i connessi obblighi di tipo economico. Nel 1164, ad esempio, i membri dell’influente consorteria dei Premartini (discendenti di un *presbiter Martinus* attestato alla fine del X secolo tra i concessionari del vescovo)⁶⁹ riavviando alcuni aspetti del contenzioso di più di mezzo secolo prima tornarono infatti a contestare gli obblighi ai quali erano tenuti nei confronti della Chiesa genovese rivendicando una concessione di feudo libero e immune ottenuta da un vescovo di Genova, che non viene nominato nel documento, ma è da identificare presumibilmente con Teodolfo, che pretendevano di poter fare valere anche in linea femminile per non pagare tributo al Capitolo di San Lorenzo. La replica dell’arcive-

⁶⁶ *I Libri Iurium* cit., II/2, doc. 129.

⁶⁷ *Ibid.*, doc. 90.

⁶⁸ *Ibid.*, doc. 116.

⁶⁹ Sulle consorterie e *parentelle* della Liguria, cfr. C. CATTANEO MALLONE, *Famiglie, Alberghi e Parentelle*, in *Dibattito su quattro famiglie del grande patriziato genovese*, a cura di G. PISTARINO, Genova 1992 (Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Monografie, VII), pp. 72-75. Per la situazione specifica del Ponente, cfr. G. LAJOLO, *La parentella nella media Valle Argentina*, in *La Storia dei Genovesi*, XI, Genova 1991, pp. 481-504; ID., *La parentella a Taggia e nel Ponente ligure*, in *La Storia dei Genovesi*, XII/I, Genova 1994, pp. 275-297.

scovo Ugo Della Volta, insediato di persona quale giudice in Sanremo nel dicembre di quell'anno con l'assistenza di Ansaldo Doria e Oberto Cancelliere, fu in questa occasione completamente negativa: non solo i Premartini si videro riconfermare gli obblighi gravanti sulle terre che conducevano da parte della Curia, ma le donne della famiglia vennero esplicitamente escluse dal godimento di qualsiasi eventuale privilegio di tipo feudale, che poteva essere trasmesso solo in linea maschile⁷⁰.

Nella stessa occasione, contro le rivendicazioni avanzate da un'intera comunità di *contumaces et rebelles* che avevano rifiutato di presentarsi in giudizio o se ne erano allontanati senza permesso, il medesimo collegio giudicante ribadì il fatto che tutti i terreni dati in concessione agli uomini di Bussana fra il corso dell'Armea e Sanremo erano di proprietà ecclesiastica e pertanto soggetti ai consueti obblighi. Passando quindi a un caso specifico, i giudici sentenziarono che il manso di Pietro *de Rufino* era *debitalis*, e che pertanto coloro che lo avevano preso in conduzione, anche se alcuni tra loro si erano rifiutati di presentarsi in giudizio, erano da ritenersi solidalmente gravati da tutti gli obblighi ad esso pertinenti nei confronti della Curia genovese, che conseguentemente ne rientrava nel pieno possesso⁷¹.

Nonostante il fatto che il sostegno genovese alle rivendicazioni dell'arcivescovo avesse consentito di concretizzare il dispositivo di queste sentenze, i documenti sopra esposti, così come le resistenze opposte alla prestazione di specifici servizi e tributi in occasione delle visite degli arcivescovi nei loro possedimenti, oggetto di controversia fin dal 1171⁷², sono l'evidente indice di una crescente insofferenza che andava maturando in seno alle comunità locali non solo nei confronti del potere esercitato dagli enti ecclesiastici genovesi, ma soprattutto nei confronti di una struttura sociale ormai chiaramente percepita come arcaica e inadatta a rispondere alle esigenze di sviluppo di quei centri demici che pure proprio all'intervento diretto dell'episcopato genovese erano debitori della loro prima riorganizzazione.

Proprio lo sviluppo economico e sociale di questi centri, sia pure con uno "sfasamento" cronologico rispetto alle realtà maggiormente urbanizzate, rendeva sempre più difficile il loro controllo da parte della Curia arcivescovile e l'imposizione di obblighi derivanti da condizioni di tipo ser-

⁷⁰ *I Libri Iurium* cit., II/2, doc. 125.

⁷¹ *Ibid.*, docc. 126-127.

⁷² *Ibid.*, doc. 94 (inserto in documento del 29 gennaio 1220).

vile nei confronti di una parte della loro popolazione. La situazione si era indubbiamente complicata nel corso della prima metà del XIII secolo in conseguenza della grande rivolta dei centri della Riviera di Ponente contro il predominio genovese, organizzata e patrocinata dai partigiani di Federico II fra il 1238 e il 1251⁷³, che per più di un decennio aveva di fatto sottratto le comunità locali al controllo dell'arcivescovo di Genova, consolidando la loro evidente volontà di autonomia giurisdizionale e il desiderio di conseguire uno *status* di libertà economica e personale da parte dei discendenti degli antichi *famuli* insediati *in loco*.

Segno evidente del rapido e grave deterioramento intervenuto nel corso di tale periodo nei rapporti intercorrenti fra la curia genovese e i suoi sottoposti della Riviera sono documenti come la perentoria ingiunzione emanata il 21 ottobre 1254 dall'arcivescovo Gualtiero contro un nutrito gruppo di abitanti di Sanremo (circa 160/170 individui raggruppati in almeno 19 *domus*), che *in scripturis seu racionibus curie* risultavano essere *debitales*, affinché presentassero entro il termine di otto giorni davanti al suo tribunale gli eventuali titoli di esenzione di cui erano in possesso, oppure si piegassero a prestare i servizi dovuti⁷⁴.

Il tentativo di aggrapparsi a presunte esenzioni per sottrarsi agli obblighi di natura personale, ma soprattutto economica, ancora gravanti su individui di discendenza servile viene chiarito ancora maggiormente da un'interessante sentenza del 1255: il 25 ottobre di quell'anno il giudice Guidone di Ronco dovette dirimere la causa fra il rappresentante dell'arcivescovo, che rivendicava il pagamento dei diritti spettanti alla curia, e un nutrito gruppo di abitanti di Ceriana (più di 43) che rifiutavano tali prestazioni, taluni adducendo il fatto che avevano sposato donne appartenenti a famiglie di gastaldi che, in quanto liberi, erano immuni da tali oneri, mentre un secondo gruppo più ristretto di concessionari aggiungeva il riferimento a uno specifico provvedimento emanato dal conte Oberto di Ventimiglia nel 1151 in favore dei loro antenati, portando a prova dei diritti rivendicati un atto di manumissione. Il giurista, esaminata la causa, sentenziò che le ragioni addotte dal primo gruppo erano semplicemente *frivolas*, mentre per quanto riguardava il documento esibito dai secondi ne riconosceva il valore di atto di liberazione dagli oneri personali, ma non dal pagamento del fodro e dei diritti rivendicati dal rappresentante arcivescovile; pertanto tutti i convenuti erano solidalmente condannati a pagare quanto ri-

⁷³ POLONIO, *Da provincia* cit., pp. 189-193.

⁷⁴ *I Libri Iurium* cit., II/2, doc. 104.

chiesto *in presenti et in futuro*⁷⁵. Nonostante ciò, evidentemente le resistenze si protrassero, come prova un'ulteriore ingiunzione emanata dall'arcivescovo il 1 novembre 1257, nella quale il presule tornava a ordinare agli abitanti di Ceriana di esibire in giudizio i titoli ai quali si appellavano per giustificare la loro pretesa di essere esenti dal pagamento del fodro e di altre prestazioni⁷⁶.

Tenuto conto di questi episodi, e della situazione generale di cui sono chiari indizi, è possibile dire che in effetti, anche se la signoria degli arcivescovi di Genova su Sanremo e Ceriana si protrasse formalmente fino alla fine del XIII secolo, la resistenza crescente manifestata dalle comunità, pur in presenza di sentenze come quelle sopra esaminate e a dispetto dei tentativi messi in atto già da molto tempo da alcuni dei titolari della cattedra arcivescovile (come Ottone negli anni '20 e '30 del XIII secolo) e dei diretti interventi pontifici (come quello di Innocenzo IV nel 1251), fece sì che nel corso della seconda metà del secolo essa si riducesse progressivamente a un puro aspetto formale, in un quadro generale in cui, mentre la percezione delle rendite fondiarie si faceva sempre più incerta e irregolare, la condizione dei discendenti degli antichi *famuli* si assimilava ormai totalmente a quella dei liberi e il controllo effettivo della zona dal punto di vista politico e amministrativo passava direttamente nelle mani del Comune di Genova e del suo ceto dominante⁷⁷.

3.2. I dominî dell'abate di Santo Stefano

Quasi contemporaneamente alla concessione operata dal conte Corrado di Ventimiglia in favore dell'episcopato genovese erano state poste le basi per un altro nucleo di controllo ecclesiastico nella stessa area territoriale attraverso la concessione di terre *in loco effundo Porciana locus ubi nuncupatur Villaregia* effettuata dalla contessa Adelaide di Torino in favore del monastero genovese di Santo Stefano nel 1036-1038⁷⁸.

Come si è già visto per la Valle del Bisagno, anche in questo caso gli abati benedettini intrapresero una vigorosa opera di riorganizzazione del territorio e di progressiva espansione del loro controllo a partire dal nucleo originario della concessione⁷⁹, operando in sostanziale accordo con la po-

⁷⁵ *Ibid.*, doc. 105.

⁷⁶ *Ibid.*, doc. 106.

⁷⁷ *Ibid.*, docc. 77-93, 98-103, 130-151; POLONIO, *Tra universalismo e localismo* cit., pp. 178-179.

⁷⁸ *Codice diplomatico* cit., I, doc. 73.

⁷⁹ BASSO, *Un'abbazia* cit., pp. 49-53.

litica perseguita dall'episcopato, che già nel 1028 aveva del resto favorito un loro primo insediamento nel territorio di Sanremo concedendo beni di proprietà della Chiesa proprio *in loco et fundo Porciana*⁸⁰.

Il controllo di chiese e della relativa cura d'anime concessi ai benedettini nella zona tra Villaregia (l'attuale Santo Stefano al Mare) e Sanremo avrebbero innescato nei secoli seguenti notevoli contrasti fra i monaci e gli ordinari locali, i vescovi di Albenga e di Ventimiglia, mentre al contrario il possesso di vasti beni fondiari e l'esercizio di poteri di tipo pubblico da parte degli abati e dei loro rappresentanti *in loco* nei confronti della popolazione residente, la cui pienezza è chiaramente manifestata dalla concessione di uno statuto effettuata nel 1217, non sembrano aver incontrato opposizioni significative da parte dei detentori del potere a livello locale (al di là del tentativo di ostacolarne il consolidamento e l'ulteriore sviluppo messo in atto senza troppo successo dalla stirpe arduinica dei signori di Lingueglietta nel corso del XIII secolo) a differenza della crescente insofferenza dimostrata dagli individui e comunità assoggettati al potere monastico⁸¹.

In questa zona dell'estremo Ponente rivierasco, gli abati di Santo Stefano non imitarono dunque solo la politica di controllo del territorio impostata dai vescovi, ma presero chiaramente a modello i patti agrari stabiliti da Teodolfo e dai suoi successori per ottenere lo scopo di valorizzare i nuovi possedimenti e radicarvi una popolazione contadina.

Già il menzionato contratto di livello stipulato nel 1028 tra l'abate Eriberto e tre gruppi familiari (Martino e i suoi figli per metà del terreno già in concessione al suo defunto fratello Corrado, Alsenda, vedova di Corrado, e i suoi figli per l'altra metà dello stesso appezzamento, Genoardo e i suoi figli per un altro terreno da lui già coltivato) presenta infatti, probabilmente a causa di una diretta derivazione da precedenti concessioni effettuate dai canonici di San Lorenzo in favore delle stesse controparti, condizioni molto simili a quelle del livello episcopale del 979: perpetuità del patto, presenza di un canone censitorio (due polli e due focacce), canoni parziari di $\frac{1}{4}$ del vino e $\frac{1}{7}$ dei cereali e legumi.

È però con un altro contratto, posteriore di un cinquantennio, che ci troviamo davanti a una situazione molto chiara per ricostruire i rapporti fra l'abate e le sue controparti; il 14 luglio 1077 l'abate Andrea concesse *libe-*

⁸⁰ *Codice diplomatico* cit., I, doc. 63.

⁸¹ *Codice diplomatico* cit., II, doc. 362; R. SAVELLI, *Repertorio degli Statuti della Liguria (XII-XVIII secc.)*, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX), n. 1207; N. CALVINI, A. SARCHI, *Il principato di Villaregia*, Sanremo 1981, pp. 60, 73-77, 137-160; BASSO, *Un'abbazia* cit., 54-60.

lario et massaricio nomine ad Alberto del *quondam* Berolfo e ai suoi figli ed eredi tutto quanto lo stesso Alberto già deteneva a livello e in futuro avrebbe acquisito nel territorio compreso fra il fosso *de Porçano* (attuale Rio Torre), l'Alpe di Boscomare, il fosso di Pompeiana (attuale Rio Santa Caterina) e il mare, con la sola eccezione di un terreno presso la chiesa di Santo Stefano di Villaregia che rimaneva nella disponibilità dell'abate e con una serie di obblighi ben definiti: il concessionario si impegnava infatti a coltivare la terra, a risiedervi stabilmente, a consegnare $\frac{1}{4}$ del vino e $\frac{1}{7}$ dei raccolti delle terre già messe a coltura, mentre per quelle ancora da dissodare avrebbe pagato i consueti canoni crescenti di $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{8}$ e $\frac{1}{7}$ dei prodotti nell'arco dei primi tre anni, con esclusione di una terra seminativa pari a quattro staia di frumento sulla quale avrebbe potuto edificare la casa e coltivare un orto e per la quale avrebbe pagato solo un canone censitorio (due focacce e due polli o una spalla di maiale); il concessionario e i suoi eredi si impegnavano inoltre a vendere le terre in concessione solo a chi avesse accettato di assumersi integralmente gli stessi obblighi e riconoscevano comunque all'abbazia un diritto di prelazione⁸².

A differenza di quanto si è visto per l'area suburbana genovese, dunque, ancora in un momento assai avanzato del secolo XI in questa zona meno influenzata dall'economia cittadina anche gli abati di Santo Stefano non sembrano intenzionati ad accelerare lo sviluppo di nuovi tipi di patti nel rapporto con i loro sottoposti o a monetizzare i canoni percepiti, ma piuttosto a garantire la stabilità degli impianti agrari e la costante crescita delle loro rendite, allineandosi sostanzialmente all'atteggiamento del vescovo e dei canonici e utilizzando il loro ruolo nelle gerarchie della *sacrosancta Ianuensis Ecclesia* per rafforzare la loro posizione, come dimostra l'acquisto di terre in Sanremo detenute da un livellario della Chiesa effettuato nel 1069⁸³, o ancor più la conferma del diritto di decima sulle terre dipendenti dalle chiese di Santo Stefano di Sanremo e di Villaregia ratificata nel 1142 dal vescovo di Albenga su esplicita sollecitazione di papa Innocenzo II, che – come rileva il Pavoni – veniva a sancire la suddivisione fra i canonici di San Lorenzo e i monaci di Santo Stefano dei diritti di amministrazione economica e di cura d'anime originariamente attribuiti al Capitolo dal vescovo Teodolfo su tutto il territorio soggetto alla signoria immunitaria dell'episcopato⁸⁴.

⁸² *Codice diplomatico* cit., I, doc. 85.

⁸³ *Ibid.*, doc. 81.

⁸⁴ *Ibid.*, docc. 117 (11 marzo 1142) e, per la definizione dei diritti di cura d'anime su Sanremo, 170 (4 febbraio 1186) e 201 (14 febbraio 1194); PAVONI, *Sanremo* cit., pp. 37-40.

Anche i patti stabiliti con i nuovi abitatori dell'insediamento di Villaregia richiamano fortemente il tenore delle condizioni imposte da Teodolfo ai coloni dell'episcopato. Un documento databile fra il 1115 e il 1121 esplicita le condizioni imposte dall'abate Ansaldo ai nuovi abitatori: in cambio della concessione di un sedime di due tavole di terreno e di un appezzamento da destinare a orto valutato in due *starii*, i concessionari si impegnavano a versare ogni anno una pensione di un sestario d'orzo e un denaro, a risiedere costantemente sulle terre dell'abate e a non vendere quanto loro concesso se non dopo che fosse trascorso un periodo di trenta giorni e trenta notti senza che i monaci avessero mostrato intenzione di esercitare il loro diritto di prelazione, e anche dopo aver superato questo termine in ogni caso la vendita avrebbe potuto essere fatta solo in favore di individui che avessero accettato espressamente di farsi carico di tutti gli obblighi gravanti sul precedente conduttore e di prestare giuramento di fedeltà personale all'abate in carica *pro tempore*⁸⁵.

Sessant'anni dopo, in un momento in cui, come si è visto, le tensioni fra le istituzioni ecclesiastiche genovesi e la popolazione dei centri rivieraschi soggetti al loro controllo andava costantemente crescendo, gli impegni contenuti nell'atto precedente vennero rinnovati e aggiornati alla luce di una situazione che, soprattutto dal punto di vista delle coltivazioni impiantate, aveva subito notevoli trasformazioni. Ribadita la concessione del sedime e dell'orto, i canoni vennero infatti modificati secondo i termini seguenti: scomparso il pagamento del denaro quale evidente canone censitorio, veniva stabilito che il sestario da versare dovesse essere per metà di orzo e per metà di frumento (indice dell'avvenuto impianto di coltivazioni di maggior pregio); i concessionari erano inoltre esplicitamente tenuti a versare per le terre che conducevano 1/6 del raccolto di frumento, orzo, fave e fichi e 1/4 del vino prodotto ed erano obbligati a un giuramento di fedeltà che li impegnava non solo a risiedere costantemente sulle terre in concessione e a lavorarle, ma anche a un *seguimentum* che avrebbe potuto implicare obblighi di tipo militare e al pagamento delle eventuali imposizioni richieste dall'abate; continuava ovviamente a valere, nei termini già descritti, il diritto di prelazione del monastero in caso di alienazione delle terre e l'obbligo per i nuovi possessori di accettare nella loro interezza gli obblighi nei confronti dei monaci, i quali per parte loro si impegnavano a non richiedere mai nulla di più di quanto esplicitamente previsto nel testo dell'accordo⁸⁶.

⁸⁵ *Codice diplomatico* cit., I, doc. 107.

⁸⁶ *Ibid.*, doc. 165 (15 settembre 1181).

Non appare casuale che nel decennio successivo si addensino gli atti di acquisto o di scambio di terreni da parte del monastero con residenti locali, almeno uno dei quali, Boso, è insignito della qualifica di *gastaldius*, che si inseriscono da un lato nella consueta politica di razionalizzazione e regolarizzazione delle proprietà tradizionalmente perseguita dagli abati, come si è visto nel caso della Val Bisagno, ma dall'altro possono anche essere indice della rinuncia di alcuni conduttori a sottostare ai gravosi impegni connessi alla concessione delle terre⁸⁷.

La "mano pesante" degli abati, avvertibile anche nei sequestri deliberati nell'esercizio delle loro funzioni di amministratori dell'alta e bassa giustizia, dovette produrre non pochi attriti, che emergono nella registrazione di controversie sulla proprietà dei terreni come quella sorta proprio con il già ricordato Boso *gastaldius* nel 1199 e probabilmente sono all'origine dell'esigenza di redigere elenchi dei canoni censitori dovuti al monastero da parte dei conduttori come quello probabilmente risalente allo stesso anno⁸⁸.

Se Boso dovette successivamente riappacificarsi con i monaci, come portano a pensare i generosi lasciti disposti in loro favore nelle sue disposizioni testamentarie⁸⁹, il contrasto con la comunità nel suo complesso per la questione dei tributi connessi alle concessioni di terre da coltivare doveva invece mantenersi ben vivo, come evidenzia il contrasto emerso nel corso di un *parlamentum* tenuto il 2 settembre 1205 presso la residenza dell'abate in Villaregia: in quell'occasione, davanti alle richieste dell'abate Guido che pretendeva di imporre contribuzioni su qualsiasi prodotto della coltivazione delle terre di cui erano concessionari, gli abitanti del luogo opposero proprio le ragioni sancite nel documento del 1181 sopra ricordato, riconoscendo di dover pagare tributo su alcune precise produzioni, ma ricordando all'abate che il suo predecessore si era espressamente impegnato a non tentare di estendere ulteriormente i loro obblighi nei confronti dei monaci e, forti del documento che erano in grado di esibire, riuscirono in questa occasione a ottenere il rispetto dei loro diritti⁹⁰.

Dunque, anche se l'abate era ancora in grado di imporre a singoli conduttori patti agrari contenenti condizioni assai simili a quelle concordate

⁸⁷ *Ibid.*, docc. 210-229 (1196-1199).

⁸⁸ *Ibid.*, docc. 255-259.

⁸⁹ Si trattava della quarta parte di un mulino e di tutte le terre da lui possedute in Villaregia, delle quali al genero e alla figlia, che ricevettero in cambio dai monaci una casa, un orto e un terreno vuoto, rimase l'usufrutto per quattro anni; *Codice diplomatico* cit., II, docc. 293 (24 ottobre 1205), 295 (28 ottobre 1205).

⁹⁰ *Ibid.*, doc. 290.

dai suoi predecessori⁹¹, la situazione si stava chiaramente evolvendo in direzione dell'acquisizione di una più salda coscienza dei propri diritti e di una maggiore autonomia amministrativa da parte delle comunità locali, di fronte alle rivendicazioni delle quali anche gli eredi dei vecchi poteri signorili stavano progressivamente cedendo posizioni, come dimostra il caso del conte Oberto *quondam Guillelmi* di Ventimiglia, che dopo aver ceduto nel 1215 alla comunità di Cipressa i propri beni che si trovavano sul suo territorio, riservando per sé e i propri eredi solo una contribuzione annua, dopo dieci anni si risolse, non potendo più evidentemente esercitare il controllo su quest'area, a cedere ai monaci di Santo Stefano tutti i diritti che poteva vantare tanto su Cipressa che su Terzorio⁹².

Una tale situazione impose di fatto al nuovo abate, Raimondo, di concedere il già menzionato statuto del 1217, nel quale alla comunità veniva riconosciuto un certo livello di autonomia in cambio del riconoscimento delle ragioni della signoria monastica e al cui interno alcune norme mantenevano in vita obblighi legati ai vecchi patti agrari stabiliti con i primi coloni nel secolo XI e ribaditi nel corso del secolo seguente: in particolare, rimaneva valido il divieto di vendere terreni a forestieri che non si fossero impegnati a venire a risiedere in Villaregia entro il termine di un mese e veniva stabilito che, nel caso qualche concessionario non avesse lavorato per più di due anni le terre ricevute, queste sarebbero tornate nella disponibilità dei monaci, che avrebbero potuto concederle a qualcun altro. Questa disposizione, affiancata a quella che, sotto pena di una multa di 100 soldi (la più elevata in assoluto fra tutte quelle previste nel testo per le varie infrazioni), impediva di raccogliere i prodotti delle coltivazioni sui terreni di coloro che fossero stati soggetti a sentenza di bando da parte del podestà nominato dai monaci, di fatto configurava un potere dell'abate di sequestrare le terre di coloro che avessero in qualche modo contrastato l'esercizio del suo potere e pertanto si può considerare come una forma legale attraverso la quale, pur accettando di riconoscere la personalità giuridica della comunità, Raimondo cercava di mantenere un controllo sostanziale sugli individui⁹³. Allo stesso fine tesero chiaramente i giuramenti imposti nel 1223 dallo stesso abate ai membri della comunità per ribadire non solo i loro obblighi in materia di tributi sui prodotti dei terreni in concessione e di *datica* (la cui imposizione veniva però limitata esplicitamente a una sola volta per

⁹¹ *Ibid.*, docc. 294 (26 ottobre 1205), 335 (26 ottobre 1213).

⁹² *Ibid.*, docc. 355 (6 settembre 1215) e 469 (27 ottobre 1225).

⁹³ *Ibid.*, pp. 121-123; BASSO, *Un'abbazia cit.*, pp. 55-57.

anno), ma anche per esplicitare, in una contemporaneità significativa con quanto l'arcivescovo stava facendo in Sanremo, l'esercizio da parte sua e dei suoi successori del *comitatum* sulle terre soggette al suo potere, con la facoltà di decidere anche della pace e della guerra⁹⁴.

Il potere di controllo degli abati sui conduttori delle loro terre, anche se scosso dalle contestazioni delle comunità locali, sembrava dunque in quest'epoca ancora solido e confermato da riconoscimenti sul diritto di cura d'anime concessi insieme alla piena titolarità di alcune chiese dall'episcopato albenganese⁹⁵, ma, come nel caso dell'arcivescovo e dei canonici, l'intervallo nella gestione diretta dei beni provocato dalla rivolta filo-imperiale del 1238-1251 (che nel caso dell'abbazia era stato oltretutto preceduto dalla già ricordata, aspra controversia sviluppatasi fra il 1228 e il 1237 con i signori di Lingueglietta, che aveva inizialmente imposto ai monaci la cessione dei territori di Cipressa, Terzorio e *Porçanum*, poi recuperati)⁹⁶ allentò irrimediabilmente i vincoli tra le comunità e i loro signori ecclesiastici, e a poco valsero in questo senso anche gli interventi messi in atto da Innocenzo IV per riconfermare diritti e privilegi dell'abbazia dopo la caduta di Federico II e il ritorno del Ponente all'obbedienza genovese⁹⁷.

I decenni della seconda metà del XIII secolo vedono in effetti in atto una partita fra gli abati e le comunità soggette: da un lato stanno le riaffermazioni dei diritti dei monaci sanciti negli stessi statuti e nelle loro riconferme ed estensioni deliberate ancora nel 1276 e 1277, nelle quali l'autorità assoluta dell'abate viene ampiamente ribadita e le ammende e le sanzioni per coloro che contrastano il suo potere e quello dei suoi rappresentanti permangono assai gravose⁹⁸, dall'altro la volontà sempre più chiara dei concessionari di spezzare il complesso di norme che ancora li collegava alle antiche forme di dipendenza servile, che si esprime anche attraverso gesti clamorosi come il tentativo messo in atto da un gruppo tra loro di emigrare in massa al di fuori dei dominî monastici, pur continuando a coltivare i terreni in concessione, per sfuggire alle forme di controllo personale gravanti sui conduttori.

In quest'ultima occasione, l'iniziativa deve aver suscitato una vasta eco nella popolazione residente, tanto da obbligare l'abate Fredencio a cercare

⁹⁴ *Ibid.*, doc. 455.

⁹⁵ *Ibid.*, docc. 462-465 (21 - 24 aprile 1225).

⁹⁶ *Ibid.*, docc. 487-489 (13 aprile - 5 maggio 1228), 528-532 (5 aprile - 20 agosto 1237); BASSO, *Un'abbazia* cit., pp. 59-60.

⁹⁷ *Ibid.*, docc. 586-587 (10 - 25 febbraio 1252).

⁹⁸ *Codice diplomatico* cit., III, docc. 735 (1 giugno 1276), 746 (7 novembre 1277).

un compromesso con alcuni suoi dipendenti ribelli, come testimoniato da un importante documento del 1276 nel quale vengono registrati, sia pure sotto forma di concessione graziosa, gli accordi raggiunti fra i rappresentanti del monastero e il gruppo dei contestatori, che si erano rifugiati nella vicina località di Taggia. Fallito evidentemente il tentativo di imporre loro l'obbligo di ritornare a risiedere in Villaregia, i monaci, pur ribadendo che la proprietà dei terreni era e sarebbe rimasta dell'abbazia e che, se avessero voluto mantenere la possibilità di coltivare le terre in concessione, i ribelli non avrebbero potuto limitarsi a pagare i tributi (come si erano spontaneamente offerti di fare), ma avrebbero dovuto tornare ad abitare stabilmente nell'insediamento, concessero il termine di un anno entro il quale i contraddittori avrebbero dovuto o tornare a risiedere in Villaregia, o alienare i terreni in favore di qualcun altro che si assumesse tutti gli obblighi di residenza e dipendenza fiscale e personale dagli abati; in entrambi i casi comunque non sarebbero state imposte penali, nell'evidente tentativo di calmare attraverso un atteggiamento conciliante una situazione che, da un gruppo relativamente limitato di contestatori, avrebbe potuto facilmente estendersi a gran parte degli abitanti della località rivierasca e dei suoi dintorni⁹⁹.

È evidente che ormai i vecchi legami di dipendenza, nonostante le ripetute e perentorie riaffermazioni da parte dei monaci, erano ormai logori e che neanche la minaccia di perdere i diritti di conduzione dei terreni sembrava ormai sufficiente a tenere a freno i concessionari nella loro richiesta di autonomia personale per cui, anche se gli abati furono ancora in grado di imporre nel 1285 ai loro dipendenti il rispetto degli impegni giurati nel 1223, obbligandoli a fornire un contingente per gli equipaggi della flotta che il Comune di Genova stava organizzando contro Pisa¹⁰⁰, proprio le conseguenze di questa manifestazione di autorità innescarono una crisi che avrebbe portato alla dissoluzione progressiva del potere monastico.

La prolungata assenza di un così gran numero di uomini, e forse anche la morte di alcuni di loro, dovette costituire un grave colpo per l'economia locale, alla quale venivano sottratte braccia preziose per i lavori agricoli dai quali dipendevano le rendite di gran parte delle famiglie residenti, tanto che lo stesso Fredencio, accedendo alle richieste presentate dai rappresen-

⁹⁹ *Ibid.*, doc. 737.

¹⁰⁰ Complessivamente, le comunità soggette all'abate di Santo Stefano fornirono 3 nocchieri e 80 vogatori; *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, V, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1929 (Fonti per la Storia d'Italia [Medio Evo], vol. XIV bis), pp. 62-64; BASSO, *Un abbazia cit.*, p. 62.

tanti della comunità nel corso del parlamento da lui personalmente presieduto, decise di esentare per quell'anno gli abitanti di Villaregia dal pagamento di un tributo di 30 soldi dovuto all'abbazia¹⁰¹. Con ogni evidenza, il gesto dell'abate non fu però ritenuto sufficiente dai suoi soggetti i quali, pochi mesi dopo, si riunirono spontaneamente in parlamento alla presenza dei loro consoli deliberando di nominare tre procuratori che avrebbero dovuto recarsi a incontrarlo per offrirgli di rilevare tutti i debiti della comunità, i diritti tradizionalmente gravanti su di essa, i tributi e i censi che era obbligata a pagare all'abbazia in cambio di un unico tributo complessivo in denaro che essi si impegnavano solidalmente a pagare da allora in poi a cadenza annuale¹⁰².

Il gesto è significativo sotto più aspetti: innanzitutto, l'intera comunità, compresi i consoli nominati dallo stesso Fredencio in osservanza del dettato degli statuti, appare compattamente decisa a ottenere un radicale cambiamento di una situazione ormai evidentemente ritenuta insostenibile e questo cambiamento si concentra, più che sull'esercizio dei diritti sovrani dell'abate, chiaramente ormai più formali che reali, sulla modificazione del sistema delle contribuzioni vigenti, che avrebbero dovuto essere semplificate e gestite direttamente dai rappresentanti diretti della comunità ponendo fine a differenziazioni e a vincoli di carattere personale che derivavano dall'applicazione di accordi vecchi di quasi tre secoli.

Ovviamente coloro che ancora erano vincolati dai residui di antichi obblighi di tipo servile erano presumibilmente i più interessati al conseguimento di questo obiettivo proprio perché erano coloro che maggiormente avvertivano il peso di una situazione di questo tipo. A questo proposito, il fatto che dal confronto fra i due documenti emerga che nessuno dei nomi di coloro che avevano abbandonato le terre abbaziali nel 1276 sia presente nell'elenco dei partecipanti al parlamento del 1286 potrebbe costituire un indizio significativo di un loro definitivo rifiuto di rientrare a Villaregia nonostante le condizioni che erano state loro offerte e testimonia con evidenza di una situazione in cui, posti di fronte all'alternativa tra il proseguire a coltivare le terre in concessione rimanendo soggetti al controllo monastico e il decidere di rischiare di abbandonare case e terre per cercare altrove migliori occasioni di promozione economica e sociale, non pochi abitanti della località consideravano con interesse la seconda opzione.

¹⁰¹ *Codice diplomatico* cit., III, doc. 811 (18 novembre 1285).

¹⁰² *Ibid.*, doc. 816 (17 febbraio 1286).

Le posizioni espresse in questi documenti rappresentavano dunque un punto di non ritorno nei rapporti fra la comunità di Villaregia e l'abbazia di Santo Stefano e non appare casuale che nel cartario monastico non compaiano altri documenti relativi al possedimento rivierasco per quasi un quarto di secolo, fino a un isolato contratto di livello ventinovenale, rinnovabile automaticamente per altri due periodi di 29 anni, stipulato nel 1310 per la messa a coltura di un terreno composto di gerbido e boschivo che avrebbe dovuto essere pastinato e coltivato a vigna, figareto e frutteto¹⁰³.

Il contratto è solo apparentemente simile a quelli tradizionali, dato che prevede esplicitamente che, una volta pagato il canone annuale, e non modificabile, di 5 lire genovesi, il conduttore e i suoi eredi avrebbero avuto la terra *liberam et francham ab omni dricto quod a te vel dictis heredibus tuis peti posset per dictum monasterium* e il monastero si sarebbe riservato solo il consueto diritto di prelazione in caso di alienazione dei diritti e delle migliori apportate. Nonostante la lunghissima durata preventivata, dunque, l'assenza di canoni censitori e di clausole che impegnino il conduttore e i suoi eredi alla residenza continuata sul terreno sotto pena di decadenza dai loro diritti ci fanno capire che ormai si era prodotta un'evoluzione decisiva e che come nelle terre episcopali di Sanremo e Ceriana anche nel dominio rivierasco dei monaci benedettini, del resto sempre meno saldamente controllato e in procinto di passare in mano a proprietari laici¹⁰⁴, ogni traccia delle condizioni servili veicolate attraverso i patti agrari si era sostanzialmente estinta, sia pure con più di un secolo e mezzo di ritardo rispetto alla situazione genovese.

Mettendo quindi a confronto i dati relativi all'area del Genovesato con quelli dell'estremo Ponente ligure, alcune considerazioni appaiono pertanto evidenti. Va innanzitutto sottolineato il fatto che mentre nell'area suburbana genovese la presenza incombente di un centro cittadino in fase di vigoroso sviluppo economico ebbe l'effetto, come si è già avuto modo di ricordare più sopra, di accelerare le trasformazioni sociali anche nel mondo agrario, favorendo l'evoluzione della condizione dei discendenti degli individui di condizione servile verso un'equiparazione nei diritti con coloro che erano di origine libera (in un processo che vide le stesse istituzioni ecclesiastiche genovesi, principali detentrici di diritti personali sui *famuli* di-

¹⁰³ *Codice diplomatico* cit., IV, doc. 1110 (30 luglio 1310).

¹⁰⁴ BASSO, *Un'abbazia* cit. pp. 62-67.

slocati nelle aree intorno alla città, attive protagoniste di questo rinnovamento che coincideva con il loro interesse a trasferire le forme di controllo dalle persone alle cose e a migliorare la redditività dei loro patrimoni fondiari al fine di aumentare le risorse finanziarie che sarebbe stato possibile impiegare con profitto nel vivace mondo dell'economia urbana locale, e quindi disposte ad abbandonare le tradizionali forme di patti agrari in favore di nuove e più dinamiche forme contrattuali), la situazione del Ponente si presenta profondamente differente e sotto alcuni aspetti contraddittoria.

In un quadro generale in cui, già dai primi decenni del secolo XI, la residua influenza detenuta dalle stirpi arduiniche nell'area aveva lasciato il posto all'organizzazione sul territorio di nuovi centri di potere, quali quello dei conti di Ventimiglia e quelli dipendenti dalle istituzioni ecclesiastiche genovesi, ovviamente il Comune di Genova si trovò a poter trarre vantaggio dalla situazione per estendere la propria capacità di intervento politico ed economico in una zona che costituiva uno snodo fondamentale nel quadro dell'ampliamento dell'influenza commerciale genovese in direzione del Mezzogiorno francese e della Penisola iberica¹⁰⁵.

Pertanto, l'interesse della classe dirigente genovese fu per lungo tempo non quello di modificare gli equilibri esistenti, ma di consolidare e sostenere l'autorità di tipo pubblico esercitata dall'arcivescovo, dal Capitolo di San Lorenzo e dall'abate in Santo Stefano sulle comunità locali in forme assolutamente tradizionali, senza intervenire in alcun modo per alterare la situazione, ma anzi, come dimostrano gli avvenimenti del 1130, per cristallizzarla. Da ciò deriva un atteggiamento dei vari protagonisti che può apparire in contraddizione con quello adottato nel Genovesato: né l'amministrazione della mensa episcopale, né quelle dei canonici di San Lorenzo e degli abati di Santo Stefano appaiono infatti desiderose di sperimentare l'applicazione di quelle nuove forme di patti agrari che, come si è detto, stavano applicando nell'area genovese; anzi, esse cercarono di mantenere, fino a quando ciò si dimostrò possibile, una situazione di inalterata applicazione di contratti estremamente vincolanti per i conduttori, favorite nella fase iniziale di questa politica amministrativa dall'esigenza di ricostituire il tessuto insediativo segnato da due secoli di grave instabilità.

Perciò, il progressivo miglioramento delle condizioni dei concessionari di terre che è possibile osservare a partire dalla fine del XII secolo derivò in questo caso non tanto dall'influenza di un centro esterno di attrazione e

¹⁰⁵ E. BASSO, *Tra Crociata e commercio: le relazioni diplomatiche fra Genova e i Regni iberici nei secoli XII-XIII*, in «Medievalismo», 19 (2009), pp. 11-56.

sviluppo che incidesse sulle strutture sociali, ma dalla crescente autocoscienza delle comunità rivierasche e dal loro desiderio di conseguire un'autonomia amministrativa all'interno della quale anche le antiche differenze fra i discendenti dei servi e i discendenti dei liberi si sarebbero progressivamente annullate.

In conclusione, possiamo dire che nel Ponente, al contrario di ciò che si verificò generalmente nel Genovesato, furono gli stessi concessionari a imporre ai loro signori ecclesiastici l'adozione generalizzata di quelle tipologie di contratti agrari che avevano già impiegato da lungo tempo nell'area genovese e a ottenere, un passo dopo l'altro, quell'emancipazione dei discendenti degli antichi servi agrari che i nuovi signori laici di origine genovese, subentrati alle istituzioni ecclesiastiche cittadine nel corso del XIV secolo approfittando delle loro difficoltà economiche, non poterono fare altro che sancire definitivamente nei nuovi patti che si trovarono a stipulare con gli abitanti degli insediamenti di cui avevano acquisito la signoria fondiaria in cambio di moneta sonante¹⁰⁶.

¹⁰⁶ N. CALVINI, *Nobili feudali laici ed ecclesiastici nell'estremo ponente ligure (secoli X-XIV)*, in *La Storia dei Genovesi*, II, Genova 1982, pp. 75-107; ID., *Il feudo di Castellaro e Pompeiana*, in *La Storia dei Genovesi*, VIII, Genova 1988, pp. 389-425.

*Confronti con la storiografia
di alcune regioni del Mediterraneo*

Migrazioni interne e dipendenze signorili nelle campagne del Mezzogiorno bassomedievale

PIETRO DALENA - ALESSANDRO DI MURO*

Nel *Prologo* delle Assise di Ariano, in quel concetto di «*varietas populorum nostrorum*» si percepisce quanto Ruggero II avesse maturato la coscienza politica di dover governare una popolazione multietnica, la cui complessità culturale rappresentava una risorsa per la giovane monarchia sul piano delle competenze agrarie. Lo dimostra il processo di affrancamento dalle servitù fondiari da lui avviato per frenare l'esodo dalle campagne (dovuto principalmente all'insicurezza per le continue guerre e per la proliferazione del banditismo) e l'eccessivo inurbamento che depauperava le potenzialità economiche dell'agricoltura. Pertanto, già nei suoi primi anni di regno (1133), registrandosi una forte mobilità antropica (un vero esodo) dalle campagne alle città, il sovrano normanno per consentire ai contadini oriundi dei casali di rientrare nelle loro abitazioni e coltivare la terra li affrancò dallo stato servile e dalle normali contribuzioni per un decennio¹. Anche Carlo I d'Angiò ebbe piena coscienza della complessità del suo regno, composto da «*diversarum populi nationum*», ma le sue preoccupazioni militari (principalmente la preparazione della spedizione nei Balcani e la Guerra del Vespro) e la necessità di avere liquidità per stipendiare funzionari ed esercito, lo distrassero dalle questioni agrarie che vennero lasciate all'arbitrio e agli interessi di baroni e nobiltà terriera. In un tale contesto, dominato prevalentemente da una feudalità straniera, francese e sveva, e da un'aristocrazia terriera parafeudale di ascendenza bizantina e longobarda, si sperimentarono varie iniziative di conduzione agraria che consentirono di migliorare il comparto e sviluppare l'economia. Del resto, al di là della fluida situazione politica, il Mezzogiorno risentiva, anche a causa della sua posizione geografica, di una pluralità di esperienze culturali e culturali che elaborando modelli ibridi ne condizionarono, tardandolo, il processo identitario. Nel quadro di una complessa civiltà eterogenea, gruppi etnici di tradizione di segno diverso e professionisti agricoltori con i loro spo-

* Per quanto il lavoro sia stato sostanzialmente condiviso, il paragrafo 1 è da attribuire a Pietro Dalena e il paragrafo 2 ad Alessandro Di Muro.

¹ *Rogarii II. Regis Diplomata Latina*, a cura di C.-R. BRÜHL (*Codex Diplomaticus Regni Siciliae*, s. I, t. I-II), Köln - Wien 1987, p. 96, doc. 34.

stamenti da una regione all'altra animavano il regno e ne sollecitavano la crescita anche nel settore agricolo, come dimostra il noto caso dei saraceni spostati dalla Sicilia alla Capitanata da Federico II al fine di colonizzarne le fertili terre.

1. *L'eredità longobarda e bizantina e i processi di rinnovamento in età normanna*

Fenomeni di migrazione interna di nuclei consistenti di popolazioni sono ben documentati nel Mezzogiorno a partire almeno dal X secolo, in connessione con il primo sviluppo dell'incastellamento e delle signorie territoriali. Sono ben noti gli esempi degli abitanti di Valva nei pressi di Sulmona che a metà del X secolo andarono a ripopolare la *Terra Sancti Vincentii* in Molise su impulso degli abati del cenobio volturnense o i nuclei di contadini che stipularono contratti di popolamento con l'abate Aligerno di Montecassino, rivitalizzando l'ormai spopolata *Terra Sancti Benedicti*². Tale fenomeno non fu limitato agli estesi domini dei due grandi monasteri, ma risulta estremamente diffuso un po' dappertutto nei principati longobardi³. Fenomeni analoghi, forse meno vistosi, si produssero anche nelle aree di tradizione bizantina. Nei primi anni dell'XI secolo è segnalato un cospicuo movimento di contadini dalla Calabria in Lucania. Un greco di Calabria, tale Kallino, si insediò con la famiglia nel villaggio di *Ancilla Dei* (Ancellara), situata nella parte settentrionale della Lucania longobarda, ricevendo dal monastero greco di San Michele Arcangelo una terra incolta da sfruttare con l'obbligo di versare un censo annuo. Nello stesso villaggio si erano trasferite altre famiglie, chiamate a fornire manodopera agricola al piccolo monastero, come, nel 1056, una famiglia greca di Bisignano. E contadini greci nel 1034 abitavano il casale di *Aquabelle*, a sud della Lucania longobarda. Nel medesimo periodo, esponenti dell'aristocrazia terriera della Calabria si trasferiscono a Bari, capitale del Katepanato⁴. Il processo di bo-

² A tal proposito per San Vincenzo al Volturno cfr. M. DEL TREPPO, *Terra Sancti Vincencii*, Napoli 1968, pp. 27-30 e 55-59; per Montecassino P. TOUBERT, *Per una storia dell'ambiente economico e sociale di Montecassino (secoli IX-XII)*, in Id., *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Torino 1995, p. 105 sgg.

³ A. DI MURO, *Le contee longobarde e l'origine delle signorie territoriali nel Mezzogiorno*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXVIII, 2011.

⁴ A. GUILLOU, *La seconda colonizzazione bizantina nell'Italia meridionale. Le strutture sociali*, in *La Civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia. Ricerche e problemi*, Atti del primo Convegno internazionale di studi (Mottola-Casalrotto, 29 settembre - 3 ottobre 1971), a cura di C.D. FONSECA, Genova 1975, pp. 41-44.

nifica del suolo avviato nel Catepanato all'inizio dell'XI secolo, nel contesto organizzativo parafeudale in cui si muovevano i monasteri italogreci, proseguì in età normanna ad opera dei monaci dissodatori. Così nel periodo di transizione dalla dominazione bizantina allo Stato normanno si incrementò l'economia attraverso le opere di domesticazione dell'incolto e la riduzione dell'*aspretum* convertito in piantagioni di olivi (*insiteta*) facendo ricorso alle concessioni di terreno *ad meliorandum* e *ad pastinandum* e a quelle particolari della *pastinatio in parte* o *ad meliorandum et partiandum* e quelle enfiteutiche ventinovenali. In particolare le concessioni enfiteutiche, in ragione della lunga durata del contratto (per consentire al coltivatore di trarre profitto dai miglioramenti fondiari), valsero a erodere i vasti latifondi dell'aristocrazia terriera e dei monasteri locali, divenendo di fatto lo strumento di formazione e di accrescimento della piccola proprietà contadina. Questa situazione via via col tempo conseguì una emancipazione del contadiname, per cui da una condizione servile molti rustici si trasformarono in piccoli e medi proprietari terrieri⁵. Una tale dinamica di colonizzazione si riscontra sin dal secolo precedente anche nelle aree di tradizione longobarda⁶.

Strettamente collegata alle migrazioni interne dei contadini è la questione della diffusione delle signorie territoriali⁷. La storiografia del secondo Novecento ha ereditato dalla tradizione romantica una visione della struttura agraria del Mezzogiorno normanno declinata sul concetto di una popolazione rurale costituita da semiliberi e non liberi, per lo più in origine musulmani e greci. Paradigmatico in questo senso è il saggio di Illuminato Peri sul villanaggio in Sicilia, che, dopo aver analizzato, tra altri temi, la condizione di servi e rustici, ne stigmatizza l'omologazione di fatto alla categoria servile⁸. I lunghi elenchi di *homines* concessi già da principi e feudatari normanni a chiese e *fideles* e le traduzioni dall'arabo, talvolta scorrette e fuorvianti (si pensi al significato di *rijâl al-jarâ'id* «gli uomini degli elenchi», ovvero contribuenti del fisco, resi con servi *ascripticii*), cui si è fatto spesso riferimento nella storiografia tradizionale, hanno condizionato

⁵ P. DALENA, *Olivo e olio*, in *Mezzogiorno rurale. Olio, vino e cereali nel Medioevo*, a cura di ID., Bari 2010, p. 29 sgg. con bibliografia.

⁶ Si veda ad esempio J.-M. MARTIN, *Città e campagna: economia e società (sec. VII-XIII)*, in AA.VV. *L'alto Medioevo*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. GALASSO, Napoli 1990, III, in part. p. 275 sgg.

⁷ Per le problematiche collegate alle signorie nel Mezzogiorno si rimanda a S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

⁸ I. PERI, *Il villanaggio in Sicilia*, Palermo 1965.

fortemente la prospettiva di un mondo rurale costituito da uomini asserviti e ancorati alla terra, condizione che si sarebbe accentuata nelle età successive, in particolare in quella sveva. Secondo tale prospettiva storiografica il *villano* era tenuto a soddisfare alcuni oneri che ne limitavano fortemente la libertà personale: le fonti ricordano tra questi il prelievo dell'*exitura*, la *licentia* nel caso di matrimonio e, in particolare, gli obblighi di residenza che avrebbero fortemente limitato la mobilità nelle campagne meridionali, legando il coltivatore alla terra. In sintesi, i rustici sarebbero stati ceduti ai signori locali (laici, monastici ed ecclesiastici) con la facoltà di poterne disporre nella loro pienezza, facendone di fatto dei servi⁹.

Per la Sicilia di tradizione islamica e per la regione calabro-lucana di tradizione bizantina si è dimostrato come *homines* e *villani* concessi da Ruggero il Gran Conte e dal suo successore Ruggero II costituissero delle unità fiscali e non rustici assoggettati. Si tratta, per la Calabria e la Lucania, della persistenza sotto forma di casale rurale della struttura del comune fiscale bizantino (*chôrion*)¹⁰.

In particolare ai signori siciliani (esponenti della nomenclatura religiosa e dell'aristocrazia terriera) il Granconte e i suoi successori devolvevano solo la capacità contributiva degli abitanti delle campagne e giammai la disponibilità della loro *persona* (se non in casi eccezionali e ben definiti nelle concessioni). Questi (gli abitanti delle campagne siciliane) erano generalmente piccoli e medi proprietari terrieri che vivevano in villaggi, con posizioni di un certo prestigio anche nei ranghi della giustizia minore e dell'amministrazione interna che gli consentivano una significativa mobilità. Solo dopo l'istituzione del *regnum Siciliae*, infatti, la loro mobilità risulta limitata¹¹.

Una situazione simile si percepisce anche dall'analisi delle liste di *homines* e dalla restante documentazione d'archivio di area campana, con l'aggiunta di una coazione di residenza molto più sfumata rispetto alle si-

⁹ Su tale questione si veda l'utile messa a fuoco storiografica di S. CAROCCI, *Angararii e franchi. Il villanaggio meridionale*, in *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. CUOZZO e J.-M. MARTIN, (*Medievalia*, 8 bis, Collana del Centro Europeo di Studi Normanni), Avellino 2009, p. 205 sgg.

¹⁰ Per la strutturazione del *chôrion* in Italia meridionale si rimanda ad A. GUILLOU, *Des collectivités rurales à la collectivité urbaine en Italie méridionale byzantine (VIe-XIe s.)*, in «Bulletin de Correspondance Hellénique», 100, 1 (1976), p. 320.

¹¹ Per la Sicilia si rimanda a G. PETRALIA, *La "signoria" nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, Atti del II Convegno di Studi (Pisa 6-7 novembre 1998), Pisa 2006, p. 233 sgg.; per la Calabria CAROCCI, *Angararii e franchi* cit., p. 215.

tuazioni riscontrate in Sicilia, se non addirittura assente anche dopo l'istituzione del *Regnum*. Anche nelle regioni di tradizione longobarda sussistevano in età normanna modalità di trasferimento di cespiti fiscali a signori laici ed ecclesiastici attraverso schemi non del tutto differenti da quelli attestati nella Grancontea di tradizione islamica e bizantina, basati sulla redazione di elenchi di contribuenti. Certamente, in quest'area e in questo ambito culturale non potevano essere operanti le influenze dirette dello stato islamico o dell'impero bizantino, ma la struttura del fisco di tradizione longobarda, che conosceva la cessione di cespiti collegati agli uomini, poteva costituire un utile precedente per i nuovi signori e non solo in questo ambito¹². In definitiva la rilettura della documentazione (siciliana, calabrese e campana) di età normanna ha consentito di precisare come, avanti l'istituzione del regno, il Granconte, il principe di Capua e il duca di Puglia continuassero a mantenere un certo controllo sugli *homines* che concedevano ai signori. Questo consentiva da una parte la stabilità delle prerogative sovrane sui sudditi liberi e dall'altra la garanzia per costoro di conservare la condizione giuridica originaria non servile. E tale condizione permase durante il regno di Ruggero II e dei suoi successori¹³.

Il problema della mobilità contadina nel Mezzogiorno in età normanno-sveva si intreccia alla questione molto rilevante delle categorie sociali delle dipendenze, spesso sfuggenti e in continua evoluzione. Oltre a soggetti ben qualificati da termini quali *servi* o *famuli* che si ritrovano poco numerosi nella documentazione e che ne connotano senza ambiguità la condizione, sussistono nel Mezzogiorno normanno alcune categorie di contadini dipendenti (*villani*) la cui posizione si avvicina molto a quella servile. I *curtisani*, ad esempio, che compaiono nei documenti della Campania settentrionale dalla fine dell'XI secolo ai primi decenni del XII secolo, rappresentano una categoria di rustici che sembrano legati ad un determinato appezzamento di terreno, obbligati ad *angariae* e *perangariae* e, dunque, soggetti ad una forte limitazione della mobilità. Assimilabili ai *curtisani* sembrano essere i *censiles* che vengono ceduti dai signori insieme alle proprie famiglie e ai beni stabili (alle terre cui sono legati *cum toto iure et dominio*) e i *villani* donati alle dipendenze cavensi pugliesi per riavviare l'agricoltura delle chiese monastiche¹⁴. Ma, al di fuori di queste categorie di "non

¹² Per la Campania si rimanda ad A. DI MURO, *Signori e contadini nel Mezzogiorno normanno. Il Codice Solothurn (fine sec. XII)*, Bari 2013.

¹³ Per quanto riguarda i rapporti tra sovrano e signori territoriali si rimanda a CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno* cit., pp. 159-226.

¹⁴ Per i *curtisani* e i *censiles* nelle fonti della Campania del XII secolo cfr. A. DI MURO, *Terra, uomini e poteri signorili nella Chiesa salernitana (secc. XI-XIII)*, Bari 2012, pp. 67-70. Per al-

liberi”, il panorama delle dipendenze personali connesso alla limitazione di mobilità geografica muta decisamente.

In generale, gli studi di Sandro Carocci hanno chiarito come gli obblighi di residenza fossero limitatissimi (se non proprio del tutto assenti) nelle pattuizioni collettive e nelle consuetudini del Mezzogiorno normanno-svevo e che la stessa legislazione del regno non prevedesse in alcun modo tali obblighi¹⁵. Una conferma si rinviene scorrendo gli elenchi dei contadini dipendenti delle varie signorie ecclesiastiche e monastiche del Mezzogiorno: ad esempio, ad Olevano sul Tusciano, signoria principale dell'arcivescovo salernitano, negli inventari dell'inizio del XIII secolo si ricordano personaggi provenienti da diverse località della Campania e del Cilento (Sarno, Campagna, Acerno, Pugliano, Contursi, Auletta, Stio, forse Savona-*savonensis*)¹⁶; più a sud, nel Cilento, le numerose dipendenze cavensi risultano abitate da contadini provenienti da vari luoghi della Campania e della Lucania¹⁷; e nella *Platea* di Luca Campano i sottoposti dell'arcivescovo dispersi in varie tenute del cosentino provengono da diversi luoghi della Calabria e non solo¹⁸. La documentazione relativa agli stessi luoghi dimostra come per costoro non fosse affatto difficile lasciare quelle terre: obblighi di residenza non sussistevano per i dipendenti cilentani dell'abate cavense nel XII secolo¹⁹ e neppure per gli *angarari* campani (appartenenti al livello più basso dei dipendenti rustici) che, sebbene alla fine del XII secolo fossero legati pienamente alla terra, potevano abbandonare il luogo di residenza e trasferirsi altrove, e così i loro eredi²⁰. Allo stesso modo in Calabria in età sveva lo statuto angariale non prevedeva la permanenza come obbligo irreversibile. Infatti alcuni *angarari* dimoravano *extra casalem*, mentre altri si spostavano liberamente senza bisogno del

cuni esempi di *villani* ceduti dai signori normanni a chiese e monasteri cavensi in Puglia si rimanda a P. DALENA, *Da Matera a Casalrotto. Civiltà delle grotte e popolamento rupestre (secc. X-XV)*, Galatina 1990, pp. 151-152, doc. n. 1.

¹⁵ CAROCCI, *Angararii e franci cit.*, pp. 211 sgg.

¹⁶ DI MURO, *Terra, uomini cit.*, p. 144.

¹⁷ Si veda, ad esempio, l'elenco fatto compilare dall'abate cavense in una controversia che lo vide contrapposto all'amministrazione normanna nel 1083 nel quale sono riportati i nomi e le provenienze di oltre un centinaio di uomini nel Cilento (Archivio della Badia della Sant.ma Trinità di Cava de' Tirreni, B, 33; ediz. L.R. Ménager, *Recueil des actes des ducs normands d'Italie [1046-1127]*, I, *Les premiers ducs (1046-1087)*, Bari 1981, doc. n. 43. Per le dipendenze cavensi del Cilento si rimanda a V. LORÈ, *Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII*, Spoleto 2007, pp. 38 sgg., 187 sgg.).

¹⁸ CAROCCI, *Angararii e franci cit.*, p. 231 sgg.

¹⁹ LORÈ, *Monasteri, principi cit.*, p. 180.

²⁰ DI MURO, *Signori e contadini cit.*, pp. 81-82.

permesso del vescovo²¹. In altri casi bastava pagare il diritto di *exitura* per migrare altrove in cerca di condizioni più vantaggiose²².

In moltissimi casi gli abitanti delle signorie territoriali, concessionari di appezzamenti di terreno collegati ad obblighi di *corvée*, cedendo il terreno trasmettevano anche i relativi gravami e potevano trasferirsi liberamente altrove. Un interessante documento del Capitolo della cattedrale di Benevento del 1163 mostra chiaramente come funzionasse tale trasferimento e come ci si potesse affrancare dal legame ereditario, dalla terra e dalle prestazioni collegate. In quell'anno un certo Landolfo *Fontanus* di Montesarchio, *homo* della chiesa beneventana (*homo nostre Ecclesie*), cedette un terreno nel contado del castello ad un tale Pietro *Ferrante* abitante del medesimo castello. L'arcivescovo Enrico, detentore di diritti signorili e di numerosi beni fondiari a Montesarchio, confermava la validità della transazione ed elencava gli oneri gravanti sul terreno trasferito, tra i quali *omni epdomada opera una*, e aggiungeva che Pietro e i suoi eredi dovessero *inde esse homines nostre ecclesie, habendo omne ius et potestatem in vos Ecclesia nostra quam abuit inde in predictum Landulfum*. Landolfo, cedendo il terreno, si svincolava dalla condizione di *homo ecclesie*, nel senso stretto di dipendente, sul quale il *dominus* godeva diritti ed esercitava potestà (*ius et potestatem*), evidentemente venendo meno la pregiudiziale di subordinazione *respectu tenimenti*, e tale *status* si trasmetteva al nuovo detentore. Se Pietro avesse voluto affrancarsi da tali oneri avrebbe dovuto versare un censo annuo pari a 10 tari amalfitani e la terra sarebbe rimasta tra le pertinenze del *demanium* ecclesiastico²³. Una tale situazione appare abbastanza diffusa in Campania ancora nel XIII secolo²⁴.

²¹ P. DE LEO, *Un feudo vescovile nel Mezzogiorno svevo. La platea di Ruffino vescovo di Bisignano* (Fonti e Studi del *Corpus membranarum italicarum*, direttore Antonio Lombardi, IX), Roma 1984, pp. 101-102, 145, 156.

²² Così, ad esempio, in alcune dipendenze cavensi della Basilicata meridionale (LORÈ, *Monasteri, principi* cit., p. 182).

²³ La conferma arcivescovile costituiva ovviamente un'importante garanzia di affrancamento anche per l'alienante, in pratica l'unica giuridicamente efficace. Così qualche anno più tardi, ancora a Montesarchio, un tale Tancredi fu chiamato in giudizio perché non versava *reddita et servitia* che egli stesso e i suoi *antecessores* erano soliti fare alla chiesa beneventana per una terra (*hereditatem*). Tancredi rispose che aveva ceduto il terreno a un certo *Iovinus*, ma *Iovinus* negò e Tancredi replicò sostenendo che aveva *guarentes* che potevano testimoniare. L'arcivescovo dichiarò *de placito quod est inter Iovinum et Tancredim nobis non pertinet, set querimus a vobis iudicibus sententiam audire de ipso Tancrio quid nobis facere debeat*. I giudici condannarono Tancredi e i suoi eredi alla corresponsione di quanto dovuto (*Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200)*, a cura di A. CIARALLI, V. DE DONATO, V. MATERA, Roma 2002, pp. 241-243 e 248-249, a. 1166).

²⁴ DI MURO, *Terra, uomini* cit., p. 65 sgg.

Risultano numerose anche le concessioni a laici ed ecclesiastici nelle quali si prevedeva la possibilità di accogliere immigrati «de extraneis locis» favorendo di fatto la mobilità all'interno del regno. Per esempio, Ruggero I nel 1094 concesse ai certosini di Santa Maria della Torre di Serra San Bruno (VV) la facoltà di ricevere immigrati che volessero commendarsi all'autorità monastica. Tra il 1081 e il 1099 Riccardo Senescalco, figlio del conte Drogone e nipote di Roberto il Guiscardo, donò al monastero cavense alcuni monasteri abbandonati in territorio di Mottola e i relativi casali rurali con la sollecitazione di ripopolarli («et quot homines adducere et ponere in terra predictorum monasteriorum ad habitandum voluerit») e di riscattare alla coltivazione le terre sterili e *vacuae* («ad pastinandum et laborandum»). E nel 1151 il signore di Marsico nella Val d'Agri donò all'abate cavense un monastero nei pressi del castello (di Marsico) con un ampio territorio insieme alla facoltà di accogliere «usque duodecim casatos hominum (...) ad habitandum»²⁵.

Tra la fine del XII e, soprattutto, nella prima metà del XIII secolo, la riorganizzazione delle campagne meridionali ebbe un impulso decisivo dall'attività cistercense. Secondo l'anonimo autore della *Cronaca* di Santa Maria de Ferrara, Federico II si sarebbe servito dei monaci bianchi anche per l'amministrazione delle sue aziende agricole (fattorie imperiali)²⁶. Se Mario Del Treppo in un denso contributo del 1996 tendeva a ridimensionare la testimonianza dell'ignoto cronista e la portata dell'azione dei cistercensi nel contesto dell'economia agraria del Mezzogiorno²⁷, pare indubbio che costoro costituissero un elemento decisamente dinamico per quanto riguarda la colonizzazione delle terre di loro giurisdizione, anche in virtù dei buoni rapporti con Federico II. Per esempio, per favorire il popolamento dei territori sottoposti all'abate del monastero cistercense di Santa Maria del Sagittario in Basilicata (terre per lo più incolte e ricoperte da foreste), lo Svevo concesse a chi fosse andato ad abitarle numerose libertà e privilegi. In particolare, l'abate avrebbe potuto accogliere uomini provenienti da altre terre (demaniali o meno) ed averli *in recommendationem*. Lo *status* di *recommendati* consentiva loro di godere della protezione ab-

²⁵ Si veda CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno* cit., pp. 287-289. E per gli esempi di Mottola si rimanda a DALENA, *Da Matera a Casalrotto* cit., pp. 151-154, docc. nn. 1 e 2.

²⁶ *Ignoti Monachi Cistercensis, S. Mariae de Ferrara Chronica*, a cura di A. GAUDENZI, Napoli 1888, p. 38.

²⁷ M. DEL TREPPO, *Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994*, a cura di A. ESCH, N. KAMP, Tübingen 1996, p. 318 sgg.

baziale e di beneficiare di alcuni diritti (l'approvvigionamento delle acque, la raccolta della legna, il pascolo etc.) senza essere sottoposti a prelievo fiscale. Si trattava di condizioni estremamente favorevoli in grado di attrarre contadini e far ripartire l'economia agraria in ampie aree della valle del Sinni²⁸.

2. L'età angioino-aragonese

Con la conquista del regno di Sicilia, Carlo I d'Angiò rinnovò la feudalità normanno-sveva con l'immissione nei ranghi signorili di suoi *fideles* provenienti dalla Francia, capaci di costituire una solida rete di consenso alla sua politica e di avviare o riavviare l'economia specie nel settore agrario²⁹. Al fianco dei nuovi feudatari ultramontani continuarono a sussistere gruppi minoritari di conti e baroni appartenenti alla vecchia classe aristocratica normanno-sveva convertiti alla causa angioina, come i d'Aquino, i Sanseverino, i Ruffo, i Celano ai quali vennero restituiti i territori di antica appartenenza e che ora sostenevano il sovrano nel processo di rinnovamento istituzionale del regno³⁰. Tuttavia, solo con i dati della *subventio generalis* del 1276 si può comprendere come la politica del primo sovrano angioino entrasse nel merito degli insediamenti demici favorendo, o innescando, forme di migrazione interna. Quei dati, confrontati con quelli desunti dalla numerazione dei fuochi promossa da Alfonso il Magnanimo nel 1447, mostrano un elevato numero di abbandoni di casali e terre in linea con quella che fu la tendenza nell'Italia settentrionale³¹. È tra XIV e XV secolo che si avviò quel vasto fenomeno di migrazioni interne e continentali, le cui prime avvisaglie, nell'Italia meridionale si registravano già sin dalla prima età angioina.

Per esempio in Calabria lo stato di guerra permanente tra angioini e siculo-aragonesi, che perdurò per quasi tutto il XIV secolo, insieme alla grande peste del 1348/50, amplificò i fenomeni di spopolamento e la regressione delle forme di sfruttamento agricolo della regione. Gli abbandoni

²⁸ P. DALENA, *Basilicata Cistercense (Il Codice Barb. Lat. 3247)*, Galatina 1995, p. 24.

²⁹ J.-M. MARTIN, *L'ancienne e la nouvelle aristocratie féodale*, in *Le eredità normanno sveve nell'età angioina: persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno* (Atti del XV giornate Normanno-Sveve, Bari 22-25 ottobre 2002), Bari 2004, pp. 106-108.

³⁰ *Ibid.* Per la Calabria si veda P. DALENA, *Calabria medievale. Ambiente e istituzioni (secoli XI-XV)*, Bari 2015, p. 215 sgg.

³¹ Sulla diffusione degli abbandoni in Europa si vd. H.B. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale (500-1850)*, Torino 1972, pp. 225-238.

definitivi riguardarono principalmente i casali rurali che per le loro modeste estensioni e l'assenza di strutture difensive erano più soggetti ad attacchi militari e a spoliazioni. Tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, infatti, è possibile accertare la scomparsa di ben 61 casali nella sola Calabria meridionale. Il tracollo appare ancora più evidente se si confrontano le liste fiscali angioine relative alla Calabria per il 1276-1277 che segnalano 393 centri abitati e il *Levamentum foculariorum regni* del 1505 dove ne sono ricordati solo 245³². Ulteriori cause di fuga furono il banditismo, gli scontri tra le aristocrazie locali e le vessazioni dei villani oberati da una forte pressione fiscale³³.

Ciò nonostante sussistono esempi notevoli di migrazioni di calabresi in altre aree del regno. Così all'inizio del '300 si ha un interessante caso di spostamento di un consistente gruppo di vignaioli professionisti calabresi per motivi economici, verso la Sicilia occidentale. Costoro si configurano come veri e propri protagonisti di imprese colonizzatrici in un territorio dove latifondo e coltura estensiva cerealicola avevano respinto in una posizione di marginalità i vigneti. Ai vignaioli calabresi si richiedeva di piantare le viti e di mondarle, roncare, propagginare e realizzare i sostegni, dietro consistenti compensi in moneta e in natura³⁴.

Sin dall'inizio del XIV secolo i sovrani angioini favorirono lo spostamento di nuclei di popolazione rurale, in particolare verso casali che a causa della guerra del Vespro risultavano abbandonati. È significativo il caso del villaggio (casale) rupestre di Casalrotto di Mottola (TA). Esso fu devastato negli anni della guerra del Vespro e del tutto abbandonato dai suoi abitanti. Su istanza del preposito locale, rappresentante dell'abate di Cava, Carlo II d'Angiò nel 1302 scrisse al giustiziere di Terra d'Otranto affinché agevolasse il ripopolamento del casale, offrendo condizioni favorevoli attraverso la concessione di esenzione dai *servitia* insieme ad agevolazioni fiscali per un certo periodo di tempo ai contadini che fossero andati a risiedere nel casale. Il sovrano, favorendo la mobilità orizzontale dei rustici, si poneva l'obiettivo di attrarre in cinque anni almeno 33 famiglie (prima della guerra, precisa, erano 50); in tal modo si sarebbe potuto ricomporre, almeno in

³² E. ZINZI, *Calabria. Insediamento e trasformazioni territoriali dal V al XV secolo*, in *Storia della Calabria medievale. Culture arti tecniche*, II.2, a cura di A. PLACANICA, Roma-Reggio Calabria 1999 pp. 66-67. DALENA, *Calabria medievale* cit., pp. 61-62.

³³ DALENA, *Calabria medievale* cit., p. 236 sgg.

³⁴ G. BRESC-BAUTIER, H. BRESC, *Riflessi dell'attività economica calabrese nella documentazione siciliana*, in *Mestieri, lavori e professioni nella Calabria medievale: tecniche organizzazione e linguaggi*, Atti dell'VIII Congresso storico calabrese, Soveria Mannelli 1993, p. 235.

parte, il gettito fiscale (*ipsi possint comode supportare*) ora perduto a causa degli abbandoni³⁵. Altre volte furono direttamente gli abati, in accordo con le autorità locali, ad intraprendere tentativi di ripopolamento dei casali devastati dalla Guerra del Vespro. Così, per esempio, nella Campania meridionale nel 1299 l'abate cavense Rainaldo concesse al *gallicus* Oliviero *de Raccellis*, di costituire un casale nel tenimento di San Pietro *ad Columnellum*, non lontano da Eboli, ormai in rovina³⁶: Oliviero per prima cosa avrebbe dovuto ricostruire a sue spese la chiesa, le case e reimpiantare le vigne all'interno del casale per poterlo riabitare³⁷; e poi *cum consensu viri nobilis Philippi de Tucciano domini Ebuli* avrebbe dovuto separare il casale *ab Universitate eiusdem terre Ebuli in exactionibus et collectis*. L'immunità fiscale, infatti, era condizione fondamentale per attrarre nuovi abitanti. Oliviero provvide a costruire nel casale *unam tabernam sufficientem et congruam* nella quale avrebbe potuto trovare ospitalità anche l'abate di Cava e il suo seguito (*comitive sue*) per *unum diem et noctem* volendo alloggiare nel casale. Sarebbe stato, inoltre, suo compito *defendere ab invasionibus, molestiis, vexationibus* gli abitanti del casale, forse elevando fortificazioni, in anni di forte insicurezza per la guerra del Vespro che proprio in quelle terre aveva avuto uno dei momenti di maggior asprezza. Altro compito di Oliviero sarebbe stato quello di mantenere un monaco del cenobio cavense come cappellano della chiesa restaurata, per officiarla *die noctuque sicut decet* e provvedere alla cura spirituale degli abitanti. In cambio della concessione del casale *cum vassallibus, iuribus, redditibus et pertinentiis omnibus ad ipsum casalem spectantibus*, ogni anno Oliviero avrebbe dovuto versare all'abbazia cavense cinque moggi di buon frumento. Alla morte di Oliviero e della moglie Adelina, il casale sarebbe dovuto passare al monastero con ben 24 buoi *bonos et domitos pro facienda massaria in casali predicto*, ossia per l'allevamento e per coltivare le terre del casale.

Spesso però tali politiche non conseguivano i risultati sperati e i tentativi di ripopolamento dei casali rurali con la concessione di sgravi fiscali si rivelarono inefficaci, come dimostra l'abbandono, nonostante la riduzione della *collecta*, dei 29 casali della contea di Squillace nel 1272-1273³⁸ e i

³⁵ Si veda il documento edito in DALENA, *Da Matera a Casalrotto* cit., pp. 163-167.

³⁶ Il tenimento è ricordato come casale a partire proprio dal documento del 1299 (Archivio della SS. Trinità di Cava AC, LXI, 32).

³⁷ Così il passo del documento: «Sic tamen quod infra primum biennium casale ipsum preparabimus et rehabitari faciemus domos, et vineas ...reparari.... Ad hoc autem memorandum est quod nos (Oliviero e la moglie Adelina) ecclesiam ipsam et domos expensis nostri propriis reparare facere tenemur...» (Archivio della SS. Trinità di Cava AC, LXI, 32).

³⁸ DALENA, *Calabria medievale* cit., p. 226.

tentativi di alcuni baroni, come Pietro II Ruffo, di convincere re Carlo ad adoperarsi per far tornare nelle sue terre quanti si erano allontanati per ragioni fiscali³⁹. Nella Calabria angioina, maggiormente colpita dalla Guerra del Vespro, le migrazioni interne furono determinate, oltre che dallo stato di guerra permanente, da una serie di fattori concomitanti, come la crisi delle produzioni agrarie, le vessazioni di una proterva e incontrollata classe baronale e la necessità di ripopolare le terre abbandonate. Molti villani furono costretti a insediarsi in nuovi centri abitati, altri furono costretti a ritornare nei propri casali d'origine con la forza, altri ancora emigrarono fuori regione e, infine, altri ancora furono coinvolti direttamente nel conflitto sociale. Per frenare questo flusso di risorse demiche i più avveduti feudatari (soprattutto gli enti ecclesiastici) a metà del '400 favorirono il ritorno degli esuli attraverso la concessione di terre a patti vantaggiosi o attraverso la fondazione di chiese rurali e piccole grange dove si sarebbe potuto ricostruire un piccolo centro demico, come nel caso di Sant'Angelo del Frigilo le cui terre furono assegnate ai villani ad un canone bassissimo⁴⁰. Ma la Calabria del '400 (al pari di altre regioni del Mezzogiorno) – come si è visto – presentava cospicui vuoti demografici, difficili da colmare solo attraverso lo spostamento di uomini da aree meglio popolate della medesima regione. In un tale contesto si inserisce la vicenda delle migrazioni albanesi nella regione (come pure in Puglia, Molise, Campania e Sicilia). Recenti studi hanno mostrato come la potente nobiltà feudale locale vedesse con favore l'arrivo degli albanesi e ne stimolasse l'ingresso in Calabria grazie a concessioni di residenza particolarmente favorevoli. Tale atteggiamento politico dovette originarsi, più che dalla necessità di avere al proprio servizio uomini scaltri nell'uso delle armi (come ha mitizzato una certa storiografia anche in anni recenti), dal bisogno di colmare vuoti demografici e, di conseguenza, di far ripartire l'economia agricola con la messa a coltura di terre, per la gran parte abbandonate e deserte, in un quadro di generale necessità di ripopolare le campagne. Questo processo, a partire proprio dal XV secolo, condusse l'economia e la società meridionale ad una radicale trasformazione dei propri assetti economico-sociali interni. E per la Calabria l'inversione di tendenza demografica appare ben evidente tra la fine del XV secolo e la metà del XVI, anche grazie all'innesto dei nuclei albanesi (ma anche di valdesi, come si vedrà) nel tessuto socio-economico locale. Venuto meno il mito della grandezza militare, rimane la connotazione rurale e su-

³⁹ E. PONTIERI, *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII*, Napoli 1950, p. 153.

⁴⁰ G. CARIDI, *Agricoltura e pastorizia in Calabria. Mesoraca dal XIII al XVIII secolo*, Reggio Calabria 1989, pp. 23-80.

balterna delle popolazioni albanesi insediatesi tra le impervie giogaie appenniniche calabresi: non schiere di valorosi militari (che pure non mancavano, come si evince dalla lettera di Bernardino Ardoino del marzo 1491), ma folle di contadini e pastori disperati, costretti ad emigrare a causa delle tristi vicende che infiammavano le loro terre. Un aspetto forse meno attraente, privo di quel marcato profilo guerriero che pareva uno dei caratteri originari delle stirpi arbëreshë, ma non per questo meno nobile: il duro lavoro in un ambiente spesso ostile procurò infatti, nel tempo, una crescita sociale ed economica (delle comunità arbëreshë) e contribuì ad alimentare il progresso della regione in maniera rilevante⁴¹.

Non meno notevole nel quadro della migrazione di contadini risulta il fenomeno insediativo (in Calabria, Molise e forse anche in Puglia), di valdesi provenienti dalle valli a ridosso delle Alpi occidentali (Germanasca, Chisone, Pellice) a partire dalla prima metà del XIV secolo. Le vicende del movimento valdese, specialmente in Calabria, dal XIV secolo si incrociano con le logiche di ripopolamento e di riscatto dell'agricoltura di alcune aree particolarmente depresse del Mezzogiorno⁴². Nel XIV secolo la mobilità valdese a causa delle persecuzioni subite nelle vallate alpine («les plus notables peuplades qui en sortirent, furent celles qui s'allèrent loger en Calabre, Apouille, et lieux circonvoisins, quasi à l'extrémité de l'Italie vers l'Orient: où ils furent conviés par un des Seigneurs de Calabre») ⁴³, si inserisce in un quadro dinamico di relazioni favorite dall'intento economico di alcuni feudatari calabresi (la gran parte provenienti dai ranghi della nobiltà angioina che doveva conoscere bene le attitudini contadine di questi valligiani) che avevano interesse a riannodare esperienze agricole e a riattivare l'economia signorile favorendo il loro insediamento in cambio di un ca-

⁴¹ Si veda a tal proposito P. DALENA - A. DI MURO, *Dalle origini al Medioevo*, in *La Calabria albanese. Storia, Cultura, Economia*, a cura di F. MAZZA, Soveria Mannelli 2013, pp. 25-61.

⁴² Per la presenza delle comunità Valdesi nel Mezzogiorno d'Italia si vedano i recenti lavori di A. TORTORA, *Presenze valdesi nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XV-XVII)*, Salerno 2004 e *Valdesi nel Mediterraneo. Tra medioevo ed età moderna*, a cura di ID., Roma 2009. Luigi Amabile, ritiene che i primi valdesi si stanziarono nell'attuale territorio di Guardia Piemontese (CS), in età sveva: sarebbe testimonianza di ciò un'evidenza documentaria con la quale Carlo I d'Angiò avrebbe confermato agli abitanti un privilegio di esenzione dal servizio militare e dal pagamento delle imposte, concesso loro dagli svevi (L. AMABILE, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli. Narrazione con molti documenti inediti*, I, (rist. anast.), Soveria Mannelli 1987, pp. 236-237.

⁴³ P. GILLES, *Histoire ecclésiastique des églises reformées: recueillies en quelques vales de Piedmont, & circonvoisines, autrefois appelees Eglises Vaudoises, commençant des l'an 1160*, Ginevra 1644, p. 18.

none annuo e con la facoltà di costituirvi comunità esenti da obblighi feudali⁴⁴. La comunità valdese inizialmente si stabilì nel territorio di Montalto, nel cosentino, dove costituì un borgo detto degli Ultramontani «per via dei monti Appennini che stanno tra le valli e quei luoghi»⁴⁵. Agricoltori, pastori e allevatori di animali di piccola taglia, i valdesi coltivarono la loro fede religiosa esercitata non già sotto forma di apostolato, ma nella semplicità della vita rurale che condivisero con la popolazione locale in cui inizialmente seppero integrarsi⁴⁶.

Un esodo più massiccio verso la fine del secolo successivo venne favorito dalla politica agraria e dalla riforma fiscale di re Ferrante. Al 1477, infatti, risalgono due documenti rinvenuti negli Archivi Dipartimentali di Marsiglia che registrano un contratto per il noleggio di un'imbarcazione in partenza dal porto di Marsiglia, con un equipaggio composto da intere famiglie del Delfinato dirette a Napoli. E due mesi dopo, un'altra imbarcazione partiva da Marsiglia alla volta di Paola; questa volta il documento precisa che l'equipaggio era composto da valdesi provenienti dalle vallate alpine della Francia meridionale⁴⁷.

In conclusione, nel Mezzogiorno bassomedievale la nascita e il successivo sviluppo delle signorie territoriali non significarono un appiattimento della condizione dei rustici alle categorie servili, né tantomeno si verificarono rilevanti limitazioni della mobilità orizzontale. Anzi, come si è visto,

⁴⁴ *Ibid.* Più preciso su questo passaggio Luigi Amabile il quale fa riferimento ad una cronaca scritta da Alberto de Capitaneis (arcidiacono di Cremona e contemporaneo degli avvenimenti) il quale faceva riferimento ad «un proprietario di terre in Calabria, verso il 1315 o il 1340, [che] s'incontrò in Torino con gente de Prajelas, e le offrì una parte di queste per coltivarle, e così detta gente venne in Montalto (...). In somma, verso il 1315, uno de' Signori di Calabria (forse Ugo del Balzo siniscalco del Re Roberto), incontratosi per caso in Torino con alcuni Valdesi, abitanti delle valli alpine del Piemonte, i quali lamentavano l'insufficienza delle loro terre, offrì le terre di Calabria, dove avrebbero potuto stabilirvi» (AMABILE, *Il Santo Ufficio* cit., p. 236).

⁴⁵ «Et tout aupres de Montalto ils edifierent au commencement le bourg qu'on appella *Borg d'Oltremontani* (...). Puis environ cinquante ans apres, ceux ci estans multipliez et accreus par d'autre qui y arrivoyent des Valles de temps en temps» (GILLES, *Histoire ecclésiastique des églises reformees* cit., p. 19).

⁴⁶ I valdesi poterono così espandersi a San Sisto, a Vaccarizzo, a San Vincenzo, a Castagna, a La Guardia, quest'ultima edificata da loro stessi (J.P. PERRIN, *Histoire des Vaudois*, Genève 1618, c. VII, pp. 197 e ss.. Inoltre cfr. E. PONTIERI, *Le colonie valdesi di S. Sisto e Guardia a metà del secolo XVI*, in *Id.*, *Nei tempi grigi della Storia d'Italia. Saggi storici sul periodo del predominio straniero in Italia*, Napoli 1966, pp. 161-162).

⁴⁷ Nell'ultimo decennio del XV secolo si verificò una nuova immigrazione di valdesi dalle valli piemontesi a seguito delle persecuzioni di Filippo II di Savoia e di papa Innocenzo VIII,

in alcuni casi furono proprio le aristocrazie terriere e i feudatari a stimolare le migrazioni largheggiando in privilegi, franchigie ed esenzioni che ne agevolassero condizioni di residenzialità. Ciò, chiaramente, non impedì che forti tensioni sociali scandissero la vita nelle campagne meridionali, soprattutto per la tendenza dei *domini locorum* a considerare i contadini dipendenti come beni personali, dei veri e propri “beni strumentali” anche in virtù di una serie di obblighi che puntavano a istituire forme di dipendenza sempre più strette (i servizi sul dominico, gli *exenia*, le *salutationes*). In genere le negoziazioni tra signori e contadini che si evincono dalle *consuetudines* e il ricorso (ben attestato in età angioina) al sovrano, nei casi in cui alcune forme di signoria tendevano a divenire troppo pervasive, riuscirono ad attutire le tensioni che inevitabilmente si creavano e ne laceravano gli instabili rapporti. Del resto, quando questa sorta di “ammortizzatori sociali” si rivelavano inefficaci, si innescavano rivolte e insurrezioni, talvolta cruenti⁴⁸. L’istituto della signoria immunitaria, per lo più concessa dai sovrani ai monasteri, ma anche a laici (che risaliva in alcune aree del Mezzogiorno almeno al X secolo), giocò un ruolo importante nella creazione di piccoli borghi e casali, attirando contadini dinamici che ne intravedevano la possibilità di emanciparsi e di risalire nella scala sociale. Del resto molti contadini dalla condizione di non liberi si emanciparono trasformandosi via via in allevatori e piccoli proprietari terrieri che dettero impulso all’economia agro-pastorale.

ordinate nel 1487 con la bolla *Id nostri cordis vota*. Tale nuovo esodo interessò la Calabria, la Puglia e il Molise. In questa circostanza, nel 1497 il re aragonese Ferdinando II rinnovò ai valdesi gli accordi già conclusi sotto il regno angioino (G. AUDISIO, *Un exode vaudois organisé: Marseille-Naples (1477)*, in *Histoire et Société. Mélanges offerts à Georges Duby*, Aix-en-Provence, 1992, vol. IV, t. 1, pp. 197-208; la trascrizione integrale dei due documenti è in A. GENRE, “*Naulisamentum navigii pro Valdensibus*”, in «*Novel Temp*», 39, 1991, pp. 8- 26. Inoltre C. NARDI, *Notizie di Montalto di Calabria*, Tivoli 1954, p. 138; PONTIERI, *Le colonie* cit., p. 163).
⁴⁸ Per questo aspetto si veda G. VITOLO, *Rivolte contadine e brigantaggi nel Mezzogiorno angioino*, in «*Annali dell’Istituto Alcide Cervi*», XVI (1994), pp. 207-225.

Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna nel basso Medioevo¹

PINUCCIA F. SIMBULA - ALESSANDRO SODDU

Premessa

La produzione storiografica sulla servitù (e schiavitù) in Sardegna nel basso medioevo, pur a fronte della centralità del tema nella documentazione, manca ancora di un lavoro d'insieme che aggiorni una serie di studi pubblicati nell'arco di un secolo, a partire dalla fine dell'Ottocento². Una messa a punto a proposito dell'aspetto della schiavitù è stata compiuta da Carlo Livi nel 2002³, mentre quella che è stata definita la peculiarità sarda o «modello sardo» di servitù ha trovato spazio nell'ormai classica opera di

¹ Pur essendo il saggio concepito unitariamente, sono di Pinuccia F. Simbula i paragrafi 1.2 e 1.3, di Alessandro Soddu i paragrafi 1.1 e 2, in comune Premessa e Conclusioni. Ringraziamo Giuseppe Meloni e Francesco Panero per i loro preziosi suggerimenti e indicazioni.

² P. AMAT DI SAN FILIPPO, *Della schiavitù e del servaggio in Sardegna. Indagini e studi*, in «Miscellanea di storia italiana», serie III, II (1895), pp. 33-74; U.G. MONDOLFO, *Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXVI (1903), fasc. 1-2, pp. 114-189 (anche in *Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda*, IV, a cura di A. BOSCOLO, Cagliari 1967, pp. 283-353); A. SOLMI, *Sull'abolizione del servaggio in Sardegna nel secolo XIV*, in «Bollettino Bibliografico sardo di Cagliari», IV (1904), pp. 1-6; R. CARTA RASPI, *Le classi sociali nella Sardegna medievale*, Cagliari 1938; A. UNALI, *La servitù in Sardegna dall'XI al XIII secolo*, in «Critica storica», X (1973), pp. 222-242; G. PISTARINO, *Schiave e schiavi sardi a Genova (secc. XII-XIII)*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», VIII (1982), pp. 17-29; G. BORGHINI, *Le prestazioni di manodopera dei servi nei condaghi sardi*, in *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo*, IX Convegno storico di Bagni di Lucca, 1-2 giugno 1984, Bologna 1987, pp. 157-186; G.G. ORTU, *Zerakkus e zerakkas sardi*, in «Quaderni storici», 68, a. XXIII, n. 2 (agosto 1988), pp. 413-435; G. MELONI, *La Sardegna rurale in un importante documento del XII secolo: liberi, servi, commercio e potere nel mondo giudiciale di una società isolana*, in G. MELONI, A. DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres*, Napoli 1994, pp. 13-122, pp. 77-78, 84-85; B. FOIS, *Proteste, processi, ribellioni e fughe di servi nelle campagne della Sardegna giudiciale (secc. XII-XIV)*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G. CHERUBINI, Bari 1995 (Istituto Alcide Cervi. Annali, 16/1994), pp. 243-260; E. ARTIZZU, *Alcune peculiarità della condizione servile nella Sardegna giudiciale*, in «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari», n. s., XXIII (2000), pp. 5-24.

³ C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV*, Firenze 2002.

Francesco Panero, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* (1999)⁴, oltre che in altri studi dello stesso autore, con qualche cenno, da ultimo, nel saggio contenuto negli atti del convegno datiniano del 2013⁵. Pagine nuove sulla servitù in Sardegna sono state scritte infine da Silvio De Santis, ancora solo parzialmente edite⁶.

Gli studi più recenti inducono a rivedere alcuni radicati luoghi comuni della storiografia, a cominciare dalla convinzione – per l'evidenza della questione servile nelle fonti sarde – che la manodopera rurale fosse quasi esclusivamente di condizione non libera, non mancando invece liberi condizionati e figure assimilabili ai coloni e fittavoli (*terrales de fittu*)⁷. Il ruolo della piccola e media proprietà e della libera dipendenza (nelle sue varie declinazioni) è stato finora sottovalutato e richiederebbe pertanto uno specifico approfondimento, articolato per i quattro giudicati (Cagliari, Arborea, Torres o Logudoro, Gallura)⁸.

Allo stesso modo, tentare di ricomporre la fisionomia del ceto servile guardando unitariamente all'isola geografica, allineando su un unico piano le informazioni sui diversi regni sardi, offre una prospettiva ingannevole. Del resto, la varietà terminologica che definisce le condizioni giuridiche dei servi, separandoli dalla massa di liberi in diverso modo asservita al si-

⁴ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, pp. 32, 60, 64-70 (capitolo II.4), 77-80 (note), 95, 103 (nota 73), 262-263, 269-270, 306 (nota), 310 (nota), 338-341, 342-344, 355, 361-363 (note), 372-378. Secondo Panero «la servitù altomedievale – con caratteri abbastanza simili a quella del Continente – fu dapprima affiancata e poi sostituita, a partire dal secolo XI, da una forma originale di servaggio che perdurò sin verso la metà del secolo XIV» (ivi, p. 32).

⁵ F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea*, in *Schiavitù e servaggio nell'economia europea secc. XI-XVIII*, Atti della XLV Settimana di Studi dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", Prato, 14-18 aprile 2013, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2014, pp. 99-137, pp. 100-103.

⁶ Cfr. S. DE SANTIS, *Qui regant... et ordinent et lavorent ed edificent et plantent ad honorem dei. La Sardegna rurale al passaggio tra l'età giudiciale e il regno di Sardegna (secc. XI-XIV)*, Tesi dottorale, Università di Cagliari 2002; ID., *Il salto. La frontiera dello spazio agrario nella Sardegna medioevale*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XLII (2002), n. 1, pp. 3-48; ID., *Conflitti sociali nella Sardegna medievale (secoli XI-XIV)*, in *Conflitti sociali e rivolte contadine nell'Europa medievale*, 6° Laboratorio internazionale di storia agraria, Montalcino, 1-5 settembre, 2003.

⁷ Cfr. *infra* note 50-53.

⁸ Per un quadro sintetico delle vicende politiche dei giudicati cfr. *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, II, a cura di M. GUIDETTI, Milano 1988; G.G. ORTU, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro 2005.

gnore, è ancora lontana dall'essere stata precisata con chiarezza e l'effettivo *status* presenta sfumature di rilievo anche in regioni geograficamente e istituzionalmente vicine, pur simili nella struttura sociale⁹. In questo senso, il caso sardo non fa eccezione e una rilettura delle fonti consente di sottolineare le differenze e soprattutto i diversi percorsi per cui passano i sistemi di relazione tra servi e signori, come si vede chiaramente confrontando Torres e Arborea – regni privilegiati dalle fonti, dove meglio normativa e consuetudine sembrano stabilire rapporti e obbligazioni di portata non uniforme –, lasciando anche intravedere i meccanismi attraverso i quali si regolano i rapporti tra i *domini* e il variegato ceto dei liberi¹⁰.

Un altro *cliché* discutibile è quello della sistematica vendita dei servi rurali isolani come schiavi domestici fuori dalla Sardegna, fenomeno che è stato dimostrato essere sostanzialmente circoscritto al giudicato di Arborea nella fase critica della seconda metà del XII secolo, in conseguenza del fallimentare progetto regio di Barisone I¹¹.

Occorrerebbe verificare, invece, se e in quale misura si sia sviluppato anche nell'isola tra XII e XIV secolo un “nuovo servaggio” secondo le modalità riscontrate in determinate aree della penisola e in altre parti d'Europa (Catalogna, Francia, Inghilterra), o se invece la persistenza della servitù “tradizionale” sia stata sufficiente a soddisfare la domanda di manodopera rurale¹². Nodale è pertanto l'analisi della trasformazione delle forme di dipendenza in Sardegna durante i secoli XIII e XIV – in una mutata geografia politica in cui convissero forme di regime giudiciale, comunale, si-

⁹ Cfr. F. PANERO, *Il tema dei colliberti medievali nella storiografia italiana e francese del Novecento*, in *Uomini, paesaggi, storie*, a cura di D. BALESTRACCI, A. BARLUCCHI, F. FRANCESCHI, P. NANNI, G. PICCINNI, A. ZORZI, Siena 2012, II, pp. 1159-1179.

¹⁰ Sulla documentazione cfr. *infra* note 13-15. La necessità di uno studio differenziato delle condizioni dei servi nei diversi giudicati e del ruolo dei liberi è sottolineata in PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., p. 70.

¹¹ Cfr. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV* cit., pp. 11-48. Diverso è il caso di una serva domestica («ankilla sua d'intro») sottratta a Bosovekesu de Laccon Malkidu dal sassarese Pietro de Sune e da questi venduta a dei pisani: *Il condaghe di San Pietro di Silki*, a cura di A. SODDU, G. STRINNA, Nuoro 2013 (d'ora in poi CSPP), scheda 147 (1130-1147). Le datazioni delle schede del *condaghe* sono quelle proposte in DE SANTIS, *Qui regant... et ordinent et lavorent* cit.: cfr. *infra* nota 17.

¹² Cfr. S. COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, a cura di C. VIOLANTE, M.L. CECCARELLI, Pisa 2006, pp. 331-384; S. CAROCCI, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. CUOZZO, J.-M. MARTIN, Avellino 2009, pp. 205-241.

gnorile e regio –, alla luce della normativa locale¹³, delle fonti ecclesiastiche e di quelle fiscali pisane e catalano-aragonesi¹⁴.

In questo saggio, oltre a tracciare un quadro sintetico della questione in senso diacronico, si proporranno alcuni sondaggi relativamente ai secoli dell'età giudiciale – dall'XI ai primi decenni del XIII –, analizzando i caratteri della servitù alla luce delle fonti primarie per la conoscenza della società e dell'economia della Sardegna, i registri patrimoniali dei monasteri benedettini (*condaghes*)¹⁵, per l'uso dei quali si pone il problema di una sicura cronologia. La sequenza delle schede dei diversi *condaghes* è infatti il frutto di disorganiche stratificazioni, sia per quanto riguarda la fascicolatura dei quaderni dei diversi codici, sia per l'ordine interno delle registrazioni, fatte ricopiare (*renovare*) all'interno dei monasteri più volte nel tempo, che per la stessa varietà e alternanze di scritture e mani. I continui interventi operati nel tempo hanno di fatto inframmezzato annotazioni più antiche a quelle del momento in cui avveniva l'aggiunta delle nuove operazioni, antepo-
nendo o inserendo atti del primo Duecento tra quelli dei se-

¹³ Statuti di Sassari: V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1911; *Breve di Iglesias: Il Breve di Villa di Chiesa*, a cura di S. RAVANI, Cagliari 2011; Statuti di Castelgenovese: E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in «Archivio Giuridico F. Serafini», n. s., III (1899), pp. 281-332; *Carta de Logu* di Cagliari: M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. BIROCCHI, A. MATTONI, Roma-Bari 2004, pp. 204-236; *Carta de Logu* di Arborea: F.C. CASULA, *La 'Carta de Logu' del regno di Arborea. Traduzione libera e commento storico*, Cagliari 1994; *Carta de Logu dell'Arborea*, a cura di G. LUPINU con la collaborazione di G. STRINNA, Oristano 2010.

¹⁴ Per un quadro delle fonti cfr. L. GALOPPINI, *Sardegna e Mediterraneo: dai Vandali agli Aragonesi. Antologia di fonti scritte*, Pisa 1993; J.-M. MARTIN, *Les actes sardes (XI^e-XII^e siècle)*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)*, I. *La fabrique documentaire*, a cura di J.-M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT, Roma 2011 (Collection de l'École française de Rome, 449), pp. 191-205; O. SCHENA, S. TOGNETTI, *La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI-XV)*, Milano 2011.

¹⁵ Per il Logudoro e l'Arborea si dispone dei *condaghes* che conservano 1.357 registrazioni che abbracciano un arco cronologico compreso tra l'XI e la prima metà del XIII secolo: CSPSP; *Il condaghe di San Nicola di Trullas*, a cura di P. MERCI, Sassari 1992 (d'ora in poi CSNT); *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*, a cura di P. MANINCHEDDA, A. MURTAS, Cagliari 2003 (CSMS); MELONI, DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna* cit.; *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, a cura di M. VIRDIS, Cagliari 2002 (CSMB). Cfr. anche R. TURTAS, *Evoluzione semantica del termine condake*, in «Bollettino di Studi Sardi», 1 (2008), pp. 9-38. Per la restante documentazione cfr. *supra* nota 14.

¹⁶ Cfr. O. SCHENA, *Il condaghe di S. Maria di Bonarcado (Note paleografiche e diplomatiche)*, in *Il Condaghe di S. Maria di Bonarcado*, ristampa del testo di Enrico Besta, riveduto da Maurizio Viridis, Oristano 1982, pp. XLI-LXII; G. STRINNA, *Il manoscritto*, in CSPSP, pp. 49-69 e bibliografia ivi citata.

coli precedenti¹⁶. Solo di recente è stata affrontata la sistematica datazione degli atti e delle registrazioni contenute nei *condaghes*¹⁷, che costituisce il presupposto essenziale per l'utilizzo delle stesse fonti e che ha permesso di avviarne una nuova analisi in parte proposta in queste pagine.

1.1. I caratteri della servitù (XI-XIII secolo)

Nei secoli XI-XIII i servi sono compresi, al pari di edifici, terre e bestie, nella dotazione sia del fisco giudiciale (sono i cosiddetti *servos de rennu*)¹⁸ che delle aziende signorili laiche ed ecclesiastiche (denominate in sardo *domos* e *donnicàlias*)¹⁹, e in quanto tali sono oggetto di donazioni, compravendite e permutate, oltre che motivo di frequenti liti giudiziarie (*ker-tos*)²⁰. Relativamente al giudicato di Cagliari, si conservano diversi atti di cessione di *donnicàlias* a enti ecclesiastici con l'enumerazione di intere famiglie servili, essendo specificati i nomi dei mariti e/o delle mogli²¹.

¹⁷ Cfr. De SANTIS, Qui regant... et ordinent et lavorent cit.; A. SODDU, S. DE SANTIS, *Signorie monastiche nella Sardegna medievale. Il priorato camaldolese di S. Nicola di Trullas*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Sassari», 1 (2009), pp. 353-378; A. SODDU, *Poteri pubblici e poteri signorili nella Sardegna dei secoli XI-XII*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle)*, II (*Les cadres juridiques et sociaux, et les institutions publiques*), a cura di J.-M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT, Roma 2012 (Collection de l'École française de Rome, 461), pp. 343-387.

¹⁸ Cfr., ad esempio, CSPA, schede 37 (1065-1073), 62 (1073-1082), 203=275 (1130-1147), 309 (1154-1191).

¹⁹ Cfr. E. CORTESE, *Donnicàlie. Una pagina dei rapporti tra Pisa, Genova e la Sardegna nel sec. XII*, in *Scritti in onore di Dante Gaeta*, Milano 1984, pp. 489-520; A. SODDU, *Donnicàlias e donnicàlies (XI-XII secolo): un'anticipazione di concessioni feudali in Sardegna?*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I-II, Soveria Mannelli 2008, II, pp. 1057-1080; ID., *Vassalli pisani e genovesi nella Sardegna del XII secolo*, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze 'Giovanni Capellini'», LXXIX (2009), 2011, pp. 385-405 [Atti del Convegno di studi *Dall'Isola del Tino e dalla Lunigiana al Mediterraneo e all'Atlantico. In ricordo di Geo Pistarino (1917-2008)*, La Spezia-Licciana Nardi 22-24 maggio 2009, a cura di L. BALLETO, E. RICCARDINI].

²⁰ Si segnalano anche diversi casi di presbiteri di condizione servile, spesso coniugati e con prole: ad esempio, in CSPA, schede 31 (1065 ante), 47 (1065 ante), 70 (1073-1082), 317 (1065 ante), 341 (1065-1073). Cfr. R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle origini al Duemila*, Roma 1999, pp. 202-204. Si noti l'analogia con quanto documentato nel Mezzogiorno italiano nel X secolo: cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., p. 30, in cui parla di servi «reclutati per la formazione del basso clero» (citazione da V. D'ALESSANDRO, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. MUSCA, Bari 1989, pp. 293-317, p. 295).

²¹ Cfr. G. PISTARINO, *I primi documenti tra la Sardegna e Genova*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», IV (1978), pp. 53-72; ID., *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*. Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici, Sassari,

Il servizio prevedeva un impegno massimo di quattro giorni alla settimana²². Assimilando la persona a un quadrupede, il servo era detto *integru* (“intero”) quando lavorava per tutti e quattro i giorni, *latus* (“metà”) per due giorni/settimana, *pede* (“piede”, cioè ¼) per un giorno/settimana, ecc.²³. Esempi analoghi di frazionamento, espresso in latino (*medietas*, *quarta pars*), sono documentati in territorio francese, iberico²⁴ e anche altrove in Italia²⁵. Alla base della ripartizione in quote poteva esservi la comproprietà (che rinvia al *servus communis* di età tardo-antica e alto-medievale) o la parziale emancipazione degli stessi servi, che potevano godere in questi casi da un minimo di tre giorni di libertà a settimana.

Nel solo giudicato di Cagliari talvolta è specificato che servi e ancelle donati servano il beneficiario «ad cadadie», ossia «a serbu de cadadie» (e «ad ankillà de cadadie») o «pro serbus de cadadie»²⁶, modalità che pare da

7-9 aprile 1978, a cura di P. BRANDIS e M. BRIGAGLIA, I-II, Sassari 1981, II, pp. 33-125; A. SODDU, *Vassalli pisani e genovesi nella Sardegna del XII secolo* cit.

²² CSMB, scheda 131 (1110-1130): riorganizzando il lavoro servile, il giudice di Arborea impone agli *homines* di servire «a iuale» il monastero quattro giorni alla settimana (cfr. anche *infra* note 102 e 105). Solo in Arborea l’asservimento è assimilato all’aggiogamento (*servos de iugale o iuale*): CSMB, schede 1=207 (XII-XIII sec.), 133 (1131-1146), 146 (1164-1185).

²³ La locuzione *latus e pede* corrispondeva a 3 giorni/settimana (3/4). Sui frazionamenti cfr. CSNT, scheda 146 (1140-1160); CSPS, scheda 181 (1082-1127). Le prestazioni servili potevano essere ulteriormente frazionate per *dies* e utilizzate talvolta come forma di pagamento. Su questo tema e in particolare sul valore del lavoro servile nel XII secolo cfr. MELONI, *La Sardegna rurale in un importante documento del XII secolo* cit., pp. 49-79.

²⁴ Cfr. E. MAGNOU-NORTIER, *La Société laïque et l’Eglise dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du VIII^e la fin du XI^e siècle*, Toulouse 1974, p. 226; C. LALIENA CORBERA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII*, Zaragoza 2012, pp. 39 (nota 4), 212, 321-325. Cfr. anche il saggio di Lluís To Figueras in questo stesso volume.

²⁵ Cfr. A. ZONGHI, *Carte diplomatiche fabrianesi*, in *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane*, a cura di C. CIAVARINI, Ancona 1872, t. II, doc. LXXXV (1222, maggio 2) pp. 115-119, p. 116: Pellegrino del fu Girardo da S. Donato dona al Comune di Fabriano alcuni suoi *homines* posti nelle *curie* di S. Donato e Isola di Filello e nelle *ville* di Nebbiano, Avenano, Collestellano e Chigne, tra cui «quartam partem filii Bernardi Ingrade et medietatem filiorum Alberti Tebaldi [...], quartam partem Petri Formice et quartam partem Pecoroni et Aldebrandi Attonis Zannis» (anche se in questo caso si tratta, più probabilmente, di donazione di diritti signorili su uomini liberi).

²⁶ A. SOLMI, *Le carte volgari dell’Archivio arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII*, in «Archivio Storico Italiano», XXXV (1905), pp. 273-330, nn. IV, VIII, XIII, XIV, XVI. Su queste controverse fonti cfr. E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo*, in *Giudicato d’Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano, 5-8 dicembre 1997, I-II, a cura di G. MELE, Oristano 2000, I, pp. 313-422; G. PAULIS, *Il problema dei falsi nella documentazione sarda medioevale e la linguistica*, ivi, II, pp. 881-914.

identificare con il servizio domestico²⁷, altrove svolto da servi detti *familiaries* o *de domo*²⁸. Sarebbe questo il *ginithu malu* (traducibile con *malum servitium*)²⁹, contrapposto al *ginithu bonu* nel quale erano impiegati i ministeriali³⁰, al cui vertice erano i servi definiti in Arborea e Cagliari *capitanei* o *de capudu*³¹.

²⁷ Così in G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna*, Roma-Bari 1996, pp. 17-18. Secondo Panero si tratterebbe di servi che servono per tutti i giorni dell'anno (PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., p. 78). Non è condivisibile l'identificazione di servo *de cadadie* con servo *intregu* proposta da Solmi (SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari* cit., p. 319), giacché nelle stesse "carte volgari" figurano servi posseduti per metà (*ladus*) ceduti «a serbu de cadadie»: ivi, nn. XIII (p. 297), XIV (p. 301).

²⁸ Serve domestiche, che prestavano cioè servizio *intro de domo*, sembrano essere quelle citate in CSNT, scheda 204 («ankilla de Sanctu Nichola, ki [Petru de Carbia] abeat ad intro»); CSPS, schede 30 (1065 ca., «Culumba [...] avendemila ego [il presbitero di S. Pietro di Silki Elias] ad intro»), 73 (1082-1127, Maria Pala, che Donotho de Maroniu rapì trasformandola in sua serva domestica: «e llevaitindela ad intro»), 147 (1130-1147, «ankilla sua d'intro») sottratta a Bosovekesu de Laccon Malkidu dal sassarese Pietro de Sune, che la vendette a dei pisani).

²⁹ Derivato dal lat. *genitium/genicium* (a sua volta da *gyneceum*), il termine *ginithu* indicava le prestazioni d'opera dovute al giudice o altro signore, alla cui direzione era preposto il relativo *gezzariu*: cfr. G. STRINNA, *Note al testo*, in CSPS, pp. 355-370, nota 441.1, p. 370; G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, in «Officina linguistica», I (1997), pp. 80-81.

³⁰ Sul *ginithu bonu* cfr. CSPS, scheda 441 (1237 *post*). Esempi di amministratori (*armentarios*), chierici o laici, di aziende monastiche sono in CSPS, schede 365 (1180-1191), 374 (1180-1191, Costantino Caprinu, *armentariu* di Sauren), 308 (1130-1147, Costantino de Seltas, *porcaru* e *armentariu* di Sauren; Janne de Seltas, *armentariu* di Caputabbas), 372 (1144-1146, Costantino Solina, *armentariu* di Kitarone), 410 (1218-1229, Pietro Pelle, *armentariu* di Cotronianu); cfr. anche il riferimento ai «servos de Sanctu Petru» (scheda 33, del 1065-1073) e ai «serbos de clesia» (scheda 303, del 1073-1082), intesi come "amministratori". Alcuni servi agivano in giudizio come testimoni o anche attori, a difesa degli interessi dei monasteri nella veste di procuratori (*mandatores*): cfr. il caso di Cipriano Murtinu, spesso testimone: CSPS, schede 79, 82, 89, 98, 100, 102-103, 105, 106-110 (tutte databili tra 1082 e 1127); 162 (1130-1147). Un servo artigiano (*homine mastro*) viene ceduto al *majorale* Pietro de Athen a conclusione di una lite con il camerlengo dell'abbazia della SS. Trinità di Saccargia: CSNT, scheda 232 (1150-1153). Il servo Pietro de Barda, *portorariu* (esattore dei tributi), è inviato da Mariano de Athen a consegnare al priore di Trullas la *domo* di Cerki: CSNT, scheda 51 (1127-1134); cfr. M.L. WAGNER, *Dizionario Etimologico Sardo*, I-III, Heidelberg 1960-1964, II, s.v. *portorariu*. I servi Pietro Lorica e Cipriano de Vare sono incaricati di *adterminare* il *salu* di Biosevi venduto dai De Athen al monastero di S. Pietro di Silki: CSPS, schede 9 e 202 (1170-1190). Sui servi specializzati (maestri muratori o falegnami e porcari) cfr. quanto attestato nel Mezzogiorno nel X secolo in PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., p. 30.

³¹ Sui servi *capitanei* di Arborea cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/2, a cura di D. PUNCUH, Roma 1996, docc. 401 (1189, febbraio 7), 398 (1189, aprile 30), 402 (1189, maggio 29); su quelli *de capudu* attestati nel XIV secolo nell'ex giudicato di Cagliari cfr. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., pp. 225, 229 (cap. XLVIII), in cui sono equiparati ai *majorales* relativamente alla sanzione per il reato di stupro; cfr. anche l'attestazione di un *liberu de capudu* in CSMB, scheda 145 (1146); LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV* cit., pp. 23 (nota 70) e 29.

Significativamente, ancora nella seconda metà del Duecento il priore generale di Camaldoli raccomandava ai titolari dei monasteri sardi di Saccargia e Trullas di non consentire la promozione dei servi dal *malum ienicium* al *bonum ienicium* (la locuzione stavolta è in latino)³²; una misura evidentemente connessa con il timore di perdere il controllo della manodopera servile, che infatti si faceva divieto di vendere o alienare.

Il matrimonio tra servi prevedeva generalmente l'autorizzazione del padrone o di entrambi in presenza di due proprietari, che avrebbero poi proceduto alla spartizione dell'eventuale prole³³. Nei casi di matrimoni misti (libero/a-serva/o) veniva solitamente applicata, per quanto con notevoli allentamenti alla fine del XII secolo, la *deterior condicio*³⁴, che nella Penisola si riscontra nelle aree di tradizione longobarda e franca. Stante la secolare appartenenza della Sardegna all'impero bizantino, non è da escludere che tale prassi, contraria al diritto giustiniano (secondo cui a valere era la condizione materna), fosse stata importata dagli abati e priori toscani, camaldolesi e vallombrosani (così come anche dalle benedettine toscane di Asca), a capo dei principali monasteri dei giudicati di Torres e Arborea, dove sono unicamente documentati questi casi³⁵.

In generale la condizione dei servi della Sardegna può apparire non disprezzabile³⁶. Spesso dispongono infatti di un patrimonio (detto *parthone*,

³² Archivio di Stato di Firenze, *Camaldoli, 1365, gennaio 6* (datato in realtà 1265, gennaio 6, Saccargia); V. SCHIRRU, *Le pergamene camaldolesi relative alla Sardegna nell'Archivio di Stato di Firenze*, in «Archivio Storico Sardo», XL (1999), pp. 9-223, doc. XXXIV; Archivio di Stato di Firenze, *Camaldoli, 1279, novembre 10*; G. ZANETTI, *I Camaldolesi in Sardegna*, Cagliari, 1974, doc. XVI (1279, novembre 10, Anghiari).

³³ «Nella spartizione della prole generata da servi di proprietari diversi, qualora non fosse stata data l'autorizzazione al matrimonio, la consuetudine prevedeva che si attribuisse la proprietà di tutti i figli al padrone della serva»: STRINNA, *Note al testo* cit., nota 25.2, p. 357. Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., p. 69.

³⁴ Cfr. *infra* paragrafo 1.3.

³⁵ Nel nord-Italia (dove vigeva la legge longobarda e franca) vale per i figli da matrimoni misti (libero/a-serva/o) la *deterior condicio*; nel centro (legge romana) vale la condizione materna; nell'XI-XII secolo Irnerio e Azzone stigmatizzano la *mala consuetudo* della *deterior condicio*, che risulta essere applicata anche nella Franca Contea tra fine XII e inizio XIII secolo: PANERO, *Il*
³⁶ Cfr. ORTU, *La Sardegna dei giudici* cit., pp. 90-95. Sporadicamente sono attestate esenzioni dal servizio (ad una serva è concesso di stare tre anni «sene poner opus» in cambio della cessione di beni fondiari da parte del marito: CSPS, scheda 166, del 1130-1147) e concessioni di libertà, dietro sostanziose contropartite (CSPS, scheda 184, del 1082-1127). *nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia* cit., pp. 109 e 125.

parççoni, fundamentu)³⁷ e sono contitolari di terre di uso collettivo (i cosiddetti *populares*)³⁸, intervengono in giudizio in qualità di attori o testimoni, effettuano donazioni e compravendite³⁹. Anche rispetto alla questione della residenza e della mobilità (temi sui quali mancano analisi a tappeto) è significativa la loro partecipazione al fianco della popolazione libera delle comunità di villaggio nelle lotte condotte contro i grandi monasteri per il godimento dei suddetti *populares*⁴⁰.

Tuttavia, come vedremo, non mancano contrasti, rivendicazioni di manumissione e casi di fughe⁴¹, a fronte della tenace difesa delle proprie prerogative da parte dei *domini*, elementi che tradiscono la necessità di mantenere un numero adeguato di braccia per la conduzione delle aziende che a sua volta rivela un'evidente carenza di manodopera capace di generare una forte concorrenza tra i signori fondiari⁴². Forse anche per questo il la-

³⁷ CSPS, schede 41 (1065-1073), 50 (1065-1073), 51 (1082-1127), 55 (1082-1127), 58-60 (1065 ante), 69-70 (1073-1082), 71 (1082-1127), 294 (1130-1147), 345 (1130-1147), 386-387 (post 1198), 395 (post 1198), 400 (post 1198), 408 (post 1198); CSNT, schede 38 (1110-1127), 116 (1131-1153), 278 (1150-1153); SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari* cit., nn. VIII, XIII, XV-XVI.

³⁸ Cfr. A. SODDU, *Per uno studio sulle terre collettive nella Sardegna medievale*, in «Bollettino di Studi Sardi», 2 (2009), pp. 23-48, in part. pp. 26-30.

³⁹ Cfr. CSNT, scheda 116 (1131-1153): Pietro Murtinu, servo di Maria de Athen, vende a S. Nicola di Trullas la sua *domo* di Puçù Passaris con la relativa *corte*, che lo stesso Murtinu aveva precedentemente comprato da Mariano de Iaca, più 6 *sollos* di terra (= terra del valore di 6 soldi), precedentemente acquistati dai De Bosobe; CSNT, scheda 38 (1110-1127): Michele de Iuncos e il fratello Gavino, servi di Ithoccor de Athen, donano a S. Nicola di Trullas la quota di una vigna in località Soricariu per l'anima del loro defunto fratello. Cfr. A. SODDU, *L'aristocrazia fondiaria nella Sardegna dei secoli XI-XII. Cum voluntate et consilio de sos majorales et fideles meos*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)*, 4. *Habitat et structure agraire*, II. *L'occupation du sol: aspects institutionnels; la grande propriété*, École française de Rome, 17-18 décembre 2010, i.c.s.

⁴⁰ CSPS, scheda 96 (1082-1127); CSMS, schede 94 (1120-1140), 240 (1130-1140), 285 (1130-1140?), 282 (1130-1140?). Cfr. G.G. ORTU, *Il corpo umano e il corpo naturale. Costruzione dello spazio agrario e pretese sulla terra nella Sardegna medievale e moderna*, in «Quaderni Storici», 81, fasc. 3 (dicembre 1992), pp. 653-685, p. 668; SODDU, *Per uno studio delle terre collettive* cit., pp. 26-30.

⁴¹ Cfr. FOIS, *Proteste, processi, ribellioni e fughe di servi* cit.; I. DELOGU, *Donnos, servos, apparitissas e priores nella più grande cronaca del medioevo sardo: il Condaghe di S. Pietro di Silki*, in «Sacer», VIII (2001), pp. 145-171, pp. 162-163; C. FERRANTE, A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)*, in «Studi Storici», 1 (2004), pp. 169-243; DE SANTIS, *Conflitti sociali nella Sardegna medievale (secoli XI-XIV)* cit.; A. SODDU, *Il monastero di S. Pietro di Silki dalle origini al 1467*, in CSPS, pp. 11-47, p. 39. Cfr. *infra* paragrafo 1.3.

⁴² Cfr. A. SODDU, *I páperos ("poveri") nella Sardegna giudiciale (XI-XII secolo). Eredità bizantine, echi carolingi, peculiarità locali*, in «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia», 29 (2008), 2009, pp. 205-255; Id., *Incastellamento in Sardegna. L'esempio di Monte Leone*, Raleigh (USA), 2014, pp. 41, 107 (doc. 4), 112-113 (doc. 13), relativamente alla contesa sulla schiatta servile dei Baritho.

voro dei servi rurali era integrato da quello di *homines forianos* o *forianos*⁴³, ossia uomini che non risiedevano nelle aziende signorili ma che vi prestavano la propria opera (o almeno questa era la pretesa dei signori), costituendo parte integrante della dotazione delle stesse *domos*⁴⁴.

Come già accennato, oltre ai servi compaiono forme di dipendenza semilibera (*livertos*, *livertatos*, *culivertos*), che tuttavia, al di là della denominazione di chiara ascendenza romana, sfuggono a una precisa classificazione: ad esempio, nell'azienda di S. Pietro di Silki, il termine liberto o colliberto è ambigualmente sinonimo di servo o ancella⁴⁵, mentre una sola volta vi ricorrono i *liberos ispesonarios* ("liberi censuari")⁴⁶. Uno specifico approfondimento richiederebbero poi altre categorie di liberi, come i *liberos de vestare* e i *liberos mungiargios*⁴⁷ e soprattutto i *liberos de paniliu*, attestati unicamente nel giudicato di Cagliari, alle dipendenze delle autorità laiche ed ecclesiastiche (specie l'arcivescovo cagliaritano), per le quali erano chiamati a prestare periodicamente lavori di carattere agricolo e ar-

⁴³ CSNT, scheda 262 (1150-1153): *homines forianos* della *domo* di Orrea; CSNT, scheda 161 (1153-1190): *homines forianos* della *domo* di Scano. A *semoventes*, dopo servi e ancelle, fa riferimento il documento relativo alla vendita della *curtis* di Tunove: B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», XLI (2001), pp. 9-354, doc. XI (1144, luglio 31, Pisa). Cfr. G. LUZZATTO, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari 1966, p. 95 («i famuli invece e le *ancillae* sono sempre collocati fra le *res mobiles* o le *semoventes*, accanto agli animali ed agli attrezzi»).

⁴⁴ Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., p. 69 («servi emigrati»), nota 126 a p. 80 («viene immediato il raffronto con i *serfs forains* presenti in alcune regioni francesi»), pp. 95 e 372. Cfr. anche FOIS, *Proteste, processi, ribellioni e fughe* cit., p. 248; F. PANERO, *Signori e servi: una conflittualità permanente*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. BOURIN, G. CHERUBINI, G. PINTO, Firenze 2008, pp. 305-321, p. 310 («*Servi foranei*» e «*colliberti*» in Sardegna).

⁴⁵ SODDU, *Il monastero di S. Pietro di Silki* cit., p. 37. Secondo PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit., p. 35, i colliberti «erano forse dei servi manomessi, che si distinguevano dai liberti puri e semplici appunto per la collegialità della loro organizzazione, nella quale probabilmente si perpetuava una comunanza di vita e di opere precedenti alla manomissione». Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., pp. 64-70 («Il servaggio sardo e la questione dei colliberti»). Cfr. anche STRINNA, *Note al testo* cit., nota 27.3, p. 357; M.B. COCCO, *Servi e liberti nella Sardegna romana alla luce della documentazione epigrafica*, Tesi dottorale, Università di Sassari 2010, pp. 177-181.

⁴⁶ CSPA, scheda 205 (1130-1147), relativamente al tentativo di un gruppo di servi di essere riconosciuti come tali. Cfr. I. DELOGU, *Scheda 205. Il kertu de S. Elias de Montesantu*, in *La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII, Fonti e documenti scritti*, Atti del convegno, Sassari-Usini, 16-18 marzo 2001, Sassari 2002, pp. 369-374.

⁴⁷ Cfr. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit., pp. 20-23 e bibliografia ivi citata.

tigianale⁴⁸. Non mancano inoltre casi di dedizione volontaria in servitù, documentati unicamente nel giudicato di Arborea⁴⁹.

Altrettanto problematico è l'inquadramento dei *terrales* o *terrales de fittu*, reclutati tra gli stessi servi⁵⁰. Se infatti la specificazione *de fittu* pare rinviare alla qualità di "fittavoli"⁵¹, il contesto delle citazioni nei *condaghes* fa pensare a mansioni legate alla vigilanza sulle proprietà fondiarie (comunque garantita dalle istituzioni pubbliche giudicali e in particolare, a livello di villaggio, dai *majores de iscolca*)⁵², rivelando connotati chiaramente militari nelle fonti di XIII-XIV secolo⁵³.

⁴⁸ Cfr. A. SANNA, *I liberos de paniliu*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia e Magistero di Cagliari», 35 (1972); TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., pp. 224-225, 228-229 (capp. XXX-XXXI); PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit., pp. 22-23, 45, 80, 141-143, con ampia bibliografia; STRINNA, *Note al testo* cit., nota 205.8, p. 361: «*su paniiu*: con questa denominazione (dal lat. med. *BANILIUS*, il bando con cui il signore imponeva le *corvées* ai suoi sottoposti) e con quelle analoghe di *liberos de paniliu*, *liberos de vestare*, etc., sono chiamati in genere servi e semiliberi obbligati a varie prestazioni a favore del *rennu* o di enti religiosi» (tuttavia è evidente che in questi casi si tratta di *liberi* che prestano servizi: quindi il confronto con i *servi* è possibile unicamente sulla base dell'analogia degli oneri, non sul piano giuridico/personale).

⁴⁹ CSMB, schede 131 (1110-1130), 147 (1131-1146), 108 (1164-1185), 170 (1223), 25 (1224-1232).

⁵⁰ CSPS, schede 160 (1147-1153, il monastero dà a Dericcor de Gitil un *terrale*, Pietro Carta, figlio di un servo dello stesso Dericcor de Gitil e di una ancella di S. Giulia, in cambio di un appezzamento con vigna e frutteto in Ortu Donnico), 229 (1130-1147, riferimento al bue di Pietro Tolis abbattuto dai «*terrales de fittu*» del monastero in Ortu Donnico), 337 (1130-1147, tra i testi di un *kertu* tra il monastero e Mariano de Kerki vi sono il *curatore* che giudica la causa e «*Gunnari de Kerki terrale suo de fittu, e Furatu Virde su servu*»). Una *terrale femina* (Giusta Çanca) viene donata da Pietro de Athen a S. Pietro di Monticleta: CSNT, scheda 89=144 (1131-1153); due *terrales intregos* (Ithoccor de Bosia e Maria Casubla) vengono donati da Seguzana de Athen al presbitero di Usini che a sua volta li dona a S. Nicola di Trullas: CSNT, scheda 256 (1150-1153). Cfr. anche la figura di una «*terrazzola de Barbaria*» (Elena de Urguri) citata in SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari* cit., n. XVI, p. 307.

⁵¹ Cfr. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit., p. 21 (ritiene la condizione dei *terrales* assimilabile a quella dei «coloni e dei servi che avevano guadagnato una parziale libertà»). Cfr. anche la donazione di Mariano de Zori e della moglie Giusta de Serra ai Cassinesi della chiesa di S. Giorgio di *Vonarcatu* (presso Thiesi), disponendo che la stessa «*beat presbiter fittaneum et faciat servitium in totu annu usque secula seculorum*»: A. SABA, *Montecassino e la Sardegna medioevale*, Montecassino 1927, doc. XI (1121).

⁵² Cfr. SODDU, *Il monastero di S. Pietro di Silki* cit., p. 39. P. MERCI, *Il più antico documento volgare arborense*, in «Medioevo romanzo», V (1978), pp. 362-383, p. 378, definisce la *cita de fittu* menzionata in un documento arborense del 1102 una «specie di corpo di guardia che presta servizio a turno» in favore del giudice (ivi, p. 371, tra i testimoni figurano «*de cita de fitu, Francu Istupa e golleianis suos*»). Sull'istituto della *iscolca* cfr. S. ORUNESU, *Dalla scolca giudicale ai barracelli. Contributo a una storia agraria della Sardegna*, Cagliari 2003.

⁵³ Cfr. il riferimento in un documento del 1255 a un esercito di *terrales* che il giudice di Arborea Guglielmo di Capraia doveva inviare a Pisa «*ad servitium pisane civitatis*»: S. PETRUCCI, *Re in*

Va detto, infine, che i servi, così come i liberi, erano chiamati, in qualità di sudditi, a prestare periodicamente dei servizi in favore del giudice, del fisco giudiciale (*rennu*) e di vari altri uffici pubblici⁵⁴.

1.2. Unioni di servi e frazionamenti delle prestazioni

La tenacia con cui le fonti insistono nel mettere a fuoco la presa dei signori sui servi tradisce l'esigenza di assicurarsi l'effettiva disponibilità di una manodopera preziosa quanto numericamente insufficiente. Le varie forme di restrizione della mobilità, dai meccanismi di controllo della circolazione dei beni patrimoniali alle unioni matrimoniali, sono strumenti di ancoraggio del servo all'azienda e trovano largo riscontro. Le tensioni e le resistenze, già palpabili nell'XI secolo, in quello successivo assumono i connotati di ribellioni e manumissioni di gruppo, per quanto varino processi e dinamiche.

L'incardinamento alla terra talvolta è inficiata dall'alto. È una mobilità forzata, pienamente sotto il controllo del signore: le frequenti donazioni, quando svincolano gli uomini dalle terre, comportano il trasferimento delle prestazioni o di quote di lavoro altrove e spostano i servi dai luoghi di tradizionale svolgimento delle attività. Gli esempi non mancano: intorno alla metà dell'XI secolo, al momento della consacrazione della chiesa e della ricostituzione del patrimonio di S. Pietro di Silki (nell'attuale periferia urbana di Sassari), il *donnikellu* Gonnario dona Paganello, che prestava servizio presso la *domo* di Pozzomaggiore e Pietro Cotroske di Nurra⁵⁵; nello stesso

Sardegna, a Pisa cittadini. Ricerche sui domini Sardinee pisani, Bologna 1988, pp. 61, 80 (nota 31); due terrali sardi erano a servizio del "giudice di fatto" del Comune di Pisa in Gallura: F. ARTIZZU, *Liber Fondachi. Disposizioni del Comune pisano concernenti l'amministrazione della Gallura e delle rendite della curatoria di Galtelli*, in «Annali delle Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», XXIX (1961-65), pp. 215-299, p. 231. Cfr. anche il caso di Oddoardo de Lella (abitante del villaggio di Coghinas) costituito da Brancaleone Doria *terralis de ficto* suo e della sua *familia*, e affrancato nel contempo dal *datum*, dalla corresponsione di grano, vino e dalle opere manuali, in virtù dei molteplici servizi prestati al signore: A. SODDU, E. BASSO, *Notai genovesi in Sardegna. Il cartulare di Francesco da Silva (1320-1326)*, Raleigh (USA) 2012, p. 56 e doc. 23 (1321, marzo 23). *Liberi ab equo e terrales ab equo* sono documentati nei distretti di Gippi e Trexenta nel 1345: M. TANGHERONI, *Due documenti sulla Sardegna non aragonese del Trecento*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 2 (1976), pp. 27-64, pp. 32-33; *terrales* a cavallo e «sergentes et terrales ab equo» a servizio del castellano di Ogliastra nel 1322 sono citati in C. ZEDDA, *L'ultima illusione mediterranea. Il comune di Pisa, il regno di Gallura e la Sardegna nell'età di Dante*, Cagliari 2006, p. 210 e nota 7; Appendice documentaria, n. 24 (1322, aprile 1).

⁵⁴ Cfr. E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, I-II, Palermo 1908-1909, II, pp. 91-94.

⁵⁵ CSPPS, scheda 86 (1082-1127).

torno di tempo Mariano de Thori dona Vera Pilio di Osilo⁵⁶ e Susanna d'Usan Barbara Lekeri di Bionis, *villa* a sud di Porto Torres nella Flumenargia⁵⁷; da questo stesso distretto arriva Costantino Culurione (responsabile dell'omicidio di un servo del monastero di San Pietro, destinato da *donna* Giorgia a un nuovo padrone per reintegrare la perdita e compensare il danno arrecato)⁵⁸. Si tratta di trasferimenti di breve (Osilo, Bionis) e medio (Nurra) raggio, per quanto non manchino distanze maggiori (Pozzomaggiore), che nel giro di qualche generazione disegnano itinerari ben più lunghi. Tra il 1130 e il 1147 l'aristocratica Giorgia de Thori dona a S. Pietro di Silki un recinto con un branco di porci e i relativi porcai, tra cui Ithoccor d'Arestanis, figlio di Pietro d'Arestanis, residente a Buddusò, *villa* a circa 80 km dal monastero. Il cognome paterno tradisce però origini più lontane (Oristano) e rimanda a precedenti movimenti, volontari o forzati avvenuti una o più generazioni precedenti. Allo stesso monastero il giudice Gonnario dona Maria Pirari, figlia di Pietro Pirari, di Esplorlatu (nel distretto di Anela), a oltre 70 km da Silki⁵⁹. E il giudice Barisone II nel 1190, al momento della costituzione del patrimonio per l'ospedale di S. Leonardo di Bosove (attuale quartiere di Latte Dolce, Sassari), dona beni e servi, tra cui sei maschi e sei femmine⁶⁰.

Alla mobilità forzata, per quanto gli esempi ricordati spazino all'interno di orizzonti geografici racchiusi nei confini dell'isola, va pure ricondotta quella di ben altra portata, segnata dall'esportazione di servi a Pisa e soprattutto a Genova. Il flusso verso la Liguria è il più robusto e caratterizza in particolare l'Arborea della seconda metà del XII secolo, quando Barisone I con l'avallo politico ed economico genovese ottiene l'investitura a re di Sardegna⁶¹. Una convincente spiegazione è stata proposta da Carlo Livi, al quale si deve anche il tentativo di calcolo della consistenza della tratta servile⁶². È bene precisare anche come nelle fonti notarili liguri la categoria dei

⁵⁶ CSPS, scheda 90 (1082-1127).

⁵⁷ CSPS, scheda 91 (1082-1127).

⁵⁸ CSPS, scheda 49 (1065-1073).

⁵⁹ CSPS, scheda 242 (1130-1147).

⁶⁰ MELONI, DESSÌ FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna* cit., scheda III, pp. 148-153: dalla "montagna" («ave muntania») Vittoria Masala e i suoi tre figli; Caterina; Margherita, Giorgia Gallulesa e Elena Masala, ottenuti in dono da Bruscu; Giovanni Pira per metà; Marcusa Kerella per un quarto e due *pedes* del figlio Gianni e l'altro figlio Pietro per intero.

⁶¹ G. SECHE, *L'incoronazione di Barisone a "re di Sardegna" in due fonti contemporanee: gli Annales genovesi e gli Annales pisani*, in «RiMe», 4 (giugno 2010), pp. 73-93.

⁶² Livi, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV* cit., pp. 11-37. Lo studioso ipotizza un numero compreso tra 750 e 1.000 unità, soprattutto donne tra i 12 e i 25 anni, circa l'80% dei nomi censiti

servi provenienti dalla Sardegna appaia distinta da quella degli schiavi, figurando in una posizione intermedia rilevata con accuratezza⁶³.

L'insistenza delle scritture nel ripetere nomi, riportare liste e alberi genealogici delle famiglie servili è funzionale al mantenimento della disciplina e affiora nelle testimonianze dell'XI secolo. Con le nuove dotazioni ricevute all'arrivo a S. Pietro di Silki le monache benedettine si premurano di riportare nelle proprie carte l'ascendenza dei servi posseduti, e nel caso della prole di Urgekitana, risalgono indietro nel tempo fino ad affondare le radici nel secolo precedente⁶⁴. Il testo è notevole per i riferimenti più antichi e dettagliati su una schiatta servile ed è comparabile alla nota genealogia del monastero aretino di Santa Fiora, in contrasto con la povertà di documentazione sulle coeve famiglie aristocratiche isolane⁶⁵. I capostipiti, Pietro Infante e Biola, da collocare prudentemente intorno nei decenni centrali del X secolo, appartengono a due signori diversi: l'uomo a S. Pietro di Silki, la donna a S. Maria di Urgeke (nell'attuale territorio comunale di Florinas-SS), enti dislocati in distretti territoriali e diocesani non troppo distanti. A seguire il lungo intreccio di matrimoni e spartizioni che si dipana per sette generazioni, non figura un'unione tra servi all'interno della *familia* di S. Pietro: i servi del monastero si sposano infatti con uomini e donne appartenenti ad aristocratici locali, con servi fiscali e con servi del gruppo dei *páperos*⁶⁶, tutti incardinati su aziende dislocate in località diverse. Con la diffusa esogamia si coglie il processo di parcellizzazione del lavoro pienamente in atto alla fine del X secolo: la prole della terza generazione è in parte già in condominio e prende corpo la tendenza alla frammentazione,

e conclude che «l'ipotesi più probabile è che gli schiavi sardi in questione abbiano costituito, direttamente o indirettamente, uno dei mezzi di pagamento che l'Arborea fu costretta a utilizzare per far fronte ai debiti con i genovesi» (p. 34), i prestiti contratti dal giudice Barisone con l'avventura dell'incoronazione a re di Sardegna da parte di Federico I. Cfr. anche *supra* nota 11.

⁶³ Cfr. PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII* cit., pp. 41 sgg.; PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., pp. 64-70, 77-79; ID., *Il tema dei colliberti medievali nella storiografia* cit., pp. 1161-1162. Cfr. anche il saggio di Enrico Basso in questo stesso volume.

⁶⁴ CSPS, schede 36-38 e pp. 38-39; ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna* cit., pp. 20-21; ID., *La Sardegna dei giudici* cit., pp. 90-91; SODDU, *I páperos ("poveri") nella Sardegna giudiciale* cit., p. 209 e la tavola a p. 255.

⁶⁵ U. PASQUI, *Documenti per la storia della città d'Arezzo*, I, *Codice diplomatico*, Firenze 1899 (Documenti di storia italiana, XI), nn. 292-293; C. VIOLANTE, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. DUBY, J. LE GOFF, Bologna 1984, pp. 19-82, in part. pp. 34-36 e le tavole 8 e 9.

⁶⁶ Cfr. SODDU, *I páperos ("poveri") nella Sardegna giudiciale* cit.

che nel XII secolo giungerà a computare anche il possesso o l'acquisto di poche giornate all'anno⁶⁷.

Accettate apparentemente di buon grado, queste unioni esogamiche sono consentite all'interno di un accordo che impegna i signori all'equa spartizione della prole e garantisce la quota di forza-lavoro da destinare alle proprie aziende. È un rituale ben codificato nel quale è la formale iniziativa del padrone del servo a presentare la richiesta al proprietario della serva, con l'implicito impegno alla condivisione della prole che la coppia avrebbe generato. I *condaghes* raccolgono un'infinità di esempi: il vescovo Giorgio Maiule, amministratore del monastero di Silki, chiede Vittoria de Cannas in moglie per il prete Stefano Solina, ottenendo l'assenso dei padroni di lei⁶⁸; altrettanto avviene per Giusta Pettena, di proprietà di Ithoccor de Vosove e dei relativi *fratres*, richiesta in sposa per Pietro Rasu servo del monastero di Silki⁶⁹.

L'allontanamento è a breve raggio e la scelta dall'alto tende a individuare la sposa in un'area geograficamente non lontana, per quanto comporti ricorrentemente la separazione fisica dall'azienda. Nel caso di S. Pietro di Silki, che fornisce le testimonianze più risalenti, in una prima fase – a grosse linee nell'XI secolo, quando l'unione è esterna alla *familia* –, si tratta di luoghi distribuiti nel circondario del monastero (*villas e domos*) o in prossimità

⁶⁷ Attestazioni di *dies* nei *condaghes*, sottomultiplo del quarto del servizio sono piuttosto frequenti in Logudoro, con una prevalenza nelle aziende di S. Nicola di Trullas: CSNT, schede 20, 34, 37, 46, 54, 66, 78, 81, 117, 126, 169-176, 178, 180-198, 208, 209, 210, 214, 215, 217, 219, 224, 247-252, 255, 264, 277, 281, 287, 289, 295, 297, 309, 324; CSPS, schede 18, 85, 155, 181, 244, 291; CSMS, schede 22, 165, 170, 161, 170, 171, 180, 184, 186, 193, 194, 197, 252, 255, 292, 293, 309, 325; MELONI, DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna* cit., pp. 93-96, in particolare le tabb. 15-16 con il calcolo della capacità lavorativa dei servi impiegati nelle proprietà di S. Leonardo di Bosove alla fine del XII secolo. Secondo i calcoli di Carlo Livi, dei servi acquisiti dai monasteri di Silki, Salvennor e Trullas durante i regni di Costantino I e Gonnario, tra il 1114 e il 1153, erano *intregos* per il 37%; mentre per lo stesso periodo le quote di proprietà di quelli addetti alle diverse *domos* logudoresi era intorno al 44%. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX*, Sassari 2014, p. 49, tabb. 13 e 14. Da rilevare come dallo scorporo dei dati si osservi la tendenza alla parcellizzazione nelle proprietà di Trullas e Salvennor rispetto a Silki, dove il fenomeno è meno incisivo, forse anche per l'estensione delle aziende, la rilevanza del patrimonio e una migliore amministrazione della disponibilità della forza lavoro. In contrasto netto è l'Arborea, dove la compattezza delle prestazioni non contempla *dies*, singole giornate lavorative e il lavoro dei servi è computato nella classica divisione *intregu, latus e pede*.

⁶⁸ CSPS, scheda 47 (1065 *ante*). Sulla pratica matrimoniale dei presbiteri successivamente alla Riforma e la sua persistenza cfr. note 20 e 147.

⁶⁹ CSPS, scheda 22 (1065 *ante*).

dell'azienda di pertinenza della serva, con una distribuzione e un raggio mediamente entro i 10 km, che raramente supera i 20 km di distanza⁷⁰.

Nell'XI secolo si contano a decine i matrimoni contratti tra servi di diversi padroni al di fuori del consenso del proprio signore. Le frequenti migrazioni, denunciate sotto forma di rapimento (*levatura a larga*) di serve da parte di servi, indicano un contesto di accettazione tutt'altro che pacifica e la tendenza a sfuggire alla morsa signorile. La quotidianità è disseminata di fughe e all'interno della stessa *familia* si avverte la presenza di persone con diverso *status* giuridico, la cui portata andrebbe meglio valutata. Per quanto non siano documentate aperte rivendicazioni di diversa condizione, di quelle libertà che con diverse sfumature appaiono consapevolmente presenti nel secolo successivo, uomini liberi strappano talvolta la loro sposa al signore e rivendicano i figli avuti dalle relazioni. Dericcor de Martis, un libero del sassarese, concepisce nascostamente un figlio con Maria de Funтана; giunto all'età del servizio il monastero reclama e prende il ragazzo che Dericcor si affretta a sottrarre e riportare a casa, rivendicandone la libertà, in virtù del legame non formalizzato con la donna di condizione servile; nella relativa lite Silki vede riconosciuti i propri diritti («ca l'aveat fattu in furrithu in s'ankilla de Sanctu Petru») riportando madre e figlio sotto la sua ala⁷¹.

Che non si tratti di consenso generalizzato, quanto piuttosto vincolato al *formariage*, lo mostrano le continue migrazioni di serve (nel linguaggio della rivendicazione del signore “portate via” da servi di altri padroni), che trovano nella protezione della propria nuova *familia* copertura e appoggio, originando contenziosi destinati a trascinarsi per decenni. La connivenza dei signori, disposti ad accogliere i fuggitivi e a godere dei frutti della prole, non è velata. Ad allontanarsi è soprattutto la donna, seguendo l'uomo nel villaggio, nell'azienda di appartenenza o altrove, dove poter contare sulla protezione di un signore. Quando scoperti, è il padrone a affrontare i *kertos*, rispondendo dell'azione dei propri sottomessi, e se dimostrata l'illegittimità dell'unione (il mancato previo consenso e il ratto), si vede costretto a restituire serva e prole, perdendo i diritti alla quota dei servizi⁷². Nelle innume-

⁷⁰ Nelle schede di Silki riferite alle unioni concordate e alle spartizioni compaiono riferimenti a località quali S. Maria di Urgeke, Bosove, Osilo. Alcuni esempi in CSPS, schede 22 (1065 *ante*), 24 (1065 *ante*), 28 (1065 *ante*), 35 (1065 ca.), 36 (1065-1073).

⁷¹ CSPS, scheda 45 (1065 *ante*).

⁷² Il tenore delle registrazioni si limita a raccontare l'accaduto, come nel caso di Colomba che nella prima metà dell'XI secolo fugge con Andrea Mollu in un distretto vicino: «Io, prete Elias, registro in questo *condaghe* di San Pietro di Silki una vertenza riguardo ai servi. Giorgio Infante e Mendalo erano coniugi, ed entrambi servi di San Pietro per intero; da loro nacqueru Vit-

revoli dispute, dal tono di molte registrazioni la sentenza favorevole e la memoria scritta servono a fissare possibili rivendicazioni più che avere effetto pratico. Tenere memoria dell'opposizione, palesata pubblicamente e registrata nei *condaghes*, più che riportare sotto la *potestas* del signore i fuggitivi, di cui in molti casi non c'è traccia, tutela i diritti sulla futura generazione⁷³.

Si migra nei distretti e nelle diocesi vicine, fuori dalla giurisdizione di pertinenza come oltre i confini del giudicato. In Logudoro, un punto di riferimento ben documentato per molti sembra essere costituito dai liberi non inclusi nelle aristocrazie locali e da queste differenziati, i cosiddetti *paperos*, gruppo socialmente coeso ma di difficile definizione⁷⁴. La travagliata storia di Maria de Canake, serva di Silki, con Michele Aketu, servo per tre quarti di Mariano de Castavar, un esponente di spicco dei *paperos*, è in qualche modo emblematica. Siamo nella prima metà dell'XI secolo. Maria fugge con Michele, nelle terre dei De Castavar a Cotronianu (attuale Codrongianos-SS). Il vescovo Giorgio, nel registrare la vicenda nel *condaghe* di S. Pietro di Silki, esprime il suo disappunto per la sottrazione della serva «sia perché era coinvolto un *paperu*, sia perché il servo era anziano» e, dunque, mal accetto forse perché ritenuto inadeguato per mettere su famiglia. Il vescovo in una prima spedizione la riprende, ma Michele Aketu ha molta iniziativa: non si arrende e ci riprova ancora. Il vescovo a questo punto, «offeso due volte», si presenta con i servi del monastero deciso a far valere i propri diritti e a tenere Maria sotto stretta sorveglianza. Sulla strada del ritorno la comitiva è raggiunta da Mariano de Castavar, che intercede per i due servi ottenendo che potessero continuare a vivere insieme rinunciando alla quota dell'eventuale prole che gli sarebbe spettata⁷⁵.

Tormentata è pure la vicenda di un'intera famiglia servile della metà dell'XI secolo, che da Silki si rifugia sotto la giurisdizione del giudice di

toria, che divenne moglie di Costantino Muthuru, e Colomba, la quale, mentre stava in casa mia, imparò a fornicare con Andrea Mollu, e questi fuggì con lei a Coros. Dopo che costoro fuggirono insieme, nacquero loro dei figli, e una volta che questi furono nati mossi una lite nella *corona* presieduta dal *curatore* Mariano de Locu, e giurai sulla croce che mai nessuno l'aveva richiesta né a me, né al *mandatore* di San Pietro, né mai gliel'avevamo data». Tra le numerose annotazioni per quel secolo: CSPS, schede 30 (1065 *ante*), 42 (1065 *ante*), 44 (1065 *ante*), 43 (1065 *ante*), 46 (1065 *ante*), 57 (1065 *ante*), 33 (1065-1073), 34 (1073-1082), 319 (1065-1073), 66 (1073-1082).

⁷³ CSPS, scheda 42 (1065 *ante*), 44 (1065 *ante*), 49 (1065-1073).

⁷⁴ Cfr. *supra* nota 66.

⁷⁵ CSPS, scheda 43 (1065 *ante*). L'accordo verbale fu poi sancito alla presenza di un funzionario giudiciale.

Gallura. Quando il *mandatore* del monastero la rintraccia, la coppia con le sue due figlie si è fermata a Salasa (vicino all'attuale Castelsardo-SS), nelle terre di Therkis d'Orvei, altro probabile esponente del gruppo dei *paperos* che aveva evidentemente i suoi possedimenti sulla linea di confine tra la Gallura e il Logudoro. Therkis si oppone alla restituzione, ma il monastero lo cita in giudizio e nel processo ottiene la vittoria: «gli mossi lite e lo sconfissi in giudizio perché esse erano serve di San Pietro e come tali le avevo registrate». La famiglia non si dà per vinta e cerca ancora protezione in Therkis. Il monastero non desiste e quando a distanza di tempo rintraccia i fuggitivi deve però constatare che le due figlie, Muscu e Lucia, sono ormai sposate con servi del signore d'elezione. Nel giudizio che ne segue Therkis muta strategia difensiva, tentando di dimostrare la legittimità dell'unione tra le serve di Silki e i propri sottoposti, considerandola avvenuta con l'approvazione del monastero. La sentenza gli è ancora avversa e le serve sono costrette a separarsi dai loro sposi. Il tempo di lasciar placare le acque e almeno Muscu si ricongiunge al marito, Giovanni Gemellu. Ne segue l'ennesima lite la nuova fuga della donna⁷⁶. L'epilogo è crudele: Giovanni muore prima di veder nato il terzo figlio a cui Muscu impone lo stesso nome del marito. Il monastero riprende i suoi servi, ma i padroni trattengono i beni che la coppia aveva acquistato nel periodo in cui era stata al loro servizio. L'elenco non appare disprezzabile, poiché include immobili, vigne, due silos pieni di frumento, due botti di vino, 150 matasse di lino e 30 tra ciotole e conche, una morsa e una mola⁷⁷. La composizione e la consistenza delle voci di questa lista solleva anche l'interrogativo sulle risorse economiche che hanno permesso a Giovanni e a Muscu di accumulare il loro patrimonio. La risposta può essere individuata nelle condizioni di lavoro migliori offerte dai *paperos* ai loro servi, inseriti nell'organizzazione produttiva con una partecipazione ai frutti della terra⁷⁸. È questa una delle possibili interpretazioni del continuo coinvolgimento di questi liberi nei *kertos* relativi ai servi in Logudoro, sui quali esercitano un'indubbia forte attrazione e sul cui ruolo sarà necessario indagare ulteriormente.

⁷⁶ CSPS, schede 42 (1065 *ante*), 44 (1065 *ante*), 89 (1082-1127).

⁷⁷ CSPS, scheda 44: «llevarun totta sa casa issoro, canta paravan umpare, e domos e binias e .II. orrios plenos de lavore e .II. cupas de vinu e .CL. argenthola de linu, e .XXX. inter discos e cconcas et .I. serviente et .I. mola».

⁷⁸ Spunti di riflessione sulle condizioni personali ed economiche tra XI e XII secolo in S. COLAVINI, *Il "servaggio" in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes», 112 (2000), pp. 778-801, pp. 777-779; Id., *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII* cit., pp. 331-335.

Servi fuggono da Semestene a Buddusò, lungo la frontiera orientale del giudicato di Torres, attraversando i confini delle circoscrizioni amministrative⁷⁹. Furata de Funtana con i servi dei *paperos* ripara a Coros (*curatoria* a sud di Sassari); catturata, è ricondotta legata a S. Pietro di Silki, ma dopo poco tempo è nuovamente liberata e portata via dagli stessi servi⁸⁰. Imbenia Plana – siamo sempre intorno alla prima metà dell’XI secolo –, con la protezione dei signori dell’uomo a cui si è legata, trova asilo a Borconani; rintracciata dopo ben quattro anni, ha un marito e tre figli ed è oggetto di reclamo da parte del monastero di S. Pietro di Silki⁸¹.

Muoversi senza solidarietà e copertura è più incerto. La vicenda di Michele Ape appare in tutta la sua drammaticità e sintetizza la difficoltà dell’azione al di fuori della protezione di un signore. Michele ama Elena Marras, serva di S. Pietro di Silki, già promessa in sposa dal monastero. Fugge con lei il più lontano possibile nell’isola, nascondendosi in un luogo imprecisato del cagliaritano. Il *mandatore* di S. Pietro raccoglie informazioni, con pazienza si mette sulle loro tracce. La ricerca dura anni. Li trova e prende con sé Elena e i figli nati nel frattempo e li conduce a Silki. La chiede in sposa al monastero che acconsente, mentre Michele Ape, privo di appoggi e senza prospettive, si toglie la vita⁸². Epilogo drammatico nel quale si consuma il tentativo di sottrarsi ai vincoli di una coppia ostacolata dalla condizione servile e dall’assenza di legami con un *potens*⁸³.

In Logudoro una procedura codificata, che sembra apparire solo in questa regione dell’isola, dove peraltro a fine XII secolo è in piena dissoluzione⁸⁴, risulta essenziale nelle contese giudiziarie per assicurare al signore

⁷⁹ CSNT, scheda 208 (1140-1160).

⁸⁰ CSPS, scheda 65 (1082-1127).

⁸¹ Nel *kertu* si richiede la restituzione della serva, mentre non vi è accenno alla prole: CSPS, scheda 46 (1065 *ante*).

⁸² CSPS, scheda 298 (1065 *ante*).

⁸³ Sul servo oggetto dell’azione processuale e le responsabilità del signore cfr. B. PASCIUTA, *Homines aut liberi sunt aut servi: riflessione giuridica e interventi normativi sulla condizione servile fra medioevo ed età moderna*, in *Schiavitù religione e libertà nel Mediterraneo tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. FIUME, Cosenza 2008, pp. 48-60, p. 52.

⁸⁴ CSPS, schede 72 (1082-1127), 73 (1082-1127), 95 (1082-1127), 319 (1065-1073); CSNT, scheda 151 (1130-1147) e le schede più tarde dell’ultimo ventennio del secolo che fanno però riferimento a fatti accaduti in precedenza, relativi alla precedente generazione di servi: 326 (1180-1198), 328 (1180-1198), 331 (1180-1198), 332 (1180-1198); CSMS, schede 22 (1218-1229), 23 (1218-1229), 24 (1218-1229). L’evoluzione delle formule e dei rituali è un tema che meriterebbe di essere affrontato, vista la ricchezza delle informazioni contenute in questi testi. Tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo i riferimenti all’esplicita bastonatura e alla fustigazione sembrano sostituiti dal richiamo alla separazione della coppia e l’atto non appare dirimente o sembra aver perso la sua carica di significato. Ad assumere forza è il giuramento

il rapido riconoscimento dei diritti. In assenza del *placet* un proprietario può infatti riaffermare la sua *potestas* purché sia intervenuto a separare i fuggiaschi o concubini palesando la sua opposizione. È un atto da manifestare pubblicamente, si tratti di bastonatura, fustigazione o genericamente dell'offesa verso il servo, sottintendendo la materialità del gesto, estesa talvolta ai parenti. Affinché abbia valore ed effetti giuridici, l'atto deve essere compiuto in presenza di testimoni, davanti ai quali consumare la violenza fisica e riaffermare la *potestas* sulla serva⁸⁵. Se l'azione non riporta meccanicamente la fuggitiva sotto l'ala del signore, consente anche a distanza di generazioni di avanzare diritti sulla discendenza. Gli esempi provengono ancora una volta dal *condaghe* di S. Pietro di Silki. Ithoccor de Sogostos intenta una lite al vescovo Giorgio Maiule per i figli di Sofia Pullis, portati via dal servo Simeone Cuccu; Ithoccor de Sogostos ne pretendeva parte, ma il monastero obietta: «Il tuo servo me li portò via quando venne e li prese con sé; io lo raggiunsi e lo bastonai e mi ripresi la mia serva». Simeone avrebbe in seguito ritentato l'impresa («venne e me la portò via»), senza tuttavia intaccare i diritti del monastero, che a distanza di tempo, quando i figli della coppia erano ormai cinque e in età per servire, poté legittimamente reclamarli⁸⁶.

In un'occasione la badessa di Silki Teodora si scontra con un gruppo di liberi proprietari (forse ancora i *paperos*) per i figli di Stefano Barbaru, che era fuggito in precedenza con Giorgia Cocone, serva del monastero, portandola con sé alle dipendenze del suddetto gruppo. In virtù del fatto che l'amministratore del monastero lo avesse raggiunto, agguantato e fustigato, pur senza ottenere la desistenza della coppia, e in assenza di testimoni si fosse premurato di informarne il giudice e il *curatore* di Nurra, il tribunale giudiciale (*corona*) decide che tutta la prole spetti alla chiesa⁸⁷. Lo stesso monastero deve invece arrendersi nel caso dei figli di Barbara Palas, presa senza consenso da Furatu Trampas, servo di alcuni liberi (forse ancora una volta il gruppo dei *paperos*), con i quali è costretto a spartire la prole «dato

delle parti e dei testimoni (es. CSMS, scheda 20, del 1218-1229). Nelle formule che riportano le vicende, il servo è scacciato o allontanato più o meno violentemente: «fu scacciato dal signore e dai servi» (CSNT, scheda 331, del 1180-1198); «avevano cacciato il servo gli *homines* di San Nicola» (CSNT, scheda 326, del 1180-1198). In qualche occasione si registra la resistenza-dissociazione dall'atto dei parenti della donna, come in CSPS, scheda 151 (1130-1147), dove Gosantine Boe prende Elena Manicas, «nonostante l'opposizione violenta [picchiandoli] dei parenti [di lei]».

⁸⁵ Cfr. *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. CHIFFOLEAU, L. MARTINES E A. PARAVICINI BAGLIANI, Spoleto 1994 e le riflessioni di taglio storiografico di G. ISABELLA, *Rituals alto-medievali: le ragioni di un dibattito*, in «Storica», 14 (2008), pp. 166-191.

⁸⁶ CSNT, scheda 72 (1065-1073).

⁸⁷ CSPS, scheda 72 (1130-1147).

che il servo che aveva portato via Barbara Palas non era stato né cacciato né bastonato»⁸⁸.

Lo stesso inserimento della dinastia servile di Urgekitana, effettuata nella seconda metà dell'XI secolo, si colloca in un contesto nel quale sottrarsi al servizio è piuttosto frequente e fissare memoria delle quote di proprietà doveva essere sentita esigenza davanti all'allentarsi dei vincoli e della disponibilità delle prestazioni, in un crescendo di fughe, matrimoni con servi di altri signori, unioni miste, rivendicazioni di diritti e libertà⁸⁹.

1.3. «*Liberos sumus et avestara non ti servimus*»: rivendicazioni e rivolte

Nell'XI secolo affiorano i primi segnali di una tendenza di uomini di condizione libera a unirsi con serve, ma nell'arco di qualche decennio la pratica è largamente diffusa senza distinzione di sesso⁹⁰. Anzi, si può osservare come il legame sia contratto con una straordinaria frequenza e costituisca un potente strumento di allentamento della presa sul ceto servile, soprattutto quando lo *status* di libero riguarda la donna, potenzialmente (e concretamente) eversivo dell'ordine per la maggiore complessità nell'attribuzione della paternità al di fuori del formale matrimonio. Unioni occasionalmente sancite dalla formalità e più di frequente segnate dalla convivenza extramatrimoniale, da cui discende la larga diffusione del cognome matronimico, in questi casi funzionale a cancellare l'ascendenza servile e facilitare la mobilità sociale, il percorso verso spazi di libertà⁹¹.

⁸⁸ CSPA, scheda 100 (1082-1127).

⁸⁹ Panero individua nel XII secolo la nuova servitù con l'ingresso dei liberi negli strati del servaggio, con un processo che in Sardegna, con un significativo sfasamento cronologico, procederà di pari passo con il passaggio dalla conduzione diretta a quella indiretta delle terre: PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale* cit., pp. 84-86; ORTU, *La Sardegna dei giudici* cit., pp. 90-95; DE SANTIS, *Qui regant...et ordinent et lavorent* cit., pp. 122, 171, 265, 336, 370. Cfr. inoltre G. ALLINEY, *I presupposti teorici della servitù nella riflessione teologica di Tommaso d'Aquino e di Giovanni Duns Scoto*, in *I francescani e la politica*. Atti del Convegno internazionale di studio, Palermo, 3-7 dicembre 2002, a cura di A. MUSCO, Palermo 2007, pp. 111-129.

⁹⁰ Tra i molti esempi dal *condaghe* di San Pietro di Silki: CSPA, schede 45 (1065 *ante*), 25 (1065 ca.), 120 (1130-1147), 270 (1147-1153), 320 (1065-1073), 349 (1180-1191), 373 (1180-1191).

⁹¹ Strumentalmente opposto a quanto accade per i figli delle donne di condizione servile, dove il cognome della madre cancella il legame con un padre di altro proprietario, in cui è evidente l'interesse del signore a godere interamente della prole. Sulla larga attestazione dei matronimici cfr. E. BESTA, *L'attribuzione del cognome nella Sardegna medioevale*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Carlo Calisse*, Milano 1940, pp. 479-484; R.J. ROWLAND JR., *Matronimici e altre singolarità nella Sardegna medioevale*, in «Quaderni Bolotanesi», XV (1989), pp. 369-375. Una breve sintesi del tema è in P. SKINNER, *Le donne dell'Italia medievale. Secoli VI-XIII*, Roma 2005, pp. 157-160.

La constatazione dell'eversività della pratica delle unioni tra liberi e servi, a principio del XIII secolo, fa scrivere a uno scontento abate del monastero di Salvennor (presso Ploaghe-SS): «registro (...) i matrimoni dei servi e delle serve di S. Michele di Salvennor, perché le serve della chiesa si sposavano con liberi e i servi con libere e la chiesa di S. Michele non aveva parte dei figli»⁹². L'accento nei casi che seguono è posto enfaticamente sulle donne libere, che in quanto tali, se non formalmente sposate, hanno maggiori strumenti per sottrarsi al controllo di signori ai quali non sono vincolate. A conferma, il più delle volte i contenziosi registrati si limitano all'allontanamento della donna e alla minaccia della condizione paterna per i figli, nel caso di un ritorno sotto lo stesso tetto⁹³.

Destabilizzanti per il sistema, le unioni miste, intrecciate al frazionamento delle quote lavorative per l'appartenenza dei servi a diversi signori, e le molte sfumature che regolavano il rapporto con i contadini asserviti contribuiscono nel Logudoro a minare l'ordine sociale e produttivo, dando corpo a rivendicazioni di singoli e a vere e proprie ribellioni collettive che gli episodici atti di manumissione non sono in grado di arginare⁹⁴. Si falsificano carte di libertà, ci si sottrae in gruppo al servizio e, per quanto le richieste siano di diversa natura, l'obiettivo è comune e denota l'aumentata pressione dal basso e i tentativi di negoziazione falliti, da cui scaturiscono rivolte e ribellioni. L'evoluzione nel pieno XII secolo è tangibile e due esempi possono essere presi come paradigmatici delle istanze e dei percorsi seguiti in Logudoro e in Arborea. Tra il 1130 e il 1147, durante il regno di Gonnario, S. Pietro di Silki si trova a fronteggiare una vasta rivolta di servi che si rifiutavano di svolgere le consuete prestazioni nella *familia* della chiesa e, per sua stessa ammissione, il monastero, non riuscendo a costringerli con la forza, si rivolge al giudice di Torres. Le parti vengono così chiamate a comparire al cospetto di Gonnario nella solenne *corona* giudiziaria. Ma quali sono le accuse e quali le libertà reclamate? Ai convenuti è chiesto di presentare le carte con le quali ritenevano di dover essere riconosciuti liberi affittuari (*liberos ispesonarios*), invocando, dunque, un rapporto di di-

⁹² CSMS, scheda 21 (1218-1229): «Yo, el abad Allu, que pongo en este libro casamientos de los esclavos y de las esclavas de San Miguel de Salvennor porque casavan las esclavas de la yglesia con libres y los esclavos con libres y la yglesia de San Miguel no tenia de los hijos».

⁹³ Tra gli esempi, CSMS, schede 21-24 (1218-1229), da cui si evince, almeno a quest'altezza cronologica, la prassi affermata delle spartizioni tra signore e coniuge libero, diventato controparte di accordi. Cfr. *infra* relativamente alla situazione a Bonarcado, all'altezza delle note 122-123.

⁹⁴ Un primo inquadramento è in Fois, *Proteste, processi, ribellioni e fughe di servi* cit. Cfr. anche DE SANTIS, *Qui regant...et ordinent et lavorent* cit., pp. 111-112, 348-354.

pendenza meno vincolante, in virtù di una precedente emancipazione o di un qualche contratto⁹⁵. La convocazione solenne è nel giorno del martirio di san Gavino (probabilmente il 30 maggio)⁹⁶. Coloro che ne disponevano presentano i documenti, che non vengono però ritenuti attendibili. Perciò il verdetto impone loro di mettersi a completo servizio del monastero. La cosa non doveva tuttavia essere pacifica e lineare e forte l'opposizione se il giudice dovette convocare una nuova udienza lasciando ai ricorrenti alcuni mesi di tempo: «per la festa di sant'Elia [20 luglio] presentatevi sul Monte⁹⁷, nella *corona* che presiederò, con le carte in forza delle quali volete essere riconosciuti liberi». Il monastero vi invia i suoi procuratori, mentre i servi non si presentano. Colpisce l'attesa del giudice, che attende e temporeggia. Chiede a tutti i componenti dell'assise «Che provvedimenti devo prendere riguardo a questi uomini citati in giudizio da S. Pietro di Silki, che ho convocato in più di una *corona* e non sono venuti?». I giurati sono certi: «se quelli avessero avuto la possibilità di vincere e di essere liberi, sarebbero venuti nella *corona*». Gonnario prende ancora tempo e fa attendere fino a notte. Ma i servi non si presentano. Viene chiesto allora a S. Pietro di far giurare i suoi testimoni. A presentarsi è Costantino de Monte, di condizione servile, unico disposto a giurare per S. Pietro e comunque sufficiente per garantire la vittoria al monastero: «d'ora in avanti tutti i servi che si sono dati per affrancati di San Pietro e che non hanno esibito le carte nella *corona* in cui erano stati citati, vengano impiegati nella *famiglia*». La sentenza è seguita da un lungo elenco di nomi che riguarda 66 famiglie per circa 250-300 individui⁹⁸. A cercare di dare un'identità a questi nuclei familiari ci si imbatte in molti che avevano più volte tentato di sot-

⁹⁵ Sulla possibile natura delle carte esibite cfr. CSPS, p. 361. La possibilità di riscatto dei servizi era contemplata e Costantino d'Urieke, in questi stessi anni, ottiene l'esenzione dai servizi per tre anni per la moglie, con la cessione di un terreno a S. Pietro di Silki: CSPS, scheda 166 (1130-1147). Cfr. *supra* nota 36.

⁹⁶ Nei martirologi figura sia la data del 25 ottobre che quella del 30 maggio: cfr. P.G. SPANU, *Martyria Sardiniae. I santuari dei martiri sardi*, Oristano 2000, pp. 18-19.

⁹⁷ Cfr. A.F. SPADA, *Storia della Sardegna cristiana e dei suoi santi*, I, Oristano 1994, pp. 13-141. Rispetto alla localizzazione del Monte, l'associazione con sant'Elia ha indirizzato finora verso l'identificazione con S. Elia di Montesantu in agro di Siligo (SS): cfr. per tutti DELOGU, *Scheda 205. Il kertu de S. Elias de Montesantu* cit. Sulla possibile localizzazione in agro di Sennori-SS: CSPS, p. 423; A. DENTI, *Chiese e villaggi abbandonati nel territorio di Sennori. Documenti inediti sulla Romàngia*, Sassari 2006, pp. 105-106.

⁹⁸ Silvio De Santis ipotizza si trattasse di un numero compreso tra 250 e 300 individui (De SANTIS, *Qui regant...et ordinent et lavorent* cit., p. 349). Cfr. anche LIVI, *Villaggi e popolazione* cit., pp. 48-49.

trarsi o di ridefinire i rapporti di dipendenza. Le rivendicazioni per alcuni, come i De Canake, risalgono alla prima metà dell'XI secolo: vicende fatte di migrazioni fallite o di tentativi di emancipazione sulla base della discendenza da un genitore libero⁹⁹. Su parecchi di loro il monastero vanta solo quote parziali e alcune famiglie risultano “monche”, prive cioè dell'inclusione di uno dei genitori e di parte della prole, esplicito rimando a matrimoni misti e alla condizione libera dei figli ottenuta dal coniuge svincolato dagli oneri servili¹⁰⁰.

In Arborea le istanze serpeggiano senza raggiungere il livello di strutturazione osservato in Logudoro e lo stesso tono delle rivendicazioni denota una maggiore rigidità sociale. I casi concreti sono offerti dal *condaghe* del priorato camaldolese di S. Maria di Bonarcado (non lontano da Oristano), a partire da una scheda della primissima fase del monastero relativa alle prestazioni a cui erano tenuti gli *homines* della *villa* di Bonarcado. Si tratta di vicende esemplari ben note, per quanto a rileggere struttura e contenuto di questi documenti, da una maggiore attenzione al lessico utilizzato o attribuito al giudice trapeli una deriva autoritaria, espressione della tendenza del gruppo signorile a livellare verso il basso lo statuto dei dipendenti, con minori spazi e capacità di negoziazione.

Nei primi decenni del XII secolo, nella fase iniziale del monastero camaldolese, in una data che si può collocare tra il 1120 e il 1130, il giudice arborense Costantino de Lacon provvede a ristabilire l'ordine nei rapporti tra signori (il monastero) e servi. Alla sua attenzione sono diversi casi, che vanno dalla mancata prestazione dei servizi da parte degli *homines* di Bonarcado, alla discesa nella condizione servile di alcuni liberi con pendenze penali. In primo luogo sono gli *homines* della *villa*, in quanto riscontrati inadempienti agli oneri, a essere riportati perentoriamente agli obblighi a cui erano stati destinati («torrent a serviziu de sa clesia»), con le indicazioni delle prestazioni dovute¹⁰¹. Identificati finora in letteratura con il gruppo servile, l'impressione è che possa trattarsi in realtà di tutti gli abitanti del villaggio tenuti ai servizi e che vi si sottraessero. In modo piuttosto sbrigativo quanto dettagliato la lista degli obblighi è ridefinita dall'alto, con il solidale consenso dei presenti, esponenti della famiglia giudicale e delle aristocra-

⁹⁹ CSPA, scheda 43 (1065 *ante*).

¹⁰⁰ CSPA, scheda 205 (1130-1147). Tra gli altri, compaiono senza riferimenti al coniuge tale Bonosia con i figli «che condividono il suo stato», analogamente a Furatu Topparu, Susanna Carta, Muscu, a sottolineare come parte dei figli godesse di altro *status*.

¹⁰¹ CSMB, scheda 131 (1110-1130).

zie locali¹⁰². Il caso successivo è quello di Costantino Stapu, un libero della vicina *villa* di San Vero, autore di un omicidio e da qualche tempo rifugiatosi a Bonarcado («okisit s'omine in Sancte Eru, venit ad Bonarcatu»), dove aveva messo su casa e piantato vigna («fegit sibi domum et plantavit vinea»)¹⁰³. Il giudice ne è messo a conoscenza dai monaci («narruntiminde ca fuit benidu») e consente loro di intercedere e allungare pretese sul reo e sui suoi servizi, mentre a Stapu viene data la possibilità di scampare la pena per il delitto attraverso l'asservimento al monastero¹⁰⁴. Con un solenne giuramento, l'uomo si impegna a servire *a iuale* per quattro giorni alla settimana (il massimo dei servizi da prestare al signore) e con lui incatena i propri figli e tutta la discendenza¹⁰⁵. Il passaggio di condizione e le onerose prestazioni non vengono altrettanto pacificamente accettate dai tre figli, Orzocco, Comita e Giovanni. Da lì a breve tempo i tre con le rispettive mogli si sottraggono alle richieste del monastero¹⁰⁶. Interviene ancora il giudice e dietro la minaccia della fustigazione ottiene la formale obbedienza, un patto suggellato dal simbolico bacio di omaggio e sottomissione («mi baciaronu e non li fustigai»). Il bacio sancisce il ripristino dell'ordine, ricompone le gerarchie infrante attraverso parole e gesti rituali che preludono e enfatizzano il perdono del sovrano¹⁰⁷. L'azione manifestata pubblicamente e messa per iscritto, con prestazioni (il servizio *a iuale*) e nomi degli Stapu, come delle loro consorti, costituisce il rinnovo e fissa l'asservimento¹⁰⁸.

¹⁰² Ivi: «Parsitiminde male et posillos a iurare a servire a iuale .IIII. dies in setimana: et issos apiarosos et issos agasones et canarios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia omnia lunis in omnia opus quantu aent fagere sos ateros colivertos». Il riferimento è al servizio prestato presso la *domo* giudicale di Arborea («in cita de domo») da apicoltori (*apiarosos*), cavallari (*agasones*) e canettieri (*canarios*).

¹⁰³ Cfr. FOIS, *Proteste, processi, ribellioni e fughe di servi* cit., pp. 258-259.

¹⁰⁴ La dinamica della dedizione si ricava dal confronto tra le schede del CSMB, schede 131 (1110-1130) e 133 (1131-1146). Nel documento del giudice Costantino la sottomissione risulta spontanea, richiesta dall'omicida; nel secondo, nel riannodare i fili dei diritti vantati sui figli la vicenda è sinteticamente ripercorsa e si intende chiaramente come la subordinazione formale fosse stata preceduta da una trattativa tra il giudice e il monastero, nell'ambito di una sostanziale donazione di servizi.

¹⁰⁵ CSMB, scheda 131 (1110-1130).

¹⁰⁶ CSMB, scheda 133 (1131-1146).

¹⁰⁷ Di recente è stata proposta un'interessante lettura della costruzione letteraria del documento: P. SERRA, *Alle origini della scrittura letteraria in Sardegna*, in *Questioni di letteratura sarda. Un paradigma da definire*, a cura di P. SERRA, Milano 2012, pp. 28-40. Cfr. anche J.C. SCHMITT, *Il gesto nel Medioevo*, Roma-Bari 1991.

¹⁰⁸ CSMB, scheda 133: «Bolbillos fustigare ca lassavant s'opus de clesia ki llis poserat patre meu. Et basaruntimi-llos et no llos fustigei. Et ego posillos ad iurare d'essere servos de iuale

A questa vicenda è collegata quella, cronologicamente successiva, di Sabina de Porta, moglie di Giovanni Stapu (figlio di Costantino). La donna con i suoi sei fratelli era figlia di Gavino Formiga e Vera de Porta, coppia di servi donati al monastero dal giudice Costantino al momento della fondazione¹⁰⁹. La famiglia aveva prestato di buon grado i servizi e alla morte dei genitori i figli continuano a servire, per quanto l'espressione «così come avevamo imposto», allude fra le righe a un rapporto non del tutto pacifico. Contando sull'appoggio della zia Saina Tussia, *buiaria de iudike* (addetta ai sigilli?) i De Porta (si noti, cognome materno) confezionano un falso documento, autenticato con la bolla del giudice Comita («fegerunt sibi carta de liberos et bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita»), allora regnante. Forti di questa carta di manumissione abbandonano il servizio. Il monastero prova a costringerli senza successo. La posizione è ferma come la risposta: «Siamo liberi e da questo momento in poi non ti serviamo». I monaci si rivolgono al sovrano e chiedono la convocazione delle parti e un pubblico processo. Davanti all'assise, presenti tutti e sette i fratelli, il priore espone le sue richieste: «questi figli di Gavino Formiga, che il giudice Costantino, vostro padre, donò alla chiesa, perché non prestano a me servizio?». I convenuti ribattono: «noi siamo liberi ed abbiamo la nostra carta (che lo attesta)». Il documento viene esibito, ma al giudice Comita basta poco per comprendere che si tratta di un falso a cui era stato apposto il suo sigillo. Saina Tussia, considerata l'artefice della falsificazione, visto il ruolo ricoperto e la fiducia tradita, seduta stante viene condannata ad essere giustiziata; per i suoi nipoti il verdetto stabilisce la tortura e poi l'impiccagione. A quel punto, quando «i ferri già erano roventi e le forche già innalzate», teatralmente irrompe sulla scena *donna* Anna, madre del sovrano. È lei a invocare la sospensione dell'esecuzione e impetrare la grazia per i condannati per la fede in S. Maria di Bonarcado. Il suo intervento salva da morte certa i fratelli De Porta e assicura al monastero sette servi «e i loro figli e i nipoti dei loro nipoti in perpetuo per quanto durasse la generazione». Intercessione salvifica che con le vite tutela la preziosa manodopera altrimenti perduta.

Ma chi sono questi servi falsari? L'impressione, a cominciare dalla genericità della condizione servile dei genitori e dalle mansioni svolte dalla zia, Saina Tussia, è che si tratti di dipendenti di condizione superiore rispetto ai servi in fondo alla scala sociale. Conoscono procedure e meccani-

ad sancta Maria de Bonarcatu, ad ube los poserat patre meu, issos et mulieres issoro: Pascasia d'Abbas muiere d'Orçoco Stapu, et Luxuria de Castanias muliere de Comita Stapu. Et Iohanne frate issoro coiuvadū fuit cun Saina de Porta, ancilla intrega de clesia».

¹⁰⁹ CSMB, scheda 132 (1131-1146).

smi giudiziari; sono capaci di difendersi in giudizio, senza ricorrere a rappresentanti, prossimi al gruppo dei *ministeriales* a cui doveva appartenere la stessa *buiaria* e di cui i signori si servivano nelle mansioni organizzative delle campagne e delle attività produttive. La consapevolezza degli scarsi margini di contrattazione di cui dispongono e delle poche alternative è la plausibile molla di un gesto di notevole ardimento¹¹⁰.

A ben vedere, S. Maria di Bonarcado si trova a fronteggiare, più che rivolte, resistenze da parte dei servi soprattutto nelle *domos* dei distretti interni, eccentriche rispetto al grosso delle proprietà. Nelle aziende di S. Agostino di Austis, in Barbagia, a S. Vittoria di Montesanto, nel Barigadu (tra il Campidano e la Barbagia), dislocate nelle regioni di montagna, la mobilità dei servi che migrano, mettendosi al servizio di altri padroni assume un certo rilievo per quanto non sia qui lo *status* a essere messo in discussione. Furadu Zunclu si rifugia a Ollolai, i fratelli Samudes e altri nella seconda metà del XII secolo genericamente si sottraggono ai vincoli¹¹¹. Tuttavia, la distanza di queste *domos* montane dal centro amministrativo e la minore incisività esercitata dai signori nelle aree pastorali giustificano la tendenza all'insubordinazione e alle fughe; ottenere le prestazioni dovute era tutt'altro che semplice¹¹².

Dalle registrazioni delle ricognizioni effettuate a cavallo tra XII e XIII secolo in Barbagia si rilevano spartizioni anche di tre generazioni di servi, segno della minore presenza o incisività del potere del signore¹¹³. In queste liste non mancano unioni miste e frazionamenti delle prestazioni a cui il monastero ovvia con permuta e acquisti delle quote dei servizi, strumenti che meglio ancorano il servo e consentono di esercitarne il controllo¹¹⁴.

¹¹⁰ La dimestichezza necessaria ad affrontare le procedure processuali è sottolineata anche in una scheda del *condaghe* di Silki. A proposito della lite per un servo tra un *donnu* (Dorgotori de Thori) accusato di aver sottratto un servo (o meglio, spogliato il linguaggio dell'ottica del monastero, di aver dato accoglienza nelle sue terre a un servo del monastero), si rimarca come il convenuto non sapesse condurre una disputa giudiziaria («no'nde iskivit faker kertu»). Il risultato fu la resa immediata l'assegnazione della vittoria a S. Pietro: «San Pietro ne abbia tutti i servizi»: CSPS, scheda 112 (1082-1127).

¹¹¹ Una sintesi dei *kertos*, compilata tra il 1164 e il 1172, riflette i nomi dei componenti dei sottomesi sui quali il monastero riafferma il vincolo: CSMB, schede 150 (1164-1172), 153 (1146-1184), 83 (1182-1185), 100 (1192-1211).

¹¹² M. PERRA, *Il Castrum di Medusa (Samugheo-OR) ed il limes romano e bizantino contro le civitates Barbariae: nota preliminare*, in «Studi sardi», 29 (1990-91), pp. 332-377.

¹¹³ CSMB, scheda 100 (1192-1211); LIVI, *Villaggi e popolazione* cit., p. 66 (tra 1205 e 1215).

¹¹⁴ Nella spartizione di servi di Austis e di S. Vittoria sono presenti unioni miste e diversi servi sono in comproprietà: CSMB, scheda 100.

Tentativi di emancipazione con carte falsificate e con rivendicazioni della condizione di liberi non mancano e diventano piuttosto consistenti tra la fine del XII secolo e la prima metà del Duecento. Tuttavia, nella comparazione con le dinamiche del logudorese, emerge in Arborea una maggiore rigidità nei rapporti con i servi. Le registrazioni dei *kertos* rivelano una compattezza di corpo da parte dei signori che poco lascia in termini di aperture e margini di trattativa. Va pure rilevato che la seconda metà del XII secolo coincide con la fase di massiccia esportazione di servi sardi verso Genova, probabile compensazione dei debiti contratti con il Comune ligure da Barisone I d'Arborea. Il che potrebbe spiegare il pugno di ferro delle sentenze, per quanto andrebbe approfondito il carattere accentratore e autoritario che connota il giudicato arborense e le eventuali analogie con l'acuirsi della stretta signorile sui dipendenti riscontrabile in diverse regioni dell'Europa occidentale tra il XII e il XIII secolo¹¹⁵.

Il servo Costantino Marki, un porcaro delle regioni interne, nei primi del Duecento reclama la restituzione di un branco di porci sequestrata al padre e intenta lite a S. Maria di Bonarcado: «Litigo con il priore per trenta porci, che mio padre prestò a S. Maria al tempo di (in cui era priore) donno Domestico, che me li restituisca». L'opposizione del priore presenta il sequestro come indennizzo per le mancate prestazioni: «Tuo padre era servo di Santa Maria di Bonarcado e stette per quindici anni in Logudoro e perdette il servizio della casa di Santa Maria che gli spettava di prestare»¹¹⁶. La questione doveva essere più intricata e potrebbe trattarsi di un *kertu* fittizio, sintesi di rapporti regolati in precedenza e formalizzati in un unico atto¹¹⁷. Sul capo di Costantino sembra infatti pesare l'accusa di abigeato: servo del giudice, ancor prima della rivendicazione di quanto appartenuto al padre, era ritenuto responsabile di aver mal custodito il bestiame affidatogli dal signore, di cui non vi era traccia¹¹⁸. Il tribunale lo giudica colpevole e impone

¹¹⁵ Per un quadro del dibattito e le molte differenze nel panorama occidentale il rimando è a PARNERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia* cit., pp. 99-137.

¹¹⁶ La vicenda di Costantino Marki e del padre riporta ai possedimenti di Austis dove la famiglia serviva da più generazioni: CSMB, schede 83 (1183), 21 (1200-1207), 219 (1200-1207), 100 (1192-1211).

¹¹⁷ Maurizio Viridis ipotizza un *kertu* fittizio. Il richiamo all'episodio degli Stapu che le due schede consentono di leggere rivela infatti come il giudice doni un colpevole al monastero, che guadagna un servo: CSMB, pp. 279-280. La richiesta di grazia del priore, presentata come atto di pietà, ha il sapore di una compensazione riconosciuta per i mancati servizi del padre al monastero.

¹¹⁸ Si evince dal confronto delle due registrazioni che contengono la descrizione della vicenda: CSMB, schede 219 (1200-1207), 21 (1220-1207).

il sequestro dei suoi beni e lo condanna alla prigione. Segue l'intervento del priore che, davanti al pentimento e soprattutto al giuramento di servitù che il Marki, gettatosi ai suoi piedi, è pronto a prestare, intercede presso il giudice: il porcaro lo implora di baciare il giudice. Il priore a sua volta supplica il giudice e i *curatores* ed essi, per Dio, per la sua anima, per S. Maria e per *amore* nei suoi confronti gli perdonano tutte le colpe («Getaitse Goan[tine] Marki a pedes dessu priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudice. Et ego pregai a iudice et assos curadores, et ipsi pro Deus et pro s'anima sua et pro sancta Maria et pro amore mia li per donarunt onnia can tu li kerean»). Perdono coronato nella pattuita, quanto scontata, cessione del servo al monastero da parte del giudice.

La costruzione del racconto, con i passi salienti che giuridicamente determinano la volontà dei giudicanti di Costantino Marki sono eloquenti della deriva autoritaria arborese. Il giudice si rivolge all'assise e chiede se fosse: «in potestà del signore requisire la proprietà del proprio servo. I giurati dell'assise si accordarono sul fatto che era giusto, dacché piaceva al signore, torto o ragione che questi avesse, eseguire requisizione della proprietà del proprio servo, e che ciò era inoltre nel diritto consuetudinario della terra d'Arborea»¹¹⁹. La vicenda di Marki trova puntuale riscontro nelle fasi processuali che portano alla sentenza che imbriglia Marco d'Abas e i suoi fratelli. Nel 1205 (ancora in una *corona* presieduto dal giudice), i monaci fanno convocare i servi riottosi che si dichiarano liberi. Il giudice domanda il parere dei componenti dell'assise e «questi raggiunsero l'unanime accordo che i servi fossero restituiti al servizio di Santa Maria di Bonarcado come attestavano i *condaghes*, e il giudice mi restituì i servi al servizio di Santa Maria di Bonarcado e li vinsi»¹²⁰. Miglior sorte non ha Maria Capra, che pur in assenza di scritture in possesso dei monaci è inchiodata dai testimoni che giurano sul Vangelo la condizione servile dei genitori¹²¹. E Lucia Cuperi, rifugiata a *Silano* (prob. odierno Solanas-OR) con i suoi cinque figli, è riportata d'imperio al monastero. A niente le vale agitare la presunta e forse fondata parentela con il giudice Mariano, probabile frutto di

¹¹⁹ CSMB, scheda 219 (1200-1207): «Percontaiat... si erat in podestade dessu donnu levare dessu fatu dessu serbu. Acordarunsi sos homines de gorona ka erat razon e, cando plaguiat assu donnu et in tortu et in deretu, levare dessa causa dessu serbu et usadu dessa terra d'Arbaree erat».

¹²⁰ CSMB, scheda 99 (1205). Le schede a cui si riferisce la difesa del monastero sono la 133 (1131-1146) e la 131 (1110-1130).

¹²¹ CSMB, scheda 173 (1218-1232) a cui si possono aggiungere i tentativi di Costantino de Pane (scheda 74, del 1156-1186) o di Sofia Urri (93, del 1192-1195).

legami nati nella promiscuità di rapporti dei signori con proprie serve, e che la sua prole è nata da padre libero. Lo *status* del marito di Lucia è provato da una «carta come erat liveru su patre» e non è messo in discussione. I diritti accampati incontrano pure la solidarietà di alcuni ufficiali dei distretti prossimi a quello di provenienza della donna, ancora in Barbagia. Uno di loro le offre protezione accogliendola nella sua casa, per quanto non sia sufficiente a garantirle l'esito positivo del suo svincolamento. È lo stesso Mariano a tagliare corto e sentenziare seccamente: «Poiché il padre è libero e la madre è serva, i figli che hanno generato, da oggi in avanti, siano servi di Santa Maria e servano a Santa Maria quali servi»¹²².

La stessa coloritura autoritaria si riversa su Vera de Zori, non solo libera ma anche *majorale* da parte di padre e di madre, esponente dunque del ceto dell'aristocrazia locale. Nei primi decenni del Duecento Vera difende la prole concepita con un servo, in un legame prudentemente non formalizzato. In rappresentanza della coppia nel dibattito processuale è *donnu* Furato de Zori Zorrompis, parente della *majorale*, a prendere la parola: «Questi servi per i quali muovete lite, sono figli di una donna libera e i due non erano sposati». Provata la convivenza ventennale il monastero ha gioco facile nel ghermire i due figli. La sentenza è analoga alle altre e non ci sono margini di patteggiamento o deroghe. A sorprendere è solo la parola di Vera che al monito del priore di S. Maria – «non voglio che tu stia più insieme con il servo di San Giorgio di Calcaria» – risponde «dacché perdo i figli miei, non mi voglio separare da lui»¹²³.

Quanto fin qui rilevato, contrasta con le coeve dinamiche in Logudoro, dove nel primo Duecento i liberi si accordano per spartire i figli nati dalle unioni miste, controparte attiva e riconosciuta del signore¹²⁴. Così, se in virtù dell'accordo stipulato, una quota della prole ottiene il riconoscimento

¹²² CSMB, scheda 174 (1229). Formalmente, si tratta dell'applicazione della normativa bizantina (cfr. *supra* nota 35), ma di fatto in Arborea l'uso indiscriminato anche della *deterior condicio* mostra come il signore agisca in modo arbitrario, stabilendo di volta in volta cosa sia più funzionale ai propri interessi. Sulla localizzazione di *Silano* cfr. D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna*, I-II, Cagliari 1940-1941, I, doc. CLIX (1246, giugno 22, Lione). Di segno diverso sono due schede relative al *kertu* per i figli di una coppia mista, Paulesa Marras, serva, e Pietro Pianu, libero, sottratisi al servizio («ka si teniant liberos: non boliant serbire a clesia»), dei quali il monastero rivendicava due dei quattro figli, Elena e Vera; il tribunale è presieduto dal giudice e ad assumere la difesa delle due serve sono Orzocco de Lacon, figlio di Barisone I e Orzocco Sakellu, altrove indicato come capo della guardia del giudice: CSMB, schede 116 (1172-1185) e 121 (1172-1185).

¹²³ CSMB, scheda 25 (1224-1232).

¹²⁴ Cfr., ad esempio, CSPS, scheda 373 (1180-1191); CSMS, schede 16 (1198-1218), 3 e 304 (1218-1229).

della libertà, in Arborea il gesto dall'alto (la manumissione), o la fuga, resta l'arma che migliori effetti sortisce nello spezzare i rigidi vincoli¹²⁵.

2. La servitù nei secoli XIII-XIV

Un rapido cenno è necessario dedicare, infine, ai caratteri della servitù nell'ambito del nuovo quadro politico che si delinea in Sardegna tra Due e Trecento, segnato, come detto, dalla coesistenza di giudicati (Arborea), signorie territoriali (Visconti, Doria e Malaspina a nord, Comune di Pisa nel Cagliariitano e poi anche in Gallura, Della Gherardesca nel Sulcis) e governi cittadini più o meno autonomi (Sassari, Castel di Castro, Iglesias), ai quali si aggiunse e in certi casi sovrappose, a partire dal 1323, il dominio catalano-aragonese.

In questa nuova geografia del potere si segnala il netto ridimensionamento delle congregazioni monastiche e degli enti ecclesiastici che avevano beneficiato di ampi privilegi nella stagione delle grandi donazioni¹²⁶. La documentazione superstite offre tuttavia un quadro sufficientemente eloquente dello stato dei patrimoni al cui interno la manodopera servile mantiene un'evidente centralità¹²⁷, con la persistenza di permutate e frazionamenti, stavolta espressi in latino¹²⁸.

¹²⁵ Zippari Polla, servo del giudice, ottiene l'emancipazione di un figlio: CSMB, scheda 100 (1192-1211).

¹²⁶ Cfr. B. ANATRA, *Insula Christianorum. Istituzioni ecclesiastiche e territorio nella Sardegna di antico regime*, Cagliari 1997, pp. 23-40.

¹²⁷ Relativamente al priorato camaldolese di S. Nicola di Trullas cfr. ZANETTI, *I Camaldolesi in Sardegna* cit., Appendice, docc. VIII (1257, ottobre 2, Soci), XI (1261, luglio 8, Firenze), XIII (1262, settembre 9, Sassari), XIV (1271, maggio 7, Firenze), XVI (1279, novembre 10, Anghiani), XX (copia datata 1347, novembre 10 di un doc. datato 1332, gennaio 28, Oristano); XXI (1332, febbraio 18, Oristano); XXII (1332, aprile 2, Oristano). Sul priorato vittorino di S. Saturno di Cagliari cfr. E. BARATIER, *L'inventaire des biens du prieuré Saint-Saturnin de Cagliari dépendant de l'Abbaye Saint-Victor de Marseille*, in *Studi storici in onore di F. Loddo Canepa*, I-II, Firenze 1959, II, pp. 43-74.

¹²⁸ Sulle permutate cfr. ZANETTI, *I Camaldolesi in Sardegna* cit., Appendice, doc. XX, p. LI; sui frazionamenti e sulla terminologia latina, cfr. F. ARTIZZU, *Nota su Gottifredo di Pietro d'Arborea*, in «Archivio Storico Sardo», XXVII (1961), pp. 115-128 (relativo all'inventario dei beni della *domo* di Orradili nel testamento di Gottifredo, del 1253); Id., *Un inventario dei beni sardi dell'Opera di Santa Maria di Pisa (1339)*, in «Archivio Storico Sardo», XXVII (1961), pp. 63-80 (ad es. a p. 71: *ancilla dimidia o pro medietate, servus trium partium* ecc.; in un caso si dice che i servi dovevano prestare la loro opera per 3 giorni alla settimana); F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV*, in «Archivio Storico Sardo», XXV, Fasc. 3-4 (1958), pp. 1-98, pp. 30 (*pro medietate*), 48 (*pro medietate; in totum; pro quarta parte*), 54 (*pro medietate*).

L'elemento di novità è rappresentato dall'incremento delle emancipazioni e soprattutto dalla monetizzazione dei servizi, come si evince dai censimenti fiscali pisani relativi ai villaggi degli ex giudicati di Gallura e Cagliari. I servi *proprii* del Comune di Pisa (in precedenza servi *de rennu*) sono tenuti a una specifica contribuzione (*pro servitute*) sostitutiva della prestazione personale¹²⁹, mentre in alcuni casi versano l'imposta diretta (*datum*) insieme agli abitanti liberi dei villaggi o perfino l'una e l'altra¹³⁰.

Nondimeno, l'apparente livellamento sociale a fini meramente fiscali coesiste con la sopravvivenza di forme di servitù tradizionale all'interno delle signorie territoriali laiche ed ecclesiastiche, ma anche nel giudicato di Arborea e nei centri urbani, come testimoniano anche i frequenti episodi di ribellione e di fuga¹³¹. Gli Statuti di Sassari contengono norme discriminatorie per reati commessi da persone di condizione servile¹³² e al tempo stesso

¹²⁹ Relativamente alla Gallura, un tributo *pro servitute* o *pro honore servitutis* (sostitutivo del servizio che i servi dovevano al *rennu*) era pagato alla stessa scadenza del *datum* (4 soldi per gli uomini e 2 soldi di aquilini minuti per le donne): ARTIZZU, *Liber Fondachi* cit., pp. 223, 254 (cfr. anche pp. 274-276, 295); così (*pro servitute*) anche nei distretti sud-orientali dell'isola (Sarabus, Colostrai, Quirra, Ogliastra) nel 1316: ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 12-13; altrettanto (*pro honore servitutis* e *pro servis et ancillis*) nel 1320 nei distretti cagliaritari di Dolia, Galigli (o Gerrei), Trexenta, Siurgus, Barbagia di Seulo, Nuraminis, Gippi, Campidano, Nuras, Decimo, Sigerro, Sulcis: F. ARTIZZU, *Il Registro n. 1352 dell'Archivio di Stato di Pisa (Opera del Duomo)*, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari», VI (1982), pp. 5-93, pp. 14-15.

¹³⁰ Cfr. C. LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese*, in «Archivio Storico Sardo», XXXIV, fasc. II (1984), pp. 23-130, pp. 39-40 (nota 57): «Dopo la conquista, i feudatari catalano-aragonesi mirarono a parificare la gente di condizione servile agli altri "homines" delle ville sul piano tributario e conseguentemente a far gravare anche su di essa tale imposta»; cfr. anche p. 33 (nota 26); p. 35 (nota 34); pp. 40-41, 128. La doppia contribuzione, *pro sua data* e *pro sua servitute*, è attestata in ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 30, 47-48, 54, 63.

¹³¹ LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese* cit., p. 123 (nota 280): parla di «liquidazione dello "status" servile avvenuta nei trent'anni successivi alla fine del dominio pisano come sbocco inevitabile di un processo sviluppatosi nel secolo precedente, accelerato ma non determinato dalla conquista aragonese e dall'introduzione del sistema feudale. Tale liquidazione si concretò in rifiuti da parte dei servi di continuare a effettuare le prestazioni dovute, più o meno violentemente espressi, più o meno tollerati dai regi ufficiali, ma certo incoraggiati dai feudatari, in quanto coloro che si sottraevano agli oneri derivanti dalla condizione servile potevano essere maggiormente gravati da tributi dovuti ai feudatari stessi; ma si realizzò anche, se non soprattutto, attraverso fughe degli stessi servi dai luoghi di residenza per sfuggire ai loro signori, che ci sono rammentate specialmente dall'Arborea»; a p. 128 cita i servi del villaggio di Astia (nel Cagliaritano), dell'Opera di S. Maria di Pisa, che nel 1339 sostenevano «se non esse servos et sunt rebellati nolentes servire».

¹³² FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari* cit., lib. I, capp. 26 (i servi tenuti a stare con i propri padroni erano esentati dai turni di guardia delle mura urbane), 71 (menziona i *servitores*, maschi e femmine, dei mugnai); lib. III, capp. 1 (sanzioni previste per l'uccisione di servi propri

sanzionano la sottrazione di servi e ancelle, prassi ampiamente attestata nei più antichi *condaghes*¹³³. Servi e ancelle compaiono sistematicamente negli strumenti di infeudazione dei re d'Aragona in favore dei Malaspina dal 1327 al 1362, con la specificazione «cuiuscumque condicionis existant» che riflette l'esistenza di un'articolazione della condizione servile¹³⁴. Rispetto alla terminologia, si segnala la sporadica adozione nella *Carta de Logu* di Arborea della voce *theraccu* (lett. "bambino, ragazzo")¹³⁵ in luogo di quella più consueta di *servu*¹³⁶.

e altrui), 3, 5-7 (sanzioni per il ferimento di servi; il cap. 5 menziona anche il caso di «servos de diversos donnos»), 13 (sanzioni per reati vari contro la persona commessi anche da servi), 31 (relativo ai casi di stupro), 33 (sul reato di ingiuria, tra cui il caso di "dare del servo a un libero").

¹³³ FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari* cit., lib. III, cap. 24 (multa di 50 lire di genovini, di cui 25 a favore del Comune e 25 per il padrone del servo sottratto, con la restituzione dello stesso entro dieci giorni, più altre penalità). Cfr. anche P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, I-II, Torino 1861-1868, I, sec. XIV, pp. 616-617, *Fragmenta* aggiunti al Libro II degli statuti di Sassari, n. XLV (1323, luglio 4): nell'ambito dell'accordo tra re d'Aragona e Comune di Sassari, il primo prometteva che ogniqualvolta fossero fuggiti servi o serve dei *cives* e abitanti di Sassari e «ab ipsorum potestate absque licentia discedere», nel caso fossero stati ritrovati in Sardegna o fuori, nei territori della Corona, gli stessi sarebbero stati restituiti ai loro legittimi padroni o ai loro procuratori; il punto richiama quanto sancito nella tregua stipulata nel 1299 tra Pisa e Genova relativamente alla cattura di servi e ancelle fuggiti dal giudicato turritano: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/7, a cura di E. PALLAVICINO, Roma 2001, n. 1.220 (1299, luglio 31, Genova), cap. 4. Cfr. A. SODDU, *Le subordinazioni delle città comunali. Un caso sardo: Sassari e la Corona d'Aragona (XIV secolo)*, in *Le subordinazioni delle città comunali e dei territori a poteri maggiori in Italia dal tardo Medio Evo all'ancien régime*, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2014, pp. 69-110. Cfr. anche, per il territorio di Cagliari, TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., capp. I, VIII, XXX-XXXII, XLVIII, LXXVI, XCV.

¹³⁴ A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna. Documenti e testi dei secoli XII-XIV*, Cagliari 2005, docc. 215 (1327, febbraio 3, Daroca), 229 (1328, giugno 1, Lleida), 302 (1336, giugno 8, Lleida), 467 (1352, giugno 13, Lleida), 554 (1362, agosto 27, Barcellona).

¹³⁵ CASULA, *La 'Carta de Logu' del regno di Arborea* cit., capp. 99 e 101, in cui *ceraccu* è sinonimo di figlio minore (figiu piccinu). La voce è attestata con la medesima accezione in CSPS, scheda 423 (1218-1229) e STRINNA, *Note al testo* cit., nota 423.2, p. 369 (relativamente alla località di *Inglutti-theraccos*); CSNT, scheda 278 (1140-1160, *tharaccoso*); CSMB, schede 148 (1110-1130, elenco di servi, *inter maiores e zaracos*), 156 (1164-1172, servo Pietro, *zaracu* di 7 anni); FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari* cit., lib. III, capp. 3 (*theracu* minore di 14 anni), 21 (*theracos* minori di 13 anni), 22 (*theracos* minori di 14 anni), 32 (*tharacos* minori di 14 anni). Cfr. G. PAULIS, *Lingua e cultura nella Sardegna bizantina*, Sassari 1983, pp. 118-131.

¹³⁶ CASULA, *La 'Carta de Logu' del regno di Arborea* cit., cap. 166: sanziona la sottrazione di servi, maschi e femmine (*saraccu* o *saracca femina*), ai legittimi padroni; cap. 175: obbliga chi avesse acquistato incautamente da un servo (*saraccu*) o da un *terrali* beni appartenenti al relativo padrone (*donnu, pubillu*) a restituire a quest'ultimo gli stessi beni e al contestuale pagamento di una multa. Sull'attestazione della voce *servu* cfr. CASULA, *La 'Carta de Logu' del regno di Arborea* cit., cap. 197. Ancora oggi *teraccu* è detto il servo-pastore e *teracca* la (serva) domestica: cfr. PAULIS, *Lingua e cultura nella Sardegna bizantina* cit.; ORTU, *Zerakkus e zerakkas sardi* cit..

Un'autentica svolta si sarebbe determinata nella seconda metà del Trecento in seguito al provvedimento di "affrancamento generale" del giudice Mariano IV, atto che va tuttavia contestualizzato nel conflitto Arborea-Aragona e valutato rispetto alla sua effettiva portata¹³⁷.

Conclusioni

Alla luce di questa panoramica – che ha inteso soffermarsi in particolare sulla mobilità geografica dei servi, sui matrimoni misti e sulle forme di emancipazione – si nota come la tematica servile riveli nel caso sardo diversi aspetti apparentemente contraddittori e molto rimanga da approfondire. In primo luogo, va rilevata la costante presenza di questo tipo di manodopera, che costituisce solo una componente, non necessariamente maggioritaria, della società rurale dell'isola¹³⁸. Le liste di più generazioni di servi consentono di ricostruire legami parentali e sottolineano l'esigenza di evitare l'allentamento dei vincoli servili, oltre che documentarlo per la riaffermazione. Le modalità di ridefinizione dei rapporti seguono percorsi molteplici, caratterizzati dalla diversa capacità dei gruppi servili di contrastare la pressione signorile. La comparazione della realtà logudorese con quella arborese, pur senza affrontarne le sfumature interne, evidenzia pluralità di sistemi e rapporti sociali, mostrando come in aree strutturalmente

¹³⁷ Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería, Procesos, Volúmenes*, 5 (*Originale processus super notorio facto contra Marianum de Arborea*), c. 93. Cfr. CASULA, *La 'Carta de Logu' del regno di Arborèa* cit., pp. 242, 278-279; LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese* cit., p. 49 e note, evidenzia in Arborea «la vigorosa sopravvivenza nei primi decenni del '300 dell'antica servitù, che probabilmente scomparirà soltanto con la prima ribellione di Mariano IV»; cita quindi l'atto di emancipazione dei servi da parte di Mariano IV del 1353-55 e dice «indubbia la scomparsa della servitù durante la seconda metà del '300; fra l'altro non ve n'è traccia nel Codice agrario di Mariano IV e nella Carta de Logu» (nota 94); R. ORTU, *Mariano IV e l'abolizione della servitù nel giudicato d'Arborea*, in «Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari», 17 (2012), pp. 264-303. Sull'attestazione di servi nella *Carta de Logu* di Arborea cfr. *supra* note 135-136.

¹³⁸ Cfr. LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese* cit., p. 57, in cui, a proposito dello sviluppo di un «bracciantato» nella Sardegna del Trecento, scrive: «L'abitudine millenaria della maggior parte della popolazione sarda, in quanto di "status" servile fino all'inoltrato '200, ad una condizione di perenne subordinazione nei confronti dei potenti e il clima sempre più malsicuro e inquieto dell'ultimo periodo pisano ci fanno ritenere probabile che questo bracciantato tendesse ad assumere la figura del "servo", nel senso moderno di lavoratore agricolo legato ad un padrone da un rapporto prolungato nel tempo, piuttosto che quella del prestatore d'opera a giornata ("giornaliero"), fra l'altro sostanzialmente estranea alla società sarda tradizionale».

simili le traiettorie siano ben lontane dall'uniformità¹³⁹. In Logudoro i margini di negoziazione con il signore si intravedono nell'affermazione di figure quali il *mandatore de liberos*, le cui funzioni, pur non definite con chiarezza nella documentazione, non paiono limitate a quelle di rappresentanti del ceto dei liberi, trattandosi piuttosto di funzionari all'interno delle comunità di villaggio incaricati di regolare le prestazioni ai diversi signori¹⁴⁰. La società risulta maggiormente articolata, con passaggi dalla servitù al servaggio e possibilità di svincolamento dal basso, indicati dall'irrobustimento di gruppi di liberi, già visibili nell'XI secolo. Le rivendicazioni nella rivolta collettiva logudorese negli anni '30-'40 del XII secolo ruotano intorno alle condizioni che regolano le prestazioni dovute dai servi del monastero di S. Pietro di Silki: a essere messo in discussione e rivendicato è il rapporto contrattuale, la natura degli obblighi che intercorrono con il signore.

In Arborea, la rivendicazione della liberazione dall'alto, supportato da carte falsificate, e di frequente la fuga (ancora nel Duecento), riflettono l'intensità della pressione che impronta il rapporto tra signori e servi e che sembra acuirsi nella seconda metà del XII secolo¹⁴¹. Lo svincolamento e in generale la mobilità servile appaiono qui frenate socialmente e geograficamente dal potere coercitivo delle restrizioni imposte. L'allontanamento è la via maestra per sottrarsi ai servizi, in cui solo occasionalmente appare il richiamo alla protezione di un altro signore¹⁴². Le carte false esibite a supporto delle rivendicazioni sono sprezzantemente stracciate e bruciate: «che pensate di fare di questo condaghe falso?» è chiesto durante una lite giudiziaria del primo Duecento ai liberi che compongono il tribunale, i

¹³⁹ Nel caso del Logudoro sarà da valutare l'importanza di un centro urbano in formazione come Sassari, l'intensità delle spinte esterne nei contatti con l'area tirrenica e lo stesso l'influsso del diritto veicolato dalle relazioni con Pisa.

¹⁴⁰ Secondo Arrigo Solmi il *mandatore de liberos* «sembra piuttosto un ufficiale preposto dal pubblico potere nelle singole ville con l'incarico di reggere questi gruppi e di regolare le prestazioni dovute dai singoli presso i vari patroni. Piuttosto che un mandatario sembra perciò un comandato, scelto forse nello stesso gruppo dei tributari dal curatore del distretto; e questo spiega come abbia potuto esercitare nell'interno dei colliberti alcune funzioni di pacifico arbitrato che lo fanno apparire a reggere, eccezionalmente, una corona speciale». A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, riedizione a cura di M.E. CAEDDU, Nuoro 2001, pp. 104-105.

¹⁴¹ CSMB, schede 100 (1192-1211), 113 (1164-1185). Cfr. anche per il Logudoro CSPS, schede 184 (1147-1153), 243 (1154-1191), 339 (1130-1147), 437 (1218-1232). Sempre per il Logudoro compare l'esplicito riferimento al termine anagrafico di trent'anni per il riconoscimento della libertà: CSPS, scheda 273 (1130-1147) e pp. 39 e 363.

¹⁴² CSMB, schede 153 (1146-1184), 178 (1228-1232).

quali rispondono: «il giudice ne faccia quel che gli pare; a noi sembra sia il caso di prenderlo e gettarlo al fuoco»¹⁴³. Aspri gesti simbolici che sottolineano la distanza tra servo e signore, tra chi esercita il potere e il gruppo servile, dove la durezza delle sentenze e i rituali, talora violenti, sono di lunga persistenza. Le carte, indubbiamente spesso falsificate, nei tribunali arborensi vengono distrutte e gettate al fuoco a ribadire l'autorità sul servo e l'ordine inflessibile: solo dalla volontà del signore discende la possibilità di cambiamento di un ordine che fatica ad accogliere istanze dal basso¹⁴⁴.

E tuttavia la progressiva emancipazione di larghe fasce del ceto servile appare evidente, seppure con tempi e tonalità differenti da luogo a luogo, coerentemente con l'evoluzione economico-sociale e le trasformazioni politico-istituzionali che investirono la Sardegna durante tutto il basso medioevo. Un processo nel quale sono incluse anche aree tradizionalmente considerate marginali, come quelle interne della Barbagia. Lo testimonia in modo eloquente la *Vita* di san Giorgio di Suelli, santo barbaricino vissuto nel XII secolo, la cui biografia sublima la vicenda di un servo, che, liberato, diviene chierico e poi vescovo fino ad accedere alla santità¹⁴⁵. E tuttavia nel

¹⁴³ CSMB, scheda 93 (1192-1195): «Su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium et segaruntillum et torrarunt sos serbos ad sanctum Iorgi de Calcaria, a sSufia et assos fijos, in ki nos kertavat»; CSMB, 179 (1228-1232): «kiteu ve parit de f[ager] dessu condage ki fuit falsu?»; et ipsos narrunt: «iudex inde faciat su k'illi ad plagere: ad nos bene parit rasones de haberellu et gittarellu in fogu».

¹⁴⁴ Segnali di cambiamento si intravedono a metà Duecento, se effettivamente l'esclusione dei servi e delle serve nella donazione effettuata da Vera de Zene, fattasi conversa di Santa Maria di Bonarcado, sottintende l'emancipazione dell'intero gruppo alle sue dipendenze: CSMB, scheda 182 (1242-1251). Sui processi di elaborazione del diritto e la complessità del rapporto tra norma e realtà cfr. E. CONTE, *Declino e rilancio della servitù: tra teoria e pratica giuridica*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 112 (2000), pp. 663-685, pp. 680-685; ID., *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996.

¹⁴⁵ Il testo, redatto presumibilmente nel XII secolo, si è conservato in una copia del XV-XVI secolo: B.R. MOTZO, *La vita e l'Ufficio di San Giorgio vescovo di Barbagia*, in «Archivio Storico Sardo», XV (1924), pp. 3-26 (anche in ID., *Studi sui Bizantini in Sardegna e sull'agiografia sarda*, Cagliari 1987, pp. 129-154). Giorgio era figlio di Lucifero e di Viventia, coniugi che prestavano servizio nella casa di Greca de Surapen, aristocratica priva di marito e di figli (Viventia è definita *famula* di Greca). Avviato «cum brevi admodum tempore literariis studiis» e quindi «litteris latinis et grecis iuxta morem gentis sue imbutus fuisset, libertati donatus a domina sua, factus est clericus» (p. 20). Cfr. anche G. MELE, «Ave praesul suellensis». *Note codicologiche e storiche sull'innografia per s. Giorgio di Suelli e s. Severo di Barcellona*, Cagliari 1998; V.M. CANNAS, *San Giorgio di Suelli: primo vescovo della Barbagia orientale: sec. X-XI*, Cagliari 1976; Anatra, *Insula Christianorum cit.*, pp. 15-16; R. PINNA, C. ZEDDA, *San Giorgio, l'evangelizzazione dell'Ogliastra e la nascita dei giudicati*, in «Biblioteca Francescana Sarda», XII (2008), pp. 161-182; P. MANINCHEDDA, *Medioevo latino e volgare in Sardegna*, Cagliari 2007, pp. 36-37, 85, 96-97 e nota 212, 130; G. STRINNA, *Ierofanie. Saccargia e la topica delle leggende*

testo non è dato alcun risalto all'ascesa sociale di Giorgio, mentre vi abbondano riferimenti alle donazioni al santo, in vita e dopo la sua morte, di villaggi, terre e servi¹⁴⁶. Una testimonianza preziosa della conservatività della società rurale sarda che ne conferma al tempo stesso la permeabilità. Meccanismi analoghi sono ben documentati anche nel nord dell'isola, dove la schiatta dei De Vare è protagonista di una scalata che porta alcuni suoi esponenti a ricoprire incarichi nelle strutture ecclesiastiche di villaggio e a occupare perfino cattedre vescovili, muovendosi tra contesti rurali e urbani e tra Logudoro e Arborea¹⁴⁷.

Se dunque la persistente presenza di individui di condizione servile dall'età classica fino al tardo medioevo è da considerarsi elemento di lunga durata nella storia sarda, costituendone indubbiamente un tratto caratterizzante, lo stesso fenomeno sfugge a semplificazioni e a facili apparentamenti con casi extrainsulari, richiedendo un ulteriore sforzo in termini di classificazione, interpretazione e analisi dell'evoluzione nel tempo, per poter avvicinarsi alla definizione delle varie forme di servitù all'interno dei diversi contesti politico-istituzionali ed economico-sociali maturati in ambito locale, da mettere finalmente a confronto con la più ampia casistica del panorama europeo.

di fondazione delle chiese sarde, in I 900 anni della basilica della SS. Trinità di Saccargia. Atti del convegno di Saccargia (Codrongianos) 15 dicembre 2012, a cura di G. STRINNA, M. VIDILI, Sassari 2014, pp. 247-277, pp. 250, 254, 255 (nota 28), 256-258, 260, 271.

¹⁴⁶ Riceve in dono dal giudice di Cagliari Torchitorio, per aver compiuto un miracolo in suo favore, la villa di Suelli, con terre e servi (MOTZO, *La vita e l'Ufficio di San Giorgio* cit., p. 22) e dalla di lui moglie Sinispella la villa di Simieri (p. 22); libera dal demonio un servo e il relativo padrone dona al santo «portionem servorum suorum» (pp. 22-23); dopo la sua morte, i fedeli malati si recano al sepolcro e, perché guariti, gli fanno dono di servi (p. 24). Alla chiesa di Suelli vennero fatte nei secoli XII-XIII diverse donazioni, comprendenti spesso servi, di cui rimane traccia in un gruppo di carte scritte in sardo campidanese (per questo soprannominate «carte volgari») – edite in SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari* cit., nn. IV, VII, VIII-IX, XI-XIV, XVI-XIX – che ha fatto pensare all'esistenza di un deperdito *condaghe* di S. Giorgio di Suelli (ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna* cit., p. 229).

¹⁴⁷ Cfr. il caso di alcuni membri della famiglia De Vare in A. SODDU, *Ceti dirigenti a Sassari tra aristocrazia giudiciale e borghesia cittadina (XIII-XIV secolo). Il caso dei De Vare*, in *Historica et philologica. Studi in onore di Raimondo Turtas*, a cura di M.G. SANNA, Cagliari 2012, pp. 285-307, pp. 288-289, 298. Sulla questione dei presbiteri di condizione servile cfr. *supra* nota 20 e MANINCHEDDA, *Medioevo latino e volgare* cit., pp. 96-97 (nota 212), 130.

Il mito e la realtà della servitù in Catalogna nel Medioevo

FLOCEL SABATÉ

Vi sono poche cose così paradossali e sorprendenti come lo studio della servitù catalana, perché è stata un argomento centrale della storiografia catalana, nel modo in cui è stata spiegata nel XIX secolo. La sua stessa centralità ne ha però pregiudicato la corretta comprensione. È opportuno allora ripercorrere il suo cammino storiografico e precisarne una adeguata contestualizzazione che consentirà la sua rifioritura storiografica grazie allo studio delle numerose fonti inedite che tutt'ora esistono in Catalogna¹.

1. La servitù “remença” al centro della storiografia catalana

Al momento di ricostruire e mantenere l'eredità della storia medievale della Catalogna, il tema della servitù non è stato un fatto in più se non che si è collocata in un punto centrale, dove si è mantenuta per più di un secolo, senza che si considerasse una verifica documentata delle ipotesi iniziali.

Senz'altro il tema della servitù si inserisce tra quelli che articolano l'eredità della storia della Catalogna che divenne esemplare dall'ultimo quarto del XIX secolo. In questo momento si diffonde un paradigma interpretativo sull'origine della Catalogna che curiosamente ha continuato a persistere, talvolta sotto differenti forme, per più di un secolo e, in alcuni casi, fino ai nostri giorni. Il filo conduttore è un'origine della Catalogna identificata con il Comitato di Barcellona e con la discendenza di Goffredo il Peloso, che comporta l'assumere per buono il mito della “Marca Hispànica”; esaltare il conte di Barcellona che resiste a Baroni aggressivi, specialmente a partire dalla difesa della città dai musulmani nel 985, cosa che sarebbe sfociata con la fondazione di un ordine feudale a partire da Ramon Berenguer I, nel 1086, regolato nel codice degli «Usatici de Barcelona», grazie all'appoggio della Chiesa alla quale si uniranno sempre di più le élites urbane a partire da quelle di Barcellona. Dalla pressione dei nobili resterà un dominio infausto sulla classe contadina, sottomessa a una servitù vergo-

¹ Progetto di ricerca del governo della Spagna: *Auctoritas. Iglesia, cultura y poder (siglos XII-XV)* (HAR-2012-31484).

gnosa, che durerà fino alla fine del medioevo, quando scoppieranno le rivolte contadine².

Così, la visione medievale della Catalogna elaborata nel XIX secolo prende come elemento centrale la servitù contadina. Per questo motivo molti storici se ne sono occupati, dando per scontata una situazione molto dura per i contadini. Josep Coroleu nel 1878 interpreta che nel sistema feudale, «el rasgo característico es la confusión del principio de soberanía con el de la propiedad territorial, confusión que engendró el singular fenómeno de que pudiese sufrir el más duro despotismo una clase postergada, al propio tiempo que otras más dichosas gozaban de las más apreciables franquicias y libertades civiles y políticas».

Questa gravissima situazione corrispondeva «al último peldaño social, a la oscura y vejada muchedumbre, sobre la cual pesaba abrumadora la inmensa mole de los privilegios otorgados a las clases superiores: la plebe rústica». Poco differiva, così «el rústico, en tierras de cristianos de los caballos y los palomos»³.

Pochi anni dopo, Julián de Chía si esprimeva in questo modo: «El hombre propio se hallaba casi al mismo nivel de los caballos, los perros y los azores de caza que tenían los señores feudales en gran abundancia para su comodidad, ostentación y regalo; y sabe Dios cuántas veces el remensa, en medio de su cruel infortunio, llegaría a envidiar la suerte de aquellos animales, siquiera en materia de trato, el que seguramente no pecaría de blando para los pobres colonos, dado el carácter duro y altanero de sus nobles señores, como hombres de guerra y en su mayor parte descendientes de raza germánica»⁴.

Questa situazione si sarebbe acuita per tutto il medioevo fino ad esplodere alla fine dello stesso. Per tali motivi il feudalesimo, la servitù e la tensione contadina del XIV e XV secolo divengono un tema ricorrente tanto alla fine del XIX secolo con autori quali Fidel Fita⁵, quanto nel primo terzo del XX, con autori quali Elias Serra Ràfols⁶. Pertanto, la condizione servile

² F. SABATÉ, *Constructing and deconstructing the medieval origin of Catalonia*, in *Regions in Clio's looking Glass. How historiography shaped Europe's spatial identities*, D.E.H. DE BOER, L. ADÃO DA FONSECA, eds., in corso di stampa.

³ J. COROLEU Y INGLADA, *El feudalismo y la servidumbre en la gleba de Cataluña*, Girona 1878, pp. 8, 10, 16.

⁴ J. DE CHÍA, *Bandos y bandoleros en Gerona. Apuntes desde el siglo XIV hasta mediados del XIV*, Girona 1888, vol. I, p. 13.

⁵ F. FITA, *Lo Papa Benet XIII y los pagesos de remensa*, in «La Renaixensa», II (1875), pp. 11-16; 81-85; 122-130.

⁶ E. SERRA RÀFOLS, *Fernando el Católico y los pageses de remensa*, Lleida 1925.

della classe contadina occupa una posizione centrale tanto al principio come alla fine del medioevo e giustificava sia la nascita del feudalesimo sia lo scoppio della guerra civile catalana. E tra un estremo e l'altro aveva condizionato tutta la storia del medioevo catalano. In maniera molto chiara, nel 1882 Narciso Pagés sottolineava che la servitù medievale aveva una forte trascendenza perché aveva condizionato il sottosviluppo secolare dell'agricoltura della regione⁷. Allo stesso modo Pella y Forgás nel 1883 spiegava che la servitù materializzava il sottosviluppo proprio del feudalesimo, mentre il progresso si abbinava con «la monarquía, el comercio y los municipios»⁸. D'altro canto, Luis Cuchet nel 1858 aggiungeva che «no puede caber desgraciadamente la menor duda en que no tan solo eran varios los preladados, además de otras personas eclesiásticas que tenían hombres a quienes en aquellos tiempos se llamaban propios o poseídos en propiedad, pertenecientes al fundo». Lo stesso autore prosegue dicendo che, in fin dei conti, è la monarchia che affronta la situazione e riesce a superare la servitù mediante la sentenza arbitrale del 1486⁹.

In questo contesto, il prestigioso giurista Eduardo de Hinojosa concentrò i suoi sforzi per analizzare le fonti documentali su «el régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media»¹⁰, perché lo riteneva centrale per la storia del paese. Sarebbe, senza alcun dubbio, una questione cardine, dato che le sue origini partirebbero dal periodo romano, e continuerebbero attraverso «los siervos adscripticios y de los libertos y colonos del periodo visigótico», per rafforzarsi con il feudalesimo¹¹ e culminare nella pressione e nelle tensioni del XV secolo che sconfiggeranno la servitù grazie all'intervento regio¹². Si spiega così «la historia de la guerra

⁷ «Un asunto histórico que casi podríamos llamar provincial, y que a pesar de referirse a tiempos muy remotos, conserva todavía para nosotros cierto interés de actualidad; el de los 'Pagesos de Remensa', cuya tristísima situación tuvo postrada durante largos siglos la agricultura de nuestra actual provincia, y de comarcas con ella colindantes, y que no terminó sino después de haber ensangrentado el territorio y afligiéndole con muertes, incendios y toda clase de crímenes y desventuras!» (N. PAGÉS Y PRATS, *Los pagesos de remensa*, Girona 1882, p. 3).

⁸ J. PELLA Y FORGÁS, *Historia del Ampurdán*, Barcelona 1883, p. 656.

⁹ L. CUCHET, *Cataluña vindicata*, Barcelona 1858, p. 222.

¹⁰ E. DE HINOJOSA, *El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña*, Madrid 1905; *Obras*, Madrid 1955, vol. II, p. 35-326; Pamplona 2003.

¹¹ E. DE HINOJOSA, *Origen y vicisitudes de la pagesía de remensa en Cataluña*, Barcelona 1902, pp. 5-28; *Obras*, vol. II, p. 11-33; Pamplona 2003.

¹² E. DE HINOJOSA, *Le servage en Catalogne*, in «Annales internacionales d'histoire», 2 (1902), pp. 213-222; *La servidumbre en Cataluña durante la edad media. Obras*. Madrid 1948, vol. I, pp. 217-228.

social de los remensas»¹³, titolo esplicito di Francisco Monsalvatje¹⁴. Allo stesso tempo, la pubblicazione in Russia, nel 1899, della monografia di Piskorski, seguita con forza in Catalogna dopo la traduzione del 1929, rafforza l'interpretazione decimonona di ritenere la classe contadina libera fino ad essere sottomessa a seguito del rafforzamento della nobiltà nell'XI secolo ripresa negli *Usatges*¹⁵.

La storiografia che entra nel XX secolo, sotto una prospettiva positivista, accentua il ruolo politico. La problematica contadina e la rivolta della fine del XV secolo viene inquadrata nel conflitto politico tra la Catalogna e un re sorto da una nuova dinastia di marcata ostilità «envers l'esperit del nostre poble», usando le parole di Ferran Valls i Taberner e Ferran Soldevila¹⁶. È il paese, la 'terra', contro il Trastàmara: «La guerra contra Joan II», così intitola il capitolo lo stesso Soldevila¹⁷. Con la perspicacia di autori quali Oriol Anguera de Sojo si minimizza la servitù e gli altri cosiddetti cattivi costumi («mals usos»), che sarebbero pretesti di fronte alla appetenza di reddito da parte dei signori, specialmente a partire dalla crisi demografica a metà del XIV secolo¹⁸. Negli stessi anni trenta del XX secolo, nella scuola repubblicana la spiegazione contiene entrambe le idee: la perversione dei nobili, responsabili dello status giuridico dei contadini, e l'azione interessata della monarchia dei Trastàmara, che in realtà manipola i contadini¹⁹. Si possono colpevolizzare i nobili, per la miserabile vita propria dei *remenses*, perché si tratterebbe di una pratica antichissima, che precisamente nel XV secolo si supererebbe non per la bontà dei re Trastàmara, ma perché giungono nuovi tempi sotto l'influsso del rinascimento, secondo il manuale scolastico di Ramon Torroja²⁰. La sentenza arbitrale di Guada-

¹³ F. MONSALVATJE, *Historia de la guerra social de los remensas*, Olot 1906.

¹⁴ F. MONSALVATJE, *Els remences*, Palafrugell 1908.

¹⁵ W. PISKORSKI, *El problema de la significación y del origen de los seis 'malos usos' en Cataluña*, Barcelona 1929.

¹⁶ F. VALLS-TABERNER, *Història de Catalunya*, Barcelona 1923, p. 177.

¹⁷ F. SOLDEVILA, *Història de Catalunya*, Barcelona 1962, vol. II, p. 711.

¹⁸ O. ANGUERA DE SOTO, *Dret especial de la comarca de Vic, Conferències sobre varietats comarcals del Dret Civil Català*, Barcelona 1934, pp. 273-340.

¹⁹ Nel manuale scolastico di Damià Ricart si legge: «els remences que ja havien estat utilitzats per Juan II en la seva guerra contra Catalunya, tornaren a aixecar-se encoratjats per Ferran, per tal d'abatre més la nostra terra. Els pagesos demanaven l'abolició dels anomenats 'mals usos', que eren veritables vexacions dels senyors feudals» (D. RICART, *Història de Catalunya*, Barcelona 1935, p. 120).

²⁰ «Els pobres serfs vivien sotmesos a unes lleis i a uns costums que feien llur vida molt trista i miserable. Aquests costums i aquestes lleis s'anomenaven els mals usos. Tal manera de viure dels serfs és, d'altra banda, antiquíssima. Podríem afirmar que ja es produeix en els primers temps

lupe del 1486 che permette di chiudere questa tappa oscura per i contadini, si interpreta come un lieto fine al quale, per convenienza, non giunge la nuova dinastia²¹, tanto che la si potrebbe accusare di aver rintuzzato il conflitto per interesse personale²².

Jaume Vicens Vives, che parte da un elogio di Ferran II, il monarca che affrontò la sentenza di Guadalupe, al quale dedica la tesi dottorale²³, esercita una salutare influenza nella storiografia catalana del XX secolo contribuendo fortemente a implementare una prospettiva sociale ed economica nell'analisi della storia catalana, nonostante il suo obiettivo sia proprio politico, iniziando dal riabilitare e far risaltare l'operato che avrebbe messo in atto la dinastia Trastàmara²⁴. Le tensioni finali del XV secolo si spie-

de la vida sedentària dels pobres (...) Però ara els temps anaven canviant molt. Amb el Renaixement tots els homes aprengueren coses noves per a ells sobre la llibertat i la dignitat humana ; i els nostres pagesos, guiats per homes forts i intel·ligents com Verntallat, Sala i molts d'altres, donant-se compte de llur trista situació i desitjant dignificar llur vida i alliberar-se dels mals usos, comencen una lluita llarga i cruenta. Aquesta lluita precisament es produeix en un moment en què la rivalitat entre els reis de la casa castellana i la Generalitat de Catalunya es va accentuant. Els reis procuraren animar i afavorir aquest moviment dels remences per tal de poder combatre amb més avantatge la Generalitat» (R. TORROJA, *Història de Catalunya per a nois i noies*, Barcelona 1933, pp. 93-94).

²¹ Molto precisamente lo ha riconosciuto lo stesso Torroja: «Sigui per aquesta raó poderosa (l'interès en la guerra civil) o perquè , a més, simpatitzaven amb el sentit universal i huma d'aquest moviment, el cert és que, en aquesta ocasió, i en aquest sentit, feren els reis castellans un gran bé a Catalunya» (TORROJA, *Història de Catalunya* cit., p. 94).

²² «Aquesta fou la solució del greu problema jurídic-social, que a no interposar-se Juan II entre la Diputació i els reclamants, ja hauria estat resolt» (M. SERRA ROCA, *Història General de Catalunya des dels temps prehistòrics fins als nostres dies*, Barcelona 1999, p. 241).

²³J. VICENS VIVES, *Ferran II i la ciutat de Barcelona 1479-1516*, Barcelona 1936-1937, 2 voll.

²⁴ Pochi autori sono stati così riconosciuti come Vicens Vives, la cui memoria spesso ha avvicinato il mito. Le opere dedicate al suo contributo al rinnovamento della storiografica, includono: M. GUAL, *Vicens Vives y sus obras menores*, in «Anuario de Estudios Medievales», 9 (1974-1979), pp. 787-794; G. JACKSON, *La obra histórica de Vicens Vives*, in «Historia», 16, 1 (1976), pp. 131-134; M. BATLLORI, ed., *Jaume Vicens Vives, una obra vigent*, in «L'Avenç», 5 (1978), pp. 60-69; J.M. COLOMER, *Jaume Vicens Vives: una nova història*, in «L'Avenç», 52 (1982), pp. 32-36; J. TERMES, *La historiografia de la postguerra i la represa de Jaume Vicens Vives*, in *La historiografia catalana*, Girona 1990, pp. 37-51; J.M. MUÑOZ, *Jaume Vicens i Vives. Una biografia intel·lectual*, editorial 62, Barcelona 1997; J. FERNANDEZ TRABAL, *Un periodo crucial en la construcción del medievalismo en Cataluña. De 'La Historia de Cataluña y la Corona de Aragón' de Víctor Balaguer (1863) a 'Los orígenes de la revolución catalana' de Jaime Vicens Vives (1957)*, in «Acta històrica et archaeologica Mediaevalia», 27-28 (2006-2007), pp. 229-234; J.M. MUÑOZ, *Jordi Rubió – Jaume Vicens, una discrepància sobre la decadència*, in «L'Avenç», 352 (2009), p. 46-54; J.H. ELLIOT, *Jaume Vicens Vives, ahir i avui*, in «L'Avenç», 358 (2010), pp. 34-39; À. CASALS, ed., *Revisió historiogràfica de Jaume Vicens Vives*, Cabrera de Mar 2010.

gano allora, soprattutto per la problematica sociale, quale culminazione di una protesta “remença” che va prendendo forma dopo essersi accollata la condizione contadina insieme alla crisi demografica ed economica della metà del XIV secolo²⁵. Vicens apre quindi la strada per una storia della Catalogna attenta all’economia e agli aspetti sociali²⁶. Sono gli argomenti a cui gli autori tentano di aggrapparsi, anche se con scarsa innovazione e diversa qualità²⁷. Allo stesso modo il carattere pionieristico di Vicens Vives lo rende vulnerabile alla mancanza di una tradizione precedente nello studio socioeconomico della Catalogna medievale, alla insostenibile estensione documentale, alla mancanza di collegamenti tra i dati socioeconomici e le prospettive politiche e culturali, alle difficoltà circostanziali nell’integrazione della storiografia estera in una attitudine ermeneutica che rifletta l’influenza delle interpretazioni vitali nella linea di Toynbee come deduzione sociale, tra le élites dirigenti e le masse incontrollate: tutto ciò, senza dubbio, collegato al fatto di aver dovuto sopportare gravi accadimenti quali la guerra civile spagnola del 1936-1939²⁸.

Le nuove strade diedero presto i loro frutti. Da un lato, più attento alla storia politica, Santiago Sobrequés analizzò la relazione della servitù con le tensioni tra i gruppi di pressione e il sovrano nel XV secolo²⁹. Dall’altro lato, la storiografia materialista riformuló i due estremi dell’equazione. Pierre Vilar sottolineò la crisi del XIV secolo³⁰, che avrebbe aggravato la condizione dei contadini generando una specifica «crisi social agraria», espressa sotto forma di un duro e lungo conflitto armato focalizzato sulla servitù: «la ‘guerra dels remences’ contra la servitud personal i els ‘mals

²⁵ J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas (en el siglo XV)*, Barcelona 1945; Id., *El gran sindicato remensa*, Madrid 1954.

²⁶ Una riflessione critica sul contributo di Vicens Vives: G. FELIU, *Rellegint la història dels remences de Jaume Vicens Vives*, in «Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics», 22 (2011), pp. 33-64.

²⁷ J. DE CAMPS I ARBOIX, *La reivindicació social dels remences*, Barcelona 1960; M. GOLOBARDES, *Notes per a una explicació més aproximada de la colonització agrària al nord de Catalunya, XLII Congrés (Perpignan, 1969)*, Montpellier 1970, pp. 185-194; P. L. PÉREZ DE LOS COBOS, *La primera revolució del campesinado español. Payeses de remensa*, in «Anales de la Universidad de Murcia (Derecho)», XXX/3-4 (1972), pp. 255-266; M. GOLOBARDES, *Els remences dins el quadre de la pagesia catalana fins al segle XV*, Perelada 1973.

²⁸ F. SABATÉ, *Conflictes agraris i guerra civil a la Catalunya baixmedieval. Realitat i ficció historiogràfica*, in *Miscel·lània Ernest Lluch i Martín*, Vilassar de Mar 2007, vol. II, p. 398.

²⁹ S. SOBREQÜÉS, *Política remensa de Alfonso el Magnánimo en los últimos años de su reinado (1447-1458)*, in «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 14 (1960), pp. 117-154.

³⁰ P. VILAR, *Catalunya dins de l’Espanya moderna*, Barcelona 1986, vol. I, pp. 197-245.

usos' durà cent anys»³¹. Da parte sua, Pierre Bonnassie negli anni settanta del XX secolo pubblicò una tesi dottorale di stato francese che, con metodo materialista, situava l'evoluzione della classe contadina al centro della definizione di feudalesimo³². La feudalizzazione catalana si presentava come una perfetta e rapida collisione hegeliana in cui tesi e antitesi generavano una sintesi, cioè la società prefeudale era aggredita dalla rivoluzione feudale e culminava nella società feudale, il tutto con una grande contundenza – *on a l'impression d'assister à un séisme* – e con una forte celerità – *en l'espace d'une génération en vingt ou trente ans (entre 1030/1040 et 1060)*³³ – come ribadisce accostandosi alla tesi di Guy Bois³⁴. Così si reinterpretava il funzionamento sociale filtrato da parametri materialisti, ma la conclusione coincideva abbastanza con le interpretazioni del XIX secolo: la famiglia comitale e la Chiesa che resistevano alla spinta “feudalizzatrice” dei nobili in una tensione culminata con un nuovo ordine che comporta l'inizio dell'oppressione della classe contadina espressa mediante la servitù iniziata nella seconda metà dell'XI secolo³⁵.

Josep Maria Salrach, nel passaggio dal XX al XXI secolo, conferma i due estremi dell'interpretazione che mantiene la servitù sull'asse centrale della storia medievale catalana, assumendo le espressioni dei suoi promotori nel suo inizio del secolo XI: «El momento fundamental del cambio social y político fue el siglo XI; fue un cambio tan importante (importante en sí mismo y por lo que supuso de base para cambios o ajustes ulteriores) que si no se le quiere llamar mutación, habrá que llamarle séismo»³⁶; e al suo apice nel XV secolo dopo essersi aggravata la situazione di crisi del XIV secolo, generando «l'anomenada Guerra de Cent anys del camp català»³⁷. Comunque sia, in questi frangenti la storiografia ha intrapreso altre strade interpretative.

³¹ P. VILAR, *Introducció a la història de Catalunya*, Barcelona, p. 80.

³² P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle*, 1, Toulouse 1975-1976, 2 voll.

³³ P. BONNASSIE, *Sur la formation du féodalisme catalan et sa première expansion (jusqu'à 1150 environ)*, in *La formació i expansió del feudalisme català*, a cura di J. PORTELLA I COMAS, Girona 1985-1986, p. 12.

³⁴ G. BOIS, *La revolución del año mil*, Barcelona 1991.

³⁵ F. SABATÉ, *The Catalonia of the 10th-12th centuries and the historiographic definition of feudalism*, in «Catalan Historical Review», 3 (2010), p. 38.

³⁶ J.M. SALRACH, *¿Qué diferenciaba a los campesinos del siglo IX de los del siglo XII en Cataluña?*, in *Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media (Actas de la XXVIII Semana de Estudios Medievales de Estella, 16 al 20 de julio de 2001)*, Pamplona 2001, pp. 361-362.

³⁷ J.M. SALRACH, *La pesta negra i els orígens del problema remença*, in *Pere el Cerimoniós i la seva època*, Barcelona 1989, p. 34.

2. La servitù rivisitata dalla storiografia recente

Poco prima dell'inizio dell'ultimo quarto del XX secolo, la ricerca delle fonti documentali di matrice economica tentava già di specificare³⁸ o interrogarsi³⁹ pienamente sulla teoria di una grande crisi economica e sociale in Catalogna ulteriormente aggravatasi dal 1333⁴⁰. Mario del Treppo nel 1972 ha dimostrato che non si produsse una vera crisi economica tale da sopprimere il flusso economico mediterraneo a causa della guerra civile⁴¹. Successive ricerche sul commercio nel Mediterraneo hanno confermato questa interpretazione⁴², cosa che colloca l'economia della corona di Aragona del Basso Medioevo nell'altalenante andamento economico progressivamente risolto, coerente con il contesto geografico ed economico⁴³ e per nulla estraneo al contesto politico e istituzionale⁴⁴. Non è pertanto necessario ipotizzare una grande crisi dalle gravi conseguenze a partire dalla metà del XIV secolo e, con essa, la sua possibile ripercussione sulla situazione della classe contadina⁴⁵. Inoltre prima della fine del XX secolo la rivisitazione storiografica ha precisato che i problemi demografici non provocarono un degrado all'interno della classe contadina, ma in qualche caso avvenne il contrario, facilitando sconti nel sistema di tassazione, con l'ingrandimento delle proprietà e aiutando il riscatto dallo status servile⁴⁶. Le

³⁸ C. CARRÈRE, *Barcelone centre économique à l'époque des difficultés, 1380-1462*, Paris - La Haye 1967, 2 voll.

³⁹ J.E. RUIZ DOMÈNEC, *La crisis económica de la Corona de Aragón, ¿realidad o ficción historiográfica?*, in *Cuadernos de historia. Anexos de la revista Hispania*, 8 (1977), pp. 71-117.

⁴⁰ F. MELIS, *L'area catalano-aragonese nel sistema economico del Mediterraneo occidentale, in La Corona d'Aragona e il Mediterraneo. Aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516). IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 Aprile, 1973)*, Napoli 1978, vol. I, pp. 191-209.

⁴¹ M. DEL TREPPO, *I mercanti catalani a l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli 1972.

⁴² D. COULON, *Barcelone et le grand commerce d'Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l'Égypte et la Syrie-Palestine (ca. 1330-ca. 1430)*, Madrid - Barcelona 2004.

⁴³ D. IGUAL, *¿Crisis? ¿Qué crisis? El comercio internacional en los reinos hispánicos de la baja edad media*, in «*Edad Media*», 8 (2007), pp. 203-223.

⁴⁴ S.R. EPSTEIN, *Conflitti redistributivi, fisco e strutture sociali (1392-1516)*, in *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, a cura di F. BENIGNO, C. TORRISI, Roma 1995, pp. 31-45.

⁴⁵ G. FELIU, *La crisis catalana de la baja edad media: estado de la cuestión*, in «*Hispania*», LXIV/2, 217 (2004), pp. 435-466.

⁴⁶ R. LLUCH, *Remences redimits. El domini de l'almoina del Pa de la Seu de Girona (1331-1458)*, in «*Anuario de Estudios Medievales*», 27 (1997), pp. 870-902; M.T. FERRER, *Establiment de masos després de la Pesta Negra*, in *El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII)*, a cura di M.T. FERRER, J. MUTGÉ, M. RIU, Barcelona 2001, pp. 189-241. Più recentemente hanno inciso nello stesso senso: P. ORTI, L. TO, *Serfdom and Standards of Living*

tensioni del potere che portano, già nel XV secolo, al cambio di dinastia⁴⁷ e alla guerra civile⁴⁸ ricevono, evidentemente, un impulso dalle difficoltà economiche e dalle tensioni sociali concomitanti, ma il loro asse di conflitto e rottura si colloca negli spazi tra i gruppi di potere, cioè attorno al modello istituzionale della Corona di Aragona⁴⁹.

Durante gli stessi decenni finali del XX secolo, i vari punti di ancoraggio dell'interpretazione mutazionista si espressero man mano che si applicavano studi settoriali sullo sviluppo castrale⁵⁰, i sistemi di apparentamento feudale⁵¹, la evoluzione della violenza nell'XI e XII secolo⁵², le condizioni giuridiche dei contadini prima, durante e dopo il feudalesimo⁵³ o nell'ambito giuridico⁵⁴. Si aggiunge a questo il rinnovo della prospettiva tramite l'inclusione dello studio della frontiera⁵⁵ e di un'interpretazione più equilibrata nello studio dei diversi comitati catalani⁵⁶, proprio quando si constata

of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348, in *Schiavitù e servaggio nell'economia europea secc. XI-XVIII*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2014, pp. 153-172.

⁴⁷ F. SABATÉ, *Per què hi va haver un Compromís de Casp?*, in *Els valencians en el Compromís de Casp i el Cisma d'Occident*, a cura di R. BELLVESSER, Valenza 2013, pp. 45-119.

⁴⁸ F. SABATÉ, *El poder soberano en la Cataluña bajomedieval: definición y ruptura*, in *Coups d'État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale*, a cura di F. FORONDA, J.-PH. GENET, J.M. NIETO SORIA, Madrid 2005, pp. 483-520.

⁴⁹ F. SABATÉ, *Corona de Aragón*, in *Historia de España. Historia medieval. La época medieval: administración y gobierno*, Tres Cantos 2003, pp. 334-344.

⁵⁰ M. RIU, *Hipòtesi entorn dels orígens del feudalisme a Catalunya*, in *Quaderns d'Estudis Medievals*, II/4 (1981), pp. 195-208; M. RIU, *El paper dels 'castra' en la redistribució de l'hàbitat al comtat d'Osona*, in «Ausa», X/102-104 (1982), pp. 401-409; M. RIU, *A propòsit del feudalisme totaví*, in *Estudios en homenaje a don Claudio Sánchez-Albornoz en sus 90 años*, Buenos Aires 1983, vol. II, pp. 65-93.

⁵¹ J.E. RUIZ DOMÉNEC, *La primera estructura feudal (consideraciones sobre la producción, el poder y el parentesco en Cataluña durante el siglo XI, c. 980 – c. 1060)*, in «Quaderns Catanensi di Studi Classici e Medievali», IV/8 (1982), pp. 301-368; J.E. RUIZ DOMÉNEC, *L'estructura feudal. Sistema de parentiu i teoria de l'aliança en la societat catalana (c. 980 – c. 1220)*, Barcelona 1985.

⁵² B. GARÌ, *Las 'querimonias' feudales en la documentación catalana del siglo XII (1131-1178)*, in «Medievalia», 5 (1984), pp. 7-49; TH.N. BISSON, *The Crisis of the Catalanian franchises (1150-1200)*, in *La formació i expansió del feudalisme català*, a cura di J. PORTELLA I COMAS, ed., Girona 1985-1986, pp. 152-172.

⁵³ G. FELIU, *La pagesia catalana abans de la feudalització*, in «Anuario de Estudios Medievales», 26/1 (1996), pp. 19-40; P. FREEDMAN, *La servidumbre catalana y el problema de la revolución feudal*, in «Hispania», LVI/2, 193 (1996), pp. 425-446.

⁵⁴ A. IGLESIA, *De Usatici quomodo inventi fuerunt*, in «Initium», 6 (2001), p. 25-212; ID., *Giraud, d'Abadal y Valls, Mor y los Usatges*, in «Initium», 7 (2002), pp. 3-78.

⁵⁵ F. SABATÉ, *L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XI): conquesta o repoblació?*, Lleida, 1996.

⁵⁶ F. SABATÉ, *Organització administrativa i territorial del comtat d'Urgell*, in *El comtat d'Urgell*, Lleida 2005, pp. 17-71.

l'aumento quantitativo della documentazione inedita nell'analisi storica. Tutto questo ha permesso di riconsiderare nuovamente la visione di una modifica repentina nell'XI secolo da cui sarebbe derivato un cambio sociale che includesse la sottomissione del feudalesimo⁵⁷. La feudalizzazione della società catalana si spiega quindi come un progressivo fenomeno tra il X e il XII secolo⁵⁸, facendo leva sugli iniziali processi di "signorizzazione" e "incastellamento", la funzione della frontiera, la periodizzazione della violenza, l'adeguamento delle forme istituzionali⁵⁹, l'adattamento della legge e del campo giuridico e la prospettiva del feudalesimo come un sistema di valori sotto l'influenza della Chiesa⁶⁰.

In questo nuovo contesto storiografico, alla fine del XX secolo, si altera l'accettazione del punto di inizio della servitù assunto tradizionalmente. Da molteplici prospettive, autori quali Paul Freedman, Lluís To⁶¹, Gaspar Feliu⁶², Pere Benito o Víctor Fariás coincidono nel collocare il fenomeno della servitù nel XII secolo e soprattutto considerano la sua diffusione a cavallo tra XII e XIII secolo. Questo porta il fenomeno della servitù nell'intersezione di tre linee di tensione: la ricerca di un equilibrio tra i poteri baronali e il potere regio emergente⁶³, in cui la servitù tenterebbe di frenare i discorsi e le strategie di penetrazione regia⁶⁴; la necessità di creare sicurezze condivisa tra i contadini e i loro signori⁶⁵ in un momento di forte ten-

⁵⁷ A. RIERA, *La Historia Medieval en Cataluña (1990 - 1995). Un balance breve de las últimas investigaciones*, in «Anuario de Estudios Medievales», 27/1 (1997), pp. 516-517; F. SABATÉ, *L'apparition du féodalisme dans la péninsule Ibérique. État de la recherche au commencement du XXI^e siècle*, in «Cahiers de civilisation médiévale», 49 (2006), pp. 50-55.

⁵⁸ F. SABATÉ, *La feudalización de la sociedad catalana*, Granada 2007.

⁵⁹ A. KOSTO, *Making Agreements in Medieval Catalonia. Power, Order, and the written Word, 1000-1200*, Cambridge 2001.

⁶⁰ SABATÉ, *The Catalonia of the 10th-12th century* cit., pp. 41-44.

⁶¹ L. TO, *El nom dels masos (el domini de Santa Maria de Vilabertran en els segles XI-XIII)*, in *Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)*, a cura di R. CONGOST, L. TO, Barcelona 1999, pp. 36-42.

⁶² G. FELIU, *Els antecedents de la remença i els mals usos*, in «Quaderns de la Selva», 13 (2001), pp. 220-226.

⁶³ L. TO, *Drets de justícia i masos: hipòtesis sobre els orígens de la pagesia de remença*, in «Revista d'Història Medieval», 6 (1995), pp. 141-149.

⁶⁴ V. FARIÁS, *Entre ofensiva monàrquica i resistència senyorial. Sobre els orígens de la 'servitud' dels homes de mas a la Catalunya dels segles XII-XIV*, in «Recerques», 45-46 (2002-2003), pp. 139-170.

⁶⁵ P. FREEDMAN, *Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval*, Vic 1994, pp. 113-155.

sione tra i signori stessi⁶⁶, soprattutto perché, dopo aver terminato l'espansione della frontiera, a metà del XII secolo, i baroni accentuano nell'entroterra un'azione depredatoria su terre, beni e contadini di altre signorie, in particolare di giurisdizione regia ed ecclesiastica⁶⁷; e la proiezione della potenza urbana sullo spazio rurale, in un secolo in cui si cerca di leggere i diversi diritti e doveri della classe contadina in chiave di rendita feudale⁶⁸.

La recezione del diritto romano nel XII secolo⁶⁹ apporta gli strumenti per regolare le nuove realtà: i vincoli del feudalesimo, le esigenze del riconoscimento istituzionale delle élites urbane e le molteplici realtà giurisdizionali, possesso e proprietà, con lo sviluppo dei doppi domini. Pertanto il diritto romano si dimostra duttile per poter trovare soluzioni ai nuovi scenari. Paul Freedman ha sottolineato gli sforzi di giuristi quali il canonico della cattedrale di Barcellona Pere Albert⁷⁰, nel XIII secolo, per far coincidere la dipendenza dei contadini con il diritto romano. Lo status servile si definisce pertanto nello stesso momento giuridico in cui si specifica un'altra formula di capitale importanza per la proprietà rurale quale è il contratto enfiteutico⁷¹, specialmente in zone di influenza urbana⁷², nel tentativo di dare un ordine al mondo rurale⁷³; avviene nel XIII secolo, quando i signori, per giustificare i propri domini, ricorrono a strumenti legali quali gli inventari – *capbreuacions* – o includono cavilli giuridici col fine di venire incontro ad altre necessità davanti al reiterato ricorso alla giustizia⁷⁴. Da parte sua,

⁶⁶ TH.N. BISSON, *Tormented voices. Power, crisis and humanity in rural Catalonia. 1140-1200*, Cambridge (Mass.) 2000; P. BENITO, *Els 'clamores' de Sant Cugat contra el fill del Gran Senescal i altres episodis de terrorisme nobiliari (1161-1192)*, in «Anuario de Estudios Medievales», 30/2 (2000), pp. 851-886.

⁶⁷ SABATÉ, *La feudalización de la sociedad catalana* cit., pp. 150-153.

⁶⁸ L. TO, *Els 'remences' i el desenvolupament de les viles catalanes a l'entorn de 1200, La Ciutat i els Poders*, a cura di L. ASSIER ANDRIEU, R. SALA, Perpignan 2000, pp. 131-156.

⁶⁹ A. IGLESIA, *La difusión del derecho común en Cataluña*, in *El dret comú i Catalunya. Actes de l'ier Simposi Internacional (Barcelona, 25-26 de maig de 1990)*, a cura di A. IGLESIA, Barcelona 1991, pp. 95-279.

⁷⁰ D.J. KAGAY, *Pere Albert: Barcelona canon, royal advocate, feudal theorist*, in «Anuario de Estudios Medievales», 32/1 (2002), pp. 39-74.

⁷¹ J.M. PONS I GURI, *Entre l'enfiteusis i el feudalisme*, in *La formació i expansió del feudalisme català*, a cura di J. PORTELLA, Girona 1985-1986, pp. 411-418.

⁷² F. CARRERAS Y CANDI, *Notes sobre los orígenes de la enfiteusis en lo territorio de Barcelona*, in *Revista Jurídica de Catalunya*, XV (1909), pp. 193-215, 241-424, 289-302, 504-508; XVI (1910), pp. 26-34, 64-85, 122-133, 145-153.

⁷³ P.H. FREEDMAN, *Catalan lawyers and the origins of serfdom*, in «Medieval Studies», 48 (1986), pp. 288-314.

⁷⁴ P. BENITO, *La formació de la gran tinença pagesa i la gènesi del mas com a estructura senyorial (segles II-XIII)*, in *El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII)*,

la Chiesa, in preda alle stesse problematiche per le sue estese proprietà, contribuisce non poco a sviluppare le nuove definizioni giuridiche. In questo modo, la servitù, più che in un determinato ambiente ostile, sorge e si accomuna alle strategie per armare la signoria di possedimenti terrieri nel passaggio tra il XII e il XIII secolo. Una signoria non concentrata nel controllo della terra, se non in quello dei propri contadini, si erige come la migliore garanzia di fronte alla violenza dei nobili di fine XII secolo; il processo di acquisizione delle nuove élites rurali, la continuità di sfruttamento oltre le oscillazioni demografiche e, ancora, le interferenze con lo sviluppo urbano e la irruzione di nuovi obiettivi con le conquiste del XIII secolo, così come, entrando già nel XXI secolo, ha confermato Pere Benito con la sua tesi dottorale sul comitato di Barcellona⁷⁵.

Così la servitù si rafforza nel XIII secolo – «the tie to the land would be less a invention of the eleventh or twelfth century and associated more with the expansionist economy of the thirteenth»⁷⁶, in relazione alla spinta economica che nello stesso tempo incita la proiezione delle emergenti élites urbane verso il territorio circostante⁷⁷, con un'appetenza per gli investimenti e le proprietà che converte questo contesto in una vera regione dipendente socio-economicamente dalla corrispondente capitale⁷⁸. L'interpretazione omologa la servitù catalana con quella esistente in gran parte d'Europa⁷⁹, coincidendo con la storiografia europea recente⁸⁰.

L'accumulo di proprietà urbane e rustiche, il vincolo economico della popolazione rurale e l'indirizzamento della produzione verso coltivazioni speculative e più remunerative rompe, precisamente, le basi tradizionali della società contadina e altera formule e vincoli feudali, come succede, come buon esempio, quando nel 1227 tre mercanti di Lleida si associano

a cura di M.T. FERRER, J. MUTGÉ, M. RIU, Barcelona 2001, pp. 103-123; P. BENITO, *El plet dels homes francs de Sarrià (1258). Crisi i pervivència de l'alou pages a la Catalunya medieval*, in *Les sociétés méridionales à l'âge feudal (Espagne, Italie et sud de la France X^e-XIII^e s.)*. Hommage à Pierre Bonnassie, a cura di H. DEBAX, Toulouse 1999, I, pp. 71-79.

⁷⁵ P. BENITO, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona 2003.

⁷⁶ P.H. FREEDMAN, *Peasant servitude in the thirteenth century*, in *La formació i expansió del feudalisme català*, a cura de J. PORTELLA, Girona 1985-1986, p. 438.

⁷⁷ F. SABATÉ, *Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña*, in «Revista d'Historia Medieval», 9 (1998), pp. 127-148.

⁷⁸ F. SABATÉ, *El territori de la Catalunya medieval*, Barcelona 1997, pp. 167-172.

⁷⁹ P. FREEDMAN, *Peasant Servitude in Mediaeval Catalonia*, in «Catalan historical Review», 6 (2013), pp. 33-34.

⁸⁰ L. TO, *Els orígens de la remença des de Jaume Vicens Vives fins als nostres dies*, in «Plecs d'Història Local», 143 (2011), pp. 3-4.

per comprare da Ramon de Cervera tutto il dominio signorile attorno al vicino castello terminale di Torres de Segre, cercando immediatamente di omogeneizzare i diritti esistenti, orientare la produzione e ricollocare i contadini tramite enfiteusi⁸¹. L'intervento dei nuovi proprietari urbani non può andare troppo oltre nelle terre orientali in cui ha attecchito il vincolo mediante la servitù, giacché il proprietario deve sempre rispettare i vincoli esistenti. Nonostante ciò, l'esistenza di contadini servi non ferma il desiderio di proprietà da parte delle élites urbane, come ha mostrato Coral Cuadrada⁸². In maniera naturale, la borghesia urbana accaparra domini e vi innesta la popolazione sotto servitù che già vi si trova, anche se non potendo alterare questa condizione, limita il suo intervento, come ha dimostrato Josep Fernández Trabal nella sua tesi dottorale centrata nel seguire l'inserimento della famiglia Bell-lloc nei dintorni di Girona⁸³. Anche così la servitù si incorpora pienamente alle formule di ottenimento di benefici economici da parte delle élites urbane⁸⁴, incluse le istituzioni ecclesiastiche quali la Pia Almoina di Girona⁸⁵, la cui documentazione ha reso possibile una dettagliata tesi dottorale elaborata da Rosa Lluch⁸⁶. A partire dalla prospettiva offerta dall'intersezione con l'ambiente urbano, si è potuta individuare una varietà di situazioni, con diversi gradi di mobilità contadini, davanti alle difficoltà socioeconomiche e incluso con servi "remenças" dotati di residenze urbane che aiutano a relazionare la condizione servile più che con la terra, con i diritti di proprietà utili⁸⁷. Anche se l'aggregazione impone

⁸¹ P. BERTRAN, *El domini cristiano-feudal*, in *Torres de Segre. Panoràmica històrica*, Torres de Segre 1983, pp. 60-61.

⁸² C. CUADRADA, *Senyors i ciutadans: les senyories catalanes a la Baixa Edat Mitjana*, in «*Revista d'Història Medieval*», 8 (1997), p. 69.

⁸³ J. FERNÁNDEZ TRABAL, *Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona, 1267-1533*, Barcelona 1995, pp. 264-268.

⁸⁴ Con naturalità, per esempio, nel 1303 la costituzione comunale della città di Banyoles prevede «quod homines proprii dictorum hominum de Balneolis sint sui, et in eis habeant ius quod domini habere debent in suis propriis hominibus et in alios quos adquirent a militibus vel aliis dominis habentibus homines in dicta villa» (L.G. CONSTANS, *Diplomatari de Banyoles*, Banyoles 1989, III, pp. 33-34).

⁸⁵ «Pel que fa a les redempcions concedides per l'Almoina del Pa de la Seu de Girona als seus homes propis durant aquest període, sembla que, efectivament, em comparació amb la resta dels mals usos, és el que més beneficis econòmics aportà a la institució» (R. LLUCH, *Remença i mals usos: el cas de Camón (1331-1399)*, in *Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)*, a cura di R. CONGOST, L. TO, Barcelona 1999, p. 183.

⁸⁶ R. LLUCH, *La Senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005.

⁸⁷ R. LLUCH, *Els remences els segles XIV i XV: noves perspectives*, in «*Plecs d'història local*», 143 (2011), pp. 5-9.

precisazioni e una differenziazione nell'adattamento⁸⁸, la relazione tra la servitù remença e la definizione enfiteutica della proprietà nel basso medioevo resta chiaramente individuata da Pere Gifre: «per ser remença, per ser home propi, soliu i afocat d'un senyor, s'havia de ser senyor útil del mas»⁸⁹.

Inserita così nei contesti di dominio e proprietà, la servitù si colloca nel quadro del potere bassomedievale⁹⁰. Da un lato perché le élites urbane cercano di giustificare il loro potere mediante un investimento sull'intorno rurale caratterizzato dalla completa frammentazione giurisdizionale⁹¹, con le conseguenze derivanti dalla totale assenza di collaborazione tra diverse giurisdizioni, ostruzione della giustizia e ricorso a processi di sequestro di beni (*marca*) e di risposte armate collettive (*sometent*) contro le giurisdizioni antagoniste che negano l'ausilio giuridico (*fadiga de dret*)⁹². D'altro lato perché, essendo la servitù una definizione giuridica, la realtà sociale che ricopre è molto varia, specialmente quando si sta imponendo una stratificazione economica della società che include, in modo particolare dalla metà del XIV secolo, la diversificazione tra i contadini sottomessi a servitù. Allo stesso tempo, inquadrata la servitù all'interno delle strategie economiche, convergono sopra questa, con interessi molto simili, le élites della borghesia, della nobiltà e della Chiesa. Ne consegue che tutti questi si comportano allo stesso modo quando, all'inizio del XV secolo la riduzione delle entrate economiche viene compensata con strategie per l'aumento di estrazione dei redditi, che colpiscono direttamente i contadini "remenças", cosa che facilita risposte congiunte degli stessi⁹³. Non è estraneo a questa ten-

⁸⁸ X. SOLDEVILA, *Masades i servituds a Torroella de Montgri i la seva comarca (1290-1340)*, in *Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX)* cit., p. 91- 123.

⁸⁹ P. GIFRE, *L'ombra allargada de la sentència arbitral ed Guadalupe*, in «Plecs d'història local», 143 (2011), pp. 9-10.

⁹⁰ Questa relazione con il potere è più complessa di una semplice reazione contro l'immigrazione verso nuove terre successivamente alimentata dalla debolezza del monarca, obbligato a cedere di fronte alle pretese nobiliari, tutto ciò durante il XIII secolo (A. JORDÀ FERNÁNDEZ, *Los remensas : evolución de un conflicto jurídico y social del campesinado catalán en la edad media*, in «Boletín de la Real Academia de la Historia», CLXXXVII/2 (1990), pp. 218-224).

⁹¹ F. SABATÉ, "Els eixos articuladors de territoris medieval català", *L'estructura territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai*, a cura di Flocel Sabaté, Barcelona, 2000, pp. 55-68.

⁹² F. SABATÉ, *El sometent a la Catalunya medieval*, Barcelona 2007.

⁹³ F. SABATÉ, *Conflictes agraris i guerra civil a la Catalunya baixmedieval. Realitat i ficció historiogràfica*, in *Miscel·lània Ernest Lluch i Martín*, a cura di F. SORIA, J. FERRER, V. DE MAR, 2007, vol. II, pp. 404-407.

sione lo sforzo ideologico allegare al contadino un disprezzo appropriato alla posizione sociale che gli si pretende attribuire⁹⁴, che sarebbe rafforzata anche da una supposta codardia iniziale che giustifica la condizione servile⁹⁵.

Questo stesso scenario sostiene una realtà politica che condiziona l'evoluzione del potere al più alto livello, in quanto la dispersione della giurisdizione, esazione e reddito tra nobili, baroni, ecclesiastici e borghesi comporta che il collegamento del potere regio deve passare dalla negoziazione con loro sotto le formule giuridiche⁹⁶. Il re, dunque, nel XV secolo, cerca di intervenire nelle discrepanze agrarie con tutto l'interesse di rimarcare la sua posizione sovrana, ragion per cui si trova, nel 1455, con l'opposizione dei signori giurisdizionali⁹⁷. In modo coerente, il problema giuridico del contesto rurale, si inserisce nelle difficoltà del ricavo economico e dell'identità sociale e si mescola con le tensioni politiche che si acuiscono in Catalogna alla fine del Medioevo⁹⁸.

Di fatto il quadro politico tra gli stamenti e il sovrano⁹⁹ e le esazioni con cui gravare i contadini erano più in gioco che la definizione servile che colpiva così diverse realtà sociali¹⁰⁰. La definizione servile non imponeva una condizione economica particolarmente grave per il contadino, se non che incidereva soprattutto nella proprietà, imponendo condizioni che in realtà condizionano l'accesso alla proprietà e con esso limitano la libertà del mercato della terra¹⁰¹. I casi studio dimostrano che la servitù non era conside-

⁹⁴ P. FREEDMAN, *Els pagesos medievals. Imatge d'ells mateixos en relació amb el règim senyorial, L'Edat Mitjana. Món real i espai imaginat*, a cura di F. SABATÉ, Catarroja - Barcelona 2012, pp. 93-109.

⁹⁵ P. FREEDMAN, *Covardia, heroisme i els orígens llegendaris de Catalunya*, in «L'Avenç», 126 (1989), pp. 6-14.

⁹⁶ F. SABATÉ, *États et alliances dans la Catalogne du bas Moyen-Âge*, in *Du contrat d'alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la Péninsule Ibérique de la fin du Moyen Âge*, a cura di F. FORONDA, A.I. CARRASCO, Toulouse 2007, pp. 297-360.

⁹⁷ F. SABATÉ, *Catalunya medieval*, in *Història de Catalunya*, a cura di A. BALCELLS, Barcelona 2004, pp. 302-306.

⁹⁸ SABATÉ, *El poder soberano en la Cataluña bajomedieval: definición y ruptura* cit., pp. 509-515.

⁹⁹ I. MUXELLA, *Jaume Vicens Vives i la guerra civil del segle XV*, in *Revisió historiogràfica de Jaume Vicens Vives*, a cura di À. CASALS, Cabrera de Mar 2010, p. 102-104.

¹⁰⁰ «L'essencial no era la servitud, sino el complex emfiteùtic feudal que havia estat qüestionat» (GIFRE, *L'ombra alargada* cit., pp. 9-10).

¹⁰¹ G. FELIU, *El pes econòmic de la remença i dels mals usos*, in «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), pp. 146-160.

rata una oppressione economica, da quello che emerge in un baronato presso Barcellona: «la majoria dels pagesos remences d'Eramprunyà no desitjaven alliberar-se dels mals usos: per a ells el pagament dels tallers eren una taxa sobreafegida que no desitjaven pagar; ja els estaven bé uns mals usos que només s'aplicaven de forma excepcional»¹⁰². Altre approssimazioni locali ricalcano i diversi livelli economici tra i contadini di “remença”, sebbene si solesse mantenere una buona base, come si è dimostrato nella valle di Aro, poiché, in fin dei conti, la ascrizione comportava il dominio utile di un manso per la famiglia contadina¹⁰³. La condizione giuridica del contadino è, perciò, un elemento in più dell'insieme che definisce la classe contadina, delineando una singolarizzazione più sociale che economica¹⁰⁴. Pertanto, la realtà sociale ed economica si percepirà più facilmente non separando artificialmente lo studio della servitù, ma, al contrario, cercando di inglobare la classe contadina nella sua diversità, proprio come hanno dimostrato studi concreti come quello sul baronato della valle di Amer¹⁰⁵.

Allo stesso modo, la sentenza arbitrale che si impone di pacificare e regolare le campagne catalane, ufficializzata dal re nel 1486, esprime la posizione del sovrano, stabilizza il contenuto esattoriale del regime agrario feudale¹⁰⁶ e lascia i temi aperti alla stanchezza dei litiganti e al nuovo scenario dei secoli moderni¹⁰⁷, attraverso una chiara continuità in prestazioni ed esigenze¹⁰⁸.

¹⁰² J. CAPMANY GUILLOT, *Lluita remença a Eramprunyà. Un pergami de l'Arxiu de l'arquebisbat de Tarragona*, in *I Trobada de Centres d'Estudis i d'Estudiosos d'Eramprunyà (Gava, 25 d'octubre de 2008)*, http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2011/12/article-remences-eramprunya_20183.pdf

¹⁰³ X. MARCÒ, *La diferenciació pagesa a la Catalunya baixmedieval: la revisió del cas de la Vall d'Aro*, in «*Estudis d'Història Agrària*», 21 (2008), pp. 125-149.

¹⁰⁴ F. SABATÉ, *Territori i jurisdicció al Pla de l'Estany medieval*, in *Història del Pla de l'Estany*, a cura di J. TREMOLEDA, Girona 2000, pp. 305-306.

¹⁰⁵ J. BLANCO, *Masos i masos grassos a la vall d'Amer (segles XIV-XVI)*, in «*Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*», 48 (2002), pp. 31-105.

¹⁰⁶ E. SERRA, *El règim feudal català abans i després de la sentència arbitral de Guadalupe*, in «*Recerques*», 10 (1980), p. 17-32; N. SALES, *Guadalupe 1486. ¿Triomf del mas sobre el castell?*, in «*Revista de Catalunya*», 13 (1987), pp. 53-63.

¹⁰⁷ V. GUAL, *Les conseqüències de la sentència arbitral de Guadalupe*, in *Revisió historiogràfica de Jaume Vicens Vives*, a cura di À. CASALS, Cabrera de Mar 2010, pp. 125-134.

¹⁰⁸ P. GIFRE, R. LLUCH, *Continuïtats del mas català abans i després de la sentència arbitral de Guadalupe (segles XV-XVI)*, in *El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII)* cit., pp. 593-610.

3. Conclusioni: la ricerca tra i paragoni del passato, le aperture del presente e le esigenze del futuro

La servitù medievale si è inserita in maniera evidente nel discorso dell'identità storica della Catalogna, consolidato alla fine del XIX secolo, con una funzione specifica per sottolineare la perversione della nobiltà feudale, la magnanimità della Chiesa e della monarchia e, soprattutto, l'eccellente guida della società urbana. L'oppressione stabilita nell'XI secolo sarebbe sfociata nelle lotte armate del XV secolo, cosa che sublimava la questione della servitù ad filo conduttore di tutto il medioevo. I rinnovamenti ermeneutici del XX secolo hanno apportato nuove interpretazioni, ma non sono stati capaci di alterare lo schema che avevano ereditato.

Solo nelle ultime decadi, lo studio più approfondito delle fonti documentali, ha permesso di migliorare l'analisi in tutti i suoi estremi e contenuti. Il fatto che il cambiamento di paradigma sia tanto recente obbliga ad esigere una revisione di tutti i parametri in cui si sono sostenute le interpretazioni degli elementi implicati¹⁰⁹ in modo che la spiegazione assuma chiarezza in tutto il suo percorso: le origini della servitù, il suo contenuto, i suoi effetti e i conflitti bellici con cui lo si relazionerebbe¹¹⁰. Per fare ciò saranno d'aiuto le numerosi fonti bassomedievali esistenti in Catalogna e che devono ancora essere esplorate, tanto di tipo notarile che giurisdizionale e signorile, in tutti gli ambiti: ecclesiastico, nobiliare, municipale e reale. Onde evitare che la tradizione precedente condizioni lo studio delle nuove fonti, è necessario che siano studiate tenendo in conto il più corretto ambito delle campagne catalane durante il basso medioevo. Ciò è possibile solo tramite il quadro di una sequenza di elementi che si muovono costantemente relazionati fra loro:

1) Lo scenario di frammentazione giurisdizionale. Nonostante lo sforzo del discorso romanista, che riprenderà la *general jurisdicción que ha en son regne*¹¹¹, il sovrano non può imporsi sopra i baroni che sostengono i rispettivi diritti, sviluppano le proprie difese giuridiche e impongono la loro forza contundente, sia nel XII sia nel XIII secolo, che culmina con l'ordine costituzionale imposto nel 1283 che impedisce definitivamente qualunque

¹⁰⁹ Ciò che già ha espresso Josep Fernández Trabal nel 2002: «emergeix la necessitat de replantejar la totalitat del procés remença» (J. FERNÁNDEZ TRABAL, *El conflicto remença a la Catalunya del segle XV (1388-1486)*, in «Afers», XVIII/42-43 (2002), p. 623).

¹¹⁰ R. LLUCH, *Tot pensant en el conflicte remença : reflexions i propostes*, in «Estudis d'història Agrària», 25 (2013), pp. 29-46.

¹¹¹ *Cortes de Cataluña*, Madrid 1896, vol. I, pp. 159-160.

accesso degli ufficiali reali nelle giurisdizioni e rendite sotto il dominio nobiliare.

2) La necessità di ricorrere a decisioni giuridiche del diritto romano con cui precisare l'ambito di relazioni grazie alle formule di doppio dominio e alle definizioni dei differenti diritti e doveri esistenti, così come si stabilizza nel XIII secolo, e andranno commentando i giuristi nei secoli successivi. La dedizione offerta da giureconsulti rinomati bassomedievali¹¹² mette in risalto l'intersezione creata tra i diritti signorili e giurisdizionali nei confronti dei contadini¹¹³.

3) L'immediato consolidamento, nei secoli XII e XIII, di una élite urbana, che proietta i propri interessi sul territorio circostante, tessendo così una regione d'influenza di un raggio direttamente proporzionale al potere economico. Questa stessa élite ottiene la rappresentatività locale, e lotta internamente per trattenerla in poche mani e assume l'interlocuzione con il sovrano, cercando di influenzare gli ufficiali regi per blindare giurisdizionalmente i propri interessi regionali¹¹⁴.

4) La frammentazione giurisdizionale e la incassatura delle regioni socioeconomiche sul mosaico di giurisdizioni comporta uno scenario teso di impunità in tema giudiziale¹¹⁵. Da qui derivano le pressioni municipali, soprattutto nel XIV secolo, per cercare di omogeneizzare l'accesso al territorio sia mediante fissioni giuridiche quali il *carreratge* o mediante manovre destinate a recuperare il potere regio¹¹⁶.

5) Il consolidamento degli stati sociali, in gran parte sostenuti da poteri territoriali a livello giurisdizionale e di rendita, rivolti a se stessi come rappresentanti "della terra", posizione da cui mediano con il sovrano e gli impongono uno specifico modello di esercizio "pattuito" del potere¹¹⁷, che non

¹¹² S. SOBREQÜES, *Historia de la producció del dret català fins al decret de nova planta*, Girona 1981, p. 58-64.

¹¹³ A. IGLESIA, *El poder de los señores de maltratar y de apoderarse de los bienes de sus campesinos*, «Initium», 18 (2013), p. 174-196.

¹¹⁴ SABATÉ, *Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña*, pp. 127-153.

¹¹⁵ F. SABATÉ, *Municipio y monarquía en la Cataluña bajomedieval*, in «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval», 13 (2000-2002), pp. 255-281.

¹¹⁶ Corrisponde alla pressione municipale l'affanno per recuperare il potere regio (F. SABATÉ, *Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle XVI*, in «Anuario de Estudios Medievales», p. 617-645; *El govern del territori i els bàndols*, in *Martí I l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L'interregne i el compromís de Casp*, M.T. FERRER, ed., Barcelona, in corso di stampa) che la storiografia ha attribuito alla volontà regia (M.T. FERRER, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, in «Anuario de Estudios Medievales», 7 (1970-1971), pp. 351-492).

¹¹⁷ F. SABATÉ, *États et alliances* cit., pp. 297-360.

smetterà di essere teso, arrivando a scontri bellici nel XV secolo, di fronte alla contraddizione tra il luogo della vera sovranità della *terra* o del monarca.

6) La stratificazione socioeconomica, che avvicina i ceti dei differenti stati sociali, sottomessi tutti alle medesime congiunture economiche mentre si dedicano all'acquisizione di rendite agrarie, ad adattare i propri investimenti rurali alla tipologia del possesso e ad effettuare una lettura monetaria dei diritti feudali. Per questo le élites (nobiliare, ecclesiastica e borghese) reagiscono nello stesso modo nel XV secolo¹¹⁸, nel momento in cui si gerarchizzano tutti i gruppi sociali, inclusi i contadini in funzione del loro accesso al reddito e non della loro condizione giuridica¹¹⁹.

7) L'elaborazione dei discorsi di coesione sociale e dei discorsi storici giustificanti, adeguati ai distinti gruppi dei detentori del potere che condizionano la memoria storica¹²⁰.

Tutti questi elementi si intrecciano nello stesso spazio rurale in cui si manifesta la servitù. Si potrebbe anche dire che la condizione giuridica della servitù è sottomessa a dei condizionamenti che possono coinvolgere in modo ancora più diretto o pesante la vita del contadino. Questo è lo scenario delle tensioni giurisdizionali, delle manovre di omogeneizzazione giurisdizionale, delle strategie di manifestazione del potere regio, della incidenza degli interessi urbani e del confronto di argomenti giuridici e dell'ostentazione della forza. Pertanto insistere ed interpretare i comportamenti dei contadini in funzione della condizione servile e non di questo contesto, o in aggiunta pretendere di analizzare il contenuto della servitù al margine del contesto regio, può sfociare in spiegazioni forse storiograficamente coerenti, però in ogni caso lontane da ciò che successe realmente. Per fortuna rimane un lungo cammino da percorrere che consentirà di condurre le necessarie correzioni e precisazioni a partire dalla grande ricchezza euristica che sta aspettando di legarsi al rinnovamento ermeneutico.

¹¹⁸ ID., *Catalunya medieval* cit., pp. 300-302.

¹¹⁹ ID., *Conflictos agraris i guerra civil* cit., I, pp. 404-407.

¹²⁰ ID., *El nacimiento de Cataluña. Mito y realidad*, in *Fundamentos medievales de los particularismos hispánicos*, Ávila 2005, pp. 254-257.

Indice

<i>Introduzione</i>	5
<i>Introducció</i>	9
<i>La mobilità geografica contadina</i>	
LLUÍS TO FIGUERAS (Università di Girona) <i>Mobilità contadina e servaggio</i> <i>(Catalogna, Aragona e Francia meridionale)</i>	15
ENRICO LUSSO (Università di Torino) <i>Villenove, borghi franchi e mobilità geografica dei contadini</i> <i>nel Piemonte meridionale</i>	41
PAOLO ROSSO (Università di Torino) <i>Movimenti migratori interni nell'area alpina occidentale</i>	63
LUCA BELLONE (Università di Torino) <i>«Homines ligii». Lessico e semantica della dipendenza</i> <i>nell'arco alpino occidentale (sec. XIII)</i>	97
ALBERTO SCIASCIA (CISIM) <i>Il lessico del servaggio bassomedievale in Italia: ascrittizi,</i> <i>manenti, «homines proprii», villani</i>	113
<i>Forme di dipendenza contadina in Catalogna</i>	
PERE ORTI GOST (Università di Girona) <i>Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV:</i> <i>una lluita pel poder polític</i>	125
ROSA LLUCH BRAMON (Università di Barcellona) <i>«Possit ire et redire quo voluerit libere». Els esforços senyorials</i> <i>per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)</i>	155
PERE BENITO I MONCLÚS (Università di Lleida) <i>«Se redimere et collum excutere a iugo servitutis». Retorica</i> <i>e terminologia della servitù e dei diritti servili nella Catalogna</i> <i>dei secoli XII-XIII</i>	177
FERRAN GARCIA-OLIVER (Università di València) <i>Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna,</i> <i>nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)</i>	197

Dipendenza libera e servile nell'Italia nord-occidentale

ANNA RAPETTI (Università Ca' Foscari di Venezia) <i>Patti agrari nella Lombardia del basso Medioevo</i>	235
IRMA NASO (Università di Torino) <i>Normativa statutaria e concessioni agrarie nell'Italia nord-occidentale (secoli XIII-XV)</i>	253
FRANCESCO PANERO (Università di Torino) <i>Libera contrattazione e patti di manenza ascrittizia fra Piemonte sud-orientale, Liguria di Levante e Lunigiana (secoli XII e XIII)</i>	279
ENRICO BASSO (Università di Torino) <i>Contratti agrari e forme di dipendenza servile nel Genovesato e nel Ponente ligure</i>	307

Confronti con la storiografia di alcune regioni del Mediterraneo

PIETRO DALENA, ALESSANDRO DI MURO (Università della Calabria) <i>Migrazioni interne e dipendenze signorili nelle campagne del Mezzogiorno bassomedievale</i>	345
PINUCCIA F. SIMBULA, ALESSANDRO SODDU (Università di Sassari) <i>Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna nel basso Medioevo</i>	361
FLOCEL SABATÉ (Università di Lleida) <i>Il mito e la realtà della servitù in Catalogna nel Medioevo</i>	399

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015
PRESSO LE OFFICINE GRAFICHE DELLA COMUNICAZIONE
STRADA S. MICHELE, 83 - 12042 BRA